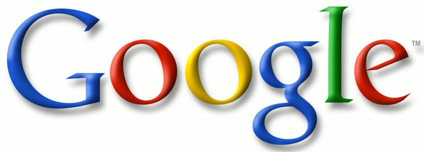
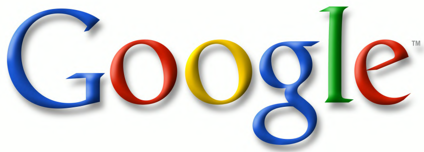





LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA




Digitized by Google

NUOVO ARCHIVIO VENETO

NUOVA SERIE - ANNO II

TOMO V — PARTE I

COMMISSIONE DIRETTRICE

V. LAZZARINI - G. OCCIONI-BONAFFONS - R. PREDELLI (*)

(*) Il N. U. conte cav. ANDREA MARCELLO, non permettendogli le sue occupazioni di attendere alla direzione del periodico, come avrebbe desiderato, di sua volontà si ritirava dalla Commissione direttrice, e il Consiglio direttivo della R. Deputazione, spiacente di perderne il valido concorso e ringraziandolo per l'opera fin qui prestata, ad unanimità eleggeva in suo luogo il professore VITTORIO LAZZARINI

NUOVO

ARCHIVIO VENETO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELLA

R. DEPUTAZIONE VENETA DI STORIA PATRIA



VENEZIA

PREM. TIP. VISENTINI CAV. FEDERICO

1903

IL LODO DEL DUCA DI FERRARA

TRA FIRENZE E VENEZIA

Il lodo pronunziato il 6 aprile 1499 da Ercole d'Este per porre termine alla guerra, che si combatteva tra Venezia e Firenze a causa di Pisa, fu contro l' aspettazione generale favorevolissimo per i Fiorentini, quasi offensivo per la Serenissima.

Tutti gli storici che ne parlarono non si dettero pena di discuterlo; si limitarono in quella vece a riassumerlo dopo avere solo di volo accennato ai negoziati che lo precedettero. Data l' importanza dell' atto, che segna un gran cambiamento nella politica tenuta fino allora da Venezia, non ci è sembrato privo d' interesse l' indagare le vere ragioni che indussero, il Duca di Ferrara a dettare una così fatta sentenza, i Veneziani a desiderare ed accettare il di lui arbitrato. Queste ragioni ci si sono manifestate studiando nei documenti del tempo (1), nei *Diarii* del Sanuto, negli altri storici dell' epoca, tutto quanto può aver relazione con la decisione dell' Estense.

(1) Ho limitato le ricerche ai soli Archivi di Stato di Pisa e di Venezia. In quest' ultimo m'i erano sfuggiti alcuni documenti del registro XVIII dei *Commemoriali*, gentilmente segnalatimi, a lavoro compiuto, dalla spettabile Direzione di questo periodico. Li citerò volta per volta in nota Non ho usufruito adunque del materiale dell' Archivio di Firenze; solo vi ho consultato pochi documenti corrispondenti a quelli dei *Commemoriali* sopra ricordati.

Di tali ricerche ci proponiamo adesso di esporre i risultati.



Uno dei primi atti della lega sorta in Italia contro Carlo VIII fu di soccorrere Pisa, che ribellatasi a Firenze si sosteneva con eroismo contro l'aborrita rivale, per punire in tal modo la Repubblica del Giglio della sua affezione a Francia. Mandarono allora milizie in Toscana Ludovico il Moro, la Repubblica veneta, l'imperatore Massimiliano. Ma presto Venezia, approfittando dell'incuria e dell'avarizia degli altri collegati, nella speranza di impadronirsi in breve essa sola del dominio di Pisa, aumentò sempre di numero i propri soldati, finchè, ritirate dopo l'infelice tentativo di Massimiliano su Livorno le milizie del Duca e dell'Imperatore, la città protetta rimase custodita esclusivamente da forze venete (1).

Ciò naturalmente non poteva piacere al Moro, geloso dell'ingrandimento di qualsiasi stato italiano e specialmente di Venezia; egli anzi, in contraddizione di quanto aveva operato e consigliato alla lega in difesa di Pisa, fin dal decembre 1496 faceva intendere al Papa e agli ambasciatori residenti presso la Corte Pontificia la convenienza di rendere Pisa a Firenze ove questa si distaccasse da Francia, anche per sventare le pratiche

(1) Per la storia di Pisa dal giorno della ribellione a quello della partenza di Massimiliano confronta Fanucci, *Pisa e Carlo VIII* in *Annali della Scuola Normale di Pisa* 1895, e Scaramella, *Relazioni tra Pisa e Venezia* in *Studi Storici*, voll. VII, fasc. 2 e IX fasc. 2 e 4, 1898 e 1900. Le vicende della guerra di Pisa negli anni nei quali questa città rimase sotto l'esclusiva protezione veneta (1496-99) daranno argomento ad un altro mio lavoro, che sarà compiuto tra breve.

iniziate — a suo dire — da Venezia coi capi dei Pisani, pratiche che tendevano ad assoggettare Pisa (1).

Si irritò il Senato veneto di tale agire del Moro e delibero di rispondere esplicitamente dichiarando invenzioni del Duca le pretese macchinazioni dei Veneti su Pisa: Essi avevano difeso e continuavano a difendere quella città a vantaggio della Lega e in odio a Francia; sarebbero stati lietissimi di una composizione con Firenze compatibile colla libertà di Pisa, che avevano promesso e volevano mantenere ad ogni costo; si sarebbe in ogni modo potuto venire ad un accordo trovando « aliquam formam censûs aut recognitionis aut alterius rei consimilis » che soddisfacesse anche Firenze; lo stesso Pontefice avrebbe potuto incaricarsi delle trattative (2).

Non si acconciarono gli stati della Lega a tali proteste, e durante tutto il 1497 e nella prima metà del '98 il Moro, il Papa, il Re di Spagna, Massimiliano e persino Genova, per istigazione anche dei Fiorentini, esortavano Venezia a tralasciare l'impresa di Pisa e a ritirare di là le sue milizie, proponendo ora di rendere la città a Firenze, ora di mantenerla in libertà con forze di tutta la Lega. Ma Venezia rimase inflessibile; ripeteva che aveva assunta la difesa di Pisa, liberata da Carlo VIII, dietro preghiera dei collegati per ostacolare Firenze aderente a Francia; abbandonare la città ai Fiorentini sarebbe stato un tradire la causa comune, un menomare l'onore della Serenissima; non si peritava di soggiungere di non fidarsi delle forze degli altri stati troppo favorevoli a cedere Pisa alla sua rivale, colla quale era pronta a cessare la guerra non appena con un conveniente accordo — la cui iniziativa poteva essere

(1) Sanuto, *Diarii*, I, 444.
(2) Doc. I.

presa da uno qualsiasi dei potentati — fosse assicurata a Pisa la libertà, dietro il pagamento di un canone annuo ai Fiorentini (1).

In realtà la Signoria veneta insisteva molto su tale composizione sapendola impossibile; chè i Fiorentini avevano fatto capire di volere, come per il passato, essere assoluti padroni di Pisa, e avevano risposto sconvenientemente alle poco sincere proposte venete, non impegnandosi neanche — riottenuta che avessero la città — di abbandonare le parti di Carlo VIII (2).

Il Moro allora impensierito pensò di aiutare Firenze; dapprima lo fece col negare il passo alle milizie

(1) Per le pratiche in proposito con il Moro cfr. SANUTO, 447 e 882; *Senato Secreta* 23 ottobre 1497 (reg. 36 c. 168 t.), 12 feb. 1498 (c. 184), 25 giugno 1498 (reg. 37, c. 23), nel R. Arch. di St. in Venezia: con il Papa (istigato dai Fiorentini) cfr. SANUTO 863, 899; GUICCIARDINI, *Storia d' Italia*, l. III, Milano 1803, vol. II, pag. 147; una lettera di Ascanio Sforza al Moro del 10 marzo '98 in *Arch. St. It.* n. s. vol. XVIII (*Nuovi documenti su Girolamo Savonarola*, documento XXIX) e *Senato Secreta* 15 feb. '98 (reg. 36 c. 187), 4 aprile (reg. 37 c. 8 in VILLARI, *Storia del Savonarola*, Firenze 1861, vol. II, docum. XC): col Re di Spagna cfr. SANUTO 445; *Senato Secreta* 5 sett. '97 (36 c. 158 t), 12 feb. '98 (c. 185 t): con Genova cfr. SANUTO 1011, e *Senato Secreta* 7 maggio, 7 giugno, 9 luglio 1498 (reg. 37 c. 13, 19 e 25): con la Cesarea Maestà SANUTO 968. Cfr. anche BEMBO, *Historiae*, Venezia, 1718, p. 126, e ROMANIN, *St. Doc. di Venezia*, vol. V, pagine 98 e 101.

(2) « Recordamosi haverli (i Fiorentini) molte volte per diversi mezi invitati a voler essere Italiani . . . . offerendoli ogni conveniente forma di superiorità de Pisani, purchè remanesseno ne la libertà ne la qual sono stà posti non da nuy ma dal Re de Franza: may hano voluto prestar orechie, sempre respondendo cum forma mancho che conveniente a loro ». Il Senato veneto all' oratore milanese a Venezia, il 12 febbraio 1498; *Senato Secreta*, reg. 36, c. 184 cit. Cfr. *Senato Secreta*, 23 ottobre 1497 cit

venete che si recavano a Pisa (1), poi coll' inviare nascostamente ai Fiorentini forze proprie, in unione ad altre che aveva ottenuto da Massimiliano (2), finalmente col dichiarare apertamente di scendere in campo per combattere, come egli diceva, l' indomabile cupidigia di Venezia (3).

Le cose stavano a questo punto, allorchè giunse inaspettata la notizia della morte di Carlo VIII e della successione del Duca d' Orleans. Sebbene non fossero un mistero per alcuno le idee belligere di Luigi XII, che aveva iniziato il regno intitolandosi non solo re di Napoli ma anche duca di Milano, pure tutti gli stati italiani stettero per un poco in forse sul contegno da tenersi col nuovo Re. Venezia, che fino dal primo momento intravide la possibilità di intendersi con lui per dividersi le spoglie dello Sforza, stanca di una guerra che non le aveva procurato alcun guadagno ma in quella vece le aveva attirato l' odio di tutte le potenze, incomincia — senza trascurare per questo l' impresa di Pisa — a considerare più pacatamente la possibilità di un accordo con la maggior Repubblica toscana (4), tanto

(1) *Senato Secreta* aprile 1498, reg. 37 c. 9-12. Cfr. Sanuto 935 e Guicciardini 173.

(2) Sanuto 990.

(3) *Senato Secreta* 11 agosto: « Non cessant Florentini una cum apertis favoribus Domini Ducis Mediolani facere omnem conatum ad desolationem impresie Pisarum » (reg. 37, c. 35).

(4) « Quotiescumque reperiatur et proponatur aliquod medium expediens quod faciat dictum effectum, cetera facillime componentur ». Istruzione agli oratori veneti in Francia durante il loro passaggio per Milano; 25 giugno, *Senato Secreta* cit. c. 23. « Que (compositio) si proponatur conveniens secura et certa nos libentissime amplexabimur ». A Giorgio Negro segretario a Genova, il 9 luglio; *Senato Secreta* c. 25 « Nui facillime ce adapteremo ad ogni altra cossa, che sia rasonevole

da accogliere con piacere la notizia che Firenze, dopo il rifiuto di Luigi di impacciarsi nelle cose di Toscana (1), aveva stabilito di inviare alla Signoria due suoi oratori.

La decisione dei Fiorentini di mostrare la loro deferenza a Venezia cercando per primi direttamente un accordo (2) fu dovuta e alle istigazioni del popolo poco proclive a prolungare la guerra di Pisa (3) e alle insistenze del Duca di Milano, il quale ottenne anche che insieme con Bernardo Rucellai fosse scelto dalla Repubblica ad oratore Guidantonio Vespucci, già ambasciatore di Firenze alla sua corte (4). I due Fiorentini in compagnia di un giovane Niccolò Capponi, inviato a Venezia perchè si impratichisse nelle trattative diplomatiche, giunsero a Ferrara il 21 agosto (5); là, secondo il desiderio del Moro, ebbero qualche lume da Ercole d'Este (6); giunti a Venezia il 25, onorati da molti gentiluomini (7), furono convenientemente ricevuti dal Doge il dì veniente.

Nella prima udienza l'una parte e l'altra si tenne sulle generali: il Vespucci chiese lo sgombro di Pisa

---

et onesta, et trovandosi modo expediente a questo presto se vederà l'effecto de le parolle nostre ». Al Duca di Ferrara il 9 luglio; *Senato Secreta* c. 25 t.

(1) Guicciardini, l. IV, p. 166; Sanuto 1034.

(2) Guicciardini, 182 e sgg. Tanto lo storico fiorentino, quanto il Romanin (p. 104 e sg) parlano brevemente di questa ambasceria.

(3) Sanuto, 1041.

(4) Id., 1034, 1037, 1044.

(5) Id., 1045.

(6) Id, loc. cit. L'oratore estense a Firenze, Manfredo dei Manfredi desiderava l'8 agosto, che ai due oratori fosse dato *qualche lume* dal Duca (*Documenti relativi a Girolamo Savonarola* ecc. in *Atti e Memorie della R. Dep. di St. Patria per le Prov. Modenesi*, vol. IV, 1868, p., 403 doc. 156).

(7) Id., 1051.

da parte dei Veneti, il Doge diede il benvenuto agli ambasciatori prendendo qualche giorno per rispondere, dopo che avesse udito la volontà dei Pregadi (1). Il Senato si riunì il 28 e fu decisa una risposta, la quale, mentre mostrava il desiderio di Venezia di pacificarsi con Firenze purchè rimanessero salvi « l' honor nostro e la libertà et securità de' Pisani », suonava fiero rimprovero contro chi, dopo aver rivolto i più cupidi disegni su Pisa e sulla stessa Firenze, dopo aver indotto Venezia a difender Pisa e a prometterle di conservarne ad ogni costo la libertà, pretendeva adesso che la Signoria abbandonasse vituperosamente l' impresa e violasse la parola data; del resto « quello hanno facto da poi et facino li altri, nuy non curamo saper; ma ben sapemo esser officio de chadauno vero principe mantenir la fede sua incontaminata, el che sempre è stato peculiar istituto del nostro stato (2) ».

Dato il tenore della risposta comunicata ai messi Fiorentini il 29 (3), l' accordo diveniva quasi impossibile per le esigenze delle due parti, delle quali l' una chiedeva lo sgombro delle forze venete da Pisa per riconquistarla più facilmente, l' altra invece poneva a condizione del ritiro delle truppe la libertà della città fino allora protetta. Nondimeno le pratiche continuarono segretissime per qualche giorno (4), finchè vista la difficoltà dell' accordo, l' oratore milanese prima, lo spagnolo, certo Soarez, poi, si offersero come intermediarii per facilitare la conciliazione. Al primo fu risposto un po' bruscamente «che dovesse attender a exeguir li mandati del suo Signor, et non voler conzar quello che a

(1) Sanuto, 1053. Cfr. Guicciardini, 182.
(2) *Senato Secreta*, reg. 37, c. 38.
(3) Sanuto, loc. cit.
(4) Id., 1065 e sg.

lui (il Doge) tochava (1) » ; il Doge cercò pure il 9 settembre di evitare l'intervento dell'oratore di Spagna limitandosi a ringraziarlo (2), ma alle di lui insistenze il 17 acconsentì si intromettesse quale paciere (3). Cinque giorni dopo, venuto agli oratori fiorentini pieno mandato di accordo, il collegio delegò Marco Antonio Morosini, Alvise Bragadino, Giorgio Corner a rappresentare la Signoria nei negoziati (4).

Il Soarez voleva, come base della conciliazione, far concedere a Pisa dai Fiorentini i privilegi goduti da Pistoia, la qual città pur dipendendo da Firenze godeva di una certa autonomia; ma, visto che i Fiorentini li trovavano troppo liberali (5) e i Veneti troppo onerosi per i Pisani, rinunziò ad ogni accomodamento (6).

Qualche giorno dopo, il 25 ottobre, il Vespucci e il Rucellai presero anch'essi commiato, dichiarando che avrebbero combattuto fino all'ultimo per riaver Pisa (7).

Il Senato, senza troppo impensierirsi dell'infelice esito delle pratiche preveduto fin dal primo momento, comunicato l'insuccesso alla Curia come prova della

---

(1) Sanuto, 1070. A tale offerta d'intromissione si riferisce con ogni probabilità una risposta fatta il 13 settembre al Moro nei soliti termini generali (*Senato Secreta* c. 44 t.).

(2) « Ringratioe de la oferta et quasi sine conclusione li fu risposto per el Principe ». 9 settembre. Sanuto, 1078.

(3) Sanuto, 1100.

(4) Id., 1108.

(5) Guicciardini. 184.

(6) 9 ottobre. Sanuto, vol. II, col. 22. Essendo il Sanuto nell'ottobre del '98 entrato nel collegio come Savio agli ordini, le sue testimonianze da ora innanzi crescono d'importanza per esser egli a cognizione dei più segreti maneggi della Repubblica.

Il Soarez prima della partenza fu regalato dalla Signoria (*Senato Secreta*, 9 ottobre c. 49) e nuovamente ringraziato per lettera l'8 novembre (*Senato Secreta*, c. 56).

(7) Sanuto, 38; Buonaccorsi, *Diarii*, Firenze 1568, p. 6.

mala fede Fiorentina (1), raddoppiò i suoi sforzi contro Firenze e inviò il Duca d' Urbino con forze considerevoli in Val di Lamone per assalire anche da quella parte il territorio della Repubblica e cercare nel tempo stesso di rimettere in Firenze Piero dei Medici, il quale aveva promesso, pur di riacquistare il potere, di non molestare Pisa (2). Senonchè nuove circostanze indussero la Signoria a cercare di nuovo una soluzione pacifica e decorosa, che le permettesse di abbandonare al più presto l' impresa.

Luigi XII aveva prestato facile orecchio alle proposte di alleanza fattegli dagli oratori veneti; ma non volendo disgustare Firenze, che gli prometteva di rimanergli fedele pur di riavere Pisa (3), chiese agli stessi ambasciatori che la città contesa fosse data per allora in sua mano (4). La domanda non piacque a Venezia che fin da principio aveva escluso qualsiasi intromissione del Re di Francia nella sua contesa con Firenze (5). La

(1) « Fuerunt multos dies apud nos oratores Florentini missi iudicio nostro artificiose et sub aliquo latenti misterio sicuti effectus comprobavit; fuerunt enim ipsorum propositiones prius generales, et postea, quamvis adiuncta fuerit interpositio magnifici oratoris Hispani pro reperienda aliqua forma convenienti super libertate Pisarum, nunquam tamen induci potuerunt ad proponendam aliquam formam nisi mere et simplicis servitutis civitatis predicte. Tamen re infecta discesserunt ». Il Senato all' oratore veneto a Roma il 21 ottobre (*Senato Secreta*, c. 51 t.).

(2) Fin dall' 8 agosto si era deliberato di aiutare il Medici (*Senato Secreta* c. 33), interessando della cosa il Papa (c. 34). L' impresa del Casentino ideata anch' essa l' 11 agosto (c. 35) fu iniziata nel settembre (Sanuto, I 1098), ma intrapresa seriamente verso la fine di ottobre (*Senato Secreta*, 28 ottobre c. 54).

(3) Sanuto, II, 11.

(4) Id., 63.

(5) Romanin, 101. Cfr. *Senato Secreta* 6 settembre e sgg., c. 42 e *passim*.

Signoria intuì l'intenzione di Luigi XII di rendere la città ribelle alla sua antica dominatrice, purchè questa non gli ostacolasse l'impresa di Lombardia (1); ma d'altra parte comprendeva che l'ostinarsi nella guerra di Toscana, non solo l'avrebbe messa in mala vista di tutti i potentati, ma avrebbe ritardato l'alleanza francese e le avrebbe impedito — ove tale alleanza si concludesse — di attendere con efficacia alla guerra contro il Moro, dalla quale si aspettava grosso guadagno. Tentò adunque di togliersi d'imbarazzo col cercare un accordo con Firenze — cui fosse estraneo il Re di Francia — più conforme alla sua dignità e consentaneo alla libertà di Pisa. Così — mentre prometteva a Luigi che avrebbe cercato di terminare per altra via la contesa con Firenze, riservandosi di rimettere Pisa nelle mani del Re, quando ogni altro tentativo di pacificazione andasse a vuoto (2) — interessava Ercole d'Este, duca di Ferrara, a definire la questione.

Il duca di Ferrara, anch'egli — come in seguito vedremo — ad istigazione del Moro, aveva avanzato fin dal decembre 1497 proposte di conciliazione (3); le aveva replicate nel febbraio del '98 (4), e più tardi, nel giugno, sebbene scoraggiato dalle continue repulse venete (5), aveva rinnovata l'offerta, ottenendo da Venezia una

---

(1) GUICCIARDINI, 204; BUONACCORSI, 15.

(2) SANUTO, 15 novembre, col. 123; ROMANIN 105. La stessa promessa di rimettere la questione nelle mani del Re, se non si addiveniva ad altro accordo, è ripetuta il 15 gennaio 1499 (*Sen. Sec.* c. 73).

(3) ID., I, 839.

(4) ID., I, 869.

(5) Cfr. una lettera del Duca al Manfredi in data del 18 maggio 1498 in *Atti della Dep. di St. Patria per le Prov. Modenesi* ecc. cit., doc. 149.

delle solite risposte evasive (1). Contuttociò non volle arrendersi, e appena seppe che erano andati a vuoto i negoziati coi due oratori fiorentini, rimandò a Venezia un suo fido, Giovan Alberto dalla Pigna, ad offrire nuovamente la sua mediazione, impegnandosi di lasciare ai Pisani tutte le fortezze ad eccezione di Livorno e di far pagare dai Fiorentini ai Veneti un congruo indennizzo per le spese sostenute (2).

Il partito era conveniente per Venezia, alla quale, sebbene a torto, non era sospetta la persona del paciere legato alla Serenissima (che teneva nel di lui stato un visdomino) e almeno in apparenza più favorevole a lei che allo Sforza suo genero, come aveva dimostrato nell' accordare alle milizie venete il passo negato dal Moro (3) e nel rifiutare di visitare quest' ultimo a Mantova (4).

Il Senato non volle lasciar sfuggire l' occasione e, sebbene nulla ancor conoscesse delle intenzioni di Luigi XII su Pisa, il 16 ottobre deliberava di rispondere al Duca, che tentasse pure l' accordo alle condizioni da lui proposte; il Senato soggiungeva che non avrebbe cessato dall' osteggiare in ogni modo Firenze fino alla conclusione della pace, ma che per favorire l' accordo era disposto a non essere troppo esigente nei patti, sempre beninteso che fossero accordate ai Pisani le fortezze e alla Serenissima un conveniente compenso per le spese da lei sostenute (5).

(1) Sanuto, I, 998. Per la risposta v. *Senato Secreta* 9 luglio, c. 25 t. cit.

(2) Id., II, 23 e 38.

(3) Id., I, 935 e sgg.

(4) Id., I, 1101: giugno 1498.

(5) Doc. II. Abbiamo voluto riportare integralmente tale risposta anche perchè da essa si rilevano nella loro pienezza le primitive proposte del Duca di Ferrara.

Ricevuta la risposta, l' Estense coll' appoggio del Duca di Milano scrisse ai Fiorentini offrendosi come arbitro (1). Costoro, avuta la lettera il 28 ottobre (2), chiesero ad Ercole quali patti avrebbe stabilito (3); il Duca osservò che la richiesta non era conveniente; allora, d' intesa col Moro, domandarono all' Estense che egli si unisse come arbitro lo Sforza, o quanto meno che andasse a stringere le trattative a Pavia (4), ove il Moro già si trovava insieme all' oratore del Duca di Ferrara e al di lui figlio Ippolito (5); alla fine, respinte tutte queste proposte, visto che Luigi XII non si curava di far rendere loro Pisa (6), fidenti di esser favoriti nelle trattative dal Duca d' Este da loro ritenuto nemico occulto di Venezia (7) e dal Moro, stabilirono di inviare a Ferrara un loro rappresentante, Antonio Strozzi, cui per le insistenze di Ercole, fu dato amplissimo mandato (8).

Al Duca di Ferrara parve di aver superato le difficoltà principali; ma trovò una resistenza inaspettata nel Senato veneto, il quale, per quanto oramai volesse definire le cose di Pisa (9), non desiderava mostrare alcuna premura della composizione per non mancare alla propria dignità. Al Pigna che quasi quotidianamente si

---

(1) Sanuto, II, 63 e 65.

(2) Buonaccorsi, 15.

(3) Sanuto, 77.

(4) Id., 85 e 106.

(5) Id., 95.

(6) Il Re di Francia dopo l' ottobre non fece ulteriori insistenze per Pisa (Sanuto, 115 e 150). Nel decembre anzi dichiarò di disinteressarsene (Id., 235).

(7) Parenti, *Storie Fiorentine*, mss. nella Bibl. Naz. di Firenze, II, II, 131, c. 105.

(8) Sanuto, 129, 137 e 144.

(9) Id., 156.

presentava al Doge per sollecitare l'invio di un oratore a Ferrara e ripeteva a nome del suo Signore che sarebbero date le fortezze ai Pisani, Livorno eccettuata, e centocinquantamila ducati a Venezia, al Moro che faceva continue insistenze nello stesso senso (1), si chiedeva il 26 novembre una dichiarazione dell'Estense, nella quale si impegnasse di mantenere i patti proposti (2); ricevuta la dichiarazione (3) si dava mandato al Duca di conchiudere a patto di non essere obbligati ad inviare un oratore a Ferrara (4); quando poi Ercole fece intendere di non assumersi una così grave responsabilità senza la presenza d'un rappresentante della Serenissima, i Pregadi, dopo molto discutere, lo invitarono a venire a Venezia, ove tutto sarebbe appianato (5).

La proposta era contraria alla dignità dell'Estense e dei Fiorentini; un lodo pronunziato a Venezia non avrebbe potuto essere se non nocivo agli interessi di Firenze (6). Parve per un momento, che tutto fosse andato a monte, allorquando, apparentemente per le premure del Moro, ma in realtà per le difficoltà sempre maggiori e inaspettate che presentava l'impresa del Casentino, e per gli insuccessi delle armi venete in quei luoghi (7), il 3 gennaio il Senato decise di mandare a

(1) Sanuto, 145-262 *passim*.

(2) *Senato Secreta*, reg. 37, c. 65.

(3) Fu rilasciata il 28 novembre *Commemoriali*, XVIII, c. 131. Cfr. Sanuto, 167.

(4) « Essendo le cose de Pisa e del Casentino nei termini che sono al presente e in questo ponto, el mandar hora alcuno de nostri a Ferrara serìa un ruinar del tuto la impresa nostra in l'uno e l'altro de dicti luogi ». *Senato Secreta*, 4 decembre, c. 66.

(5) *Senato Secreta*, 15 decembre, c. 67 t. La discussione era cominciata il 12. Sanuto, 196.

(6) Sanuto, 242, 262 e 315.

(7) Cfr. Sanuto, 192, 255 e 274.

Ferrara il segretario Zaccaria dei Freschi, non in veste ufficiale ma *incognito et secretissimo*, per rendere l'accordo più facile (1).

Il giorno seguente il Freschi partì col Pigna (2), dopo aver ricevuto dai Pregadi una dettagliata commissione per la quale egli era incaricato di richiedere al Duca qual somma sarebbe assegnata ai Pisani per la custodia delle fortezze che sarebbero loro rilasciate, ma specialmente qual forma di libertà essi godrebbero; doveva poi far garantire ai Pisani la facoltà di liberamente commerciare e amministrare di per sè la giustizia, e infine ottenere alla Signoria un indennizzo di almeno duecentomila ducati pagabili al più presto e garantiti possibilmente dai mercanti fiorentini residenti in Venezia. Quando tali punti principali fossero stabiliti il Duca avrebbe dovuto venire a Venezia, ma non sotto colore di compiere atto d'ossequio alla Signoria, ma in vera e propria veste di arbitro accompagnato dall'oratore fiorentino (3).

Il Senato probabilmente credeva che coll'invio del Freschi l'accordo si sarebbe conchiuso in pochi giorni senza prevedere che i Fiorentini imbaldanziti dai recenti successi in Casentino avrebbero sollevato mille pretese, non ostante le sollecitazioni fatte loro dallo Sforza e avvalorate dalle di lui minaccie di ritirare le truppe che aveva spedite in loro soccorso (4). Così, quando Ercole, abboccatosi con Zaccaria (5), volle strin-

(1) *Senato Secreta*, 3 gennaio 1499, c. 67.

(2) Sanuto, 298.

(3) Abbiamo trascritto nel documento III la parte principale della commissione.

(4) Sanuto 327.

(5) Id., 318.

gere la pratica, si sentì chiedere dallo Strozzi, che l'amministrazione della giustizia criminale in Pisa fosse riservata a Firenze in uno coll'appello delle cause civili; le sole cause civili in prima istanza sarebbero state decise da giudici Pisani (1).

Si maravigliarono i Pregadi di tale proposta. « Questa cosa, rispondevano il 12 gennaio al Freschi, è veramente di summa importantia, et se de quella da principio non fu fatta particulare expressione, fu perchè realmente la se intende compresa ne la libertà che sempre è stà specificata nominatamente. Nientemeno azò non appariamo volerse discostar dal razonevole, dicemo parerne conveniente immo necessario per assai respecti ben noti alla sapientia di questo signor Ducha, che non solamente se faci mention del civile ma etiam far mocto del criminale da essere administrato per Pisani, i quali habino ad eleger li administratori de tale justicia o de li soi o de forestieri, come se observa ne la mazor parte de le cità d'Italia, cum reservare però le appellatione ai Fiorentini in l'uno et in l'altro, chè cum questo mezzo venirano ad haver la superiorità sua ». Soggiungevano al Freschi di insistere per il pagamento di almeno 200.000 ducati ben garantiti, e gli trasmettevano modificati alcuni capitoli di accordo relativi a Pisa, già proposti da Carlo VIII a Firenze poco prima del suo ritorno in Francia, capitoli che garantivano ai Pisani piena libertà d'industria e di commercio (2).

Non erano appianate le differenze riguardo all'amministrazione della giustizia — benchè per desiderio di Venezia stessa vi si fosse intromesso l'oratore milanese (3) — quando i Fiorentini levarono nuove opposi-

(1) SANUTO, 324.
(2) *Senato Secreta*, 12 gennaio, c. 72.
(3) SANUTO, 332.

zioni all'andata del Duca di Ferrara a Venezia, e a grande stento, dopo esserne stati premurati vivamente (1), concedettero che Ercole vi si recasse lasciando a Ferrara lo Strozzi col quale potrebbe comunicare per lettera (2). La Signoria avuta il 18 una lettera che la informava della risposta di Firenze senza accennare a nessuna risoluzione circa l'amministrazione della giustizia, scrisse al Freschi che le sembrava il Duca volesse perder tempo per nulla (3). Molti anzi indispettiti avrebbero voluto richiamare il segretario; ma la maggioranza era così favorevole all'accordo, desiderato, anzi quasi imposto dal re di Francia (4), aspettato oramai ansiosamente perfino dai Pisani (5), che si preferì di scrivere al Freschi di stringere una buona volta (6). « Venga il Duca — gli si ripeteva il 23 in replica a una sua lettera che dava la venuta di Ercole come probabile

(1) Sanuto, 329.

(2) Id., 342.

(3) *Senato Secreta*, c. 74.

(4) Arch. di St. in Firenze. *Riformagioni* X, III, 84: 3 gennaio 1498 (St. fior.) cit. in Volpe, *Alcune relazioni di Pisa con Alessandro VI e Cesare Borgia* in *Studi Storici*, voll. VII e VIII, p. 497, nota 1. La notizia delle nuove pressioni di Luigi XII, sebbene provenga da fonte fiorentina, ci pare attendibile, ponendola in raffronto colle nuove assicurazioni che in quei giorni Venezia faceva al Re di voler definire ad ogni costo la questione di Pisa. *Senato Secreta* 15 gennaio, c. 73 cit.

(5) A Pisa si era avuto sentore della pratica il 7 decembre (*Lett. degli Anziani* 1499-1500 st. pisano, reg. C 25 c. 148 in R. Arch. di St. in Pisa); informatine particolarmente dal loro ambasciatore, gli Anziani rispondevano il 15 gennaio: « Intendemo l'acordo al tucto come se fa....; duolci che non vadi inanti in honore vero di codesta illustrissima Signoria et nostra utilità, perchè hormai ognuno è stancho, ymmo non può quasi più vivere per le cose occorse e che occorrere sogliono nei luoghi ove è la guerra », c. 158.

(6) Sanuto, 346.

purchè i Veneti non affacciassero nuove pretese (1) — « imperocchè zonto de qui se trovarà cum el nome de Dio lo expediente al tuto (2) ». Alla fine il 30 gennaio, dopo che il Freschi ebbe fatto ripetutamente notare la poca disposizione dei Fiorentini a venire ad una composizione, pregando il Senato di richiamarlo (3), si decise all' unanimità di farlo tornare a Venezia; si lasciava facoltà al Duca di riprendere le pratiche quando potesse venire con un ambasciatore fiorentino (4).

Ma il Moro si era fitto in capo di allontanare ad ogni costo Venezia da Pisa. Tornò a promettere ai Fiorentini che li avrebbe assistiti durante i negoziati (5), s'impegnò d' inviare a Venezia insieme al Duca di Ferrara un altro suo oratore straordinario (6), tanto scrisse insomma che il 15 febbraio decise quei Signori a incaricare Giovan Battista Ridolfi e Paolo Antonio Soderini di seguire l' Estense a Venezia (7); egli per conto proprio stabilì di mandarvi Leonardo Botta (8).

Proprio in quei giorni si strinse la lega tra Francia e Venezia (9). La Signoria contentissima deliberò di

(1) Sanuto, 359.

(2) *Senato Secreta*, c. 75.

(3) Sanuto, 374 e 382.

(4) *Senato Secreta*, c. 75 t.

(5) Cambi, *Storie*, vol. II in Idelfonso di S. Luigi, *Delizie* ecc., vol. XXI, p. 137.

(6) I Pregadi scrivevano il 25 agli oratori in Francia il prossimo arrivo degli oratori fiorentini « cum uno alio oratore mediolanensi misso, ut credimus, ad requisitionem Florentinorum ». *Senato Secreta*, carte 79.

(7) Cambi, loc. cit.; Sanuto, 450 e 456. Cfr. *Senato Secreta*, 20 febbraio, c. 77 t.

(8) Sanuto, 464.

(9) A Venezia se ne conobbe il tenore il 19 febbraio (Sanuto, 452); fu pubblicata con gran pompa il 25 marzo (Id., 557). I capitoli editi già da vari altri autori sono riportati anche dal Sanuto, 522.

tener segreti i patti conchiusi a danno del Moro, anche per non interrompere le pratiche relative a Pisa, che ora più che mai desiderava di condurre a termine (1). All' opposto a Firenze si dubitò che Venezia, sentendosi oramai forte della nuova amicizia, non volesse rinunziare alle sue pretensioni su Pisa (2), o, per lo meno, che per appagare un desiderio del Re di Francia non volesse ammettere il Botta a presenziare le trattative (3). Per tali ragioni gli oratori ritardarono la loro partenza fino al 6 marzo, e unitisi a Ferrara con Ercole e col Botta pernottarono tutti insieme il 16 a Chioggia e l'indomani arrivarono a Venezia. Per assecondare il desiderio del Duca andarono loro incontro sul Bucintoro (4) il Doge e molti patrizi; il Duca fu accompagnato al suo palazzo fra l'indifferenza del popolo, mentre i Fiorentini si recavano a ca' Dandolo e il Botta a ca' Correr, destinate rispettivamente per loro abitazioni.

Sorvoliamo sulle prime udienze accordate dal Doge all' Estense, al Ridolfi e al Soderini, al Botta, perchè in esse le parti si limitarono a scambiarsi parole di pura cortesia (5); e veniamo a parlare delle trattative che precedettero il lodo. Il 19 un segretario d' Ercole, Giovan Luca da Pontremoli, si presentò al Doge per consultarlo sulla via da tenersi per venire più presto ad un accomodamento. Si dovevano prima concordare amichevolmente i patti fra le due parti o era preferibile che

(1) *Senato Secreta*, c. 79 cit.

(2) Sanuto, 484.

(3) Id., 508.

(4) Id, 507. Il Bucintoro fu accordato all' Estense dopo viva discussione con molti voti contrari (*Senato Secreta*, 7 marzo, c 81), cosa questa di cui più tardi il Duca ebbe a lamentarsi (Sanuto, 536). Per i particolari del viaggio degli oratori fiorentini e del loro arrivo a Venezia vedi Sanuto, 519 e 528-532.

(5) Sanuto, 532 e 534.

il Duca, debitamente autorizzato, pronunziasse un lodo arbitrale (1)? La risposta fu discussa il giorno stesso in Pregadi e si convenne di rimettere la cosa completamente nelle mani dell'Estense, non appena i Fiorentini lo accettassero per arbitro, nella certezza che il Duca, mantenendo le promesse replicatamente fatte circa tutti gli altri punti, avrebbe saputo trovare una via conciliativa circa le questioni ancora *indiscusse* cioè non determinate, quella della giustizia e quella dei Medici, che Venezia avrebbe voluti lontani da Firenze ma indennizzati da quella Repubblica con una lauta provvigione annua (2).

Pareva tutto stabilito, quand' ecco l' Estense imbattersi in un nuovo ostacolo: il Soderini e il Ridolfi non avevano ricevuto pieni poteri dai loro Signori e chiesero quattro giorni di tempo per ottenere da loro il mandato pel Duca (3). I Veneziani si dolsero con lui di questo nuovo indugio, accusandone lo Sforza che, a parer loro, voleva metterli in sospetto di Francia col prolungare la dimora del Botta a Venezia (4). Per buona fortuna i Fiorentini — vinti proprio dalle preghiere del Moro che aveva il massimo interesse di veder conchiuso l' accordo (5) — pur temendo che la Serenissima non

---

(1) Sanuto, 534.

(2) Doc. IV.

(3) Sanuto, 539. I Fiorentini avevano bensì il 5 marzo dato ai loro oratori procura di eleggere il Duca ad arbitro (*Commemoriali*, XVIII, c. 131) ma nell' istruzione ai loro ambasciatori avvertirono che tale procura non sarebbe valida senza ulteriore loro conferma. (Istruzione al Soderini e al Ridolfi a c. 29 delle *Istruzioni agli ambasciatori 1496-1529*, *Signori*, *Legazioni e Commissarie*, 22 (mod. 23), R. Arch. di Firenze).

(4) Id., 556 e 560.

(5) Id, 553 e 556.

obbligasse Ercole a favorirla incondizionatamente (1), nella speranza che nell' Estense predominasse su ogni altro sentimento l' odio da lui segretamente nutrito contro Venezia, dopo molto discutere, il 25 marzo si affidarono completamente al di lui giudizio (2).

Non appena pervenne alla Signoria la notizia ufficiale della decisione dei Fiorentini, il Collegio accordatosi col Soderini e col Ridolfi nominò il Duca di Ferrara arbitro nella questione di Pisa. Questi si obbligò a pronunziare dentro 8 giorni, cioè prima del 6 aprile, la sua sentenza, che doveva essere accettata dalle due parti qualunque essa fosse, pena 100.000 ducati (3); Firenze sarebbe rappresentata presso il Duca nei giorni necessari a formulare il lodo o arbitrato dagli stessi Ridolfi e Soderini, il Dominio veneto da tre patrizi, scelti il giorno seguente, primo aprile, nelle persone di Marco Antonio Morosini, consigliere del Doge, Nicolò Foscarini, savio di consiglio, e Paolo Pisani, savio di terraferma (4).

A stendere la sentenza il Duca impiegò tre giorni, chiedendo schiarimenti all' una e all' altra delle parti. Sappiamo ben poco di tali trattative riferite giornalmente al Collegio e ai Pregadi dai patrizi all' uopo nominati, ma non registrate in nessun documento ufficiale e neanche dallo stesso Sanuto; certo i Fiorentini si mostrarono restii a lasciare tutte le fortezze del contado ai Pisani e proponevano di distruggerne le principali (5).

(1) Cambi, 139.

(2) Parenti, cit., c. 136 e 139. La notizia giunse a Venezia il 29. Sanuto, 561.

(3) L'elezione del Duca ad arbitro da parte della Serenissima nel R. Arch. di Stato in Venezia *Commemoriali*, XVIII, c. 133 t. Cfr Sanuto, 563.

(4) Sanuto, 566.

(5) Id., 570, 571, 573 e 575.

Compilata la scrittura il Duca — per mostrare, almeno in apparenza, il suo attaccamento a Venezia — offrì più volte di comunicarle segretamente alla Signoria per averne il di lei avviso; ma il Collegio, con una lealtà che torna di grande onore alla Serenissima, non volle saperne nulla; mandò anzi a rispondere al Duca che *spazase pur*, che cioè secondo l'autorità avuta pubblicasse senz'altro il suo arbitrato (1). Gli oratori Fiorentini probabilmente si condussero con minore delicatezza ed ebbero cognizione anticipata di quanto aveva deliberato l'Estense; forse, approfittando del rifiuto di Venezia, ottennero all'ultimo momento qualche modificazione in loro favore: il certo si è, che prevedendo che il lodo avrebbe prodotto pessima impressione per la sua partigianeria, non vollero essere presenti alla sua solenne *pubblicazione* (2).

Nè ebbero torto. Chi può dire infatti lo stupore, lo sdegno di tutti i Signori veneti all'udire che Ercole si era limitato ad accordare ai Pisani un pretore per le cause civili in prima istanza, le fortezze da loro ricuperate durante la guerra — ed anche queste con guardie insufficienti — e libertà di commercio e navigazione, lasciando per tutto il resto, *in reliquis omnibus,* « pristina Florentinorum iura in dictis urbe Pisarum et territorio illesa et intacta? » (3). All'udire in altre parole che l'Estense, anzichè lasciare libera Pisa accordandole le fortezze a garanzia di tale libertà, l'aveva confermata nella servitù nella quale si trovava prima della sua ribellione a Firenze, concedendole come compenso della guerra eroicamente fino allora sostenuta l'apparente

(1) Sanuto, 573 e 578.
(2) Id., 583.
(3) Doc. V.

possesso di pochi fortilizi e l'elezione di un magistrato di nessuna importanza?

Come dovette risuonare amaramente ironica ai Veneti la dilazione di 12 anni concessa ai Fiorentini per pagar loro 180.000 ducati di indennità in confronto al termine perentorio imposto a Venezia di 8 giorni per desistere dalle offese, di 19 per ritirare dalla Toscana tutte le truppe!

I Senatori, reprimendo a stento la loro ira, senza prendere al momento alcuna deliberazione, si ritirarono nelle loro case, mentre il popolo, avuta notizia della sentenza, imprecava pubblicamente contro il Duca trattandolo da traditore e da scroccone (1).

Ercole non volle rimanere o sembrare di rimanere indifferente a tanti rimproveri: si recò il giorno seguente in Collegio per manifestare il suo dispiacere per lo sdegno del Dominio veneto, adducendo a sua scusa l'offerta da lui fatta di comunicare anticipatamente il lodo alla Signoria per averne il parere. E alle acerbe rimostranze del Doge, il quale gli ricordava le promesse tante volte fatte per mezzo del Pigna e del Freschi, rispose gettando tutta la colpa sul vero compilatore della sentenza, su Giovan Luca da Pontremoli, il quale alla sua volta impudentemente difese il lodo mostrando di ignorare gli impegni presi dal Duca, e come conclusione del discorso presentò — non sappiamo con quanta opportunità -- una carta che esponeva il desiderio del Moro di allearsi con Venezia per il bene d' Italia (2).

L' indomani il Duca, temendo qualche rappresaglia di Venezia, nel dubbio che la Signoria non accettasse

---

(1) Sanuto, 583.

(2) Id 589 e sg. Conosciuto il lodo lo Sforza ritirò le sue milizie dalla Toscana.

la sentenza, mandò per mezzo del Pigna una lettera nella quale esprimeva nuovamente il suo rammarico: suo unico pensiero era stato di favorire la Serenissima, e per dimostrarlo proponeva di apportare al lodo sotto forma di dichiarazioni alcune piccole modifiche, che riguardavano principalmente la guardia delle fortezze, di cui i Pisani avrebbero potuto aumentare lievemente la guarnigione ricevendo a tal uopo un annuo assegno da Firenze (1). Ma quando i Pregadi per mostrare in qualche modo il loro interessamento ai Pisani (2) chiesero modificazioni sostanziali, che cioè fossero limitati i diritti riconosciuti ai Fiorentini a un semplice diritto di esigere il sopravvanzo delle entrate, e che ad un assessore forestiero, il quale secondo il lodo doveva assistere i magistrati fiorentini nelle cause criminali, fosse dato non solo voto consultivo ma anche deliberativo (3), Ercole dichiarò che non gli era lecito modificare ulteriormente il già fatto, e a mala pena si indusse ad inserire una raccomandazione generica ai Fiorentini di trattar bene i Pisani (4) e più tardi il 16 aprile — quando, partito da Venezia tra fischi assordanti, si trovò al sicuro a Ferrara (5) a — togliere l'obbligo fatto alle parti della re-

(1) La lettera del Duca in *Senato Secreta*, c. 83 t. Questa e le modificazioni al lodo sono pure in *Commemoriali*, XVIII, c. 136 e 136 t., e in SANUTO, 592 e 601.

(2) « L'opera di Venezia fu in mostrare d'observare la fede ai Pisani ». PARENTI, c. 140 t. La stessa osservazione, giustissima, fa il GUICCIARDINI, 237.

(3) Secondo il lodo « capitaneus .... indagare et exequi teneatur cum consilio assessoris ex dominio nostro eligendo ». I Pregadi chiedevano invece: « Quod is capitaneus in nulla penitus causa criminali iudicari possit, neque procedere *sine consilio et consensu* assessoris ». Questa e le altre richieste del Senato in risposta alla sopradetta lettera del Duca, in *Senato Secreta*, c. 83, 8 aprile 1499.

(4) SANUTO, 601 cit.

(5) Partì il 12 aprile. SANUTO, 603, 605.

stituzione dei beni immobili confiscati durante la guerra (1).

Dopo aver cercato con tali pratiche di migliorare la sorte di Pisa, i Pregadi vennero alla questione principale. Si doveva accettare si o no il lodo? Gli spiriti più esaltati e tra questi primeggiava ser Filippo Tron, savio del consiglio, assecondando gli umori di buona parte dei cittadini, non ne avrebbero voluto sapere (2); ma calmatisi un poco gli animi, la maggioranza e il Doge stesso, che, si noti, era stato uno dei più caldi fautori dell' impresa di Pisa (3), considerate le difficoltà finanziarie della Repubblica e l' imminente guerra di Lombardia e le continue minaccie dei Turchi, fecero predominare la ragione sul sentimento e determinarono di sottostare a quanto l' Estense aveva stabilito (4). Così il 9 aprile fu proposto e il 10 approvato di ordinare a tutti i capi delle milizie venete in Toscana di sospendere le offese (5), e intanto fu richiamata la flotta che era ancorata presso il porto pisano sotto il comando del Malipiero (6).

Giungeva nello stesso tempo a Venezia l' approvazione di Firenze che, sembra impossibile, sul principio trovò *vituperoso* l' accordo e biasimò i suoi oratori per quelle poche franchigie lasciate ai Pisani (7), ma subito

(1) Tale ultima modificazione in *Commemoriali*, XVIII, c. 137. Cfr. Sanuto, 635 in data 20 aprile.

(2) Sanuto, 589 e 590.

(3) Scaramella, *op. cit.*, cap. I (*Studi Storici*, vol. VII, p. 240, nota 3).

(4) Sanuto, 594.

(5) Doc. V. La deliberazione fu comunicata alla Curia e agli oratori in Francia, *Senato Secreta*, c. 85.

(6) *Senato Secreta*, c. 88.

(7) Parenti, c. 140 t. Landucci, *Diario fiorentino*, Firenze 1881, p. 193. Cfr. Guicciardini, *Storia fiorentina* (vol. III delle *Opere inedite*, Firenze 1859), p. 189.

ricredutasi aderì al lodo (1), lieta di avere fatto subire a Venezia un grave smacco (2). Furono allora con deliberazione del 17 aprile richiamate dal Casentino e da Pisa tutte le milizie venete, e da allora in poi la Serenissima non si occupò più della guerra di Pisa (3).

Fu questo del resto l' unico effetto che si ritrasse dall' arbitrato di Ercole d' Este; chè Pisa la quale aveva seguìto con ansia indicibile le pratiche dell' accordo (4), si rifiutò di riconoscerlo. E mentre i suoi oratori a Venezia, dopo aver supplicato invano il Senato di non voler adattarsi a tale iniquità (5), saputa l' irrevocabile decisione della Signoria (6) se ne erano partiti senza accomiatarsi (7), gli Anziani dichiaravano « che prima che divenir in potere dei Fiorentini o vivere sotto di loro, come pare per quelli capituli, elegiamo tucti non essere più chiamati Pisani et abandonare la terra et ire sparsi per il mondo, o morire con l' armi in mano infino

(1) I Dieci di Balia di Firenze comunicarono agli oratori a Venezia la loro disposizione ad accettare il lodo l' 8 aprile (*Commemoriali*, XVIII, c. 137). Gli oratori accettarono solennemente la sentenza l' 11 aprile (R. Arch. di Stato in Firenze, *Atti pubblici*, tomo XIV, n. XLI). Cfr. gli autori citati nella nota precedente.

(2) Si cantò in quei giorni a Firenze una canzone contro *S. Marco alocho*, che *aveva chiesto pace* dando *il foglio in biancho*. Cfr. Sanuto, 663.

(3) *Senato Secreta*, 86 t.

(4) Cfr. nell' Arch. di Stato di Pisa le lettere degli Anziani dal 23 gennaio al 10 aprile 1500 (st. pis.) in reg. C. 25 cit. da c. 162 a c. 194. Il 26 marzo per esempio scrivevano ai loro oratori a Venezia: « Noi crediamo che Dio ne farà gratia dell' accordio, il quale quando segui cesseranno tutti li nostri affanni, che sono grandi più che non potemo sopportare, e noi e Dio lo sa ». Reg. cit. c. 193.

(5) Sanuto, 589, 591 e 596.

(6) Id., 601.

(7) 15 aprile. Sanuto, 620.

a tanto che Dio ne conceda la vita» (1). E in effetto, non sperando più in Venezia, aprirono trattative per assoggettarsi al Duca Valentino o alla Chiesa a patto di esserne soccorsi contro la loro implacabile rivale (2); e intanto il 16 giugno, spirata una breve tregua accordata dai Fiorentini in seguito al lodo, scrivevano al Commissario fiorentino che riprendesse pure le ostilità: «Noi faremo stare li nostri a buona guardia et ci raccomandiamo a Dio, il quale così come non ci ha abbandonato in preterito speramo non ci abbandonerà in futurum» (3).

E la guerra continuò accanita per altri 10 anni.

*
* *

Dopo aver minutamente esposte le circostanze che precedettero e accompagnarono l'accordo, ci è facile adesso determinare le ragioni che spinsero Venezia a deliberarlo e ad accettarlo.

La Serenissima dapprima aveva acconsentito con entusiasmo all'impresa di Pisa nella speranza di impadronirsi della città, il cui possesso avrebbe recato immensi vantaggi, fra l'altro, al suo commercio. Ma le difficoltà dell'impresa andarono sempre aumentando: Venezia era esausta di danaro (4) e minacciata dai Turchi; i potentati italiani gelosi la ostacolavano con tutte le loro forze; il prolungarsi indefinito della guerra

---

(1) Lettera ai loro oratori a Venezia dell' 11 aprile in reg. cit. carta non numerata. Cfr. nello stesso registro un' istruzione del 17 aprile data dagli Anziani a Giacomo di Tarsia, capitano dei Veneti richiamato dalla Signoria.

(2) Vedi a questo proposito G. Volpe, *op. cit.*

(3) *Lett. degli Anziani* cit.

(4) Per le ristrettezze finanziarie di Venezia in quell' epoca cfr. oltre Sanuto, 594 cit., Malipiero, *Annali Veneti*, p. 484.

aveva fatto scoraggire anche quelli che ad essa erano stati fino allora più propensi, persino il doge Barbarigo (1). Sopravvenne la morte di Carlo VIII e il riavvicinamento della Repubblica a Francia in odio a Ludovico il Moro. Come si poteva pensare a una guerra colla Lombardia, se tutta l'energia veneta doveva impiegarsi in Toscana?

Si cominciò così a desiderare davvero quell'accomodamento che prima si era richiesto in mala fede, un accomodamento però che non ledesse l'onore di Venezia e garantisse la libertà di Pisa sostenuta con tanti sforzi. Non si volle come intermediario il Re di Francia che avrebbe finito per cedere Pisa a Firenze, e in quella vece si accettarono le offerte di Ercole d'Este. Nello spingere innanzi le trattative la Signoria veneta mostrò un ardore pari a quello del Moro, maggiore certo di quello dei Fiorentini; una pronta conclusione era desiderata da tutti e desiderata così ardentemente che l'iniqua sentenza del Duca di Ferrara, passato il primo momento di sdegno, venne accettata quasi all'unanimità dal Senato, senza preoccuparsi della libertà dei Pisani così barbaramente sacrificata dal lodo dell'Estense.

Venezia adunque non andò a caso incontro alla pace ma obbedendo a un piano prestabilito, come mostrò di comprendere, unico dei contemporanei, quell'accorto politico che fu Alessandro VI, quando pochi giorni dopo l'accordo diceva all'oratore veneto che la Signoria se ne era uscita di impaccio mirando essa a possessioni ben maggiori di quella di Pisa (2).

In una sola cosa si ingannò Venezia, nel riporre la

(1) Il Senato era così sfiduciato nell'impresa di Pisa, che il 18 settembre 1498 bisognò ricorrere alla minaccia di una multa perchè i Pregadi provvedessero ai bisogni di quella guerra (*Senato Secreta*, carte 46).

(2) SANUTO, 659.

sua fiducia nel Duca di Ferrara, stimandolo fedele solo perchè vicino e in qualche modo soggetto. A farla ricredere sul di lui conto non bastarono i ripetuti avvisi del vicedomino residente presso la sua corte Bernardo Bembo (1), non bastarono i rapporti di parentela e l'intimità che aveva col capitale nemico della Signoria, il Moro; si spiegavano gli uni coll'animosità esistente fra l'Estense e il Bembo, gli altri colla necessità nella quale il Duca si trovava di non disgustarsi collo Sforza il quale, sebbene — a suo dire — gli fosse inviso, pur era suo genero (2).

(1) Questi consigli che tanto avrebbero giovato a Venezia se fossero stati seguiti, come osserva malinconicamente il SANUTO (« scrisse assà mal, et quasi quello intravene, che non era a fidarsi; tamen non fu aldito » col. 173), sono riportati dallo stesso SANUTO (col. 79, 100, 173, 180 e 183 dal 29 ottobre all'8 decembre 1498). Diffidava parimente del Duca l'oratore pisano a Ferrara, Francesco Pianoso. (Il Pianoso agli Anziani di Pisa l'8 gennaio, 7 febbraio, 27 aprile 1498 in R. Arch. di Stato in Pisa, *Lettere agli Anziani varie*, reg. C 31, c. 412, 487 e 520; lo stesso all'oratore pisano a Venezia il 7 decembre 1498 in SANUTO, 180). — Il Vicedomino perchè inviso ad Ercole (SANUTO, 52) non prese, come invece afferma lo storico BEMBO (142), nessuna parte ai negoziati; ne fu anzi deliberatamente escluso (SANUTO, 298), tanto che non accompagnò neanche, come avrebbe voluto l'uso, il Duca a Venezia (ID., 538). — Incidentalmente noto che secondo gli indici del SANUTO (vol. II, 1476) vicedomino veneto a Ferrara durante le trattative sarebbe stato Girolamo Donato. Ora il Donato, oratore veneto a Roma, fu bensì destinato nell'agosto 1497 a succedere al Bembo (SANUTO, I, 905) ma non si recò a Ferrara ove perciò rimase il Bembo (SANUTO, II, 7), tanto è vero che si trovava sempre a Roma alla fine dell'aprile 1499 (SANUTO, II, 675).

(2) Così i Veneziani non si curavano dei continui rapporti epistolari tra l'Estense e lo Sforza, nè della dimora alla corte di costui del cardinale Ippolito, tutti lieti che una sola volta il Ferrarese si fosse rifiutato di visitare il Moro per non fare cosa sgradita a Venezia (SANUTO, I. 1101 cit.).

Solo il contenuto della sentenza svelò alla fine ai Veneti il vero animo di Ercole a loro riguardo, e la delusione sul di lui conto fu per loro tanto maggiore quanto più inaspettata.

Ma a parte il malanimo del Ferrarese contro i Veneziani, ben noto ai Fiorentini che, non a torto, tanto in lui confidarono, i fatti da noi esposti ci hanno persuaso, che egli non fu se non uno strumento in mano del Moro, il quale da una parte voleva allontanare Venezia da Pisa, dall' altra voleva che tale distacco riuscisse di maggior disdoro possibile alla Repubblica. In realtà nei negoziati lo Sforza ebbe la massima parte; che non solo tenne in proposito un' assidua corrispondenza coi Fiorentini, non solo pretese che alle trattative a Venezia assistesse un suo inviato speciale (pretesa tanto più strana in quanto egli non era direttamente interessato nella faccenda), ma ottenne che la compilazione della sentenza fosse affidata a una sua creatura, a quel Giovan Luca da Pontremoli che come abbiamo detto non esitò a perorare in Senato la causa del Moro, subito dopo essersi confessato autore del lodo.

È al Duca di Milano adunque più che ad Ercole d' Este che Venezia dovette la sentenza del 6 aprile. Ma anch' egli in futuro non ebbe da rallegrarsi dell' opera sua. Al Duca di Milano avvenne sempre — mi si permetta il paragone — quello che succedeva al Don Abbondio manzoniano, di incappare cioè, per evitare un possibile prossimo pericolo, in un male certo e molto maggiore. E, come per timore di una guerra da parte del Re di Napoli insegnò la via d' Italia a quei Francesi che dovevano togliergli lo stato, così pur di allontanare Venezia da Pisa non si curò di pensare se a lui veramente convenisse tale allontanamento; non riflettè che liberare la Signoria dalla guerra di Toscana significava darle il mezzo di attendere a una guerra nell' Italia Settentrionale. E eguale danno gli arrecarono i patti gravosi im-

posti a Pisa dal Duca di Ferrara. Pisa piuttosto che accettare quelle condizioni preferì di continuare la lotta, e i Fiorentini tutti intenti nell' assedio della città ribelle non furono in grado di porgere al Moro quell' aiuto che egli aveva diritto di sperare da loro.

Firenze invece fu lo stato che insieme a Venezia risentì dal lodo effetti più benefici: giacchè se questa si trovò sollevata da un' impresa non più a lei conveniente, quella riescì ad allontanare da Pisa una potenza, che difendeva efficacemente quella città.

In conclusione la sentenza del Duca di Ferrara, pur ledendo Venezia nella forma, ne assecondò mirabilmente i disegni; fu molto onorifica per Firenze e, sebbene non raggiungesse l'intento di farle riavere Pisa, le apportò vantaggi non indifferenti; fu dannosissima invece a chi l'aveva ad ogni costo desiderata e l' aveva ispirata, a Ludovico il Moro.

Campobasso, agosto 1902

GINO SCARAMELLA.

DOCUMENTI

I.

Il Senato Veneto manifesta ai suoi oratori a Roma le sue intenzioni riguardo a Pisa (R. Arch. di Stato in Venezia, *Senato Secreta*, I, 36. Anni veneti 1496 e 1497, c. 95)

19 decembre 1496

Die xviiij Decembris

Oratoribus nostris in Curia. — Quod in litteris vestris diei xiiij mensis presentis nobis videtur magis exigere responsum nostrum esseque maioris importantie, est conferimentum habitum inter Beatitudinem Pontificiam, reverendissimum dominum Vicecancellarium et alios oratores supra rebus Pisanis. In quo (ut est maximi momenti) ita existimamus pertinere officio nostro afferre in medium opinionem nostram, tum ut illam declaretis Beatitudini Pontificie et aliis confoederatis, tum vero ut vos ipsi conscii mentis nostre iuxta eam possitis dirigere responsiones et actiones vestras ad proposita occurrentia. Sed ad illud primum nobis est respondendum, quod obijci nobis videtur circa litteras nostras que dicuntur fuisse interceptas a Florentinis facientes mentionem de quadam summa pecuniarum a nobis missa aut promissa xij primariis civibus Pisanis. Satis frivola est ea accusatio, ne dicamus imprudens et inconsyderata, ubi facile et evidentissime potest ipsius malignitas demonstrari, si Florentini interceperunt licteras nostras, ut indubitanter affirmant, eas autenticas depromant et onstendant (?) ut veritas elucescat. Hii agant mendaciis et figmentis, vo-

lumus hac simplici attestatione nostra esse responsum. Asseveramus etenim Pontificie Sanctitati neque dedisse nos neque misisse aut promisisse nec etiam cogitasse quidem dandi aut promittendi alicui civi Pisano summam aliquam vel minimam pecuniarum; et de hoc satis. — Ad rem autem dicimus fuisse nos semper eiusdem sententie, ut omni conatu procuraretur eductio et retractio Florentinorum ad partes Lige nostre; quorum interitum (ut sepius diximus) nunquam affectavimus aut quesivimus, sed tamen optavimus et proposuimus, ut inducerentur voluntarie aut cogerentur violenter ad reassumendum animum italicum et convenientem italico potentatui pro salute Italie et ipsorummet Florentinorum. In hoc proposito et desyderio nostro perseveramus. Sed bene existimamus quomodo non tam expediens quam necessarium pro honore et beneficio serenissime et sanctissime Confoederationis nostre ut Pisani in propria libertate conserventur. Ut hoc Florentini equiori animo ferant videtur nobis adhibendam esse aliquam formam census aut recognitionis aut alterius rei consimilis, que cum libertate Pisanorum possit satisfacere Florentinis, prout Beatitudinem Pontificiam pro sua sapientia esse excogitaturam et facile effecturam non dubitamus. Diximus sensum nostrum in hac re, quem accomodate declarabitis eidem Beatitudini, que poterit ipsa suscipere hanc praticam talis compositionis et reductionis Florentinorum et suprema sua auctoritate illam deducere ad exitum pro bono et commodo italice quietis et securitatis.

De parte 131. De non 43. Non synceri 2.

II.

Il Senato Veneto risponde al Duca di Ferrara circa le sue offerte di intromissione nella questione di Pisa (R. Arch. di Stato in Venezia, *Senato Secreta*, I, 37, anni veneti 1498-99, c. 50 t).

16 ottobre 1498

Die xvj octobris

Quod Johanni Alberto a Pinea nuntio illustrissimi domini Ducis Ferrarie respondeatur in hunc modum:

Zuan Albertho. Zà molti zorni ne facesti intender et molte volte da poy ne avete replicato el bon animo et dispositione dello illustrissimo Signor vostro, fiol nostro carissimo, circa l'adaptamento de le cosse de Pisa, de che nuy sempre lo habiamo laudato e laudamo per li respecti hano mosso la Excellentia sua, si come ne havete dichiarato. Ultimamente habiamo inteso quanto per nome de essa Excellentia ne avete partecipato, quale se offerisse esser mediator et compositor de queste controversie havendo sempre potissimo respecto a l'honor nostro; dichiarandone in particulari la intentione sua esser, che, per securità de la libertà de' Pisani, le forteze in ogni acordio habino a remaner ne la mano loro excepto solamente Livorno per la rason avete toccato; et che nuy siamo redintegrati de le spese per nuy facte cum qualche commodità de tempo. Le qual due particularitade sono le principale et più importante de tuta questa materia. Et perchè ne havete novamente reiterato el medesimo per el vostro ritorno de Ferrara facendone lezer le letere de la Excellentia del Signor et sollecitando haver da nuy qualche risposta, ve dicemo et rispondemo in questo modo: Primo che se nuy non ve abiamo a tal propositione per avanti risposto questo è proceduto, perchè essendo la practica in mano del magnifico orator hispano, che ora n'è partito, non ne parea poter deliberar altro circa ciò senza sua offensione; et de niuna altra causa è proceduta la taciturnità nostra, avendo continuamente avuta gratissima la offerta e l'opera de lo illustre Signor vostro accompagnata cum grande affecto verso le cosse nostre. Hora sollecitandone vuy a qualche resolutione, a zò demonstriamo essere costanti ne la optima dispositione nostra, non obstante le provisione grandissime per nuy facte et che intendemo de far cum ogni forza et impegnio nostro per mantenir l'honor et la fede da nuy promessa, ve dicemo esser molto contenti che lo illustre Signor vostro habi ad esser mediator et compositor de queste cose per quella via et modo li parerà più apto et consono, stanti fermi li dicti doi presupposti quali ne promettete et de le forteze pisane per securità de la loro libertà et de la restitutione de la spesa per nuy facta in termini rasonevoli et convenienti. Et, perchè questi articuli sono li doi essentialissimi, tegnimo che il resto haverà in se non molta difficultà. Però poterete dar del tuto notitia a lo

illustre Signor vostro ad risposta di quanto ne avete per suo nome proposto.

De parte 106. De non 7. Non synceri 5.

III.

Commissione del Senato Veneto a Zaccaria dei Freschi inviato al Duca di Ferrara (R. Arch. di Stato in Venezia, *Senato Secreta*, reg. cit. c. 69).

4 gennaio 1499.

Commissio data per Collegium circumspecto secretario nostro Zacarie de Phriscis in executionem suprascrite deliberationis (1). — . . . . Verisimile è, che expeditoti di queste generalità S. E. entrerà su le particularità de la materia. Ne la qual ne ha parso ben expediente dichiarerete el sentimento nostro largamente, azochè del tuto ben instructo, te pozi a quello conformar. Et primo circa la restitution de tute le forteze del contado de Pisa a Pisani da Lighorno in fuora credemo se troverà tal bon ordine, che tuto sij per haver optima executione, come più fiatte la ne ha fatto intender et affirmar, come tu say, et a questo proposito cercheray intender, che quantità de intrada sia per haver la comunità de Pisa a poter custodir et conservar dicte forteze, però che come è notissimo poco valeria darli le forteze ne le mano et che non havessero modo de farle custodir et conservarle; et però circa questa parte cercherai cum ogni tuo inzegno operar, che la quantità sij assai larga et abundante, che a tutto optimamente supplir possono. Cercheray propterea intender che forma de libertà sij per esser data a dicti Pisani, si che re vera et in effectu possino esser liberi. Ma sopra tutto opererai che possino liberamente navegar, come fano i citadini fiorentini, per consister in questo el principal fondamento del viver loro. Item che modo haverassi a tegnir ne l'administrare de la iustitia

(1) Quella del 3 gennaio, colla quale i Pregadi stabilirono d'inviarlo a Ferrara. *Senato Secreta*, reg. cit., c. 69.

in dicta cità de Pisa, sì in civilibus come in criminalibus; et in questo pro virili te affaticherai, che la cosa se redugi in più ampla et larga forma, che possibel sia. Circa veramente la refaction de le spese per nui facte in questa impresa affermerai nui haver spesa grandissima quantità de oro; et però ben conveniente seria che se non del tuto almeno de la mazor parte fussemo reffatti, cercando de tirar la cosa non solum a ducento millia ducati, ma etiandio a qualche summa mazor, quanto cum la prudentia tua potray; dando opera de intender et i tempi nej quali se haverà a far la restitutione, i quai opererai siano più brevi che se potrà, sed imprimis, che sapiamo che segurtà ne sarà datta de haver cum effectu ai tempi se concluderanno la satisfaction nostra; et a nui va per mente, che Signori fiorentini potriano cum el mezo dei sui marchadanti de qui a Venetia, de Zenoa, da Roma e da Lion proveder a questa segurdà secondo che serà expediente; et se pur de tuta la somma ne fusse difficoltà per tal via, proveda che almeno la se fazi de quel più se potrà, et poy dil resto se trovi qualche altro expediente........ Se el signor Duca dicesse de voler vegnir de qui a nuy sempliciter per farne reverentia, come ultimamente el ne fece dir, toray tempo de scriverne et expectar risposta. Se veramente el dicesse voler menar cum si l'orator Florentino cum libertà de concluder l'acordo, in questo caso lauderai tal venuta quale a nuy sarà gratissima.

Datis die quarto Januarii mccccIxxxxviij (*stile veneto*).

IV.

Discorso tenuto dal Doge al Duca di Ferrara in occasione della sua venuta a Venezia (R. Arch. di Stato in Venezia, *Senato Secreta*, reg. cit., c. 82 t.).

19 marzo 1499.

mccccIxxxxviiij die xviiij Martii.

Quod illustri domino Duci Ferrarie dicatur in hunc modum:

Illustrissimo Signor. Sempre che la E. V. vegni in questa nostra cità la è da nui ben veduta, abrazata et

accolta come se convien de amorosissimo padre verso uno suo carissimo fiol; et questa volta tanto più gratamente la vedemo et abrazamo quanto più importante, più grave et più laudabile è la causa ha mossa la E. V. a tuor questa faticha. La materia tractata et practicata per la E. V. è stà per il passato adeo ventilata e trita, che superflua reputamo ogni replicatione presupponendo et tenendo per indubitato, che V. E. non sij per manchar in alcuna parte de le cose rasonate et per lei promesse. Et circa le due particularità, che parevano indiscusse videlicet de la iusticia criminal e de lo assestamento de Medici non dubitamo che la E. V. troverà cum la prudentia sua alcun mezo, ch' el sarà rasonevole, satisfactorio et conveniente. Nui etiam constantemente segondo el solito nostro perseveramo in voler far questo honor a la E. V., come li habiamo molte volte promesso Et per venir ad alcun particolare in execution a quanto. li habiamo facto dechiarare, ex nunc liberamente affirmamo a V. E. nuy esser contenti, facendo Fiorentini el compromesso suo in lei, nui etiam comprometter in quella l' assettamento de le cosse di Pisa çum ogni forma honorevole per la E. V. et tenimo, che questa via sia la più facile et expedita ad vederne presto una conclusione cum honor de la E. V. Quella adunque cum la sua prudentia et dexterità vedi de havere el mandato promissone da Fiorentini, perchè etiam nuy immediate faremo el nostro, et constitueremo li nostri deputati del Collegio per dar in Dei nomine expeditione a questa cossa.

Et captum sit quod si occurreret serenissimo Principi nostro loqui in hac materia cum Oratoribus florentinis aut mediolanensibus Excellentia Sua sapientissima loquatur ad propositum in conformitate presentis deliberationis et responsionis nostre.

De parte 161. De non 36. Non synceri o.

V.

Lodo arbitrale del Duca di Ferrara tra Firenze e Venezia (1).

6 aprile 1499.

In Christi nomine amen. Nos Hercules, Dux Ferrariae, Mutinae et Regii, Marchio Estensis, Comesque Rodigii etc. Arbiter, arbitrator et amicabilis compositor electus et assumptus per et inter serenissimum Ducale Venetorum Dominium ex una parte et excelsam Rempublicam Florentinam ex altera parte, ad videndum, intelligendum, decidendum, terminandum, sententiandum, arbitrandum et arbitramentandum in de et super quibuscunque discordijs, bellis, litibus et differentijs inter dictas partes vigentibus, ut apparet publico instrumento compromissi, rogato per Thebaldum de Thebaldis, notarium et secretarium nostrum. Unde in primis et ante omnia viso dicto instrumento compromissi et arbitrio ac balia nobis per ipsas partes datis et attributis auditisque saepius ipsis partibus sive earum oratoribus et nuntijs pro ijs quae nobis circa predicta exponere voluerunt, visisque omnibus videndis et quae in praedictis videnda fuerunt, positoque ordine pro presenti die hora et loco ad hanc nostram sententiam sive laudum audiendum et visa instantia nobis facta pro ipso nostro laudo et sententia proferenda, Christi nomine repetito eiusque gloriosae matris Mariae virginis et totius celestis curiae triumphantis suffragijs imploratis omni meliore modo quo possumus, sedentes pro tribunali Venetijs in palatio nostro et in camera residentiae nostrae, super cathedra nostra, quem locum et cathedram pro nostro tribunali et loco juridico et honesto ad infrascripta eligimus et

(1) Il lodo è riportato — ma non testualmente — dal SANUTO, II, p. 584 e sgg. Lo trascrivo qui integralmente, secondo la copia autentica rilasciata dal Duca di Ferrara ai Fiorentini (Arch. di Stato in Firenze, *Atti pubblici*, tomo XIV, n. XLI); altra copia si trova nel R. Archivio di Venezia, *Commemoriali*, XVIII, c. 134 t.

deputavimus, et ex nunc eligimus et deputamus, talem inter dictas partes sententiam et laudum damus et promulgamus videlicet:

Quia considerantes Serenissimum Venetorum Dominium nulla alia ratione impulsum fuisse ad bellum adversus excelsam Rempublicam Florentinam suscipiendum, nisi ut fidem Pisanis datam servaret, et ex ijs quae in favorem Pisanorum infra decernemus, dictae fidei et promissorum observationi abunde satisfactum iri: nec non cognoscentes predicti serenissimi Dominij in eandem excelsam Rempublicam Florentinam amorem et benivolentiam non vulgarem veteris amicitiae memoria, adeo ut Dominis Florentinis benefacere et eorum rebus, salva tamen fide, consulere vehementer cupiat: ideo arbitratoris et amicabilis compositoris viam ac facultatem et auctoritatem eligentes, pro bono pacis et concordiae, non minus universalis totius Italiae, quam ipsarum partium, dicimus, pronuntiamus, laudamus, arbitramur et componimus in hunc modum videlicet:

In primis, quod Pisanis remissa sit et esse intelligatur omnis pena et indignatio, quam occasione defectionis a Dominis Florentinis incurrissent; nec ea de causa ullo unquam tempore in personis vel in bonis eorum molestari aut puniri possint, immo bene et humaniter tractari debeant: quam remissionem ad omnes eos etiam porrigi volumus, qui iam dictae defectioni auxilium, consilium et favorem praestiterunt. Prohibentes ex iustis causis nos moventibus, ne contra cives pisanos occasione quoruncunque delictorum hactenus perpetratorum criminaliter procedi amplius possit, accusationis, inquisitionis seu denuntiationis via. Ipsos quoque Pisanos absolvimus a fructibus quibuscumque post defectionem perceptis ex bonis particularium Florentinorum aut Reipublicae Florentinae immobilibus in agro Pisano consistentibus: et e contra particulares Florentinos et eorum Rempublicam a fructibus omnibus per dictum tempus perceptis ex bonis Pisanorum immobilibus ubilibet sitis liberamus. Terminationem vero, super ipsorum immobilium mutua hinc inde restitutione facienda et super alijs mobilibus utrinque occupatis preter fructus predictos, nullam ad presens facimus, quoniam nobis de huiusmodi non liquet, sed in terminis iuris et iustitiae relinquimus.

Item laudamus et volumus ac decernimus, ut Pisanis

liceat terra marique negotiari, naves construere et habere, navigare ad Liburni portum aditum habere, artes quascunque et negotiationes exercere, etiam pannorum cuiuscunque qualitatis, etiam serici, quemadmodum ipsi Florentini facere possunt; nec propterea maioribus oneribus gravari debeant, quam Florentini talia exercentes.

Pisanis etiam facultatem concedimus eligendi pretorem, qui in civilibus causis jus dicat in prima instantia tantum, causis appellationum magistratui per Dominos Florentinos mittendo reservatis; quae tamen praetoris electio per ipsos Pisanos fieri debeat ex loco Dominis Florentinis non suspecto. Cui quidem praetori in civilibus causis eam jurisdictionem competere declaramus in urbe et territorio Pisarum, quam ante defectionem exercebat.

Et ut omni suspitione Pisanos liberemus, arbitramur et laudamus, ut Capitaneus qui per excelsam Rempublicam Florentinam in civitate Pisarum juri dicendo in criminabilibus preficietur, ubi de pena sanguinis, exilij aut bonorum confiscatione civium Pisanorum tractare contigerit, procedere, iudicare et exequi teneatur cum consilio assessoris ex Dominio nostro eligendi, hoc modo videlicet: Quod nominatis per Pisanos quinque jurisconsultis predicti Dominij nostri, unus ex eis, qui nobis et successoribus nostris idoneus et magis sufficiens videatur, ad dictum capitaneum trasmittatur.

Adijcentes, quod pro cautione et securitate Pisanorum in premissis custodia fortiliciorum dicte civitatis Pisarum et locorum in territorio eiusdem, quae per eos impresentiarum aut ipsorum nomine tenentur, ipsis Pisanis relinquatur ea tamen lege, ut ex Pisanis custodes eligantur vel aliunde ex personis, quae Dominis Florentinis nequaquam sint suspectae.

Quibus quidem custodibus, praetori et assessori de mercede et salario per Dominos Florentinos eo modo satisfieri debeat ex introitibus et redditibus Pisarum, quo ante defectionem solvi consueverat aut pro solutione usque ad summam consuetam sufficiens dictorum reddituum quantitas Pisanis assignari; cum mentis nostrae sit, ut dicta fortilitia non maiore numero personarum nec maiore expensa, quam ante defectionem custodiantur.

Et ut Pisanis magis caveamus, dicimus et laudamus ut Domini Florentini eorum locorum fortilicia, quae recuperarunt post quam Pisani sub sola dicti serenissimi

Dominij protectione et defensione fuerunt, quae tamen de indubitato Pisarum territorio esse constiterit, demoliri facere teneantur, nisi ipsis Pisanis aliter visum fuerit. Hac tamen lege, ut Pisani adversus excelsam Rempublicam Florentinam et presertim circa dicta fortilicia per eos custodienda nihil attentare aut moliri praesumant: cum laudemus et arbitremur, ut contra predictam Rempublicam quovis modo machinari non debeant.

In reliquos omnibus pristina Florentinorum jura in dictis urbe Pisarum et territorio illesa et intacta relinquimus.

Nunc vero ad extinguendum bellum devenientes, laudamus et arbitramur, quod tam per serenissimum Venetorum Dominium, quam per excelsam Rempublicam Florentinam intra octo dierum spatio ab armis cessari ubique et ab offendendo utrinque desisti debeat; et subinde vigesimaquinta die presentis mensis, quae divi Marci Evangelistae dies futura est, quaecunque partium copiae exercitus et auxilia decedere debeant et ad propria reverti. Quod ut melius et cómmodius facere possint liber, tutus et securus per quaecunque loca reditus pateat. Ipsumque serenissimum Venetorum Dominium de civitate et quibuscunque locis Pisarum. quaecunque sua praesidia et equitum ac peditum copias cuiusvis qualitatis et quantitatis dicta die Sancti Marci deducat ac detrahat, pro ut sua sponte obtulit. Et terram ac castrum Bibiennae et quenlibet alium locum ad Dominos Florentinos spectantem, quem hactenus bello cepisset, eadem die relaxari et restitui faciat, quemadmodum liberaliter se facturum affirmavit.

Venia Bibiensibus data pro ut concedendam esse arbitramur, si quid adversus excelsam Rempublicam Florentinam in ipsa Bibiennae occupatione aut ante vel postea commisisse arguerentur seu argui possent.

Et pro expensis ab ipso illustrissimo Dominio Venetorum factis in huiusmodi bello, laudando et arbitrando declaramus excelsam Rempublicam Florentinam teneri ad dandum et solvendum predicto serenissimo Venetorum Dominio ducatorum centum octuaginta milia in termino annorum duodecim, videlicet quolibet anno quindecim milia. Et singulo anno teneri ad dandum fidejussorem idoneum pro ea quantitate illo anno tantum persolvenda, et sic predictos magnificos oratores et procuratores dicte Reipublicae Florentinae dicto nomine

ad solvendum et fidejussores dandum, ut supra condennamus.

Reservantes nobis declarationem quoruncunque dubiorum, si quae ex hoc nostro laudo et arbitratu quoquo modo oriri contigerit. Et ita dicimus, laudamus et arbitramur et reservamus omni meliore modo, iure, via et forma, quibus magis et melius possumus et debemus. Laus Deo.

Lata, data et in his scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata fuit praesens suprascripta sententia, et latum, datum et in his scriptis sententialiter pronuntiatum et promulgatum fuit praesens suprascriptum laudum, per suprascriptum illustrissimum Principem et excellentissimum Dominum nostrum, dominum Herculem, Ducem Ferrariae etc, arbitrum et arbitratorem antedictum existentem Venetijs in palatio suae celsitudinis et in camera suae residentiae, sedentem pro tribunali super quadam eius cathedra, quam sic pro tribunali et loco iuridico elegit et deputavit; et lecta et publicata, ac lectum et publicatum de mandato, iussu et voluntate ipsius domini nostri Ducis et arbitri per me Thebaldus de Thebaldis notarium et secretarium suae Celsitudinis infrascriptum, currentibus annis a nativitate domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, indictione secunda, die sexto mensis Aprilis in vesperis, praesentibus testibus vocatis et rogatis, reverendo in Christo patre et domino domino Christoforo, episcopo Gladatensi, magnifico et insigni equite domino Leonardo Botta, illustrissimi domini Ducis Mediolani consiliarijs et oratoribus, magnificis et generosis equitibus domino Francisco Ariosto et domino Peregrino Prisciano, Ferrariensibus et aulicis predicti domini nostri Ducis, domino Bartholomeo Rozono, predicti illustrissimi domini Ducis Mediolani cancellario, et egregio Joanne Alberto a Pinea, cive Ferrariensi; presentibusque magnificis et generosis viris domino Marco Antonio Mauroceno equite, domino Nicolao Foscharino et domino Paulo Pisano, deputatis per predictum illustrissimum Dominium Venetorum ad hanc causam tractandam et sententiam ferri instandum ac audiendum, audientibus et intelligentibus. Absentibus magnificis oratoribus Florentinis pro hac tamen ora monitis.

(Signum notarii). Ego Thebaldus de Thebaldis, filius

prestantis et egregij viri ser Malatesta, civis Ferrarie, imperiali auctoritate notarius publicus Ferrariensis, ac prelibati illustrissimi domini Ducis Ferrarie secretarius, soprascriptis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur fierent, presens fui, et ea rogatus scribere in scedis et rogationibus meis auctentice scripsi; ipsaque omnia sumi et exemplari feci per alium mihi fidum, cum circa alia essem occupatus. Et in premissorum fidem me subscripsi signumque meum tabellionatus a capite mei nominis apposui consuetum.

VI.

Il Senato veneto delibera di desistere dalle offese in Toscana (R. Arch. di Stato in Venezia, *Senato Secreta*, reg. cit., c. 84 t.).

9 e 10 aprile 1499.

Die viiij Aprilis.

Expedit stantibus rebus in presentibus terminis non differre amplius declarare opinionem nostram Provisoribus nostris existentibus Pisis, Bibienne, et apud castrum illius, ut intelligant quomodo se habent gubernare. Idcirco vadit pars quod dictis Provisoribus nostris scribatur et committatur quod levare debeant offensiones contra Florentinos et hoc mandatum nostrum intimare debeant Capitaneis et Commissariis florentinis sibi vicinis.

De parte 90-80.

Ser Melchior Trevisano vult quod presens materia differatur ad diem crastinum.

De parte 84-100. De non 5. Non synceri 2.

Die X^{mo} Aprilis.

Posita fuit dicta prima pars per serenissimum Prin-

cipem, Consiliarios, Capita de quadraginta, Sapientes consilii et Sapientes terre firme cum additione: Presens autem deliberatio cras mane comunicari debet domino Duci Ferrarie.

Et fuerunt: De parte 138. De non 37. Non synceri 2 (1).

---

(1) Il Romanin, p. 107, erroneamente dice che la deliberazione ebbe 120 voti favorevoli 43 contrari.

L'OPPOSIZIONE DIPLOMATICA DI VENEZIA

ALLE

MIRE DI SISTO IV SU PESARO

E AI TENTATIVI

DI UNA CROCIATA CONTRO I TURCHI

1480-1481

I.

Il 16 di aprile del 1480, dopo lunghi e difficili negoziati, il papa Sisto IV stringeva alleanza con la Repubblica di Venezia (1), all' insaputa de' suoi alleati di Napoli, di Milano e di Firenze. Pel nuovo trattato, oltre ad altro, il papa obbligavasi a non far guerra a Galeotto Manfredi, signore di Faenza, nel caso che Venezia il nominasse fra i suoi collegati, e di non prestare aiuto d' armi a' nemici di lui; e Venezia all' incontro obbligavasi a non opporsi al papa in qualsiasi impresa contro Costanzo Sforza, signore di Pesaro, parente dei duchi di Milano, dichiarato ribelle e scomunicato dalla Chiesa per la parte presa, come capitano delle truppe fiorentine, nella guerra toscana, seguita alla congiura dei Pazzi.

---

(1) E. PIVA, *Origine e conclusione della pace e dell' alleanza fra i Veneziani e Sisto IV*, in *Archivio Veneto*, Nuova Serie, Anno I, Tomo, I, Parte I, pp. 35-69, Venezia, Visentini, 1900.

Un mese circa dopo, l'11 di maggio, festa dell' Ascensione, correva per l'Italia la notizia ufficiale del grande avvenimento. Il governo veneto, orgoglioso di così importante successo diplomatico, che il salvava da un pericoloso isolamento, l'aveva lasciata trapelare qualche giorno prima con gaudio dell' intera popolazione, non così del papa, il quale avrebbe preferito rimandare a miglior tempo la pubblicazione del trattato per non incorrere nelle ire dei traditi alleati di Napoli di Milano e di Firenze (1).

L'annuncio della nuova lega, stretta con tanta segretezza, come era da aspettarsi, fu subito salutato da molte e vivissime proteste. Ferdinando d' Aragona, re di Napoli, per primo, come riferisce Sigismondo de' Conti da Foligno, famigliare di Sisto IV, non risparmiò accuse e calunnie nella speranza che il papa o si sarebbe avvilito o avrebbe incontrato l'odio di ogni principe italiano. Nè si peritò di chiamare Sisto nemico della pace, incurante del bene dei Cristiani, del suo nome, della sua dignità, come collegato dei Turchi, perchè infine poco importava l'aver fatta lega coi Turchi direttamente, o coi Veneziani a loro strettamente uniti (2). Inoltre, vinto dalle istanze dei duchi di Milano, ai quali era riuscito conoscere gl' intendimenti di Sisto IV e del nipote Girolamo Riario su Pesaro, aveva ordinato a venti squadre, capitanate dal duca di Melfi, di recarsi sul Tronto per prevenire ogni mossa delle truppe pontificie su Pesaro (3).

I duchi di Milano, per non dire Ludovico il Moro, il quale, dopo il suo ingresso nel ducato, ne era dive-

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 17 maggio 1480, c. 120 t in Archivio di Stato di Venezia.

(2) Sigismondo dei Conti da Foligno, *Storie dei suoi tempi dal 1475 al 1510*, Roma, 1883, t. I, libro III, p. 100.

(3) F. Fossati, *A proposito d' una usurpazione di Sisto IV nel 1480*, Documenti milanesi; Vigevano, Tip. Nazionale, 1901, p. 8.

nuto l'arbitro, non tardarono a manifestare pubblicamente il loro malumore e dispetto. Giova qui ripetere che essi avevano conosciuto, benchè si cercasse con la maggior cura di tenerli nascosti, i propositi del papa d'intrinsecarsi coi Veneziani, prima ancora che l'alleanza fosse pubblicata; e già, fin da quell'epoca, impensieriti delle eventuali conseguenze, avevano scritto lettere urgenti a Ferdinando, affinchè le altre potenze confederatesi a Napoli rinnovassero la lega tradita dal papa (1). Quando poi la lega veneto-pontificia fu ufficialmente annunciata, gli oratori sforzeschi residenti a Roma, già all'uopo istruiti, rimproverarono al papa di esser venuto meno ai recenti patti del marzo (2); e Leonardo Botta, altro oratore sforzesco, si presentò al Senato veneto e con calorose parole ricordò a quell'illustre consesso, che i Fiorentini e il re di Napoli con 3000 cavalli avrebbero impedito la spogliazione di Costanzo Sforza (3). È nota anche la risposta del Senato: la Repubblica aver contratta lega col papa al solo scopo di mantenere la pace, senza offesa di alcuno, diversamente dai propositi bellicosi dell'unione di Napoli; poco importarle se di questa era protettore Ferdinando d'Aragona, quando il suo confederato e padre era il sommo pontefice (4). Neppure i duchi di Milano trascurarono i bellici apparecchi. Essi infatti, dopo aver mandato a Costanzo lo spettabile Nicodemo consigliere, per confortarlo e rinfrancarlo (5), e dopo aver scritto al re di Napoli per aiuto, deliberarono di mandare a Firenze e al duca di Calabria, primoge-

(1) F. Fossati, op. cit, p. 5.
(2) Ibidem.
(3) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 25 maggio 1480, c. 105 t.
(4) Ibidem, doc. 25 maggio 1480, c. 106.
(5) F. Fossati, op. cit., p. 7.

nito di Ferdinando, ancora accampato nelle terre dei Fiorentini, conquistate durante la guerra toscana, Roberto Sanseverino conte di Caiazzo, celebre condottiero e uomo fazioso; ordinarono l'assetto di guerra delle genti d'arme; e chiesero alloggio per 3000 cavalli a Bologna (1). Di più, dovendosi, come si è detto, rinnovare la lega di Napoli, proposero che nell'istrumento si dichiarasse aderente il signor Costanzo (2), il quale aveva già un altro caldo difensore nello stesso duca di Calabria (3), intento, fra l'altre cose, dal suo campo di Buonconvento, a favorire l' ordine dei Nove nella città di Siena, a vantaggio della propria famiglia (4).

Il negozio di Pesaro era una conseguenza della condizione speciale dello stato pontificio. Il patrimonio della Chiesa, costituito dalle famose donazioni, subito che il

(1) F. Fossati, op. cit, p. 8.

(2) Ibidem. p. 9.

(3) Ibidem.

(4) C. Cipolla, *Storia delle Signorie italiane dal 1313 al 1530*, Milano, F. Vallardi, vol. II, par. II, libro V, pp. 601-604; e N. Machiavelli, *Istorie Fiorentine*, libro VIII, pp. 307-308, Firenze, Barbera, 1883 « Alfonso, duca di Calabria non si partiva coll' esercito da Siena, mostrando essere ritenuto dalle discordie cittadine, le quali furono tante, che dove egli era alloggiato fuori della città, lo ridussero in quella, e lo fecero arbitro delle differenze loro. » Ibidem. Due volte — dice il Reumont — ai tempi di re Alfonso e di Ferdinando, gli Aragonesi avevano tentato di prender terreno in Siena. La discordia di quella città offriva l' occasione. Così avvenne anche questa volta. Il duca di Calabria, che teneva abitazione in Siena, benchè fosse per lo più al campo, si era messo in relazione coi malcontenti del partito aristocratico del Monte dei Nove, i cui capi dal 1456 vivevano in esilio, o erano lontani dall'amministrazione. A. Reumont, *Lorenzo de' Medici il Magnifico*, Leipzig, 1874, vol. I, p. 508. Altre notizie si possono attingere in E. Frantz, *Sixtus IV und die Republik Florenz*, Regensburg, 1880, cap. V; in B. Buser, *Lorenzo de' Medici als italianischer Staatsmann*, Leipzig, 1879; e in Roscoe, *Vita di Lorenzo de' Medici*, Pisa 1816.

papato accennò a trasformarsi in uno stato mondano, fu diviso fra numerosi vicari secolari, i quali, ben presto, si atteggiarono a veri e propri signori indipendenti. La Romagna specialmente era celebre per il carattere proprio dei vicari ecclesiastici, le cui imprese costituiscono una delle pagine più curiose della storia delle signorie italiane (1).

Spogliati di quasi tutta l'autorità e prestigio, i papi, impotenti ad affermare il loro diritto, si erano acconciati alla parte di indifferenti spettatori. Solo qualcuno, più geloso del diritto della Chiesa e d'animo più fermo, aveva fatto nel secolo XIV qualche tentativo per richiamare quei principi ribelli al dovere, ma senza effetto duraturo. L'anarchia politica tornò a fiorire in Romagna, e il diritto della Chiesa fu di nuovo calpestato. Venuti altri tempi, nel secolo XV, per un fenomeno, che fu per lunghi anni una delle maggiori piaghe del papato, il grande nepotismo, alcuni papi rivolsero ancora lo sguardo verso il patrimonio della Chiesa, mossi non dal dovere di reintegrare un diritto offeso, ma dalla brama di sostituire a questo o a quel vicario rapace un altro forse non meno rapace nella persona di un amato nipote o di un figlio. Così il patrimonio di S. Pietro divenne teatro di nuove agitazioni, di gravi scompigli, di guerre, nei quali si andava fortificando, con ripetuti acquisti, la famiglia del papa.

Sisto IV, più di tutti, si abbandonò a questa tendenza disastrosa e alle brame smodate del nipote Girolamo Riario, mente inetta a qualsiasi logico progetto, come l'attestano la incostanza, la varietà e l'inopportunità de' suoi tentativi, i fra quali quelli su Firenze e su Pesaro.

(1) P. D. Pasolini si occupa di questo argomento nel suo volume: *I tiranni di Romagna e i papi nel Medio Evo*, Imola, Galeati, 1888.

Le proteste e i preparativi per difendere Pesaro, cui altri si aggiunsero, che parevano fatti più per impaurire il papa e il nipote che per offenderli —, e in verità ebbero l'effetto di rallentare le operazioni del Riario (1) —, trovano, da parte dei duchi di Milano e del re di Napoli, la loro ragione in opposte cause. Da quella dei primi, evidentemente nel timore che Costanzo Sforza dovesse perdere il dominio di Pesaro; da quella del secondo, oltre che nel pericolo de' Turchi, ancorati in gran numero nel porto di Valona, di fronte al regno, pronti a gettarsi sulle coste della Puglia (2), nelle agitazioni di Genova, testè ribellatasi ai Milanesi (3), nella venuta del duca di Lorena (4), erede dei diritti degli Angioini nel reame di Napoli, assoldato da Venezia, chiaramente allo scopo d'impaurire gli Aragonesi col fantasma di una restaurazione angioina (5), cose tutte che, con l'uscita del papa dalla lega napolètana, accrescevano i timori di gravissimi guai, già acuiti dalla preoccupazione di tener stretti i Milanesi, perchè infine perderli, in quel momento, data la mutevole politica del tempo, equivaleva quasi ad un completo isolamento. Ed ecco la ragione per la quale la difesa di Pesaro acquistava, pure per lui, una grande importanza. Interessarsi con calore di Pesaro, mostrare la necessità di conservarla a Costanzo, doveva sembrargli il modo migliore per tenersi amici i Milanesi, che l'uscita del papa dalla lega napoletana poteva dirigere ad altri pensieri e ad altre opere. Onde è curioso osservare con

---

(1) F. Fossati, op. cit, p. 9.

(2) Lettera 14 maggio 1480 di N. Sadoleto, oratore ferrarese a Napoli, al duca Ercole I d' Este in Archivio di Stato di Modena.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) Libri Commemoriali, XVI, doc. 17 aprile 1480, cc. 152 t. 153. in Archivio di Stato di Venezia.

quale studio e con quale ansia il re spiasse e seguisse ogni atto della cancelleria ducale milanese. Un testimonio autorevole, l'oratore ferrarese Niccolò Sadoleto, residente a Napoli, narra che, alla notizia della venuta a Roma dell'ambasciatore veneziano Zaccaria Barbaro, il re fu preso da tali pensieri, da reputar opportuna la partenza da Roma per Napoli degli ambasciatori milanesi, sotto il pretesto di voler risparmiare ad essi la vergogna di assistere alla festosa accoglienza del Barbaro, e di riceverli nella sua corte, per contrapporre cosa a cosa, con la maggiore solennità, affinchè tutto il mondo apprendesse la cordialità dei rapporti fra il ducato di Milano e il regno di Napoli, pronto quest' ultimo a concorrere, oltre che in quella in difesa di Costanzo Sforza, in ogni altra impresa (1), gradita ai Milanesi.

Una simile dichiarazione implicava certamente, sebbene in apparenza sembrasse dettata da altre ragioni, un sospetto sulla condotta dei duchi di Milano, sospetto che l'Aragonese non tarderà a manifestare apertamente. Il 30 di maggio infatti, chiamati dinanzi a sè gli oratori di Firenze, di Ferrara e di Milano, dichiarò non parergli corretto l'atteggiamento degli Sforza per le loro tresche col Riario e per la insistenza di mantenere Leonardo Botta a Venezia, dopo che i Fiorentini avevano revocato di là il loro oratore; biasimò la prolungata e ingiustificata dimora degli ambasciatori milanesi a Roma, contribuente col resto ad accrescere la riputazione di Sisto e di Venezia a danno della lega di Napoli, inerte di faccia ai preparativi bellicosi degli avversari contro Pesaro. E concluse che, in questa grave bisogna, il ducato di Milano era il più interessato: egli, re di Napoli, in effetto « mal volentieri farebe contro el papa, ma pur quando

(1) Lettera 18 maggio 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d' Este.

bisognasse, voria fare ogni cossa, et andare, sel bisognasse, de compagnia cum li soi al inferno, et che da lui non mancharà mai fare tuto quello vorà Milano (1) ».

E, in una lettera al figlio lontano del 31 maggio, ripeteva che tutta la riputazione della lega napoletana risiedeva nella salvezza di Pesaro, ma che i duchi di Milano comportavansi al contrario del bisogno, premurosi di coprire di onori e di favori l'inviato del Riario, il quale, per sua natura malizioso e superbo, avrebbe tratto da tali amichevoli dimostrazioni maggiore ardimento e non si sarebbe smosso dal proposito di assalire Pesaro (2).

Non sappiamo precisamente che cosa rispondesse alla lettera del padre il duca di Calabria, cui era stato commesso di certificarsi della cooperazione dei Fiorentini e dei Milanesi (3), all'infuori di quanto egli aveva provveduto d'accordo coi capi del suo esercito; sappiamo invece, per altre notizie, raccolte a Napoli dal Sadoleto, che un cancelliere sforzesco aveva dimorato, più che venti giorni, incognito a Roma nel palazzo del Riario, cosa che gli oratori milanesi cerçavano di far passare come un'abile mossa per distrarre il conte dall'impresa pesarese (4).

Il re, come si vede, aveva da fare con un'alleato subdolo e pericoloso, che, in altri momenti, avrebbe potuto abbandonare; ma che, allora, minacciato da tanti pericoli, stimava di dover comunque conservare, per non rimanere solo e dar maggior esca alle brame dei Turchi.

La condotta dei duchi di Milano, certamente in relazioni col Riario, come anche attestano documenti veneziani, rispetto al re di Napoli, era in vero subdola

(1) Lettera 30 maggio 1480 dello stesso allo stesso.

(2) Lettera 31 maggio 1480 del re di Napoli da Napoli al figlio Alfonso a Siena, in Archivio di Stato di Modena.

(3) Ibidem.

(4) Lettera 3 giugno del 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d'Este.

e doppia. Preparavano armi ed armati col concorso del loro alleato per l'eventualità di difendere Pesaro; ma, nello stesso tempo, tentavano, pur cercando di ottenere per altra via la salvezza del loro parente, di intrinsecarsi col papa e coi Veneziani e lasciarlo solo.

Nonostante tutto questo intrigo della cancelleria ducale milanese e del Riario, non era ancor detto che si potesse venire ad un accordo fra loro, e che le proteste e preparativi bellicosi, dovessero prendersi del tutto alla leggera, sia pur fatti più per impaurire che per offendere il papa e Venezia. Questa, sempre cauta in ogni azione, mostrò subito di non disconoscere, per quanto gli Sforza di Milano trescassero col Riario in danno della lega di Napoli, la presente condizione politica, pericolosa non solo per la particolare questione di Pesaro, ma ancor più per altre generali, come la lega degli stati italiani contro i Turchi, caldeggiata con tutte le arti dall' ambasciatore del re Ferdinando presso il pontefice (1), alla quale essa non si sentiva allora inclinata ad accedere.

Vorremmo, a quest' ultimo proposito, manifestare subito tutto il pensiero della Repubblica; se non che, per maggiore chiarezza, ci sembra di non lasciare passare sotto silenzio, nella parte più importante, le sue relazioni con Sisto IV dal giorno della pubblicazione ufficiale della alleanza veneto-pontificia.

Venezia, convinta dell' opportunità di cementare saldamente l' unione col papa, e col dargli continue prove di amicizia e coll' allargare il numero dei collegati, degli aderenti e dei raccomandati, incoraggiò prima le trattative del Riario coi duchi di Milano e le pratiche per attirare nella lega il duca di Ferrara, i Lucchesi e i Senesi (2), e poi ordinò al podestà e capitano di Raven-

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 25 maggio 1480, c. 103-103 t.

(2) Ibidem, doc. 17 maggio 1480, c. 102-102 t.

na, qualora questi il reputasse conveniente, di mandare un presidio a Forlì, minacciata dai figli del morto Cecco Ordelaffi (1).

Non piccolo servizio invero, se si pensi alle aspirazioni del Riario al possesso di quella città, dove, dopo la morte di Pino Ordelaffi, fratello di Cecco, governava la moglie Costanza, in nome del bastardo Sinibaldo (2), fatta segno alle insidie dei figli del cognato, accampanti pretese e diritti, a cagione dell' investitura di quel dominio, accordata al padre da Pio II (3). Erano quindi costoro terribili rivali del conte, il quale aspettava il momento propizio per strappare alla vedova e al pupillo l'agognata signoria (4). Quanto ai duchi di Milano, circa la cui amicizia nulla era da trascurare, prese tempo a revocare di là il suo ambasciatore, nonostante le parole insolenti trovate scritte sulla porta della sua dimora (5); quanto poi a Siena dava incarico all' oratore Alessandro Sermoneta, diretto a quella città, di far le più ampie dichiarazioni sullo scopo pacifico della nuova lega, nella quale era riservato posto ad ogni potenza d' Italia, e

---

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 22 maggio 1480, c. 103.

(2) Mazzatinti, *Il Principato di Pino III Ordelaffi*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna*. Serie III, t. XIII, p. 13, dove si trova che Sinibaldo era un bastardo, nato nel 1446, non si sa da quale femmina; pare non fosse neppure figlio di Pino, ma solamente adottato da lui, dopo la uccisione della madre, o quando temeva che Isabetta Manfredi, moglie di Cecco, d'accordo col fratello Astorre, coll'aiuto del papa cercasse di cacciarlo dal seggio e di sostituirgli i propri figli.

(3) T. Bonoli, *Istoria della città di Forlì*, Forlì, 1826, T. II, pp. 199-200.

(4) T. Bonoli, op. cit., luogo citato.

(5) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 17 maggio, 1480, c. 102, 102 t. citato.

di confortare i Senesi ad entrarvi (1); quanto infine al duca di Ferrara, esplorava l'animo del suo oratore residente a Venezia, ma dalle risposte comprendeva che quel principe, vincolato da una condotta di cinque anni coi Milanesi e i Fiorentini, aveva in animo di perseverare nella fede data (2). Infatti questo era il pensiero di Ercole d'Este, uno dei più caldi patrocinatori della rinnovazione della lega napoletana, nella quale doveva rappresentare non l'ultima delle parti (3).

Tuttavia, quando si era parlato di rinnovare la lega, questo uomo, che odiava mortalmente i Veneziani a cagione delle loro esorbitanti ingerenze commerciali nel suo stato, non aveva trovato la forza di far aperta adesione a tutti i capitoli, ma aveva insistito perchè lo si dichiarasse sciolto da ogni impegno nel caso di una guerra contro la Repubblica, pronto a sottoscrivere invece uno speciale istrumento che dicesse il contrario (4), usando di una di quelle finzioni allora assai frequenti, che il re di Napoli non volle accettare (5).

Anche altri rapporti erano intervenuti fra Venezia e Roma per richiamare l'attenzione del Riario sui pericoli cui sarebbe corso incontro il suo dominio d'Imola, qualora Galeotto Manfredi signore di Faenza, fosse riuscito, come era suo desiderio, ad entrare nella lega di Napoli (6); pericoli, che parvero diminuire, come si

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 18 maggio 1480, cc. 102 t 103.

(2) Ibidem, doc. 25 maggio 1480, c. 108-108 t.

(3) Lettera 30 maggio 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d'Este citata.

(4) Lettera 30 aprile 1480 dello stesso allo stesso.

(5) Lettera 10 maggio dello stesso allo stesso.

(6) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 24 maggio 1480, c. 103.

seppe dal cardinale Foscari che il papa aveva cambiato opinione intorno all' avvenire di quell' uomo, per la condotta del quale il Senato, soddisfatto dei buoni propositi di Sisto, s' affrettava a dichiarare che avrebbe contribuito per metà nella spesa « *ad finem firmamenti rerum Romandiole et pacis Italie* (1) ».

In tutti questi atti della Repubblica è evidente il desiderio di non opporsi, per quanto le era possibile, alle intenzioni e ai voleri di Sisto IV.

Se non che, circondato dalle arti del nipote Girolamo, che voleva Pesaro, cosa che mal si conciliava con le trattative con Milano, e dall' insistenza dell' ambasciatore napoletano Anello Arcamone, caldeggiante la rottura delle leghe particolari per una generale unione contro i Turchi (2), il papa aveva bisogno di consigli di prudenza, perchè non fossero compromessi la pace d' Italia e gli interessi di Venezia, la prima minacciata dalla più volte ricordata questione di Pesaro; i secondi da una non desiderata e temuta lega generale contro i Turchi.

Pertanto, nella necessità di far comprendere il suo pensiero, contrario alla guerra e a qualsiasi novità, il Senato aveva scritto il 25 di maggio al cardinale Pietro Foscari, di dissuadere Sisto IV dall' impresa di Pesaro (3). Più che da questa prima lettera, da un' altra del giugno, diretta allo stesso cardinale, possiamo interamente afferrare il pensiero dell' alto consesso, accompagnato da alcune gravi considerazioni. Ne avevano determinato l' invio recenti notizie mandate dal Foscari sulla volontà del papa e del nipote di assediare Pesaro, e il timore di prossimi moti in Italia. Ed ecco il conte-

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 25 maggio 1480, c. 103-103 t. citato.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem, doc. 25 maggio 1480 al Card. Foscari, c. 105.

nuto: il cardinale doveva, data l'urgenza della materia, presentarsi subito a Sisto IV per dissuaderlo dai suoi propositi bellicosi, e per ricordargli che la Repubblica, stretta a lui d'alleanza, aveva, per patto, l'obbligo di assicurare la pace d'Italia. Da questa — doveva far considerare al papa — dipendeva la sua salute e incolumità, la difesa, l'onore e la dignità della sede apostolica; dalla guerra invece, dopo la recente conclusione della alleanza veneto-pontificia, piena di pacifiche promesse, non potevano che scaturire gravi pericoli. Il papa quindi era in dovere di riflettere a' quali termini facilmente si sarebbero ridotte le cose della Cristianità durante il suo pontificato, se, per intestina guerra, fosse stata al nemico della fede lasciata aperta la porta d'Italia, o se, spinti dall'esasperazione, gli oppressi, avessero tentato « *aut pro salute sua aut pro universali saltem exitio et ruina* » i rimedi estremi. Di tali cose la Repubblica si riservava di intrattenere Sisto IV per mezzo del proprio oratore, per ora si limitava a consigliare la prudenza, poichè nelle guerre le cose apparentemente facili e pronte potevano diventare difficilissime e lunghe. Era inoltre da aggiungere l'opposizione del re di Napoli, dei Milanesi, dei Fiorentini, i quali nulla avrebbero tralasciato d'intentato per divertire le forze del papa e rendere vana ogni sua impresa, come evidentemente già appariva dalla partenza da Milano per la Toscana di Roberto Sanseverino con parte de' suoi, dalla raccolta di altre genti d'armi per raggiungerlo, dal rumore sollevato da tali apparecchi, dalle recenti parole vivaci dell'oratore sforzesco Leonardo Botta, pronunciate a Venezia.

E poi quale iattura ne sarebbe venuta all'onore, alla gloria, alla stima del papa in tutto il mondo cristiano, se si fosse divulgata la fama che, all'indomani della fine della guerra toscana, della ratifica e della pubblicazione della lega, stretta allo scopo di stabilire e conservare la pace, il papa stesso invece avesse suscitato una nuova

guerra? e poi, se per disgraziato caso, tal guerra avesse condotto ad alcuna rovina, quale imputazione si sarebbe fatta da tutti, e quanta materia di ciarle sarebbe stata somministrata ai nemici per lacerare l'onore della Santa Sede? e infine, pel fatto che tanto l'alleanza veneto pontificia e quella napolitana avevano per iscopo la pace, non sarebbe stato come dare ai collegati di Napoli una mirifica occasione di coonestare la loro unione e di accusare quella degli avversari « *tanquam inquietum, insidiosum et mendax* », se il papa avesse mosso la guerra?

Così finiva la parte sostanziale della lettera, nella quale il Senato aggiungeva il consiglio, qualora al Foscari non riuscisse di convincere il papa, di cercare almeno di piegarlo ad attendere l'oratore veneto sulle mosse di partire per Roma, inoltre dava notizie sull'invio di soldati in difesa di Forlì sotto la guida di Palamone Cavalcabove, e sulla buona disposizione della Repubblica di accontentare il papa, dal quale attendeva informazioni sulla condotta di Galeotto Manfredi, e pronte istruzioni per dissuadere il Riario da ogni novità, e avvertimenti perchè questi non si lasciasse sedurre dalle arti e dalle promesse del re Ferdinando: il che voleva dire abbandonarsi all'arbitrio e alla discrezione di Lorenzo de' Medici, il quale esercitava un grande ascendente sull'animo dell'Aragonese (1).

Lasciata fuori tutta la parte scritta per far impressione sul mobile animo di Sisto IV, la nostra attenzione si ferma su tre fatti principali: l'impresa di Pesaro; il grande pericolo Turco; i maneggi dell'Aragonese per amicarsi il Riario, sufficienti di per sè ad impensierire il governo veneto, anche se questo ne avesse voluto, a parer nostro, ridurre a minimi termini l'importanza. Del primo di questi fatti abbiamo già a lungo discorso; del secondo,

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 2 giugno 1480, c. 107.

del quale dovremo a lungo occuparci in altro capitolo, accennammo la ragione, narrando dell' armata turca ancorata nel porto di Valona; dell' ultimo qualcosa possiamo spigolare nelle lettere dell' ambasciatore Niccolò Sadoleto, scritte da Napoli al duca di Ferrara, cioè poche parole per informare di quanto il duca di Urbino aveva inteso a Roma: che il re di nuovo aveva intelligenza segreta col conte Girolamo contro Costanzo Sforza (1). Il Sadoleto aggiunge che Ferdinando tacciò di menzognera la notizia, e in corte la si reputava un artificio del Riario per creare sospetti tra il re e Milano (2): e, più tardi, in un' altra lettera, lo stesso oratore ribatte che il conte aveva fatto spargere anche la notizia che il re stava per il papa, il che aveva prodotto al re stesso grande indignazione (3).

A chi credere? Dopo la lettera scritta dall' Aragonese il 31 di maggio al figlio lontano, nella quale dichiarava che tutto l'onore e la forza della lega di Napoli stavano nel salvar Pesaro, bilanciando bene le azioni dell' uno e dell' altro uomo, sebbene entrambi pronti ad ogni inganno, noi incliniamo a credere che veramente il Riario, per trascinare Venezia nella impresa che gli stava tanto a cuore, avesse messo in giro quella voce, che non trova una accettabile giustificazione nell' indirizzo della politica napoletana, tutta intenta a scongiurare il pericolo turco e a far concorrere in una crociata tutti gli stati italiani. Possiamo ammettere che col papa e col Riario Anello Arcamone avesse relazioni riguardo a Pesaro, ma semplicemente per veder di risolvere la grave questione in un modo pacifico, senza andare incontro al volere dei Milanesi, ascoltando o proponendo una solu-

(1) Lettera 28 maggio 1480 di N. Sadoleto al duca di Ferrara.
(2) Ibidem.
(3) Lettera 6 giugno 1480 di N. Sadoleto al duca di Ferrara.

zione che avesse per base, ad esempio, un compenso, come quella che, più tardi, mise termine a questa scabrosa questione. Ci è noto infatti che il re aveva reputato, per un momento, ottimo il consiglio del suo oratore a Milano, di proporre al Riario, in cambio di quello di Pesaro, l'acquisto di Faenza, acquisto atto, secondo lui, a « saldar la quiete » d'Italia, nella lusinga che tale partito avrebbero accettato anche i Milanesi per salvare Costanzo Sforza senza spesa, e i Fiorentini, bisognosi di non entrare in nuova briga e di ottenere più facilmente le terre perdute durante la guerra toscana e ancora occupate dalle milizie napoletane (1); ma si era poi astenuto dal seguirlo per timore che si ingenerasse il sospetto che i collegati di Napoli avessero paura degli avversari; che i Fiorentini, per tale caso, dichiarassero di non volere così vicino al proprio stato il conte e cresciuto di potenza; che Galeotto Manfredi, signore di Faenza, non si abbandonasse per disperazione nelle braccia dei Veneziani (2).

Come il duca d'Urbino, anche il Foscari aveva abboccato all'amo, e indi informato il suo governo dei rapporti del re col Riario, onde la prudente risposta del Senato, ignaro dell'inganno grossolano, dettata da quel legittimo timore, che poteva destare ogni atto del re, ritenuto maestro raffinato d'inganni, e tanto più un atto di remissività, come quello accennato.

È vero che Ferdinando piegava allora alla pace e volentieri dava udienza a chi gliene ragionava (3); ma certo la sua condiscendenza nella questione di Pesaro non avrebbe giovato a togliere ogni cagione di guerra e raccogliere, come era suo desiderio, tutti gli stati italiani

(1) Lettera 14 maggio 1480 di N. Sadoleto al Duca di Ferrara.
(2) Ibidem.
(3) Lettera 14 maggio di N. Sadoleto a Ercole I d'Este citata.

in una grande lega contro il Turco, giacchè il ducato di Milano non vi avrebbe naturalmente partecipato e, d'altronde, conosceva l'umore dei Veneziani, i quali avevano licenziato un oratore napoletano, mandato per intrinsecarsi con loro e farli entrare nella lega, stretta a Napoli prima dell' 11 maggio del 1480. In conclusione, per guadagnare il Riario e con lui il papa, due uomini di assai dubbia fede, senza l'appoggio di Venezia, avrebbe arrischiato di perdere indubitabilmente i Milanesi, anche con certo pericolo di una guerra italiana, e compromettere sempre più lo scopo della lega generale. Inoltre Ferdinando non era uomo da commettere, con leggerezza, simili grossolani errori, e la ulteriore fase della questione pesarese è una nuova prova che, per altra via, egli mirava a sgombrare il terreno dalle tante difficoltà. Solo, per concedere qualche cosa, possiamo ammettere che, dopo i preparativi fatti per soddisfare i Milanesi, giungendo gravi notizie da tutte le parti sulle intenzioni dei Turchi, distraesse di là un po' della sua attenzione e cura, e cessasse dall'aperta opposizione, come l'attestano un ulteriore rimprovero mos sogli dai Milanesi stessi per la fredezza mostrata verso Costanzo (1), e la risposta del re ad una lettera della cancelleria sforzesca, la quale pretendeva che egli dovesse far comprendere al papa: « gagliardamente volere attendere insieme con li compagni della lega soa alla deffensione del Sig. Constancio » (2). Il re infatti ricordò che, a tal proposito, aveva sempre proceduto d' accordo co' suoi confederati, ma non poteva ora mettersi, senz' altro, in aperta opposizione col papa, dell' aiuto del quale aveva assai bisogno in causa del pericolo turco (3), e, come vedremo, delle

(1) F. Fossati, op. cit., doc. 9 luglio 1480, p. 11.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

altre difficoltà, create dalla fine politica di Venezia, occupata a trattenere il papa dal passo dell' alleanza generale.

Le istruzioni della Repubblica a Zaccaria Barbaro, designato ambasciatore a Roma, succedono immediatamente all' ultima lettera scritta al Foscari il 2 di giugno, e portano la data del 4 di giugno del 1480 (1). — Tali istruzioni meritano di essere quì particolarmente ricordate, come autorevole testimonianza dei propositi politici di Venezia e dell' indirizzo, che essa voleva allora imprimere alla lega col papa, non solo nei rapporti della questione pesarese, ma anche della pace d' Italia e della lega generale degli stati italiani.

Il Barbaro, sollecitato a partire senza indugio, doveva tenere la strada di Rimini e di Urbino, più breve, più spedita e più idonea al disbrigo de' negozi affidatigli. Premeva infatti alla Repubblica che si fermasse in quelle due città per intrattenersi in colloquio con quei signori, pervenuti a somma reputazione pei loro talenti militari e per la parte notevolissima avuta nelle cose d' Italia. Con grande abilità, arrivato a Rimini, il Barbaro doveva interrogare Roberto Malatesta, capitano generale della Repubblica, per conoscerne l' opinione intorno alle cose di Romagna, specialmente di Pesaro, all' arrivo del Montefeltro in quei luoghi, e alle forze del papa e del re di Napoli. Prima di lasciarlo, doveva dichiarargli il vivo desiderio del Senato per la conservazione della pace, scopo della legazione a Roma, esporgli il mandato di perorare in suo favore presso il papa l' assoluzione dalle censure, che l' avevano colpito durante la guerra toscana. Da Rimini a Urbino il viaggio doveva compiersi senza indugio; e ciò perchè il cardinale Foscari aveva scritto che il grande Federico, dopo l' arrivo nel suo

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 4 giugno 1480, c. 108-108t.

stato, avrebbe ripreso il cammino per Pesaro con una missione di oscuro fine: non sai se pacifica o bellicosa. Onde, con destrezza, il Barbaro doveva da lui intendere se « *motus aliquis circa Pisaurum vel alibi futurus sit* »; e, nel caso di una risposta affermativa, far balenare i pericoli della guerra, i beni e i vantaggi della pace, e trattenerlo, se mai fosse sulle mosse, da qualsiasi impresa, prima del suo arrivo a Roma, dichiarando di aver ne' propri mandati l'incarico preciso di dissuadere il papa dalle sue intenzioni guerresche (1). A questa istruzione il Senato fa seguire una considerazione che, per la sua importanza, integralmente crediamo di riportare: « *Ceterum quum difficile nobis intellectu sit quomodo ista simul stare possint: quod idem dominus dux sit regi obligatus; rex autem cum statu Mediolani et cum Laurentio concurrat ad defensionem domini Constantii; et tamen ipse dux Urbini, penes quem audivimus duos regios oratores, oppugnaturus ad instantiam summi pontificis, Pisaurum videatur* » (2). Veniva da sè che il Barbaro cercasse d'indagare la verità di queste cose e di trovare la soluzione « *huiusmodi nodose complicationis et ambiguitatis* (3). Non precipitiamo per ora il giudizio sul fatto assai strano del papa, che manda un generale ad assalire una città, senza parteciparne la notizia agli alleati, e dà una prova così prematura di poco rispetto e di stima, e fermiamoci invece al duca d'Urbino, per tentare di sciogliere quella che il Senato a ragione chiamava « *nodosa complicatio et ambiguitas* ».

Di Federico Montefeltro, duca di Urbino, come condottiero e come uomo di integro carattere e specchiata onestà, risuona alta la fama nel secolo XV. Tuttavia

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 4 giugno 1480, c. 108.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

errerebbe chi non volesse trovare in lui alcuna contraddizione e alcuno di quei difetti, che abbondavano nella gente del suo tempo, e specialmente tra uomini di governo e di spada: certo, rispetto ai capitani contemporanei, corrotti e spergiuri, egli appare un tipo ideale di corretteza.

Al tempo in cui fu stretta alleanza fra la Repubblica e Sisto IV non era ancora scaduto il termine della sua ferma col papa e col re di Napoli, per i quali aveva combattuto nella guerra toscana, senza il proposito di rovinare, come dice Sigismondo de' Conti, Lorenzo de' Medici (1). Per ciò gli era stato tolto il primo comando delle milizie italiane, fatto conferire poi da Ferdinando al suo primogenito Alfonso, duca di Calabria, — condizione aggiunta nella lega rinnovata coi Milanesi e coi Fiorentini, e con un annuo stipendio di centomila ducati d'oro —, e fu lasciato militare solamente per il papa (2). Valente, come egli era, nell'arte della guerra e facile ai risentimenti (3), persuase il pontefice a collegarsi coi Veneziani, mostrandogli pericolosa l'alleanza con Ferdinando, di cui poco prima aveva sperimentato il perfido animo, poichè male affidavasi il papa a chi gli aveva non solo strappata una bella vittoria (4), ma arrogavasi il vanto della commiserazione e del perdono, ed ora, pacificati i Milanesi e i Fiorentini, tutte cose avrebbe dirette secondo le mire della sua ambizione (5). Fu il Montefeltro stesso che aprì le pratiche con Venezia, per mezzo di un suo ambasciatore, agevolando la via alla conclu-

(1) Sigismondo de' Conti, op. cit., Roma 1883, T. I, p. 99.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem. È noto che il re di Napoli accolse alla sua corte il Medici ridotto agli estremi.

(5) Ibidem.

sione del trattato (1); e a lui subito i nuovi alleati pensarono per averlo capitan generale, cessati che fossero i suoi impegni col re di Napoli (2).

I negoziati per la sua condotta furono assai più laboriosi di quelli per la condotta del Riario, stipulata il 10 di giugno del 1480 (3). A Napoli l' opera sua, come era naturale, fu giudicata assai severamente, e il segretario del re il chiamava responsabile di ogni male (4); nè meno severo verso di lui fu l' oratore estense Niccolò Sadoleto, il quale ripeteva in tutti i toni che Federico aveva sempre servito male tutti; che ben lo aveva conosciuto il morto duca Galeazzo Sforza; e che infine mal si comprendeva il largo favore concessogli da Ferdinando (5). Se non che, sfogliando la lunga e minuta corrispondenza di Niccolò Sadoleto, noi siamo attratti da alcune curiose informazioni, che potrebbero spiegare la « *nodosa complicatio* » e dare anche la ragione per cui il Montefeltro non divenne capitano generale della lega veneto-pontificia. Il duca è dapprima del parere che si soddisfi ai desideri di Girolamo Riario per facilitare la pace d' Italia con una lega generale (6): un suo messo, giunto a Napoli, dopo aver dichiarato al re, che si farebbe l' impresa di Pesaro, lascia comprendere che il suo signore aveva un patto col papa, che, in caso di discordia col re di Napoli, le sue genti dovessero dividersi per metà, ed egli in persona servire chi prima l' avesse richiesto, onde ora gli conveniva servire il papa con la persona, essendogliene stata fatta domanda, con l' una metà

(1) Sigismondo De Conti, op. cit., Roma 1883, T. I, p. 99.
(2) E. Piva, op. cit., p. 22.
(3) Ibidem, p. 23.
(4) Lettera 30 aprile 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d' Este.
(5) Ibidem.
(6) Lettera 14 maggio 1480 del Sadoleto a Ercole I d' Este.

delle sue genti, lasciando l'altra a disposizione del re fino al termine della sua ferma (1). Queste informazioni del Sadoleto meglio non potrebbero illuminare quanto il Senato mostrava di non comprendere a proposito della spedizione affidata al duca di Urbino, ma, ai 4 di giugno, quando il Senato stesso consegnava al Barbaro le sue istruzioni, il Montefeltro non voleva più capitanare in persona l'impresa (2), e altra direzione avevano preso i suoi pensieri. Rimase oscura la causa che condusse il duca a piegare ancora verso Napoli, quando non fosse stata la difficoltà incontrata nell'ottenere ciò che domandava a Venezia per entrare ai servigi della lega veneto-pontificia. Infatti troviamo ne' documenti veneziani tracce di questa difficoltà. Comunque sia, benchè noi non siamo lontani dal crederlo, già in una lettera del 18 maggio del Sadoleto, troviamo scritto che il duca di Urbino si scusava assai, per mezzo del suo messo, col re, e accusava il papa di mutabilità, per non avergli creduto, e dichiarava di sforzarsi per concordare le cose. Ne seguono i commenti fatti in corte, dove si fingeva di credere ogni cosa, ma, nello stesso tempo, si metteva nell'imbarazzo il messo, il quale si sforzava di negare le pratiche del suo signore per assoldarsi presso il papa e Venezia per novanta mila ducati (3). Più innanzi, in altre lettere, si nota che il duca fa dire che, quando non potesse accordare le cose come cercava, sarebbe stato tutto del re e avrebbe lasciato del tutto il papa (4); che egli aveva sempre creduto che Ferdinando volesse di Pesaro ciò che voleva il papa; che egli era stato ingannato; che preferiva il re al papa; che lo si tenesse nella corte di Napoli e di

(1) Lettera 16 maggio 1480 del Sadoleto ad Ercole I d' Este.
(2) F. Fossati, op. cit., doc. 29 maggio 1480, p. 9.
(3) Lettera 18 maggio 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d' Este.
(4) Lettera 22 maggio dello stesso allo stesso.

Milano per amico (1); e il re aveva finito per credere che il duca di Urbino tenesse il papa a buon cammino verso di lui, e sperava che, qualora il papa si alterasse, il duca sarebbe con lui (2). Da una lettera infine del 6 giugno, che si riporta a fatti anteriori, il Sadoleto narra della ferma intenzione del Montefeltro di staccarsi dal papa, quando lo potesse con onore. Onde il re aveva fatto convocare gli ambasciatori di Spagna, di Milano, di Firenze, di Ferrara per deliberare che cosa gli si dovesse rispondere. E la conclusione fu che egli si dichiarasse apertamente favorevole al re, subito che il papa, mosso da passione, il richiedesse contro Costanzo, e il re contro i Turchi (3).

Va da sè che Venezia, quando inviava il Barbaro all'Urbinate, non sapesse nulla delle sue dichiarazioni, e tanto meno di quanto il re di Napoli e gli ambasciatori della lega napoletana avevano deliberato di scrivergli; e s'aggiungeva poi una nuova difficoltà insormontabile, che un documento del Consiglio dei X dice chiaramente derivante tanto dallo stipendio quanto dal titolo (4), nelle trattative per avere il duca agli stipendi, trattative che, nonostante tante contrarietà, si protrassero ancora per qualche tempo senza frutto.

Chiarita così questa prima parte della legazione dell'oratore veneto, procediamo nell'esposizione dei suoi mandati. Giunto a Roma, il Barbaro doveva subito presentarsi al papa, e, fatte le debite cerimonie, adoperarsi con la maggiore abilità per ottenere la *pace d'Italia* ed evitare la *lega generale degli stati italiani contro i Turchi,*

(1) Lettera 24 maggio del Sadoleto ad Ercole I d'Este.

(2) Lettera 28 maggio dello stesso allo stesso.

(3) Lettera 6 giugno 1480 dello stesso allo stesso.

(4) Cons. X, Misti, R°. XIX, doc 3 giugno 1480 c 1, t. in Archivio di Stato di Venezia.

caldeggiata con molte arti dal re di Napoli. Quanto alla prima cosa, era desiderio del Senato, che il Barbaro si regolasse secondo le informazioni assunte presso il duca d'Urbino, e secondo quello, che avrebbe, in seguito, appreso in Curia: non risparmiasse per ciò la lode, se trovava il papa mutato nei suoi propositi bellicosi; si sforzasse di dissuaderlo da ogni novità, se mai persistesse in quelli, pericolosi per la natura e la condizione delle guerre, incerte, variabili, laboriose e dispendiose, e per la risoluta nimicizia del re di Napoli, di Lorenzo de' Medici e dei Milanesi. Fra tutti poi conveniva diffidare massimamente del re di Napoli, pronto nel fare e nel rompere le promesse, sempre geloso della lega contratta dal papa con la Repubblica, e indegno di credenza, quando anche dimostrasse di disinteressarsi della materia di Pesaro, come aveva fatto supporre il Riario. Non era poi inopportuno far presente al papa, per ribadire nella sua mente il pensiero della pace, il sovrastante pericolo dei Turchi, formidabili per immenso naviglio, sempre minacciosi e pronti a piombare sull' Italia, se ne vedessero gli stati divisi e in guerra fra di loro (1). Infatti, profittando delle discordie dei potentati italiani, al tempo della guerra toscana, Keduk Achmet, pascià di Valona, aveva mandato a Venezia un ambasciatore (23 agosto 1479) per far conoscere la sua volontà di assalire, unito con la Repubblica o da solo, il re di Napoli e il pontefice, che egli accusava essere nimicissimi del nome veneziano (2).

---

(1) Senato, Delib. Secr., XXIX, doc. 4 giugno 1480, citato.

(2) ". . . . de voluntate eiusdem basse offendendi, vel una cum nobiscum vel sine nobis, modo id requiratur, tam pontificem quam regem Ferdinandum, quos ambos affirmabat esse hostes acerrimos nostri dominij. » Ibidem, doc. 23 agosto 1479, c. 32. 32 t., semplicemente citato dal ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, Venezia, Naratovich, 1855, vol IV. p 395.

E, fino d'allora, se il Senato con prudenti, ma, quanto al fine, insospettabili parole, non avesse declinato l'offerta, che poteva essere accettata in un momento di guerra, avremmo veduto le due più potenti armate del Mediterraneo unite ai danni dei nemici di Lorenzo de' Medici (1).

Passati alcuni mesi da quel prudente rifiuto, del quale dovremmo ancora occuparci, comparve l'8 di marzo del 1480, un altro messo dello stesso pascià (2). Domenico Malipiero annalista, magistrato, soldato, narra che il legato turco parlò dei confini di Schiavonia, d'Albania e di Grecia, che voleva regolare a modo suo (3). Alberto Cortesi, ambasciatore ferrarese, in una lettera al duca, lettera che ne svela i segreti e colpevoli rapporti con qualche patrizio veneto bene informato della cosa, aggiunge che, nell'intento di assalire la Puglia e la Sicilia, fu richiesto alla Signoria il passo pe' suoi porti e vettovaglie, ed espresso il desiderio di mandare a Corfù, isola del dominio veneziano, settanta galere sfornite, perchè ivi fossero provviste di tutte le sartie e di ogni altra cosa necessaria alla navigazione (4). E, per queste notizie,

---

(1) La risposta del Senato si può riassumere così: « Quanto al papa e al re, il Pascià sappia che, non ostante i turbamenti e movimenti di Toscana e l'invio delle genti veneziane in soccorso di Lorenzo de' Medici, alleato della Repubblica, i cittadini e i mercanti veneziani, come quelli napoletani e pontifici in Venezia, non hanno avuto nè hanno alcuna molestia nel reame nè nello stato del papa. Senato Delib. Secr. XXIX, doc. 23 ag. 1479, c. 32. Le stesse cose sono ripetute circa il re di Napoli in un documento posteriore. Ibidem, doc. 23 settembre 1479, c. 41.

(2) D. Malipiero, *Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500* in *Archivo St. It.* Serie I, t. VII, Firenze 1848 p. 123.

(3) Ibidem.

(4) Lettera 27 marzo 1480 di A. Cortesi, ambasciatore ferrarese a Venezia, ad Ercole I d'Este, in C. Foucard, *Fonti di storia napoletana dell' Archivio di Stato di Modena*, in *Archivio storico per le Provincie napoletane*, Anno VI, Fasc. I e IV, Napoli 1881, p. 128

nota il detto oratore ferrarese la « brigata » stava di « malissima voglia » ed erano subito partiti ordini per provvedere alla sicurezza di Corfù e dei luoghi di Romania (1), nonchè per raccogliere i navigli, armarli, tenerli pronti, vigilare la rotta del Turco, sia verso Rodi sia verso la Puglia, e impedirla, nel caso che mirasse ai dominii veneti (2).

Frattanto erano giunte a Costantinopoli le risposte della Repubblica date al primo messo di Keduk Achmet, che, a suo tempo, dovremo giudicare alterate ad arte da quello stesso pascià, che le aveva trasmesse alla Sublime Porta; e, circa un anno dopo, sbarcava a Venezia, ai 29 di aprile del 1480 (3), Osman bey con due lettere di Maometto II in data del 17 febbraio del 1480 (4): l' una riguardante i luoghi strappati alla Repubblica dal pascià Achmet, l' altra il vivo desiderio del Sultano, che il Senato prestasse aiuto e buona compagnia al detto pascià, incaricato di una spedizione marittima, e del quale lo stesso Osman bey recapitava altre due lettere (5). È facile comprendere subito l' imbarazzo del Senato per tali richieste, che lo mettevano in una nuova e pericolosa necessità di declinarle, tanto più che il Sultano scriveva di voler così annuire all' invito della Repubblica (6). È evidente che Keduk Achmet aveva alterato

(1) Lett. 27 mar. 1480 di A. Cortesi ad Ercole I d'Este « Brigata » quì vale governo

(2) Lettera 29 marzo 1480 dello stesso allo stesso in FOUCARD, op. cit., p. 128.

(3) D. MALIPIERO, op. cit., p. 123.

(4) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 maggio 1480 c. 99-99 t, citato dal ROMANIN, op. cit., t. IV, p. 395.

(5) Ibidem. Non siamo del parere del Cipolla (op. cit., vol. II, p. 605), secondo il quale il messo del pascià ebbe una risposta così accorta, che, come provano le posteriori relazioni, a Costantinopoli venne ritenuta come una promessa d' aiuto.

(6) Ibidem.

il tenore delle risposte veneziane, conservate in un documento inoppugnabile nella raccolta degli atti del Senato, e di forma così limpida e recisa nella loro prudenza, da non lasciar alcun dubbio sul vero senso di esse (1). Così la nuova risposta, inviata per lettera al Sultano, è una riprova di quell' artificio del pascià, che poteva gettare nuovi semi di discordia fra i due popoli. Mai — scrivono con certa fierezza i magistrati della Repubblica a Maometto II. — « fo per nuj dicto a Cycaglia, nuntio del dicto Achmet, che lui mandò a nui questo anno passato, nè ad altri, che in luogo alguno havessamo nemici, nè desiderassemo l' offesa o male de alguno ». Anzi con tutti, soggiungevano, abbiamo cercato la pace; e, sebbene quando il « Chichagia » fu a Venezia, l' Italia fosse turbata da discordie, quelle non riguardavano menomamente la Repubblica, come del resto ne è valido argomento il libero accesso, che ovunque fu allora accordato a' nostri mercanti. È ben vero che noi intervenimmo in favore de' nostri amici e collegati, ma a fine di pace e di concordia: infatti, composta ogni differenza fra belligeranti e pacificata tutta Italia, noi non abbiamo, come non avemmo prima, alcun nemico. Se altrimenti fosse occorso, ed altro dal presente fosse stato il pensiero nostro, ad altri non l' avremmo comunicato che al Sultano, col quale questa materia meritava principalmente di essere conferita. A Keduk Achmet veramente abbiamo scritto, secondo che lo stesso Sultano potrà vedere dalla copia delle nostre risposte al pascià, che gli trasmettiamo, e alle quali aggiungiamo pure la copia delle prime richieste fatte allora da lui, assai più particolari delle ultime, quali « non dovemo honestamente far per le supradicte raxon che cusì semo certi, intesa la verità

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 maggio 1480, c. 99.

de la cossa, vestra sublimità zudegerà » (1). Dello stesso tenore è la lettera al pascià, la chiusa della quale merita veramente di essere qui ricordata, per l' alto concetto cui si ispira: esser cioè « troppo grande infamia et anche periculo de tutte le cosse nostre in tuto el mondo se non ci essendo data causa, anzi venendo tuti bene e pacificamente cum nui, nui mandesamo ad offenderli in caxa loro » (2).

Pertanto, a discolpa del pascià, non possono valere le imprudenti, quanto inconcludenti, parole riflettenti le cose d'Italia e i nemici della Repubblica, sfuggite a Battista Gritti, bailo veneziano a Costantinopoli, ma non giustificate da commissione alcuna, nè da altri documenti riguardanti quei fatti, e reputate di poco valore dallo stesso Senato, che si limitò a semplici consigli di prudenza (3), poichè mai alcun rapporto era corso tra lui e il pascià, dietro le cui particolari esortazioni e informazioni il Sultano affermava di aver deliberato quella spedizione contro la Puglia, e di aver chiesto l' aiuto della Repubblica (4).

Una sola attenuante quindi rimane al pascià, che tuttavia esclude la responsabilità del Senato, derivante dall' impressione, che può aver riportato dalle relazioni del suo messo circa gli umori e i sentimenti poco benevoli allora nutriti a Venezia verso il papa e il re di Napoli. Oltre questa attenuante non può andare il retto giudizio dello storico, che non deve confondersi colle varie dicerie di complicità veneziana coi Turchi, propa-

(1) Senato Delib. Secr. XXIX, doc. 15 maggio 1480, c. 99 t.
(2) Ibidem, citato dal Romanin, op. cit. t. IV. p. 396.
(3) Ibidem, doc. 25 maggio 1480, c. 105, citato dal Romanin, op cit., luogo citato.
(4) Ibidem, doc. 15 maggio 1480, c. 99-99 t. citato.

late posteriormente, quando costoro presero d'assalto Otranto nella Puglia. Resta infine, a coronare l'edificio incrollabile della verità, oltre i provvedimenti presi in sua difesa dalla Repubblica, un' ultima e non inopportuna osservazione: se Keduk Achmet avesse veramente detto la verità, il Sultano e lo stesso pascià avrebbero sopportato in santa pace la recisa smentita del Senato? e questo, alla sua volta, se non avesse avuto piena coscienza della onestà delle sue risposte, si sarebbe permesso, consapevole dell' impetuoso e impulsivo carattere turco e della debolezza, già altra volta deplorata, del proprio naviglio, di ricorrere ad un espediente di difesa pericoloso e vano, e, più di ogni altro, atto a scatenare una fiera tempesta sui possedimenti veneti del Levante, così vicini ai Turchi e così indifesi, e sulla stessa metropoli, responsabile di una così indegna manovra diplomatica, non comportabile colla fine scaltrezza di quei tempi rimasti celebri per le sottili arti della diplomazia italiana in genere, e della veneziana in specie? Sta invece il fatto, che i Turchi, pur mettendo in effetto il loro progetto sulla Puglia, non alzarono un dito per colpire i Veneziani, e questi, non a guari, poterono regolare ogni differenza di confine; e la testimonianza del Sadoleto, il quale, mandato dal duca di Calabria a Valona, nell' aprile del 1481, per trattare dello scambio dei prigionieri, apprese dallo stesso Achmet che il « *suo signore haveva havuto gran cagione di venire alli danni del signor re, perchè lo teneva per fratello et haveva con lui buona pace, ma lo signor re li ha facto molte cose contrarie, come è havere receptato tante volte tanti inimici del suo gran signore et factoli grandi. Et poi non volse ascoltare suo ambassatore nè leggere sua lectera, per le quali epso gran signore si doleva seco di tali receptamenti. Così il suo imbassatore che fo Cacojanni lo prese et sempre lo ha tenuto presone et male tractato.* Et che questa sola è stata la cagione che lo suo signore ha

mosso guerra a sua Signoria, *la quale fino a questo dì è stata una ciancia rispetto di quello ha ad seguire se sua signoria non viene ad humiliarse* . . . (1) ».

Altra testimonianza di grande valore, che completa il racconto del Sadoleto, è quella dell' ambasciatore turco, arrivato sulla fine di settembre del 1481 a Napoli, per trattare la pace col re Ferdinando, allorchè Otranto stava per capitolare nelle mani d' Alfonso duca di Calabria, e pareva che le armi cristiane volessero unirsi in una crociata contro il nemico della fede, bisognoso a sua volta di raccoglimento per rivolgere tutti i suoi sforzi nell' interno dell' impero, dove, dopo la morte di Maometto II, erano scoppiati gravissimi torbidi. Ebbene quell' ambasciatore, il quale avrebbe potuto impunemente gettare tutta la colpa dell' invasione turca in Puglia sui Veneziani, e agevolare con tale spediente i negoziati di pace, non proferì una parola contro la Repubblica: « . . . *fo el bassà* (Achmet) — egli narrò — *che sempre lo* (Maometto II) *stimolò dandogli ad intendere che questo signor Re era suo inimico et che 'l non lo extimava, et che 'l receptava non solamente li inimici de epso turco, ma che gli donava stato in questo reame, perchè col tempo potessero nocere a lui o a fioli et como male haveva tractato suo ambassatore et molte altre cosse* » (2).

(1) Copia litterarum Illmo duci Calabrie ex Saxon per Nicolaum Sadoletum del 15 aprile 1481, inclusa in un dispaccio dello stesso Sadoleto al duca Ercole I d' Este del ... aprile 1481. Questi due documenti che pubblicheremo in Appendice, non figurano nella già citata opera del Foucard, e sono tuttora inediti. Devo poi notare che i documenti estensi, che non sono accompagnati dalla citazione del Foucard, e che fanno parte del lungo e importante epistolario del Sadoleto, sono tutti inediti e citati per la prima volta in questo scritto. E ciò a scanso di equivoci.

(2) Lettera 29 settembre 1481 di N. Sadoleto al duca Ercole I d' Este Anche questa lettera è un interessantissimo documento che

Noi abbiamo tenuto conto per ora solamente degli elementi più essenziali e diretti per giudicare della condotta dei Veneziani, di quegli elementi, che costituiscono il fondamento dell'accusa e della difesa. Di quanto si è detto e scritto dopo lo sbarco dei Turchi a Otranto contro i Veneziani non abbiamo creduto di far parola, perchè intendiamo occuparci più innanzi, e perchè ci troviamo di fronte a congetture, a opinioni, a giudizi personali, a interpretazioni fallaci, a supposizioni più o meno verosimili e a fatti tali, che se allora potevano coonestare accuse, oggi, smentiti da prove inoppugnabili, non hanno più alcuna importanza.

Per parte nostra siamo dell'opinione che i Turchi non ebbero bisogno alcuno degli eccitamenti altrui per muovere alla conquista della Puglia, animati da un istin-

pubblicheremo in Appendice. — Il FOSSATI nel suo opuscolo *Sulle cause dell'invasione turca in Italia nel 1480* (Vigevano, Unione Tipografica Vigevanese, 1901) dopo aver trascritto a pag. 5 un brano di una lettera dell'ambasciatore milanese Trotto, aggiunge a pag. 6: « V'è di più qualche altra testimonianza a carico dei Veneziani. Il Foucard accingendosi a dare alla luce le fonti della storia napoletana dell'Archivio di Stato di Modena, asserì che in esse si sarebbero trovate le dichiarazioni confidenziali dell'ambasciatore turco al Re sulle cause dell'invasione, dichiarazioni, che egli giudicava importantissime. Ma non compì l'opera intrapresa, onde nulla si venne a sapere. Notiamo tuttavia, poichè *con ogni verosimiglianza si tratta della stessa cosa*, come anche il Capponi ha ricordato la confessione di un ambasciatore turco a Ferdinando, *che attribuiva l'impresa di Otranto alle suggestioni dei Vneziani* . . . . . » — È evidente che l'ipotesi del Fossati, basata su quanto scrive il Capponi, è priva di fondamento, giacchè le notizie autentiche del Sadoleto provano due cose: 1. che l'ambasciatore turco non parlò affatto dei Veneziani; 2. che esse furono subito contorte e svisate ad arte e poscia divulgate, affinchè nuovi semi di discordia cadessero fra la Repubblica, restia a entrar in bizza contro il Turco, e i potentati cristiani, spinti dal re Ferdinando a unirsi in una crociata contro quello per recuperare Otranto.

tivo desiderio di conquista, proprio di un popolo nuovo ed esuberante di energie, e per di più guidato da un uomo della mente e dell' animo di Maometto II, il trionfatore di Costantinopoli, il quale, cinto della corona dei Cesari d' Oriente, poteva bene vagheggiare la ricostituzione dell' impero bizantino, forte di quei diritti tanto irrisi e violati dai suoi predecessori e da lui stesso, ma ora divenuti, per ragione della conquista e della fede musulmana, altrettanto sacri e inviolabili (1).

Degli ordini all' ammiraglio Vettor Soranzo, delle istruzioni a Niccolò Cocco, ambasciatore a Costantinopoli, intese a stornare la progettata impresa turca contro la Puglia (2), della risposta data all' inviato del Sultano, doveva il Barbaro informare particolarmente il papa, senza alcum testimonio, in luogo appartato, per svolgerlo assieme al nipote Girolamo, dalla guerra e da novità, che potevano attirare i Turchi non solo contro il reame di Napoli, ma anche, come ne dubitavano i magistrati veneti, contro la stessa Repubblica (3).

---

(1) Il dott. Felice Fossati, che si è occupato di proposito, come si è scritto, sulle cause dell' invasione turca del 1480 in Italia, dopo aver esaminato le molteplici fonti contemporanee e posteriori, così conclude: «..... *La ragione prima della venuta di Kedük Ahmed fu una ragione storica, per la quale uno stato conquistatore deve, quasi, continuare nella via incominciata, resa più efficace dal carattere, dalla natura, dalla fortuna di Maometto: la vicinanza dell' Italia, specie del suo tallone, all' Oriente, le discordie de' suoi stati, l' invito, o almeno, il contegno di Venezia, le sollecitazioni del pascià stesso poterono, in diverso grado, affrettarla, come l' imprigionamento di alcuni turchi con la negata restituzione di una donna, e, anche l' invio degli aiuti a Rodi poterono offrirne i pretesti per giustificare poi i fatti compiuti, ma non più in là* ». F. Fossati, *Sulle cause dell' invasione turca in Italia nel 1480*, Vigevano, Unione Tipografica Vigevanese, 1901, pp. 20, 21. Ciò è quanto, presso a poco, pensiamo anche noi.

(2) Ibidem, doc. 15 maggio 1480, cc. 99 t. 100.

(3) Ibidem, doc. 4 giugno 1480, c. 108-108 t. citato.

L' altro oggetto importantissimo, in rapporto sempre col pericolo turco, meritevole di tutta la cura dell' oratore veneziano, era quello della lega generale, caldeggiata dai confederati di Napoli, e promossa, già da lungo tempo, dal re di Francia (1).

Luigi XI, uomo di carattere inquieto e bramoso di conquiste, aveva compreso che il miglior modo di conciliarsi gl' Italiani era quello d' avere l' aria di preparare una spedizione in Oriente (2). Così, in un suo scritto molto studiato (20 nov. 1478) (3), il re si faceva quasi l' apostolo di una nuova crociata; poi cercava di dimostrare la necessità per la Cristianità di unire le sue forze al fine di respingere gli Ottomani, e incitava tutti gli stati cristiani a sospendere le loro querele per consacrarsi a questa spedizione; per la qual cosa egli aveva convocato un congresso a Lione. E, poichè il papa era allora in conflitto coi Fiorentini, faceva appello ai sentimenti cristiani del capo della Chiesa, affinchè non volesse continuare una guerra, che distraeva le forze di Firenze e di Venezia dal loro oggetto naturale, la difesa d' Italia contro i nemici della fede. Reclamava infine una tregua, a cagion della quale, mentre egli si occuperebbe a praticare un accomodamento, i belligeranti potrebbero volgere le loro armi contro i Maomettani (4). Ma gli stati italiani non risposero all' appello di Luigi XI, compresa Venezia, la quale invece strinse pace coi Turchi, e, per di più, preoccupata delle mene del re per conchiudere una lega generale e una generale spedizione contro gli Ottomani,

(1) Ibidem.

(2) P. M. Perret, Histoire des Relations de la France avec Venise du XIIIe siécle a l' avénement de Charles VIII. Paris, Welter, 1896, vol. II, cap. IX, p. 148.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

reputata assolutamente contraria alla salute e alla incolumità dello stato, scrisse al suo ambasciatore Sebastiano Badoero a Roma di guardarsi bene « ab omni responsione verbo et nutu, qui spem aut suspitionem aliquam alicui dari posset *nos ab nostra immutabili dispositione servandi illibatam pacem per nos cum turco factam esse deviaturos* », e concluse: « estote excitatus ne maligne artes rebus nostris afficere valeant » (1).

Tuttavia il re francese non si diede per vinto, e mandò al papa, sul principio del 1480, tre ambasciatori, che giunsero a Roma agli 8 di marzo (2). Costoro avevano pieno mandato di contrarre, in nome del re, lega con qualunque potentato italiano contro il temuto Turco, e di promettere alla Repubblica perpetua pace qualora prendesse le armi contro quel popolo, e di darle « bona promessa dentro da Venetia, de mandare la portione sua singulis annis, per spendere in dicta impresa contra el Turco » (3), al cui esito felice, secondo i calcoli di Luigi XI, occorreva la somma di un milione e duecentomila ducati così ripartita: tutta Italia ducati 400,000, l'imperatore con tutta la Germania alta 200,000; il duca Massimiliano di Borgogna con tutti i suoi dominii 100,000; il re d' Inghilterra 100,000; il re di Spagna 100,000, il re di Francia 300,000 (4).

Gli agenti di Napoli, di Milano e di Firenze parvero accogliere caldamente queste proposte; anzi, il 19 di marzo del 1480, si riunirono presso il papa per trattare del grave argomento con gli oratori francesi, già

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 16 marzo 1479, c. 3.

(2) P. M. Perret, op. cit., vol. II, p. 206.

(3) Dispaccio 9 marzo 1480 in J. Chmell, *Briefe und Actenstücke zur Geschichte der Herzoge von Mailand von 1452-1513*, in *Notizenblatt de l' Academie de Vienne*, t. VI, 1856, p. 249.

(4) Ibidem, p. 250.

informati da un precedente colloquio coll' ambasciatore veneziano del pensiero della Repubblica, contrario alle proposte del re, per non provocare con un atto imprudente, un' altra volta, alle spalle i Turchi, combattuti per ventidue anni senza l' aiuto di potenza alcuna, e pronti a scagliarsi, per terra e per mare, sul dominio veneto così vicino al loro impero (1).

Di quella lunga conferenza abbiamo un' ampia relazione collegiale degli oratori italiani ai loro governi, degna veramente di essere quì ricordata. Erano presenti gli oratori milanesi, il napoletano, il fiorentino, il ferrarese, i francesi, i cardinali deputati e il papa. Questi prese per primo la parola. Premise che il re di Francia, per più ragioni, l' aveva fatto certo del suo cristianissimo proposito, ma ora l' aveva fatto più certo, poichè, in seguito alla pubblicazione della bolla pontificia contro i Turchi, aveva mandato i propri ambasciatori, per mezzo dei quali confortava l' unione d' Italia e la rimozione di ogni differenza, come mezzo necessarissimo della spedizione, se si voleva veramente trarre da questa, bene alcuno. Le quali cose, seguitava il papa, erano sempre state da lui lodate, poichè l' unione caldeggiata dal re era pure comandata da Cristo, e intesa a produrre buoni effetti. Concludeva col dire, che Luigi XI offriva di collegarsi con tutte le potenze d' Italia e d' Europa, e di dare 200,000 scudi del proprio e 100,000 del clero francese con licenza del sommo pontefice per la detta impresa turca, al buon esito della quale occorreva la somma di un milione e duecento mila ducati, ripartita fra l' Italia, la Ger-

---

(1) Ibidem, doc. 20 marzo 1480, pp. 252-253. Il dire che i Veneziani combatterono per ventidue anni contro i Turchi è una esagerazione. I documenti veneti parlano sempre di diciasette anni di guerra.

mania, la Spagna, l' Inghilterra, la Borgogna, la Francia (1).

Udite tali parole, confermate dagli ambasciatori francesi, parve ai rappresentanti delle potenze italiane di doversi, con licenza del papa, appartare per concretare una comune risposta, attesa la comune volontà di propositi. Concertato il tenore della risposta, parlò per tutti Anello Arcamone, ambasciatore del re di Napoli, pronto di parola e acuto di mente. Ringraziò il re francese, e dichiarò di accettarne e abbracciarne di buon grado le proposte, per venire, al più presto possibile, ad una pratica conclusione, a cagione delle condizioni d' Italia e della Cristianità, cui urgevano piuttosto fatti che parole. E siccome il papa aveva fatto osservare, tra l'altro, che gli ambasciatori italiani dovessero scrivere ai loro governi per informarli di quella nuova pratica del re, e per aver consiglio e regolare mandato di condurre a termine la bisogna; così fu fatto tanto nei riguardi della stipulazione della lega contro l' « immanissimo » turco, quanto in quelli della contribuzione in danaro.

Congedatisi dal papa, il quale aveva promesso di scrivere a tutti i confederati di Napoli e alle altre potenze d' Italia, alludendo ai Veneziani, tutti gli oratori continuarono a intrattenersi del grave argomento, intorno al quale i francesi dichiararono che nulla potevano conchiudere senza il concorso di Venezia, già preventivamente informata del pensiero del loro re per mezzo di un ambasciatore speciale. Ad ogni modo, qualora s'incontrassero difficoltà, soggiungevano, potrebbe il papa costringerla a entrare nella lega con le censure (2).

Si comprende come, in quell' importante discussio-

---

(1) Ibidem, doc. 20 marzo 1480, pp. 253-254-255-256.
(2) Ibidem.

ne, l'oratore, prescelto a parlare dai colleghi, fosse stato Anello Arcamone, non solo per la sua qualità di rappresentante del maggiore e più minacciato stato della lega di Napoli, ma anche per la stima in cui era tenuto per il senno, per l'astuzia e per le eminenti doti diplomatiche. L'attività di quest'uomo, destinato a triste fine, diventa veramente meravigliosa allorquando cominciano a trasparire le intime relazioni fra i Veneziani e il papa, e con sorpresa generale, spunta sull'orizzonte politico della penisola la nuova dell'alleanza veneto pontificia, contratta mentre tutti credevano che il papa non sognasse altro che la crociata. D'allora in poi, ripetiamo, l'attività dell'Arcamone — conosciuto più sotto il nome di Anello — diventa meravigliosa, nè ristà un sol momento, nonostante gl'inevitabili insuccessi, dall'insidiare quell'unione, nè sarà pago dell'opera sua finchè non cadrà infranta ogni relazione fra i due potentati italiani.

Sarebbe un fuor d'opera il voler seguire il lavoro sottile dell'oratore napoletano ne' suoi particolari; basta ora vedere quali pratiche furono fatte presso la Repubblica per attirarla nella lega generale contro i Turchi e con quale risultato. Conviene, innanzi tutto, premettere che in queste pratiche la diplomazia napoletana trovava un terreno poco preparato. Parecchi anni avanti avrebbe trovato nel governo veneto grande accoglienza; ma ora, dopo la lunga guerra, sostenuta per diciasette anni contro gli Ottomani, sitibondi di sangue cristiano, senza il concorso dei gelosi potentati italiani, compreso il sommo pontefice, certo grandi difficoltà sarebbero sorte (1).

---

(1) « Di quella guerra — scrive il Manfroni — che si chiuse nel 1479, e dalla quale (Venezia) uscì con la perdita di molte delle sue ricche colonie, abbiamo parlato rapidamente altrove . . . . Occorre però far rilevare, in questa occasione, il contegno di Firenze, i cui amba-

Quella guerra non era stata un semplice episodio, ma una lunga e dolorosa pagina della storia della Repubblica, dove, accanto alle patite sconfitte, ai nomi glo-

sciatori mandati a Roma per trattare la lega con Pio II, per tutta risposta alle calde parole, che Cristoforo Moro aveva rivolto alla Repubblica, perchè prendesse parte alla spedizione contro i Turchi, non dubitarono di seminare zizzania tra il Papa e i Veneziani, esponendo a Pio II i sospetti loro, che l' insaziabile avidità di dominio, che aveva la Repubblica, non trascinasse a rovina l' intiera Italia ». « Che fai — dicevano al Papa — che fai, o Sommo Pontefice? Se f rai guerre ai Turchi, renderai l' Italia schiava dei Veneti. Tuttociò che si acquisterà in Grecia, sarà dei Veneziani, i quali, sottomessa la Grecia, rivolgeranno le loro forze verso l' Italia. Sono un popolo insaziabile di dominio i Veneziani, son loro che han provocato i Turchi .... lascia che si combattano fra di loro; la loro debolezza e rovina sarà la sasalute d' Italia ». « Così si parlava a Roma della Repubblica di Venezia; così interpreti dei sentimenti di altri Italiani, gli ambasciatori fiorentini trattavano quel popolo che scendeva in campo per difendere l' Italia dalle invasioni turche. *E questo odio, cui certo Venezia colla sua sete di dominio aveva dato occasione e pretesto, quest' odio bieco e feroce spingeva gli stessi Fiorentini a far feste e luminarie a Costantinopoli per la caduta delle colonie venete in Morea nel 1465 e, come dice con frase scultoria* Benedeto Dei *a soffiar nel bossolo* per far *schiopparc di rabbia i Veneziani*, e per mostrare al Turco « che anche i Fiorentini avevano buoni banchi, e più chase e più fondachi e più mercantie di drappi e di panni che non ebbono mai nessuna nazione ». « Invero è triste — continua giustamente il Manfroni — lo studio di questo periodo della nostra storia; è sconfortante l' esame di tante brutture — i mercanti Fiorentini esercitavano per conto del sultano lo spionaggio in Europa — per le quali i nostri maggiori, che in tutto avevano il primato, scesero a grado a grado sempre più in basso e meritarono la servitù e disprezzo degli stranieri. Ma da queste ricerche, che pochi hanno tentato e nessuno ancora ha cercato di coordinare e di raggruppare alla storia politica, *sfolgorante appare la verità a cancellare ingiuste prevenzioni ed interessate accuse, a spiegarci le cause segrete di quella politica veneziana, che fu sino ad oggi argomento di calorose discussioni* » *Cfr.* C. Manfroni, *Storia della Marina Italiana dalla Caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto*, Roma, Forzani, 1897, cap. IV, pp. 50-51.

riosi di Paolo Erizzo, di Pietro Mocenigo, di Antonio Loredano, agli eroismi di Negroponte, di Croia, di Scutari, tace il ricordo dei fratelli accorsi a soccorrere i fratelli e la fede di Cristo, che i pochi e derelitti superstiti delle smantellate e incendiate città, portavano ne'loro cuori lontano lontano, dopo aver veduto la devastazione de' santi luoghi, ancora echeggianti delle supplici preci al Dio dei Cristiani. Quella guerra, lunghissima per tempo, grandissima per eroici fatti e magnanime virtù, infelice per fallite imprese e inani sforzi, aveva stretto in un amplesso e in uno sforzo sublime tutti i cuori e tutte le menti, cui la visione terribile della patria in pericolo infiammava a nuovi ardimenti e piegava a nuovi sacrifici. Nulla fu risparmiato: non gli ordinari e straordinari balzelli, non le imposizioni alle città soggette, non i prestiti, non il sangue di tanti cospicui cittadini, non le ambascerie, succedentisi con febbrile vicenda, a tutti i potentati d' Europa, e a' principi dell' estremo Oriente. Nessuno, dentro i confini del dominio, mancò dal rispondere all' appello; ma, al di fuori, specialmente fra i potentati d' Italia e d' Europa, sempre incerti e gelosi, meno qualcuno, la parola della corcordia e l' incitamento alla comune difesa caddero nel vuoto. Ogni giorno più, cresceva l'isolamento della fiera Repubblica, la quale, negli sconforti dell' abbandono e nelle vane speranze, sperimentava, come s' è detto, a proprie spese, lo zelo degli stati cristiani per la salvezza della religione, e la fallacia delle promesse d'aiuti, di cui erano larghissimi, senza avere il proposito di mantenerli. In tale condizione di cose era naturale che la condota degli stati cristiani lasciasse nella mente dei Veneziani un ricordo disgustoso e un' idea incancellabile non solo di pochezza, ma anche di doppiezza, che si mutò in stretta neutralità, allorquando minacciati essi stessi dallo stesso feroce nemico, chiesero più tardi, dopo la pace fatta dalla Repubblica col Turco, aiuto efficace e quella lega generale, che sempre, con

politica sapienza, avevano cercato di evitare. Aggiungi a tutto questo che, nella guerra turca di cui abbiamo parlato, a Venezia non dovettero certamente sfuggire due cose: la grande, anzi immensa, potenza degli Ottomani, e la fatalità del loro cammino verso l' Occidente. Di fronte quindi alla gravità di questi due fatti, alla subdola ignavia dei principi cristiani, e alla debolezza della propria armata stremata in tante battaglie, sarebbe stato, agli occhi dell'assennato governo veneto, un errore il continuare allora in una politica che avrebbe costato oltre alla perdita delle ricche colonie e all' interdizione de'traffici nel mar Nero e nelle altre acque dell' Oriente, una spesa immane, superiore alle forze della Repubblica. Onde, dopo la pace conchiusa nel gennaio del 1479, ma che ebbe la sua ratifica solo nell'anno seguente, appare manifesto il concetto informatore della politica di Venezia, desiderosa solamente di mantenere con trattati e negoziati pacifici l' equilibrio nell' Oriente, dove i Turchi, per audacia di popolo e di principi, per ogni sorta di armi e di danaro, tenevano un predominio incontrastato (1).

(1) Così scrive il Perret: « Gli interessi della Cristianità a lei (a Venezia) erano indifferenti, e la sua condotta si regolava unicamente sulla necessità del commercio; ora egli è evidente che questa richiedesse imperiosamente la pace dell' Arcipelago e delle isole del Levante. Venezia sapeva anche che l' èra della fede .... era finita, che i conflitti materiali e d' amor proprio impedirebbero la riuscita di tutto il progetto di una comune spedizione. Il gioco era stato troppo pericoloso d' incoraggiare i governi cristiani per rischiare d' essere abbandonati soli in faccia al nemico ereditario. L'intesa (coi Turchi) era precisamente cordiale in questo momento, dopo che Gentile Bellini s' era portato a Costantinopoli per dipingere il ritratto di Maometto II. E sarebbe stata follia distruggere qnesti buoni rapporti, per una sentimentalità inopportuna .... Cfr. P. M. Perret, op. cit., vol. II, pp 206-207. Quanto a Gentile Bellini a Costantinopoli, cfr. l'opera del Thuasne, *Gentile Bellini et le Sultan Mohammed II*, Paris, 1888.

Gli armamenti, testè ricordati, erano stati fatti solo per evitare una sorpresa: del resto era fermo proponimento della Repubblica di contenersi colla massima prudenza verso i Turchi per non provocarli in qualsivoglia modo, e tanto meno coll' aderire ad una crociata. Non mancarono quindi, al primo accenno di neutralità, acerbi rimproveri di nemici, e, più tardi, passato la spavento dell' invasione turca, di scrittori, che usarono, per chiamare i Veneziani, il termine dispregiativo di mercanti. Ma grandi mercanti, a parer nostro, fattori della più possente patria; mercanti statisti e ideatori di una delle più ardite e complesse costituzioni, palladio della sicurezza interna e dell' esterno splendore; creatori della più bella città, in cui l' occhio si culla nelle visioni più pure ed elevate dell' arte, e l' anima, inebriata da quella superba gloria di linee e di colori, ovunque prorompente dai pubblici e privati edifici, dalle cose sacre e profane, ne porta con sè, nel tempo e nello spazio, la vivissima e dolcissima impressione; mercanti eroi, che le deboli fuste del traffico scambiarono con le guerresche galee, e col sangue difesero ancora per tanti anni da soli i cari acquisti dell'Oriente, campioni ad un tempo del patriottismo e della fede.

Per ritornare alla diplomazia napoletana, diremo che le prime proposte fatte direttamente alla Repubblica furono di entrare nella lega di Napoli, per mezzo di un inviato (1), ma invano. Le stesse proposte furono fatte a Sisto IV, il quale interpellò la Repubblica « an scilicet ingrediendum in illud sit sive ab ambobus nobis, sive ab altero, sive a neutro nostrum » (2), e n' ebbe il consiglio di tenersi lontano da ogni partecipazione (3).

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 14 aprile 1480, c. 89 t.
(2) Ibidem, doc. 29 aprile 1480, c. 95- 95 t. al card. Foscari.
(3) Il papa chiese, come si è detto: « an ingrediendum in illud sit

In maggio, in seguito a questi risultati negativi, Anello Arcamone, spalleggiato dai Milanesi e dai Fiorentini, concretò un'altra proposta, che menava allo stesso fine: rompere le leghe particolari e stringerne una generale (1). Ma anche questa fu subito attraversata dall'opera di Venezia, come rilevasi da un dispaccio a Zaccaria Barbaro, nel quale sono contenute le istruzioni per dissuadere il papa da qualsiasi passo, e alcune considerazioni per dimostrare l'opportunità di conservare integra e indissolubile l'alleanza veneto-pontificia « utile, comodun et honorabile et sufficientissimum non solum ad tutamentum et securitatem communium statuum sed etiam ad stabilimentum et perpetuitatem universalis pacis et quietis » (2).

Quì non finiva il compito dell'orator veneto, giacchè stava a cuore alla Repubblica che, qualora egli fosse

---

sive ab ambobus nobis, sive ab altero, sive a neutro nostrum, *quoniam S. S. factura est quantum probari a nobis intellexerit* ». Ibidem. E il Senato così rispose « . . . Quod finis propositus noster in hoc federe, preter tutamentum et conservationem statum quietemque et tranquillitatem comunem, fuit etiam conservatio honoris et reputationis utriusque sed presertim istius S. Sedis et beatitudinis S. P., quibus rebus si per fedus consultum sapienter est, longe magis consuletur per eiusdem federis stabilimentum et fugam cuiuscumque rei, que quatere illud aut aliquo modo infirmare valeat, ut proculdubio quatere videretur aut ratificatio sive ingressio federis Neapolitani, aut nova aliqua forma, que in rebus Italie introduceretur, haberet etiam iuditio nostro suprascripti Neapolitani federis ratificatio et ingressus ultra monstrositatem de qua vos in vestris litteris facitis mentionem hoc aliud genus preposteritatis et perfectionis ordinis naturalis, quod caput in sublimi parte corporis locatum et reliqua membra ordine et imperio nature regat et gubernet, ab ipsis regi et gubernari infirmioribus membris videretur si Summus Pontifex supremus omnium princeps et dominus ad aliena federa et societates traheretur ». Ibidem.

(1) Ibidem, doc. 25 maggio 1480, c. 103-103 t. citato.

(2) Ibidem, doc. 4 giugno 1480 c. 108-108 t. al Barbaro, citato.

interrogato sull' ingresso di Genova nella lega veneto-pontificia, cercasse di evitare una simile unione, dannosa per i torbidi che affliggevano continuamente quella città, testè ribellatasi ai Milanesi, e sgradita per i danni da essa inflitti ai Veneziani in diverse occasioni; e invece propugnasse, qualora il papa insistesse nel suo proposito, una lega particolare, senza l' intervento di Venezia (1). Conveniva poi il Senato negli altri desideri di Sisto IV, e ripeteva quanto aveva scritto al Foscari circa la condotta di Galeotto Manfredi; e infine ricordava all' oratore di rendere i dovuti omaggi al Riario, a Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, ai cardinali e, specialmente, al cardinale Savelli (2), e di fare una viva raccomandazione al papa e al nipote prediletto di guardarsi bene dal tentare una spedizione contro Pesaro, sempre da loro accarezzata, come appariva da una recente lettera del Foscari, il quale informava anche il Senato intorno alla disposizione del duca di Ferrara, dei Lucchesi e dei Senesi, eccitati ad entrare nella lega veneto-pontificia. Quanto al duca di Ferrara, il Foscari avanzava il dubbio che fosse più propenso ad entrare in quella di Napoli, e anzi avesse già deliberato di entrarvi, tuttavia opinava che non si dovesse desistere dai tentativi per rimuoverlo da quel proposito; quanto ai Lucchesi, soggiungeva che nulla era da fare, poichè erano già entrati nella lega napoletana; quanto infine ai Senesi, concludeva, bisognava adoperare ogni mezzo per averli amici (3).

Il Barbaro affrettò il suo viaggio. Il 10 di giugno il Senato aveva già ricevuto sue lettere da Rimini, da

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 4 giugno 1480, c. 108.

(2) Ibidem.

(3) Alla commissione del Barbaro era allegato l' elenco dei collegati prescelti dalla Repubblica a far parte dell' allenza veneto-pontificia. Ibidem.

Urbino, da Gubbio e da altri luoghi. Coll' ultima l' oratore informava dell' esito delle sue pratiche col duca di Urbino, il quale aveva lodato non solo la saggezza delle ragioni del Senato, ma anche dimostrato la volontà di raffreddare l' ardore bellicoso del papa (1), come del resto ci è già noto pei dispacci del Sadoleto al duca di Ferrara (2).

Dopo le dichiarazioni del Montefeltro, il Senato, pensando che le parole di costui e le notizie di minacce turche, venute da Otranto, avessero modificate le intezioni del papa, scrisse al Barbaro, già giunto a Roma di non far parola sull' argomento di Pesaro, e di aspettare invece a parlarne, secondo le istruzioni, solo nel caso che ne fosse costretto (3). E perchè ciò? Non era forse nel famoso trattato dell' alleanza veneto-pontificia dell' aprile del 1480 un articolo pel quale si lasciava piena libertà al papa di punire Costanzo Sforza? Nessuno dei governanti della Repubblica poteva negare la cosa; ma essi obbiettavano, d' altra parte, di essersi sempre dichiarati contrari alla guerra. Ed ora tanto più sentivano quella contrarietà a cagione della minacciata invasione turca, già annunciata da un messo turco comparso a Venezia, e da lettere ricevute dal re di Napoli (4), la qual cosa non solo pareva dovere commovere il regno napoletano, ma anche Roma e la Curia, e far trepidare tutta la penisola (5). Qual' altro fatto sarebbe stato più pericoloso e condannabile, pensavano quei magistrati, che l' accendere una guerra intestina, quando il nemico della

(1) Senato, Delib. Sec. XXIX, doc 13 giugno 1480, cc. 110 t. 111.
(2) Lettera 28 maggio 1480 del Sadoleto a Ercole I d' Este citata.
(3) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 2 giugno 1480, cc. 107-107 t. 108.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.

Cristianità era alle porte d' Italia, proprio all' indomani della alleanza veneto-pontificia, stretta per mantenere la pace universale (1)? E poi, dato che questo pericolo non fosse tanto imminente, conveniva gettarsi a capo fitto in un'impresa così arrischiata? Se il re di Napoli, i Milanesi e i Fiorentini erano amici di Costanzo Sforza, prima che le armi pontifice avessero preso Pesaro, la guerra sarebbe divampata per tutta l' Italia; se invece il re di Napoli, e con lui i suoi alleati, mostrava, come voleva far credere il Riario, di non opporsi all'impresa, il soprassedere e l' indugiare ne avrebbero meglio chiarito le intenzioni (2). In conformità a tali considerazioni, i magistrati veneti non potevano a meno di non raccomandare ancora al Barbaro di stringere vieppiù i vincoli d' alleanza col papa e di cercare tutti i mezzi per tener lontana la guerra (3).

Era questo un compito assai difficile, tanto più che si trattava di smuovere, più che il papa, il conte Girolamo, così avido di potere e di stato. Ma, questa volta, pare che le considerazioni di Venezia, congiunte alle difficoltà militari dell' impresa e ai tanto strombazzati preparativi bellicosi di Napoli e di Milano in difesa di Pesaro, facessero breccia sull' animo del folle nipote di Sisto IV, e il distraessero da quella pericolosa spedizione. Se non che la sua mente ristretta, piena di sogni di dominio, non poteva acquietarsi al pensiero di dover rinunciare alle sognate conquiste. Ci voleva tosto un' altra vittima, e fu subito trovata: Galeotto, signore di Faenza, quel Galeotto, protetto di Venezia, ma resosi indegno di qualsiasi riguardo per il partito da lui preso di unirsi ai

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 2 giugno 1480 c. 107
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

confederati di Napoli, nonostante le pratiche fatte da Roberto Malatesta da Rimini, capitan generale de' Veneziani, e dal capitano veneto di Ravenna, per trattenerlo da quel passo (1).

La terra vacillava sotto i piedi del Faentino. Venezia, timorosa di perdere l'amicizia del Riario, non credette di insistere più oltre nella protezione di quest'uomo, che le mostrava così pochi riguardi, e pensò di abbandonarlo a sè stesso.

Della proposta del Riario, fatta per mezzo del Barbaro, s'occupò il Consiglio dei X, che s'aggregò una giunta di venticinque gentiluomini, de'quali cinque supplenti (2). Nello stesso giorno 23 di giugno la risposta era pronta. Si partecipava al Barbaro la letizia del Consiglio dei X nell'apprendere la sospensione della spedizione di Pesaro, e, quanto a Faenza, si dichiarava che la impresa non presentava difficoltà e s'aggiungeva: « *Accedit ad hec ratio levitatis et ingratitudinis domini Galeoti, sed hec illa potissima reliquarum omnium ratio et consideratio quod coniunctus status civitatis predicte cum Imola et Ravena, Ill.mus comes Hieronymus, filius noster carissimus, non solum erit per nostram adherentiam et protectionem tutissimus in statu ambarum civitatum, sed perpetuus etiam stimulus tyrannidi Laurentij de Medici* (3). Dopo aver affermato in modo preciso il diritto del Riario su Faenza, lo stesso Consiglio suggeriva il modo sicuro per riuscire nell'impresa. Il conte doveva valersi all'uopo di Gian Francesco da Tolentino, governatore d'Imola, e costui subito abboccarsi con Anello

(1) Il Senato comandò anche al capitano di Ravenna di ritirare dalla custodia di Faenza la guarnigione veneta, e di mandarla invece alla custodia della città di Forlì, possesso del Riario. Ibidem.

(2) Cons. X. R°. 20, Misti, doc. 23 giugno 1480. c. 4.

(3) Ibidem.

Arcamone per ottenere il consenso dei potentati alleati, facendo conoscere come all' attuazione del progetto erano risolutamente avversi i Veneziani, e come il conte, subito che gli fosse concessa libertà nell' impresa, avrebbe riconosciuto il possesso di quella città unicamente dal re di Napoli. A dar maggior forza a tale dichiarazione e disposizione del Riario, il Tolentino poteva presentare una lettera di Venezia scritta ad arte, colla quale essa mostrava di opporsi al progetto del papa su Faenza, sopratutto pel timore dei Turchi (1).

Queste pratiche del papa e la sospensione dell' impresa di Pesaro, anzi che quietare il sospettoso Costanzo Sforza, lo spingevano a dire, per mezzo del suo oratore, al re di Napoli che si facessero solo per addormentare i nemici e piombargli poi addosso con tutta furia (2). Il re rispose che il suo signore non sarebbe stato abbandonato, e che sarebbe compreso nella nuova lega napoletana (3). la quale si veniva maturando in mezzo a grandi difficoltà; i duchi di Milano, che avevano licenziato l'oratore veneto (4), mettevano in guardia i loro oratori a Roma, e soggiungevano che non vorrebbero permettere alcuna cosa (5), e riprendevano il re di troppa freddezza per Costanzo. Ferdinando si meravigliava del desiderio loro, cioè, che egli dovesse rispondere al papa « gagliardamente volere attendere insieme con li compagni della

(1) Cons. X, R.° 20, doc. 23. giugno 1480, cc. 5-6 Questa parte fu ballottata con la precedente.

(2) F. Fossati, *A proposito di una usurpazione di Sisto IV nel 1480*, doc. 1 luglio 1480, p. 10.

(3) Ibidem, p. 11.

(4) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc 17 giugno 1480, c. 112-112 t.

(5) « expultione del Sre Costanzo, s.re Galeoto de faenza, nè de l' andata del M.co Laur.° ad Roma ». Fossati, op. cit., p. 11, doc. 7 luglio 1480.

lega soa alla deffensione del Sig. Constancio ecc. », perchè, a tal riguardo, aveva sempre proceduto appunto secondo i desideri dei confederati, ma non poteva mettersi senz' altro in aperta opposizione con S. Santità, del cui aiuto avea bisogno per il pericolo turco (1). Appare da ciò che ancora non si fosse compreso che il Riario aveva dimesso, per allora, ogni pensiero su Pesaro; della qual cosa fu data solo comunicazione il 6 di luglio dagli oratori milanesi, residenti a Roma, agli Sforza, assieme al pensiero del papa, dichiaratosi alienissimo da ogni guerra in Italia, anzi bramosissimo di pace, tanto più per le minacce dei Turchi, contro i quali avrebbe scritto un breve alle potenze d' Italia, compresa Venezia, per apparecchiarsi a combatterli (2).

A tali pensieri del nipote e dello zio non furono estranei i consigli della Repubblica, la quale vedeva, ogni giorno più, addensarsi il pericolo turco non solo per gli altri ma anche per sè. Infatti, dopo le prime istruzioni date in marzo al capitan generale di mare, altre aveva portate con sè Cristoforo Duodo, inviato provveditore all' armata, allestita per la difesa di Corfù, di Parga, di Butrinto (3), e il Consiglio dei X aveva votato una somma di 16.000 ducati, da prelevarsi dal deposito delle Procurative, per armare nuove galee e nuovi altri navigli (4).

Il 2 di giugno giungeva a Venezia la notizia dell' entrata dell' armata turca nell' Adriatico, e, nel giorno stesso, partiva l' ordine ai capitani delle galee di Barbaria e delle Acque Morte di recarsi a Spalato per ingrossare l' armata veneta, e di là attendere nuovi ordini dal capitan generale (5). L' ultima lettera di Vettor Soranzo,

(1) F. Fossati, p. 11, doc. 9 luglio 1480.
(2) Ibidem, p. 11, doc. 6 luglio 1480.
(3) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 13 giugno 1480, c. 112.
(4) Cons X. Misti, R° 20, doc. 21 giugno 1480, c. 3.
(5) Senato, Delib. Secr. XXIX. doc. 2 luglio 1480, c. 115 t.

portante la data del 24 giugno, informava il governo intorno alle mosse del naviglio turco, che, uscito da Costantinopoli, si era, per viaggio, diviso in due parti: una aveva gettato l' ancora a Rodi, l' altra aveva proseguito per l' Adriatico (1).

Il Soranzo, a quella notizia, era ritornato su suoi passi; ma, per maggior sua sicurezza, aveva voluto sapere dal governo quale dovesse essere la sua condotta, dopo la divisione dell' armata turca (2). Il Senato elogiò il pensiero di ritornare indietro, e gli ordinò che, qualora i Turchi si volgessero all' impresa di Ragusa o di altra terra dell' Adriatico, si dirigesse a Cattaro, e a quei luoghi veneti di Dalmazia, ove reputasse più opportuno, per rassicurare l' animo dei sudditi alla difesa, e di là non si partisse fino a che i Turchi rimanessero nell' Adriatico; ma pertanto guardasse che a nessuna nave turca fosse fatto danno alcuno dai Veneti, e procurasse che ogni cosa procedesse con cautela, per togliere qualsiasi causa di scandalo. Quando poi l' armata turca, per disgrazia, assalisse i dominii veneziani ne cercasse con tutte le forze la difesa; e se mai quell' armata si dirigesse in Puglia, rimanesse pure nell' Adriatico o andasse a Corfù, secondo l'utilità. Infine il Senato dà conto dei provvedimenti, allestimenti e invii di navi fatti e da farsi, e eccita il Soranzo a tener d' occhio Creta e Cipro (3).

Non è a dire quanto scompiglio portassero ovunque le notizie delle mosse dell' armata turca, giunte con quella celerità che i mezzi di trasporto d' allora consentivano.

L' isola di Rodi pertanto era stata investita sulla fine di maggio, essendo intento dei Turchi di abbattervi la

(1) Senato Delib Secr. XXIX, doc. 2 luglio 1480 c. 115-115 t.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

7

signoria dei Giovanniti, da lungo tempo il terrore dei Mussulmani e l'oggetto del loro odio inestinguibile (1). Se non che l'eroismo di Pierre d'Aubusson, maestro dell'ordine, e de' suoi cavalieri compiè cose incredibili e scampò l'ultimo baluardo della Cristianità in Oriente dalla invasione dell'islamismo (2). Già ai primi di agosto si scioglieva l'assedio.

Sisto IV, circa l'aiuto da prestarsi a Rodi, spedì un breve anche ai Veneziani, contro la cui politica troppo neutrale si cominciava a mormorare. Il Barbaro, a questo proposito, aveva dovuto scagionare la Repubblica, alla quale si faceva già addebito di aver ricevuto quell'oratore turco, della venuta e delle domande del quale e delle relative risposte fatte dal Senato aveva informato subito il papa. Anche il papa aveva difeso i Veneziani, i quali gli avevan inviato copia di lettere spedite dal capitan generale, da Corfù, e dal rettore di Durazzo, più vicino al dominio turco di Valona, confermanti le istruzioni ricevute dal loro governo (3), certa prova, e in modo apparente, di non soverchia intesa coi Turchi.

In mezzo a tali grandi preoccupazioni, il Riario, sempre assorto ne' suoi pensieri di conquista, badava ad altro; anzi aveva fatto annunciare il suo desiderio di andare a sciogliere un voto alla chiesa di S. Antonio di Padova (4). È facile immaginare che egli volesse fare anche una digressione a Venezia, per abboccarsi con quei magistrati e provvedere di persona a' casi suoi. Ma per allora non compì il viaggio. Le ragioni le dobbiamo cer-

---

(1) L. Pastor, *Storia dei Papi* ecc. vol. II, cap. VIII, p. 481, Trento, 1891.

(2) Ibidem.

(3) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 luglio 1480, cc. 117 t, 118.

(4) Ibidem.

care nei recenti avvenimenti di Forlì, al cui possesso il conte aspirava da tempo, come altrove si è detto.

Finchè era vissuto Pino Ordelaffi, la città di Forlì aveva goduto molta quiete e prosperità, ma, dopo la morte di lui, cominciarono i torbidi. Egli, prima di morire, aveva lasciato, come curatori del bastardo Sinibaldo, Sisto IV e Ferdinando, re di Napoli, e a tutrice la moglie Costanza (1), temendo forse qualche usurpazione dello stato per parte dei tre figli di Cecco suo fratello, il quale era stato investito del possesso di Forlì dal papa Pio II (2).

Morto Cecco, i figli Antonello, Francesco, Ludovico erano fuggiti con la madre presso lo zio Galeotto Manfredi per sottrarsi alle persecuzioni di Pino, il quale li aveva anche fatti per alcun tempo imprigionare (3). Dal loro esilio, eccitati dai Teodoli, dai Bifulci e da altri fuorusciti forlivesi, cominciarono a tener pratiche con alcuni cittadini di Forlì, i quali mostravano di non voler essere governati da una donna (4). Queste pratiche portarono ben presto ad un accordo; onde, nella prima metà di luglio del 1480, i tre fratelli, per favore del popolo e per la loro audacia, e non per intelligenza e aiuto di tutta o

(1) P. Bonoli, *Istorie della città di Forlì*, Forlì, 1826, T. II, pp. 199-200.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem. Avvelenata la madre con lento veleno e tentato invano di fare altrettanto coi figli, la disgraziata famiglia, per pia frode d'un faentino acnigero dell'Ordelaffi potè essere trafugata nel marzo del 1469 in Faenza, dove la sciagurata donna morì agli 8 di agosto dello stesso anno. Cfr. G. Mazzatinti, *Il Principato di Pino III Ordeleffi secondo un frammento inedito della Cronaca* di Leone Cobelli in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, Terza Serie, Vol. XIII, Anno Acc. 1894-95, Bologna, 1895, p. 14.

(4) P. Bonoli, op. cit. pp. 184-185.

di parte della lega napolitana, come sospettarono Sisto IV e il Riario (1), entrarono nella città (2).

Questo fatto e la morte avvenuta in quei giorni di Sinibaldo (14 luglio 1480) nella rocca di Ravaldino (3) dovettero certamente distogliere dal suo viaggio il Riario, il quale vedeva ora giunto il momento di cogliere i frutti dell' eredità di Pino. Così, dopo la non ancora risoluta questione di Pesaro, se ne apriva una nuova: quella di Forlì. Ma, questa volta, al papa e al nipote non s' opposero ostacoli tanto grandi, anzi la cancelleria milanese per prima mostrossi contenta di prestare a loro « favore ad havere in suo dominio la città et stato de Forlì, acciò como vero Signore desso stato possi poi darlo al prefato conte Hieronymo con questo che al *S.re Constanzo et S.re de Faenza sij perdonato et facta libera remissione, et in totum extinte le censure contra Fiorentini, et non se rasoni più delo andare del m.co Laurenzo ad Roma, immo se dia universa la pace et liga generale sel è possibile ad tucta Italia per fare poi megliore pensero et megliore provisione ale cose turchesche como la comune salute de tucti christiani rezerca* » (4).

La proposta del cambio fu bene accetta al Riario, e non è a dire quanto al re di Napoli. L' oratore napoletano, residente a Roma, si diè a tutt' uomo all' opera per dare alla questione di Pesaro questa soluzione, e riuscì, il 26 di luglio del 1480, a conchiudere un trattato, per il quale « Forlì fosse per contra a Pesaro li

(1) Chmel, op. cit., p. 279.

(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 luglio 1480, c. 117.

(3) Cfr. anche l'opera magistrale di A. Schmarsow, *Melozzo da Forlì. Ein Beitrag zur Kunst-und Culturgeschichte Italiens in 15* Jahrhundert, Berlin und Stuttgart, 1886, p. 179, e l' opera di A. Reumont, *Lorenzo dei Medici il Magnifico*. Leipzig. 1874, vol. I, p. 507.

(4) F. Fossati op. cit., doc. 14 luglio 1480, p. 13.

fioli del S. Cicho non fusseno receptati nelle terre della lega e .... la S. de n. s. *libere* perdonava al S.re Constantio e remetteva ogni offesa, et lo acceptava a bona gratia » (1). Quanto a Galeotto Manfredi, ai Fiorentini, i quali ultimi aspettavano la restituzione delle terre perdute nella guerra toscana, e a Lorenzo de' Medici, che voleva sfuggire, come era stato pattuito, il viaggio a Roma per chiedere perdono al papa, non potè ottenere nulla (2). I Milanesi, che avevano proposta la soluzione della questione, non rimasero contenti del trattato, perchè da esso non si erano tratti i vantaggi sperati, e quindi si rifiutarono di accettarne le conclusioni. Ma poi, forse incalzati dagli avvenimenti, che commossero tutta l'Italia e l' Europa, vennero a più miti consigli, e mostrarono alfine di accettare il trattato con lievi modificazioni favorevoli al solo Costanzo Sforza (3).

L' 8 di agosto del 1480, i figli di Cecco Ordelaffi uscirono dalla città, e, il giorno dopo, v' entrava il duca di Urbino (4), le cui truppe si erano unite alle veneziane, capitanate dal Malatesta presso Forlimpopoli (5); il 21

(1) F. Fossati, doc. 27 luglio 1480, p. 16.

(2) Ibidem. Lorenzo de' Medici, il 27 aprile 1480, aveva dato istruzione a' suoi ambasciatori, che andavano a Roma, di fare « ogni instantia per la salute de Sri di Romagna: i quali benchè siano exclusi per honore della S. Stà dalla pace et lega nostra non debono essere exclusi dal nostro favore et aiuto et dalla sua clementia ». Inoltre li incaricava di scusarlo se non andava in persona a Roma, e che essi facessero quello che doveva fare lui. B. Buser, *Lorenzo de' Medici als Italiänischer staatsman*, Leipzig, 1879, pp. 154-55-56-57.

(3) Ibidem, p. 22.

(4) Ibidem. Cfr. anche A. Reumont, op. cit., p. 507 e Schmarsow, op. cit., p. 179. Antonello Ordelaffi, il maggiore dei figli di Cecco, come partigiano dei Fiorentini, pressso i quali militava, fu dal papa dichiarato decaduto da' suoi diritti di successione, Schmarsow, op. cit., p. 179.

(5) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 9 agosto 1480, cc. 123 t. 124.

il conte Girolamo veniva fatto vicario ottenendone il privilegio (1). Così la questione di Pesaro fu seppellita.

Venezia, in quest' ultima fase del negozio, che tanto l' aveva tormentata da principio, non ebbe gran parte. Tuttavia, quando entrarono in Forlì i tre fratelli Ordelaffi e si rivolsero anche a lei per averne lo stabile possesso (2), negò il suo appoggio, e ai Milanesi, che ne avevano scrutato al proposito le intenzioni, rispose, che non avrebbe mai abbandonato il papa nella rivendicazione dei suoi diritti (3). E per difendere le ragioni del conte Girolamo, ordinò a Roberto Malatesta di mandare il maggior numero di stipendiari con le milizie di Ravenna contro Forlì (4). Il Senato poi, non contento, e forse desideroso di mostrare il suo zelo presso il papa, si lagnò con Firenze, perchè Antonello Ordelaffi, che militava a' suoi stipendi, avesse capitanato il moto contro la Chiesa, che vantava forti diritti sulla città ribelle (5). Infine, essendosi presentato a Venezia un nunzio degli Ordelaffi per impetrarne l' aiuto, lo stesso Senato lo licenziò, dicendo che avrebbe sempre seguito la volontà del papa (6). Nè mancarono, da parte della Repubblica, i consigli di prudenza al papa e al nipote, perchè si guardassero di non cadere in qualche inganno teso loro dai confederati di Napoli, tanto più che correva voce di una pratica di matrimonio tra la vedova di Pino e un figlio del condottiero milanese

(1) Fossati, op. cit., p. 22. L. Pastor, op. cit., vol. II, cap. IX, p. 493, Sigis. De Conti, op. cit., vol. I, lib. III, cap. v, p. 114, e p. 147 nota 21; Leone Cobelli, *Cronache Forlivesi*, edit. da G. Carducci e Enrico Frati ecc. in *Monumenti Istorici pertinenti alle Provincie della Romagna*, T. I, Bologna 1874, p. 259.

(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 luglio 1480, c. 117 citato.

(3) Ibidem, doc. 15 luglio 1480 ai sigg. di Milano, c. 118.

(4) Ibidem, doc. 15 luglio 1480 a R. Malatesta c. 118. 118 t.

(5) Ibidem, doc. 15 luglio 1480, c. 118, e Bonoli, op. cit, t. II, p. 117.

(6) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 15 luglio 1480, c. 119

Roberto Sanseverino, e che la rocca di Forlì era ancora nelle mani del germano della signora Costanza; onde il sospetto e il timore di insidie nelle proposte fatte, e il pericolo di vedere cadere la rocca nelle mani dei nemici (1).

Tali timori e sospetti furono dissipati dalla notizia mandata dal Barbaro, che Anello Arcamone aveva conchiuso il trattato riguardante Forlì; ma allora il Senato si preoccupò della dignità dell' alleanza veneto-pontificia (2), affinchè ne fosse toccata e infirmata la forza e la riputazione (3), nel qual caso bisognava provvedere (4).

In quei giorni un altro avvenimento si compiva degno di ricordo: dopo lunghi negoziati, il 25 di luglio del 1480, si rinnovava la lega di Napoli per 25 anni e oltre, comprendente Napoli, Milano, Firenze e Ferrara, con lo scopo evidente di contrapporsi a quella veneto-pontificia. Non figuravano i Senesi, i quali, togliendo la ragione o il pretesto da certa questione di precedenza rispetto a Ercole d' Este, duca di Ferrara, erano rimasti fuori, con l' intesa di entrarvi subito dopo (5).

Anche questa lega, come il trattato di Forlì, aveva lasciate insolute varie questioni importanti, che stavano specialmente a cuore ai Milanesi: ad esempio la condotta di Galeotto Manfredi e la restituzione ai Fiorentini delle terre perdute nella guerra toscana (6). Quali capitani della nuova lega furono scelti il duca Alfonso di Calabria, figlio di Ferdinando d' Aragona, re di Napoli, ed Ercole I d' Este, duca di Ferrara (7), il quale, come aveva previsto Venezia, finiva col gettarsi non solo in

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 21 luglio 1480 al Barbaro, c. 119.
(2) Ibidem, doc. ultimo luglio 1480, c. 122. 122 t.
(3) Ibidem, doc. ultimo luglio 1480 al Barbaro c. 112 t.
(4) Ibidem.
(5) F. Fossati, op. cit. p. 17.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.

braccio della lega napoletana, ma anche riusciva ad ottenere, per mezzo del suo ambasciatore, un capitolo speciale, inteso a togliere, quando che fosse, anche colla forza delle armi, alla Repubblica tutti i privilegi ed immunità, che da secoli aveva accumulato nel territorio di Ferrara (1). Il mese di luglio intanto si chiudeva con una terribile notizia: i Turchi erano apparsi in vista di Otranto (27 luglio 1480). Quale grande sciagura per l' Italia!

(Continua) Dott. Edoardo Piva.

(1) Ecco la parte sostanziale del capitolo, tale e quale l' aveva spedita l' ambasciatore ferrarese Nicolò Sadoleto al duca: « .... si contigit fieri vel moveri aliquod bellum inter ipsos d. conducentes et Ill.mum dominium Venetorum, et seu eorum statum nunquam per ipsos d. conducentes fiet pax cum ipsis Venetis, vel eorum dominio et statu nec cum eis ad aliquod concordium, pacta vel compositiones devenient, immo unquam ab ipsa guerra vel bello cessabunt vel desistent, nisi ipse Ill.mus d. Hercules dux etc. et communitas civitatis sue Ferrarie et eius Policinum Rodigij et status ipsius Ill mi domini ducis prius fuerint et sint absoluti et liberati valide at solemniter ab ipsis Venetis et dominio ac statu eorum ab et de omnibns pactis, conventionibus, servitutibus et obligationibus, que et quas ipse Ill.mus d. dux pro statu suo sive ipsa sua civitas Ferrarie et eius Policinum Rodigij et seu ipse status eiusdem ducis habuit et habet et seu habuerunt et habent cum prefato dominio et statu ipsorum Venetorum quotquot fuerint et sint ac esse reperiuntur et qualis ac qualescumque ipsa pacta, conventiones, obligationes et seu servitutes ac quibuscumque de causis inducti et inducte qualitercumque et quocumque fuit et fuerit concepte et concepta, firmate et firmata, itaque ipsum dominium Venetorum vel statum eorum nullum amplius iurisditionem vel preheminentiam nullum ius nullamque actionem habeat vel habere possit contra ipsum Ill.mum d. ducem, eius filios, eius heredes, successores, vel eius status aliquam partem respectu vel occasione predictarum obligationum, conventionum et servitutum et vel pactorum et seu aliquarum clausolarum vel aliquorum verborum in eius vel aliqua parte ipsorum et ipsarum contentorum et contentarum et ac si ipsa pacta, conventiones, obligationes vel servitutes nunquam fuissent inita et facta ac firmata, inite et facte et firmate et ac si nunquam fuissent in rerum natura ». Capitolo contenuto in una lettera di N. Sadoleto al duca di Ferrara.

APPUNTI PER LA STORIA DELLA VITA PRIVATA IN CREMA

DURANTE IL DOMINIO VENETO (*)

I

Giostre e Tornei. — Il giorno 5 del mese di aprile dell' anno 1450, i deputati del comune di Crema, « avochati et agregati in salla magna domus residentiae magnifici et preclarissimi domini Iacobi Antoni Marzelli dignissimi provisoris . . . volentes et intendentes in die festi S.tae Eufemiae quae est die XVI septembris, quae dies fuit et est salvatio redemptio ... totius terrae Cremae et eius districtus, celebrari dignissimis laudibus . . . cum haec dies sit celebranda, honoranda, solemnizanda ac sine fine commemoranda, quia eadem die populus cremensis ambulans tenebris vidit lucem magnam super se descendentem; » ordinarono tra le altre pubbliche e grandiose

(*) Manoscritti consultati.

I. *Parti e Provvisioni del Comune di Crema,* — Vol. 40 nell' Archivio municipale di Crema. Sono segnati col N. I.

II. Indice dei detti volumi — (Bibliot. civ. di Crema e Archiv. municipale).

III. Cod. miscell. di *Memorie storiche della città di C.*, trascritte da Eugenio Balis, cancelliere notaro. Cart. in 8°, di fogli 74, segnato col N°. 19 [1490-1802] III (Archiv. munic.)

IV. *Registri delle Ducali* — Reg. III — Vol. I. e VI. (ibi).

V. *Lotto* — Fascicolo XLVII, N.° 1. (ibi)

VI. *Statuti del Monte di Pietà* — Cod. membr. in 8° dell' anno 1496 (Archiv. del Monte di pietà).

8

feste una solennissima giostra. A questa potevano prendere parte sei giovani del Comune; ma se tanti non si

---

VII. Capitoli della dedizione di Crema a Ludovico XII — (1509) — Pergamena nell'archiv. municip.

VIII. Pietro Terni — *Cronica* (Sec. XVI — *copia*) — dalle origini della città a tutto il 1553. — (Bibl. civ.).

IX. Cesare Fr. Tintori — *Memorie patrie* — Vol[i]. X — (Bibl. del Seminario vescovile). (sec. XVIII)

X. Giuseppe Racchetti — *Genealogie delle famiglie nobili cremasche* — Cod. in 2 vol.[i] (Sec. XIX). (Bibl. civ.).

XI. G. B. Terni — *Memorie annuali di Crema* — dal a. 1759 all' a. 1787. (Bibl. civ.).

XII. Niccolò Ammanio — *Poesie* — ms. cart. del sec. XVI. di p. 108, segnato Σ, III, 59 — (Civ. Biblioteca di Bergamo). È unito un fascicoletto di mano più recente (sec. XVIII) con altre rime di N. Ammanio e con alcuni versi di suo fratello Giovan Paolo. Ho potuto facilmente riconoscere la calligrafia di Fr. Tintori.

XIII. *Dispacci da Crema al Senato Veneto.* — (R. Archivio di Stato di Venezia).

Stampe di storia cremasca.

I. *Municipalia Cremae* — Venezia 1537. Ne furono fatte tre edizioni: cito quella della quale mi sono servito.

II. Alemanio Fino — *Storia di Crema raccolta dagli Annali di P. Terni.* Ristampata con annotazioni di Giuseppe Racchetti (Crema, 1844).

III. A. Fino — *Le Seriane* — in appendice alla Storia.

IV. Ludovico Canobio — *Proseguimento della Storia di Crema dall' anno 1586 all' a. 1664* — Senza data nè luogo nè nome di stampatore, ma fu stampata a Milano dal Ronchetti nel 1847.

V. Giov. Batt. Cogrossi — *Fasti istorici di Crema descritti in Versi ed arricchiti di annotazioni che servono come di storia alla medesima*, con l'aggiunta di alcune poesie dello stesso. — Venezia, 1738, appresso Modesto Fenzo.

VI. Antonio Ronna — *Zibaldone cremasco* — dall'anno 1787 al-l'a. 1797.

VII. Francesco Sforza Benvenuti — *Storia di Crema*, in due volumi — Milano, 1859.

fossero presentati si doveva tenere egualmente con qualsiasi numero di combattenti: premio, un elmetto *fultus argenti*, oppure dodici braccia di drappo scarlatto.

Questa deliberazione, che si legge al f. 32 del vol. I delle *Parti e provvisioni* del comune di Crema, (1) è la prima testimonianza, per dir così, ufficiale di una giostra corsa in questa città; ma di altre più antiche avremmo certamente notizia, se nei giorni che precedettero la resa di Crema a Venezia, il 1449, non fosse stato dal popolo tumultuante saccheggiato e incendiato l'archivio municipale. A ogni modo, noi possiamo con tutta sicurezza affermare che i tornei erano nel sec. XV, e senza alcun dubbio anche nel precedente, spettacolo frequente e gradito nella piccola città lombarda, sia per l'indole della popolazione data da secoli agli esercizi dell'armi (2) e ghiotta di simiglianti divertimenti, sia per l'educazione che si impartiva ai più dei nobili, (3) sia anche in fine per la natura dei governi e dei governanti che vi si erano succeduti. Quando Beatrice della Scala, moglie di Bernabò Visconti, tenne la sua corte in Crema, e più ancora quando nel 1379, uno dei figliuoli di Bernabò la scelse a sua dimora e vi fece erigere una bella e ricca abitazione, che fu detta il *Paradiso*, potevano mancare balli, giuochi, conviti e giostre? Il governo dei Benzoni

---

(1) Anche a Bergamo il 4 di maggio del 1429 si ordinarono le stesse feste che a Crema per solennizzare ogni anno il giorno in cui la città riparò *sub sanctissima Divi Marci alarum umbra*, come diceva una antica epigrafe. V. Calvi — *Effemeridi* II, 24.

(2) Il poeta Cumano, ove tocca della scofitta. dei Cremaschi ausiliari dei Milanesi nella guerra contro Como, ha due versi notevoli:

Plurima ferventes exornant bella Cremenses
Nulla dies, et nulla quies sine Marte feroci.
(*Rer. ital. Script. Vol. III.*)

(3) V. Racchetti — op cit. *Prefazione*; — e F. Sforza Benvenuti — op. cit. II, p. 99.

poi, che cominciò il 1403, e amò circondarsi di tutte le apparenze di un dominio popolare (1), non fu in fondo dissimile da quello dei cento altri tiranni e tirannelli che comandavano in quegli anni nelle nostre città. Ricchissimi (2) ambiziosi, non badavano a spese pur che le feste, con le quali volevano distogliere il popolo dal pensiero dei pubblici negozi, riuscissero splendide e maravigliose per concorso di cittadini e di forestieri: tutti gente d'arme (3) i Benzoni tennero in grande onore gli esercizi cavallereschi e diedero più volte e in più città, in campo aperto e in campo chiuso, chiare prove di loro valentia. E ricordo un fatto solo, notevolissimo, da una pagina inedita del Terni.

L'anno 1435 Filippo Visconti vinceva nella battaglia di Ponza il re Alfonso d'Aragona, faceva prigionieri lo stesso re e i suoi fratelli, quattrocento signori, moltissimi soldati, e tutti eran condotti a Milano. « Grande alegrezza de fuochi et de processioni per tutto il stato si celebra, (narra il cronista nel suo povero e rozzo italiano), et per solennigiare meglio la vittoria, una molto honorevole giostra fue ordinata, a quale tuta quasi Lumbardia gli concorse, non meno per vedere tanta Maestà captiva, quanto per la Giostra, che tuti gli primi giostratori d'Italia gli concorrevano. » Avrebbe desiderato il Duca che i primi onori fossero toccati a qualcuno de' suoi, ma invece nei primi due giorni trionfò facilmente di tutti i combattenti il prode don Carlo Gonzaga. Del che Filippo si doleva coi fa-

(1) V. istrumento con cui i Benzoni furono eletti signori di Crema; conservatoci dal Terni e pubblicato dal Fino e dal Benvenuti.

(2) V. il testamento di Bartolomeo del 16 novembre 1404, in Fino, I, 176.

(3) Nell'istrumento predetto i Benzoni sono detti *famosos et strenuos*.

miliari, tra i quali era Bonicio Corio, zio di Venturino Benzone, cremasco, allora prigioniero nelle carceri ducali. (1) Bonicio udendo le lamentele del duca, gli disse con grande fierezza: « Voi havete ne le pregioni.. una de le migliori lanze d' Italia, Venturino Benzone, mio nipote, servitore di Vostra Ex.[a]; se quella si digna liberarlo son certo che il preggio non sarà portato giù dil stato vostro, et perchè io so quello che in questa arte vale. » Venturino, chiamato al cospetto del Visconti, accetta di provarsi nella giostra con qualsiasi cavaliero, pur che gli sia concesso « un poco di tempo di rehavere gli spiriti » e sia provveduto di un buon cavallo. Ed ora udiamo per intero la efficace narrazione del Terni: « Venuto il giorno, Venturino cun grande cuore alla giostra si apresenta, tenendo per certo che questa sia la volta de liberarsi, et di fuorse nel arme a magiore grado che pria assendere. Cun Carulo Gonzaga, che le botte non haveva ancor fornite, di ordine del Principe fu accompagnato, correndo ambidue le lanze cun tanta gagliardia che fin a quello giorno nisuno di meglio potevasi avantare. Quando apresso il fine de le ordinate botte agionsero, Venturino cun una forte lanza nel elmo l' agiunse, et Carulo cun il cavallo a terra fece cadere, talmenti tramortito, che de le sue

---

(1) Il Benzone era caduto in mano del Visconti l'anno 1432. Col padre Giorgio, egli era passato al servizio della repubblica di Venezia durante la guerra tra questa e Filippo. Venturino, posto dal conte di Carmagnola alla difesa di Fontanella, non potè resistere per la defezione dei terrazzani e il poco numero de' suoi soldati: i ducheschi lo fecero prigione e lo condussero a Crema carico di catene. Volevano i Ghibellini la sua morte, ma per intercessione dei parenti e in particolar modo della madre, che era una Corio, il Visconti convertì la pena di morte in quella del carcere. Il Benzoni stette diciotto mesi nei forni di Monza, indi fu chiuso in una torre di Milano.

botte Venturino fece honorato aquisto, per il che al fine fue dil glorioso preggio decorato. Quanta alegrezza fussi quella di Venturino et dil Principe anchora, non potria ingegno humano considerare, havendo uno la libertade, et l' altro la già quasi perduta gloria raquistata, et tanto Venturino ne la gratia dil Signore entra quanto per innanci in disgratia era, et cun fronte serena abrazzandolo, la libertade et gli beni già confischatigli restituisse (*sic*), et di la famiglia Ducale lo fece capitano . . . . » (1)

Così nel 1435 un cittadino cremasco trionfava, anche dopo una dura prigionia, delle migliori lame d' Italia.

II.

Sino dalla seconda metà del sec. XIV, Crema, a poco a poco ingrandita, si era andata abbellendo di grandiosi ed eleganti palazzi, di chiese, di conventi, di strade, di piazze. Ma più prospera di molto si fece la sua condizione durante il dominio veneto. Il danaro non vi scarseggiava, le entrate ogni anno aumentavano, le campagne erano rese dai numerosi canali fertilissime, alle sue fiere accorrevano genti da tutte le città dell' alta Italia: i cittadini forti, laboriosi, modesti, se amavano divertirsi, non rifuggivano dalle fatiche. Nel mentre la città concorreva per una terza parte alla ingente spesa della ricostruzione delle mura, rovinate dalle continue guerre (2),

---

(1) Terni — Cronica — lib. VI, f. 87. Il fatto non è ricordato dal Corio.

(2) I lavori si cominciarono il 24 maggio del 1488 con grande solennità.

vide fondarsi il bel tempio di S. Maria della Croce (1), il monte di Pietà (di cui ci occuperemo più oltre), e molti edifizi ricchissimi. Omai sotto la forte custodia del leone di S. Marco si era perduto per fino il ricordo dei tristi tempi delle lotte fratricide e della guerra disastrosa tra Venezia e Filippo Visconti, quando, a detta del maggiore cronista cittadino, « le famiglie volendo mangiare era bisogno a' soldati dimandare il pane, et ne' più vili luochi di casa habitare. Molte case pure avevano qualche secreto luogo, dove le figliuole et robe elette nascondevano ... O quante amare lagrime si dovevano spargere, et più assai di quello che io dico, quando le povere donne vedevano mariti, figliuoli et fratelli confinati, le figliuole tra muri peggio che carcere serrate, la roba da cani dissipare cun grande loro desaggio, et cun parole villane da villani essere oltragiate. » (Terni — lib. VI, f. 86).

Con la pace e con le migliorate condizioni economiche, più frequenti, più ricche e suntuose si fecero le feste. Per ciò che riguarda le giostre, nei quaranta libri citati delle *Parti e Provvisioni*, ne vediamo ricordate parecchie che seguirono quella del 1450, bene spesso nelle medesime ricorrenze e con gli stessi premi. Nell'anno 1451 si pose una taglia da 12 a 14 ducati d'oro sugli uomini per comperare un *Palio* da donare ai vincitori della giostra che si doveva correre il giorno di S. Michele, in occasione della fiera.

Non più a una taglia, ma a un prestito si ricorse l'anno seguente per comperare il *Palio* da offrirsi al vincitore del torneo la festa di Santa Eufemia. E la stessa

(1) Su disegno del Batacchio, architetto lodigiano, si diede principio alla chiesa nel 1493: fu compiuta l'anno 1500 da Giov. Antonio Montanaro, cremasco.

deliberazione fu ripetuta negli anni 1454, 1455, 1456 (1). Nel 1457 il Consiglio stabiliva di « fare uno donativo alla Chiesa maggiore, fino alla somma di 80 imperiali, in vece del Palio et giostra, e si faccia una processione con li Religiosi et Consoli et Artefici di Crema e suo territorio » (2). Ma poco appresso, nominato Doge Pasquale Malipiero, anche Crema partecipava ai grandi festeggiamenti che in onore di lui celebrava Venezia, e deliberava di offrire un Palio del valore di ducati 100 d'oro, per la giostra che si doveva tenere in quella città: si elessero oratori Agostino Benvenuti e Bernardo Vimercati, figliuolo di Cristoforo (3). Per alcuni anni non v'ha più menzione di giostre, ma vi si tornò nel 1464 (4) e nel 1466 (5), e questa volta alla solita deliberazione del Consiglio generale è fatta questa aggiunta: « non vi possano correre nè soldati, nè forestieri, e si faccia in pubblica piazza, e chi usi giostrare sia tenuto darsi in nota nel termine di otto giorni » (6). Poco appresso si decretava di non correre più giostra il giorno di S.ta Eufemia, e di destinare la somma che si spendeva per essa annualmente, a feste religiose. Ma il popolo o mai non poteva farne senza, nè i nobili volevano rinunciarvi, e per solennizzare la lega tra il re di Francia e la repubblica veneta, nel 1499, si ripetè una mirabile giostra con un premio ricchissimo del valore di L. 1000 imperiali: qualche anno dopo (1504) ai giochi cavallereschi si unì anche un ballo popolare, pel quale il Consiglio ordinava « quod emantur

(1) Lib. I, c. 84, 114; lib. II, c. 60, 62, 67, 115, 157.
(2) Lib. III, c. 5.
(3) Lib. III, c. 86, 87 r., 88, 90, 95 r.
(4) Lib. IV, c. 103, 103 r.
(5) Lib. V. c. 20, 137.
(6) Una giostra si corse anche nell'anno 1469.

expensis Comm.tis brachia XVI pignolatis et par unum manicarum rubei coloris, seu drapum pro ipsis manicis fiendis », e oltre a questo un paio di calze da donna, un paio di pianelle e un paio di calze da uomo, da essere distribuiti, secondo il proclama del podestà Giov. Paolo Gradenigo « pro ballo facturo dicta die, seu vigilia ipsius diei, et quae res emi debeant pro praecio et colore prout melius videbitur sapientissimis dominis provisoribus. Et item quod expensis praefatae Comm.tis conducantur pifferi cum uno trombono pro dicto festo » (1).

E feste non mancarono certamente nel 1509 per il solenne ricevimento a Ludovico XII (27 di giugno), quando per breve tempo Crema fu perduta dai Veneziani; e dovettero ripetersi alla presenza di Gastone di Foix l'ottobre del 1511 (2), di Gian Giacomo Trivulzio nel febbraio del 1512, del Duca di Urbino, l'anno 1546, ma non ne ho trovato ricordo ufficiale.

Altri festiggiamenti si univano ai tornei e talora ne prendevano il posto: il 4 gennaio del 1558 il Consiglio deliberava di dare « autorità alli Ill.mi Provveditori di spendere l. 16 imperiali per far combattere nelle

(1) *Lib.* XII, c. 12 r.

(2) Tra le *Rime* di N. Ammanio conservateci nel cit. *Ms.* della civica di Bergamo, si legge da p. 106 a p. 108, un « Capitolo dove parla Mons. da Fois ... quando fu morto ne la bataglia di Ravena 1512 al tempo di Iulio II pontefice » Non è edito nel vol. dei versi dell' Ammanio, e parmi che meriti d'essere qui riferito:

Tutto 'l furor di la giente di Spagna,
Che nel terren d'Ausonia ha posto 'l nido
Di che ogn' alma gientil forse si lagna,
Giont' era contra me là dove il lido
Il Po da la superba Hadria frange
L'ultima foce sua, con alto grido.
Armata era con seco la falangie
De duo gran Colonesi in cui l'antico
Valor rifolgie e non è ancor chi 'l cangie.

pubbliche piazze un Toro con un Leone di alcuni forestieri ». Il divertimento piacque tanto che fu ripetuto, e con più grande solennità, alcuni giorni dopo, per il parto felicissimo di Lugrezia Contarini, moglie del podestà

Latin sangue gientil di gloria amico,
Seco eri ancor di l' antico odio armato
Al nome nostro eterno aspro nemico.
Io con quel cuor ch' avea tant' alto alciato
Fra tai nemici entrai con ardir tale
Che di me dir a tutto 'l mondo ho dato.
Che non fu mai al mondo un giorno tale
Nè credo visto sia, che uscir parea
Fuor di quell' armi ogni furia infernale.
Et fulgurar la morte si vedea
In aria, in terra, in stridi, in ferro e fuoco
Sopra la giente mia, spietata e rea.
Ne tanto hebbe perho forcia che un puoco
Puotesser mai tanta ruina farmi
Perder l' ordin giammai, nè çangiar luoco.
Anci com' huom che in alte imprese s' armi
Di valoroso sdegno, alhor più strinsi.
Contra si bel morir l' insegne e l' armi,
Tanto chè al fin quelle campagne tinsi
Dil gran sangue Roman: tu di Cardona
Fuggi pur vivo, ch' io morendo vinsi.
Vivi e fa noto [a]. Iulio e ad Aragona
Ch' il mio morir è gloria a quanti mai
Ne nasceran tra il monte e la Carona.
Morte m' ha morto, che gl' increbbe assai
Et hebbe a sdegno che quel giorno unquanco
Haver tema di lei non mi monstrai.
Morte il scia ben, che mi fu sempre al fianco
Et vide il suo gran danno, et pianse forsi,
Vedermi in si verd' anni venir manco.
Non ti doler del mio morir, Namorsi,
Ne tu Aquitania mia, che quel ch' io feci
Sol per alciarti il nome oltra transcorsi,
Che anchor nascon tra noi e Curtij e Deci.

Costantino · Priuli. Il « superbo Toro » fu lasciato dal morso del « Leone atrocissimo . . . . . come morto sulla piazza » (1).

Fugacissimi accenni a *quintane* e a *corse dell' anello* si incontrano sotto gli anni 1561, 1591 e 1600, (2): una giostra del 1587 ci è invece con grande copia di particolari descritta da Lodovico Canobio, e nulla ha di diverso dalle tante altre del sec. XVI e del XVII (3).

Poichè le giostre in questi secoli appunto — e già nel quattrocento è facile scorgerne gli indizi — erano andate soggette a una notevole e inevitabile trasformazione.

Di origine francese, come i più oggi ammettono (4), non si può con sicurezza affermare quando siano cominciati nel nostro paese i tornei e le giostre, ma certamente molto presto. E gli italiani, trattati dai loro vicini quali mercatanti o poltroni che non sapevano cingere una spada, cavalcare con grazia, scendere in lizza, gli italiani, che in tutti i poemi epici francesi facean le parti dei pigri e dei paurosi, e davano la materia ai più comici episodî, mostrarono sempre di sapere egregiamente e con rara maestria combattere e vincere (5). Cer-

---

(1) Vol. XX, a c. 95 e 104.

(2) Vol. XX a c. 277 e 279 —; Vol. XXIX, a c. 45 r. e 62 r.

(3) Canobio — *op. cit.* p. 9—13.

(4) V. L. Gautier — *La Chevalerie*, p. 675, e le opere che vi sono citate; Vedi pure Schultz — *Das höfische Leben zur zeit der Minnesinger*, Vol. II² p. 106 segg.

(5) Il Castiglione dice del suo *Cortegiano:* « E perchè degli Italiani è peculiar laude il cavalcar bene alla brida, il maneggiar con ragione massimamente cavalli assai, il correr lance e il *giostrare,* sia in questo de' migliori Italiani: nel *torneare,* tener un passo, combattere una sbarra, sia bono tra i migliori Franzesi ecc. » Onde appare che i nostri nel cinquecento erano eccellenti nelle giostre (cioè nei combattimenti singolari a corpo a corpo), ma inferiori ai francesi nei tornei (cioè nei combattimenti di due schiere).

tamente le giostre da noi non raggiunsero mai l' importanza nazionale e la grandiosità delle francesi, e la poesia che le celebrò è ben lontana dalla ampiezza e altezza epica dei racconti d' oltre Alpi, quali il *Roman de Ham*, i *Tournois de Chauvenci*, l' *Histoire de Guillaume Le Maréchal* (1), poemi lunghissimi che formarono la delizia degli ascoltatori e dei lettori, e che in qualche parte ci interessano ancora, (2) ma è certo che anche in Italia quei giochi d' arme furono amati e sentiti più di quanto non si crede, e produssero anche da noi una letteratura descrittiva in prosa e in verso abbastanza copiosa, se non sempre pregevole (3).

I tornei erano in origine un prodotto della cavalleria, un esercizio pei baroni in tempo di pace, *i giuochi olimpici* del medio evo, come li chiamò, il Sainte-Palaye (4). Da prima veri e proprii combattimenti, si andarono a mano a mano ingentilendo per l' azione della idea cristiana, per la civiltà che si imponeva alla barbarie; e cessando di essere « una pericolosa prova di valor militare, in cui ciascuno a gara faceva mostra di forza e di coraggio » (5), diventarono nel secolo XV, e

(1) V. GAUTIER, *op. cit.* p. 673 e segg.; e P, MEYER in *Romania*, XI, 22 r. segg.

(2) V. *Histoire de la langue et de la littérat. franç publiè sous la direction de* L. PETIT de IULLEVILLE, I, p, 336.

(3) Delle giostre in Italia e della letteratura su giostre mi occupo in uno studio particolare, cui attendo da tempo.

(4) *Mémoires*, I, p. 179.

(5) L. FRATI — *La vita privata di Bologna nel medio evo* — in *Rassegna Nazionale*, di Firenze, an. XX, p. 90 dell' estratto. Lo studio fu poi ripubblicato in un volume, con molte nuove aggiunte e con documenti, dallo Zanichelli, Bologna, 1900.

più nei seguenti, vere e proprie *feste*. Non più per tanto la forza e la poesia delle antiche pugne, non più le belle donne che seguivano ansiose, trepidanti l'esito della lotta e incoronavano con le loro mani il vincitore; non più i cozzi degli uomini e dei cavalli, nè i corpi lividi dai colpi spietati; a poco a poco anzi, particolarmente nel seicento, il vero combattimento non esistette più, scomparendo in mezzo a balli, a musiche, a giochi, a trasformazioni e apparizioni, a trionfi e a mascherate. « Il genio delle nobili azioni, notava dolorosamente un cronista bolognese, si era tanto depravato da restare totalmente sepolto nella indifferenza lo spirito cavalleresco che in altri tempi animava la nostra gioventù » (1).

III.

Feste religiose e civili — Un popolo vivacissimo, impetuoso, ardito quale era il cremasco, doveva essere bramoso, già lo notammo, oltre che di esercizi cavallereschi, anche di banchetti, di balli, di corse e di giochi popolari e di sorte, di teatri, di processioni, di gozzoviglie, di prediche spettacolose. E i padroni suoi — principi o repubbliche — sapevano egregiamente assecondarlo.

Delle feste religiose non sappiamo molto: numerosissime erano le associazioni e le confraternite, di cui la più antica, quella di S. Maria Elisabetta di porta Serio, risaliva al 1383. Frequenti per tanto le processioni, alle quali prendevano parte preti e frati d'ogni ordine, monache, chierici e gran popolo. Dieci conventi di frati e sette di monache si contavano nella piccola città, ove i preti erano saliti in grande potere e petu-

(1) Citato dal Frati, op. ricordata p. 91.

lanza, con infinito dispetto del clero secolare che vedeva diminuite le sue entrate e la sua autorità. Di qui litigi, contese, e più tardi anche tafferugli nelle pubbliche vie, in solenni occasioni di feste o di funerali (1).

Sono curiosissime, a questo proposito, alcune pagine inedite del TINTORI *(Mss. citt.)* che discorrono delle « *Dimostrazioni di giubilo fattesi in patria nostra l'anno 1724 per la creazione di Benedetto XII. sommo Pontefice, con altre notizie spettanti al medesimo fatto.* » Le feste, che durarono tre sere, consistettero nei soliti spari, nei soliti fuochi artificiali, (chè in Crema non mancavano mai (2), in un'assordante scampanio, in illuminazioni, ecc. Se non che i frati dell' ordine dei Predicatori « acciecati non so se dal fumo di quell' ambizione che d' ordinario suole regnare nelle anime deboli e popolari, o ricolmi di troppo giubilo per la ricevuta nuova della assunzione al pontificato di un Soggetto che molto tempo visse fra loro, » fecero porre sopra una macchina di fuochi artificiali, rappresentante una torre sormontata dal triregno, una grossa rapa, con il motto: *Sic error vincitur.* Si capì subito il significato, e l' allusione di tali parole, vedendo in esse « una dimo-

(1) V. il CANOBIO *op. cit.* all' a. 1660, e lo ZUCCHI — *Diario*, agli anni 1720 e 1752.

(2) Quello dei fuochi artificiali era uno dei più lieti e cari divertimenti per i Cremaschi, ed era ufficio dei bombardieri di prepararlo e di offrirlo al pubblico. È degno di ricordo il fatto avvenuto l' anno 1628: bombardieri abbruciarono sulla piazza maggiore nientemeno che la statua del gran Turco, tra le acclamazioni e le risa di tutto il popolo. Non per nulla i Cremaschi eran detti *brusa – christi*, e se un giorno avevano dato alle fiamme Cristo in croce, ben potevano fare la stessa cosa del Sultano. Questi, informato dello spettacolo, ne chiese tosto soddisfazione alla repubblica di Venezia, che si affrettò a dargli le più ampie assicurazioni che i rei sarebbero stati dannati a morte. Naturalmente, non se ne fece nulla.

strazione fatta in dispregio della corte di Roma, la quale ne' tempi di Sisto V, forse in quello di sede vacante per la morte seguìta di esso papa, fece col mezzo della Plebe affiggere una grandissima rapa alla statua di Pasquino, con un cartello che conteneva questa sordida predizione:

Se da qui avanti alcun frate sarà Papa,
Mi sia cacciato in c... tanto di Rapa ».

Il popolo cremasco fischiò i frati, protestò contro l' *oltraggio* fatto a Roma, e ben presto molte poesie satiriche (dovute per la maggior parte a persone del clero secolare) girarono per la città. La cosa andò tanto oltre che se ne dovette occupare la pubblica rappresentanza: alcune di quelle rime furono abbruciate nel luogo ove sorgeva la Berlina, e quindi, « convocato tutto il popolo a suon di tamburo, il dì 19 di detto mese di giugno, fu proclamato che niuno in avvenire avesse avuto ardimento di comporre cosa alcuna che satirica stata ella fosse contro di detti Rev.[di], sotto pena della sua disgrazia ». Il Tintori riporta uno di quei sonetti:

La Rapa che Pasquino destinata,
S' avea nel c... s' errava il suo predire,
Voi, frati, con insano ed empio ardire
Su la croce l' avete collocata?

Dunque il simbol per voi dell' adorata
Croce sarà una Rapa in avvenire?
Oh Dio! mi sento tutto inorridire
Udendo tal sacrilega fratata.

Questo è l' onor che fate al nostro Papa
Collocarvi d' un soggetto cosi pio (*sic*)
Sopra il sacro Triregno una vil rapa?

Ne' secoli trascorsi non udio
Sì nefando successo un antipapa;
E or vedrallo un vero Vice — Dio? (1)

Ma torniamo alle feste religiose nelle quali, a Crema come altrove, durante il secolo decimoquinto, si videro comparire accanto al Redentore e alla Vergine, agli Apostoli e ai Santi, gli dei pagani e i personaggi della antica mitologia. Questo i tempi comportavano, e niuno da noi se ne sentiva punto urtato o offeso. Nella poesia, nelle arti scultorie e della pittura, nella architettura, nelle chiese financo e sulle tombe, si era ormai abituati a tale miscela di elementi sacri e profani. Il quale accozzo del resto non può dirsi proprio ed esclusivo del secolo decimoquinto, troppo presto da alcuni definito secolo del risorto paganesimo: « risaliva, bene osserva V. Rossi (2), ai primi tempi del Cristianesimo, e tutto il medio evo ne offriva esempi abbondanti così nella letteratura come nell' arte. Ma la lunga consuetudine aveva compiuto opera di adattamento e ciò che di stridente era nel contrasto attenuavano le modificazioni sofferte da quelle figure e da quei riti gentileschi, e l' abito dei fedeli di ravvisarvi allegorie ormai ovvie ». La narrazione ch' io trascrivo dal Terni è quasi interamente inedita, ed è nuovo documento di questo fatto che si ripeteva in quasi tutte le nostre città.

Ne' 1496, grazie alle prediche che aveva tenute in Crema tre anni innanzi frate Bernardino da Feltre, e

(1) Vol. I, p. 5 e segg.

(2) V. Rossi — *Il Quattrocento* — Vallardi, 1899, p. 190. V. poi L. Pastor — *Storia dei Papi*, vol. II, p. 420 e seg. della traduzione italiana.

« a persuasione, dice il Fino, di Frate Michele d'Aquis », ebbe principio il Monte di Pietà (1).

Con quanto mirabile accordo di tutti i cittadini e con quale clamorosa gioia si accompagnassero le prime offerte, prova la lunga descrizione che il Terni ci ha tramandato con larghezza insolita. Dopo le oblazioni di « tutte le Arti stati et gradi di tutta la terra », si ordinò

(2) In un bel Cod. membr. del 1496, che contiene gli antichi capitoli del Monte di Pietà, si legge nel secondo foglio:

« In nome del onnipotente Dio et gloriosa Virgine Maria et Sancto Panthaleone speciale protector e advocato de la Terra de Crema; et ad exaltatione et pacifico stato della Ill.ma et Excell.ma Sig.ria nostra de Venetia, Essendo exultata novamente la Terra de Crema per voce del Rev.do frate Michele de Aquis predicator famosissimo del ordine de Minori observanti, ad elevare per sancta Emulatione de le cità convicine uno Monte de Pietà ad commodità et sovventione de li poveri et remotione delle usure exacte da gli Ebrei cum gravissimo danno de Christiani, ha ordinato nel Consillio suo generale in presentia del Mg.co D. Franc.o Badona Podesta e Cap.o de essa ... che in essa terra de Crema sia fatto uno Monte de Pietà, cioè una massa sive cumulo de dinarij da esser recuperata da qualunque persona vorrà de soa mera e spontanea voluntade donare ovvero per via de prestito gratioso ad tempus da essere restituito, ovvero per altra via et contratto finto gratis et amore contribuire al dicto monte per potere succurrere et prestare dinarij a bisogni de poveri de Crema et del contado sopra li pegni a termino di sei mesi senza togliere interesse alchuno a chi darà li pegni per tale mutatione; sed solum el proprio et puro capitale ».

Crema fu tra le città di Italia una delle prime ad avere il ***monte di pietà***. Intorno all'origine e alla importanza di questi istituti di beneficenza, sorti su la fine del sec. XV per opera dei Francescani e segnatamente di San Bernardino da Feltre, vedi L. Pastor — *op. cit.* vol. III della traduz. ital. p. 75 e segg. A pag. 76 sono citate alcune parole dette a Crema da S. Bernardino su l'usura e gli ebrei; v. anche tutte le opere cui rimanda nelle note il dotto storico tedesco.

Da principio il prestito fu gratuito, ma poscia per il gran numero dei ricorrenti, fu necessario introdurre un piccolo interesse che serviva a pagare le spese di amministrazione.

che lo stesso facessero le quattro porte, o quartieri della città, in diversi giorni. Senza sfarzo e con gentile pensiero la porta Serio inviò al luogo deputato molti fanciulli d'ambi i sessi a cavallo « cun sopraveste di seta, ricamente adobati a diverse foggie, che Cavaglieri erano dimandati, cun alcune presentationi fra meggio ». Essendo questo il quartiere popolano, si comprende la semplicità della offerta, che è anche la meno ricca, confrontata con la magnificenza delle altre. La porta di Pianengo, il 1° di giugno, mandò innanzi processionalmente i contadini « cun la oblatione ne la sumità di una virgulta che havevano in mano, cun una bandiera che teneva scritto il nome di Giesù. Drieto avevano uno triburio coperto di seta cun la Imagine di S. Michele Arcangelo, al quale seguivano trenta cavaglieri hornati... meglio che si sapeva et poteva cun la oblatione in mano ». Dopo di questi, le Imagini di S. Bernardino, di S.t Antonio di Padova, di S. Bonaventura, di S. Francesco, tutte fiancheggiate e seguite da una gran quantità di cavalieri: indi Santa Chiara con molte donne, e finalmente S. Pantaleone. Una tal pompa accese di emulatione gli animi degli abitanti delle altre due Porte, i quali dì e notte lavoravano « per rimanere agli altri superiori ». Ed ecco, in uno degli ultimi giorni del giugno, presentarsi quelli della porta di Ombriano: prime le Ville, di poi le scuole e i Religiosi, e tra questi le imagini « del precursore di Gesù Cristo che dimostrava l'Agnello, drieto la gloriosa Monica madre di Austino, poi la Madalena, et drieto la sorella Marta, et drieto Lazaro cun il Signore che dil sepolcro uscisse (*sic*) Passati questi, venne un ornatissimo carro cun la historia di Paris et de le tre Dee ignude, da due griffoni tirrato, acompagnato da molti cavaglieri. Drieto uno triumphante carro cun Diana et cun le nuove (*sic*) Muse che dolcemente cantavano, tirato da quattro ben ornati Corsieri, acompagnato da alcune fanciulete ca-

vaiere a la nimphale vestite. Di poi venne un altro carro meglio degli altri ornato, cun uno Imperatore de 60 cavaglieri tuti ala tedesca vestiti, et drieto uno Re indiano negro, al quale seguivano altri tanti cavaglieri moretti al indiano portar vestiti, cun panni tanto bizarri et richi, che fece gran vedere, cun gli staferi anchora di quel habito et colore: poi la Imagine di la Matre di Gesù Cristo, come in Egitto fugisse, poi di S.[t] Antonio Abbate ». E dopo Diana e la Vergine, il Re indiano e Sant' Antonio, ecco Ninfe in abito da caccia, con Apollo nel mezzo a cavallo, recitante versi latini, e, a chiudere la procesione, vessilli, trionfi, ornamenti e « *ombrelle* che al Doge si portano. » La quarta porta che ancora rimaneva, domandò tosto una proroga alla sua offerta, non essendo ben preparata ogni cosa. Intanto si dà principio ugualmente al *Monte* nella casa di Benedin Cremasco « cun tanti clamori nel nome di Gesù, che ognuno per dolcezza piangeva. » Venuto il gran giorno, sfilarono da principio i fanciulli e le donne, poi gli uomini a piedi, quindi i cavalieri, tutti elegantemente vestiti; poscia i frati di S. Domenico. Dietro « venne una machina di tal belezza grandezza et arte, che ala forma tuti li vicini gli erano concorsi, a spese fabricata di Hieronimo de la Ruvere cardinale de Recanati, Comendatario di la Abbazia nostra di Cereto . . . » La torre, altissima, oltrepassava tutti i tetti, era portata da quaranta facchini invisibili, ma sembrava sorretta dai dodici apostoli messi all' ingiro. S' innalzava sulla cima una sfera dorata, sostenuta da otto angeli: da un lato era S. Pietro, da l' altro S. Bernardo Abate: nella parte piu alta, un trono, con alcuni Serafini circonfusi da nuvole di bambagia. Il cronista che narra e che fu testimonio oculare, stupito, quasi fuori di sè a tale non mai visto spettacolo, confessa di non avere sufficiente ingegno a descriverlo, e si sforza di dare alla sua prosa pesante e brutta un colorito poetico,

che la rende invece goffa più che mai. « Erano le nebule di bambaso candidissimo, acompagnato cun bambasi tincti in varii colori di cinere, et gialli, uno cioè più scuro di l' altro, et l' altro men chiaro di quello, che tanto bene l' umbre unevano et acompagnavano, lassando il chiaro verso il Sole (non so se ad arte o a caso fussi) che già verso l' occaso s' inviava, che meno vage erano di quelle che nel ciel sereno molte volte da Raggi di Phebo risguardate, cun lieve spirar de venti, errando vanno. Nel meggio del Truono gli era una Verginella et uno fanciulino vivi cun tanti raggi relucenti d' oro a torno, che a pena da l' occhio humano per il reflexo dil Sole erano sostenuti. — » La macchina fu portata dietro alla Canonica del Duomo, si recitarono versi latini, e si assistette alla sfilata.

Ecco S. Iacopo con gran codazzo di pellegrini vestiti di nero, ecco un Elefante finto che pareva vivo, con una torre sul dorso piena di fanciuli armati, ecco un carro con cavalieri vestiti di bianco, recanti uno stendardo che raffigura l' annunciazione di Maria: e dopo un bellissimo struzzo, bizzarramente cavalcato da un cavaliere, e un Minotauro che andava saltando, e la Imagine della Vergine circondata da vergini cantanti laudi; e poscia un Imperatore che recitò « alcune cose », un Re, S. Bartolomeo « che scorticavano », e militi vestiti alla tedesca, e suonatori. « Venne di poi in carro triumphale l' ingannatore del humane genti, Cupido, da cavaglieri di l' uno e l' altro sexso acompagnato, da lascivi abiti vestiti. Seguiva poi il triumpho dil hospitale di la porta cum molti mendici cun gli ducati in mano. Ultimamente presentossi Vespasiano . . . cun tanta caterva de giudei ligati et incatenati . . . Disse molti belli versi a proposito dil Monte contro Giudei ». — Le varie offerte produssero la somma di lire dodicimila e cento ventidue, ragguardevolissima pei tempi in sì piccola città; e il capitale si aumentò ancora di molto quando nel-

l'anno 1503 frate Giacomo di Padova un'altra volta « riscaldò il popolo ad offrire » .Si ripeterono feste e processioni, che il Terni non descrive « per non parer tedioso », soltanto fa eccezione per la « presentazione che fecero quegli di Rivolta, non meno forte ingeniosa di quante ne avemo detto. » Si trattava di un carro sul quale era raffigurato nientemeno che il Paradiso terrestre (1).

Festa essenzialmente civile sí celebrò il 20 di aprile dell'anno 1525, quando si cominciarono i lavori di ricostruzione del palazzo municipale « per vetustà collabente », secondo l'espressione del Terni. Davanti a gran popolo che in processione s' era recato sulla piazza, una Giustizia recitò in due riprese ventitrè distici latini, brutti, brutti davvero, sì che non sembrano scritti nel primo trentennio del cinquecento.

Vexarat quando mortalia pectora sordes
    Est libitum terras deseruisse mihi,
Decretumque fuit potius phlegethontis ad undas
    Ire . . . .
Ultima celestum linquens Terrena volavi
    Ad superos igitur non reditura pios.
Rursus ab axe sacro mittor delapsa per Urbes
    Conciliando malos, conciliando rudes.
Sed cum nequitie (*sic*) paulatim creverit ingens,
    Expeller nidis marte furente meis
Mens fuit atque iterum superas conscendere sedes
    Cum locus Astreae nullus in orbe foret;
Solis utramque domum stabili sed lumine lustro.
    Ad Venetos specto, structa Theatra mihi

(1) TERNI, *op. cit.* lib. VIII f. 113-114.

Huc moveor . . . .

. . . .

Crema videbaris sed cum mihi tutior aedes
    Te petii, et semper mater amica fui
Et te deserui nunquam: si quando laterem
    Cum fera sors nobis tempora sceva daret.
Ast modo cum prischa tu me spoliaveris aede
    Anceps an maneam, seu potius fugiam,
Freta tamen vestra, o cives, pietate, fideque,
    Expectabo novos non abitura Lares!

« Fato per la giustitia silentio, per Giuliano Bravo notaro nostro pubblicato fu uno Istrumento di la fundatione dil palazzo sopra di uno pulpito cum solennitade aparato, a perpetua memoria di tale principio, quale fornito, la Giustitia voltandosi verso il Potestà disse » :

Ergo tu, venetum splendor vel gloria Maure
    Ioannes, summi maxima cura Iovis,
Cum meus antistes, cultor meus, atque sacerdos
    Sis, et virtutum Vasque piumque Iubar,
Hunc sacrum lapidem (jubeo) cape Rector, et in hec
    Fundamenta jace, fiat ut ista domus;
Nam tibi policeor, Stygiae per stagna paludis
    Perpetuam nuc sub hac statione fore . . .

Se onorerai me, conchiude la dea, tutti i cittadini saranno felici e tu da tutti benedetto: così il culto mio non si fosse mai spento!

Si me novissent Neptunia pergama, certe
    Regis adhuc starent Laomedontis opes;
Si me servassent aquilae, si Roma superba,
    Non socer in generum tela tulisset atrox.

Ut taceam multos, si me servasset et orbis,
In Latio nunquam tot fera bella forent.
Ergo quisquis avet pacem, concordia sceptra,
Me teneat, rogitet, me veneretur, amet.

« Fu il sasso da quattro Preti giù nel luoco de le fondamenta portato, et per il Potestà metuto per principio dil opera. Il segondo per Giacobo Philippò de Ferrarij Vicario . . . , la terza per il Conte Guido Benzone dottore e cavagliere, uno de Proveditori di la terra nostra » (1).

(Continua) RICCARDO TRUFFI.

(1) TERNI, lib. XI, ff. 151-52 — Lo stile del Terni ricorda quello del Corio, ma è molto più lombardeggiante: lo stesso cronista al principio della sua opera sentì il bisogno di fare la dichiarazione seguente: « E perchè sono . . . . di nazione lombardo, iscusami se il mio ragionar saprà di lombardo e non di Tosco, perchè non mi è parso dal mio domestico parlar dislongarmi, che dalle fasce e materne mamme ho riportato, per rimboccarmi parole forestiere, che non sia per Lombardo conosciuto, e con la mia voce forzar gli accenti di quella tanto onorata Provincia, che Dio e la natura mi hanno concessa ».

IL COMUNE DI TREVISO

E I SUOI

PIÙ ANTICHI STATUTI

FINO AL 1218

(Cont. — Vedi Nuova Serie, Tomo II, Parte I).

L'eco delle contese fra Treviso e i Vescovi giunse certo a Costanza; ne fa fede la dichiarazione comunicata dai nunzi imperiali ai rettori della Lega nelle trattative condotte a Piacenza fra il Marzo ed il Maggio del 1183, nella quale si proponeva di accordare un termine di tre settimane ad alcune città estranee alla lega, e ai Vescovi di Feltre, Belluno e Ceneda, per aderire alla pace, « *salvis pactis et datis inter homines predictorum episcopatuum et civitatis Tarvisii* » (1). Nel testo definitivo del trattato si dice soltanto che a Feltre, Belluno e Ceneda come ad altre città e terre, non erano applicabili le concessioni elargite dall' imperatore (cap. 37). L' omissione della riserva inserita nelle proposte dei nunzi, fu dovuta forse alla pressione dei rappresentanti del Comune di Padova, i quali non avranno mancato di contrapporre le proprie *poste* a quelle dei trivigiani di data più vecchia; e forse anche ai consigli dati all' imperatore dal Patriarca, preoccupatosi del pregiudizio che poteva derivare ai

---

(1) M. G. H. *Legum S.* IV. 1, p. 403.

diritti dei suoi suffraganei e ai suoi stessi interessi per le curie che possedeva nel Cenedese, se in un atto tanto solenne avesse trovato posto siffatta riserva.

L' anno dopo Federico, cedendo, per quanto sembra, alle sollecitazioni dei nemici dei trivigiani, che gli stavano dappresso (1), rilasciò a Sigifredo vescovo di Ceneda un diploma (2), con cui dichiarava di riceverlo *sub alis aquile nostre protectionis* e di assolverlo dalla soggezione del Comune di Treviso e di ogni altra città; simili diplomi egli aveva già rilasciato a Drudone vescovo di Feltre nel 1179 (3) e ad Ottone vescovo di Belluno nel 1161 (4).

Più fortunato dovette credersi il Comune nell' appello interposto avanti l' imperatore Enrico VI contro la sentenza proferita dai rettori della Lega nel 1193 (5), che l' imperatore annullò, avocando a sè la cognizione della controversia ed invitando le parti a provvedersi avanti la sua curia. La sentenza imperiale seppelliva quella dei rettori tanto pregiudizievole agli interessi del Comune, faceva dimenticare i diplomi a favore dei Vescovi e permetteva di procrastinare *sine die* la definizione della causa, dando così modo al Comune di creare nel frattempo una stabile posizione di fatto che avrebbe potuto influire con vantaggio sull' esito della controversia.

Le relazioni colla Chiesa non avrebbero potuto essere improntate a maggiore e più costante ostilità. Si è accennato alle lunghe lotte col proprio Vescovo e cogli

(1) M. G. H. *Legum S.* IV, 1, p. 426, a. 1184 Ottobre 19.
(2) Cappelletti X. p. 258 e seg.
(3) idm. X. p. 143 e seg.
(4) *Italia sacra* V. c. 152.
(5) Minotto, II. I. p. 20 e 21.

altri ecclesiastici della città e del Comitato e alle guerre sostenute contro i tre vescovi di Feltre, Belluno e Ceneda e contro il Patriarca.

Alle scomuniche individuali tenevano dietro gli interdetti e le minacce di più gravi pene canoniche. Delle scomuniche pare che in generale non si facesse gran caso. Si lamentava Gregorio VIII nel 1187 (1) che Ezzelino, cui il suo predecessore Urbano III aveva intimato di restituire certe terre usurpate all' abbazia di Sesto nel Friuli, non ostante la scomunica contro di lui lanciata dai delegati apostolici, persistesse *in sua duritia*, e disponeva perchè alla scomunica si desse la massima pubblicità nelle diocesi di Treviso, Padova e Vicenza; ventisei anni dopo Innocenzo III rimproverava i padovani perchè avevano fatto lega *cum Ecilino et aliis excomunicatis* (2).

Ezzelino si riconciliò, o quanto meno fece mostra di riconciliarsi colla Chiesa nel 1221 (3), quando il cardinale Ugolino venne nella Marca a compiervi la sua missione apostolica. Si può quindi concludere che per oltre trent' anni il più potente cittadino del Comune fosse rimasto *in sua duritia* pubblicamente fuori della comunione dei fedeli, senza che il suo prestigio, la sua influenza politica ne avessero troppo scapitato.

Diversamente avveniva per gli interdetti; il Comune temeva i gravi pregiudizi materiali che ne potevano derivare alla popolazione, specialmente a quelli che si trovavano per ragione dei loro commerci fuori del distretto, e si affrettava ad impetrarne la sospensione, promettendo

(1) Pflugk-Hartung. *Acta* III, 349.
(2) *Cod. Ezz.* p. 154. 28 ottobre 1213.
(3) *Cod. Ezz.* p. 183. 1221, e p. 234. 1 settembre 1231.

con giuramento di stare ai precetti che il Pontefice o i suoi delegati avrebbero pronunciato (1).

Nelle lettere di Innocenzo III del 26 Marzo 1199 (2) e di Onorio III del 28 Maggio 1220 (3), dirette al Comune, è compendiata con foschi colori la storia delle ostilità dei trivigiani contro la Chiesa dal 1170 in poi, delle violenze di cui si erano resi colpevoli verso i tre Vescovi ed il Patriarca, dalla devastazione delle loro terre all' incendio delle cattedrali di Feltre e di Ceneda e alla sacrilega uccisione del vescovo Gerardo.

Dall' accusa di empietà e di irreligione all' accusa di eresia era facile il passo. Lo stato di guerra quasi permanente col Patriarca e coi Vescovi e l' abuso delle pene canoniche in difesa di interessi puramente materiali, dovevano avere intiepidita la fede di molti. Posti quasi al bando dagli amici dalla Chiesa, i trivigiani avevano finito per dare ricetto e favore a quanti nemici essa aveva, e pare che tollerassero il propagarsi fra loro delle dottrine dei patarini e dei catari, assai diffuse in tutto il secolo XII; tanto più se è vero che lo stesso Ezzelino era tinto di quella pece. Due lettere di Innocenzo III l'una del 1209, l'altra del 1207 (4), confermerebbero che Treviso era divenuto sicuro asilo per tutti coloro che altrove correvano pericolo di finire sul rogo.

È forse a questa condizione di cose che si deve la mancanza negli statuti del 1207 e nelle addizioni, di qualsiasi accenno alla Chiesa, al clero e a pratiche di culto, a differenza delle successive compilazioni che, oltre alle disposizioni contro gli eretici, ne contengono

(1) *Epist. Innoc.* III. Ed. Brequigny. II. I. 42. 13 Novembre 1200.
(2) *Epist. Innoc.* III. Ed. Baluze I. c. 346
(3) *Italia sacra.* V, c. 372.
(4) *Epist. Inn.* III. ed. Baluze II. c. 26 e Migne. T. 214, p. 922.

altre relative a copiose obblazioni assegnate dal Comune a questa o quella chiesa o monastero. Si direbbe quasi che in quel primo periodo la Chiesa politicamente per il Comune non esistesse, o fosse un nemico dal quale bisognava tenersi sempre in guardia.

La grande potenza cui era giunto il Comune nei primi due decenni del secolo XIII, poggiava su basi tutt' altro che granitiche. Due elementi ne costituivano la forza; l' uno erano le alleanze con Verona e Vicenza e coi conti di Gorizia, destinate a tenere in iscacco da un lato Padova e dall' altro il Patriarca, sempre disposti, appena si fosse presentata l' occasione, a darsi la mano per sottrarre i tre Vescovi e i loro distrettuali dalla soggezione dei trivigiani. L' altro elemento era rappresentato dalla abilità e fortuna personale di Ezzelino, il quale aveva avuto bisogno di far grande il Comune per gettare alla sua ombra le basi della propria potenza.

Ma se da un lato col mutare delle circostanze le alleanze potevano sciogliersi, dall' altro la potenza di Ezzelino non era per il Comune senza pericoli. I numerosi feudi e le avvocazie estorte ai Vescovi ed al Patriarca coll'appoggio del Comune, avevano procurato ad Ezzelino un ingente stuolo di amici e di clienti, disposti a seguirlo nelle imprese ch' egli andava tentando ora a Padova, ora a Vicenza e a Verona.

Il Comune, quando non partecipava direttamente a codeste imprese, come avvenne nel 1204 contro Padova, più o meno segretamente le favoriva sempre per l' interesse immediato che vi annettevano gli amici e protetti di Ezzelino — i Guidotti, i da Cavaso, gli Ainardi ecc. — i quali formavano tanta parte dello stesso Comune; ma appunto perchè erano imprese personali di Ezzelino, in fondo questi solo ne profittava ed il loro successo si risolveva in un pericolo lontano per il Comune, contro il quale col tempo egli avrebbe potuto muovere i nuovi amici e clienti procuratisi altrove; politica che fu

poi proseguita e sviluppata con raro accorgimento e con grande successo dal figlio Ezzelino.

Erano elementi di debolezza del Comune, secondo quanto si disse, le sue relazioni col papa e coll'imperatore, forse più quelle di queste. Lo sapevano i suoi nemici che rodevano il freno della soggezione, ed il Patriarca anelante alla rivincita.

Un primo saggio del loro lavoro occulto si fe' palese nel 1210 quando Matteo vescovo di Ceneda, venendo meno per la terza o quarta volta alla fede del prestato giuramento, ottenne dall'imperatore Ottone un nuovo diploma che dichiarava libera Ceneda ed il suo distretto da Treviso (1). Il Comune trovò allora ch'era miglior partito arrestarsi ai minori danni, e restituì al vescovo la rocca di Ceneda e le sue terre, che non erano molte, conservando però il dominio e le giurisdizioni sugli altri paesi del comitato cenedese. — Lasciò correre anche due anni dopo, quando il padovano Filippo, vescovo di Feltre e Belluno, infeudò Oderzo, Soligo ed altre sue corti ai fratelli da Camino (2), della cui fedeltà il Comune aveva poco da sperare, sebbene da più anni facessero la loro abitazione nella città ed avessero parte notevole nel governo dello stesso Comune.

Intanto verso il 1217 pareva che la fortuna avesse cominciato ad abbandonare il già vecchio Ezzelino; nelle ultime lotte con Vicenza avendo avuto la peggio, si vide costretto ad accettare col figlio *Icilinello* la sentenza di frate Giordano che gli ordinava di restituire a quel Comune i possessi di Marostica e di sottomettere al *distretto* dello stesso Comune, Bassano e tutte le sue terre *in Visentina* (3).

---

(1) Minotto II. I. p. 33.
(2) Minotto p. 34.
(3) *Cod. Ezz.* p 168.

Intorno alla stessa epoca il Comune di Treviso sembrava presago di un' imminente procella; a scongiurarla appaiono diretti alcuni suoi provvedimenti negli anni 1217 e 1218 — quali la liquidazione dell' affare della *muta* o teloneo del proprio vescovo (1), il pagamento della composizione agli eredi del vescovo Gerardo (2), la pace imposta alle fazioni intestine, le difese apprestate a Castelfranco [**268**] e a Zumelle [**270**], la scelta a podestà del Pusterla, il cui nome rammentava ai trivigiani le più segnalate vittorie ottenute sui propri nemici. Le vicende degli anni successivi dimostrarono che o questi provvedimenti erano giunti troppo tardi o che era vano *nelle fata dar di cozzo.*

L' edificio cominciò a sfasciarsi; nè fu più possibile col tempo di ricostruirlo su quelle larghe basi che avevano permesso al Comune di salire durante il periodo del quale ci siamo occupati, all' apogèo della sua grandezza.

Consideriamo ora brevemente l' attività interna del Comune nel campo politico ed economico quale risulta dagli statuti.

Circa le vicende politiche nel periodo fra il 1207 e il 1218 assai scarse sono le notizie che si ricavano dalle addizioni e dalle postille. Qualche interesse destano i nomi dei podestà succedutisi in quello spazio di tempo; ne diamo in fine l' elenco coi nomi dei loro predecessori che ci sono noti.

Merita particolare menzione il nome di Salinguerra che figura una prima volta colla sola iniziale *S.* in una postilla alla rubrica [**54**] — *de venditionibus extimatorum tenendis* — nel giuramento del podestà, intestata: « *anno dñi M.CC.XV. indict. tercia. hoc additum est sub dño*

---

(1) Verci. *Storia della Marca trevigiana.* I. p. 60.
(2) Minotto II. II p. 75 e 76.

S. tar. pot. », ed una seconda in modo più chiaro in altra postilla alla rubrica [162] corrispondente al giuramento dei consoli, intestata: « *anno domini*, *M.CC.XV. indict. tercia*, *hoc additum est sub dño Salinw. tar. pot.* ».

Della podesteria trivigiana di Salinguerra non si aveva fino ad oggi alcuna notizia. Sapendo che ancora nel 5 Febbraio 1215 era podestà il bresciano Loderengo da Martinengo (1) ci eravamo indotti a ritenere che Salinguerra, chiamato forse nella imminenza della guerra contro Venezia per il fatto del Castello d'amore dietro consiglio del suocero Ezzelino, fosse subentrato al Martinengo, della cui presenza a Treviso l' ultima notizia è dell'Agosto 1215.

Se non che due carte dell' archivio capitolare rimaste fin quì sconosciute benchè fossero state viste dal canonico Avogaro, ci pongono in grado di dimostrare che invece la podesteria di Salinguerra precedette quella del Martinengo, coincidendo molto probabilmente colla stessa solennità del Castello d' amore. Il primo documento è l' atto di vendita fatta dagli estimatori del Comune ai canonici della cattedrale di alcune terre in Preganziol « *coram dño Jacobo iudice dñi Sal. tar. pot.* » in data del 19 Giugno 1214 (2); il secondo è un precetto intimato il 20 Agosto successivo da « *dñs Jacobus de Carturio Index dñi Salinw. pot. Tar. dño Walpertino de Vulnico in banno CC. lib. denar.* » di non inquietare i rustici della villa di Musano (3).

La presenza in Treviso al 1.° Febbraio 1215 del successore lascia comprendere che Salinguerra cessò le proprie funzioni nel mese di Gennajo precedente e che pochi giorni prima di partire egli fece approvare l'ad-

(1) N. R. O. XXXIV. p. 83.
(2) *Arch. Capit.* Rotoli, 1214.
(3) *Arch. Capit.* Rotoli, 1214

dizione al capitolo sulle vendite degli estimatori inserita negli statuti sotto la data appunto dei 1215.

Poichè di regola i podestà stavano in carica circa un anno, è a credersi che Salinguerra abbia avuto il reggimento del Comune per tutto il 1214. Nel 1213, dopo la partenza del bergamasco Lanterio Adelasio, erano stati in funzione sette consoli — Guecellone da Camino, Giacobino de Vidoto (genero d' Ezzelino), Pellagrua Visdomino ed altri, tutti, a quanto sembra, della parte di Ezzelino; essendo la parte avversa allora capitanata dal conte Rambaldo e da Gualpertino da Onigo, il quale dopo la morte della moglie Palma pare si fosse inimicato col suocero Ezzelino. La chiamata di Salinguerra a podestà di Treviso è la conferma del prevalere nella città della parte di Ezzelino.

La fama ch'ebbe Salinguerra di cavaliere gentile non meno che valoroso, ed il fasto con cui era solito circondarsi allorquando compariva in arme, circondato dai suoi vassalli, alla curia dell' imperatore, permettono di ritenere ch' egli sia stato il geniale ispiratore e l' organizzatore intelligente della graziosa festa del Castello d' amore « *apud Tarvisium ad Spinetam* », che bandita, a suo nome e a suon di tromba, dai *preconi* del Comune nei tre luoghi consueti della città e per lettere dirette al doge di Venezia e ai podestà di Padova e di Vicenza, si tenne, secondo narrano le cronache, nella Pasqua di Pentecoste di quell' anno (19 Maggio).

Altro particolare non privo d' interesse storico è quello risultante dal proemio degli statuti sulle vendite pubbliche e sui banditi per debiti [**257-259**] pubblicati dal podestà conte Rodolfo Borgognone il 7 Luglio 1217, pochi giorni dopo insediatosi in carica, — che rivela l' esistenza di una fazione intestina — *parte* — capitanata da Ezzelino, dai nobili foresi da Camino e da Prata, e dai nobili cittadini Giacobino de Vidoto, Guercio Tempesta, avvocato del vescovo, Alberto Buzolino, avvocato della

badessa di Mogliano, e Giovanni da Cavaso. È probabile che la *parte* avversa avesse per capi i conti Schenella e Rambaldo e si appoggiasse sulla borghesia cittadina.

Il conte Rodolfo, della famiglia toscana dei Borgognoni o *de Burgundia* (1), era stato l' anno prima podestà di Ferrara (2), ed aveva colà parteggiato per Salinguerra contro Azzone d' Este; la sua venuta a Treviso due anni dopo del Salinguerra indicherebbe che la fazione di Ezzelino continuava ad avere il sopravento.

Già l' Anonimo Foscariniano aveva accennato sotto l' anno 1217 a fazioni intestine conciliate ad opera del podestà Gerardo Rangone, che il cronista confuse senza dubbio col conte Rodolfo; mentre risulta che il Rangone intervenne bensì, all'atto di conciliazione, ma colla veste di Podestà di Belluno. A quali avvenimenti si riferisca la cronaca, è fatto palese da alcuni documenti del codice Trivisaneo (3). Il primo è un precetto del 4 Settembre 1217, con cui il conte Rodolfo impone la pace fra Todeschino de Franco e Gandaleone fu Bonifacino dei Ricchi e rispettivi parenti ed amici, *de morte d. Alberti filii predicti Todeschini;* pena lire 50000 a chi romperà la pace. Il secondo è la quietanza rilasciata quattro giorni dopo da Todeschino per lire 7000 pagategli *a Rodulfo com. Pot. Tar. pro Comune tar. et a Candaleone pro compositione mortis* ecc. come da sentenza del predecessore podestà Malpilio.

Il terzo atto è un altro precetto in data 27 Novembre 1217 del conte Rodolfo, che coll' intervento del vescovo Tisone e dei canonici impone la pace ai consorti

(1) Minotto, II. II p. 68.
(2) *Antiq. M. Ae.* IV. c. 563.
(3) Minotto. II. II p. 71-73

da Rossano e *de Ratione* da un lato, e dall' altro ai consorti dei Ricchi *pro morte q. Bonacorsii de Monteleopardo qu. Pelegrini divitis ;* pena a chi romperà la pace lire 50000; assegnate lire 8000 agli eredi di Bonacorso a titolo di composizione, per sentenza di Malpilio. Presenti al primo ed al terzo atto figurano Ezzelino, Schenella, Rambaldo, Biaquino Caminese, Guercio Tempesta ecc.

Crediamo di poter arguire in quali circostanze fosse avvenuta l' uccisione di Bonacorso Ricco e come nelle discordie dei Ricchi coi Franco e coi da Rossano e de *Ratione* fosse in qualche modo implicato Ezzelino; onde la pacificazione di quelli avrà potuto influire a moderare gli attriti fra le parti che si disputavano il predominio nelle cose del Comune.

Sono noti i racconti di Gerardo Maurisio e di Rolandino intorno ad un complotto ordito contro la vita di Ezzelino, mentre si trovava a Venezia per solazzo; egli sarebbe rimasto incolume per mero caso, essendo stati uccisi in sua vece, secondo il Rolandino, un *milite de Tarvisio nomine Bonacursum, virum nobilem et potentem*, e secondo il Maurisio due *militi* vicentini *et alium militem, Bonacursium de Tarvisio.*

I particolari del fatto sono esposti assai diversamente dai due cronisti. Maurisio, apologista dei da Romano e detrattore degli Estensi, accusa di istigazione dell' attentato il marchese Azzo e narra che più tardi Ezzelino elevò formale querela contro di lui nella curia dell' imperatore Ottone, ove entrambi erano convenuti dopo i tumulti di Vicenza (1208). Rolandino invece pone il racconto in bocca al figlio Ezzelino, il quale nel 1223, alle sollecitazioni dei Veneziani perchè desistesse dalle ostilità intraprese contro i Camposampiero, avrebbe risposto rammentando come costoro avessero tempo addietro prezzolato dei sicari perchè ammazzassero suo padre, e come per errore fosse stato ucciso Bonacorso

scambiandolo col padre Ezzelino, del quale indossava le vesti.

Evidentemente si tratta di una leggenda che si era venuta col tempo formando intorno ad un' insidia tesa contro la vita di Ezzelino dai suoi nemici. Se è vero che l'insidia fu commessa prima del Settembre 1209 — epoca in cui troviamo per la prima volta Ezzelino ed Azzo al seguito di Ottone (1) — bisogna ritenere che il cronista abbia confuso due fatti distinti, l'attentato alla vita di Ezzelino tramato prima di quell'epoca, e la uccisione di Bonacorso che crediamo sia avvenuta fra il 1213 e il 1216. Non ci par dubbio infatti che il milite trivigiano Bonacorso, nobile e potente, di cui parlano i due scrittori, sia lo stesso Bonacorso Ricco fu Pellegrino da Monteleopardo del surriferito documento, che una carta del 1213 (2) ci mostra ancora in vita. Nelle molte carte trivigiane della fine del secolo XII e della prima decade del XIII da noi esaminate, non ci fu dato di incontrare un secondo Bonacorso di famiglia cospicua, quale era certamente la famiglia dei Ricchi. È possibile che l'equivoco sia sorto in causa della parte presa da Ezzelino nelle fazioni che si contendevano la supremazia nel Comune, in occasione dei cui conflitti sarebbero avvenute le uccisioni di Bonacorso, suo amico e partigiano, e di Alberto di Franco, suo avversario.

Varie rubriche dimostrano il proposito dei reggitori di sviluppare le fonti della ricchezza naturale del paese, favorendo in ispecial modo l'agricoltura; tali le prescri-

(1) Böhmer, *Regesta Imperii*; Ottone IV, 1209, 1. Settembre.

(2) Arch. dell'Ospitale di Treviso; pergamena n. 2128. *Bonacursius de monte liopardo filius quondam bonifacini divitis* investe Bonifacino *de Piro ad feudum de vassallatico* delle figlie di tal Marquardo *servi iamdicti Bonifacini*.

zioni relative all'impianto e alla conservazione delle vigne, introdotte sotto il podestà Pusterla nel 1193 [**27, 143, 317, 331, 332**], alla custodia degli orti e delle *chiesure* presso la città [**296**], e alla polizia campestre [**307, 309, 317, 334, 337, 348, 349**].

Altre rubriche provvedono:

alla pubblica annona, col rinnovamento dei molini sul Sile [**21**] donati, come si disse, al Comune da Federico Barbarossa, e a prevenire gli effetti di eventuali carestie, col banno contro l'esportazione delle granaglie e dell'avena [**35**];

alla difesa della città dai nemici esterni, colla ricostruzione delle mura, che si doveva proseguire ogni anno per una tratta di cinquanta passi [**63**], e dagli elementi, coll'arginatura del Piave «*ne profluat ad urbem*» [**176**];

alla sistemazione del corso del Sile e dei *cagnani* nella città [**9**], ed al regolamento del corso inferiore dei fiumi mediante la *tagladam de Silere euntem in Plavem* [**179, 262**] che nel penultimo capitolo del breve dei consoli, appartenente, a quanto sembra, alla podesteria del Permarino, si prescrive doversi scavare per la tratta di un miglio ad ogni semestre;

ai bisogni domestici degli uomini e all'abbeveraggio degli animali in una plaga deficiente d'acqua, mediante l'escavo di un canale da Cornuda in giù [**II. 446**];

alla polizia urbana e all'edilizia, colle norme per la manutenzione delle strade e delle piazze, l'obbligo nei frontisti di concorrere nella spesa [**II. 357**], e per le distanze da osservarsi nelle fabbriche prospicenti sulle pubbliche vie [**II. 367** e **368**], e con altre norme relative al servizio della fognatura [**291, 292**];

alla igiene pubblica, colla segregazione dei lebbrosi [**177**];

alla viabilità nel territorio, col riattamento del *terraglio*, la grande strada di comunicazione con Mestre e Venezia [**263**], e colla nomina di due delegati per ogni

quartiere destinati a procedere alla ispezione delle strade e delle piazze [87].

Nel testo del 1207 s' incontrano ripetuti accenni alla consuetudine per la quale ogni cittadino era tenuto a dare la propria casa o torre ai consoli o al podestà che l' avessero richiesta per i bisogni del Comune o per l'abitazione dello stesso podestà [32, 55, 77].

Nelle addizioni approvate nel 1212 si ha notizia della deliberazione del Comune di erigere un palazzo — *de domo comunis facienda* [76] — ed in una postilla [87] posteriore di qualche anno al 1217 si prescrive al podestà di abitare « *tantum in domum novam comunis* ».

È questo l' antico palazzo del Comune detto anche della *ragione*, costituito dal grande salone dei trecento e dalla parte dell' attuale palazzo della Provincia che giungeva sino alla torre. La grande mole, ristaurata in questi ultimi anni, è testimonio perenne della potenza politica e della floridezza economica cui era salito il Comune all' epoca della sua fondazione.

Si diffidava dei sodalizi degli artigiani, dubitando che avrebbero potuto cospirare contro gli ordini del Comune e farvi prevalere un indirizzo più democratico, escludendo dal governo i nobili e gli ottimati che fino allora avevano avuto sempre in mano il potere. Si stabilì pertanto [57] — *de bannis magistrorum frangendis* — di abolire tutti gli statuti, i banni e le *conventicole* dei maestri muratori, fabbri ferrai, falegnami, sarti e fornaciai, permettendo soltanto di mantenere in vigore i loro statuti sull' assistenza ai confratelli infermi, sulle luminarie e sui *mortori* per i defunti.

Quanto più il Comune allargava la sua sfera d'azione, imprimendo il proprio carattere in tutte le manifestazioni della vita pubblica e procurando di soddisfare agli svariati bisogni reclamati dallo spirito di civile progresso che le conquistate libertà avevano risvegliato dopo un letargo di molti secoli, altrettanto più gravi si mani-

festavano gl' inconvenienti che al Comune derivavano dalle leggi canoniche sulla inalienabilità dei beni ecclesiastici e sulla loro immunità da ogni pubblica gravezza. Inalienabilità delle terre voleva dire deficenza di credito non solo per gli ecclesiastici, ma altresì per le numerose schiere dei loro vassalli, livellari e rustici, impossibilitati di offrire ai propri creditori idonee garanzie per il soddisfacimento dei loro debiti; mancanti così dei capitali occorrenti per rendere maggiormente fruttifere le terre. L' immunità dalle imposte importava che le *colte*, le taglie ed ogni altro tributo reale o personale finivano a pesare per intero sui possessori dei feudi d' origine laicale e dei piccoli allodi e livelli.

La secolarizzazione delle terre mediante la legge sulla vendita dei feudi (II. **155-156**) e l' abolizione delle immunità ecclesiastiche, ecco la formula adottata sulla fine del secolo XII dal Comune di Treviso e tenacemente fatta osservare per quasi un trentennio in onta alle scomuniche e agli interdetti; raro e precoce esempio di indipendenza e maturità del pensiero politico inteso alla rivendicazione dei diritti dello Stato contro le usurpazioni della Chiesa.

Carattere economico hanno pure in parecchi punti le riforme della procedura esecutiva, — personale e reale [**257**, **258**, **259**] — ed alcuni banni [**301-303**, **307-309**, **317**, **334**, **337**, **346-347**], dei quali tutti si parlerà altrove, considerando gli statuti trivigiani dal punto di vista della storia del diritto.

APPENDICE

La penuria di documenti trivigiani anteriori alla seconda metà del secolo XII e il difetto di cronache locali sincrone o di poco posteriori, pongono chi si fa a studiare le origini del nostro Comune, nella necessità di ricorrere alle ipotesi; per colmare in qualche modo le lacune e tentare una soluzione ai gravi dubbi che gli si affacciano.

Durante il tempo, non breve, trascorso fra la redazione del nostro studio sugli antichi Statuti trivigiani e la sua pubblicazione, seguita in più riprese, abbiamo continuato le ricerche negli archivi al fine di scoprire nuove carte rimaste inesplorate e collazionare sui testi originali le copie, spesso scorrette, di documenti, trascritte dai collezionisti del secolo XVIII.

Una più matura riflessione su taluno dei problemi che avevamo tentato di abbordare, le nuove carte rinvenute e la lettura dell'eccellente lavoro pubblicato nel frattempo dal Prof. Augusto Lizier sulla storia del Comune di Treviso dalle origini al principio del secolo XIII (1), c'inducono ora a modificare in alcuni punti le

(1) Modena, 1901.

precedenti argomentazioni, e a correggere qualche errore.

Parlando della cronologia dei vari statuti ond'è costituita la compilazione del 1207, abbiamo manifestata l'opinione che lo statuto di data più remota sia il terz'ultimo [**350**], perchè nel proemio si fa il nome del conte Schenella come il primo dei Consoli sotto il cui reggimento era stato approvato. Dalla sentenza pronunziata dai Consoli nel Settembre 1166, in una lite fra i Vescovi di Treviso e di Belluno, nella quale figura primo Console il conte Schenella, abbiamo argomentato che allo stesso anno 1166 si debba far risalire l'approvazione dello statuto.

Ma da due carte rinvenute di poi, l'una fra le pergamene di S. Nicolò di Treviso (1), l'altra riportata nel Catastico del Monastero della Follina (2), risulta che il conte Schenella fu primo Console una seconda volta fra il 1186 e il 1187. Di quì l'incertezza, se la rubrica che porta il nome di Schenella, sia stata approvata nel primo o nel secondo suo Consolato. La circostanza che in tutta la compilazione del 1207 non s'incontrano sicuri accenni a persone e ad avvenimenti anteriori al 1176, e quanto verremo dicendo più innanzi sulla scarsa importanza politica del Comune di Treviso prima di questa data, ci fa propendere a ritenere che lo statuto appartenga al secondo, anzichè al primo consolato del conte Schenella.

Nel toccare brevemente dell'epoca trivigiana precomunale e dell'atteggiamento dei conti, del Vescovo e dei più potenti signori del comitato di fronte all'inci-

---

(1) R. Archivio di Stato di Venezia, *Fondo di religione. S. Nicolò di Treviso; pergamene sec. XII.*

(2) Biblioteca Comunale di Treviso, *Catast. Follina*, I, c. 104.

piente Comune, abbiamo sorvolato di proposito su parecchi punti, anche importanti; il difetto di documenti ci faceva sembrare azzardata qualsiasi argomentazione.

Il tema fu invece svolto largamente, con ampiezza di vedute e con grande erudizione, dal Prof. Lizier; il quale, sebbene non disponesse di un numero molto maggiore di documenti, credette tuttavia di potere, anche col mezzo di opportuni raffronti colle origini e collo svolgimento parallelo dei Comuni di altre città italiane, ricostruire su grandi linee il movimento degli abitanti della città, poco a poco raggruppatisi in un ente collettivo per la difesa dei comuni interessi, le varie fasi che questo ente ebbe ad attraversare nella sua graduale organizzazione, e i suoi rapporti di fronte all' imperatore, al marchese, al conte, al Vescovo e agli altri signori — vassalli maggiori e minori.

Per quel che riguarda i conti noi ci eravamo limitati ad osservare che il loro atteggiamento favorevole al Comune poteva essere stato determinato da ragioni di animosità verso gli imperatori che, creando la Marca e costituendone un feudo per un principe tedesco, e per giunta allargando le immunità, i diritti e i possessi del Vescovo, li avevano poco a poco spogliati di gran parte dei diritti e delle giurisdizioni dell' antico comitato.

Le due sentenze del 1158 e del 1170, pronunciate la prima dal conte Schenella (1), la seconda dal fratello conte Manfredo (2), indicate dal Prof. Lizier e a noi sfuggite, farebbero credere che in virtù del diploma imperiale rilasciato ai due conti nel 1155 (3), fossero i medesimi stati confermati o restituiti nell'esercizio dei diritti

(1) Bibl. Capitolare, *Miscellanea Avogaro*, V, c. 154.
(2) Archivio Capitolare, *Rotoli* a, 1170.
(3) Minotto, II, I, n. 9.

e delle giurisdizioni del comitato, in particolare della giurisdizione contenziosa ordinaria; e che avessero continuato ad esercitarla pacificamente anche dopo che il Comune, regolarmente costituitosi, aveva ottenuto, nel 1164, la sanzione sovrana della sua legittimità. Ciò che si disse intorno al carattere quasi arbitramentale delle giurisdizioni comunali nelle loro origini, e sul criterio della prevenzione che, nel concorso di varie giurisdizioni egualmente legittime, determinava la competenza del giudice adito, dà ragione della coesistenza, nella stessa epoca, di giudizi dibattutisi alternativamente avanti i Consoli od il conte, ovvero nelle curie del Vescovo o dei suoi pari, e delle clausole che si leggono in alcuni documenti, portanti l' obbligo nel venditore di garantire la cosa venduta « *coram consulibus uel coram arbitro uel coram omni alia potestate, ubi lis fuerit* » (1).

Crediamo per altro che la podesteria di Oberto Visdomino (1176-1178) abbia segnato se non la cessazione completa delle giurisdizioni ordinarie del conte, notevoli limitazioni al loro esercizio.

L' accenno contenuto negli Statuti all' avocazione fatta allora dal Comune del diritto di dirigere le *pugne* e di prendere e giustiziare i *ladroni*, lascia supporre che fino a quel tempo codesti diritti fossero stati esercitati dal conte in tutto il comitato; tranne che nelle numerose curie feudali e signorili del Vescovo e degli altri vassalli maggiori, e fatta eccezione fors' anco per il breve periodo in cui la città e il territorio furono retti dai vicari dell' imperatore (1160-1165).

A questa spogliazione dell' alta giurisdizione criminale riteniamo si sia accompagnata la perdita della giu-

(1) Archivio Capitolare, *Rotoli* 1162.

risdizione contenziosa ordinaria (1). Al conte sarebbero rimaste le giurisdizioni feudali e signorili nelle proprie curie; oltre alla giurisdizione onoraria in tutto il comitato. La mancata presenza dei conti Schenella e Manfredo nelle carte trivigiane dal 1178 al 1185, ci conduce a pensare ch'essi avessero preso parte con Guglielmino Tempesta e Gerardino da Camposampiero al complotto macchinato nel 1178 da alcuni fra i più potenti *militi* Trivigiani contro la libertà del Comune; con tutta probabilità provocato appunto dalla avocazione per parte del Comune, delle funzioni e dei diritti ch'essi avevano fino allora esercitato.

Il Prof. Lizier considera nella formazione del Comune trivigiano due momenti; il primo, anteriore al 1164, in cui l'elemento preponderante sarebbe stato costituito dai vassalli del Vescovo e dagli altri vassalli minori contro i signori maggiori — il Vescovo stesso, il conte e forse con essi i da Romano e i da Camposampiero —, il secondo nel quale sarebbero entrati a farne parte anche i maggiori signori, pur avendo continuato a parteciparvi i nobili minori od almeno una parte di essi. In opposizione ai grandi e per la tutela collettiva degli interessi economici dei vassalli minori stabilitisi in città e degli artigiani e mercanti arricchitisi e divenuti proprietari di terre nel comitato, si sarebbe for-

(1) Non è il caso di attribuire grande importanza alla sentenza resa dal conte Rambaldo intorno al Novembre 1190 in una causa fra i Canonici e Gislardino da S. Zenone (*Ficker*, IV, 177). La singolarità di questo giudicato comitale, in un'epoca della quale abbiamo numerosissimi i giudizi e gli atti giurisdizionali del Comune, farebbe dubitare si tratti appena di un tentativo di ripresa delle antiche funzioni; quando pure non fosse stato pronunciato dal conte quale giudice imperiale d'appello, in base alla facoltà conferitagli da Enrico VI con diploma del 29 Maggio 1190.

mato il Comune, per opera precipua di costoro. Le vicende della politica del Barbarossa contro le città italiane avrebbero nel 1164, o subito dopo, fatto prevalere nel Comune il partito anti-imperiale dei grandi, capitanato dai conti, contro la parte dei vassalli minori unita forse al Vescovo e favorevole alla causa dell' impero, che sino allora vi aveva dominato.

Se non che, se si può ammettere, non ostante l'assolutò difetto di documenti riflettenti il Comune trivigiano, anteriori al 1164, che questo sia sorto e si sia organizzato come ente politico, al pari dei Comuni della maggior parte delle altre città della Marca e della Lombardia, per effetto di una coalizione della classe dei vassalli minori coi cittadini arricchitisi nei traffici e nelle arti, a difesa collettiva contro gli eccessi del feudalismo maggiore rappresentato dal Vescovo, dal conte e dai grandi vassalli o cattanei; ci sembra invece molto azzardata la congettura dei due partiti l' uno imperiale e l' altro anti-imperiale, avvicendatisi nel governo del Comune prima e dopo il 1164, sotto l' influenza delle lotte fra le città italiane e Federico Barbarossa.

Intanto non solo non abbiamo sicuri indizi di lotte aperte fra i vassalli minori e i cittadini, costituiti a Comune, contro i grandi, durante la prima metà del secolo XII e più oltre fino al 1164, ma i pochi documenti dell' epoca e le scarse notizie degli avvenimenti di quel tempo che s' incontrano nelle cronache posteriori, lasciano argomentare che il Comune, se pure fino allora aveva avuto nel campo economico esistenza autonoma e propri organi, politicamente era rimasto mancipio ora del Vescovo ed ora del conte e degli altri signori — i da Romano, i Camposampiero e gli avvocati del Vescovo — coalizzatisi col primo o col secondo, e fattisi più forti dello stesso Comune; il quale non riuscì ad affermare il suo predominio, il così detto distretto, nella città e nel comitato, se non dopo che le tribolazioni

cagionate dai vicari e dai giudici imperiali e la politica accentratrice del Barbarossa, intesa ad introdurre nelle città italiane ordinamenti amministrativi uniformi e ad incamerare regalie e demani infeudati da parecchi secoli, spinsero i conti e gli altri grandi vassalli a stringersi intorno al Comune e a riconoscerne entro certi limiti la superiorità, per opporre colla unione, sull'esempio di quanto avveniva nelle altre città della Marca ed in alcune della Lombardia, difesa più efficace contro l'invadenza tedesca.

Che il Comune per tutta la prima metà del secolo XII abbia avuto politicamente influenza assai scarsa sulle vicende della città e del comitato, inferiore di molto a quella ch'esercitavano nei rispettivi territori i vicini Comuni di Padova, Vicenza e Verona, risulta dall'atto del 28 Marzo 1147 (1) portante le condizioni della pace solennemente stipulata fra i Vicentini e i Padovani e i loro amici ed alleati, di Verona per quei di Vicenza, e di Treviso, Ceneda e Conegliano per quei di Padova, dopo una lunga guerra che aveva posto a soqquadro per parecchi anni la Marca. Mentre figurano intervenuti i Consoli di Vicenza, di Verona e di Padova che giurano la pace a nome dei rispettivi concittadini, i Trivigiani vi sono rappresentanti soltanto da Ezzelino e Odelrico da Romano, da Gualperto da Cavaso, insieme a Gabriele da Camino, ch'erano allora fra i più potenti signori dei due comitati di Treviso e di Ceneda. A guisa d'arbitri e pacieri intervengono alla stipulazione il Patriarca d'Aquileia e i Vescovi di Padova, di Verona, di Vicenza e di Treviso. Nè manca la presenza del conte di Vicenza e del conte di Padova, il quale ultimo giura prima dei Consoli della sua città, insieme al Ve-

(1) Gloria, *Cod. dipl. pad.*, II, p. 513.

scovo di Feltre e all'abate di Nervesa. Il mancato intervento in quest'atto, tanto importante per la storia della Marca, del conte di Treviso, si spiega perchè in quell'epoca il conte Rambaldo — del quale l'ultima notizia giunge al 1135 (1) — doveva essere già defunto; mentre i conti Schenella e Manfredo, suoi figli o nipoti, che compaiono per la prima volta nel 1154 (2), è probabile fossero ancora in tenera età.

Se si osservano i documenti relativi agli interessi patrimoniali del Vescovo, dei Canonici della Cattedrale e di altri signori, laici ed ecclesiastici, del periodo fra il 1144 e il 1166, vi si incontrano assai di frequente in prima linea quali testi o *boni-homines*, i conti Schenella e Manfredo, Ezzelino da Romano, Gerardino da Camposampiero, Gualperto da Cavaso, e l'avvocato del Vescovo, associati a parecchi dei vassalli minori e dei cittadini i cui nomi continuarono a figurare dopo il 1164 fra i Consoli, ovvero come testi o *boni-homines*. Nelle curie del conte Manfredo (1158), del Vescovo e dei Canonici, giudici e notai, assessori e consulenti del conte o del Vescovo, pari delle curie sono i medesimi individui che più tardi appaiono rivestiti della dignità consolare od assistono i consoli nelle loro deliberazioni e che anche dopo il 1164 intervengono nelle curie dei pari. Che anche prima della defezione dei Trivigiani dalla causa dell'impero fosse decisiva presso di essi l'azione dei grandi, appare in qualche modo dal giuramento di obbedienza prestato dagli uomini di Caneva « *in domo Girardini de campo sancti petri, Tarvisii* »,

---

(1) Archivio Comunale di Treviso, *Pergamene*, *Corporaz. Relig.*, n. 7 697.

(2) R. Archivio di Stato di Venezia, *Pergamene, Mensa Patr.*, busta n. 135.

alla presenza di « *Comes Scinella, Icilinus de Romano* » ed altri; giuramento che sebbene nell' unica copia che se ne conosce (1), figuri segnato sotto la data del 17 Dicembre 1164, dal raffronto colle note cronologiche — *(M.C.LXIIII. indic. XII. die mercurii. XVII. kal. Januarii)* va retrodatato all' anno precedente 1163 (17 Dicembre).

La ragione della poca influenza politica del Comune nei primi tempi crediamo sia da attribuirsi da un lato allo scarso numero della popolazione agglomerata nell' angusta cerchia della città, e all' insufficiente sviluppo delle arti e dei commerci che altrove avevano contribuito a formare un ceto numeroso e forte di cittadini cui le acquistate ricchezze e i larghi possessi territoriali rendevano insofferenti delle angherie feudali e signorili, dall' altro alla potenza soverchiante dei grandi vassalli.

Indagando sugli indugi frapposti dai Trivigiani prima di entrare nella lega con Padova, Vicenza e Verona contro l' imperatore, nulla troviamo che suffraghi la congettura esposta dal Prof. Lizier. Ci si presenta invece assai verosimile la ipotesi che tali indugi siano stati determinati dall' indirizzo tradizionale della politica dei Trivigiani, senza distinzione di classi, di fronte agli abitanti del comitato di Ceneda e delle due diocesi di Feltre e Belluno.

Le *poste* (2) dei Trivigiani cogli uomini di Caneva (Dicembre 1163), e con Guecelleto da Prata (Settembre 1165), e la sottomissione di Ottone vescovo di Belluno (1166), stanno a dimostrare come fra il 1163 e il 1166

(1) R. Archivio di Stato di Venezia, *Codex Trivisanus*, c. 264.

(2) R. Archivio di Stato di Venezia, *Codex Trivis.*, p. 264. — Biblioteca Capitolare di Treviso, mss. III, 8, *Miscellanea di documenti trivigiani.*

i Trivigiani abbiano condotto alcune spedizioni fortunate contro i loro nemici d'oltre Piave fino al di là della Livenza, e nelle due diocesi dell'alto Piave, allo scopo di estendervi il proprio distretto.

Qualche valore può bene accordarsi a quanto riferisce l'Anonimo Foscariniano, sulla « *lega intesa* (nel 1164) *tra i Cenedesi e Oto episcopo de Bellun che avevan creato loro capitan generale Veceleto da Prata* », sulla deliberazione presa « *a dì 11 Novembre dai Trivisani nel so Conseio de ruinar el Castel de Coneian* », e sulle vittorie ottenute nel 1165 dai Trivigiani contro « *quelli della lega* », avendo fatto prigione Guecelleto e soggiogate Ceneda e Conegliano.

La *posta* stretta qualche anno prima dai Coneglianesi, rappresentati dal conte Valfredo di Colfosco, coi Padovani, avrebbe dovuto provocare l'intervento di costoro a difesa degli alleati. Ma essendosi i Padovani, lo stesso anno 1164, tolti alla obbedienza dell'imperatore, si può pensare che, trovatisi nella necessità di provvedere d'urgenza alle proprie difese contro l'imperatore, il quale minacciava di correre con un esercito per trarre su di essi esemplare vendetta, abbiano finito per abbandonare gli alleati al loro destino. Ed è troppo naturale che i Trivigiani non abbiano mancato di approfittare delle eccezionali condizioni nelle quali versavano i loro emuli d'occidente, per scendere in campo con tutte le proprie forze contro quelli del comitato di Ceneda e delle diocesi di Feltre e di Belluno. Per avere la mano del tutto libera in queste loro imprese e paralizzare le eventuali opposizioni del Patriarca, sempre devoto alla causa dell'impero, dovette apparire agli occhi dei Trivigiani opportuno sfruttare le peculiari condizioni di debolezza in cui era ridotta l'autorità imperiale nella Marca, per ottenere la protezione e i favori del sovrano.

Si comprende in fine che, una volta raggiunto l'intento di vincolare a sè con *poste* rigorose il comitato di

Ceneda e le due diocesi, ed ottenuto un diploma imperiale che riconosceva il Comune e le sue giurisdizioni, sotto l'impressione delle lusinghe e delle minaccie delle tre città della Lega che la continuata lontananza dell'imperatore doveva rendere sempre più audaci e baldanzose, fors' anco in vista della promessa dei Padovani di non sollevare per il momento alcuna difficoltà per le nuove conquiste ma di riservare al giudizio di comuni arbitri, in tempi più propizi, la decisione delle relative controversie, si siano indotti a seguire quello che pur doveva essere stato il primo loro impulso dinanzi alle vessazioni dei Vicari imperiali, ed in cospetto alle rovine che la tracotanza teutonica aveva lasciato dietro di sè in tutta la Lombardia e alle grida di dolore dei profughi Milanesi. Di quì la successiva loro adesione alla Lega.

Chiudiamo dando la serie dei Consoli e dei Podestà di Treviso fino al 1218, desunta interamente da documenti dell' epoca.

Serie dei Consoli e dei Podestà del Comune di Treviso fino al 1218 (*)

1166 - Settembre	— *Consoli* — conte Schenella, Beraldino, Girardino, e Viviano giudice (1).
1169, 5 Luglio	— *Consoli* — Uberto giudice, Artuico da Riolo, Giovanni Dondo, Franco da Riva, Engelerio, Visdomino, Eccelo, Costantino Rondino, Enrigetto Millemarche, Bava e Trevisio de Oprando (2).
1176, 13 Agosto [a)] *1178, 2 Giugno* [b)]	— *Podesta* — Oberto Visdomino, di Piacenza (3).

(*) Il Bonifacio comincia l'elenco con Ezzelino da Romano sotto l'anno 1173, cui fa seguire nel 1174 Jacobino da Carrara. I molti errori che si riscontrano in quell' elenco e la mancanza di qualsiasi notizia intorno alle due podesterie nelle carte dell' epoca, non ci permettono di accoglierle nella nostra serie.

(1) Veggasi la sentenza pubblicata in nota al testo.

(2) *Cod. Ezzel.*, p. 45; sentenza consolare pubblicata dal Verci con molti errori. L' originale si trova nell'Archivio Capitolare (*Rotoli.* a. 1169).

(3) a) *Arch. Capit. Rotoli* a. 1176; b) ivi, *Rotoli* a. 1178.

1178, 10 Luglio [a] *1179, 25 Giugno* [b]	— *Podestà* — Capodilupo di Treviso (1).
1179, 4 Settembre [a] *1182, 20 Giugno* [b]	— *Podestà* — Guecelleto de Prata (2).
1182, 4 Dicembre	— *Consoli di giustizia* — Viviano, maestro Giovanni, e Diapoldo giudice (3).
1183, 16 Gennaio [a] » *, 25 Giugno* [b]	— Bonaparte Giovanni, Enrichettò, Guido e Florio giudice (4).
1184, 12 Marzo [a] » *, 4 Aprile* [b]	— *Consoli* — Gualpertino da Cavaso, Bonifacio da Crispignaga, Gerardino da Casier, Conradino, Florio giudice, Capodilupo, Rondino, Engelerio, Odolrico (5).
1186, 29 Giugno	— *Consoli* — Andrea da Rossano, Bonaparte Giovanni, Costantino, Artuico, maestro Giovanni, Zambono Ricco, Trivisio, Pelagio visdomino, Tonso (6).

(1) *a*) *Arch. Ospitale, Rotolo* a. 1178; *b*) *Arch. Capit. Liber maximus*, c. 72.

(2) *a*) MINOTTO II, I, p. 10; *b*) *R. Arch. di Stato di Venezia, Pergam. S. Maria Magg. di Treviso.*

(3) *Arch. Capit. Liber maximus*, c. 61. — È questo il solo atto (una sentenza) fra i moltissimi delle giurisdizioni comunali di Treviso del secolo XII, in cui ai consoli giusdicenti è data la qualifica di *consoli di giustizia.*

(4) *a*) *Antiq. Ae. M.* IV, e. 169; *b*) *M. G. H.* IV, I, p. 411. Pace di Costanza.

(5) *a*) *Bibl. Com. Catastico Follina*, I, c. 104; *b*) *Cod. Ezzel.* p. 84.

(6) STEFANI, *Antichità Bonaparte* Doc. n. 5.

1186, 12 Dicembre [a)] *1187* [b)] — —	— *Consoli* — Conte Schenella, Ezzelino da Romano e Florio giudice (1).
1187, 11 Luglio [a)] » , *30 Ottobre* [b)]	— *Consoli* — Odolrico da Fossalta, Montanario giudice, Capodilupo, Enrichetto da Strasso, Rolandino da Machello, Manente ed Enrichetto di Terso (2).
1188, 6 Luglio [a)] *1190,* [b)] — —	— *Podestà* — Conte Rambaldo di Treviso (3).
1190, 7 Luglio [a)] *1192, 12 Luglio* [a)]	— *Podestà* — Ezzelino da Romano (4).
1192, 3 Agosto	— *Consoli* — Costantino, Capodilupo, maestro Giovanni, Zambono Ricco, Isnardino *de Ratione*, Giacobino di Bonio (5).
1193, 13 Febbraio [a)] *1194, 13 Marzo* [b)]	— *Podestà* — Guglielmo Pusterla, di Milano, *prima podesteria* (6).

(1) *a) R. Arch. Venezia, Perg. S. Nicolò di Treviso; b) Bibl. Comun. Cat. Follina*, I, c. 212.

(2) *a)* MINOTTO. II, II, p. 62; *b) Archivio Mensa Vescovile, Busta* XI, *Processo* n. 118.

(3) *a) Cod. Ezzel.* p. 95; *b) Arch. Capit. Rotoli* a. 1190.

(4) *a)* MINOTTO II, I, p. 16; *b) Arch. Capit. Rotoli* a. 1192.

(5) *Bibl. Comun. Raccolta* V. SCOTTI, I, c. 76.

(6) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1193; *b)* ivi. *Liber maximus* c. 37.

1194, 13 Luglio a) *1195, 24 Giugno* b)	— *Consoli* — Guidone giudice, Bonifacino da Pero, Sclavo dal Rivale e Fulcone giudice (1).
1195, 24 Dicembre a) *1196, 15 Gennaio* b)	— *Consoli* — Florio, Mainente, e Gualfredo, giudici, Engelerio *de Ratione*, Torrengo da Angarano, Odolrico di Nordiglio, e Giacobino di Turco (2).
1196, 25 Ottobre a) *1197, 12 Maggio* b)	— *Podestà* — Guifredo Confalonieri, di Brescia (3).
1197, 11 Agosto a) » *, 31 Ottobre* b)	— *Consoli* — Federico da Rossano e maestro Giovanni (4).
1198, 11 Agosto a) *1199, 19 Febbraio* b)	— *Podestà* — Gigo Burro di Milano (5).
1199, 12 Giugno a) *1200, 26 Maggio* b)	— *Podestà* — Guglielmo Pusterla *seconda podesteria* (6).

(1) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1194; *b)* ivi. *Rotoli* a. 1195.

(2) *a) Arch. Capit. Rotoli,* a. 1195; *b)* ivi, *Liber maximus*, c. 7.

(3) *a) Arch. Capit. Liber maximus* c. 50; *b)* ivi, *Rotoli*, a. 1197.

(4) *a) Arch. Capit. Liber maximus* c. 38; *b)* ivi, *Rotoli*, a. 1197.

(5) Minotto II, I, p. 235; *b) Arch. Capit. Necrologium Vetus Eccl. Tarv.* « *XV Kal. Marcii... Obiit Gigus Burrus Mediolanensis* » *Potestas Tarvisii, pater cuius et mater pro anima eius dederunt* » *huic Ecclesie calicem argenteum cum patena et camisum cum amito* » *in anime sue recordatione* ». In un successivo *necrologio* è riprodotta la stessa nota coll' aggiunta: « *Iacet prope turrin D. Episcopi Tarv* ».

(6) *a) Antiq. Ae. M.* IV, c. 175-177; *b)* Minotto II, I, p. 28.

1200, 6 Settembre [a)]
1201, 5 Maggio [b)] — *Podestà* — Pietro di Remengarda dei Torelli, di Ferrara (1).

1201, 2 Novembre [a)]
1202, 30 Aprile [b)] — *Podestà* — Danesio (Crivelli ?) di Milano (2).

1203, 4 Marzo [a)]
» , 21 Maggio [b)] — *Consoli* — Albrigeto Pandimiglio, Zambono Ricco, Nordiglino, Fulcone ed Enrico giudici, Corradino di Albertino teutonico e Madio (3).

1203, 27 Luglio [a)]
1204, 8 Aprile [b)] — *Podestà* — Nicolò da Foro, di Alessandria, *prima podesteria* (4).

1204, 30 Agosto [a)]
1205, 15 Gennaio [b)] — *Consoli* — Giovannni Bocca giudice, Odolrico di Nordiglio, Costantino di Enrico Bocca e Virilio *de Ratione* (5).

1205, 7 Novembre — *Podestà* — Lorenzo Corvo, di Milano (6).

1206, 19 Settembre [a)]
1207, 14 Giugno [b)] — *Podestà* — Almerico Dodone, da Cremona (7).

(1) *a) Catast. Follina* I, c. 230; *b) Raccolta* V. Scotti III, c. 3.
(2) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1201; *b)* ivi, *Rotoli* a. 1202.
(3) *a) Statuti* 1231 [**204**]; *b) Arch. Capit. Rotoli a.* 1203.
(4) *a) Raccolta* V. Scotti II, c. 15; *b) Arch. Capit. Rotoli* a. 1204.
(5) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1204; ivi, *Liber maximus*, c. 19.
(6) *Arch. Comunale Pergam.* n. 3671.
(7) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1206; *b) Statuti* 1207 [**55**].

1208, 17 Febbraio[a)] » , *27 Giugno*[b)]	— *Podestà* — Grimerio dei Visconti, di Piacenza (1).
1208, 16 Dicembre	— *Podestà* — Uberto dei Visconti, di Piacenza (2).
1209, 24 Novembre[a)] *1210, 22 Febbraio*[b)]	— *Podestà* — Corrado degli Avogari, di Vercelli (3).
1210, 6 Agosto[a)] *1211, 26 Marzo*[b)]	— *Podestà* — Nicolò da Foro, *seconda podesteria,* (4).
1212, — —	— *Podestà* — Ruzerio Permarino, di Venezia (5).
1212, 5 Giugno[a)] *1213, 16 Luglio*[b)]	— *Podestà* — Lanterio Adelasio, di Bergamo (6).
1213, — *Agosto*[a)] » , *7 Ottobre*[b)]	— *Cònsoli* — Guecellone da Camino, Giacobino di Vidoto, Pellagrua di Visdomino, Bonacorso, Roberto e Guido giudici, e Giuseppe di Ordelafo (7).

(1) *a) Arch. Capit. Rotoli* a. 1208; *b) Statuti, aggiunte* 1208.

(2) Bailo, *Per Nozze Caotorta-Marzotto.* Treviso 1879.

(3) *a) Arch. Capit. Liber maximus* c. 30; *b)* ivi. *Rotoli*, a. 1210

(4) *a) Arch. Capit. Rotoli*, a. 1210; *b)* ivi. *Rotoli* a. 1211.

(5) *Statuti, aggiunte*, 1212.

(6) *a) Statuti* [I **253-256** e II **490** e **525**]; *b) Catast. Follina* I, c. 134.

(7) *a) Stefani, Antich. Bonaparte.* Doc. 431; *b) Arch. Comunale, Liber* aureus di S. Nicolò I, c. 352.

1214, 12 Aprile [a)]
1215 [b)] — — } — *Podestà* — Salinguerra dei Torelli di Ferrara (1).

1215, 5 Febbraio [a)]
» *, 8 Agosto* [b)] } — *Podestà* — Loderengo da Martinengo, di Brescia (2).

1216, 13 Luglio [a)]
1217, 30 Giugno [b)] } — *Podestà* — Malpilio da San Miniato (3).

1217, 5 Luglio [a)]
1218, 1 Giugno [b)] } — *Podestà* — conte Rodolfo fu Guido Borgognone, di Lucca (4).

Dott. Gerolamo Biscaro.

---

(1) *a)* *Arch. Ospitale, Pergam.* n. 2984; *b)* *Statuti* [I **54** e **162**].
(2) *a)* *Arch. Capitol. Liber maximus* c. 5; *b)* ivi *Rotoli* a. 1215.
(3) *a)* *R. Arch. Venezia, Pergam. Ognissanti di Treviso*; *b)* *Statuti* [I **80-87**, II **418, 503 e 515**].
(4) *a)* *Statuti* [I, **257-259**]; *b)* V. Scotti, II, p. 330.

GLI STATUTI MARITTIMI VENEZIANI

FINO AL 1255

(Cont. — Vedi Nuova Serie, Tomo IV, Parte II).

STATUTI

III.

del Doge Rainieri Zeno

In nomine Domini amen. Hec sunt statuta et ordinamenta super nauibus et aliis lignis que, de mandato domini Rainerii Geno Dei gracia incliti ducis Ueneciarum et sui conscilii, reformata, conposita et facta fuerunt per nobiles uiros Nicholaum Quirinum de confinio sancte Marie Formose, Petrum Badouarium de confinio sancte Marie Magdalene, Marinum Dandolum de confinio sanctorum Apostolorum, et per ipsum dominum ducem et suum Conscilium Minus et Maius et Quadraginta laudata et approbata, et postmodum in Concione publica per collaudacionem populi Ueneciarum confirmata. Anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, indicione tercia decima, die sexto intrante mense augusti, in ecclesia sancti Marci. A. 177

Varianti nel codice Querini (*a*): | DE NAVIBUS. — Hec Q. 84
sunt statuta et ordinamenta super nauibus et lignis, que

(*a*) Appiedi di ogni capitolo successivo si noteranno queste varianti premettendovi: *Var. in Q.* In margine sono segnate: con A. le carte del codice dell' Archivio, con Q. quelle del Quiriniano.

de mandato domini R. Geno Dei gratia incliti Venec., Dalmacie atque Chroacie duci cum suo conscilio emendata, reformata et composita fuerint per uiros nobiles Nicolaum Quirinum, Petrum Badoarium et Marinum Dandulum, per ipsum dominum ducem et suum Consilium Maius et Minus et Quadraginta laudata, et in Concione publica approbata et uoce uen[*eti ?*] populi confirmata. Curente anno ab incarnacione Domini nostri Jesu Christi millesimo CCLV, indictione prima, die VI intrante augusto, in ecclesia beati Marci.

I. *Qualiter patroni debent naues et alia ligna dare conciatas* (1).

A. 177* TATUENTES STATUIMUS QUOD PATRONI NAUIUM DEBEANT dare naues suas bene conzatas *atque* (2) *calcatas* (*a*) de foris, et parietes (3), et ambas coopertas, et uannum, et supra uannum, et corredorum, et andita, et scermum (4) et barcham et gondolam, sub pena viginti (5) librarum denariorum uenecialium (6) pro
A. 178 quolibet miliario (7) de eo quod nauis fuerit extima‖ta; que pena in nostrum comune deueniat. Et hoc intelligimus in naue et in quolibet ligno cooperto (8).

St. Tiepolo A, 1. — Tarretarum, 3.

Varianti in Q: (1). *Patroni naues et alia ligna coriatas debet. habere* — (2) et — (3) paredos — (4) cohopertas et uanum et superuanum et coredorium et andicta, scermum — (5) uiginti *omesso*. — (6) uenetorum XX — (7) centenario — (8) cohoperto.

(*a*) In A aggiunto in margine.

II. *Qualiter naues et alia ligna debent palmizari* (1).

Affirmamus quod nauis uel (2) aliud lignum coo-

Var. in Q (1): *Quod naues et ligna cohoperta debeant palmicari* — (2) et

pertum (3) palmizetur sicut patroni concordes fuerint (4) cum naulizatis, sub pena quinquaginta librarum denariorum uenecialium (5); quam penam patroni soluere debeant et cogantur (6); et deueniat in nostrum comune ipsa pena.

St. Tiep. A, 2. — Tarr. 4.

(3) cohopertum (*e così sempre*) — (4) fuerint concordes — (5) librarum uenec. L — (6) et cogantur *omesso.*

III. *Qualiter naues et alia ligna debeant saornari, et qui ipsas naues, et ligna saornare tenentur* (1).

Statuimus quod cum nauis (2) mercatoribus naulizata debuerit (3) saornari, patroni uocare debeant merchatores (4) qui in sua naui sunt ituri (5), et petere debeant ab eis duos merchatores (6) || qui pro parte merchatorum nauem debeant saornare. Et ipsis assignatis, nauis expensis (7) patronorum debeat saornari, ut eis (8) merchatoribus et nauclerio et uni ex patronis uidebitur conuenire. Et si de hoc in concordiam uenire non possent (9), unum quintum eligant quem uoluerint (10); et sicut omnes uel maior pars eorum in concordiam uenerint (11), ita nauis | debeat saornari. Et si de illo (12) quinto tollendo (13) ipsi non concordauerint, nos dux aut baiulus siue rector Ueneciarum qui fuerimus in (14) terra ubi (15) nauis fuerit, ipsum quintum quem uoluerimus eis dare debeamus. Et si fuerit in loco in quo rectoria (16) pro nobis et comuni Ueneciarum (17) non fuerit, alii (18) merchatores nauis illum quintum

A.178* Q.84*

Var. in Q (1): *Quod naues debeant saornari.* — (2) fuerit *aggiunto.* — (3) debeat — (4) mercatores (*e così sempre*) — (5) q. s. i. in sua naue — (6) et ab ipsis d. m. p. d. — (7) expenssis — (8) sicut — (9) concordes non poterunt esse — (10) in concordia *aggiunto.* — (11) et sicut... uenerint *tutto omesso.* — (12) illo *omesso.* — (13) tollento — (14) ipsa *aggiunto.* — (15) in qua — (16). Et si in eo loco fuerit rector — (17) et *agg.* — (18) fuerint allij —

A. 179 quem uoluerint eis debe||ant consignare (19). Et sicut omnes uel maior pars eorum (20) in concordia uenerint (21), ita patroni nauem debeant saornare sub pena uiginti (22) soldorum denariorum uenecialium (23) pro quolibet miliario de eo quod nauis fuerit extimata; que pena in nostrum comune deueniat. Et patroni, antequam nauis sit saornata, non possint nec (24) debeant caricum recipere nec inbolium, nisi cum uoluntate et consensu supradictorum (25) uel maioris partis eorum, sub pena predicta. Et si ille quintus (26), uel aliquis quatuor supradictorum, ad saornandum nauem (27) esse recusauerit, rectores nostri (28) illius loci in quo nauis fuerit debeant et possint (29) illi uel illis penam quam uoluerint inponere (30) et auferre. Et si nauis fuerit in loco in quo re-
A.179* ctoria (31) pro nobis [*et*]||comuni Ueneciarum non fuerit, et aliquis supradictorum (32) ad saornandum nauem esse recusauerit, penam vigintiquinque librarum denariorum uenecialium (33) incurrat; que pena in nostrum comune deueniat (34). Hoc intelligimus in naue et in quolibet ligno cooperto (35).

Stat. Tiep. A, 3.

(19) assignare — (20) ipsorum — (21) uenerit — (22) XX — (23) uenet. — (24) neque — (25) de consensu et uoluntate predictorum — (26) q. i. — (27) illorum supradictorum q a. n. s. — (28) recusabit, rector noster — (29) debeat et possit — (30) imponere quam voluerit — (31) rector — (32) et a. *omesso*, predictorum — (33) librarum XXV — (34) d. in. n. c. — (35) Et intelligimus hoc de n. et l. q. cohoperto.

IIII. *Qualiter iurare debent illi qui saornabunt naues et alia ligna de saornandis ipsis legaliter et bona fide* (1).

Mandamus ut (2) omnes predicti qui naues saornabunt astringantur sacramento quod ipsam nauem bona

Var. in Q (1): *Quod astringantur sacramento qui in saornanda naue fuerint ellecti.* — (2) quod —

fide et legaliter saornabunt, sicut eis pro saluacione illius nauis in uiatico in quo est itura uidebitur conuenire (3). Et eciam si fuerint ad aliquas (4) partes in quibus rector (5) pro nobis et comuni Ueneciarum non fuerit, predicti duo merchatores qui pro parte || merchato- A.180
rum nauem saornauerunt (6) ipsam mensurabunt uel (7) extimabunt una cum scribanis (8) ipsius nauis secundum tenorem nostri statuti de mensuracione et (9) extimacione nauium (10), et omnia alia facient (11) que in ipso capitulo continentur (12). Hoc (13) intelligimus in (14)
| naue et in quolibet (15) ligno cooperto (16). Q. 85

(3) quod bona fide sine fraude nauem saornabunt sicut ipsis bonum uidebitur pro salute nauis in uiatico, in quo debeat ire et ipsis uidebitur conuenire. — (4) ad *omesso*, alique — (5) non fuerit *portato qui* — (6) saornauerint — (7) et — (8) simul cum scribano — (9) de m. s. n. — (10) faciant — (11) nauis — (12) c. in i. capitulo — (13) Et hoc — (14) de — (15) naue et omni — (16) cohoperto.

V. *Quod postquam naues et alia ligna fuerint saornata, nichil de ipsa saorna de ipsis nauibus et lignis extrahant* (1).

Precipimus quod (2) postquam nauis (3) fuerit saornata, nichil de ipsa saorna per aliquam personam extrahatur de naui ipsa (4), uel minuatur modo aliquo uel ingenio. Et si de ipsa saorna fuerit aliquid diminutum (5) uel extra nauem proiectum, patronus uel patroni ipsius nauis nostro comuni emendare teneantur soldos uiginti
|| denariorum paruorum pro quolibet miliario de tanto A.180*
quantum (6) nauis fuerit extimata, nisi causa necessitatis in introitu portus (7) Riuoalti, uel uoluntate (8) illorum

Var. in Q (1): *De saorna non accipienda de naue* — (2) q. *omesso* — (3) predicto ordine *aggiunto*. — (4) de naue per aliquam personam de i. s. e. — (5) minuitum — (6) teneatur soldos XX denariorum venet. paruorum per quodlibet milliare quod — (7) ad intrandum in portum — (8) per uoluntatem

qui nauem saornauerunt extra (9) proiectum fuerit de saorna, propter que patroni de pena minime teneantur. Hoc (10) intelligimus in (11) naue et in quolibet (12) ligno cooperto.

(9) nauem ipsam habeant saornatam foras — (10) saorna, et patroni nichil de pena teneantur. Et hec — (11) de — (12) omni.

VI. *Qualiter et quantum possit saorna de nauibus et aliis lignis extrahi, si ferrum, plumbum, stagnum uel ramum non laboratum positum in eisdem fuerit pro saorna* (1).

Statuimus quod postquam nauis fuerit saornata, si patronus in naui ferrum, aut plumbum, aut stagnum siue ramum non laboratum (2), uel de omnibus istis qua-
A. 181 tuor simul posuerit (3) pro saorna, tantum possit ex || trahere de saorna (4) quantum posuerit de rebus quatuor supradictis (5); et hoc fiat presentibus (6) nauclerio et scribano ipsius nauis. Si uero (7) de ipsa saorna aliquid de naui aliter extraheretur (8), patronus (9) nauis nostro comuni emendare teneantur [*sic*] soldos uiginti (10) denariorum paruorum pro quolibet miliario de tanto quantum (11) nauis fuerit extimata. Hoc (12) intelligimus in naue et in quolibet ligno cooperto (13).

Var. in Q.: (1) *De ferro, plombo uel stagno et rame ponendo pro saorna, quod tantum de saorna for*[*a*]*s extrahatur de naue.* — (2) si patroni nauis plumbus et rame non laboratum, stagnum, fero — (3) tantum posuerint — (4) possint de s. e. — (5) posuerint de predictis q. r. — (6) sit presente — (7) autem — (8) a. e. de n. — (9) patroni — (10) XX — (11) quanto — (12) Et hec — (13) de naue et ligno aliquo cohoperto.

VII. *Qualiter naues et alia ligna debent ornari de arboribus et antennis, et antennis de dolono et temonibus* (1) *(a).*

Dicimus quod de arboribus et antennis, atque dolono et temonibus (2), nauis uel alius ligni (3) de miliariis ducentis et a miliariis ducentis supra (4) decenter sit (5) ornata uel ornatum (6).

St. Tiep. A, 4 — Tarr. 5.

Var. in Q: (1) *Quod nauis conuenienter ornetur.* — (2) et antenis, et eciam antenis de dolone, et timonibus — (3) et omne aliud lignum — (4) de m. CC et inde supra — (5) sint — (6) u. o. *omesso.*

(a) Nella disposizione degli Stat. Tiepolo non si distingue fra le navi di maggiore portata e le minori, distinzione che non è fatta neppure per alcune disposizioni successive. Del resto, col progredire della marineria, andava sempre più assottigliandosi il numero dei legni minori, e ciò anche in forza di qualche precetto di legge. Così nel proclama del gennaio 1229 dello Ziani che prescrive le misure minime delle navi (cfr. St. Ziani, C). Per le *tarrete* manca la limitazione della portata, difetto che ripetesi anche nelle altre disposizioni, ciò che si spiega non potendosi in via di regola, almeno al tempo di quegli statuti, supporre *tarrete* di portata inferiore a 200 migliaia, ed anche perciò che i Consoli stimavano soltanto, secondo si è visto, la portata delle *tarrete* e non ne facevano la misurazione (A. S.).

VIII [1]. *Quot anchoras et alia correda naues et* ‖ *alia ligna habere debeant* (1). A. 181*

Uolumus quod nauis uel aliud lignum (2) extimata uel extimatum (3) ducentis miliariis et ducentis quinquaginta habeat hanchoras septem, indagarios (4) septem conuenientes, canouos nouos in corcoma septem (5) et alios canouos septem conueni|entes; et in uelis ornetur ut (6) Q. 85* patroni concordabuntur cum naulizatis (7).

St. Tiep. A, 8 — Tarr. 7, 8.

Var. in Q: (1) *De ornacione coredum.* — (2) et alia ligna — (3) e. u. e. *omesso.* — (4) de milliariis CC usque ad CCL ancoras septem habeat et endegarios — (5) VIJ — (6) sic ornetur sicut — (7) cum naulizatis simul fuerint concordati.

[2]. *De eodem* (1).

Affirmamus quod nauis uel aliud (2) lignum extimata uel (3) extimatum trigentis milliariis et trigentis quinquaginta (4) habeat anchoras decem, indagarios decem (5) conuenientes, canouos nouos in corcoma decem (6) et alios canouos duodecim (7) conuenientes.

St. Tiep. A, 8, 9. — Tarr. 9, 10.

Var. in Q: (1) IX. *De ornatione corredum.* — (2) alliud — (3) u. *omesso* — (4) de milliariis CCC usque ad CCCL — (5) X ancoras, endegarios X — (6) X in corcoma — (7) XIJ.

[3]. (1) *De eodem.*

Asserrimus (2) quod nauis uel aliud lignum extimata
A. 182 uel extimatum || quadringentis milliariis et quadringentis quinquaginta habeat ancoras tresdecim, indagarios tresdecim (3) conuenientes, canauos (4) nouos in corcoma tresdecim (5) et alios canauos tresdecim (6) conuenientes.

St. Tiep. A, 10. — Tarr. 11.

Var. in Q: (1) X. — (2) Stabilimus — (3) de milliariis iiii^{c} usque ad iiii^{c}l ancoras XIIJ habeat, endegarios XIIJ — (4) canouos — (5) XIIJ in corcoma — (5) canouos XIIJ

[4] (1). *De eodem.*

Statuimus (2) quod nauis uel aliud lignum extimata uel (3) extimatum quingentis milliariis et quingentis quinquaginta (4) habeat ancoras quindecim, indagarios quindecim (5) conuenientes, canauos (6) nouos in corcoma quindecim (7) et alios canauos quindecim (8) conuenientes.

St. Tiep. A, 11.

Var. in Q: (1) XI. — (2) Mandamus — (3) e. u. *omesso* — (4) de milliariis D usque DC — (5) XV, endegarios XV — (6) canouos — (7) XV in corcoma — (8) canouos XV.

[5] (1). *De eodem.*

Mandamus (2) quod nauis uel aliud lignum extimata uel extimatum sexcentis milliariis et sexcentis quinquaginta (3) habeat anchoras sexdecim, indagarios sexdecim (4) conuenientes, canauos nouos in corcoma sexdecim (5) || et alios canauos sexdecim (6) conuenientes. A.182*

St. Tiep. A, 12.

Var. in Q: (1) XII — (2) Statuimus — (3) de milliariis DC usque DCL — (4) ancoras XVI, endegarios XVI — (5) XVI — (6) XVI

[6]. *De eodem* (1).

Dicimus quod nauis uel aliud (2) lignum extimata uel extimatum septingentis miliariis et septingentis quinquaginta (3) habeat anchoras decem et septem, indagarios decem et septem (4) conuenientes, canauos (5) nouos in corcoma decem et septem (6), et alios canauos decem et septem (7) conuenientes.

St. Tiep. A, 13.

Var. in Q: (1) XIII *Manca il titolo.* — (2) aut — (3) de milliariis DCC usque DCCL — (4) ancoras XVIJ, endegarios XVIJ — (5) canouos — (6) XVIJ in corcoma — (7) canouos XVIJ

[7] (1). *De eodem.*

Decernimus quod nauis uel aliud (2) lignum extimata uel extimatum optingentis milliariis et optingentis quinquaginta (3) habeat anchoras decem et octo, indagarios decem et octo (4) conuenientes, canauos nouos in corcoma decem et nouem (5), et alios canauos decem et nouem (6) conuenientes.

St. Tiep. A, 14.

Var. in Q: (1) XIV. — (2) aut — (3) de milliariis DCCC usque DCCCL — (4) ancoras XVIIJ, endegarios XVIIJ — (5) canouos XVIIJ nouos in corcoma — (6) canouos XVIIJ

[8] (1). *De eodem.*

A. 183 ‖ Confirmamus quod nauis uel aliud (2) lignum extimata uel extimatum nongentis miliariis et nongentis quinquaginta (3) habeat anchoras decem et nouem, indagarios decem et nouem conuenientes, canauos (4) nouos in corcoma uiginti (5), et alios canauos uiginti (6) conuenientes.

St. Tiep. A, 15.

Var. in Q: (1) XV. *De vellis, De eodem.* — (2) aut — (3) de milliariis DCCCC usque DCCCCL — (4) ancoras XVIIIJ, endegarios conuenientes XVIIIJ, canouos — (5) XX — (6) canouos XX

Q. 86 [9] (1). | *De eodem.*

Uolumus quod nauis uel aliud lignum extimata uel extimatum mille milliariis (2) habeat anchoras uiginti, indagarios uiginti (3) conuenientes, canauos (4) nouos in corcoma uigintiduos (5), et alios canauos uiginti duos (6) conuenientes.

St Tiep. A, 16.

Var. in Q: (1) XVI. — (2) de milliariis mille — (3) ancoras XX, endegarios XX — (4) canouos — (5) XXIJ — (6) canouos XXIJ.

VIIII. *De longitudine canauorum quos naues et alia ligna tenentur habere* (1).

Decernimus quod nauis uel banzonus uel buzus nauis (2) uel aliud lignum de ducentis (3) milliariis usque
A. 183' ad tringenta (4) non conpleta habeat canauos (5) quos ‖ debet habere in corcoma longos de sexaginta duobus passis (6). Et nauis uel banzonus uel buzus nauis de tringentis milliariis usque ad quadringenta (7) non conpleta, habeat canauos quos debet habere in corcoma longos de sexaginta

Var. in Q: (1) XVII. *Manca il titolo.* — (2) nauis uel buzo aut buzonauis — (3) CC — (4) ad CCC — (5) canouos — (6) passubus LXII — (7) nauis uel buzo aut buzonauis de mill. CCC usque CCCC —

quinque passis (8). Et nauis et banzonus et buzus nauis de quadringentis milliariis usque ad quingenta quinquaginta (9) non completa, habeat canauos quos debet habere in corcoma longos de septuaginta passis. Et nauis uel banzonus, uel buzus nauis de quingentis quinquaginta milliariis usque ad septingenta (10) non completa habeat canauos quos debet habere in corcoma longos de septuaginta quinque passis (11). Et nauis uel banzonus uel buzus nauis de septimgentis milliariis (12) et inde supra habeat canauos || quos debet habere in corcoma longos de optua- A. 184
ginta passis. (13) Statuentes ut omnes isti canaui conuenientes sint in grossicie secundum eorum longitudinem (13).

St. Tiep. A, 8.

(8) canouos in corcoma longos passibus LXV — (9) nauis uel buzo aut buzonauis de mill. CCCC usque DC. *Qui manca il passo seguente fino a* usque ad septingenta. — (10) usque DCC — (11) in corcoma canouos nouos longos habeat de passibus LXXV — (12) buzo aut buzonauis de mill. DCC — (13) habeat canouos in corcoma de passibus LXXX. Ordinamus quod omnes isti canoui sint conuenientes in grossecia secundum longitudinem illorum.

X. *Qualiter naues et alia ligna de tringentis milliariis usque ad sexcenta ornari debent in velis* (1).

Affirmamus quod nauis uel banzonus uel buzus nauis uel aliud lignum de tringentis milliariis usque ad sexcenta sic ornetur in uelis: In proda (2) habeat artimonem, terzarolum et dolonum (3) unum de fustagno uel de bambacio, et parpalionem unum de canauazo. In medio habeat maioram (5) et dolonem unum de banbacio uel de barachamo, et parpalionem unum de canauazo (6).

St. Tiep. A, 9. — Tarr. 6.

Var. in Q: (1) XVIII. *De vellis.* — (2) Affirmamus quod nauis, uel buzo aut buzonauis de milliariis CCC usque DC in proda sit conciata in uellis: — (3) dolocium — (4) banbasio et parpaglonem unum de caneuaza — (5) maiorem — (6) baracame et parpaglonem unum de catiuaza.

XI. *Qualiter naues et alia ligna de sexcentis milliariis et inde supra ornari debent in uelis* (1).

A. 184* || Mandamus quod nauis uel banzonus uel buzus nauis (2) uel aliud lignum de sexcentis milliariis (3) et inde supra sic ornetur in uelis: In proda habeat artimonem (4), terzarolum et dolonem unum de fustagno et de banbacio, et parpalionem unum de canauazo (5). In medio habeat maioram (6), terzarolum et dolonem unum de bambacio uel de barachamo, et parpalionem unum de canauazo (7).

St. Tiep. A, 12.

Var. in Q: (1) XIX. *Manca il titolo.* — (2) uel buzo uel buzonauis — (3) de milliar. DC — (4) artimone — (5) bambasino et parpaglonem unum de caneuaza — (6) maiorem — (7) uel baracame, parpaglonem unum de caneuaza

XII. *Qualiter arbores et antenne cuiuslibet nauis et aliorum lignorum ornari debent de sarciis* (1).

Ordinamus quod arbores et antenne cuiuslibet nauis uel alterius ligni de ducentis (2) milliariis et inde supra ornentur de bonis mantis et sarciis et sostis (3) conuenienter.

St. Tarr. 12.

Var. in Q: (1) XX. *De arboribus et antenis.* — (2) cuiuscumque nauis uel ligni de CC — (3) concietur de bouistis et sostis et sarcijs.

XIII. *De mantis nouis quos naues et alia ligna tenentur habere superfluos* (1).

A. 185 || Decernimus quod nauis et banzonus uel buzus
Q. 86* nauis uel (2) | aliud lignum de tringentis (3) milliariis

Var. in Q: (1) XXI. *De nouis mantis superfluis.* — (2) nauis et buzo et buzonauis et — (3) CCC

usque ad sexcenta (4) habere debeat unum mantum nouum superfluum (5). Et nauis uel aliud lignum de sexcentis milliariis (6) et inde supra habere debeat duos mantos nouos superfluos.

(4) DC — (5) u. m. n. s. h. d. — (6) de milliariis DC.

XIIII. *De pena quam incurrunt patroni si defectus est in corredis et ornamentis nauium et aliorum lignorum* (1).

Statuimus quod si aliquis defectus fuerit in corredis et ornamentis (2) nauium uel banzonorum (3), buzorum nauium et (4) aliorum lignorum superius nominatorum (5), patroni illorum lignorum (6) nostro comuni (7) duplum ualimenti tocius defectus emendare teneantur (8).

. St. Tiep. A, 46. — Tarr. 13.

Var. in Q: (1) XXII. *De emendatione defectus* — (2). coredis et ornamento — (3) u. b. *omesso.* — (4) buzonauium uel — (5) predictorum — (6) l. i. — (7) n. c. *omesso.* — (8) duplum naulizancium teneantur emendare defectus.

XV. *Quod naues et alia ligna de ducentis milliariis et inde supra habere non de || beant mantos reparatos* (1). A. 185*

Ordinamus quod nulla nauis de ducentis milliariis (2) et inde supra habere debeat mantum reparatum (3) in arbore de proda, et alii manti (4) qui fuerint in arboribus sint conuenientes. Patronus uero (5) qui sue naui mantum posuerit reparatum, aut (6) modo aliquo uel ingenio poni fecerit, uel permittet, nostro comuni in duplum (7) ualimenti boni et noui manti con-

Var. in Q: (1) XXIII. *De preparatione matorum* — (2) mill. CC — (3) mantum habere debeat reparatum — (4) manti alii — (5) nauis — (6) *qui* « poni fecerit » — (7) duplo

petentis (8) illi naui uel (9) simili debeat emendare. Hoc intelligimus in naue, et banzono (10) et buzonaue uel (11) alio ligno.

(8) mantis computatis — (9) in *agg.* — (10) buzo — (11) et

XVI. *Quod naues et alia ligna de ducentis milliariis et inde supra cum exierint de Ueneciis sint guarnite de omnibus suis corredis* (1).

Dicimus quod quelibet nauis de ducentis milliariis (2)
A. 186 et inde supra, que exierit || de Ueneciis (3), sit guarnita (4) de omnibus suis corredis secundum tenorem nostri statuti (5) sub pena dupli ualimenti (6) tocius defectus (7) nostro comuni soluenda a patrono nauis cui aliquid defecerit in corredis. Et hoc intelligimus in naue et banzono (8) et buzonaue et alio ligno (9).

St. Tarr. 14.

Var. in Q: (1) XXIV. *De preperatione coredum.* — (2) nauis et alia ligna de mill. CC — (3) q. d. u. e. — (4) ornata — (5) statuti nostri — (6) naulizamenti — (7) *In luogo di quel che segue ha*: et ipsam penam nostro comuni pacabit patronus nauis si aliquid sibi defecerit de coredis — (8) de naue et buzo — (9) et alijs lignis cohopertis.

XVII. *Quod brulla, stupa et accuti sint in expensis patronorum nauium et aliorum lignorum* (1).

Uolumus (2) quod brulla, stuppa et accuti (3) debeant esse in expensis (4) patronorum nauium et quorumlibet (5) lignorum coopertorum de ducentis milliariis (6) et inde supra.

St. Tiep. A, 6. — Tarr. 15.

Var. in Q: (1) XXV. *Manca il titolo.* — (2) Nolumus — (3) stupa et acuti — (4) expenssis — (5) nauium et omnium — (6) cohoperto de milliariis CC.

XVIII. *De locis in quibus fieri possunt camere per patronos in nauibus et aliis lignis* (1).

Decernimus quod patroni nauium (2) possint facere cameras (3) in pope nauis sub eius uanno (4), et eciam sub corretorio a porta (5) sentine uersus popem us||que A.186* ad ante uannum (6); et in proda similiter a chatena collatoria (7) usque ad portam prode; et alibi cameram aliquam facere non possint (8) sub pena triginta (9) soldorum grossorum pro qualibet (10) camera alibi (11) facta. Que pena in nostrum (12) comune deueniat. Hoc (13) intelligimus in naue et banzono |et buzonaue uel alio Q. 87 ligno de ducentis milliariis et inde supra (14).

St. Tiep. A, 5.

Var. in Q: (1) XXVI. *Vbi patroni possint facere camerelas.* — (2) *Quì* in pope nauis — (3) camerelas — (4) sub uanno nauis — (5) corederio, atque portam — (6) anteuanum — (7) cathene colatoria — (8) et in alio loco non possint c. f. — (9) XXX — (10) omni — (11) in alio loco — (12) nostro — (13) Et hoc — (14) de naue et buzo et buzonaue et ligno cohoperto.

XVIIII. *De expense que fiunt pro nauibus et aliis lignis coopertis extrahendis de portu Ueneciarum, fieri debeant per patronos* (1).

Precipimus quod expense (2) que fiunt (3) pro nauibus et pro quibuslibet lignis coopertis de portu (4) Ueneciarum extrahendis, fieri debeant expensis patronorum (5).

St. Tiep. A, 7.

Var. in Q: (1) XXVII. *Quod patroni facere debent expensas pro naue de portu Uenec. trahenda.* — (2) expensse — (3) fuerint — (4) et lignis omnibus cohopertis de porto — (5) trahendis, sint super patronis nauium et omnium lignorum facte.

XX. *Quot marinarios naues et alia ligna tenentur habere* (1).

Affirmamus quod nauis uel (2) aliud lignum de du-
A. 187 ‖centis (3) milliariis habeat marinarios uiginti (4), et pro quibuslibet decem (5) milliariis que nauis uel aliud lignum plus fuerit extimatum uel extimata (6), unum marinarium plus habere debeat. Ordinantes quod si aliquis marinariorum (7) moriretur uel relinqueret nauem (8), patronus illius nauis ipsum marinarium secumdum ordinem et tenorem nostri statuti debeat recuperare (9) ubi nauis (10) portum fecerit prius. Qui uero contra hoc fecerint (11) nostro comuni emendare teneantur in duplum (12) marinariciam (13) comunalem que in naui (14) fuerit, pro quolibet marinario qui in naui (15) defecerit.

St. Tiep. A, 8 a 16 — Tarr. 16.

Var. in Q: (1) XXVIII. *De marinarijs habendis*. — (2) et omne — (3) CC — (4) XX marinarios — (5) omnibus X — (6) quod plus nauis fuerit extimata — (7) Si marinarius aliquis — (8) nauem relinquerit — (9) recuperare debeat — (10) naues — (11) portum f., antequam hoc fecerit contra — (12) in duplum teneatur emendare — (13) suam, scilicet *aggiunto* — (14) naue — (15) qui nauem

XXI. *Qualiter licitum est patrono, si aliquis marinariorum moritur, intromittere de bonis ipsius* (1).

Dicimus quod si aliquis marinariorum moriretur,
A. 187* licitum sit pa‖trono tantum intromittere (2) de bonis ipsius que sunt (3) in naue, quantum uenit ei pro racione de residuo quod debebat seruire in naui (4).

St. Tarr. 17.

Var. in Q: (1) XXIX. *De habere intromittendo marinariorum* — (2) patrono sit licitum intromittere tantum — (3) illius, que fuerint — (4) quantum per racionem ipsi habere perticiet de residuo quod sibi pertinet habere et debet seruire.

XXII. *De trombatoribus et tubis et trombetis, tamburlis et tympanis, quos et quas naues et alia ligna de quadringentis milliariis et inde supra habere tenentur, que iuerint extra Culfum* (1).

Uolumus quod nauis de quadringentis (2) milliariis et inde supra (3) que iuerit extra Culfum habere debeat duos tonbratores cum duabus tubis (4) conuenientibus, qui marinarii sint (5) conputati; et hoc sub pena vigintiquinque (6) librarum pro quolibet tonbratore a patronis nauis soluenda; que pena in nostrum comune deueniat (7). Similiter dicimus quod quelibet (8) nauis que fuerit de quadringentis (9) millia || riis et inde supra, habere teneatur unam tonbretam (10) et unum tamburlum et duos tympanos, sub pena predicta. Hoc (11) intelligimus in naue et quolibet ligno. A. 188

Var. in Q: (1) XXX. *De trombatoribus et trombis habendis.* — (2) CCCC — (3) et i. s *omesso.* — (4) trombatores c. d. trombis — (5) sint marinarij — (6) XXV — (7) per quenlibet trombatorem; et nostro comuni ipsam penam patroni pacare teneantur — (8) omnis — (9) CCCC — (10) tronbelam — (11) Et hoc.

XXIII. *De patronis qualiter possunt esse marinarii in suis nauibus et aliis lignis* (1).

Iniungimus (2) quod nullus patronus nauis (3) possit esse marinarius sue nauis, si tantum unus patronus uel duo fuerit uel (4) fuerint in ipsa naui. Saluo hoc (5) quod si fuerint tres patroni (6), unus tantum (7) illorum marinarius esse possit (8). Et si fuerint quatuor patroni (9), duo tantum (10) illorum marinarii esse possint in sua naui (11). Et plus duo|bus patronis in aliqua naue Q. 87*

Var. in Q: (1) XXXI. *De patronis qui non possunt esse marinarij.* — (2) Dicimus — (3) nauis *om.* — (4) fuerit uel *om.* — (5) hoc *om.* — (6) patroni *om.* — (7) tantum *om.* — (8) possit esse marinarius — (9) patroni *om.* — (10) tantum *om.* — (11) i. s. n. *om.* —

marinarii esse non possint (12), sub pena quinquaginta librarum (13) nostre parue (14) monete (15) nostro co-
A.188* muni soluenda pro quolibet pa || trono qui contra hoc statutum fuerit marinarius, et in quolibet uiatico. Hoc (16) intelligimus in naue et banzono (17) et buzonaue uel alio ligno de ducentis (18) milliariis et inde supra.

St. Tarr. 20.

(12) naui e. n. p. m. — (13) librarum L — (14) parue *om.* — (15) *Invece di ciò che segue ha:* Quam penam quilibet illorum nostro comuni emendare teneatur qui fecerit contra hoc statutum — (16) Et hoc — (17) de nave et buzo — (18) ligno alio de mill. CC

XXIIII. *De illis qui marinarii esse non debent* (1).

Sanccimus (2) quod nullus minor decem et octo (3) annorum in aliqua naue (4) marinarius esse possit (5), et eciam nec miles, nec peregrinus, nec seruiens (6) marinarius esse possit (7). Patronus uero qui marinarium minorem decem et octo annorum in sua naue habuerit, et eciam (8) militem, uel peregrinum, uel (9) seruientem pro marinario, nostro comuni libras uiginti quinque pro quolibet (10) debeat emendare. Hoc (11) intelligimus in naue et in quolibet ligno cooperto de ducentis (12) milliariis et inde supra.

St. Tarr. 21.

Var. in Q: (1) XXXII. *De illis qui non possunt esse marinarij.* — (2) Statuimus — (3) XVIII — (4) in a. n. *om.* — (5) p. e m. — (6) in aliqua naui *aggiunto* — (7) p. e. — (8) in s. n. marinarium XVIII annorum habuerit uel — (9) aut — (10) pro quolibet libras XXV — (11) Et hoc — (12) omni ligno cohoperto de CC

A. 189 XXV. *De sacramento accipiendo ma || rinariis per patronos* (1).

Iubemus quod patronus cum marinarios pro sua

Var. in Q: (1) XXXIII. *De tollendo sacramento marinarijs.* —

naui acceperit, ab eis accipiat sacramentum si minores decem et octo annorum fuerint, et eis pro sacramento credatur. Sacramento uero ab eis accepto, patronus penam aliquam non incurrat. Hoc (2) intelligimus in naue et in quolibet ligno cooperto de ducentis milliariis et inde supra (3).

St. Tarr. 21.

(2) I. q. c. p. pro s. n. a. m., accipiat s. a. e. si marinarij fuerint minores XVIIJ annorum, et ipsis credat per sacramentum, patronus penam non incurrat. Et hoc — (3) de naue de CC mill. et omni ligno cohoperto, et inde supra.

XXVI. *De illis qui marinariciam defenderint* (1).

Asserimus (2) quod marinarius uel aliquis (3) alius qui marinariciam (4) in naue merchatoribus naulizata defenderit, locum merchatorum (5) dormiendi ab arbore de medio uersus popem habere non possit (6), nisi super bertrescam discoopertam (7) que est supra corretorium uel (8) supra uanum, excepto patrono ma || rinario contato (9) qui dormire possit ab arbore de medio usque popem. Marinarius uero uel (10) aliquis alius (11) contra hoc faciens (12) nostro comuni soldos decem uenecianorum (13) grossorum debeat emendare. Hoc (14) intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel alio ligno de ducentis (15) milliariis et inde supra. A.189*

Var. in Q: (1) XXXIV. *De locis non habendis in naue* — (2) Affirmamus — (3) aliquis *om.* — (4) defenderunt *aggiunto.* — (5) in naue mercatorum locum mercatoris — (6) habere non possit de medio uersus popem — (7) bertescam discouertam — (8) corredorium et — (9) computato — (10) pope. Marinarius uel — (11) qui *agg.* — (12) fecerit — (13) X denariorum — (14) Et hoc — (15) de naue et buzo et buzonaue et omni ligno cohoperto de CC

XXVII (1). *De armis que marinarii habere tenentur* (2).

Statuimus quod quilibet (3) marinarius cuiuslibet nauis uel alterius ligni de ducentis (4) milliariis et inde supra, habeat capilinam de corio, aut elmum de corio (5) uel de ferro, et scutum, et zupam, et cultellum percuciendi (6), et spatam, et lanceas uel lanzonos tres (7). Marinarius uero qui quadraginta libras uel (8) plus pro
A. 190 marinaricia habuerit, panzeram uel lamam (9) de fer||ro cum armis habeat supradictis (10) Similiter nauclerius, si quadraginta libras uel (11) plus habuerit, panzeram uel lamam de ferro (12), et unam balistam de cornu cum centum (13) quadrellis habeat, cum armis omnibus supradictis (14). Et hec omnia, ut in (15) hoc capitulo continentur, quilibet (16) supradictorum sub pena decem librarum denariorum paruorum teneatur habere, que pena in nostrum comune deueniat (17).

St. Tiep. A, 8. — Tar. 16.

Var. in Q: (1) XXXV. — (2) *tenentur habere* — (3) omnis —
Q. 88 (4) de omni naue uel l de alio ligno de mill. CC — (5) capelinam de corrio aut helmum de corrio — (6) cultelum de ferire — (7) IIJ — (8) qui libras XL et — (9) habebit pro marinaricia, panceram uel lameram — (10) predictis habeat — (11) libras XL et — (12) panceram uel lameram de fero — (13) balestram de corno cum C — (14) cum armis predictis habeat — (15) Et hoc intelligimus quod in — (16) continetur, de omnibus — (17) librarum X uenec. paruorum; quam soluere teneatur quilibet comuni Venetiarum.

XXVIII. *Qualiter arma non debent auferi naucleriis et marinaris.*

Ordinamus quod arma que nauclerii et marinarii habere tenentur pro aliquo debito eis auferri non possint donec patronis nauium tenebuntur (1).

Var. in Q : (1) XXXVI *De noclerio qui a naui tolli non potest.* Ordinamus quod omnis nauclerius et marinarius, qui naui seruire tenetur, non possit tolli armis per aliquod debitum donec patrono seruire teneatur.

XXVIIII (1). *De armis que naues et alia ligna habere tenentur* (2).

[1]. Precipimus quod nauis et banzonus et buzusnauis (3) uel ali|| ud lignum de ducentis (4) milliariis usque A.190* ad trecenta (5) non conpleta, habere debeat (6) duas panzeras et (7) duos capironos, duos elmos (8) uel duas capilinas (9) cum mascaris, lanzonos uel zitarolos (10) centum, duos scutos, duas balistas de cornu, unam (11) de streuo et aliam (12) de pesarola, centum quadrellos pro balista de streuo, et quinquaginta (13) quadrellos pro balista de pesarola; unum crocum et unam (14) pesarolam, duas cordas et unam maestram pro qualibet balista (15).

St. Tarr. 18.

Var. in Q: (1) XXXVII. — (2) *debent habere.* — (3) buzo et buzonauis — (4) CC — (5) CCC — (6) teneantur habere — (7) panceras, — (8) helmos — (9) capellinas — (10) lanzones uel gitarolles — (11) scutos IJ, ballistras IJ de corno, IJ — (12) unam — (13) uel de turno, quadrellos C pro ballista de streue et L — (14) ballestra de pesarolla, I croco, I — (15) cordas II, magistram unam pro omni ballista.

[2]. *De eodem* (1).

Mandamus (2) quod nauis et banzonus et buzusnauis (3) uel aliud lignum de tringentis (4) milliariis usque ad quingenta (5) non conpleta, habeat (6) quatuor panzeras et (7) quatuor capironos, et (8) quatuor elmos uel quatuor capilinas cum mascaris (9), quatuor scutos, || lanzonos A. 191 uel zitarolos ducentos (10), quatuor balistas de cornu (11), duos de streuo et duas de torno uel de pesarola, centum quinquaginta quadrellos pro qualibet (12) balista de streuo,

Var. in Q: (1) XXXVIII. *Item de eodem capitulo.* — (2) Asserimus — (3) et buzo et buzonauis — (4) CCC — (5) usque D — (6) completa, habere teneantur — (7) panceras — (8) et *omesso.* — (9) helmos uel cappelinas cum mascheris — (10) gitarolas CC — (11) d. c. *om.* — (12) duas de pesarola uel de torno, quadrellos CL pro omni —

quinquaginta quadrellos pro qualibet balista da torno uel de (13) pesarola, duos crocos, duos tornos uel duas pesarolas (14), et duas cordas et unam maestram pro qualibet balista (15).

St. Tarr. 18.

(13) quadrellos L pro omni balistra de turno uel — (14) duos.... pesarolas *omesso.* — (15) magistram pro omni ballistra.

Q. 88' | [3]. *De eodem* (1).

Asserimus quod nauis et banzonus et buzusnauis uel aliud lignum de quingentis milliariis, usque ad septingenta (2) non conpleta, habeat sex panzeras, et sex capironos, sex elmos uel sex capilinas cum mascaris, sex scutos (3) lanzonos uel zitarolos tringentos, sex balistas de cornu (4), tres da (5) streuo et tres da torno uel da pesarola, centum quinquaginta quadrellos pro qualibet ba-
A.191' lista (6) de streuo, quinquaginta quadrellos pro || qualibet balista de torno uel de pesarola, tres crocos et (7) tres tornos uel (8) tres pesarolas, et (9) duas cordas et unam maestram pro qualibet balista (10).

Var. in Q: (1) XXXIX. *Idem.* — (2) Mandamus quod omnis nauis de milliariis D usque DCC — (3) teneatur habere sex panceras, sex capirones e *manca il resto fino a* lanzonos — (4) et gitarollas CCC, sex de corno — (5) de — (6) de pesarola uel turno, CL quadrellos pro omni balestra — (7) L pro omni balestra de pesarola uel de torno, tres crochos — (8) et *omesso.* — (9) u. *omesso.* — (10) magistram per quamlibet balistam.

[4]. *De eodem* (1).

Iniungimus quod nauis uel aliud lignum de septingentis (2) milliariis et inde supra habeat octo panzeras et (3) octo capironos (4), octo elmos uel octo capilinas (5) cum mascaris (6), octo scutos, lanzonos uel

Var. in Q: (1) XL. *Idem.* — (2) DCC — (3) panceras — (4) capirones — (5) helmos uel capelinas — (6) mascheris —

gitarolos quadringentos, octo balistas de cornu, quatuor da streuo et quatuor da torno uel da pesarola, centum quinquaginta quadrellos pro qualibet balista da streuo, quinquaginta quadrellos pro qualibet balista de torno uel da pasarola (7), quatuor crocos (8), quatuor tornos uel (9) quatuor pesarolas, duas cor‖das et unam maestram pro **A. 912**
qualibet balista (10).

(7) lanzones uel gitarollas CCCC, balistas quatuor de corno destrue, ballestras quatuor de pesarola uel torno, quadrellos CL pro omni balestra destrue, quadrellos L pro omni ballestra de pesarola uel torno — (8) crochos — (9) cordas unam magistram per omnem balistram.

XXX. *De pena quam incurrunt patroni si defectus fuerit in armis supradictis* (1).

Statuimus quod si aliquis defectus fuerit in armis superius in istis quatuor capitulis nominatis, patroni nauis, uel banzoni, uel buzinauis, uel alterius (2) ligni, cui aliquid in armis supradictis defecerit, in duplum ualimenti tocius defectus nostro comuni debeant (3) emendare (*a*).

St. Tarr. 18.

Var. in Q: (1) XLI *De emendatione armorum.* — (2) defectus in a. f. de istis q. c. supradictis, patronus uel marinarius nauis uel aliud — (3) aliquid defecerit de predictis, ualimentum de omni defectu in duplum comuni nostro debeat

(*a*) Gli St. Tarretarum, senza prevedere i vari casi di cui al capitolo 29 precedente, e con sanzione penale diversa dal presente capitolo 30, regolano la materia nel loro cap 18, che veggasi (A S.).

XXXI. *Quod patroni nauium et aliorum lignorum de ducentis milliariis et inde supra habere debeant unam stateram* (1).

Uolumus quod patroni cuiuslibet nauis et banzoni et buzinauis (2), uel alterius ligni, de ducentis millia-

Var. in Q: (1) XLII. *De statera in naue habenda.* — (2) et banzoni et b. n. *omesso.* —

riis (3) et inde supra pro sua naue unam stateram iusti
A. 192* ponderis Uene||ciarum teneantur habere (4), cum qua ad (5) minus libras septingentas ad grossum simul ualeant ponderari (6), sub pena uiginti soldorum uenecianorum grossorum (7); que pena in nostrum comune deueniat.

St. Tarr. 19.

(3) mill. CC — (4) stateram habere debeant de iusto pondere uenec. — (5) at — (6) DCC ad grossum possint pesare — (7) soldorum grossorum XX;

XXXII. *Qualiter patroni in nauibus et aliis lignis esse et morari tenentur* (1).

Dicimus quod si nauis plures patronos in ea ituros (2) habuerit, unus ad minus intret nauim (3) antequam (4) transeat molum sancti Nicholai, in ea continue commorando. Similiter in redditu (5) suo in Uenecias moram in naui ipsa (6) faciendo usque dum nauis non fuerit infra molum (7) predictum. Patronus uero (8) qui contra hoc fecerit penam quinquaginta librarum incurrat (9), quam penam nostri consules in Ueneciis infra quindecim
A. 193 dies postquam habuerint in || noticia exigere debeant et auferre. Et si penam predictam auferre non poterint, nos cum nostro conscilio, infra quindecim dies (10) postquam nobis fuerit declaratum, eam in duplum auferre uel auferri (11) facere teneamur. Hoc (12) intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel altero ligno de ducentis milliariis (13) et inde supra.

St. Tiep. D.

Var. in Q: (1) XLIII. *Ubi patroni nauem intrare tenentur.* — (2) nauis in ipsa ituros patronos plures — (3) at m. in nauem intrat — (4) nauis *aggiunto.* — (5) modulum s. Nicolai in causa omni die moe
Q. 87 rando. Similiter — (6) interdictu — (7) morari in ipsa naue — (8) modulum — (9) autem — (10) librarum L incurat — (11) Ueneciis exigere debeant et accipere infra XV dies — (12) ipsam i. d. accipere uel accipi — (13) Et hoc — (14) de naue et ligno de mill. CC

XXXIII. *Qualiter unus solus patronus tenetur esse et morari in naue et alio ligno, et qualiter de ipsis exire potest* (1).

Dicimus (2) quod si nauis tantum unum patronum habuerit, qui in ea sit iturus, ille patronus nauem (3) intrare debeat antequam ipsa transeat molum (4) sancti Nicholai, semper in ea continue conmorando (5). Similiter in reditu suo in Ueneciis (6) moram in ipsa navi (7)
faciendo dum nauis non fuerit || infra molum predictum (8), A. 193*
nisi patronus ille loco sui dimiserit (9) fratrem uel (10) filium, seu (11) filium fratris uel sororis, aut (12) consanguineum (13) germanum, aut (14) fratrem patris uel matris, aut (14) generum uel cognatum, dum quis istorum sufficiens uidebitur in hoc facto. Statuentes ut ille qui sic (15) remanserit pro patrono eandem (16) potestatem habeat quam patronus qui eum dimisit habebat. Qui uero, si nauem reliquerit uel (17) predicta non obseruauerit que patroni obseruare tenentur, patronus, qui loco sui eum dimisit (18), nostro comuni libras quinquaginta (19) soluere teneatur; quam penam nostri consules in Ueneciis, infra quindecim dies postquam eis datum fuerit in noticia, teneantur exigere et auferre (20). Et, si dictam penam auferre non poterint (21), nos cum nostro conscilio
|| infra quindecim dies (22) postquam nobis fuerit declara A. 194
tum, ipsam penam in duplum auferre uel auferri (23)

Var. in Q: (1) XLIIII. *De illis qui in naue morari possunt per patronos.* — (2) Precipimus — (3) qui cum naue ire teneatur, ille nauem — (4) nauis modulum transeat — (5) in ipsa morando — (6) suo Uenec. — (7) nauem ipsam — (8) predictum modulum — (9) aliquem dimiserit l. s. — (10) u. *omesso.* — (11) s. *omesso.* — (12) a. *omesso.* — (13) uel parentem *agg.* — (14) a. *omesso.* — (15) cognatum; et omnem prout sibi uidebitur poterit in naue dimittere de predictis; et ille qui — (16) per patronum ipsam — (17) quam habuit qui nauem reliquid. Et si — (18) e. d. l. s. — (19) l. q. *omesso.* — (20) consules excutere teneantur infra dies XV postquam e. d. f. i. n. — (21) non poterint excutere — (22) dies XV — (23) tollere uel tolli —

facere teneamur. Nauclerius uero et marinarii (24) sacramento teneantur quam cito poterunt manifestare nostris consulibus in Ueneciis (25) patronum uel illum quem loco sui dimiserit, contra predicta facientem (26). Hoc (27) intelligimus in naue, banzono (28) et buzonaue uel (29) alio ligno de ducentis milliariis (30) et inde supra.

St. Tiep. D.

(24) autem et marinarius — (25) teneatur q. c. poterit n. c. i. U. manifestare — (26) d. l. s. f. c. p. — (27) Et hoc — (28), naue, buzo — (29) et omni — (30) mill. CC

XXXIIII. *Qualiter marinarii et nauclerii tenentur intrare et esse in nauibus et aliis lignis* (1).

Q. 89* Mandamus quod nauclerius et marina|rii cuiuslibet nauis ante quam ipsa molum *transeat* (*a*) sancti Nicholai, nauem intrare debeant (2) et de naue non exeant (3) nisi a patronis nauis et a nauclerio (4) uel a maiori parte eorum, licencia fuerit eis data (5). Similiter in reditu
A. 194* suo (6) in Uenecias nul||lus illorum egrediatur de naue dum nauis non (7) fuerit infra molum (8) predictum, nisi a predictis fuerint licenciati. Hoc saluo quod semper, tam (9) eundo quam redeundo, due partes marinariorum (10) sint in naue, continuam in ea (11) residenciam

Var. in Q: (1) XLV. *De marinarijs et nauclerio qui nauem tenentur intrare antequam transeant modulum sancti Nicolai.* — (2) et marinarius nauem intrare debeant antequam nauis ipsa transeat modulum sancti Nicolai — (3) exeat — (4) a patrono uel patronis nauium aut a nauclerijs — (5) ipsorum sibi licencia data fuerit — (6) s. redditu — (7) nullus de naue exeat donec nauis — (8) modulum — (9) predictum aut licenciatus fuerit a prefactis hominibus, tam in — (10) semper *aggiunto.* — (11) continuam in ea *omesso.* —

(*a*) Aggiunto in margine.

facientes. Qui uero contra predicta fecerit, pro qualibet die qua extra naue steterit, penam de quadraginta soldis incurrat (12). Statuentes, ut omnes marinarii nauis a patrono uel a patronis nauis astringantur sacramento (13) manifestare patrono uel patronis ac scribano nauis, nec non et baiulis et rectoribus locorum (14) et ciuitatum qui pro nobis et comuni Ueneciarum extiterint (15) in terris in quibus nauis portum (16) fecerit, omnes contra predicta facientes (17); tunc uero nostri baiuli uel rectores illius loci (18) dictam pe‖nam eis (19) pro nostro comuni exigere debeant et auferre. Et eciam hic in Uenecias teneantur dicti marinarii infra octauum diem post reditum eorum in Uenecias nostris consulibus declarare (20); et tunc ipsi (21) consules infra quindecim dies postquam habuerint in noticia, penam predictam exigere debeant et auferre. Si uero (22) dictam penam auferre non poterunt (23), nos cum nostro conscilio, infra quindecim dies (24) postquam nobis fuerit declaratum, eam auferre uel auferri facere teneamur. Cuius pene due partes in nostrum comune deueniant, tercia uero in accusatorem debeat euenire (25). Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel alio (26) ligno de ducentis (27) milliariis et inde supra. A. 195

St. Tiep. D.

(12) Qui autem f. c. p. pro omni die quo fuerit e. n. et steterit penam soldorum XL incurat — (13) Statuimus quod a p. uel p. n. marinarij s. a. — (14) baiulus et l. r. — (15) fuerint — (16) p. n. — (17) omnes *omesso*, f. c. p. — (18) rectores nostri uel baiuli — (19) eis *om.* — (20) comuni excutere teneantur et accipere. Et in Ueneciis marinarii, infra octo dies postquam Uenec. intrabunt, manifestare nostris consulibus teneantur — (21) nostri — (22) infra dies XV dictam penam teneantur excutere postquam eis dictum fuerit. Si autem — (23) n. p. excutere — (24) dies XV — (25) nobis dictum fuerit eam accipere uel accipi [et] tollere faciemus. De qua pena comune habeat duas partes et accusator terciam — (26) nave et omni — (27) CC

XXXV. *Qualiter patroni marinarios canbire non debent* (1).

A.195[t] ‖ Confirmamus quod patronus aliquem marinarium quem in uiatico uel uiaticis pro sua naui habuerit, canbire non debeat (2), nisi de uoluntate maioris partis merchatorum nauis ipsius. Patronus uero (3) qui contra hoc fecerit, duplum marinaricie marinarii quem aliter canbiret nostro comuni debeat emendare. Ordinantes ut omnes marinarii sacramento manifestare teneantur scribano nauis, nec non et baiulis et rectoribus locorum et ciuitatum qui pro nobis et comuni Ueneciarum extiterint in terris in quibus nauis portum fecerit, patronum predicta minime obseruantem. Tunc uero nostri baiuli et rectores pro nostro comuni debeant (4) patrono illius nauis dictam penam auferre, uel si auferre non possent, nobis (5)
A. 196 suis litteris intimare. Hic ue‖ro in Ueneciis dicti marinarii consulibus comunis infra octauum diem post suum reditum in Uenecias manifestare similiter teneantur (6); tunc dicti consules infra quindecim dies predictam penam patrono nauis illius exigere debeant et auferre (7). Et si dictam penam auferre non poterint (8) nos cum nostro conscilio infra quindecim dies postquam in noticia

St. Tarr. 22.

Var. in Q: XLVI. *Quod patroni non possunt marinarios cambiare.* — (2) quem in sua naue habuerit, in uiatico uel uiaticis non debeat cambiare — (3) mercatorum. Ipsius uero nauis patronus — (4) fecerit, nostro comuni in duplum marinariciam marinarij emendare teneantur. Ordinamus quod omnes marinarij teneantur hoc manifestare scribano nauis, aut baiulo uel rectoribus qui erunt in ipsis terris et locis pro comuni
Q. 90 Ueneciarum | in quibus nauibus portum fecerint. Si patronus minime obseruabit antedicta, nostri baiuli uel rectores pro comuni Ueneciarum a — (5) auferre debeant; si tollere non poterunt, nobis debeant — (6) intimare. Marinarij autem infra dies XV postquam Uenecias intrabunt, similiter debeant consulibus manifestare; et — (7) a patrono nauis infra dies XV debeant dictam penam exigere — (8) predictam penam excutere non poterit

fuerit nobis datum, eam auferre uel auferri (9) facere teneamur. Hoc (10) intelligimus in naue, banzono et buzonaue, uel alio ligno de ducentis milliariis (11) et inde supra.

(9) infra dies XV p. n. d. f. i. n., ipsam penam accipere uel accipi — (10) Et hoc — (11) de naue et ligno alio de mill. CC

XXXVI. *Qualiter aliquis, nisi qui nauem uel aliud lignum iurauerit, naulizare non debet; et qualiter qui iurauerit magagnas coredorum manifestare tenentur* (1).

Asserimus (2) quod nullus nisi qui nauem iurauerit, nauem aliquam debe[*at*] ‖ naulizare, quousque nauis ipsa (3) A.196*
non fuerit naulizata usque ad tercium sue extimacionis (4). Quicumque uero contra hoc (5) nauem aliquam (6) naulizauerit, penam soldorum quinque pro quolibet milliario de tanto quanto nauis extimata fuerit incurrat (7). Quam penam nostri consules in Ueneciis infra quindecim dies postquam eis fuerit declaratum exigere debeant et auferre; et si auferre non poterint (8), nos cum nostro conscilio, infra quindecim dies (9) postquam nobis fuerit in noticia datum, ipsam auferre uel auferri facere teneamur (10); que pena in comuni nostro debeat deuenire (11). Ipse uero (12) cum nauem iurauerit, astringi debeat sacramento, quod, quando (13) nauem uoluerit naulizare, inquiret (14) uel inquiri faciet diligenter et sine fraude (15) si correda illius nauis, ui ‖ delicet arbores et antenne, te- A. 197

Var. in Q: (1) XLVII. *De naue naulizanda.* — (2) Affirmamus — (3) donec i. n. — (4) sui extimacione — (5) fecerit, et *agg.* — (6) aliquam *om.* — (7) V per quodlibet milliare incurat de t. q. n. f. e. — (8) consules tollere debeant infra dies XV postquam eis dictum fuerit; et si accipere non poterunt — (9) dies XV — (10) fuerit dictum, ipsam tollere uel tolli faciemus — (11) in nostro comuni ueniat — (12) uero *om.* — (13) sacramento;cum — (14) inquirat — (15) faciat sine f. d. —

mones et temonarie (16) fuerint magagnata. Et ipsis corredis diligentissime perscrutatis, cum nauem naulizauerit ad aliquas partes huius mundi, si aliquam magagnam (17) in ipsis corredis inuenerit uel scierit aut esse crediderit, tunc in presenti ipsas magagnas, et quod scierit uel crediderit, manifestabit et aperte dicet primis omnibus naulizatis, tam si per eos naulizatos fuerit interrogatus quam non; et insuper omnibus aliis naulizatis quibus nauem ipsam naulizabit, si interrogatus fuerit per eosdem. Patronus uero, si nauem suam alicui uel aliquibus conmiserit, tunc magagnas quas scierit uel esse crediderit in supradiptis corredis, illi uel illis cui uel quibus nauem conmiserit teneatur dicere sacramento (18) (*a*). Similiter
A.197* || patronus qui nauem iurauerit sacramento teneatur (19) habere omnia correda et guarnimenta (20) sue nauis, et eciam marinarios quos secumdum formam statuti habere tenetur; que sacramenta ab eis nostri consules teneantur auferre (21). Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel (22) alio ligno de ducentis milliariis (23) et inde supra (*b*).

(16) arbores, antene, timones, timonarie — (17) magagnate, ipsis corredis dilligentissime circatis. Cum ad partes aliquas nauis fuerit naulizata, si magagna aliqua — (18) corredis inuenta fuerit uel sciuerit aut credetur, statim ipsam magagnam manifestabo quam sciuero uel credidero, et dicam primis naulizatis, tan si per ipsis requisitus fuero quam non; et si per eos interrogatus fuero si alicui nauem commiserit, ipsis
Q.90* dicam cui comisit — (19) iurabit, t. s. — (20) habere predicta co | reda et uarnimenta — (21) nostri consules ab eo recipere tenentur — (22) naue et quolibet — (23) de mill. CC.

(*a*) Cfr. da quì in avanti gli St. Tarr. 25.

(*b*) Luigi Fincati nel suo articolo inscrito nella *Rivista Marittima* del febbraio 1878, intitolato « *Splendore e decadenza di Venezia* », riproduce, a pag. 165 e segg., il giuramento dei capitani delle galee dello Stato naviganti in squadra a servizio del commercio, il quale, *mutatis mutandis*, ha molti punti di riscontro con quello di cui al presente e al precedente capitolo. L'originale esiste nell'Archivio di Stato di Venezia, negli *Atti dei Procuratori di S. M. depositati dall'Amministrazione dei PP. II. RR.* (A. S.).

XXXVII. *Qualiter patroni debent constringi sacramento de non uendendis corredis et sarciis nauium et aliorum lignorum* (1).

Precipimus quod patronus astringi debeat sacramento quod non uendet, nec (2) uendi faciet, nec (3) alienabit nec (4) alienari faciet, modo aliquo uel ingenio illa sarcia uel correda, aut (5) aliquid ex eis, que in uiatico uel in uiaticis habuerit pro sua naue (6), nisi causa meliorandi pro ipsius nauis utilitate (7) illa sarcia ‖ uel correda; uel quia nauem **A.** 198
aliquam inueniret (8) cui necessaria essent illa (9) sarcia uel correda in causa necessitatis. De quo (10) licitum sit patrono illi (11), cum uoluntate et consensu maioris partis naulizatorum et marinariorum ipsius nauis, uendere ex suis corredis (12) uel sarciis illi naui; ita tamen quod correda illa (13) uel sarcia que uendiderit ille (14) patronus quam cicius poterit sacramento (15) recuperare teneatur (16). Patronus uero (17) qui contra hoc fecerit, in duplum ualimentum corredi uel sarcii (18) quod uendiderit nostro comuni debeat emendare (19). Et hoc intelligimus in naue, banzono et buzonaue uel (20) alio ligno de ducentis milliariis (21) et inde supra

St. Tarr. 23.

Var. in Q: (1) XLVIII. *Quod non uendandantur* [sic] *neque alienentur sarcia uel correda nauis.* — (2) neque — (3) faciat, neque — (4) neque — (5) uel — (6) p. s. n. h. — (7) u. i. n. — (8) uel ad subueniendum in necessitate aliquam nauem — (9) fuerint ipsa — (10) correda. De quibus — 11) illa *omesso* — (12) coredis — (13) i.c. — (14) ipse — (15) per sacramentum — (16) teneantur — (17) autem — (18) u. s. *omesso.* — (19) d. e n. c. — (20) naue et — (21) mill. CC

XXXVIII. *Quod patroni astringantur sacramento non ponendi aliquid super cruces quod possit facere in-*
A.198* *pedimentum ad mensuracionem nauium et aliorum* ‖ *et lignorum* (1).

Item astringatur patronus (2) sacramento quod non ponet nec poni faciet, nec (3) eciam poni permittet (4), aliquid super cruces (5) quod possit facere aliquod inpedimentum ad rectam mensuracionem nauis illius faciendam (6), sub pena dupli de omni eo quod posuerit. Et si illius patroni uel illorum patronorum nauis non fuerit, sed illis uel (7) illi fuerit conmissa (8), et ipse uel (9) ipsi penam predictam (10) soluere non poterit uel poterint (11), patronus uel patroni cuius uel (12) quorum fuerit ipsa nauis (13), nostro comuni penam predictam debeat uel debeant emendare. Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel (14) alio ligno de ducentis milliariis (15) et inde supra.

Var. in Q: (1) XLIX. *De aliquo non ponendo super crucem.* — (2) patroni astringantur — (3) ponent neque poni facient neque — (4) permittent — (5) crucem — (6) f. i. n. — (7) i. u. *omesso.* — (8) comissa — (9) aut — (10) predictam penam — (11) u. p. *omesso.* —
Q. 91 (12) aut — (13) nauis fuerit — (14) naue et — (15) millilariis CC.

XXXVIIII. *Quando patroni accipere debent sacramentum marinariis* (1).

A. 199 Imponimus cum patroni alicuius nauis ‖ et banzoni et buzinauis (2) uel alterius ligni de ducentis milliariis (3) et inde supra, marinarios pro sua naue uel ligno acceperint, et concordes cum aliquo illorum fuerint tale ab eo accipiant sacramentum (4):

St. Tarr. 24.

Var. in Q: (1) L. *De tollendo sacramento a marinarijs nauium.* — (2) et b. et b. *omesso.* — (3) mill. CC — (4) pro s. n. aut ligno acceperit marinarios, et cum a. i. f. c., talle accipiat ab ipso. *Indi segue:* « Hec est forma sacramenti quod facere debent marinarij ».

XL. *Forma sacramenti quod marinarii facere debent* (1).

Juro quod bona fide et (2) sine fraude (3) nauem et correda nauis, et hauere (4) quod fuerit in ipsa naui (5) cuius sum marinarius custodiam et saluabo. Et in uiatico (6) isto non furabor nec furari faciam ultra soldos quinque denariorum (7) paruorum in ipsa naui. Si uero per totum istum uiaticum (8) aliquem in ipsa naui, ultra ualimentum quinque soldorum denariorum paruorum, sciero defraudantem (9), ipsum quam cicius potero (10) patrono uel patronis ac (11) nauclerio, et ad (12) minus quinque de naulizatis, si tot fuerint (13) in ‖ ipsa naui, et A.199*
si quinque non fuerint (14), illis qui aderunt (15), manifestare non tardabo. Et si sciero aliquam magagnam esse (16) in arboribus ipsius nauis, uel temonariis, aut temonibus uel antennis (17), ipsam magagnam nauclerio et peneso et quinque naulizatorum, si in ipsa naui tot (18) fuerint naulizati, et si quinque (19) non fuerint, illis qui aderunt, quam cicius propalabo (20). Similiter (21) si de saorna aliquid eiectum (22) fuerit extra nauem, postquam fuerit saornata, aduocatoribus comunis, si (23) Uenecias intrauero, declarabo (24); et si ad aliquas partes iuero (25) in quibus (26) rector pro domino duce et co mune (27) Ueneciarum extiterit (28), quam cicius potero

St. Tarr. 24.

(1) *Var. in Q:* LI. *Capitulum sacramenti quod faciunt marinarij.* — (2) J. b. f. — (3) fraude quod — (4) correda et auere — (5) q. erit innaue — (6) uiazo — (7) uenetorum *aggiunto.* — (8) uiazum — (9) aliquem sciuero qui defraudabit ultra soldos V denariorum venetorum paruorum in ipsa naue — (10) cito poterro — (11) aut — (12) uel — (13) naulizatoribus, si tanti erunt — (14) erunt — (15) erunt — (16) si aliquam magnam sciuero — (17) uel timonarijs, timonibus — (18) penasio et quinque naulizatis, si tanti — (19) naulizati in ipsa naui, et si tanti — (20) erunt quam cicius potero dicam et manifestabo — (21) et *aggiunto.* — (22) saorna proiectum — (23) aduocatore comuni si in — (24) manifestabo — (25) si ad p. a. ibo — (26) fuerit *aggiunto.* — (27) comuni — (28) e. *omesso.* —

manifestabo (*a*) rectorie ibidem comoranti, nisi factum esset de (29) uoluntate maioris partis illorum qui nauem
A. 200 ipsam saornauerint, aut pro ‖ concambio rerum quatuor supradictarum (30), silicet ferri, plumbi, stagni (31) et rami non laborati; dicendo aduocatoribus (32) comunis uel rectorie supradicte bona fide quanta fuit (33) illa saorna que eiecta fuit extra nauem (34). Et manifestabo patrono uel patronis ac scribanis (35) nauis, nec non et baiulo (36) uel rectori qui pro domino duce et comune (37) Ueneciarum extiterit in loco (38) in quo nauis portum fecerit, et in Ueneciis aduocatoribus (39) comunis in reditu meo, omnes contra tenorem statuti de naui exeumtes, postquam ipsa molum sancti Nicholai transierit in eundo (40), uel ante quam nauis sit infra molum (41) predictum in redeundo, qui (42) in ipsa naui secumdum (43) formam statuti stare tenentur (44). Et arma habebo per istud uiaticum ut in statuto de marinariis
A.200* continetur. Et si ipsius ‖ nauis electus fuero temonarius, nisi iustum habuero impedimentum esse minime recusabo; percipiendo inde illud precium a marinariis quod quinque qui nauem regere habent uel maior pars eorum sentenciabunt (45). Et si nauis ipsa, quod Deus

(29) dicam rectori ibidem moranti, nisi esset factum de comuni utilitate et — (30) saornauerunt i. n. a. p. cambio q. r. que inferius continentur, — (31) s., p. — (32) « mercatoribus co » *era scritto in* Q. *poi cancellato*, uocatoribus — (33) rectori supradicto quanta fuerit —
Q. 91* (34) saorna bona fide que extra nauem | proiecta fuerit — (35) patronis, scribano — (36) baiullo — (37) comuni — (38) i. l. e. — (39) auocatoribus — (40) omnes facientes contra t. s. de naue, postquam ipsa in eundo modulum t. s. N. — (41) modulum — (42) tenentur stare *aggiunto*. — (43) naue secundum — (44) s. t. *omesso*. — (45) Et habeo arma in isto uiazo sicut in statuto comunis Veneciarum continetur. Et si in illa naui ellectus fuero timonarius, non recusabo, nisi iustum h. i., a marinariis illud precium habendo, quod quicunque sentenciabunt uel m. p. illorum qui n. h. r. —

(*a*) Aggiunto in margine.

auertat, naufragium pateretur (46), ad recuperandum res et merces et nauem (47) et correda ipsius per quindecim dies permanebo (48), nisi remanserit per merchatores uel maiorem partem eorum; de rebus quas recuperauero (49) per centenarium tres habendo (50) et non plus. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (51) milliariis et inde supra.

(46) nauis illa frangereiur, q. D. a., — (47) n. r. et m. — (48) stabo per q. d. — (49) recuperabo — (50) habebo — (51) omni — (52) naui et omni ligno de CC mill.

XLI. *Quod naues et alia ligna de ducentis milliariis et inde supra habere debeant duos scribanos, et per quos ipsi scribani constitui debent* (1).

‖ Mandamus quod quelibet nauis uel aliud (2) lignum de ducentis milliariis (3) et inde supra *habere debeant duos scribanos* (*a*) qui debeant scribere (4) omnes merces, numero et pondere (5), que in naui (6) caricabuntur, eas eorum (7) signo signantes; qui constitui debeant (8), si accepti fuerint in Ueueciis, per nostros consules uel maiorem partem eorumdem. Si uero (9) accepti fuerint in locis in (10) quibus per nos rectoria (11) existit, constitui debeant de uolumtate maioris partis rectorie ipsius existentis ibidem (12). Et si accepti fuerint (13) in loco in quo pro nobis et comuni Ueneciarum non fuerit rectoria (14), constitui debeant de uolumtate maioris partis patronorum ipsius (15) nauis et merchatorum, patrono inter mechatores tamquam unus eorum conputato (16). A. 201

(1) *Var in Q:* LII. *De scribanis habendis* — (2) nauis aut — (3) mill. CC — (4) duos s. h. debeat qui s. d. — (5) et numerum et pondera — (6) naue — (7) e. e. *omesso.* — (8) debent — (9) eorum. Si autem — (10) in *omesso* — (11) r. *omesso.* — (12) partis ipsius rectoris i. e. — (13) f. a. — (14) rector — (15) i. *om.* — (16) patronus tamquam unus ipsorum in ipsis computatus —

(*a*) Aggiunto in margine.

A.201 Qui cum accepti fuerint (17) examinentur si || ad istud officium sufficientes fuerint et legales (18). Patronus uero (19) uel patroni scribanum uel scribanos aliter acci-
Q. 92 piens uel accipientes nostro comuni debeat uel | debeant libras centum pro scribano quolibet emendare (20). Quam penam nostri consules in Ueneciis infra quindecim dies postquam habuerint in noticia teneantur exigere et auferre. Similiter in terris in quibus rectoriam habemus, baiuli uel rectores nostri penam predictam infra quindecim dies postquam eis datum fuerit in noticia exigere debeant et auferre. Et si isti supradicti, tam consules comunis quam nostri baiuli uel rectores, ipsam penam auferre non poterint (21), nos cum nostro conscilio infra quindecim dies postquam nobis per consules nostros
A. 202 fuerit declaratum, dictam penam || aufere uel auferri facere debeamus. De qua pena accusator habere debeat decem libras denariorum paruorum. Qui scribani iurare debeant huiusmodi sacramentum (22):

St. Tiep. A, 17 e C 4 – Tarr. 26.

(17) cum fuerint examinati, accepti — (18) f. s. et l. — (19) autem — (20) qui aliter s. uel s. accipient uel acipiet, n. c. pro omni scribano emendare d. uel d. l. centum pro omni scribano — (21) infra dies XV postquam eis dictum fuerit excutere teneantur. Similiter et rectores dictam penam teneantur excutere in omnibus locis quibus fuerint, infra dies XV postquam eis dictum fuerit et accipere. Et si predicti nostri baiuli et consules ac rectores ipsam penam non poterunt accipere — (22) XV dies postquam nobis dictum fuerit per nostros consules, baiulos et rectores, illam penam tolli faciemus predictam. De q. p. qui accusabit l. X d. debeat h. Qui s. in hunc modum iurare debeant et facere sacramentum:

XLII. *Forma sacramenti quod facere debent scribani* (1).

Juro ad sancta Dei euangelia quod scribam numero (2) et pondere (3) omnes merces que caricabuntur in

Var. in Q: (1) LIII. *Sacramentum scribanorum.* – (2) numerum – (3) et *aggiunto.* —

naui (4) cuius sum scribanus, legaliter et bona fide. Et omni ebdomada (5), usque dum nauis non fuerit caricata, concors ero cum socio meo scribano de omni eo quod scripscero in meo quaterno, et socius meus scribanus scripserit in suo (6), quod ponderatum et caricatum fuerit in ipsa naui, aut sine pondere positum (7) quod propter defectum statere ponderari non posset, uel quia aptum totum (8) non fuerit ponderandi. Et scribam in meo || quaterno omnia que meus socius scripserit in suo, A. 202* que michi dederit ad scribendum (9), que ipso presente ponderata fuerint uel caricata. Et dabo ei omnia que scripsero in meo quaterno, me presente ponderata uel caricata, similiter ad scribendum. Et nullas merces scribam in meo quaterno, uel socio meo scribere presentabo, nisi illas que ut dictum est ponderabuntur uel de concordia merchatoris et patroni in naui ponentur, que propter defectum statere minime ualeant ponderari, uel que apte omnes non fuerint ad ponderandum, sicut sunt (10) sal, mandule, ualania, granum, nuces et (11) nucele, et res conscimiles (12), pars quarum nichilominus debeat ponderari (13). Et cum merces caricabuntur et ponderabuntur, aut de concor || dia mercatoris et patroni A. 203 in naue ponentur, me uel socio meo presente, scribam in meo quaterno (14) nomen illius cuius merces fuerint, et signabo | signum illius quod erit in collo suo, aut fasce Q. 92*

(4) naue — (5) edomada — (6) omni quod in q. m. scriptum habebo, et quod socius meus in suo quaterno scriptum habuerit, et — (7) erit in ipsa naue, aut positum s p. — (8) non posset p. uel quia totum conueniens — (9) Et i. q. m. s. o. q. s. m. scripta habebit in quaterno suo q. m. a. s. dabit, et — (10) fuerint et caricata scribam. Et nulla mercem scribam in quaterno meo uel dabo socio meo ad scribendum, nisi illa que, ut dictum est, fuerit pesata, uel de concordia patroni et mercatoris in naue fuerit posita, que non potuit pesari pro eo quod statera haberi non potuit uel que non fuit conueniens ad pesandum, sicut — (11) et *omesso*. — (12) consimiles — (13) quarum ponderari debeat — (14) et pesabuntur aut ponentur i. n. d. c. patroni et m. me p. uel s. m., scribam i. q. m. —

uel balla (15). Et dabo et presentabo cuilibet merchatori et marinario, si recipere uoluerit (16), scriptum omnium suorum collorum, uel fascium aut (17) ballarum, et omnium aliarum rerum suarum (18) sicut scriptum inuenero in meo quaterno (19); et dari faciam a socio meo infra octauum *diem* (*a*) (20) postquam nauis uelam (21) fecerit (*b*). Et si ad aliquas partes fuero in quibus rector pro domino duce et comuni Uenecie non fuerit (22), ipsam nauem, cum caricata fuerit, mensurabo una cum socio meo scribano et cum illis duobus merchatoribus
A.203* qui ad saornandum ipsam fuerint || deputati (23). Et si nauis ipsa ultra statutum fuerit (24) caricata, totum illud quod plus caricatum fuerit de statuto, quot milliaria uel kantaria fuerint (25) cum eis legaliter extimabo; et scribam in meo quaterno quantitatem ipsam (26) que ultra statutum plus fuerit caricata. Et infra octauum diem postquam (27) Uenecias intrauero, in scriptis domino duci [*et*] eius conscilio presentabo (28). Et si ad aliquem locum nauis portum fecerit, aut scapulus fuero, in quo (29) rector pro domino duce et comuni Ueneciarum extiterit (30), dabo in scriptis quantitatem illam rectorie comoranti ibidem. Si uero requisitus fuero de

(15) erit in loco suo aut fasso uel bala — (16) omni mercatori et marinarij si voluerint r. — (17) colorum, fassorum et — (18) s. r. — (19) scriptum habeo i. q. m. — (20) octo dies — (21) uellum — (22). Et si ero ad p. a. i. q n. f. r. pro d. d. et c. Veneciarum — (23) simul cum scribano socio meo et d. m. i. q. d. f. ad ipsam caricandam et saornandam — (24) erit — (25) quanta milliaria fuerit uel cantaria — (26) in q. m. i. q. — (27) octo dies postquam in — (28) d. d. et e. consilio in s. p. — (29) aut... quo *omesso*. — (30) e. *omesso*. —

(*a*) Aggiunto in margine.

(*b*) Fino a questo punto corrisponde il cap. 27 degli St. Tarretarum, nel quale dopo ciò, coerentemente all' ufficio di misurazione delegato, nelle *tarrete*, come si vedrà al c. XLVI, agli scrivani si legge: « Et tarretam ipsam mensurabo, ... bona fide » (veggasi il testo) (A. S.).

hiis (31) que ad meum officium pertinebunt, secumdum meam bonam conscienciam (32) ueritatem non tacebo. Item ponderabo (33) omnia que a pa‖trono et merchatore **A. 204** ad ponderandum michi fuerint (34) presentata, ipsis presentibus uel eorum (35) nunciis, pro utraque parte, legaliter et bona fide. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno a ducentis milliariis (36) et inde supra.

St. Tarr. 27.

(31) ipsam quantitatem ipsi rectori qui ibidem steterit et fuit. Dum scapulus fuero, si requisitus fuero de aliquibus rebus — (32) b. m. consienciam — (33) pesabo — (34) patrono et mercatoribus fuerint — (35) ipsorum — (36) et omni ligno cooperto de mill. CC.

XLIII. *Qualiter merces debeant ponderari* (1).

Precipimus quod omnes merces que in aliqua naue caricabuntur de cetero debeant ponderari (2) presente uno ex (3) scribanis; et omnes merces posite in naui conputentur camerate in milliario uel kantariis. Si uero propter defectum statere, silicet quia tantum insimul (4) non leuaret, merces alique non poterint (5) ponderari, merces ille in naue ponantur ut patroni con|cordabunt se cum Q. 93 naulizatis. Et si merces alique (6) fuerint que ‖ omnes ad A.204. ponderandum apte non essent (7), sicut sal, mandule, ualanea (8), granum, nuces et nucelle, et res conscimiles, pars quarum debeat ponderari, reliqum (9) uero computetur et ponatur (10) in naue secundum racionem partis ponderate. Patronus uero (11) qui contra hoc fecerit,

Var. in Q: (1) LIV. *Quod merces iterum debeant pesari.* — (2) m. o. debeant iterum pesari que in alia n c. — (3) de — (4) in naue posite camarate computentur in milliariis uel cantariis, si esset per defectum statere, quod tantum statera simul — (5) aliquid non poterit — (6) ille p. i. n. sicut patroni se cum n. c. Et si a. m. — (7) non e. a. ad portandum — (8) valenea — (9) reliqua — (10) ponetur — (11) u. *omesso.* —

duplum nauli illius quantitatis in sua naue posite (12) sine pondere, uel aliter quam (13) dictum est, nostro comuni debeat emendare; nos semper tenentes ad carius naulum (14) quod in ipsa naue fuerit naulizatum. Hoc intelligimus in naue et in quolibet ligno de ducentis milliariis (15) et inde supra.

St. Tarr. 28.

(12) quantitatis nauli posite i. s. n. — (13) quod — (14) nos t. s. ad carum nabulum — (15) et omni alio ligno de mill. CC.

XLIIII. *Qualiter consules ire tenentur extra portum ad mensurandum naues et alia ligna* (1).

Affirmamus quod nostri consules uel maior pars eo-
A. 205 ||rum (2) in Ueneciis teneantur et debeant ire (3) extra portum Riuoalti ad mensurandum naues secundum tenorem nostri statuti, postquam caricate fuerint causa sui uiatici (4) faciendi. Et si nauem aliquam ultra statutum inuenerint (5) caricatam, illud plus caricatum quot (6) milliaria fuerint extimabunt, et pro quolibet milliario de omni eo (7) quod ultra statutum plus fuerit caricatum, duplum naulum (8) a patronis ipsius nauis exigere debeant et auferre (9). Et si penam illam auferre non poterint (10), nobis et nostro (11) conscilio debeant declarare; et nos et nostrum conscilium, infra quindecim (12) dies postquam nobis datum fuerit in noticiam (13), penam predictam auferre uel auferri facere teneamur (14), nos tenentes ad carius naulum quod in ipsa naue (15)
A.205* fuerit nau||lizatum. Hoc intelligimus in naue et banzono

Var. in Q: (1) LV. *Quando consules mensurare tenentur naues.* — (2) ipsorum — (3) i. d. — (4) fuerint care causa suum uiacium — (5) si u. s. n. a. inuenient — (6) quo — (7) pro omni miliari de toto illo — (8) c. f. d. nabulum — (9) et accipere — (10) poterunt — (11) nostroque — (12) nos cum nostro consilio infra XV — (13) nobis dictum fuerit, — (14) aufere uel accipi facere teneantur — (15) n. *omesso.* —

et buzonaue uel alio ligno a ducentis (16) milliariis et inde supra.

St. Tarr. 1.

(16) naue et ligno alio cohoperto de CC

XLV. *Similiter qualiter rectores extra Uenecias ire tenentur ad mensurandum naues et alia ligna* (1).

Decernimus quod potestates, duce [*sic*], baiuli, castellani (2), rectores, uel eorum consciliarii (3), qui pro nobis et comuni Ueneciarum extiterint in terris in (4) quibus naues Ueneciarum fuerint, ire debeant (5) ad mensurandum naues postquam caricate fuerint causa sui uiatici (6) faciendi; et si plus aliquam nauem caricatam inuenerint (7) de statuto, illud plus quot milliaria uel kantaria fuerint extimabunt, et pro quolibet milliario uel kantario illius superflui a patronis ipsius nauis suscipere debeant duplum nauli pro || illa quantitate recepti (8); semper se A. 206
tenentes ad carius naulum quod in ipsa naue fuerit (9) naulizatum. Quam penam nobis pro comuni Ueneciarum quam cicius poterunt bona fide mittere teneantur; uel si penam ipsam auferre non poterint (10), nobis suis litteris intimare, et nos cum nostro conscilio infra quindecim dies postquam noticiam habuerimus, penam predictam (11) a patronis quorum naues erunt, uel (12) quibus conmisse fuerint auferre uel auferri (13) facere teneamur. Uidelicet: de (14) nauibus que caricabuntur in

Var. in Q: (1) LVI. *Quod potestates, duces, baiuli, castelani, consules debeant naues mensurare.* — (2) baiuli, consules et — (3) ipsorum consiliarii — (4) fuerint in terris — (5) d. i. — (6) f. c. causa suum uiacium — (7) plus nauem inuenient caricatam — (8) plus | extimabunt Q. 93
quod milliaria uel cantaria fuerint, et totum superfluum in duplum nauli accipere debeant a patrono nauis — (9) naullum q. in i. n. fuerint — (10) mittere b f. q. c. p t.; si tollere non poterint penam illam — (11) ris intimabunt, et nos infra XV dies postquam sciuerimus, — (12) ab illis *aggiunto.* — (13) comisse f. accipere uel tolli — (14) a —

Romania triginta duos soldos pro quolibet yperpero (15),
et a patronis nauium que ultra mare caricabuntur, pro
quolibet (16) bizancio soldos uiginti octo (17), et a patro-
nis nauium que caricabuntur in Garbo uel Barbaria,
A.206' || pro quolibet bizancio soldos decem et octo (18); et a pa-
tronis nauium que caricabuntur in Sicilia et Kalabria ac
Apulia, pro qualibet uncia auri libras nouem (19). Si
uero predicti rectores uel consciliarii eorum ire non po-
terunt ad mensurandum (20) naues, ut (21) superius con-
tinetur, duobus legalibus hominibus id (22) committant,
accipientes ab eis sacramentum (23) quod naues ipsas
bona fide et (24) legaliter mensurabunt. Et si aliquam
nauem ultra statutum inuenerit (25) caricatam, super-
fluum caricatum, quot milliaria uel kantaria fuerit (26)
extimabunt, dantes eis superfluum illud in scriptis (27).
Tunc uero illi (28) rectores nostri penam ipsam a patronis
auferre (29) debeant, uel nobis significare ut est superius
denotatum. Et si isti duo predicti ire recusarent ad men-
A. 207 || surandum ipsas naues, tunc ipsi (30) rectores nostri pos-
sint eis penam et (31) penas inponere et auferre; et si
eam uel eas auferre non poterint, nobis suis litteris de-
beant (32) intimare, et nos cum nostro conscilio, infra
quindecim (33) dies postquam noticiam habuerimus (34)
penam illam uel penas auferre uel auferri (35) facere
teneamur. Si autem aliqua nauis ad tales partes fuerit
in quibus (36) rector pro nobis et comuni Ueneciarum

(15) caricabunt in Romaniam soldos XXXIJ iperperorum pro omni iper-
pero — (16) nauis que caricabit u. m. pro omni — (17) XXVIIJ — (18)
caricabunt Carbo uel in B. soldos XVIIJ pro omni bizancio — (19) cari-
cabunt in Ciciliam et in Calabriam et in Apulia, pro omni u. a. l. VIIIJ
— (20) mensurandas — (21) sicut — (22) uel — (23) ab e. s. a. —
(24) et *om.* — (25) Et si u. s. n. aliquem inuenerint — (26) quod miliaria
uel cantaria fuerint — (27) eis i. s. totum illud superfluum. — (28) Tunc
autem — (29) accipere — (30) ire recusabunt ad naues mensurandas,
tunc — (31) ipsis penam uel — (32) et si tollere non poterunt, n. d.
s. l. — (33) consilio infra XV — (34) nobis notificauerint — (35)
tollere uel tolli — (36) ad talem partem uenerit in qua —

minime extiterit, duo merchatores qui ad saornandum nauem fuerint (37) deputati, et duo scribani ipsius (38), nauem ipsam debeant mensurare. Si uero nauem ipsam ultra statutum inuenerit ca | ricatam, quot milliariis uel Q. 94
kantariis fuerit caricatum superfluum (39) extimabunt; et illud in scriptis ponentes, nobis in redditu suo in Ueneciis infra || octauum diem postquam Uenecias intrauerint A. 207'
presentabunt; et si per uiaticum illud (40) Uenecias non uenerint, et nauis illa ad terras in quibus rectoria pro nobis et comuni Ueneciarum fuerit accesserit, nobis quam cicius poterint suis litteris significabunt, et eciam rectoribus terrarum ipsarum; significantes et nobis et eis carius naulum quod in ipsa naue fuerit naulizatum. Et rectores ipsi (41) secundum ipsum naulum teneantur et debeant penam dupli (42) a patronis qui plus caricauerint exigere et auferre; et si auferre non poterint, nobis suis litteris declarare (43); et nos cum nostro conscilio (44) dictam penam infra quindecim (45) dies postquam in noticia fuerit nobis datum, auferre uel auferri facere teneamur (46). Hoc intelligimus in naue, et || banzono et bu- A. 208
zonaue uel alio ligno de ducentis milliariis (47) et inde supra.

(37) Veneciarum non fuerit, duo mercatores ad nauem saornandam fuerant — (38) eiusdem nauis — (39) inuenerint caricatam, quod miliaria uel cantaria fuerit illud superfluum quod f. c — (40) illud p. i. s. in suo reditu in Venecias nobis infra octo dies postquam Venecias intrauero presentabo. Et si in uiatico illo — (41) uenerint, nobis suis literis quam cicius poterunt denotabunt, et eciam rectoribus ipsarum terrarum et nobis; et eis carius nullum quod in ipsa fuerit naulizatum ipsi rectores — (42) duplicem penam — (43) plus caricabunt excutere et accipere, et si excutere non poterunt, nobis teneantur suis literis denotare — (44) consilio — (45) XV — (46) postquam notificauerit, accipere uel accipi facere teneantur. — (47) de naue et ligno alio cohoperto de mill. CC

XLVI. *Qualiter naues et alia ligna extimari debeant, si mensurari non poterint* (1).

Precipimus, cum (2) omnes predicti qui premisso ordine naues mensurare tenentur (3) eas iuerint mensurare, et impedientibus fluctibus maris (4) uel alia iuxta causa eas non poterint mensurare, ipsas naues teneantur (5) bona fide et (6) legaliter extimare (*a*); et si plus aliquam (7) inuenerint caricatam, illud superfluum caricatum extimabunt secundum modum et ordinem (8) superius conprehensum. Hoc intelligimus in naue, et banzono et buzonaue uel alio ligno de ducentis milliariis (9) et inde supra.

Var. in Q: (1) LVII. *Si naues mensurari non poterunt.* — (2) ut — (3) qui n. m. t. o. p. — (4) et impediente mare — (5) non poterunt mensurare, ipsam debeant — (6) et *omesso.* — (7) ipsam — (8) secundum modum ipsum superfluum extimabunt, et ordine — (9) naue et ligno de mill. CC

(*a*) Questa stima sostituita alla formale misurazione da parte dell'autorità, che era eccezionale nelle altre navi, costituiva invece la regola nelle *tarrete*, la portata delle quali, col carico limitato a tre piedi sopra acqua, era determinata una volta per tutte dai consoli, a cui gli scrivani giuravano poi di far essi la misurazione di volta in volta in seguito al caricamento, e denunziar loro al caso l' eccedenza sul limite legale per l' applicazione ai patroni della pena relativa. La destinazione già riferita di questa specie di legni per il servizio delle flotte, effettuando il carico di frequente in paesi forestieri, rendeva impossibile la consueta formalità della misurazione da parte dei consoli, e spiega tale speciale disposto (A. S.).

XLVII. *Quod post mensuracionem et extimacionem*
A.208[t] *nauium et aliorum lignorum aliquid || non debeat poni in eisdem* (1).

Imponimus quod postquam aliqua nauis, ut supra dictum est, mensurata fuerit uel extimata (2), si aliquid

Var. in Q: (1) LVIII. *Si nauis fuerit mensurata, quod nichil in naue potest poni.* — (2) f. m. u. e.

positum fuerit in eadem, patronus ipsius nauis (3) duplum nauli *recepti* (*a*) (4) pro quantitate posita post eius (5) mensuracionem uel extimacionem (6) nostro comuni debeat emendare, nos semper tenentes ad carius naulum quod in naue (7) ipsa fuerit naulizatum. Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel alio ligno a ducentis milliariis (8) et inde supra.

St. Tarr. 29.

(3) in ipsa p. f, patronus nauis illius — (4) repti nabuli — (5) e. *omesso.* — (6) u. e. *om.* — (7) e. d., nos ad c. n. s. t. quod in — (8) naue et omni ligno de CC miliariis

(*a*) Aggiunto in margine.

XLVIII. *De rebus que poni possunt inter duas coopertas et super cooperta superiori* (1).

Mandamus quod nulla nauis habeat caricatum aliquid inter duas coopertas (2), nisi tantum inbolium, exceptis uictualibus |que ponuntur in glaua (3) pro illis hominibus qui sunt in ‖ naue. Et nulla merces ponatur super cooperta superiori nisi zanbaloti (4) et opera de seta. Que omnia supradicta, si super cooperta superiori posita fuerint cum uolumtate mercatoris (5), in patronorum custodia non debeat permanere. Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue de uel alio ligno de ducentis milliariis (6) et inde supra.

Q. 94*
A. 209

St. Tiep. A, 19_4 — Tarr. 31.

Var. in Q: (1) L IX. *Quod inter duas couertas nichil habeat caricatum nisi tantum imbolium, et uictualia non debeat habere.* — (2) nauis i. d. coopertas c. h. — (3) glauam — (4) Super couerta de supra nulla merces mittatur nisi zambeloti — (5) supradicta super couerta de supra cum uoluntate mercatoris et patroni fuerint posita, — (6) intelligimus de omni naue et ligno de CC mill.

XLVIIII. *Qualiter uictualia poni possunt inter duas çoopertas* (1).

Uolumus quod si nauis aliqua caricabitur de uictualibus in aliquibus (2) partibus huius mundi (3) licitum sit patrono illius nauis ponere de illis uictualibus inter duas coopertas, non impediendo glauam que ordinatur per nostra statuta (4). Hoc intelligimus in naue et alio ligno de ducentis milliariis (5) et inde supra.

St. Tarr. 31.

Var. in Q: (1) LX. *De uictualibus ponendis inter duas couertas.* — (2) de u. c. in alijs — (3) modi — (4) nauis duas couertas ponere de uictualibus, glaua non impediente per n. s. ordinata — (5) l a. de CC. m.

A.209* L. *Quod merchatores et ‖ marinarii notum faciant patronis quando merces ad naues conduxerint, et qualiter patroni eas caricare et discaricare tenentur* (1).

Iniungimus quod quando merchatores et marinarii uoluerint conducere merces suas iuxta nauem uel ad scalam, et eas dare patrono ad caricandum (2), ante quam hoc fiat dent noticiam patrono ut decenter eas recipere possit. Et tunc (3) patronus, uel alius pro eo, debeat esse ibidem, et easdem merces teneatur suis expensis recipere et çaricare in naue (4). Similiter teneantur patroni naues suas suis expensis discaricare (5) et dare mercatoribus uel (6) marinariis integre suas merces, et poni facere in plato uel alia naue ubi discaricabitur na-
A. 210 uis (7). Patronus uero (8) qui contra hoc fece‖rit, duplum de eo quod merchator uel marinarius expendiderit pro

Var. in Q: (1) LXI. *De mercibus in naue recipiendis.* — (2) mercatores et m. juxta n. et scalam u. c. s. m., et ipsas patronis ad c. d. — (3) fiat hoc, ut conuenienter possit recipi de noticia patronis, tunc — — (4) pro ipso permanendo, eas recipere teneantur et in naue eciam caricare suis expensis — (5) suis e. t. p. suas n. d. — (6) et — (7) et in naue uel plato ponere u. n. d. — (8) autem —

suis mercibus, tam caricando quam discaricando, ei debeat emendare (9). Et si patronus duplum illud dare merchatori uel marinario recusaret (10), nos cum nostro conscilio, infra quindecim dies postquam nobis datum fuerit in noticia (11), illud duplum auferre uel auferri (12) facere et dare merchatori uel marinario (13) teneamur. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de milliariis ducentis (14) et inde supra.

St. Tiep. Tarr. 30.

(9) in duplum emendare teneatur mercatori uel marinario de omnibus que e. p. s. m. t. c. q. discaricando — (10) illud d. emendare mercatori u. m. recusabit — (11) consilio p. nobis in n. d. f. i. dies XV — (12) tollere uel tolli — (13) mercatori uel marinarijs — (14) de nave et omni alio ligno de CC mill.

LI. *Qualiter merces in custodia patronorum debeant permanere* (1).

Dicimus quod postquam merces posite fuerint (2) secumdum tenorem et ordinem nostri statuti in naue uel banzono (3) uel buzonaue uel alio ligno de milliariis ducentis (4) et inde supra, in || patronorum custodia debeant permanere. Et sicut patronus per scriptum merces in custodia (5) receperit, ita eas per scriptum merchatori cum integritate restituere teneatur, excepto per uiolenciam (6), per ignem, per fortunam temporis, aut quod extra proicerent (7). A. 210*

St. Tiep. A, 17. — Tarr. 30.

Var. in Q: (1) LXII. *Quod patroni habeant in custodia merces mercatorum uel marinariorum per scriptum.* — (2) in naue | f. p. — (3) i. n. u. b. *omesso.* — (4) buzonaue et alio ligno de CC miliariis — (5) in patroni custodia p. s. m. — (6) forcium — (7) proiecte fuissent. Q. 95

LII. *Qualiter patroni notum facere debeant merchatoribus quando naues discaricari debebunt* (1).

Uolumus quod, postquam nauis uel aliud lignum de milliariis ducentis (2) et inde supra portum fecerit in aliquo loco in quo debuerit discaricari, patronus cum preparauerit (3) merces merchatoris ad portam (4) ad discaricandum, det noticiam merchatori ut merces suas (5) recipiat. Et tunc merchator, illo die uel sequenti, merces
A. 211 suas (6) recipere teneatur. Quilibet uero mer || chator (7) qui hoc non fecerit, libras tres (8) omni die qua (9) plus steterit merces suas (10) recipere, patrono nauis illius (11) solere [*sic*] teneatur, saluo per impedimentum (12) temporis, et saluo de mercibus que uastate fuerint, quod nostri consules in Ueneciis, et (13) extra Uenecias nostri rectores, debeant diffinire.

Var. in Q: (1) LXIII. *Quando mercatores debent accipere merces suas.* — (2) CC mill. — (3) in a. l. p. f i. q. debeat discaricare, p. cum properauerit — (4) ad portum — (5) notificet mercatori ut s. m. — (6) mercator, ipso die uel alio, s. m. — (7) Omnis mercator — (8) IIJ — (9) quod — (10) s. m. — (11) i. n. — (12) mali *aggiunto.* — (13) temporis, et de mercibus uastatis quod i. V. n. c. uel

LIII. *Qualiter restauracio fieri debet de mercibus que per aquam uastarentur* (1).

Uolumus, cum merces merchatoris in naue per aquam (2) uastabuntur, si de restauracione danni merchator (3) concors esse non poterit cum patrono, tunc nostri consules, uel rectores loci illius (4) in quo nauis fuerit, dampnum illud (5), antequam merces extrahantur de naue, extimare debeant et uidere. Quod dannum si in naue extimare non poterint, merces faciant discaricari

Var. in Q: (1) LXIV. *De uastatione mercimoniarum.* — (2) mercatoris postquam in naue — (3) dampni mercator - (4) et r. l. i. — (5) i. d. —

|| ut dampnum illud ualeant extimare. Extimacione uero facta (6), tunc dicti consules uel rectores de illo danno (7) possint et debeant satisfieri facere mercatori (8) secundum quod eis (9) de iure uidebitur conuenire. Saluo si patronus posset probare quod damnum illud per occasionem extinguendi ignem uel per fortunam temporis euenisset, propter que (10) patronus penam aliquam non incurrat. Que quidem (11) probacio fieri et cognosci debeat et determinari per consules uel rectores predictos. Si uero merces aliter uastarentur, | si supradictis uidebitur quod occasione (12) patronorum euenisset, illi cuius merces fuerint satisfieri faciant secundum damni extimacionem. Et si damnum aliquod in oleo, uel melle, uel zucharo, uel uino uel alio liquido alicui (13) eueniret, si su || pradictis uidebitur quod patronorum occasione euenerit, ei secundum damni extimacionem faciant (14) satisfieri. Et si merchatores merces suas aliter de naue extraherent (15), nulla restauracio fiat eis. Si uero (16) rectores illius loci in quo nauis fuerit non possent satisfieri facere merchatori, nobis quam cicius poterint suis litteris debeant intimare (17). Similiter hic (18) in Ueneciis nostri consules infra quinque (19) dies nobis debeant declarare, et nos cum nostro conscilio infra quindecim dies (20) postquam nobis a rectoribus uel consulibus (21) nostris fuerit declaratum, merchatori secundum damni extima-

A.211* Q. 95* A. 212

(6) u. d. et stimare dampnum quod sit. Si uero dampnum stimare non poterunt, merces discaricari faciant ut i. d. stimare ualeant. Facta extimatione — (7) dampno — (8) fieri satisfacere mercatori — (9) ipsis — (10) illud dampnum fuisset occaxione ignem extinguendi uel fortunam temporis habuisset, propter quam — (11) q. *omesso*. — (12) et uidebitur s. q. occaxione — (13) fiant satisfieri secundum stimationem dampni. Et si dampnum a. i.o., uino, melle et cucaro uel aliud liquidum — (14) si u. s. q. occaxione p. e., ipsi s. stimationem dampni facient — (15) Et si aliter extraherent suas merces — (16) u. *omesso* — (17) non poterit satisfacere mercatori, n. d. s. l. q. c. porunt intimare — (18) h. *omesso*. — (19) XV — (20) dies XV — (21) c. u. r. —

cionem (22) satisfieri facere teneamur in duplum. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de milliariis ducentis (23) et inde supra.

(22) dampni stimationem — (23) naue et omni ligno de m. CC.

A. 212* LIV. *Quantum patroni soluere* ‖ *tenentur pro mercibus que per pilum extrahentur* (1).

Asserimus de quolibet sacco banbacii (2) de ultra mare quod de naue, cum discaricabitur, extractum fuerit per pilum, patroni (3) ipsius nauis libras septem pro quolibet sacco (4) extracto per pilum illi cuius saccus (5) fuerit debeat emendare; et de quolibet sacco banbacii (6) de Romania uel de (7) Calabria libras quatuor, et de quolibet sacco de lana de Tunixo (8) uel Barbaria libras sex, et de quolibet sacco de lana de rota libras quatuor, et de quolibet sacco et de qualibet storia omnium (9) aliarum lanarum soldos quadraginta (10). Et si patroni soluere recusarent (11), nos cum nostro conscilio infra quindecim (12) dies postquam nobis fuerit declara-
A. 213 tum (13) solui facere teneamur; dantes illud (14) illi ‖ cuius saccus uel storia fuerit. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (15) milliariis et inde supra.

St. Tarr. 32.

Var. in Q: (1) LXV. *De mercibus que trahuntur per pilum, quantum patroni soluere teneantur.* — (2) Iniungimus quod de omni sacco bambacij — (3) qui de naue discarigabitur, fuerit e. per p., patronus — (4) VIJ pro omni saco — (5) pilum cuius sacus — (6) emendare; de omni saco — (7) de *omesso.* — (8) IIIJ, et de omni saco de lana de Toniso — (9) VJ, de omni saco de lana rota libras IIIJ, et de omni saco et stoira — (10) XL — (11) r. s. — (12) XV dies — (13) dictum fuerit — (14) i. *omesso.* — (15) naue et omni ligno de CC

LV. *De casellis portandis in nauibus et aliis lignis* (1).

Mandamus quod quilibet merchator uel marinarius siue miles aut sacerdos (2) ipsius nauis tantum unam cassellam (3) habeat in eadem (4) naue, ad mittendum in ea (5) quicquid uoluerit; et nullus seruitor in eadem naue habeat capssellam (6).

St. Tiep. A, 30 — Tarr. 33.

Var. in Q: (1) LXVI. *De cassellis in naue portandis.* — (2) aut miles aut presbiter — (3) caselam — (4) ipsa — (5) ipsa — (6) ipsa naue caselam habeat.

LVI. *De mataraciis portandis in nauibus et aliis lignis* (1).

Affirmamus quod omnis naulizatus et marinarius habeat potestatem (2) ponendi *et portandi* (*a*) | in naue Q. 96
unum mataracium de septem rotulis et non de pluribus; quod si de pluribus (3) fuerit, de toto mataracio naulum soluat patrono. Hoc enim locum habeat, ut dictum est,
|| si lectulum (4) non habuerit; sed si lectulum (5) habue- A.213'
rit, et mataracium in naue posuerit, ex (6) ipso soluat naulum patrono.

St. Tiep. A, 31. — Tarr. 34.

Var. in Q: (1) LXVII. *De mataracijs in naue portandis.* — (2) Dicimus quod omnes, naulizati et marinarij potestatem habeant — (3) et non plus, et si plus — (4) lectum — (5) sed *omesso,* si lectum — (6) i. n. p. m , de

(*a*) Aggiunto in margine.

LVII. *De lignis que possunt portari pro foco* (1).

Iubemus quod nullus merchator uel marinarius ligna portet in naue, nisi quanta ei sufficiant (2) ad locum

(1) *Var. in Q*:LXVIII. *De portandis lignis in naue.* — (2) fuerit sufficiencia usque —

ad quem est iturus, ita ut (3) totum lignum quod superfuerit in patronos nauium debeat euenire (4). Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis milliariis (5) et inde supra.

St. Tiep. A. 32.

(3) iturus, et — (4) fuerit superfluum, patroni debeant habere — (5) naue et omne ligno de CC mill.

LVIII. *De uino et aqua portandis* (1).

Confirmamus ut ituri ultra mare et (2) per totam Barbariam unum bigoncium (3) de uino et unum de aqua, et non plus, quilibet (4) eorum habere possit in naue, tam redeundo quam eundo (5). Ad omnes uero (6) alias
A. 214 partes quilibet iturus (7) duas partes de biguncio || de uino et duas (8) de aqua in naue portare ualeat (9) et non plus. Quicumque uero (10) plus posuerit (11) illud plus in (12) milliariis uel kantariis suis debeat computari. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis milliariis (13) et inde supra.

St. Tiep. A, 33. — Tarr. 35.

Var. in Q: (1) LXIX. *De uino in naue portando.* — (2) et *om.* — (3) biguncium — (4) omnis — (5) e. q. r. — (6) u. *omesso.* — (7) q. i. *omesso, ed aggiunto* huius mondi — (8) partes de biguncio *aggiunto.* — (9) debeat — (10) u. *omesso.* — (11) portauerit — (12) *Qui il* « suis » — (13) omni l. de m. CC

LVIIII (1). *De farina et biscoto portandis* (2).

Statuimus ut ituri (3) ultra mare et ad omnes alias partes (4) extra Culfum quilibet eorum (5) portare possit duo staria et unam quartam inter farinam et biscotum,

Var. in Q: (1) LXX. — (2) *biscoto in naue portando.* — (3) quod illi qui debent ire — (4) huius mondi *aggiunto.* — (5) Gulfum quilibet de uobis —

tam redeundo quam eundo, et eciam in quolibet (6) uiatico quod fecerit extra Culfum. Qui uero plus posuerit (7), illud plus in suis milliariis uel kantariis (8) debeat conputari.

St. Tarr. 35.

(6) e. q. r. eciam et in omni — (7) extra Gulfum. Quicumque plus possuerit, totum — (8) cantarijs.

LX. *De pena quam soluere tenentur qui plus posuerint in nauibus et aliis lignis de eo quod debent* (1).

‖ Uolumus quod si aliquis posuerit in naue plus quam ponere debuerit (2), de illo plus in naue posito duplum carius nauli in naue naulizati patrono illius (3) soluere teneatur. Hoc intelligimus in naue uel alio (4) ligno de ducentis (5) milliariis et inde supra. A. 214*

St. Tiep. A, 47 e C, 3. — Tarr. 36.

Var. in Q: (1) LXXI. *Manca il titolo.* — (2) plus i. n. possuerit quod ponere non debeat — (3) duplum nauli carioris patrono nauis — (4) et omni — (5) CC

LXI. *Qualiter et quantum naues et alia ligna caricari debeant supra crucem* (1).

Asserimus quod nauis aut banzonus aut buzus nauis uel aliud lignum de ducentis milliariis (2) et inde supra caricari debeat super crucem que magis est sub aqua (3) tantum duobus pedi|bus et quarta; et hoc a prima die Q. 96* qua uelam (4) fecerit usque ad quinque annos. A quinque uero (5) annis usque ad septem, duobus pedibus tantum caricari possit (6). Et a septem annis supra, uno

Var. in Q: (1) LXXII. *Quantum nauis et ligna c. d. super crucem.* — (2) Affirmamus quod nauis uel aliud lignum de mill. CC — (3) super crucem que plus est s. a. d. c. — (4) primo die quo uelum — (5) Et a q. — (6) t. possit d. p. c. —

A. 215 pede et dimidio ualeat (7) caricari. Patro || nus uero (8) qui contra hoc fecerit in duplum naulum (9) de omni eo quod plus caricauerit nostro comuni debeat emendare, ita ut teneamur ad carius naulum quod in ipso (10) ligno fuerit naulizatum.

St. Tiep. A, 20.

(7) et medio possit — (8) u. *omesso.* — (9) nauli duplum — (10) comuni emendare teneatur de omni caro naulo quod in ipsa naue uel.

LXII. *Qualiter caricari possunt naues et alia ligna per peregrinis uaulizate* (1).

Mandamus quod si (2) nauis aliqua, in Ueneciis uel extra Uenecias, peregrinis naulizata tota fuerit (3), licitum sit patrono eam caricare ut cum peregrinis euenerit in concordia. Si uero plus caricauerit, plus illud quod receperit nostro comuni debeat emendare in duplum (4). Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (5) milliariis et inde supra.

St. Tiep. A, 21.

Var. in Q: (1) LXXIII. *De naue et lignis que caricabuntur de peregrinis.* — (2) si *omesso.* — (3) Venecias que tota peregrinis f. n. — (4) patrono ipsam carigare sicut cum p. in concordia fuerit. Si plus caricauerit, nostro comuni i. d. d. e. — (5) alio ligno de CC

LXIII. *Qualiter naues et alia ligna caricari debent uictualibus et sale per Culfum* (1).

A. 215' Imponimus (2) quod nauis uel aliud lignum || de ducentis (3) milliariis et inde supra que uel quôd caricabunt (4) de uictualibus siue (5) de sale, per Culfum nostrum uenientes uel euntes, ut concordabuntur cum

Var. in Q: (1) LXXIV. *De lignis et naue que caricabuntur de uictualibus.* — (2) Dicimus — (3) CC — (4) que caricabitur — (5) uel.

naulizatis debeant caricari. Si uero (6) plus caricauerit, illud quod receperit (7) nostro comuni debeat emendare in duplum.

St. Tiep. A, 22.

(6) euntes aut uenientes ut cum naulizatis concordabunt caricari debeant. Si autem — (7) in duplum *quì*.

LXIIII. *Qualiter et quantum naues et alia ligna que nauigauerint infra Culfum et caricauerint de mercacionibus, caricari possunt* (1) (*a*).

Dicimus (2) quod nauis uel aliud lignum de ducentis (3) milliariis et inde supra, que uel quod nauigauerit infra Culfum nostrum, et caricauerit de mercacionibus (4) tantum duobus pedibus et dimidio (5) super crucem que magis est sub aqua debeat caricari; et hoc postquam primo uelam (6) fecerit usque ad septem annos. Si quis uero plus carica||uerit, duplum naulum de illa (7) A. 216
quantitate nostro comuni debeat emendare, ita quod tenere debeamus ad carius naulum quod in ipsa naue fuerit naulizatum. Nauis uero que fuerit a septem annis supra, et (8) nauigauerit per ipsum Culfum (9), tantum duobus pedibus super dictam crucem sub pena predicta debeat caricari.

Var. in Q: (1) LXXV. *De naue et ligno que caricabitur extra Culfum Ueneciarum*, — (2) Inponimus — (3) CC — (4) supra quod infra nostrum C. n. et de mercibus caricauerit — (5) duobus et medio pedibus — (6) primo postquam uelum — (7) Si plus caricabit, duplum nauli de ipsa — (8) Nauis q. a. s. a. supra f., — (9) Gulfum.

(*a*) Quì parlasi di viaggi entro il Golfo, e quindi la diversa norma del c. LXI va riferita a quelli fuori del Golfo (A. S.).

LXV. *Qualiter et quantum naues et alia ligna caricate de uictalibus ad eundum extra Culfum caricari possunt* (1).

Confirmamus quod naues uel banzoni uel buzinaues uel alia ligna de ducentis (2) milliariis et inde su-
Q. 97 pra, qui uel (3) que in Culfo, | occasione (4) eundi extra Culfum, de uictualibus caricabunt, tantum duobus pedibus et dimidio ualeant caricari super crucem que magis est sub aqua (5); et hoc postquam primo uelam (6) fece-
A.216' rit usque ad septem annos; || et (7) a septem annis supra (8) duobus pedibus tantum. Patronus uero (9) qui contra hoc fecerit, duplum naulum (10) de omni eo quod plus caricauerit nostro comuni debeat emendare, ita ut teneamur (11) ad carius naulum quod in ipso ligno (12) fuerit naulizatum.

St. Tiep. A, 23.

(1) *Var in Q:* LXXVI. *Idem.* — (2) nauis uel alia ligna de CC — (3) qui uel *omesso.* (4) occaxione — (5) et medio s. c. q. plus est sub aqua possint caricari — (6) postquam uelum — (7) et *omesso.* — (8) supradictis in antea — (9) u. *omesso.* — (10) n. d. — (11) ut nos semper teneamus — (12) ligno *omesso.*

LXVI. *Quantum naues et alia ligna que caricabuntur de ualania possunt caricari* (1).

Uolumus quod nauis, uel banzonus, uel buzusnauis uel aliud lignum de ducentis (2) milliariis et inde supra, qui (3) uel que caricabitur de ualania, in quo uel (4) qua non extiterint merchatores (5) tantum duobus pedibus et dimidio debeat caricari. Ualenea uero (6) poni debeat ubi eis (7) melius placuerit, excepto super

Var. in Q: (1) LXXVII. *De ualania caricanda.* — (2) nauis uel aliud lignum de CC — (3) quod — (4) in *agg.* — (5) fuerint mercatores — (6) debeant c. Ualania tantum — (7) sibi —

coopertura (8) superiori, et excepto glaua quam debent dimittere (9) naues que ueniunt de Romania.

St. Tiep. A, 24.

(8) cooperta — (9) que debet dimitti per

||LXVII. *Qualiter licitum est patronis recipere de rebus nauium et aliorum lignorum quibus aqua fuerit molata, uel que periculata fuerint* (1). A. 217

Dicimus quod postquam nauis de portu exierit (2), et contingerit ut cum alia naue cui molata fuerit aqua, uel que periculata fuerit, se iunxerit, eam in aliquo portu uel extra portum inueniendo (3), liceat patrono eiusdem nauis, et illis qui fuerint in ipsa naue, de rebus ipsius nauis ad suam recipere uolumtatem (4) cum consensu et uolumtate (5) maioris partis merchatorum et marinariorum, ponendo eas ubi melius eis (6) placuerit. Si uero (7) propter hoc patronus plus caricauerit, penam aliquam non incurrat. Patronus uero (8) qui contra hunc ordinem fecerit, totum naulum || quod receperit (9) de rebus illis A.217* nostro comuni debeat emendare. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis milliariis (10) et inde supra.

St. Tiep. A, 25. — Tarr. 37.

Var. in Q: (1) LXXVIII. *De adiuctorio in naui dando in necessitate.* — (2) exiuerit — (3) cui f. a. m. uel f. p. se iunserit, ipsam inueneri in aliquo portu — (4) uoluntate r. — (5) uoluntate — (6) melius uobis — (7) autem — (8) u. *omesso.* — (9) recipient — (10) omni ligno de milliariis CC

LXVIII. *Qualiter naues et alia ligna cum exiuerint de aliquo portu naulum accipere possunt* (1).

Ordinamus quod nauis que exierit de aliquo portu (2) de aliqua parte, et applicuerit (3) in aliquo loco in quo poterit habere naulum (4), non debeat recipere ali-

Var. in Q: (1) LXXIX. *De naulo non recipiendo.* — (2) de a. p. exiuerit — (3) intrauerit — (4) n. h. p. —

quod naulum nisi cum maiori parte de naulizatis et cum
Q. 97* maiori parte de (5) | marinariis; de quo naulo nauis habeat quartam partem. Alterum quod remanet diuidi debeat per homines secumdum usum (6). Et quicumque contra hoc fecerit, debeat emendare ipsum naulum in
A. 218 duplum (7) comuni Ueneciarum; saluis tamen || omnibus ordinamentis de ipso naulo inter eos factis, et eciam quod omnia (8) nostra statuta salua, firma et stabilita per omnia esse debeant.

St. Tiep. A, 26. — Tarr. 38.

(5) cum ... de *omesso.* — (6) quartam p. h. Illius quod remanet secundum usum diuidatur. — (7) i. n. in d. debeat e. — (8); saluis ordinamentis inter ipsos factis de ipso naulo, et

LXVIIII. *De glaua dimittenda in nauibus et aliis lignis que exiuerint extra Culfum* (1).

Iniungimus quod naues que caricabuntur in Ueneciis occasione (2) eundi extra Culfum, glauam dimittere (*a*) debeant a secundis instantis ab arbore (3) de medio usque ad instantes (4) qui sunt ultra portam. Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue uel alio ligno de ducentis (5) milliariis et inde supra.

St. Tiep. A, 34.

Var. in Q: (1) LXXX. *De glaua in naue dimittenda.* — (2) in U. c. occaxione — (3) stantis arboris — (4) stantos — (5) naue et omni ligno de CC

(*a*) Estendere, prolungare.

LXX. *Quod naues et alia ligna que caricabuntur in Alexandria et ab Alexandria usque Siciliam nullam mercem habeant inter duas coopertas* (1) (*a*).

Statuimus quod naues que caricabunt in Alexan-

Var in Q: (1) LXXXI. *De mercibus habendis inter duas couertas.*

(*a*) « *Duo castella* » ha lo St. Tiep., evidentemente collo stesso significato della voce *coopertae* che leggesi quì (A. S.).

dria et ab Alexandria usque Sataliam (*b*), nullam mercem habeant || inter duas coopertas (2) ab arbore de medio A. 218* usque ad arborem de proda, sed una camarella (3) esse debeat ab arbore de medio usque ad portam inter instantes (4) pro utilitate sarciorum nauium eorumdem (5). Hoc intelligimus in naue et banzono et buzonaue (6) *(ecc. come sopra)*.

St. Tiep. A, 27.

(2) caricabuntur in Alexandria usque Sathaliam inter duas conertas merces habeant — (3) set una camarela — (4) stantes — (5) ipsarum nauium — (6) et omni ligno de CC.

(*b*) Nella rubrica evidentemente devesi leggere pure Satalia, altrimenti detta Adalia; città nell' Asia Minore sul golfo omonimo (A. S.).

LXXI. *De glaua dimittenda in nauibus et aliis lignis* (1).

Ordinamus quod naues que caricabunt (2) a montibus de Barchis in antea usque Setam uel in Sicilia glauam dimittere (3) debeant quantum (4) tenent quatuor stanti ipsius (5) porte de proda de latere in laterem (6). Hoc intelligimus in naue (7) *(ecc. come sopra)*.

St. Tiep. A, 28.

Var. in Q: LXXXII. *De glaua inter stantes quatuor dimittenda.* — (2) caricabuntur — (3) usque ad Septam uel Ciciliam d. g. — (4) in quantum — (5) ipse — (6) latere — (7) in omni ligno de CC milliariis.

LXXII. *Item, de glaua dimittenda* (1).

|| Dicimus (2) quod naues que ueniunt de Romania de (3) A. 219 extra Culfum glauam dimittere debeant ab arbore de

Var. in Q: (1) LXXXIII. *De glaua.* — (2) Iniungimus — (3) de *omesso.*

medio usque ad instantes (4) qui sunt ultra portam. Hoc intelligimus in naue, banzono (5) *(ecc. come sopra)* (*a*).

St. Tiep. A, 29.

(4) stantes — (5) in ligno et naue que sunt de mill. CC et inde supra.

(*a*) A questo punto in Q. seguono i quattro capitoli che quì portano i nn. LXXX a LXXXIII.

Q. 98ᵗ LXXIII. *De quinque qui preesse debent in nauibus et aliis lignis ad ipsas regendas* (1).

Decernimus (2) quod patronus uel patroni cuiuslibet nauis uel alterius (3) ligni, extimate uel extimati milliariis ducentis (4) et inde supra, merchatoribus naulizate uel naulizati, que uel quod ibit (5) Ragusium uel a Ragusio in antea, seu Sypantum uel a Sypanto (6) in antea, tam eundo quam redeundo, debeant sic procurare et facere (7) cum merchatoribus ipsius nauis et ligni, quod
A.219ᵗ in ipsa naue et ligno sint quinque homines || constituti, ex quibus quinque (8) unus sit patronus et aliis (9) nauclerius, et alii tres sint ex merchatoribus, si merchatores extiterint. Qui merchatores (10) accipi debeant per maiorem partem merchatorum uel per tres electos per maiorem partem merchatorum ad eligendum istos tres (11). Et si patronus uel patroni hoc non posuerint coram merchatoribus, et non procurauerint ut dictum est, incurrant penam librarum centum pro quolibet eorumdem (12) patronorum; et merchatores (13) qui ad hanc eleccio-

Var. in Q: (1) LXXXVIII. *De quinque hominibus constituendis super factis nauium.* — (2) Dicimus — (3) omnis n. u. alius — (4) CC — (5) iuerat — (6) Ragusium uel inde i. a., s. Sipamtum uel inde — (7) ita procurare debeat — (8) quinque *omesso.* — (9) patronus constitutus et alius — (10) tres sint mercatores. Illi mercatores qui fuerint, — (11) mercatorum et ellegi *il resto omesso fino a* Et si — (12) possuerint coram mercatoribus et u. d. e. p., penam incurant l. C pro omni eorum — (13) mercatores —

nem (14) et hoc factum fieri contradixerint, penam decem librarum pro quolibet merchatore incurrant (15). Qui quinque supradicti, uel maior pars eorum, habeant potestatem (16) nauigandi, armizandi, colandi (17), calandi (*a*), ponendi uelam, mu‖tandi uelam, eligendi temonarios (18); A. 220
qui temonarii percipere debeant illud precium a marinariis (19) quod uidebitur istis quinque, et in omnibus aliis que pertinent ad regimen nauis (20) in nauigando. Saluis omnibus nostris capitulis que continentur in hoc statuto, et saluo eo quod capitaneo in suo regimine est concessum. Et si aliquis istorum quinque supradictorum in dicto officio esse recusauerit, libras centum nostro comuni (21) soluere teneatur; saluo si maiori parti merchatorum uideretur quod iustam occasionem haberet. (22) Si uero (23) patronus uel patroni taliter facere uel contradicere uel (24) contradicerent quod isti su | pradicti uel maior pars Q. 99.
eorum complere non possent ut (25) eis melius uideretur quod datum est eis uel ma‖iori parti eorum, penam tri- A. 220*
gentarum librarum incurrat uel incurrant (26), nostro comuni soluendam. Et merchatores qui ad hec (27) contradicerent, penam decem librarum pro quolibet; et marinarii penam quadraginta soldorum pro quolibet incurrant (28). Quam penam nostri consules in Ueneciis, infra quindecim dies (29) postquam habuerint in noticia, *teneantur* (*b*) exi-

(14) ellectionem — (15) factum fuerint, et contradixerunt, p. l. X pro omni mercatore incurat — (16) ipsorum, p. h. — (17) collandi — (18) uelum ponendi, uellum mutandi et temonarios elligendi — (19) timonarij a marinarijs illud precium — (20) ad nauis regimentum pertinebunt — (21) esse recusabit, n. c. l. C. — (22) uidebitur q. i. habeant occaxionem — (23) uero *om.* — (24) u. c. u. *omesso.* — (25) n. p. c. sicut — (26) ipsorum, p. l. CCC incurant — (27) pagandam. Et mercatores qui ad hoc — (28) lib. X pro omni, et marinarij soldorum XL pro quolibet ipsorum penam incurant — (29) dies XV —

(*a*) Combattere, cacciare in fondo (un altro legno), abbassare (le vele ovvero lo schifo, mettere cioè quest' ultimo in mare) (A. S.).

(*b*) Aggiunto in margine.

gere et auferre; et si eam auferre (30) non poterunt, nos cum nostro conscilio, infra quindecim dies postquam in noticia fuerit nobis datum, ipsam penam auferre uel auferri facere teneamur. Si uero fuerint (31) in loco in quo rector pro nobis et comuni Ueneciarum extiterit (32), rector illius loci penam illam infra quindecim dies postquam
A. 221 habuerit in noticia teneatur exigere et auferre; || et si penam auferre (33) non poterit, nobis quam cicius poterit suis litteris debeat intimare; et nos cum nostro conscilio infra quindecim dies postquam habuerimus in noticia eam auferre uel auferri (34) facere teneamur. Istud (35) idem dicimus de omnibus nauibus uenetorum et burgensium que naulizate fuerint uenetis (36) in aliquibus partibus a supradictis (37) confinibus in antea.

(30) accipere et excutere teneantur; et si aufere — (31) dies XV posquam nobis dictum fuerit, ipsam penam faciemus tolli. Si fuerint — (32) fuerit p. n. et c. U. — (33) penam infra dies XV posquam sciuerit auffere et exigere t. et si p. auffere — (34) dies XV posquam in noticiam habuerimus, ipsam auffere uel aufferi — (35) Et istud — (36) f. u. n. — (37) predictis locis et

LXXIIII. *De uanrea de arboribus et antennis siue temonibus nauium et aliorum lignorum* (1).

Ordinamus quod si dampnum aliquod (2) alicui nauium (3) euenerit, quod Deus auertat, de arboribus et antennis siue temonibus (4), dampnum illud non (*a*) sit in uaria; et hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis milliariis (5) et inde supra.

St. Tiep. A, 35. — Tarr. 39.

Var. in Q: (1) LXXXIX. *De dampnis.* — (2) d. a. *omesso* — (3) naui uel ligno — (4) arboribus, antenis et timonibus — (5) omni ligno de mill. CC

(*a*) *Il* non *in Q. aggiunto posteriormente.*

LXXV. *De reparacio||ne facienda de dampno, si quod euenerit in predictis conredis* (1). A 221*

Et si in istis supradictis conredis (2) dampnum aliquod euenerit quod decenter ualeat (3) reparari, de hauere (4) patronorum reparacio illa fiat; et si de reparacione ista inter merchatores (5) et patronos questio orietur, silicet quod patroni dicerent: « istud reparare (6) non est necesse »; et merchatores (7) dicerent: « sic est necesse »; questio ista remaneat in sentencia capitanei uel capitaneorum, cum illis a quibus super hoc conscilium (8) habere uoluerit uel uoluerint; saluo quod in libertate (9) capitanei uel capitaneorum sentencia debeat remanere. Si uero fuerint in loco in | quo rectoria (10) pro nobis et Q. 99* comuni Uenecie extiterit, in libertate rectoris uel rectorum illius loci rema||neat sentencia supradicta (11). Et si A. 222 fuerint in loco in quo capitaneus uel capitanei, rector uel rectores pro nobis non extiterit uel extiterint (12), remaneat sentencia in maiori parte (13) illorum quinque qui nauem regere habuerint (14). Similiter si contingeret quod propter fortunam temporis uel aliud (15) impedimentum capitaneus ad uidendum questionem supradictam ire non posset (16), remaneat sentencia in maiori parte quinque sopradictorum. Et hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis (17) milliariis et inde supra.

St. Tiep. A, 35 (*a*).

Var. in Q: (1) XC. *Quod coredi concientur de marsupio patronorum.* — (2) si isti corredi supradicti — (3) habuerint, qui conuenienter ualeant — (4) auere — (5) mercatores — (6) ista reparacio — (7) mercatores — (8) consilium — (9) quem in libertatem — (10) Si autem in loco fuerint in quo rector — (11) predicta sentencia — (12) rectores non fuerint — (13) in m. p. s. — (14) habuerint ad regendum — (15) aliquod. — (16) capitaneus i. n. p. ad uidendam q. predictam — (17) omni ligno de CC

(*a*) Gli St. del Tiepolo trattano il caso come di avaria comune, facendo partecipare alla perdita tutti gl' interessati nella naviga-

LXXVI (1). *Qualiter fieri debeat si predicta correda* (2) *taliter uastarentur quod reparari non possent, et questiones inde* (3) *orirentur inter patronos et merchatores.*

Si uero contingeret (4) quod arbores siue antenne (5)
A.222' uel temones, taliter uastarentur quod reparari non || possent, si de hoc questio oriretur inter patronos et merchatores, uidelicet quod patroni dicerent « hoc bene potest reparari », et merchatores, dicerent quod reparari non posset; remaneat hoc in sententia capitanei uel capitaneorum. Si uero fuerint in loco in quo rectoria *pro nobis* (*a*) et (6) comuni Ueneciarum extiterit, in libertate rectoris uel rectorum illius loci remaneat sentencia supradicta; et si fuerint in loco in quo rector uel capitaneus pro nobis non fuerit, in maiori parte illorum quinque rectorum nauis sentencia illa remaneat. Sentenciam uero istam quinque supradicti sacramento dicere (7) teneantur. Uerum namque si sentenciatum per istos supradictos fuerit (8), reparacionem istam minime fieri
A. 223 posse, teneantur et debeant patro || ni uel patronus unum alium coredum, uidelicet arborem, antennam (9) uel temonem, emere, quod sit sufficiens illi naui. Ita tamen quod patronus uel (10) patroni teneantur tantum dare et soluere ante partem (11), in ipsa arbore uel antenna uel temone (12) qui comparabitur, quantum constiterat ipsa

zione, laddove invece quelli dello Zeno, trattandosi di danni agli alberi, alle antenne e ai timoni, dispongono che li sopportino soltanto i patroni. Mancano negli St. Tiep. le norme di procedura che dettano quelli dello Zeno. (A. S).

Var. in Q: (1) XCI. — (2) *debeant sopradicta coreda si* — (3) inde *omesso.* — (4) contingerit — (5) anthene — (6) uel — (7) istam predicti quinque dicere — (8) nanque si sentencia p. i. s. f. data — (9) antenam — (10) p. u. *omesso* — (11) parte — (12) arbore anthena uel timone —

(*a*) Aggiunto in margine.

arbor, antenna uel temo (13) deuastatus. Et si plus ipsa arbor, antenna uel temo (13) constiterit, illud plus de comuni auere nauis et de ipsa naue soluatur. Volentes quod si plus constiterit arbor illa, antenna uel temo (13) de | eo quod constiterat arbor, antenna uel temo (13) de- Q.100* uastatus, debeat ipsa esse (14) arbor, antenna uel temo (13) sic emptus de comuni hauere (15) nauis et de ipsa naue. Et si arbor illa, antenna uel temo (13) plus non constiterit de eo quod constiterat arbor, antenna uel || temo (13) A.223* uastatus, remaneat et esse debeat patronorum nauis. Patroni uero qui contra hoc fecerint, penam librarum quingentarum (16) nostro comuni soluere teneantur. Et si in aliis corredis (17) aliquod dampnum euenerit, restitucio ipsius dampni fiat de comuni hauere (18) ipsius nauis, et eciam de ipsa naue secundum usum. Et si corredum (19) istud quod uastatum fuerit decenter poterit reparari, tanta fiat restitucio ipsius dampni quanta fuerit eius peioracio. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis (20) *(ecc. come sopra).*

St. Tarr. 39.

(13) anthena uel timon — (14) e. i. — (15) auere — (16) D. — (17) coredis — (18) auere — (19) coredum — (20) CC

LXXVII (1). *Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis* (2) *nauium et aliorum lignorum occasione* (3) *cazandi, uel quod cazaretur ab aliis nauibus.*

Asserimus quod si dampnum aliquod alicui naui in corredis (2) ipsius nauis || euenerit occasione (3) cazandi A. 224 aliquam nauem uel aliud lignum, uel quia (4) ipsa cazaretur, dampnum illud sit in auaria haueris (5) ipsius nauis, et eciam de ipsa (6) naue secundum usum; saluo si uidebitur quinque rectoribus nauis, uel maiori parti eorum, quod dampnum illud supradicta occasione (3) uenis-

Var. in Q. (1) XCII. — (2) *coredis* — (3) *occaxione* —

set. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (7) milliariis et inde supra.

St. Tarr. 40.

(4) quod — (5) auariam aueris — (6) i. *omesso* — (7) CC.

LXXVIII (1). *Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis* (2) *nauium uel aliorum lignorum que fuerint naulizate peregrinis.*

Affirmamus quod si alicui naui uel alio ligno de ducentis (3) milliariis et inde supra, que uel quod tota naulizata uel naulizatum fuerit peregrinis, dampnum aliquod
A.224* euenerit in arboribus, uel antennis, seu uelis, aut (4) ‖ temonibus, aut anchoris, siue barcha, uel alio corredo (5) nauis uel ligni, supra salientes (6) et marinarii in ipsa naue uel ligno existentes restaurare de ipso dampno minime teneantur.

St. Tiep. A, 36 — Tarr. 41.

Var in Q: (1) XCIII. — (2) *coredis* — (3) CC — (4) anthenis seu uellis, uel — (5) coredo — (6) salientis.

LXXVIIII (1). *Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis* (2) *nauium uel aliorum lignorum*
Q.100* *que naulizate* | *fuerint merchatoribus* (3), *in quibus fuerint peregrinis.*

Dicimus quod si in supradictis corredis (2) dampnum aliquod euenerit alicui naui uel alio (4) ligno de ducentis (5) milliariis et inde supra, merchatoribus (3) ad milliaria uel kantaria (6) naulizate uel naulizato, in qua uel (7) quo peregrini extitent, fiat restitucio ipsius dampni secumdum quod euenerit pro racione tocius quantitatis nauli peregrinorum et merchatorum (8). Sta-
A. 225 tuentes quod partem pe ‖ regrinorum ipsius damni patroni nauium debeant restaurare; excepto si dampnum illud

Var. in Q: (1) XCIV. — (2) *coredis* — (3) *mercatoribus* — (4) alicui — (5) CC — (6) cantharia — (7) in *aggiunto.* — (8) mercatorum

esset in arboribus uel antennis (9) atque temonibus, quia dampnum illud in uaria (10) esse non debet, ut superius continetur.

St. Tiep. A, 37.

(9) anthenis — (10) auria [*avaria*]

LXXX. *De marinariis qui contra pactum conuencionis naues et alia ligna relinquerint* (1).

Uolumus quod si aliquis marinarius contra pactum conuencionis uoluerit relinquere nauem, licitum sit patrono ipsum marinarium retinere quousque (2) pactum conuencionis adimpleat. Marinarius uero (3) qui nauem | relinquerit contra pactum conuencionis, uiolenter uel fur- Q. 98
tiue (4), totum illud quod pro marinaricia suscepit (5) in duplum patrono restituere (6) teneatur, et insuper quantum statuere uel diffinire uoluerint super ‖ hoc (7) iudices A.225*
ordinati. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (8) milliariis et inde supra.

St. Tiep. 39. — Tarr. 42.

Var. in Q: (1) | LXXXIV. *De marinariis retinendis qui nauem* Q. 97*
relinquerint. — (2) donec — (3) u. *omesso*. — (4) per forcium uel fortiue contra p- c. — (5) receptum habet per marinariciam — (6) redere — (7) tantum plus quantum super h. s. aut d. u. — (8) et omni ligno de mill. CC.

LXXXI. *De termino ad quem patroni debent facere paccamentum marinariis* (1).

Ordinamus quod si patroni marinariis ad statutum terminum non fecerint paccamentum (2), ex tunc in antea teneantur patroni ipsum paccamentum (2) in duplum marinariis restaurare. Similiter si naulizati patronis ad statutum terminum non soluerent naulum, ex tunc in

Var. in Q: (1) LXXXV. *De pagamento non facto marinarijs ad terminum.* — (2) pacamentum —

antea naulizati teneantur patronis restaurare ipsum naulum (3), et insuper soldos duos pro libra pro pena (4). Vbi autem (5) non erit terminus constitutus, uolumus secumdum conuenciones que facte fuerint obseruari sub pena predicta (6).

St. Tiep. A, 40. — Tarr. 43.

(3) terminum non pacauerint, naulum in duplum ex t. i. a. patronis mercatores soluere teneantur — (4) pro pena s. II p. l. — (5) a. *omesso*. — (6) uolumus sub p. p. quod s. c. que facte sunt obseruetur.

LXXXII. [1] *Quantum iungi debeat patronis et ma-*
A. 226 *rinariis occa* || *sione ybernandi* (1).

Statuimus quod nauis naulizata ad eundum ad partes Romanie (2), uel ultra mare, uel ad alias partes huius mundi, que ex pacto cum marinariis (3) ybernare tenetur ibidem et Uenecias reuerti, et aliquid iungi debuerit naui et marinariis pro ybernare, et aduenerit quod (4) ipsa nauis eundo in uiaticum ad alias partes (5) de comuni ybernare debeat uolumtate (6); statuimus quod in illo (7) loco in quo taliter ybernauerit ipsa nauis, totum (8) illud iungatur marinariis et patrono (9) quod ex pacto stabilitum fuerit eis iungi in loco ad quem prius ordinauerant ybernare (10). Nichilominus statuentes ut patroni et marinarii quod primo statutum fuerat teneantur (11) per omia naulizantibus obseruare. Hoc intelligi-
A. 226* mus || (*ecc. come al cap. LXXX*).

St. Tiep. A, 41. — Tarr. 44.

Var. in Q: (1) LXXXVI *De iuncta marinariorum et patronorum*. — (2) p. R. e. — (3) mondi, que c. m. e. p. — (4) q. *omesso*. — (5) uiatico ad p. a. — (6) u. d. y. — (7) ipso — (8) quo ybernaurit totum — (9) m i. et patronis — (10) quod est ex p. s. ybernare fuerat ordinatum. — (11) quod statutum quod fuerat primo teneatur

[2]. *De eodem* (1).

Uolumus quod nauis naulizata ire (2) ad partes Ro-

Var. in Q: (1) LXXXVII. *Aliud capitulum*. — (2) i. *omesso* —

manie uel ultra mare, aut alias partes huius mundi (3), ita ut in illo loco debeat esse scapula (4), et aduenerit quod ipsa nauis ad alias partes eundo uel (5) redeundo in uiatico de uolumtate omnium merchatorum (6) et marinariorum, uel (7) maioris partis eorum (8), debeat yber- | nare; dicimus quod quarta pars tocius precii debeat iun- Q. 98'
gi patronis a naulizatis, et patroni (9) quartam partem marinaricie pro ybernatura marinariis (10) iungere teneantur. Patroni uero (11) et marinarii naulizatis obseruare debeant quod primo fuerat ordinatum. Hec omnia (12) intelligimus in nauibus et quolibet alio ligno de ducentis milliariis et inde supra mer || chatoribus nauli- A. 227
zatis (13).

St. Tiep. A, 42. — Tarr. 45.

(3) mondi — (4) s. e. d. — (5) et — (6) mercatorum — (7) aut de uoluntate — (8) ipsorum — (9) statuimus quod in illo loco, in quo nauis taliter ybernabit, quarta pars ipsius precij omnes debeant naulizati jungere patronis, et — (10) marinaricie patroni marinariis — (11) u. *omesso.* — (12) q. o. p. f. d. obseruare. Hoc — (13) in naue et omni ligno couerto de mill. CC et i. s.

| LXXXIII (1). *De pignore dando iudicibus pro discordiis et differenciis.* Q.100'

Mandamus de nauibus que conpleto uiatico suo ad portum applicuerint (2), et alique discordie et differencie fuerint inter euntes in eisdem nauibus, infrà quintum diem postquam applicuerint (2) debeant dare (3) pignus *iudici uel* (*a*) iudicibus super hoc ordinato uel ordinatis ad ipsam diffiniendum (4) racionem. Pignore uero dato absque condicione, discaricari ualeat ipsa nauis; naue discaricata, infra quindecim (5) dies racio ex ipsis differenciis uel discordiis exigatur. Et si infra quindecim (5)

Var. in Q: (1) XCV. — (2) aplicuerint — (3) peregrinis *agg.* — (4) difiniendam — (5) XV —

(*a*) Aggiunto in margine.

dies non pecietur racio ex predictis, pignus reddatur illi qui illud dedit, ita ut ex tunc in antea nulla questio ualeat inde moueri. Si uero in dando pignus insufficiens (6)
A.227* aliqua differencia (7) inter querentem || et quesitum oriretur, tunc secundum quod iudex uel iudices super hoc electus uel electi statuerit uel statuerint, utraque pars debeat obseruare. Saluis questionibus quas debent nostri consules diffinire (8). Hoc intelligimus in naue *(ecc. come al cap. LXXXI)* (*b*).

St. Tiep. 43. — Tarr. 46.

(6) insuficiens — (7) diferencia — (8) difinire.

(*b*) L'obbligo del pegno e il breve termine di perenzione furono, il primo, abolito, ed il secondo prolungato a giorni trenta con statuto del doge Francesco Dandolo (Novissima stat. ven., ed. 1729, p. 117). (A. S.).

LXXXIIII (1). *Qualiter obseruari debet* (2) *si aliquis rebellis* (3) *fuerit in dicto pignore dando.*

Decernimus quod si aliquis rebellis (3) fuerit tam in non dando pignus quam in dando pignus insufficiens (4)
Q. 101 secumdum arbitrium iudicis uel iudicum, | ex tunc in antea liceat querenti racionem tantum (5) intromittere de bonis quesiti que sunt in naue, ut ex (6) ipsis differenciis (7) atque discordiis ualeat esse securus. Si autem bona
A. 228 eius non fuerint in naue, ipsi (8) iudices debeant || tollere tantum ex bonis eius, ubicumque fuerint, quantum eis bonum super hoc apparuerit; et per hoc non remaneat quin (9) nauis discaricaretur. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

St. Tiep. 44. — Tarr. 47.

Var. in Q: (1) XCVI. — (2) *debeat* — (3) rebelis — (4) insuficiens — (5) t. *omesso.* — (6) ex *omesso.* — (7) diferenciis — (8) naue ipsius, — (9) quod

LXXXV (1). *Quod iudices possint penam et penas inponere et auffere* (2) *patronis si non discaricauerint* (3) *ad terminum eis impositum.*

Uolumus quod si patroni nauium ad terminum eis inpositum (4) naues non discaricarent, tunc nostri iudices possint eis penam et penas inponere et auferre, que pena (5) in nostrum comune eueniat (6); et si eam uel eas auferre non possent, nos cum nostro consilio, infra quindecim (7) dies postquam noticiam habuerimus, eam uel eas (8) auferre uel (9) auferri facere teneamur. Hoc intelligimus in naue *(ecc. come sopra)* ||. A.228*

St. Tarr. 48.

Var. in Q: (1) XCVII. — (2) *auferre* — (3) *discarigauerint* — (4) eis in portum — (5) pene — (6) deueniant — (7) XV — (8) eas uel eam — (9) et

LXXXVI (1). *Quod iudices eligantur in Ueneciis pro istis statutis seruandis.*

Asserimus ut pro nostris statutis seruandis in Ueneciis tres ydonei homines *pro iudicibus* (*a*) eligantur ad diffiniendum (2) omnes differencias (3) et discordias que inter euntes in nauibus orientur (4), saluis questionibus quas nos dux et nostri consules debeamus diffinire (5); et eciam in quocumque loco in quo potestas uel duca uel baiulus per nos et comune Ueneciarum extiterit, dicte differencie (6) atque discordie coram (7) hiis quibus conmiserint terminari debeant et diffiniri (8) secumdum tenorem nostri statuti; statuentes ut uocatus ad primum terminum super hiis differenciis atque discordiis uocanti (9) responsurus accedat. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

St. Tiep. A, 45.

Var. in Q: (1) XCVIII — (2) elligantur ad difiniendum — (3) diferencias — (4) oriuntur — (5) debent difinire — (6) diferencie — (7) eis, aut coram *aggiunto.* — (8) difiniri — (9) uocati.

A. 229 || LXXXVII (1). *De pena auferenda pro carico posito inter duas coopertas* (2).

Mandamus quod si aliquod caricum positum fuerit inter duas coopertas, quicquid ualuerit naulum ipsius
Q.101* ca | rici in duplum nostro comuni patronus debeat emendare, ita quod teneamur ad carius naulum; exceptis nauibus de uictualibus caricatis, et exceptis uictualibus que ponuntur in glaua pro illis hominibus qui uadunt in nauibus.

St. Tiep. A. 48.

Var. in Q: (1) XCIX. — (2) *copertas.*

LXXXVIII (1). *De pena auferenda pro mercimoniis positis super coopertis* (2).

Ordinamus quod si nauis uel aliud lignum plures coopertas habuerit, super cooperta (3) superiori mercimonie alique non ponantur, excepto eo quod per (4) nos superius est statutum. Si uero nauis uel aliud lignum
A. 229* tantum unam coopertam habuerit, super illa cooper || ta (5) mercimonie alique non ponantur, similiter excepto quod per nos est superius declaratum. Quicumque uero contra hoc (6) quod positum fuerit super dicta cooperta (7) duplum naulum nostro comuni debeat emendare, ita quod tenere nos debeamus ad carius naulum quod (8) in naue uel ligno fuerit naulizatum; et intelligimus quod equi sint mercimonia.

St. Tiep. A. 49.

Var. in Q: (1) C. — (2) *coopertaras* — (3) si *aggiunto per errore.* — (4) per *omesso.* — (5) cooper — (6) fecerit de hoc *aggiunto.* — (7) dictam coopertam — (8) naulum *aggiunto.*

LXXXVIIII (1). *De glaua ingombrata contra tenorem statuti.*

Dicimus quod si glaua aliqua alicuius nauis uel alte-

Var. in Q: (1) CI —

rius ligni de ducentis (2) milliariis et inde supra fuerit ingonbrata contra tenorem nostri statuti, duplum carioris nauli in naue naulizati pro illa quantitate que ingombraret (3) glauam, patronus illius nauis uel alterius ligni nostro comuni debeat emendare.

St. Tiep. A, 50.

(2) CC. — (3) ingonbraret.

XC (1). *De nauibus et aliis lignis||euntibus ultra marinas* (2) *partes uel ad* (3) *alias partes causa disfaciendi ibidem.* A. 230

Inponimus de nauibus euntibus ad partes ultra (4) marinas uel ad alias partes occasione (5) disfaciendi ibidem, in quibus non extiterint merchatores secundum ordinem quem a nobis et (6) a maiori parte nostri conscilii (7) uel a baiulo aut potestate uel duca receperint, ita facere teneantur. Quicumque uero contra hoc fecerit (8), nostro comuni libras centum pro quibuslibet centum milliariis (9) de eo quod fuerit extimata debeat emendare. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

St Tiep. A, 54.

Var. in Q: (1) CII. — (2) *ultramarinas* — (3) ad *omesso* — (4) ultro — (5) occaxione — (6) uel — (7) consilii — (8) fecerint — (9) quolibet cent. mill.

|XCI (1). *De nauibus et aliis lignis euntibus ad aliquem locum pro ybernare, in quibus non fuerint merchatores.* Q. 102

Iniungimus quod nauis, in qua non extiterint merchatores, ad aliquem lo || cum pro ybernare itura, secumdum ordinem quem a nobis et (2) a maiori parte nostri conscilii receperint (3), ita facere teneantur. Quicumque A. 230'

Var. in Q: (1) CIII. — (2) uel — (3) consilii receperit —

contra hoc fecerit cadat in penam quam noś dux cum conscilio nostro ei auferre (4) uoluerimus. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

St. Tiep. A, 55.

(4) nostro consilio ei aufere.

XCII (1). *Quantum marinarii nauium et aliorum lignorum que naufragium pacientur cum* (2) *patronis et merchatoribus stare debent ad recuperandum* (3) *res et merces ipsarum nauium et lignorum.*

Statuimus quod marinarii nauis naufragium pacientis cum (4) patronis et merchatoribus ipsius nauis per quindecim (5) dies, postquam naufragium passa fuerit, stare et moram facere teneantur ad recuperandum
A. 231 res et merces, et nauem ac sarcia nauis ‖ eiusdem, legaliter et bona fide; et hoc si patroni uel merchatores uel maior pars eorum uoluerit uel uoluerint; de rebus quas infra spacium illud inuenerint per centenarium tres adbentes et non plus. Si quis uero marinarius contra hoc fecerit, totam marinariciam quam a patronis suscepit (6) nostro comuni debeat emendare. Et (7) in Ueneciis aduocatores comunis, uel alibi rectores qui pro nobis et comuni Ueneciarum extiterint, pro ipsa pena soluenda ipsum possint et debeant conuenire. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

Tarr. 50.

Var. in Q: (1) CIV. — (2) *paciuntur com* — (3) *reparandum* — (4) com — (5) XV — (6) susceperit — (7) Et *omesso.*

XCIII (1). *Quod cooperta inferior nauium et aliorum lignorum de ducentis* (2) *milliariis et inde supra leuari non possit postquam ipse naues et ligna conplete fuerint* (3).

Affirmamus quod postquam nauis (4) aut banzonus

Var. in Q: (1) CV. — (2) *CC* — (3) *f. c.* — (4) de CC milliar. *aggiunto* —

‖aut buzus nauis de ducentis (5) milliariis et inde supra laboratus fuerit et conpletus, eius cooperta inferior (6) a modo in antea (7) sub pena librarum quingentarum (8) leuari non possit; quam penam nos cum nostro conscilio infra quindecim (9) dies postquam habuerimus in noticia auferre uel auferri facere teneamur. Et si (10) amodo in antea (7) leuaretur in loco in quo prime | cruces fuerunt, semper debeant (11) mensurari, nichilominus penam soluentes. Si uero hinc (12) retro leuata fuisset, in loco in quo prime cruces fuerunt semper debeat mensurari. A.231* Q.102*

giunto (5) buzonauis de CC — (6) inferiori — (7) anthea — (8) CC — (9) consilio i. XV — (10) si *omesso.* — (11) debeat — (12) hic

XCIIII. (1). *Qualiter non debet fieri guaita* (2) *per seruientes in nauibus et aliis lignis.*

Asserimus quod nullus merchator, nec patronus, nec marinarius nec supra salientus (3) alicuius nauis guaitam pro ‖se fieri faciat per aliquem seruientem sub pena librarum quinque, nostro comuni soluenda, pro qualibet uice; cuius pene quintum accusatori concedimus. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto. A. 232

Var. in Q: (1) CVI. — (2) gaita — (3) supra salientis.

XCV (1). *De dampnis que eueniunt* (2) *causa libacionis.*

Affirmamus quod si nauis in Ystria (3) libauerit, uel supra portum aut in alio loco, uel aliquid *ex mercibus* (*a*) extraheretur de naue cum consensu et uolumtate (4) maioris partis merchatorum (5) et patronorum pro (6) ipsius nauis utilitate, si (7) dampnum aliquod (8)

Var. in Q: (1) CVII. — (2) *euenerint* — (3) « Ystoria » *in Q*: *con* or *espunto.* — (4) com c. et. uoiuntate — (5) mercatorum — (6) pro *omesso.* — (7) uero *aggiunto.* — (8) a. *omesso.* —

(*a*) Aggiunto in margine.

euenerit in illo hauere (9) sic de naue extracto, dampnum illud sit in comuni hauere (9) nauis, et eciam expense que fiunt (10) causa libacionis; saluis condicionibus (11) que inter merchatores facte fuerint (12) et patronos. Hoc
A.232* intelligimus in naue et quolibat ligno || cooperto.

(9) auere — (10) expensse que fuerint — (11) conditionibus — (12) inter fratres mercatores fuerint facte.

XCVI (1). *De dampnis que eueniunt* (2) *causa robarie.*

Uolumus quod si nauis uel aliud lignum robata fuerit uel raubatum (3), dampnum illud sit in (4) comuni hauere (5) nauis; statuentes ut si per (6) aliquod tempus dictum dampnum recuperaretur, in ipsum comune hauere (5) debeat redumdare.

Var. in Q: (1) CVIII. — (2) *euenerint* — (3) robatum — (4) in *omesso.* — (5) auere — (6) per *omesso.*

XCVII (1). *De conuencionibus factis inter patronos et naulizatos et alios de nauibus et lignis.*

Precipimus ut omnes conuenciones que facte fuerint inter patronos et naulizatos ac sorterios uel marinarios nauium, uel inter (2) alias personas in eisdem nauibus existentes, firme at stabiles debeant permanere. Saluis omnibus ordinamentis *nostris* (*a*) uel statutis (3) que in-
A. 233 tegraliter obseruentur. Hoc intelligimus in naue || et quolibet ligno cooperto.

St. Tiep. 38. — Tarr. 51.

Var. in Q: (1) CIX. — (2) omnes *aggiunto.* — (3) nostris s. uel
Q. 203 or | dinamentis.

(*a*) Aggiunto in margine.

XCVIII (1). *De aduocatoribus, qualiter placitare debent et auferre* (2) *penas ab hiis qui iuerint contra nostra statuta.*

Iniungimus quod in Ueneciis aduocatores comunis

Var. in Q: (1) CX. — (2) *penam uel* aggiunto. —

ab illis hominibus qui iuerint contra nostra statuta, tollere debeant et placitare pro nostro comuni ea omnia in quibus ipsi ceciderint; et nostri iudices ad cognoscendum (3) ueritatem super hoc a quibuscumque eis melius placuerit plenissimam potestatem habeant. Similiter in omnibus partibus plenissimam potestatem habeant (4) qui pro comuni Ueneciarum extiterint. Saluis omnibus que debemus nos dux et nostri consules deffinire.

St. Tiep. 52. — Tarr. 52.

(3) cognoscendam — (3) Similiter... habeant *omesso.*

XCVIIII (1). *De termino ad quem paccamentum fieri debet patronis et marinariis.*

Mandamus quod merchatores per muduam || augu- A. 233*
sti (2) extra Culfum ituri totum pacamentum quod ex pacto in Ueneciis facere debent patronis quarto die exeunte iulio (3), sub pena soldorum duorum pro qualibet libra, eisdem facere teneantur. Secundo uero die exeunte iulio (4) eodem modo, sub pena predicta, patroni pacamentum marinariis facere teneantur.

Var. in Q: (1) CXI. — (2) agusti — (3) iulij — (4) iullio.

C (1). *De termino statuto de nauibus et aliis lignis extrahendis extra portum.*

Uolumus quod omnes naues per muduam augusti extra Culfum iture taliter sint parate, ut usque ad medium mensem augusti, omni occasione (2) cessante, patroni nauium eas extra portum sancti Nicholai (3) trahere possint ad uiaticum suum sine dilacione faciendum (4); et hoc facere teneantur sub pena soldorum viginti (5) pro quolibet milliario de hoc quod (6) nauis fuerit extimata; || quam penam patroni nauium contra hoc facientes A. 234

Var. in Q: (1) CXII. — (2) occaxione — (3) Nicolai — (4) dillacione facienda — (5) XX — (6) q. d. h. —

nostro comuni debeant emendare. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto de ducentis (7) milliariis et inde supra.

(7) CC

CI (1). *Qualiter naues et alia ligna que facte fuerint extra Uenecias extimari debent.*

Q.103* Mandamus quod si aliquis uenetus fa|ceret fieri nauem in terris in quibus rector pro nobis extiterit, que extimacionis ducentorum milliariorum (2) uel plurium esse uideretur, rector illius loci nauem illam secumdum tenorem nostri statuti debeat extimare, dando ei illum ordinem quem naues uenetorum habent secumdum formam statuti. Si uero fieri faceret nauem in terris in quibus rector pro nobis et comuni Ueneciarum non fuerit, cum peruenerit ad locum in quo rector pro nobis
A.234* || extiterit, rector illius loci nauem illam secundum tenorem nostri statuti debeat extimare, dando ei ordinem illum quem alie naues uenetorum habent secundum formam statuti. Ordinantes quod nauem illam alicui forensi uendere non debeat; et si uendiderit, cadat in penam in quam cadunt illi qui uendunt nauem (3) que sunt Ueneciis extimate. Sed si eam ueneto uoluerit uendere, et fuerit in loco in quo rector pro nobis extiterit, eam uendere non possit nisi prius fecerit quod rector illius loci ab illo qui nauem illam emere (4) uoluerit accipiat sacramentum secundum quod faciunt illi qui emunt naues in Uenecias (5) factas. Si uero fuerit in loco in quo rector pro nobis non fuerit (6), et eam ueneto uendere uoluerit, prius ab eo accipiat sacramentum secundum
A. 235 quod || faciunt illi qui emunt naues in Ueneciis factas. Statuentes quod ille qui nauem ueneto uendiderit faciat fieri breuiarium de sacramento secumdum quod iura-

Var. in Q: (1) CXIII. — (2) extimationes CC milliar. — (3) naues — (4) emerit — (5) Uenecijs — (6) f. n. —

uerit ille qui nauem illam emerit, et Uenecias quam cicius potest ducere uel mittere teneatur (7). Et infra quindecim (8) dies postquam breuiarium fuerit in Ueneciis, nostris consulibus debeat presentari. Quicumque contra hoc fecerit, cadat in penam in quam cadunt illi qui uendunt naues ueneto factas in Ueneciis. Hoc intelligimus in naue et quolibet ligno cooperto.

St. Tarr. 53.

(7) teneantur — (8) XV.

CII (1). *Qualiter naues et alia ligna conputari debent ad caricandum in kantariis* (2).

Ordinamus quod nauis de mille milliariis (3) conputetur de cetero ad caricandum de kantariis mille quinquaginta, scilicet nauis ‖ que caricauerit in | ultramari- A. 235* Q. 104
nis (4) partibus.

Et nauis de nongentis nonaginta milliariis conputetur de kantariis mille triginta octo (5).

De milliariis nongentis (6) octuaginta, kantariis mille uiginti sex.

De milliariis nongentis septuaginta, kantariis mille quatuordecim.

De milliariis nongentis sexaginta, kantariis mille duobus.

De milliariis nongentis quinquaginta, kantariis nongentis nonaginta.

De milliariis nongentis quadraginta, kantariis nongentis septuaginta octo.

St. Tiep. C, 1 — Tarr. 54 (*a*)

Var. in Q: (1) CXIV. — (2) cantariis *e così sempre* — (3) milliariis mille — (4) ultra maris. — (5) *Nel codice Q. i numeri sono espressi in cifre romane in tutto il capitolo, sempre usando IIII per IV, XXXX per XL, CCCC per CD:* milliariis *è espresso con* mill'., kantariis *con* kant., *ed il testo è scritto tutto di seguito senza capoversi.* — (6) DCCCLXXX. —

(*a*) Che conferma tutti i capitoli da questo al CXII.

De milliariis nongentis triginta, kantariis nongentis sexaginta sex.

De milliariis nongentis uiginti, kantariis nongentis quinquaginta quatuor.

De milliariis nongentis decem, kantariis nongentis quadraginta duobus.

A. 236 ‖ De milliariis nongentis, kantariis nongentis triginta.

De milliariis optingentis nonaginta, kantariis nongentis decem et octo.

De milliariis octingentis octuaginta, kantariis nongentis sex.

De milliariis octingentis septuaginta, kantariis octingentis nonaginta quatuor.

De milliariis octingentis sexaginta, kantariis octingentis octuaginta duobus.

De milliariis octingentis quinquaginta, kantariis octingentis septuaginta.

De milliariis octingentis quadraginta, kantariis octingentis quinquaginta octo.

De milliariis octingentis triginta, kantariis octingentis quadragintas sex.

De milliariis octingentis uiginti, kantariis octingentis triginta quatuor.

A. 236* ‖ De milliariis octingentis decem, kantariis octingentis uiginti duobus.

De milliariis octingentis, kantariis octingentis decem.

De milliariis septingentis nonaginta, kantariis septingentis nonaginta octo.

De milliariis septingentis octuaginta, kantariis septingentis octuaginta sex.

De milliariis septingentis septuaginta, kantariis septingentis septuaginta quatuor.

De milliariis septingentis sexaginta, kantariis septingentis sexaginta duobus.

De milliariis septingentis quinquaginta, kantariis septingentis quinquaginta.

De milliariis septingentis quadraginta, (7) kantariis septingentis triginta octo.

|| De milliariis septingentis triginta, kantariis septingentis uiginti sex. A. 237

De milliariis septingentis uiginti, kantariis septingentis quatuordecim.

De milliariis septingentis decem, kantariis septingentis duobus.

De milliariis septingentis, kantariis sexcentis nonaginta.

De milliariis sexcentis nonaginta, kantariis sexcentis septuaginta octo.

De milliariis sexcentis octuaginta, kantariis sexcentis sexaginta sex.

De milliariis sexcentis septuaginta, kantariis sexcentis quinquaginta quatuor.

De milliariis sexcentis sexaginta, kantariis sexcentis quadraginta duobus (8).

De milliariis sexcentis quinquaginta, kantariis sexcentis triginta.

De milliariis sexcentis quadraginta, || kantariis sexcentis decem et octo. A.237*

De milliariis sexcentis triginta, kantariis sexcentis sex.

De milliariis sexcentis uiginti, kantariis quingentis nonaginta quatuor.

De milliariis sexcentis decem, kantariis quingentis octuaginta duobus (9).

De milliariis sexcentis, kantariis quingentis septuaginta.

De milliariis quingentis nonaginta, kantariis quingentis quinquaginta octo.

De milliariis quingentis octuaginta, kantariis quingentis quadraginta sex.

(7) CCCCLXXXXVIII — (8) CCXXXX. — (9) CLXXXXII.

De milliariis quingentis septuaginta, kantariis quingentis triginta quatuor.

De milliariis quingentis sexaginta, kantariis quingentis uiginti duobus.

A. 238 || De milliariis quingentis quinquaginta, kantariis quingentis decem.

De milliariis quingentis quadraginta, kantariis quadringentis nonaginta nouem (10).

De milliariis quingentis triginta, kantariis quadringentis octuaginta sex.

De milliariis quingentis uiginti, kantariis quadringentis septuaginta quatuor.

De milliariis quingentis decem, kantariis quadringentis sexaginta duobus.

De milliariis quingentis, kantariis quadringentis quinquaginta.

De milliariis quadringentis nonaginta, kantariis quadringentis triginta octo.

De milliariis quadringentis octuaginta, kantariis quadringentis uiginti sex.

A. 238* || De milliariis quadringentis septuaginta, kantariis quadringentis quatuordecim.

De milliariis quadringentis sexaginta, kantariis quadringentis duobus.

De milliariis quadringentis quinquaginta, kantariis tringentis nonaginta.

De milliariis quadringentis quadraginta, kantariis trigentis septuaginta octo.

Q. 104* De milliariis quadringentis triginta, | kantariis trigentis sexaginta sex.

De milliariis quadringentis uiginti, kantariis trigentis quinquaginta quatuor.

De milliariis quadringentis decem, kantariis trigentis quadraginta duobus.

(10) LXXXII.

De milliariis quadringentis, kantariis trigentis triginta.

|| De milliariis trecentis nonaginta, kantariis trecentis decem et octo. A. 239

De milliariis trecentis octuaginta, kantariis trecentis sex.

De milliariis trecentis septuaginta, kantariis ducentis nonaginta quatuor.

De milliariis trecentis sexaginta, kantariis ducentis octuaginta duobus.

De milliariis trecentis quinquaginta, kantariis ducentis septuaginta.

De milliariis trecentis quadraginta, kantariis ducentis quinquaginta octo.

De milliariis trecentis triginta, kantariis ducentis quadraginta sex.

De milliariis trecentis uiginti, kantariis ducentis triginta quatuor.

De milliariis trecentis decem, kantariis ducentis uiginti duobus.

De milliariis trecentis, kantariis ducentis decem.

|| De milliariis ducentis nonaginta, kantariis ducentis. A.239*

De milliariis ducentis octuaginta, kantariis centum nonaginta.

De milliariis ducentis septuaginta, kantariis centum octuaginta.

De milliariis ducentis sexaginta, kantariis centum septuaginta.

De milliariis ducentis quinquaginta, kantariis centum sexaginta.

De milliariis ducentis quadraginta, kantariis centum quinquaginta.

De milliariis ducentis triginta, kantariis centum quadraginta.

De milliariis ducentis uiginti, kantariis centum triginta.

De milliariis ducentis decem, kantariis centum uiginti.

De milliariis ducentis, kantariis centum decem.

A. 240 || CIII *Hee* (1) *sunt merces que poni debent pro saorna.*

Hee (2) sunt merces que pro sauorna (3) ponuntur, uidelicet: plumbum, ferrum (4), stagnum et ramum non laboratum.

St. Tiep. C. 2.

Var. in Q: (1) CXV. *Hec* — (2) Hec — (3) saorna — (4) ferum.

CIIII (1) *Hee* (2) *sunt merces de quibus tantum debet poni pro sauorna,* (3) *quantum uidebitur illis qui nauem uel aliud lignum sauornabunt* (4).

Hee sunt merces de quibus tantum debet poni pro sauorna quantum uidebitur illis qui nauem sauornabunt scilicet: uitreum in massa (5), smirillum aurum pigmentum uitreolum, alumen de roza, alumen album de Alexandria.

St. Tiep. C, 2.

Var. in Q: (1) CXVI. — (2) Hec, *e così anche qui sotto e nei cap. seguenti* — (3) saorna, *e così sotto.* — (4) saornabunt *e così sotto.* — (5) masa, smerilium aut

CV (1). *De mercibus que poni debent pro carico.*

Hee sunt merces que poni debent pro carico, scilicet (2): galla, moltoline infilachis (3), becune in filachis (4),
A. 240* bocharani (5), canauacia, panni (6) de lino, piper, in || censum, endegum, zinziber, gedoara (7), zucarum in capellis et sine cassis, mirra, lacca (8), gomarabica, aloes (9), nuces muscate, gariofoli (10), gardamoni, melegete, canfora,

Var. in Q: (1) CXVII. — (2) silicet — (3) infilathis — (4) b i. f. *omesso.* — (5) bocarani — (6) pani — (7) gedoana — (8) mira, laca — (9) alloe — (10) garofalli —

aurisium, sandali (11), mirabolani, galenga, symoniacum (12), cubebe, piper longum, armoniacum, mandole (13) fracte, seta et opera sete, cera, puluis zucari in saccis (14), mel, uinum, granum et tota alia blaua, excepto ordeo, oleum cum uassellis (15) metra uigiginti [*sic*] duo (16) pro milliario, et oleum cum udris metra uiginti octo (17) pro milliario.

St. Tiep. C, 2.

(11) sandalli — (12) gallenga, simoniacum — (13) mandule — (14) sachis — (15) uaselis — (16) XXII — (17) XXVIII.

CVI (1). *De mercibus que poni debent tres de* (2) *carico pro quatuor* (3) *de carico.*

Hee sunt merces que poni debent | tres de carico pro Q. 105
quatuor de carico: et (4) becune crude cum pilo *et sine pilo* (*a*), moltoline crude, tosoni (5) crudi et mezalana.

St. Tiep. C, 2.

Var. in Q: (1) CXVIII. — (2) *pro* — (3) *IIIJ* — (4) et *om.* — (5) tossoni

(*a*) Aggiunto in margine.

CVII (1). *De mercibus quibus poni* (2) *debent duo ‖ milliaria de carico pro tribus de carico.* A. 241

Hee merces poni debent (3) duo milliaria de carico pro tribus de carico, scilicet (4): moltoline, tutalana.

St. Tiep C, 2.

Var. in Q: (1) CXIX. — (2) p. *omesso.* — (3) d. p. — (4) silicet.

CVIII (1). *De mercibus que ponuntur in caricum tria kantaria* (2) *pro duobus kantariis inbolii* (3).

Hee merces ponuntur in caricum tria kantaria pro duobus kantariis inbolii (3), scilicet: uerzi, linum, ca-

Var. in Q: (1) CXX. — (2) *in cantaria tres* — (3) *cantariis imbolii*

nella, cuminum, maci (4), anisi, zambaloti (5), ordeum, nuces, nucele, mandole cum scorzo, zucarum cum cassis.

(4) mazi — (5) zambeloti.

CVIIII (1). *De mercibus que ponuntur pro inbolio* (2).

Hee (3) merces pro inbolio ponuntur, scilicet: beccune, moltoline conzate, (4) agneline, leporine, mastici, grana, panni (5) de lana, banbacium, lana lauata.

St. Tiep. C, 2.

Var. in Q: (1) CXXI. — (2) *imbolo* — (3) Hee (*V. nota 2 al cap. CIII*). — (4) silicet: becune, moltolline — (5) pani.

CX (1). *De coriis siccis* (2) *qualiter poni debent.*

Coria sicca (3) ponantur quatuor de carico pro quinque de carico.

Var. in Q: — (1) CXXII. — (2) coris sicis — (3) sica.

A.241* ‖ CXI (1). *De mercibus non specificatis* (2) *qualiter poni possunt* (3).

Omnes alie merces que (4) superius in istis capitulis non sunt specificate (5), ponantur secundum quod mercatores in concordiam euenerit (6) cum patronis.

Hec autem omnia iubemus et uolumus obseruari, saluis nostris statutis (7) de caricandis nauibus (8) super crucem, saluis eciam omnibus ordinamentis nauium et statutis (*a*).

St. Tiep. — Tarr. 54 (*a*).

Var. in Q: (1) CXXIII. — (2) *spacificatis* — (3) debent — (4) *qui* non sunt — (5) spacificate — (6) in concordia euenerunt — (7) statis — (8) n. c.

(*a*) Veggasi nota al cap. CII.

CXII (1). *Quantum merchatores accipere possunt pro expensis* (2) *ex denariis quos habent ad portandum extra Uenecias ad mercatum* (3).

Ordinamus quod omnes merchatores, tam ueneti quam burgenses ueneti (4), qui ad aliquas partes huius mundi uadunt cum mercato, ex omnibus denariis, tam de suis quam de alienis || quos habebunt in mercato (5), A. 242
possint accipere et habere pro uestimentis et calciamentis et omnibus aliis suis arnesis (6) soldos uiginti (7) pro centenario in anno, a libris centum usque ad (8) triamillia librarum conpleta. Et si plus uno anno steterint, plus accipiant pro racione. Si uero minus steterint, minus accipiant pro racione. Et si aliquis plus librarum triamillia habuerit | in mercato, de illo plus nichil accipere possit Q. 105*
nec debeat; sed (9) id quod sibi aduenit (10) de libris tribus millibus, uidelicet libras triginta (11), sicut dictum est, diuidere et conputare debeat comuniter inter totum hauere (12) quod habuerit. Insuper uero omnibus mercatoribus arma omnia et expensas (13) pro cibo et potu factas, et eciam solucionem quam debent facere || serui- A. 242*
tori (14) super colleganciam habere concedimus (*a*).

Var. in Q: (1) CXXIV. — (2) expenssis — (3) *ad p. e. U. ad m.* omesso. — (4) u. *omesso.* — (5) ex ... mercato *omesso.* — (6) suis alijs arnesijs — (7) XX — (8) C usque a — (9) set — (10) euenit — (11) XXX — (12) auere — (13) expenssas — (14) seruitores.

(*a*) Come avverte il Pardessus (*op. cit.*), questo capitolo suppone un'associazione per il nolo e la spedizione fra tutti i caricatori che allora in generale, come già si ricordò, scortavano personalmente le loro merci (A. S.).

CXIII (1). *De banderiis quas mercatores habere et portare tenentur.*

Dicimus ut quilibet mercator qui habuerit in mercato libras mille (2) et plus, usque ad tria millia libra-

Var. in Q: (1) CXXV. — (2) M. —

rum completa, habere teneatur (3), ex denariis quos ei (4) pro uestimentis et calciamentis et aliis arnesiis concedimus supra, unam banderiam pro quolibet milliario. Et si plus trium milium (5) librarum habuerit, pro illo plus non teneatur habere aliquam banderiam. Quicumque uero contra hoc fecerit, penam librarum trium pro qualibet banderia incurrat (6); que pena in nostrum comune deueniat (7).

(3) libr. conpletas, h. teneantur — (4) eis — (5) millium — (6) incurat — (7) debeat deuenire.

CXIIII (1). *Capitulum de bertreschis* (2).

Ordinamus quod nulla nauis nec aliud lignum de ducentis (3) milliariis uel (4) inde supra habere debeat a
A. 243 modo || in antea (5) super coredorum, ab arbore de medio usque ad uannum supra camarellas (6), plus de una bertesca (7), sub pena librarum quinquaginta (8) pro qualibet naue uel ligno pro quolibet uiatico. Et patroni nauium et aliorum lignorum de ducentis (3) milliariis et inde supra, que habent plus de una bertescha (9) supra dictum corredorum (10), debeant ipsam bertescham destruere et remoueri facere (11) sub eadem pena quinquaginta (8) librarum denariorum pro quolibet uiatico; que pena in comune nostrum debeat deuenire. Et nos cum nostro conscilio ipsam penam ab omnibus contrafacientibus debeamus auferre qualibet uice qua contrafecerint infra octo dies postquam (12) aliquem contrafecisse sciuerimus.

Var. in Q: (1) CXXVI. — (2) *berteschis* — (3) CC — (4) anthea (5) et — (6) uanum supra camarelas — (7) bertescha — (8) quinqueginta — (9) bertesca — (10) coredorum -- (11) et remouere — (12) posquam.

CXV (1) *Capitulum super peregrinis.*

Preterea statuimus quod naues que de || partibus Syrie cum peregrinis exiuerint, debeant exire et collare secundum quod patroni ipsarum nauium fuerint | in concordia et pacto cum eisdem peregrinis, nisi remaneret iusto impedimento temporis. Et patroni nauium teneantur se presentare et iurare coram baiulo Acconis (2), uel rectore nostro qui ibidem fuerit pro tempore, sub pena tocius medietatis nauli quod receperint (3) a peregrinis, quod legaliter et bona fide portabunt et conducent peregrinos suarum nauium ubi ire debent prout cum eis ordinauerint et pactum fecerint, et quod personas et res eorum saluabunt et custodient. Et si acciderit illos applicare in aliqua terra uel loco Romanie, aut in alia terra uel parte, et tres partes ipsorum peregrinorum uoluerint exire de naui || et ire uiam suam, et quarta pars uoluerit ire uiaticum suum, patroni nauium teneantur eos conducere et portare secundum eorum pactum et conuencionem tamquam (4) omnes peregrini essent in naui. Et si in naui remanserit minus de quarta parte peregrinorum, aut patroni portent eos et conducant ad locum pro ut conuenerunt cum ipsis peregrinis, uel reddant (5) eis et restituant totum naulum quod ab eis receperunt. Si quis uero patronus predicta uel aliquid predictorum non obseruauerit, nostro comuni soluere teneatur (6) soldos uiginti uenecianorum paruorum (7) pro unoquoque milliario de quanto nauis fuerit extimata; quam penam nos et nostrum consilium (8) exigere teneamur. Et hoc intelligimus in naue et quolibet ligno de ducentis (9) mili||iariis et inde supra.

A.243* Q. 106 A. 244 A.244*

St. Tiep. C. 5.

Var. in Q: (1) CXXVII. — (2) ac comite — (3) reperint — (5) tanquam — (5) redant — (6) pro pena *aggiunto.* — (7) XX uenec. parui — (8) conscilium — (9) CC

CXVI (1). *Capitulum generale de penis tollendis quorum sunt naues, tam illis* (2) *quam illis quibus sunt commisse* (3).

Statuimus quod in predictis statutis nostris nauium, ubicumque dicitur quod patroni nauium incurrant (4) in aliquam penam, tam comuni Ueneciarum, quam mercatoribus, quam marinariis, quam eciam aliis personis modo aliquo, si non obseruauerint ea que facere et obseruare tenentur secundum ipsa statuta; si (5) naues ipse non fuerint *ipsorum patronorum, sed fuerint* (*a*) sibi commisse (3), penam uel penas ipsas ipsi patroni soluere cogantur et debeant de suo mobili, si tamtum de mobili (6) habuerint (7) unde possint ipse pene uel pena persolui. Et si tantum de mobili non habuerint unde possint pre-
A. 245 Q. 106ᵃ dicte pene uel pena persolui (8), pa ‖ troni quorum na | ues fuerint cogantur et debeant predictas penas uel penam persoluere, uel id quod defecerit de suo mobili et inmobili, si mobile non sufficeret ad soluendum (9). Quas penas nos dux cum nostro conscilio (10), uel officiales nostri exigere et (11) auferre teneamur secundum quod ista (12) statuta declarant.

St. Tarr. 55.

Var. in Q: (1) CXXVIII. — (2) *tollendis patronis, tam illi q. s. n.* — (3) *comisse* — (4) incurant — (5) si *omesso.* — (6) si t. de m. *omesso.* — (7) habuerit — (8) Et... persolui *omesso.* — (9) ad s. n sufficeret. — (10) consilio — (11) uel — (12) supradicta.

(*a*) Parole aggiunte in margine.

CXVII (1). *De potestate quam habent dominus dux et conscilium* (2) *minus et maius declarandi* (3) *obscuritates que essent in dictis statutis* (4).

Si autem in predictis statutis nostris aliqua obscu-

Var. in Q: (1) CXXIX. — (2) consilium — (3) *declarando* — (4) *statis*

ritas alicubi fuerit, potestatem habemus nos dux, cum nostro conscilio (5) minori et maiori, declarandi et reformandi ipsas obscuritates sicut bonum uidebitur. *Expliciunt statuta* NAUIVM (6) (*a*).

St. Tarr. 56.

(5) consilio — (6) *E. s. N.* omesso.

(*a*) A coadiuvare quest' opera d' interpretazione ed a provvedere nello stesso tempo alla più diffusa conoscenza delle leggi marittime, fu, il 19 gennaio 1302 (stile veneto, cioè 1303) presa una *parte* nel consilio dei Pregadi e dei Quaranta, ed approvata dal Maggior Consilio (M. C. Deliberazioni, *Magnus*, c. 40), la quale sarà pubblicata in appendice dall' originale esistente nell' Archivio di Stato di Venezia. Vi si ordina la raccolta di tutte le dette leggi, e di quelle spettanti al commercio in un unico libro, da farsi in due copie depositate, l' una presso la *Curia maior* (Cancelleria ducale), l' altra presso la *Camera provisorum* in Rialto. Vi si stabilisce inoltre che delle dette leggi debba darsi pubblica lettura a Rialto ed in Piazza S. Marco, nel giorno di S. Michele d' ogni anno. Ad onta delle molte ricerche fatte all' Archivio di Stato non si è trovato il detto libro, nel quale avrebbero dovuto inserirsi anche le leggi di data posteriore, cancellando quelle che venissero abrogate, esso potrebbe essere un prezioso materiale d' integrazione per gli studi di diritto marittimo veneto (S. A.).

(Continua)

UNA VENDETTA SIGNORILE

NEL 400

E IL PITTORE

FRANCESCO BENAGLIO

La Ducale che publico ci ha conservato notizia di un curioso aneddoto accaduto a Verona nel 1475. Francesco Bollani e il marchese Leonardo Malaspina volendo vendicarsi di Cristoforo Sacramoso, una notte vanno alla sua casa in contrada della Pigna con servi e soldati della curia del Capitano Veneto e, alla luce delle torcie, fanno da due pittori, Francesco *a Blado* e Martino, dipingere sull' intera facciata, delle figure oscene e cornùte in disonore suo e dei suoi parenti. Il fatterello che per sè non ha alcuna importanza, e sarebbe ora tutto al più degno delle chiacchiere di un cronista, ha pure il suo lato interessante, come esempio di una curiosa maniera di vendetta non sanguinosa e crudele, ma insultante e ridicola. Questo non è del resto il primo caso, in cui la pittura servì a sfogare l' odio; i Fiorentini fecero spesso dipingere sul muro del palazzo del podestà, impiccati in effigie, i traditori, ed è noto il caso di Rodolfo da Camerino che, essendo stato dai Fiorentini nel 1377 fatto ritrarre appeso col piede ad una forca, si fece, con poco rispetto alla propria persona, rappresentare in una posizione, troppo bene spiegata dalla sottopostavi iscrizione: Io sono Ridolfo da

Camerino leale signore di terra, che c... in bocca agli Otto di guerra (1). Can grande II dopo aver nel 1354 domata la ribellione di Fregnano, fece dipingire i ribelli nella sala del palazzo dei procuratori.

Questa vendetta del Bollani e del Malaspina, non fu presa per uno scherzo dal Consiglio dei Pregadi, che condannava il 23 maggio 1475 Francesco Bollani a un anno di carcere 200 ducati e 10 anni di bando da Verona, e, nel caso di rottura del bando, ad altri 6 mesi di carcere e a ricominciare di bel nuovo gli anni di bando; il marchese Malaspina a 6 mesi di carcere, 100 ducati e al bando di 2 anni con la minaccia del doppio se non si presentava fra un mese. I due pittori ebbero 4 mesi di carcere ciascuno, e solo invece il bando di un anno i servi del Malaspina e i soldati che vi avevano partecipato.

Francesco Bollani non ci è minimamente noto e molto probabilmente non è Veronese (2); il Sacramoso invece e il Malaspina appartengono a due delle più illustri famiglie della città. Cristoforo Sacramoso era figlio di Tommaso e lo troviamo ricordato fin dal 1473 (3) e avrebbe fatto il suo testamento (4) nel 1505 ai 13 di marzo; l'anno istesso in cui fece pure il suo, Leonardo Malaspina figlio di Lazzaro. Questa condanna non impedì però al Malaspina di esercitare le cariche pubbliche. Lo troviamo infatti (5) *Consigliere* nel 1490, *Oratore a Venezia* nel 1492, 1498, 1501, 1502, 1503, 1505, *Conservatore della pace*, nel 1491, *Governatore del Monte* nel 1504

(1) Perrens, *Hist. de Florence*, V. 166.

(2) Il Bollani era patrizio veneto e figlio di Candiano. (Nota della Direzione).

(3) Cartolari *Famiglie nobili* I°.

(4) Carinelli. *La verità nel suo centro* etc. ms della Comunale di Verona.

(5) Verza *Veronensium civium nomina* etc. ms. Arch. Veronesi.

e *Consigliere di S. Giacomo di Tomba* nel 1505. Sulla età sua non sappiamo nulla, solo dall' anagrafe del 1515 di S. Giorgio che assegna 40 anni al figlio Giovanni Filippo dobbiamo concludere che nel 1475 egli era già ammogliato.

La Casa Sacramoso dovrebbe essere poi l' attuale Casa Righi in Via Pigna, n. 8.

Sulla cagione della vendetta e sul tempo preciso in cui fu compìta non sappiamo nulla, per causa di una malaugurata lacuna esistente negli atti dei Rettori Veneti, che sono presso gli Ant. Archivi Veronesi.

Riguardo ai pittori, il secondo, Martino, non ci è noto per alcuna opera. Di lui non vi è cenno nell' estimo del 1473, sia che fosse troppo giovane e ancora unito alla famiglia, sia che essendo forestiero, non fosse ancora venuto a Verona.

Credo di poterlo identificare con l' unico pittore di nome Martino che si trova negli Estimi della seconda metà del 400, di cui ecco le note:

1482 *Isola Superiore*
Martinus q. Zenonis pictor l. o, s. 8.
1492 *S. Quirico*
Martinus q. Zenonis pictor l. o, s. 8.
1502 *S. Quirico*
Martinus pictor q. Zenonis l. o, s. 8.

Nel 1514 abbiamo anche di lui il seguente documento anagrafico, secondo il quale avrebbe avuto circa 30 anni al tempo della condanna.

1514 *S. Nicolò*

Martinus pictor q. Zenonis	*anni*	*70*
Chatarina eius uxor	»	*72*
Cornelia filia	»	*26*
Chatarina »	»	*22*

L' altro invece è tutt' altro che un pittore dozzinale e fa meraviglia vederlo partecipare a una simile birbonata. Ci è noto sotto un nome diverso da quello con cui fu condannato, cioè sotto quello di Francesco Benaglio, come mostra la nota dell' estimo del 1473 in cui nella contrada di S. Giorgio troviamo *Franciscus Benagia pictor q. Petri a Blado l. o, s. 8.*

Ecco i documenti dell' Estimo Veronese che riguardano Francesco Benaglio:

1465 *Falsorgo*
Franciscus pictor a Blado, Petri l. o, s. 10.
1482 *S. Agnete foris*
Franciscus pictor a Blado l. o, s. 8.

Francesco aveva pure un fratello pittore Donato che conosciamo solo per queste notizie dell' Estimo:

1482 *S. Cecilia*
Donatus q. Petri a Blado pictor l. o, s. 8.
1492 *S. Cecilia*
Donato q. Petri a Blado pictor cum fratre l. o, s. 8.

Francesco Benaglio morì prima del 1492 come apprendiamo da questa notizia dell' anagrafe di *S. Agnete foris*:

(1492) *In Cittadella*

Hieronymo q. de. M. Franc. da la Biava depentore	*anni*	*23*
Pero suo fradello	»	*16*
Allena sua sorella	»	*22*
d. Lodovigo suo fradello	»	*28*

L' Estimo dell' istesso anno dice:

S. Agnete foris
Hieronymus M. Franc. de Benallis pictor l. o s. 8.

per cui non può cader dubbio che Francesco *a Blado* o *dalla Biava* e Francesco Benaglio non siano una sola persona. Anche il Liberale era figlio di un Jacobo *a Blado*, ma non si puo determinare se fosse dell' istessa famiglia.

Questi brevi documenti anagrafici e d' Estimo danno diritto però ad altre conclusioni: che cioè Francesco Benaglio non era punto figlio di Girolamo Benaglio, come venne ritenuto finora sulla fede del Dal Pozzo; invece ne era il padre. Se possiamo quindi accettare la notizia del Dal Pozzo (1), d' aver, cioè, egli vista a Santa Maria della Scala un' opera di Francesco con la data del 1476, dobbiamo assolutamente ritener errata l' altra, che egli possedesse una tavola firmata: *Hieronymus Benalius q. Francisci pinxit anno 1450.*

Petrus Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. (2) Nobili et Sapienti viro Francisco Sanuto de suo mandato potestati Verone, Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Significamus vobis quod heri in nostro consilio rogatorum propter placitare Advocatorum Communis nostri captum fuit, ut infra, processum contra virum nobilem Franciscum Bollani presentem et Marchesium Leonardum de Malaspina nobilem veronensem absentem sed tamen legitime citatum in scalis Rivoalti et in civitate illa Verone, et alios infrascriptos. Qui, omni timore iustitie Dominii nostri postposito, participato per prius consilio et deliberato animo, vocatis secum duobus

(1) Vite dei pittori Veronesi.

(2) Questa ducale fu copiata da varii quaderni frammentarii di un libro di bandi della II metà del 400 esistenti in una Biblioteca privata veronese (*a*).

(*a*) A c. 17 t. del registro 14 delle Raspe dell' Avogaria del Comune (Archivio di Stato di Venezia) si legge la sentenza contro il Bollani e correi molto più estesa e comprendente altre 4 persone non indicate nella ducale. (Nota della Direzione).

pictoribus ac multis fantacinis curie Capitanei et aliis armatis omnibus diverso armorum genere, noctis tempore, profecti ad domum habitationis nobilis civis Verone Christophori Sacramosii posite in Verona in contrata de la Pigna, ipsis presentibus et ita mandantibus per dictos pictores ad lumen dupleriorum depingi fecerunt totam faciem domus ipsius Christophori imaginibus obscenis et pudibundis cornibus etc. ad infamiam et verecundiam illius nobilis et totius parentatus sui. Quod dictus Franciscus Bollani stet annum unum in carcere novo Venetiarum, et solvat ducatos ducentos advocatoribus communis et deinde banniatur per decennium de civitate Verone, et si contrafecerit banno eundo Veronam, stet mensibus sex in carcere et tunc incipiat bannum de novo et hoc totiens observetur quotiens contrafecerit, sic quod stet annis X continuis in banno predicto et quod nec Ser Candianus nec filii possint unquam esse iudices istius familie Sacramosie et publicentur (*sic*) hec condennatio in scalis Rivoalti et Verone.

Item quod dictus Marchesius Leonardus stet menses sex in carcere novo, solvat ducatos centum advocatoribus et banniatur de civitate Verone per annos duos et si infra terminum unius mensis non venerit ad parendum huic condemnationi, pene predicte sibi duplicentur, et si tempore banni contrafecerit *in eundo Veronam stet mensibus sex in carcere et tunc incipiat tempus banni, et hoc tociens observetur quotiens contrafecerit* (dalla raspa accennata) et sic publicetur in Venetiis et Verona.

Item quod Franciscus a Blado et Martinus, ambo pictores stent menses quatuor in carceribus verone.

Item quod Franciscus de Salodio, Ruffinus scrimitor, Antonius de Pope, Georgius sclabonus stipendiarii in curia Capitanei, ac Verone, Blanchinus, Thomasius furlanus, Bartholomeus a Poncino (*Poveiano*: raspa predetta) famuli Marchesii Leonardi de Malaspinis, absentes sed legitime citati in scalis Rivoalti et in civitate Verone banniantur per annum de Verona et perdant id omne stipendii quod habere deberent a Camera nostra verone et, si tempore banni contrafecerint, stent mensibus sex in carceribus Verone: quo circa fidelitati vestre cum prefato nostro consilio rogatorum mandamus, quatenus partes predictas et omnia contenta in eis observare et exequi ac observari et executioni mandari facere debeatis. Publicando et publicari fatiendo predictas conden-

nationes in et super locis solitis istius civitatis Verone, sic quod executio predictorum partium et condemnationum penitus adimpleatur, has autem litteras in actis vestre Cancellerie registrari faciatis ad futurorum memoriam et rescribatis advocatoribus nostris de executione et observatione omnium suprascriptorum.

Datum in nostro ducali palatio die XXIIII Maii, Ind. VIII, 1475.

Publicatum *in scalis Rivoalti per Bagatinum preconem* (dalla raspa accennata).

Dott. Luigi Simeoni.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

A. Venturi. — *Storia dell' arte italiana*, vol. II: — *Dall' arte barbarica alla romanica*, Milano, U. Hoepli, 1902.

Alla distanza di un solo anno dal primo venne alla luce questo secondo e non meno poderoso ed elegante volume, in cui con lo stesso metodo, con identici criteri informativi e con ricchezza anche maggiore di incisioni (506) il Venturi espone genialmente la storia dell' arte nostra dalla età barbarica alla romanica. Come già facemmo per il primo e faremo pei successivi (chè non sarebbe da noi, nè consentaneo all' indole di questo periodico un esame critico dell' opera), dopo una notizia sommaria del contenuto, ci limiteremo a ricordare quei monumenti artistici del Veneto che sono studiati e illustrati nel presente volume. Il quale è diviso in tre grandi parti: nella prima, risalendo alle origini dell' arte barbarica, che si devono ricercare nella Russia meridionale, dov' era giunto l' influsso della civiltà greca, fusasi poi con l' asiatica, portata dalle orde della Scizia, l' autore studia l' arte gotica nell' Occidente e più particolarmente quella che si rivela nei sepolcreti d' Italia. Se i Goti protessero la civiltà romana, i Longobardi per assai tempo l' avversarono; onde il loro arrivo in Italia segna il periodo dell' estrema decadenza, e nelle loro manifestazioni artistiche devono riconoscersi tributari dei vinti romani. Nel sec. VII (e qui comincia la seconda parte del volume) l' arte imita le forme bizantine del secolo antecedente, lasciando le maggiori traccie di sè a Ravenna; ma nella restante Italia, dal secolo VI al X, bizantina o italiana che fosse, essa giacque in un periodo di letargo. « L'italiana elaborò lentamente le tradizioni dei bassi tempi, ripetè le forme ereditate, in modo or più or meno incerto, con metodi talvolta infantili;

ma senza che l' arte bizantina la distraesse dalla propria via, che conduceva direttamente all' età romanica ».

Intanto l' arte carolingia, col ricostituirsi dell' Impero occidentale, tentò una risurrezione dell' arte classica; ma purtroppo, per ciò che riguarda la scoltura, l' oscurità più profonda avvolge ogni cosa di quel periodo. L' architettura invece dette segni di progresso, e gli artisti italiani svolsero i principii della scienza architettonica romana a seconda delle nuove necessità e dei nuovi costumi; mentre la scoltura decorativa fino al Mille ripetè le forme dei periodi precedenti. La pittura dal secolo sesto al Mille lasciò poche tracce e incomplete, sebbene anche prima di quel periodo avesse dovuto dare segni di vita: in tale scarsezza, i musaici di Roma, sebbene non sieno molti, ci aiutano a seguire il movimento dell' arte, rivelando tendenze varie e correnti artistiche nuove. La miniatura più assai che in Italia fiorì oltr' alpe, nelle badie carolingie, ne' monasteri romani.

Nella terza ed ultima parte del volume il Venturi esamina gli influssi dell' arte orientale sull' Italia, e cioè l' architettura bizantina e araba, le pitture arabe e le imitazioni dei modelli greci, i musaici bizantini di Sicilia, dell' Italia meridionale, di Venezia e di Milano e le imitazioni italiane delle miniature greche dal secolo IX al XIII. La scoltura, forse perchè i conquistatori di Costantinopoli non rispettarono le statue e il tempo compì l' opera della distruzione barbarica, apparisce, nella seconda età d' oro dell' arte bizantina, quasi ristretta al bassorilievo; e lo studio delle scolture di questo periodo e delle altre arti minori induce l' autore a concludere che l' Oriente sospinse l'Occidente nella via della gloria artistica. L' Italia, mercè dei bottini fatti dopo la conquista di Bisanzio nel 1204 « si preparò con maggiori elementi nell' arte nuova, irradiantesi dalle immagini, dalle leggende, dalle tradizioni bizantine....... L' arte cristiana, rivestitasi di forme classiche, drappeggiatasi nelle seriche stoffe d' Oriente, riapparve nei millennio, quando pareva che il mondo avesse fine, piena di vita. L' Italia, che fu prima ad aprirle le braccia, si commosse di nuovo fervore per la bellezza, sentì agitarsi in sè nuove forze per rendere a perfezione nelle forme delle arti belle le idealità delle sue Repubbliche e de' suoi Comuni ».

In questo volume dov' è studiata l' arte bizantina, e più specialmente l' influsso che essa esercitò sull' Italia, è naturale che Venezia occupi un posto cospicuo. La basilica di San Marco è tutta un museo di monumenti bizantini o d' imitazione bizantina, che il Venturi esamina e illustra particolarmente insieme col leone, forse persiano, della piazzetta, e, per non parlare d' altre opere minori, col Fondaco dei Turchi, dov' è qualche vestigio dell' arte musulmana associata con la bizantina.

Della metà del secolo VII è la chiesa di Santa Maria di Torcello;

quella dei Santi Felice e Fortunato di Vicenza, la basilica di Santo Stefano a Verona, i duomi di Torcello e d'Aquileia ci richiamano al periodo degli Ottoni; le scolture del battistero di Callisto del duomo di Cividale, delle chiese di San Martino, e di Santa Maria in Valle, pure di Cividale, e la cattedra del tesoro di San Marco in Venezia ai secoli VII e VIII, e invece appartengono ai due precedenti il sarcofago e gli oggetti barbarici del Museo di Cividale. Rivestono forme bizantine le chiese gradensi di Santa Eufemia e di Santa Maria, del secolo VI; mentre, restando sempre nel Veneto, ricordano il dominio Longobardo quelle di Santa Maria in Valle, già nominata, a Cividale, di San Giorgio in Valpolicella, e di Santa Teuteria a Verona. Ma più che su ogni altro monumento veronese l'autore si intrattiene sui famosi bassorilievi dell'antica porta, che si suppongono eseguiti verso il Mille, e dei quali, al pari di parecchie altre opere tra le qui ricordate, l'Autore offre una buona riproduzione fototipografica.

A. MEDIN.

PAOLETTI PIETRO e LUDWIG GUSTAVO. — *Neue archivalische Beiträge zur Geschichte der venezianischen Malerei*, (Sonderabdruck aus dem *Repertorium für Kunstwissenschaft*; Verlag von W. Spemann in Berlin und Stuttgart, 1899-XII Band 2, 4, 6 Hefte; 1900-XXIII Band, 3, 4 Hefte), in 8.

Benchè alquanto in ritardo, credemmo utile, per quelli che si occupano della storia dell'arte veneziana, di far cenno di questi preziosi lavori, pur limitandoci ad una breve notizia intorno ai cinque opuscoli, che si dimostrano frutto di grande esperienza nella critica artistica, di vasta erudizione e di lunga e paziente indagine archivistica

Il primo, che consta di sette pagine, è dedicato ad infondere negli studiosi l'amore alla ricerca dei documenti e contiene informazioni assai esatte sul ricco materiale storico dei nostri Archivi e sul metodo con cui si devono compulsare.

Il secondo opuscolo, di ventiquattro pagine, tratta in capitoli distinti su: I Vivarini ed i Muranesi — Bartolomeo Vivarini seniore — Alvise Vivarini — Bartolomeo Vivarini juniore e Battista Vivarini.

I capitoli che occupano le trentuna pagine del terzo fascicolo portano le seguenti intitolazioni: Notizie sopra i quadri che Antonio Vivarini dipinse in società con Giovanni d'Alemagna — Giovanni di Alemagna ed altri artisti tedeschi nel Veneto — Scolari di Giovanni ed Antonio da Murano — Antonio Vivarini in società di lavoro col

fratello Bartolomeo — Leonardo Boldrin — Notizie sopra i quadri provenienti dal laboratorio di Bartolomeo Vivarini — Andrea da Murano — Notizie sopra i quadri di Alvise Vivarini — Marco Basaiti ed il Pseudo Bocaccino.

Il quarto e quinto degli opuscoli in discorso si riferiscono alla famiglia dei pittori Bastiani, e nel primo, di venti pagine, si parla di Marco, Simeone, Alvise, Cristoforo, Paolo, Lazzaro, Vincenzo e figli di Lazzaro; nel secondo si illustrano in tredici pagine — I quadri ed i mosaici di Lazzaro Bastiani e del suo laboratorio.

Questo è appena l' indice dei cinque fascicoli. Ma, se ci è concesso mettere in rilievo taluna almeno delle parti più importanti di tali studi, vogliamo ricordare che, a proposito delle firme e scritte apposte su alcuni quadri di Giovanni d' Alemagna e di Antonio Vivarini, e che pure illustri critici non seppero bene valutare, i nostri Autori inculcano assai opportunamente essere necessaria allo storico d' arte una seria conoscenza della paleografia. Poi ricordiamo che dei pittori Bartolomeo Vivarini juniore e Battista Vivarini, come pure di Marco, Simone, Alvise e Cristoforo Bastiani abbiamo fatto conoscenza a merito delle presenti ricerche; dalle quali s' impara che Leonardo Boldrin non deve ritenersi più oltre pittore bergamasco, ma veneziano, forse discepolo di Antonio Vivarini; e si rincalza la tesi che Lazzaro Bastiani non sia stato già discepolo di V. Carpaccio, bensì maestro di lui; tesi che gli Autori hanno già altrove sostenuto (vedasi Ludwig Gustavo, *Vittore Carpaccio*; estratto dall' *Arch. Stor. dell' Arte*, serie II, anno III, fasc. VI, Roma 1897). Assai interessante è la ricostruzione critica di quattro trittici di Bartolomeo Vivarini, ricordati nelle opere del Boschini e dello Zanetti come esistenti sotto il coro della chiesa di S. Maria della Carità, e delle varie parti dei quali s' erano smarriti e confusi i rapporti dopo le famose dispersioni del tempo napoleonico, ricostruzione che si è già potuto in buona parte effettuare anche materialmente nella nostra Accademia di Belle Arti; e così sono notevoli le illustrazioni della « Santa Veneranda » di Lazzaro Bastiani (ora all' Accademia di Vienna) e della notissima « Madonna degli belli occhi » (ora nel nostro Palazzo Ducale) dall' Edward in poi attribuita a Giovanni Bellini, ed ora con solidi criteri rivendicata al Bastiani anzidetto.

Non possiamo continuare in questa gradita esposizione di novità. I lettori però hanno già compreso che in queste neppure cento pagine, del nuovo ce n' è e ce n' è assai.

Gius. Dalla Santa.

Nani-Moceniho Filippo. — *Intorno ad una iscrizione*, Venezia 1902, pag 36 in 16°.

Il N. U. conte F. N. M. tratta in quest' opuscolo di un episodio diplomatico corso nel sec. XVII fra la Corte di Roma e la Repubblica nostra.

Accennato ai fatti che si aggruppano intorno alla venuta di Alessandro III a Venezia nel 1177, ed accennato alle controversie che in argomento sorsero fra gli scrittori veneziani da una parte ed ecclesiastici dall' altra (fra' quali il Baronio e Felice Cantelori di questi, e Don Fortunato Olmo e Cornelio Frangipane di quelli); viene esponendo, colla scorta delle corrispondenze diplomatiche, l' andamento della vertenza sorta fra i due potentati a proposito dell' iscrizione fatta porre in Laterano da Pio IV sotto un dipinto ricordante l' incontro di Alessandro III col Barbarossa, e sostituita da Innocenzo X con altra diversa nel tenore. L' 8 dicembre 1635 il segretario Andrea Rosso, che teneva le veci dell' ambasciatore Alvise Contarini, denunziava al suo governo il mutamento dell' inscrizione per cui, mentre l' antica ricordava l' accoglienza trovata in Venezia dal papa fuggente, la vittoria di Salvore, la sottomissione dell' imperatore e magnificava il merito della repubblica, la nuova ometteva ogni circostanza onorevole per la città di S. Marco, accennata solo come teatro dell' avvenimento, parlando unicamente della pace fatta e dell' umiliazione del monarca.

Il fatto fece grande impressione a Venezia, e il nob. A. viene esponendo gli uffici fatti dal segretario per ordine del Senato onde ottenere la restituzione dell' epigrafe antica, i suoi rapporti sulle idee in argomento dei cardinali e della Curia, nella quale il Rosso sospettava un' intenzione politica, quella cioè di preparare la sottrazione dell'Adriatico alla giurisdizione di Venezia, giurisdizione che la repubblica volle sempre gelosamente conservata. Il Rosso nei suoi negoziati ebbe l'appoggio dell' ambasciatore di Francia, ma senza frutto, onde il Senato pensò reagire sospendendo le relazioni diplomatiche colla S. Sede, facendo riprodurre nella Sala del Maggior Consiglio l' iscrizione tolta dal Laterano, e prendendo altri provvedimenti. Nè a rimuoverlo valsero le intromissioni della Francia, onde Roma cominciò a piegare, ma quello persisteva e, nel febbraio 1638, respingeva proposte di accomodamento del nunzio, sembrate inaccettabili. La Curia replicava dimostrazioni di amicizia, e Venezia nel dicembre del detto anno accoglieva la proposta del papa di una lega dei principi cristiani contro il Turco, e all' uopo mandava a Roma un ambasciatore straordinario

con incarico di insistere anche sulla restituzione dell' iscrizione antica.

A ciò si era adoperato efficacemente anche il cardinale Federico Cornaro patriarca di Venezia, per cui il 22 gennaio 1639 fu tolta l'epigrafe incriminata, prima dell' arrivo a Roma dell' ambasciatore. Ma non fu rimessa a posto l' antica, in onta che agli uffici del Rosso si aggiungessero quelli del rappresentante dell' imperatore; nè il nuovo ambasciatore, Angelo Contarini, riuscì meglio; le trattative per la lega andarono rotte, e sospese di nuovo le relazioni diplomatiche fra il pontefice e la repubblica Intanto, il 29 luglio 1644, moriva Urbano VII e gli succedeva Innocenzo X, presso il quale il cardinal Cornaro, stabilitosi a Roma, riprese le pratiche per la tanto dibattuta restituzione, e ai primi di novembre dell' stesso anno riusciva nel sospirato intento. In attestato di gratitudine il Maggior Consiglio aggregava al patriziato veneto il nipote del pontefice, Camillo Pamphili.

R. PREDELLI.

GEROLA GIUSEPPE. - *La dominazione genovese in Creta*. Negli *Atti della I. R. Accademia di sc., lett, ed arti, degli Agiati, in Rovereto*, Serie II, vol. VIII, pag. 134-175. — Rovereto, 1902.

L' egregio incaricato del nostro R. Istituto di sc. lett. ed arti per le indagini dei monumenti veneziani in Candia, non avendo trovato negli storici modo di farsi un esatto concetto della serie delle circostanze che portarono Venezia a stabilire la propria dominazione nell' isola, pensò d' intraprendere lo studio relativo nei fonti, e quì espone in modo perspicuo e con largo corredo di erudizione il risultato delle sue ricerche, certo interessante sotto più punti di vista.

E prima, quale la ragione del dono dell' isola fatto dall' imperatore Alessio IV al marchese di Monferrato? Il dott. Gerola non crede interamente ai motivi di parentela, pei quali il marchese ebbe Tessalonica; ma ritiene piuttosto «per ricompensa d'essersi sopra ogni altro adoperato per ridurre gli altri principi collegati ad assistere» esso imperatore, ed onde accaparare anche per l' avvenire l' aiuto di quelli. Bonifacio però, nei quindici mesi dal maggio 1203 all' agosto 1204, in cui cedette l' isola a Venezia, se ne fu signore in diritto, non vi ebbe effettivo potere.

E come non era riuscito al marchese di metter piede nel suo nuovo dominio, così neppure riuscì a Venezia che, distratta in quei momenti da altri affari, non vi si adoprò subito efficacemente. Della trascuranza fece suo pro' Enrico Pescatore celebre pirata genovese,

divenuto conte di Malta ed ammiraglio di Sicilia pel suo matrimonio colla figlia di Guglielmo il Grasso. Egli, incoraggiato da varie felici imprese, enumerate dal ch. A., e sostenuto indirettamente dalla sua patria, occupò nel 1206 Creta sguernita di valide difese, e tosto pensò a metterla a riparo contro chi avesse voluto imitarlo, rafforzando di difese le terre maggiori ed erigendo dalle fondamenta fortilizi nei luoghi più opportuni, opere delle quali rimangono tuttavia degli avanzi.

Alla notizia, certo non grata, dell'occupazione, Venezia si affrettò per farla cessare, ed allestì una spedizione salpata nell'autunno del detto anno sotto il comando di Giacomo Baseio, Rainieri Dandolo, figlio del doge Enrico, e Ruggero Premarin. — Il ch. A. ne segue le mosse; essa, strada facendo, ricuperò Corfù, occupata come Creta da altro concittadino ed alleato del Pescatore, Leone Vetrano, il quale finì appiccato; e così pure Corone e Modone tenute colla Morea da Goffredo di Villehardouin, e salvate dalla distruzione dal Dandolo che le munì a sue spese. Poscia la spedizione procedette alla occupazione di Candia, aspramente contrastata dal Pescatore, sostenuto sottomano da Genova, e non sottomessa definitivamente che alla fine del 1210 o al principio del seguente non senza però nuovi e validi rinforzi spediti da Venezia all'armata. L'egr. A. espone i vari episodi di quella guerra procurando di trarre la verità dalle confuse narrazioni dei cronisti, e confortando le deduzioni coi pochi documenti che restano.

Fra gli episodi mi piace ricordare quello della eroica morte del Dandolo, fatto prigioniero dal Pescatore e spentosi volontariamente, quindi catturato ancor una volta dopo morto e sepolto in Siracusa, contrariamente alle asserzioni dei cronisti veneziani. L'interessante opuscolo si chiude con brevi cenni sulle prime vicende dello stabilimento del dominio veneto nell'isola, e con due documenti in appendice tratti dall'Archivio di Stato di Genova. Il primo di questi, del 22 maggio 1210, è un'obbligazione di « *Enricus comes Malte et dominus Creti* » a Guglielmo del fu Ugone Embriaco; il secondo, del luglio 1212, contiene una tregua per concludere la quale Genova spediva a Venezia Simone Bofferio e Nicolò de' Mari; essa doveva durare due anni, ed essere pure accettata dai conti di Malta e di Siracusa, sotto pena di vedersi trattati da nemici dalla stessa madre patria.

R. Predelli.

Jorga N. — *Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XV siecle.* — *Troisième serie.* — Paris, E. Leroux, 1902, pag. 394, in 8.

In questo volume il ch. A. raccoglie i sunti e brani di documenti da lui già pubblicati nella *Revue de l' Orient latin* in continuazione del tomo I della I Serie, di cui ho già dato notizia nel tomo XIX a pag. 150 e 151 di questo periodico. L'ultimo documento riferito nel mentovato tomo I serie I è del 15 marzo 1436, il primo nel nostro, del giorno seguente. I documenti riassunti o riferiti coll'usato metodo nel presente vanno fino al 27 settembre 1453, e sono tratti in massima parte dagli Archivi di Stato di Genova e di Venezia, ed alcuni dalle biblioteche: reale di Monaco di Baviera, Ambrosiana di Milano, civica di Genova e Marciana di Venezia, nonchè dall' Archivio di Stato di Königsberg.

Ai documenti (sezione IV) fa seguito la sezione V, intitolata: *Traités, apocriphes, lamentations, exhortations*; fra i primi cita: l'orazione di Poggio Bracciolini in morte del cardinale di S. Angelo (Bibl. Ambrosiana) riportandone brani; il racconto della caduta di Costantinopoli in mano dei Turchi (Bibl. reale dell' Aia) che l' A. dice il più completo giunto a noi e che trascrive per intero; la *informazione* scritta da Nicolò Sagundino, segretario veneziano, a richiesta di Alfonso re di Napoli, sui Turchi e Costantinopoli (Bibl. ambrosiana); altra dello stesso sulla famiglia degli Ottomani (Bibl. reale di Monaco Baviera); il racconto della traslazione di reliquie da Costantinopoli a Firenze, di Paolo Pietriboni (Bibl. Laurenziana); di questi tre ultimi scritti l' A. riferisce brani salienti. Sotto il titolo di *apocrifi* dà notizia di tre manoscritti contenenti narrazioni di pretesi miracoli, il primo dei quali relativo alla punizione d' un soldano profanatore (Bibl. Jagellonica di Cracovia), il secondo alla conversione d' altro soldano (Bibl. dell' Università di Lipsia), il terzo a circostanze straordinarie che causarono la caduta di Costantinopoli (ivi).

Le *lamentazioni* sulla caduta stessa sono sette, in versi, in parte pubblicate. I *progetti* di spedizione contro i Turchi, quì ricordati, sono tre, uno esistente nell' Archivio di Stato di Monaco Bav., l'altro in quella Bibl. reale, il terzo nell' Ambrosiana. Il volume, arricchito di erudite note come i precedenti, è fornito di diligente indice di nomi, indispensabile in questa sorte di pubblicazioni; sull' importanza ed utilità della nostra non ripeterò il già detto.

R. Predelli.

P. Kehr. — *Aeltere Papsturkunden in der päpstlichen Registern von Innocenz III bis Paul III.* Nelle *Nachrichten* della R. Società delle scienze di Gottinga, classe filol.-stor., anno 1902, p. 393-558.

In questa nuova pubblicazione si dà conto dei documenti papali trovati negli Archivî vaticani in enti archivistici di età posteriore agli originali, e precisamente inserti e trascritti nei *Registri* pontificii dei secoli XIII, XIV e XV, premettendo interessanti ragguagli su quei libri e sul diligente e paziente lavoro consacrato alla ricerca dei singoli atti.

Fra gli inediti quì riportati ne troviamo uno solo relativo alla nostra regione, quello che porta il n. 25 della parte VI (sec. XV), pagina 542, ed è un privilegio di Lucio III, forse del 1185, con cui il papa accoglie sotto la protezione apostolica il monastero di S. Pietro di Villanova nella diocesi di *Vicenza*, confermandone i possedimenti. Esso è inserto in altro di Martino V (21 dic. 1418): *Reg. Lat.* t. 203 *(Lib. XXIX, Lib. I de regularibus a. II) f. 285.*

In data di Verona, ma non riferentisi al Veneto, troviamo il n. 18 della parte I (sec XIII, pag. 438), i nn. 19, 20 e 21 della parte II (sec. XIV, pag. 478 e 479) e il n. 24 della parte III (sec. XV, p. 541) rispettivamente colle date 1186-87, dic. 5, genn. 12 e 22, e giugno 18 (di Urbano III), e 1185, giugno 23 (di Lucio III).

R. Predelli.

Leggi municipali del Contado di S. Polo dei Nobili Uomini Gabriel. — Oderzo, G. B. Bianchi, 1902; pag. 50 in 4° oblungo. — Pubblicate per nozze Arrivabene-Papadopoli.

Già nel 1874, in altra fausta circostanza della nobile famiglia dei Conti Papadopoli (v. *Archivio veneto*, tomo IX, pag. 131) il cav. Luigi Dall' Oste pubblicava dei pregevoli *Cenni storici* su San Polo nel Trivigiano, terra già prima posseduta dai Patriarchi di Aquileia, che la diedero in feudo agli Eccelini, e poi dalla Repubblica veneta la quale ne investì i Mauruzi da Tolentino in premio dei servigi resile in guerra. Da questi S. Polo passò, per matrimonio delle due ultime donne di quella schiatta, in due fratelli Gabriel, patrizi veneti, la famiglia dei quali tenne il feudo per tre secoli, cioè fino alla caduta della Repubblica. Questi feudatarî dotarono la terra di propria legi-

slazione, e il Dall' Oste accennando allo statuto (*op. cit.*, pag. 72), lo dice uno dei più completi giurisdizionali (pag. 80).

Nella pubblicazione che ci occupa, i dipendenti dei Co. Papadopoli mandano in luce questo Statuto, finora inedito, che veramente non è molto antico, ma che viene opportunamente ad accrescere il materiale per la storia statutaria municipale e rurale, prezioso ramo di quella del diritto italiano. Queste legislazioni, anche di tempi non remoti, sogliono codificare norme di diritto e consuetudini anteriori di carattere locale, ed hanno quindi il lor pregio.

L' opuscolo è preceduto da ordinanza con cui, il 7 settembre 1768, il conte giusdicente Angelo Maria Gabriel richiama i suoi dipendenti all'osservanza delle disposizioni legislative emanate dai predecessori e da lui fatte riunire in volume. Segue altra ordinanza, 11 agosto 1596, di Donato Gabriel che ingiunge doversi nei giudizi locali osservare le disposizioni contenute nel libro da lui consegnato nella pubblica cancelleria della terra. E ad essa il testo degli statuti (in data 10 agosto anno stesso) diviso in 54 rubriche o articoli. Vengono quindi le tariffe per le competenze nei vari atti: del podestà, del cancelliere, dello stesso *in danni dati* e in criminale, del cavaliere (bargello) ed offiziali, e degli avvocati Si chiude il libro con disposizioni di polizia per la fiera detta *la Caminada* che si teneva l' 8 settembre.

Forse non sarebbe riuscita inutile una descrizione del codice contenente il testo dello statuto.

R. Predelli.



GIOVANNI BIANCHI *Gerente responsabile*.

NUOVO ARCHIVIO VENETO

NUOVA SERIE - ANNO II

TOMO V — PARTE II

COMMISSIONE DIRETTRICE

V. LAZZARINI - G. OCCIONI-BONAFFONS - R. PREDELLI

I TITOLI DEI DOGI DI VENEZIA (1)

I più antichi documenti del governo veneziano, giunti fino a noi in copie (2), risalgono ai primi anni del secolo nono, quando colla traslazione della sede ducale a Rialto, il doge, non più rappresentante di una consociazione di comunità litoranee, personificò uno stato costituito in forte unità politica. Il primo titolo assunto dai dogi di Venezia fu naturalmente quello di *dux*, se-

(1) Trattarono dei titoli propri del doge di Venezia il SANSOVINO, *Venetia*, ed. 1581, pag. 185-187; e il CECCHETTI, *Il doge di Venezia*, Venezia, 1864, pag. 68-69. Per il periodo più antico: MONTICOLO, *La cronaca del diacono Giovanni e la storia politica di Venezia sino al 1009*, Pistoia, 1882, pag. 61; HAIN, *Der Doge von Venedig*, Königsberg, 1883, pag. 25-27; BESTA, *La cattura dei veneziani in Oriente*, in *Antologia veneta* (Feltre, 1900).

(2) Il più antico originale che fino ad ora si conosca è del 1090. Non potendo per i primi secoli fare osservazioni su degli originali, come avremmo voluto, ci contentammo delle copie, preferendo le più antiche e quelle trascritte in collezioni ufficiali dello Stato. Siccome quasi tutti gli antichi documenti veneziani furono più volte pubblicati, indicammo l'edizione più recente, eccetto alcuni casi nei quali per ragioni di critica fu opportuno citarne qualche altra. Del resto per i documenti dei secoli VIII-X cfr. l'ottimo saggio bibliografico del CIPOLLA, *Fonti edite della storia della regione veneta sino alla fine del sec. X* in *Monumenti st. della dep. veneta di st. patria*, *Miscellanea*, vol. II (Venezia, 1882).

guito, ne' documenti, dall'indicazione del paese oppure del popolo di cui erano a capo. Agnello e Giustiniano Particiaco nella donazione della cappella e del territorio di S. Ilario del maggio 819, s'intitolano « per divinam gratiam Venecie provincie duces » (1): Giustiniano nel suo testamento dell'anno 829 « jmperialis hypatus et dux Veneciarum provincie », sottoscrivendosi « Ego Justinianus jmperialis hipatus et humilis dux provincie Veniecia [sic] » (2), con una dichiarazione di umiltà che in quei tempi e poi usarono sovrani ben più possenti e alteri. I dogi che succedettero son designati nei documenti pubblici col nome del paese: *dux Venecie* o *Venetiarum* (3), intendendosi significare il territorio del ducato da Grado a Cavarzere, o col nome del popolo: *dux Veneticorum:* questa seconda formula prevalse nei documenti più antichi e fu preferita nei patti e privilegi degli imperatori tedeschi e re d'Italia.

Oltre il titolo che spettava ai dogi per la potestà loro nella Venezia, aggiunsero presto i titoli pomposi che volentieri largivano gli imperatori d'Oriente, e se per quasi quattro secoli troviamo menzione delle dignità bizantine accordate ai dogi, dobbiamo spiegare questo lungo uso con una ragione politica generale e con una particolare o meglio personale. Per la prima è inutile spender parole quando si ricordino quali legami politici

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Abbazia di S. Gregorio*, liber VI c. 10; *Pacta*, vol. I, cc. 38 e 86 t., tutte trascrizioni del sec. XIV; Gloria, *Codice dipl. padovano dal secolo VI a tutto l'XI*, in *Mon. della dep. veneta di st. patria*, Venezia, 1877, pag. 6.

(2) *Abbazia di S. Gregorio*, lib. VI. c. 12; *Pacta*, vol. I, c. 39 t; Gloria, *Cod. dipl. cit.* pag. 12.

(3) Alcune volte la forma *Veneciarum* è una cattiva lettura dei copisti, i quali, dal sec. XIV in poi, seguitando l'uso del loro tempo, interpretarono così la parola abbreviata *Venec.* invece che *Venecie.*

e commerciali furono tra Venezia e l'impero bizantino, dalla soggezione a compiuta indipendenza. Per la seconda osserveremo che quella specie d'investitura colla quale i dogi erano decorati di qualche dignità imperiale, accresceva l'autorità del doge presso il popolo, e dava prestigio e legittimità a quelle famiglie ducali che cercavano di rendere la successione ereditaria. Così pure i figli dei dogi, mandati a Costantinopoli, allorquando un imperatore saliva al trono o un nuovo doge era proclamato, ritornavano quasi sempre alle lagune insigniti di un titolo che non contentava soltanto la vanità, ma di certo preparava loro la via per essere assunti come colleghi nel trono ducale.

Il più antico titolo bizantino concesso ai dogi di Venezia è quello di console (ὕπατος), titolo glorioso per le memorie dell'antica Roma, ma trasformato ormai in una semplice dignità che sta per confondersi tra la pleiade di altre di più recente istituzione e di più modesta origine. Nel secolo VIII troviamo insigniti della dignità di console i dogi Orso (1) e Maurizio (2), e in una lettera di Giovanni patriarca di Grado a papa Stefano III, scritta negli anni 768-772, si accenna « Mauricio consuli et imperiali duci huius Venetiarum provinciae » (3). Nei primi del secolo IX, in quel periodo di dissensioni e lotte nelle lagune tra i partigiani dei Franchi e quelli dei

(1) Giovanni Diacono, *Cronaca veneziana* tra le *Cronache veneziane antichissime* pubbl. dal Monticolo in *Fonti per la stor. d'Italia* ed. dall'*Istituto stor. ital.*, Roma, 1890, vol. I, pag. 97. Secondo il testo del Dandolo (*Cronicon venetum*, in *Rerum ital. Script.* tom. XII, col. 138) sarebbe stato invece console imperiale il figlio di Orso, Diodato, doge in Malamocco, notizia derivata dal noto catalogo dei dogi del secolo XI.

(2) Dandolo, ed. cit., col. 145.

(3) *Mon. Germ. Hist. Epistolae merowingici et karolini aevi*, tom. I (1892), pag. 711-13.

bizantini, il patrizio Niceta, giunto a Venezia per riaffermare la sovranità degli imperatori d'Oriente, dava ad Obelerio, in nome del suo signore, il titolo di σπαθάριος, onore abbastanza comune; e un po' più tardi, recatosi il doge Beato con Niceta a Costantinopoli, nel suo ritorno in patria, poteva vantare il titolo di ypatos largitogli dall'imperatore Niceforo (1).

Agnello Particiaco, per quanto è ricordo nelle cronache, fu il primo a introdurre il costume che il doge mandasse il proprio figlio a prestare omaggio all'imperatore in Costantinopoli. Giustiniano, designato dal padre a compiere questa missione, fu accolto onorevolmente da Leone l'Armeno, ed ottenne in quella circostanza l'onore del consolato (2). Onde, innalzato poi al seggio ducale, egli si chiamerà « jmperialis hypatus et Venetiae dux » nel decreto 827-29 per la fondazione del monastero di S. Zaccaria (3), e nel suo testamento, documento diplomaticamente più sicuro, s'intitolerà due volte, nel testo e nella sottoscrizione, « jmperialis hypatus » (4).

Il patrizio Teodosio, recatosi a Venezia per richiedere i veneziani di una sollecita spedizione contro i Saraceni, in nome dell'imperatore investiva il doge Pietro Tradonico della dignità di spatario (5). Nel patto del 23 febbraio 840, l'imperatore Lotario I interviene « sup-

(1) Giovanni Diacono, ed. cit., pag. 103-104; Dandolo, ed cit., col. 157.

(2) Giovanni Diacono, ed. cit., pag. 106; Dandolo, ed. citata, col. 164.

(3) Archivio di Stato di Venezia, *Codice Trevisaneo* (secolo XV), c. 35; Tafel e Thomas, *Urkunden zur älteren Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, in *Fontes Rerum Austriacarum*, XII (1856), pag. 2.

(4) Doc. cit.

(5) Giovanni Diacono, ed. cit., pag. 113; Dandolo, ed. cit. col. 175.

plicante Petro gloriosissimo duce Veneticorum » (1); nel privilegio di conferma del 1.° settembre 841 Pietro Tradonico è chiamato « dux ac spatharius Veneticorum » (2); non è quindi fuor di proposito porre tra il febr. 840 e il settembre 841 la concessione del titolo, e se la espressione *spatharius Veneticorum* non è rigorosamente precisa e sta in luogo di un *imperialis spatharius*, tenendo conto che il documento è emanato dalla cancelleria imperiale e non dalla veneziana, sarebbe poco prudente voler dare delle ragioni storiche di quella specie di confusione nel titolo. Il doge Tradonico partecipò quale testimone e consenziente al testamento di Orso vescovo di Olivolo rogato nel febbraio 853, e nella copia del secolo X (3) ritrovasi il «signum manus dom. excellentissimo Petro jmperiali consolis [sic] ». Siccome nel privilegio di Lodovico II del 23 marzo 856 il doge è detto ancora « dux ac spatharius Veneticorum » (4), si deve ammettere o che commise un errore il notaro che scrisse la copia del testamento, oppure, e a noi pare più probabile, che dopo la dignità di spatario il doge Pietro ottenne quella di console, e che nella conferma

(1) *Mon. Germ. Hist. Capitularia regum francorum,* tom. II, pars prior (1890), pag. 130.

(2) *Ibidem*, pag. 136. Per la data cfr. le osservazioni del Lentz, *Der allmähliche Uebergang Venedigs von faktischer zu nomineller Abhängigkeit von Byzanz* in *Byzantinische Zeitschrift*, III (1894), pag. 81, n. 3.

(3) Museo civico di Padova, *Demanio*, *Diplomazia*, fas. B, n. 28; Gloria, *Codice dipl. pad. dal secolo sesto*, pag. 22. Se l'anno fosse secondo lo stile veneto, bisognerebbe ridurre la data all'854, ma l'indizione e l'anno dell'impero corrispondono all'853. Per i più antichi documenti veneziani abbiamo osservato che l'indizione non è accresciuta di un'unità, per gennaio e febbraio, in modo da provare l'uso del *more veneto*: d'altra parte pare a noi poco probabile che *tutte* le indizioni di quei documenti debbano essere sbagliate.

(4) *Mon. Germ. Hist. Capitularia*, II, pag. 137.

dell' 856 fu detto ancora spatario invece di console, probabilmente perchè nella cancelleria imperiale, ignorandosi il nuovo titolo assunto dal doge, si ricopiò alla lettera la formula del privilegio del settembre 841. In ogni caso se in un documento veneziano, com' è il testamento del vescovo Orso, è ricordata la dignità bizantina accordata al Tradonico, è da supporre ch' egli non abbia trascurato di portare i titoli di spatario e di console negli atti pubblici del suo dogado.

Nell' anno 879 (1) Orso Particiaco da ambasciatori bizantini fu insignito della dignità di protospatario, e donato di ricchissimi presenti (2). È questa la prima volta che al doge di Venezia è conferito un nuovo titolo che non sia quello di console o spatario, e ciò avviene, come osserva il Lentz, proprio nel tempo nel quale Venezia da provincia bizantina stava per diventare uno stato libero, conservando una speciale dipendenza dall' impero. Qualunque sia la ragione, fatto è che nella carta di promissione a Gualperto patriarca d' Aquileia, del gennaio 880, Orso Particiaco s' intitola « nos quidem Ursus divino fretus auxilio imperialis prothospatarius et Veneticorum Dux » (3).

Del titolo di protospatario fu decorato Pietro Tribuno dall' imperatore Leone (4), e ne troviamo la conferma nel privilegio per il monastero di S. Stefano di Altino del febbraio 900, dove il doge s' intitola: « Nos Petro, domino protegente, jmperiali protospatario et Ve-

---

(1) Questa data è determinata, col sussidio di circostanze storiche, dal LENTZ, op. cit., pag. 100-102.

(2) GIOVANNI DIACONO, ed. cit., pag. 125; DANDOLO, ed. cit., col. 187.

(3) *Codice Trevisaneo*, c. 57; UGHELLI, *Italia sacra*, Venetiis, 1720, tom. V, col. 41.

(4) GIOVANNI DIACONO, ed. cit., pag. 131; DANDOLO, ed. cit., col. 193.

neticorum duce » (1). Fu investito dalla stessa dignità Pietro Particiaco, prima ancora di esser doge, allorquando il padre suo, Orso II, non a pena salito al dogado, lo mandò all' imperatore Leone per annunziargli la propria elezione (2). E come i dogi suoi predecessori egualmente protospatario diventò Pietro Candiano II: nel patto di Giustinopoli (Capodistria) del 14 gennaio 932, egli è invocato « imperialis protospatarius et gloriosus Veneticorum dux » (3); mentre in una lettera ad Enrico I e ai prelati tedeschi dell' anno 932 s' intitola « Petrus Christi munere inperialis consul et senator atque dux Veneticorum » (4). Secondo Giovanni Diacono (5), Pietro Candiano II, com' era consueditudine, il figlio suo omonimo inviò agli imperatori Romano e Costantino, e come il solito il giovane ambasciatore ritornò in patria colmo di doni e col titolo di protospatario. Il Monticolo crede che il cronista, narrando questo particolare, abbia confuso il figlio col padre, ovvero che si sia male espresso: per certo mancano nei documenti le prove che Pietro Candiano III abbia ottenuto la dignità di protospatario; ad es. nella carta di concessione di una salina del marzo 957, egli s' intitola « Nos Petrus Deo auxiliante dux Veneticorum filio do-

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Ducali ed atti diplomatici*, busta I, copia autentica del 1247. Anche in questo documento l' indizione corrisponde perfettamente al 900.

(2) GIOVANNI DIACONO, op. cit., pag. 131-132; DANDOLO, ed. citata, col. 198.

(3) Archivio di Stato di Venezia, *Liber Albus*, c. 260; *codice Trevisaneo*, c. 65; KANDLER, *Codice diplom. istriano*, Trieste, 1864, senza numerazione di pagine.

(4) *Mon. Germ. Hist. Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tom. I (1893), pag. 6. L' epistola del doge è pubblicata di su due codici del sec. X.

(5) Ed. Monticolo, pag. 133.

mini Petri ducis Candiano » (1). Giustamente il Monticolo osserva che il silenzio dei documenti non ha semplice valore negativo, essendo uso della cancelleria di Venezia ricordare nei privilegi, nelle leggi e spesso anche nei trattati con altri Stati, i titoli che gli imperatori d'Oriente largivano ai dogi di Venezia. Onde non sarà inutile notare che Pietro Candiano IV, Pietro I Orseolo, Vitale Candiano e Tribuno Memo o Menio, nei pochi documenti giunti fino a noi, mai appariscono decorati di qualche dignità bizantina. Nella costituzione del 960 che vietava il commercio degli schiavi, Pietro Candiano IV è chiamato « Petro Deo auxiliante Venetiae duce » (2); nel patto col comune di Giustinopoli dell' ottobre 977, s' indirizzano a « Petro Ursoyolo gloriosissimo domno Venetiarum duce » (3); nella donazione dell'isola di S. Giorgio maggiore del 20 dicembre 982, il doge s' intitola « Nos Tribunus divina gratia dux Venecie » (4).

Pietro II Orseolo, invocato dalle città marittime, della Dalmazia, consenzienti gli imperatori bizantini, nel giorno dell' Ascensione dell' anno 1000, moveva da Venezia a liberare l' Adriatico dai pirati narentani ed a proteggere i comuni dalmato romani contro i principi croati. La spedizione dell' Orseolo avanzò trionfale di città in città, lungo la costa, e il clero e i notabili di

(1) Corner, *Ecclesiae torcellanae*, pars II, pag. 88.

(2) *Codice Trevisaneo*, c. 75; Racki, *Documenta historiae chroaticae* in *Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, VII (Zagrabiae 1877), pag. 198.

(3) *Liber Albus*, c. 263 t; *Codice Trevisaneo*, c. 95; Kandler, *Cod. dipl. istriano*. Cfr. altresì i doc. intorno a pagamento di decime (978-979) in Romanin, *St. documentata di Venezia*, I, pag. 378.

(4) Archivio di Stato di Venezia, *Mon. di S. Giorgio maggiore*, b. I (ora nel museo paleografico), esemplare del 1063; Cicogna, *Inscrizioni veneziane*, vol. IV, pag. 284. Cfr. anche il doc. del giugno 982 in Gloria, *Cod. dipl. pad. dal secolo sesto*, pag. 95.

ogni luogo si presentarono a prestare il giuramento di osservar fede al doge e ai suoi successori: per ordine dei vescovi, nelle chiese di Dalmazia, cantandosi le laudi degli imperatori, il nome dell' Orseolo era glorificato dopo quello dei sovrani bizantini. Scrive Andrea Dandolo che Pietro Orseolo, rifacendo la via trionfale delle città dalmate, « pari omnium consensu ducem Dalmacie se primitus nominavit » (1). Il cronista Giovanni Diacono, cappellano ducale, uomo di fiducia del doge, non accenna in particolare al nuovo titolo assunto dal suo signore, ma, indicando come data l' anno dell' incarnazione 1004, aggiunge ch' esso è il decimo del dogado « domni Petri Veneticorum ac Dalmaticorum ducis » (2), recando così testimonianza indiretta dell' uso introdotto da poco nell' intitolazione. I documenti veneziani ci rendono ancor più sicuri che Pietro II Orseolo fu il primo ad intitolarsi doge di Venezia e di Dalmazia. In un libello di locazione (1 sett. 1000 - 21 maggio 1001), Rozo vescovo di Treviso loca « domino Petro qui vocatur Ursyolo dux Veneticorum atque Dalmatianorum » il terzo del teloneo e ripatico spettante al porto della diocesi trivigiana (3); in una carta di donazione del gennaio 1006, il doge Pietro Orseolo, dando dei suoi beni a utilità dei sudditi lire 1250 di piccoli, s' intitola « Dei favente numine Veneticorum ac Dalmaticorum dux » (4). Non mancò la sanzione alla politica forte e fortunata dell' Orseolo,

(1) *Rerum ital. Script.*, XII, col. 230; cod. Marciano, Zanetti latini 400, c. 98 t.

(2) *Cronaca veneziana*, ed. cit., pag. 165.

(3) *Cod. Trevisaneo*, c. 125; UGHELLI, *Italia sacra*, tom. V, col. 507.

(4) *Codice Trevisaneo*, c. 91 t; KOHLSCHÜTTER, *Venedig unter dem Herzog Peter II Orseolo*, Göttingen, 1868, pag. 93. Secondo il *more veneto* l' anno sarebbe 1007: l' indizione IV però corrisponde al 1006 scritto nel documento.

e non tardò il riconoscimento del nuovo titolo da parte delle due maggiori autorità del mondo occidentale. Enrico II, allora re di Germania, poi imperatore, con privilegio del 16 novembre 1002 confermava ai veneziani quanto era stato accordato nei patti de' suoi antecessori, e chiamava il doge « venerabilis dux Veneticorum et Dalmatianorum » (1); così in una bolla spedita tra gli anni 1000 e 1003, papa Silvestro II s' indirizza a Pietro « Veneticorum et Dalmaticorum duci » affinchè, col patriarca di Grado, convochi un sinodo per estirpare il commercio degli schiavi fatto da vescovi e preti del dogado (2). Rimaneva agli imperatori d' Oriente l' alta sovranità sulla Dalmazia, ma non è ricordo che Pietro II Orseolo, governante in nome dell' impero, sia stato investito di qualche dignità bizantina: in ogni caso ne' documenti che di quel tempo si conoscono mai il doge ostenta uno di quei titoli che rappresentano ancora un debole legame tra Venezia ed il vecchio impero bizantino. Però, in seguito a sollecitazione degli imperatori Basilio e Costantino, mandò a Costantinopoli il figlio Giovanni, già da lui associato nel dogado, e il giovane doge, dopo di aver sposato una fanciulla di stirpe imperiale, fu dall' imperatore Basilio, reduce da una spedizione contro i Bulgari, elevato alla dignità di patrizio (3).

Qualunque sia stata la sorte delle città dalmate negli anni che seguirono quello della morte di Pietro Orseolo, vero è che il doge Ottone Orseolo non tralasciò

(1) *Mon. Germ. Hist. Diplomata*, tom. III, pars prior (1900), pag. 26. Il Dandolo (ed. cit., col. 232), ricorda il privilegio e la particolarità del titolo.

(2) Omont, *Quatre bulles inédites des papes Silvestre II et Pascal II* in *Bibl. de l'école des chartes*, vol. L (1889), pag. 567 sgg.

(3) Giovanni Diacono, ed. cit., pag. 168.

d' intitolarsi duca di Dalmazia, e in una carta di promissione del 1016, Pietro vescovo d' Adria si indirizza « domno Ottoni glorioso duci Veneticorum ac Dalmaticorum » (1). A più forte ragione, durante la spedizione di Ottone contro il principe croato Cresimiro, nel luglio e nell' agosto del 1018, i vescovi, i priori, il clero e i notabili d' Arbe, di Veglia e di Ossero, in tre speciali documenti di promissione, chiamarono il doge « seniori nostro, duci Veneticorum ac Dalmaticorum » (2). E quantunque la dominazione veneziana sulla Dalmazia durante il secolo XI non sia stata continua, non per questo i dogi cessarono d' intitolarsi duchi di Dalmazia.

Domenico Flabanico, secondo il Dandolo (3), fu dall' imperatore Costantino ordinato protospatario: a Domenico Contarini la corte di Costantinopoli non fu certo avara di titoli. In una carta di sicurtà del novembre 1049, rilasciata da Pietro Orseolo ai Chioggiotti, il doge Contarini è detto « glorioso duci, seniori nostro et imperiali patricio, archispato » (4), e in un' altra carta di sicurtà del settembre 1061 « inclito duce et seniore nostro, imperiali patricio, anthipato » (5); titoli di patrizio e proconsole che sovente riscontransi accompagnati ne-

---

(1) *Codice Trevisaneo*, c. 137; Speroni degli Alvarotti, *Adriensium episcoporum series*, Patavii, 1788, pag. 57. Nella carta di sicurtà agli uomini di Cittanova, il doge Ottone s' intitola « divina iuvante gratia dux » (Romanin, *St. doc. di Venezia*, I, p. 388).

(2) *Codice Trevisaneo*, c. 141-145; edizione ultima quella del Racki, *Documenta historiae chroaticae*, pag. 32-34.

(3) *Rer. Ital. Script.*, XII, col. 240. Nel cod. Zanetti latini 400, a c. 102 t. questo passo del Dandolo è scritto in margine.

(4) Trascrizione del sec. XIV, in *Pacta*, I, c. 111 t; Bellemo, *Il territorio di Chioggia*, Chioggia, 1893, pag. 293.

(5) Archivio di Stato di Venezia, *Mon. di S. Zaccaria*, pergamene, busta 5.

gli antichi sigilli bizantini (1). Il Dandolo nota che l'imperatore Costantino IX decorò il doge Contarini « magistrali sede » (2), e infatti non mancano documenti nei quali il Contarini sia designato col titolo di μάγιστρος, per la prima volta accordato a un doge di Venezia, testimonianza di quanto fosse gradita l' alleanza coi veneziani alla corte di Costantinopoli, quando i Normanni erano già diventati un nemico temibile per l' Italia bizantina. In una carta di promessa del 28 agosto 1064, Uberto da Fontaniva, avvocato e difensore del monastero di S. Ilario, si rivolge a Domenico Contarini « Dei gratia Venecie Dalmatieque duce, imperiali magistro » (3): in un documento dell' ottobre 1064 per i confini di Chioggia è menzionato un precetto del Contarini: « jnclito duce, seniore nostro, jmperiali magistro » (4): in una notizia del giugno 1065 contenente una sentenza pronunciata dai giudici della Venezia, è citato il comando di Domenico Contarini « gloriosissimo duci, seniori nostro, imperiali magistro » (5).

Domenico Silvio, ch' ebbe in moglie una bizantina, di famiglia imperiale, donna famosa per lusso e mollezza di costumi, ottenne dall'imperatore Michele il titolo di πρωτοπρόεδρος (6), una delle più alte dignità di palazzo.

---

(1) Schlumberger, *Sigillographie de l'empire byzantin*, Paris, 1884, pag. 563.

(2) *Rer. ital. Script.*, XII, col. 246.

(3) *Ducali ed atti diplomatici*, b. V; *Pacta*, I, c. 89 t; Gloria, *Cod. dipl. padovano dal sec. sesto*, pag. 219.

(4) Trascrizione del sec. XIV in *Pacta*, I, c. 29; Gloria, *Cod. dipl. padovano dall' anno 1101 alla pace di Costanza*, Parte II, pagina 493.

(5) Archivio di Stato di Venezia, *Atti restituiti dal governo austriaco*, b. 11, n. 124, esemplare del 1148: publ. di su il libro I dei *Pacta* dal Gloria, *Cod. dipl. padovano dal sec. VI*, pag. 222.

(6) Dandolo, *Rerum ital. script.*, XII, col. 247.

Nel privilegio del settembre 1074 per il patriarcato di Grado il Silvio s' intitola semplicemente « Venetie et Dalmatie dux » (1), ma nella carta di promissione del febbraio 1076, gli abitanti delle città dalmate promettono di non condurre Normanni nella Dalmazia « domno Dominico Silvio Duci Venetiae et Dalmatiae ac imperiali protoprohedro et seniori nostro » (2). E benchè in una forma scorretta, il doge Domenico Silvio è chiamato imperiale protoproedro in due documenti veneziani del luglio e del settembre 1079, relativi a questione tra i Chioggiotti e il monastero di S. Trinità di Brondolo (3).

Ma ecco nuovi fatti recare ai dogi nuovo e più lusinghiero titolo bizantino. Alessio I, vedendo minacciati i possessi italiani e l' impero stesso dalla forza audace di Roberto Guiscardo, si rivolse ai veneziani per ottenere il solito ausilio sul mare, promettendo loro, vincitori o vinti, nuovi e maggiori privilegi. I veneziani, per gli antichi legami coll' impero di Oriente o meglio per le promesse e i doni di cui l' imperatore fu largo, o forse perchè vedessero con inquietudine il progresso dei Normanni nell' Adriatico, si decisero a partecipare con la loro flotta alla grande lotta tra i due popoli. Anna Comnena, dopo aver narrato nell' *Alessiade* della seconda spedizione contro Roberto, scrive che all' annunzio della vittoria presso Butrinto, Alessio I, colmando i veneti di

---

(1) *S. Giorgio maggiore*, b. 27; Cicogna, *Inscrizioni veneziane*, IV, pag. 290.

(2) *Codice Trevisaneo*, c. 165; Racki, *Documenta cit.*, pag. 101. Tra i vari editori, Tafel e Thomas lessero *prothofodro* e corressero *protohedro*, eppure nel codice Trevisaneo è scritto chiaro *protoprohedro*, coll' abbreviatura caratteristica del *pro* nel secondo *p*.

(3) Gloria, *Cod. diplomatico padovano dal secolo sesto*, pag. 282 e 285.

onori e doni, decorò il doge della dignità di πρωτοσέβαστος, di recente istituzione, con analoga *roga* o salario (1). Il crisobolo nel quale si fa questa concessione ci fu tramandato in copie, inserite in crisoboli posteriori di Manuele Comneno e di Isacco Angelo, e la data del maggio 1082, proposta dagli editori Tafel e Thomas, fu accolta, in seguito a speciali osservazioni, dall' ultimo storico di Alessio, il Chalandon (2). Tralasciando l'enumerazione dei privilegi e franchigie a grande vantaggio del commercio e della navigazione, ha per noi particolare importanza questo passo: « Honoravit autem et nobilem ducem eorum venerabilissima protosebasti dignitate cum roga etiam sua plenissima. Non in persona vero ipsius determinavit honorem set indesinentem esse atque perpetuum et per successiones . . . » (3). Se adunque fino allora i titoli largiti ai dogi dagli imperatori d' Oriente erano dati alla persona e duravano quanto questa, ora diventano un attributo della carica, da trasmettersi in perpetuo ai successori. Così pure cessano di essere semplicemente onorifici, ma al titolo va aggiunto un salario o *roga* corrispondente.

Secondo la cronaca estesa di Andrea Dandolo, Vitale Falier, non appena eletto doge (1084), esortato dallo stesso imperatore, inviò ambasciatori a Costantinopoli Andrea Michele, Domenico Dandolo e Jacopo Orio, colla commissione di ottenere la giurisdizione della Dalmazia e della Croazia, avute per volontaria dedizione degli abitanti. « Euntes autem (continua il Dandolo), legati

---

(1) Ed. di Bonn, tomo I, pag. 285 e segg.

(2) *Essai sur le règne d'Alexis I Comnène*, Paris, 1900, pag. 82, n. 3; in *Mémoires et documents publiés par la société de l'école des chartes.*

(3) *Pacta*, vol. I, c. 62; Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, pag. 52.

ab Alexio alacriter iussi crusobolium Dalmacie et Chroacie et sedis prothosevastos optinuerunt; quibus postea reversis, dux suo addidit titulo: atque Chroacie et imperialis prothosevastos » (1). Osserveremo anzitutto che il crisobolo di Alessio e l' *Alessiade* di Anna Comnena fanno parola soltanto della dignità di protosebaste, e se si accetta per il crisobolo la data del 1082, quel titolo fu per la prima volta accordato a Domenico Silvio e di diritto potevano portarlo i suoi successori. Per l' asserzione del Dandolo che Vitale Falier alla fine dell' anno 1084 o nel principio del 1085 aggiungesse al suo titolo ducale quello di duca della Croazia, prendiamo ad esaminare i documenti veneziani che di quel dogado ci rimangono. In un istrumento del settembre 1087 tra Domenico Caroso abate del monastero di Brondolo e Pietro Sabbadino gastaldo delle due Chioggie, è menzionato « Vitale Faletro De doni Dei gratia Venetie et Dalmatie duce et imperiale protoseuastos » (2). In un *breviario* dell'ottobre 1088 si dichiara che una carta di vadimonio fu data a Domenico Campulo pievano di S. Apollinare « ante presentiam Vitalis Faletri Dedoni domini nostri ducis et imperialis protonsevasto » (3). In una donazione alla chiesa dei Ss. Secondo ed Erasmo del settembre 1089, il doge s' intitola « Dei gratia dux et imperialis proto-

(1) *Rer. Ital. Script.*, XII, col. 249-50; codice Marciano, Zanetti, lat. 400, c. 107. Il *Chronicon Giustinian*, con varianti di forma, ripete il racconto di Andrea Dandolo (cod. Marciano, cl. X lat. 36 *a*, c. 48). Un esame critico del passo del Dandolo fu fatto dal Lenel, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria*. Strassburg, 1897, pagg. 98-102.

(2) Museo nazionale di Norimberga, *Pergamene del monastero di Brondolo*, copia autentica del 1156.

(3) Corner, *Ecclesiae venetae*, tom. III, pag. 155.

seuasto » (1), e in un' altra donazione del luglio 1090 al monastero di S. Giorgio maggiore, si può ancora leggere benissimo « Vitalis Faletrus . . . . et Dalmatiae Dux et imperialis protonseuastos » (2), con una lacuna derivata da caducità della pergamena, il più antico originale tra gli atti del governo veneziano. È evidente adunque che fino al luglio 1090 mai il titolo della Croazia apparisce nei documenti pubblici veneziani, originali o copie autentiche, risultando erronea la narrazione del Dandolo, almeno per quanto spetta alla cronologia dell' avvenimento. Veniamo all' ottobre del 1094, e nel privilegio per il castello di Loreo il doge Vitale Falier s' intitolerà « diuine gratie largitate Venecie, Dalmatie atque Chroacie dux et imperialis protoseuaston » (3). Ma pur troppo il notissimo privilegio non si conserva che in copie, delle quali la più antica risale alla prima metà del secolo XIII, ed è trascritta in una collezione ufficiale dello Stato. L' originale esisteva ancora nel 1468, ma poichè era « propter diuturnitatem temporis et non diligentem custodiam in aliqua sua parte laniatum et corosum . . . ita ut vix legi queat », il doge Cristoforo Moro concedeva fosse riscritto « ex autentico libro cancellariae »,

---

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Monastero dei Ss. Cosma e Damiano*, busta 8, copie autentiche del 1097 e del 1145; CORNER, *Ecclesiae venetae*, tom. VI, pag. 31, di sul *Codex Publicorum*.

(2) Archivio di Stato di Venezia, *Sala regina Margherita, autografi dei dogi*; TAFEL e THOMAS, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, p. 55. Giustamente il LENEL (op. cit., pag. 101, n. 2) fece osservare che il CORNER (*Ecclesiae venetae*, VIII, 212) inserì prima della parola « Dalmatie » il nome « Chroacie » che non poteva stare nella parte lacunosa.

(3) *Pacta*, vol. I, c. 186, scrittura minuscola del sec. XIII; copie posteriori in *Pacta*, II, c. 28 t, e nel *Chronicon Giustinian*, c. 49. L' edizione più recente è quella del ROMANIN, *St. docum. di Venezia*, vol. I, pag. 392.

cioè di su il volume dei *Pacta*. E così, come nella copia ufficiale del 1468 (1), per ignoranza o trascuratezza, il secondo cognome del doge diventò un *De bonis* in luogo di *De donis*, chi ci assicura che lo scrivano ducale della prima metà del dugento, abituato alla formula dell' *intitulatio* d' uso generale e costante nel suo tempo, non abbia lasciato scorrere quell' « atque Chroacie » o magari non abbia presunto di correggere? La mancanza dell' originale non permette coi mezzi e il metodo della diplomatica di risolvere con sicurezza la questione, e le circostanze di fatto tramandateci dalle fonti narrative non aiutano a sufficienza la osservazione e l' esame dei documenti (2).

Vitale I Michiel, successore del Falier, per certo s' intitolò duca di Dalmazia e di Croazia. Gli abitanti di Spalato, in una carta di promissione senza data, ma della fine del secolo XI, si rivolgono « domino nostro Vitali Michaeli glorioso duci Venetiae atque Dalmatiae siue Chroaciae et inperiali prothoseuastori [sic] » (3), e in un frammento di promissione della città di Traù del maggio 1097, quei dalmati chiamano ancor essi il Michiel doge di Venezia « et Dalmatiae atque Croaciae... » (4). Dubitando di documenti tramandatici in copia del XV secolo, ecco un bellissimo originale con sottoscrizioni autografe, una *cartula offercionis* del marzo 1098 colla

(1) *Pacta*, vol. VII, c. 153.

(2) Il Lenel (op. cit. pag. 101-102) ravvicina l' occupazione della Croazia interna compiuta da Ladislao re d' Ungheria (1091) all' atto politico di Vitale Falier di assumere il titolo di duca della Croazia. In ogni caso è degno di nota il trovare in documenti zaratini del 1091, 1095 e 1096 l' impero di Alessio menzionato nella datazione: cfr. Racki, *Documenta* etc., pag. 154, 159 e 175.

(3) *Codice Trevisaneo*, c. 169; edizione migliore quella del Racki, *Documenta historiae Chroaticae*, pag. 178.

(4) *Codice Trevisaneo*, c. 169; Racki, *Documenta* etc., pag. 179.

quale « Vitalis Michael per misericordiam Dei Dux Venecie et Dalmacie atque Chroacie et imperialis protonseuaston » dà al monastero di S. Benedetto di Po vecchio, la chiesa di S. Cipriano di Malamocco con una salina e una peschiera (1); e un altro originale del luglio 1100, dove il doge, pronunciando coi suoi giudici una sentenza a favore di Stefania Bembo, s' intitola « Vitalis Mihael Dei gratia Venetiae, Dalmatiae, atque Chroatiae dux atque jmperialis protoseuastos » (2). È costante dunque nei rari atti ducali del dogado di Vitale I Michiel, l' uso del titolo nel quale è affermato il dominio di Dalmazia e Croazia, e del riconoscimento di questo uso da parte di altre cancellerie troviamo una conferma nella nota convenzione tra Colomano re d' Ungheria e Vitale Michiel (1101-1102), dove il re, accennando al dubbio ch' era stato espresso da principi e seniori del regno « utrum ducem te Chroacie atque Dalmatiae nominaverim », per amor di concordia chiama per intanto il Michiel in quello stesso documento doge di Venezia, Dalmazia e Croazia (3). Un' alleanza contro i Normanni valeva bene la formula di un titolo.

Di Ordelaffo Falier non conosciamo alcun documento originale nel quale egli s' intitoli duca di Croazia. Nella *cartula concessionis* del settembre 1108 per la traslazione del monastero di S. Cipriano, è detto semplicemente « Ordelaf Faletrus Dodoni Dei gratia Dux

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Mensa patriarcale*, *S. Cipriano*, busta 90; CORNER, *Ecclesiae torcellanae*, pars III, p. 187, dall' archivio patriarcale; GLORIA, *Cod. dipl. padovano dal sec. sesto*, pag. 349, di su copia autentica del 1283.

(2) Archivio di Stato di Venezia, *Sala regina Margherita*, *autografi dei dogi*.

(3) *Cod. Trevisaneo*, c. 175; RACKI, *Documenta* cit., pag. 479.

et imperialis protoseuaston » (1). Nel settembre 1112 il Comune vendeva ai Baseggio un terreno pubblico a S. Bartolomeo sul quale s'era battuta moneta, e nel bellissimo documento di vendita il Falier è chiamato « Ordelaf Faledrum gratia Dei Veneciae ducem et jmperialem protoseuaston » (2). Nella *notitia* di un placito tenuto nel marzo 1116 dall'imperatore Enrico V in Venezia, nello stesso palazzo ducale, in presenza del doge, questi nella lista dei testimoni è così indicato « Ordelaffus Dei gratia Venecie atque Dalmacie dux » (3). Come si vede ad Ordelaffo Falier, fino al tempo della seconda spedizione in Dalmazia, i documenti originali non attribuiscono mai il titolo di duca della Croazia, anche quando si fa menzione della Dalmazia. Esaminando i documenti che sono giunti fino a noi in copie, ne troviamo uno del settembre 1107 (4), un altro dell'aprile 1110 (5), un terzo del febbraio 1114 (6), nei quali il Falier s'intitola, come nell'originale del 1112, doge di Venezia e imperiale protosebaste. Invece, in una convenzione tra il comune di Venezia e i veronesi del maggio 1107, leggiamo la formula « Venecie, Dalmatie atque

(1) *Mensa patriarcale, S. Cipriano*, busta 90 ; Corner, *Ecclesiae torcellanae*, pars III, pag. 192.

(2) *Sala regina Margherita, autografi dei dogi*; Cecchetti, *Programma della scuola di paleografia in Venezia*, Venezia, 1862, p. 33, con fac-simile.

(3) Il documento originale conservasi nell'Archivio di Venezia, *S. Giorgio maggiore*; un'edizione diplomatica, con fac-simile, fu data dal Cipolla in *Notizie e trascrizioni dei diplomi imperiali e reali delle cancellerie d'Italia*, Roma, 1892, pag. 26.

(4) *Mensa patriarcale*, b. 14, in copia autentica del 1212 (1213); Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, pag. 67.

(5) *Pacta*, II, c. 149 ; Bellemo, *Il territorio di Chioggia*, p. 294.

(6) *S. Zaccaria*, *Pergamene*, busta 5, doc. del febbraio 1113 *m. v.* esemplato nel 1174.

Groatie [sic] dux et imperialis proteoseuastos [sic] » (1), e nella conferma del privilegio di re Cresimiro per il monastero di S. Giovanni di Belgrado, data l'anno 1116 « dux Veneciarum Dalmaticorum atque Crohaticorum (2). Il documento del 1107 è in copia della fine del XII secolo, e come lo scrittore non mostra molta diligenza nella grafia dell'intitolazione, così per trascuratezza può aver aggiunto le parole « atque Groatie », ripetendo meccanicamente la formula che ai suoi tempi era divenuta d'uso costante in tutti i documenti pubblici. Il privilegio del 1116 fu trascritto nel secolo XIV in una collezione ufficiale della repubblica, e pur non essendoci tramandato in forma di originale, nessuna ragione ci vieta di considerarlo autentico. Però è una copia e come tale può contenere delle aggiunte. In ogni caso ragioni di critica storica ci consigliano ad affermare che se Ordelaffo Falier ritornò ad usare il titolo di duca della Croazia, portato già dal suo antecessore, ciò avvenne allorquando egli la seconda volta cercò di riconquistare con le armi la costa dalmato-croata e ritornarla tutta sotto la insegna dell'evangelista Marco, trovando in quell'impresa la vittoria e la morte. Finchè visse glorioso re Colomano, il Falier lasciò a lui solo il vanto d'intitolarsi signore di Dalmazia e Croazia, regioni che effettivamente aveva conquistato e possedeva indisturbato. Onde, leggendo nel *chronicon breve* del Dandolo, che il doge Ordelaffo Falier « Croacie dominium accepit et sic titulo

(1) *Ducali ed atti diplomatici*, busta IV; Cipolla, *Note di storia veronese* in *N. Archivio veneto*, tomo XV (1898), pag. 294.

(2) *Pacta*, I, c. 110; edizione critica del Monticolo, *Vite dei dogi di Marin Sanudo*, in *Raccolta degli storici italiani*, Città di Castello, 1900, fasc. 1-2, pag. 177. Non osiamo tener conto del frammento del 1117 publ. dal Bianchi, *Zara cristiana*, Zara 1877, vol. I, pag. 540.

sui ducatus primitus addidit: atque Croacie » (1), e sapendo che Vitale I Michiel per certo e non una sola volta si chiamò doge di Venezia, Dalmazia e Croazia, sarà da giudicare un errore quel *primitus*. E il breve collocato nella sala del Maggior Consiglio, sotto il ritratto del Falier, dicendo: « addo Croatiam titulo iungoque ducali » (2), sarà da intendere che Ordelaffo Falier rimise in onore e nell' uso diplomatico un titolo già usato dal suo predecessore e forse prima da Vitale Falier.

I dogi che succedettero ad Ordelaffo Falier, tutti, fino all' anno 1358, s' intitolarono dogi di Venezia, Dalmazia e Croazia, e la formula « dei gratia Venecie, Dalmatie atque Chroatie dux », non soltanto si ritrova nella *intitulatio*, ma è ripetuta altresì nel rovescio della bolla appesa ai documenti ducali, come si può vedere nelle bolle più antiche fino ad ora conosciute (3).

Così pure, dopo Ordelaffo Falier, i dogi del XII secolo non ostentano più nei documenti i pomposi titoli largiti dalla corte di Bisanzio, non ostante che i crisoboli del 1126, del 1148, del 1187 confermassero ai capi dello stato veneziano la dignità e il salario di protosebaste (4). In quel secolo le relazioni tra Venezia e Costantinopoli s' erano di molto cangiate: i fedeli ausiliari di un tempo, fatti ricchi e potenti, consci della debolezza e perfidia degli imperatori, ottengono con la forza i rinnovati privilegi, si rifiutano di aiutare l' impero contro i Normanni, partono in guerra contro Bisanzio stessa, quando la fredda ostilità dei bizantini diventerà odio

(1) Cod. Marciano, clas. X latini, n. 296, del sec. XIV, c. 11.

(2) MONTICOLO, op. cit., pag. 176 e nota 11.

(3) CECCHETTI, *Bolle dei dogi di Venezia*, Venezia, 1888, pag. 12 e tav.

(4) TAFEL e THOMAS, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, pagg. 95, 113, e 179.

aperto. Orio Malipiero ed Enrico Dandolo saranno ancora nei crisoboli imperiali appellati fedelissimi o nobilissimi protosebasti (1), ma i veneziani sdegneranno per sempre quei titoli ch' eran divenuti ormai vane immagini della sovranità, e si prepareranno alla lor volta ad aggiungere nuovo e più glorioso titolo, affermazione di dominio e non di soggezione.

A mezzo il secolo XII, avendo Pola ed altre città dell' Istria meridionale mancato ai patti promessi e commesso atti di pirateria contro i veneziani, il doge Domenico Morosini mandava una flotta di 50 galee bene armate, la quale, dopo un breve assedio di Pola, obbligava le città ribellate a chieder venia, a rinnovare la promessa di fedeltà, e a firmare nuovi e più gravosi patti. L' autore del *chronicon* che s' intitola Giustinian, narrando della vittoriosa spedizione, aggiunge « et tunc ystricoli dicto duci sic scribebant, ultra titulùm consuetum: *Atque Ystrie dominatori*; et dux dicta tituli additione cum suis civibus et fidelibus fruebatur » (2). Probabilmente il cronista del Trecento ebbe sott' occhio la carta di sacramento scritta intorno al 1150 colla quale gli uomini di Parenzo giurano fedeltà « domino nostro D. Mauroceno Dei gratia gloriosissimo duci Venecie, Dalmacie atque Chruacie et totius Ystrie inclito dominatori » (3). Ma, all' infuori di questo solo documento, gli altri quattro dello stesso anno contenenti il giuramento prestato da Pola, Rovigno, Cittanova e Umago (4), il patto di Pola dell' aprile 1153 (5), i posteriori trattati

---

(1) TAFEL e THOMAS, op. cit., pag. 206 e 246.

(2) Cod. Marciano, cl. X lat. 36 *a*, c. 66.

(3) *Pacta*, I, cc. 139 e 157 t; l' edizione più recente è quella del KUKULJEVIC', *Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, vol. II (Zagabria, 1875), pag. 42.

(4) KUKULJEVIC', op. cit., II, pag. 41-44.

(5) *Ducali ed atti dipl.*, busta V; KANDLER, *Cod. dipl. istriano*, ad. a.

conchiusi tra la repubblica e l'Istria, infine tutti gli altri pubblici documenti di quei tempi, non recano mai nell'intitolazione « atque Ystrie dominatori » (1). Per eccezione questa formula può esser stata adoperata nella documentazione di quei momenti nei quali le città istriane rinsaldavano i loro legami con Venezia, riconoscendone il dominio, e il cronista veneziano può ben aver creduto un uso diplomatico generale quello ch'era un caso particolare. Così, ritrovando che nel febbraio 1141 Giovanni Badoer, arbitro tra quei di Pesaro e Fano, si chiama « delegatus ab Petro Pollano domino duce Venecie, Dalmacie atque Croacie, dominatore nostro in Marchia, scilicet civitate Fani » (2), dobbiamo considerare le parole « dominator in Marchia » come testimonianza di una condizione di fatto, e non come una nuova formula diplomatica aggiunta all'intitolazione. E infatti, oltre il mancare di altri esempi, prova abbastanza il leggere nella promissione di fedeltà data il 1.° marzo 1141 dai consoli ed uomini di Fano, che il doge Polani è chiamato semplicemente « gloriosissimo Venecie, Dalmatie atque Chroacie duci » (3).

Un nuovo e più glorioso titolo doveva recare ai dogi veneziani la quarta crociata. Nel patto convenuto tra Enrico Dandolo (4) e i capi crociati nel marzo 1204, avanti la presa di Costantinopoli, era stabilito che di

(1) Cfr. Benussi, *Nel medio evo: pagine di storia istriana* in *Atti e mem. della Società istriana di arch. e stor. patria*, Parenzo, 1897, pag. 662 dell'estr.

(2) *Atti restituiti dal governo austriaco*, b. 28, n. 365.

(3) *Pacta*, I, c. 187 t; Amiani, *Memorie istoriche della città di Fano*, Fano, 1751, parte II, pag. VII.

(4) Enrico Dandolo, riferisce il *Chronicon* dei Giustinian, per l'ostinato ribellarsi dei zaratini, in molti documenti del 1200 s'intitolò soltanto « dux Venecie atque Chroacie » : di ciò non troviamo conferma nei doc. tramandatici.

tre parti dell' impero la metà toccasse ai veneziani. È risaputo che effettivamente mai il comune di Venezia possedette ed estese il suo dominio sopra tanta estensione del nuovo impero latino; per varie ragioni, che non è qui il luogo di enumerare, il diritto sui tre ottavi dell' impero rimase soltanto nel titolo che in seguito portarono i dogi di Venezia.

Maestro Martino da Canale, ricordando la partizione dell' impero bizantino e la parte toccata ai veneziani, aggiunge che il doge Enrico Dandolo « fu apelè sire de sa partie » (1). E Andrea Dandolo, nella *Cronaca estesa*, più particolarmente racconta che il vecchio doge, a memoria di così gran trionfo e ad esempio dei posteri « procerum asistencium conscilio ducali titulo addidit: quarte partis et dimidie tocius imperij Romanie dominator (2) ». Dopo, cronisti, eruditi e storici ripeterono concordi che il doge Enrico Dandolo per il primo aveva portato il nuovo e maggior titolo. È ben vero che in un documento veneziano del 29 settembre 1205, narrasi che « dominus noster Henricus Dandolus Dei gratia Venecie Dalmacie atque Chroacie dux, magni conscilii et potencie, dominator extitit super iam dictam quartam partem ed dimidie eiusdem imperii, quousque vixerit (3) », ma noi dobbiamo considerare queste parole come un accenno a una circostanza di fatto e non come un uso diplomatico, mentre non c' è alcun dubbio che nei documenti pubblici di quel tempo, pur in quelli

(1) *Le cronique des veniciens de maistre Martin da Canal*, in *Arch. stor. Ital.*, tomo VIII (1845), p. 338.

(2) Cod. Marciano Zanetti latini CCCC, c. 139; *Rer. Ital. Script.* tomo XII, col. 330.

(3) *Pacta*, I, c. 99; II, c. 131 t; Tafel e Thomas, *Urkunden* etc., in *F. R. A.*, XII, pag. 566, colla data 2 settembre trascurandosi il *die exeunte*.

spediti dalla cancelleria veneziana, mai Enrico Dandolo s' intitola od è ricordato signore della quarta parte e mezza dell' impero di Romania, ma soltanto doge di Venezia, Dalmazia e Croazia (1). Lo stesso successore del Dandolo, Pietro Ziani, nei primi documenti del suo dogado non è punto chiamato in altro modo; così ad es. nella carta di promissione dell' agosto 1205, documento solenne quant' altro mai, lo Ziani è detto semplicemente « Venetie, Dalmatie atque Chroatie dux » (2). Il primo che nei documenti veneziani porta il largo titolo di *dominator* della quarta parte e mezza dell'impero di Romania. è Marino Zeno, eletto podestà in Romania alla morte del Dandolo dall' assemblea dei molti veneziani che allora si trovavano in Costantinopoli. Marino Zeno per la prima volta s' intitola « Dei gratia Venetorum potestas in Romania eiusdemque imperii quarte partis et dimidie dominator », nella carta che il 29 giugno 1205 confermava i feudi concessi di sui nuovi beni veneziani (3), ed il titolo è ripetuto nel documento citato del 29 settembre, nel quale esposto il modo di elezione popolare dello Zeno, si stabilisce per l' avvenire che il podestà di Costantinopoli sia eletto dal doge e dal suo consiglio. In altri documenti del 1205 e del 1206 il podestà Marino Zeno è insignito dello stesso titolo (4), mentre invece in una carta di concessione al

(1) Per convincersene bastano i documenti pubblicati da Tafel e Thomas nelle *F. R. A.*, vol. XII.

(2) Biblioteca Marciana, cod. 72 della cl. XIV latini, in due esemplari. L' ultima edizione è quella del Cecchetti, *Il doge di Venezia*, pag. 109.

(3) Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, pag. 558 colla data errata del 2 giugno, mentre è *2 exeunte*.

(4) Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, XII, pag. 569 e 571 e XIII pag. 17.

patriarca di Grado del febbraio 1207, s' intitola podestà dei veneziani in Costantinopoli *de mandato et voluntate domini .... ducis*, lasciando al doge l' onore di dirsi signore della quarta parte e mezza dell' impero di Romania (1). Già nell' anno 1206 il doge Pietro Ziani avea assunto il titolo, fino allora proprio del solo podestà di Costantinopoli. Se ancora in documenti originali del maggio e del luglio 1206 è semplicemente « Venecie, Dalmatie atque Chroatie dux » (2), nell'agosto dello stesso anno, in un patto tra i comuni di Venezia e Pisa, scritto per ordine del podestà di Pisa, il doge è appellato « domine P. Çiani Dei gratia inclite Venecie, Dalmatie atque Chroatie dux, domine quarte partis et dimidie totius imperii Romanie » (3), e con lo stesso titolo è chiamato in una carta originale di sicurtà del settembre 1206, rogata per ordine di Ruggero Permarino e Pietro Michiel, ch' erano stati ambasciatori a Costantinopoli (4). È dunque nel secondo semestre del 1206 che i dogi di Venezia incominciarono a chiamarsi « dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie », e non è dificile rintracciare le ragioni di quest' uso diplomatico quando si osservi che coll' atto del 29 settembre 1205 si riconosceva nel doge e nel consiglio il diritto di designare la persona del podestà, divenuto

---

(1) *Mensa patriarcale*, busta 14, 1206 febr. ind. X (copia autentica dell' aprile 1208).

(2) Carta di sicurtà del maggio 1206 in cod. Marciano, cl. XIV latini 72. edita da Tafel e Thomas in *F. R. A.*, XIII, pag. 11; privilegio del luglio 1206 in *S. Giorgio maggiore, Processi*, busta 10, proc. 516, in Tafel e Thomas, op. e vol. cit., pag. 15.

(3) *Ducali ed atti diplomatici*, busta VII; publ. dal Belgrano, in *Giornale ligustico*, I. fasc. 2. Il documento è datato secondo il computo pisano: « MCCVII. indit. nona ».

(4) *Ducali ed atti diplomatici*, busta VII, ed. dal Ljubic' in *Mon. Slav. Merid.*, I, pag. 23.

così uno dei rettori *de mandato ducis*. Da quel momento è naturale si volesse affermare che il *dominium* dei nuovi acquisti spettava al governo della madre patria e non alla numerosa e potente colonia di Costantinopoli, e si cercasse di impedire che nelle formule dei titoli il primo dei veneziani in Levante potesse apparire *dominator* di maggior signoria che il doge di Venezia. Pare però, che contemporaneamente al doge, i podestà di Romania continuassero ancora, ma per poco tempo, a portare il titolo non più proprio, e infatti in un bellissimo originale, con firme autografe, del marzo 1209 Ottaviano Quirini s'intitola: « Dei gratia Venetorum potestas in Romania eiusdemque inperii quarte partis et dimidie dominator » (1). Dopo, Jacopo Tiepolo nel 1219-20, Marin Michele nel 1221, Marin Storlado nel 1223, Albertino Morosini nel 1238, podestà veneziani in Costantinopoli, mantennero il titolo di *despota* dell' impero, ma si chiamarono soltanto vice dominatori della quarta parte e mezza dell' impero di Romania (2).

Nel 1207 alcuni atti ducali recano ancora nell' intitolazione la vecchia formula, altri la nuova: in seguito la formula ch' era simbolo dell' egemonia veneziana nell' Oriente latino, nei possessi e nel commercio, è impiegata con regolarità e costanza dalla cancelleria veneziana. Però fin dai tempi dello Ziani, fu adoperata la vecchia formula, senza eccezione, in tutte le notizie di giudicati e in altre carte giudiziarie autenticate colla

(1) Archivio di Stato di Venezia, *Sala regina Margherita*; una copia autografa dell' aprile 1209 tra le *Pergamene* del monastero di S. Tomaso dei Borgognoni di Torcello. Il doc. fu pubblicato dal Corner, *Ecclesiae torcellanae*, pars I, (tomo X, p. I), p. 219.

(2) Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, vol. XIII, pag. 205, 215, 221, 227, 253, 346.

firma dal doge (1). In quanto al riconoscimento del nuovo titolo da parte degli stati stranieri, possiamo affermare che allora fu generale e che tutti ne fecero uso nei documenti diplomatici spediti alla repubblica di Venezia. I consoli di Genova, la grande emula nel Levante, s' indirizzavano al doge Ziani, chiamandolo « sublimissimo ac potentissimo duci Venetiarum, Dalmatie atque Chroatie quarteque partis et dimidie tocius imperii Romanie dominatori » (2), e l' imperatore Federico II nel *pactum* del 20 settembre 1220 dava a Pietro Ziani il titolo di « illustrem Venecie, Chroacie Dalmatie quarte partis et dimidie totius Romanie ducem » (3). Ed esempi da citare per il solo dogado dello Ziani ce ne sarebbero a dovizia.

Da Pietro Ziani a Giovanni Dolfin, durante il periodo 1206-1358, il titolo compiuto portato dai dogi di Venezia è in generale « Dei gratia dux Venecie [Venetiarum] Dalmatie atque Chroatie, dominus quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie ». Fanno eccezione i documenti pubblici spettanti a relazioni coll' impero greco di Costantinopoli a partire dall' anno 1265. La ragione storica di questa eccezione è la seguente. Dopo il trattato di Ninfeo e la conquista di Costantinopoli fatta da Michele Paleologo (1261), i Veneziani, perduta la preponderanza goduta durante l' impero latino nell' Oriente, in seguito a trattative avviate dal Paleologo, stipularono l' 8 giugno 1265 un trattato, nel testo latino del quale il doge

(1) Cfr. la *notitia* dell' agosto 1215 in *Ducali e atti diplomatici*, b. VII.

(2) Istrumento di tregua del luglio 1212 publ. da Gerola, *La dominazione genovese in Creta*, in *Atti dell' Accademia degli Agiati di Rovereto*, serie III, vol. VIII (1902), pag. 28 dell' estr.

(3) *Mon. Germ. Hist. LL. IV*, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, tom. II (1896), p. 93.

è chiamato: « illustris dux Venetiarum et dominator Chroatie et Dalmatie et omnium aliarum terrarum et insularum sue dominationi summissarum » (1). E nella commissione data nel settembre 1276 per rinnovare la tregua e nel crisobolo del 1277 il doge Contarini, in luogo di « dominus quarte partis etc. », s'intitola « dominus terrarum et insularum suo ducatui subiectarum » (2). È chiaro, che mentre gli imperatori latini riconoscevano l'origine della loro sovranità dalle gesta compiute dai crociati e in special modo dalla cooperazione dei veneziani, ed erano obbligati a rispettare gli effetti del patto del 1204, il Paleologo invece, greco sopra tutto, imperatore per la forza delle sue armi e per la sua audacia, che aveva abbassato i veneziani col mezzo dei genovesi, non poteva riconoscere al doge di Venezia il dominio della quarta parte e mezza dell' impero di Romania. Per un accordo tra le due cancellerie, veneziana e greca, in tutti gli istrumenti di tregua, nelle lettere imperiali e ducali, è usata la formula nella quale il doge, oltre i soliti titoli di Venezia, Dalmazia e Croazia, porta quello di « dominus terrarum et insularum suo ducatui subiectarum », e con variante introdotta nella prima metà del secolo XIV « dominus aliarum terrarum et insularum », mentre invece nelle convenzioni coi pretendenti latini al trono di Costantinopoli, il doge continua sempre a dirsi signore di una quarta parte e mezza dell' impero di Romania (3). Di questo speciale uso diplomatico abbiamo una testimonianza anteriore al 1360: infatti nel codice marciano che contiene il *chronicon* che s' intitola

(1) Tafel e Thomas, *Urkunden* in *F. R. A.*, vol. XIV, pag. 77.

(2) Tafel e Thomas, vol. cit., pag. 133 e 135.

(3) Cfr. i doc. pubblicati da Tafel e Thomas nel vol. XIV delle *F. R. A.*, e da Thomas nel *Diplomatarium veneto-levantinum* in *Mon. della dep. veneta di storia patria.*

dai Giustinian, tra alcune annotazioni diplomatiche che appartengono al tempo nel quale fu scritto il resto del manoscritto, troviamo: « Hic modus observatur per duces Veneciarum scribere jmperatori constantinopolitano post amisionem Constantinopolis, videlicet ab annis domini. 1259. citra: Serenisimo et Excelentisimo domino Johanni in Christo Deo fideli Imperatori et moderatori Romeorum Palialogo semper augusto. Marinus Faledro Dei gratia Veneciarum Dalmacie atque Chroacie Dux, Dominus aliarum terrarum et insularum suo ducatui subiectarum salutem et felicium succesium incrementa » (1).

Il Cecchetti (2) scrive che l' uso del titolo « dominus quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie » continuò fino al 1540, ma non abbiamo saputo trovare documenti a testimonianza di tanta durata. Invece un'ultima e più radicale mutazione del titolo portato dai dogi nei documenti doveva succedere nel febbraio del 1358.

Il Sansovino ricorda una legge del 1360 « per vigor della quale si stabilì, che con questa parola, *et cetera*, si soplisse a quanto si potesse dire, et ch' il titolo ordinario per sempre, fosse in questa maniera: *Iohannes Delphinus*, *Dei gratia Dux Venetiarum et cetera*. Et così s' è continouato fino a tempi nostri. Et veramente con indicibil modestia della Republica, se si riguarda alla potenza, alla auttorità, et alla degnità del suo nobilissimo Stato » (3). Non abbiamo saputo trovare alcuna disposizione legislativa, alcuna deliberazione di Consiglio, prima e dopo il 1360, alla quale il Sansovino possa aver attinto la notizia ch' egli dà in modo così sicuro; possiamo invece affermare che nei documenti venezia-

(1) Codice marciano classe X lat. 36 *a*, pag. 192.
(2) *Il doge di Venezia*, pag. 68.
(3) *Venetia*, ed. cit., pag. 186 verso.

ni si cominciò ad usare in modo generale e costante la formula *dux Venetiarum et cetera* non solamente nell'anno 1360, ma nel '58, non per deliberazione volontaria della repubblica, ma in seguito a condizione imposta dal re d'Ungheria nella pace di Zara del 18 febbraio 1358.

Abbiamo ricordato il dubbio manifestato dai principi e seniori che circondavano Colomano re d'Ungheria se il re dovesse nominare nei documenti il doge di Venezia col titolo di duca di Dalmazia e Croazia, e come in quel caso, sacrificando le forme diplomatiche alla necessità dell'accordo, Colomano abbia chiamato Vitale Michiel I, doge di Venezia, Dalmazia e Croazia. Dopo quei tempi pare che le due cancellerie, ungherese e veneziana, avessero riguardo ai diritti o ai possessi delle due parti, tralasciando di vantare il dominio della Dalmazia e della Croazia nell'intitolazione e nel testo dei documenti che reciprocamente si spedivano. In un documento di composizione tra Andrea re d'Ungheria e Pietro Ziani del 1217 e in una lettera di re Andrea allo stesso Ziani del 1227 (1), il primo è detto semplicemente re d'Ungheria, il secondo doge di Venezia soltanto; e così s'intitolano Bela IV e Jacopo Tiepolo nelle due lettere che contengono il patto del 1244 (2). E una prova ancor più decisiva abbiamo in una lettera dell'agosto 1322, nella quale Carlo « rex Hungarie » s'indirizza a Giovanni Soranzo « dei gratia Veneciarum duci, domino quarte partis et dimidie totius imperii

(1) *Mon. Slavorum merid.* ed. Ljubic', vol. I, pag. 29 e 41.

(2) Gelcich, *Breve appendice ai documenti per l'istoria politica e commerciale della rep. di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, in *Programma della scuola nautica di Ragusa*, Ragusa, 1892.

Romanie » (1), tralasciando quella parte dell' intitolazione nella quale si nominavano la Dalmazia e la Croazia. Con Lodovico il grande, a mezzo il Trecento, la questione del titolo uscì dalla tolleranza diplomatica, si fece viva e seguì le varie fasi della lotta per il dominio della Dalmazia. La repubblica di Venezia, dopo la gloriosa vittoria del 1.° luglio 1346 contro il re d'Ungheria e la sottomissione di Zara per la settima volta ribellata, desiderosa di stipulare con re Lodovico un accordo definitivo e godere senza contrasto il possesso della Dalmazia, cercava ogni via per togliere ogni ragione di dissidio con Lodovico e per ottenere dal sovrano angioino, magari coll' esborso di assai denaro, una pace duratura e la rinuncia agli antichi diritti della corona di S. Stefano e ad ogni aspirazione ch' egli potesse avere sulla Dalmazia. E quel sentimento di conciliazione che animava allora la politica veneziana verso l' Ungheria, e nello stesso tempo il fermo proposito di assicurare e legittimare, giammai di sminuire, il dominio veneziano lungo la costa orientale dell' Adriatico, queste tendenze si rivelano anche negli usi diplomatici. Il 20 novembre 1347, deliberandosi alcune parti intorno ad un' ambasciata solenne da mandarsi al re d' Ungheria, è preso il partito che « si in contractu seu scripturis fiendis de predictis dominus Rex poneret in titulo suo Dalmaciam et Chroaciam, noster similiter titulus totus ponatur: si vero illud taceret, sicut facit in licteris suis nobis missis, dicendo solum *Rex Hungarie*, nostri etiam taceant, dicendo solum *Dux Venetiarum et cetera* » (2). E il 10

(1) *Mon. Slav. merid.* I, pag. 341; *Monumenta Hungariae historica, Acta extera*, I, pag. 224.

(2) Archivio di Stato di Venezia, *Secreta consilii Rogatorum*, reg. A, c. 92; *Mon. Slav. merid.* III, pag. 38; *Mon. Hung. hist. Acta extera,* II, p. 247.

marzo 1348, nelle istruzioni date a nuovi ambasciatori, si dichiarava che se il re, ne' suoi atti, non avesse nominato la Dalmazia e la Croazia, siccome in lettere altra volta spedite aveva fatto, la stessa cosa si facesse da parte dei rappresentanti di Venezia, dicendo soltanto *Dux Venetiarum etc* (1). Con le stesse parole si ripeteva l' avvertenza il 1.° agosto 1348, quando si stava per conchiudere una tregua tra i due Stati (2), e si tornava a ripetere ancora nella commissione data il 5 luglio 1349 ad una delle frequenti ambasciate inviate a re Lodovico (3). In quegli anni 1348 e '49 troviamo lettere del re d' Ungheria e lettere ducali nelle quali l' intitolazione comprende l' affermazione del dominio sulla Dalmazia e Croazia, e altri documenti nei quali Lodovico è chiamato solamente re d' Ungheria, Gerusalemme e Sicilia, e Andrea Dandolo doge di Venezia *et cetera*, come ad es. l' istrumento di tregua del 5 agosto 1348 (4). Nello stesso tempo gli atti pubblici della Dalmazia esordivano ricordando insieme il regno di Lodovico e la signoria del Dandolo, chiamando talora *domino nostro* tanto il re che il doge: indizi non trascurabili dell' aspettazione e dello spirito politico di quelle popolazioni (5).

In seguito alle deliberazioni e agli avvertimenti dei Pregadi, la cancelleria veneziana, dovendo preparare gli istrumenti di sindicato per gli ambasciatori che si recavano alla corte ungherese, ordinava la spedizione di due

(1) *Mon. Slav. merid.*, III, p. 62; *Mon. Hung. hist.*, II p. 270.

(2) *Mon. Slav. merid.*, III, p. 93; *Mon. Hung. hist.* II, p. 305.

(3) *Mon. Slav. merid.*, III, p. 138; *Mon. Hung. hist.* II, pagina 357.

(4) *Mon. Slav. merid.* III, p. 96; *Mon. Hung. hist.*, II, p. 308.

(5) Mitis, *La Dalmazia ai tempi di Lodovico il grande*, in *Annuario dalmatico*, 1887, pag. 60 dell' estr.

esemplari, uno coll' intitolazione secondo la formula solita e compiuta, e un altro con la formula abbreviata seguita dal comodo *et cetera.* Il 24 settembre 1349 era rogato il sindicato per gli ambasciatori Giovanni Gradenigo, Nicolò Pisani e Filippo Orio, e dopo il documento recante il nome del doge con tutti i titoli di Venezia, Dalmazia, Croazia e Romania, troviamo detto in una nota « quod ipsa die factus fuit similis sindicatus et in personas predictorum nobilium per totum eiusdem continentie.... preter quam in titulo, in quo dictum fuit: Andreas Dandulo Dei gratia dux Venetiarum et cetera » (1). Lo stesso fu fatto il 19 maggio 1351 per Giovanni Contarini, Marino Falier e Marco Cornaro (2), e il 15 aprile 1356 per Marco Cornaro e Marino Grimani inviati al re d' Ungheria (3). Se gli ambasciatori credevano di usar prudenza e rispetto ai diritti del re, e trovavano espresso eguale rispetto dalla cancelleria ungherese, era presentata la carta di sindicato colla formula abbreviata dell' intitolazione; se il decoro e la politica di Venezia richiedevano fermezza e nessun atto di rinuncia, pur nelle formule degli atti diplomatici, gli ambasciatori allora porgevano la pergamena nella quale il doge era chiamato duca di Venezia, Dalmazia e Croazia e signore della quarta parte e mezza dell' impero di Romania. Ma la formula *Dux Venetiarum et cetera*, che non era stata fino allora usata che in alcuni casi, come un espediente, e soltanto per documenti relativi a negozi politici col regno d' Ungheria, nell' anno 1358 diventò formula generale e costante per tutti i documenti pubblici nei quali era menzionato il doge di Venezia.

---

(1) *Mon. Slav. merid.* III, pag. 162; *Mon. Hung. hist.*, II, pagina 365.

(2) *Mon. Slav. merid.* III, pag. 214.

(3) *Mon. Slav. merid.* III, p. 318; *Mon. Hung. hist.* II, p. 469.

Invano Venezia aveva cercato di conchiudere un accordo durevole con Lodovico il grande prima che spirasse la tregua stipulata nel 1348: il re d'Ungheria, tenace nel proposito di rivendicare alla corona di S. Stefano le isole e il litorale della Dalmazia, rompeva nel 1356 aspra guerra alla repubblica di S. Marco. Le vittorie degli ungheresi e le ribellioni dei dalmati obbligarono i veneziani a rinunziare nella dura pace del febbraio 1358 al dominio di tutta la Dalmazia, da mezzo il Quarnaro fino ai confini di Durazzo, « ac titulis Dalmacie et Croatie quibus uti consueverant duces » (1). Ancora una volta, il 17 febbraio '58, in un istrumento di sindicato a Jacopo Bragadin inviato al re d'Aragona (2), l'eccelso e magnifico doge Giovanni Dolfin porta il vecchio e glorioso titolo, simbolo della potenza di Venezia nell' Adriatico e nel Levante; ma subito dopo il trattato del 18 febbraio, nella documentazione del giuramento, prestato il 25 febbraio '58, di osservare la pace col re di Ungheria e coi suoi aderenti e seguaci, il Dolfin s' intitola « Dei gratia dux Veneciarum et cetera » (3). E come nei documenti destinati all' estero, e in particolare all' Ungheria, troviamo testimonianza della immediata mutazione anche nelle lettere dei rettori veneziani. Pietro Marin podestà di Rubino nell' Istria, scrivendo il 2 aprile 1358, indirizzava la lettera « Serenissimo domino suo domino Johanni Delphino Dei gratia Veneciarum duci et cetera », e così in lettere dello stesso mese di Piero Giustinian capitano di Treviso, e

(1) Leggesi il trattato in *Pacta*, vol. V, c. 154; *Mon. Slav. merid.* III, p. 368; *Mon. Hung. hist.*, II, pag. 501.

(2) *Sindicati*, vol. I, c. 74.

(3) Cfr. i due documenti in *Pacta*, V, c. 156 t. e 157 t; *Mon. Slav. merid.*, III, pag. 376 e 379; *Mon. Hung. hist.* II, pag. 513 e 518.

in molte altre del maggio spedite da vari rettori (1). E siccome parecchie lettere originali di podestà e capitani, spettanti al dogado di Giovanni Dolfin, mancano non soltanto della data dell' anno ma altresì dell' indizione, ove non soccorra il contenuto storico del documento, la formula dell' indirizzo al doge potrà assicurare se precedano o siano posteriori al 18 febbraio '58. Così leggendo che una lettera di Francesco da Carrara signore di Padova, data il 9 di aprile *sine anno*, è diretta « domino Johanni Delfino Dei gratia Veneciarum duci et cetera » (2), oltre le circostanze storiche risultanti dal testo, l' indirizzo stesso ci renderà certi che la lettera fu scritta il 9 aprile 1358.

La condizione inserita nel trattato di pace del 18 febbraio determinò necessariamente un cambiamento anche nella leggenda delle bolle che erano appese alle ducali veneziane. Fino allora nella parte rovescia della bolla al nome e cognome del doge seguiva la formula « Dei gratia Venetie Dalmatie atque Chroatie dux » (3); in seguito, come l' intitolazione, anche la leggenda della bolla recò la nuova formula « Dei gratia dux Venetiarum etc. ». Avremo quindi bolle di Giovanni Dolfin con l' antica formula e bolle con quella abbreviata, a seconda ch'erano appese a documenti spediti prima o dopo il 18 feb-

(1) Gli originali si trovano nell' Archivio di Stato in Venezia, *Lettere di rettori* (sec. XIV-XVI), busta unica.

(2) L' originale colle traccie del sigillo conservasi nell' Archivio di Venezia, *Miscellanea di Atti diplomatici*, busta 10, n. 316: la carta porta la marca della fabbrica padovana della Battaglia, cioè la ruota con otto raggi. Il documento fu pubblicato di su una copia dal Rambaldi, *Frammenti carraresi*, in *Atti e Memorie dell' Accademia di Padova*, vol. XIII, disp. III (1897).

(3) Per le bolle da Pietro Polani a Giovanni Dolfin cfr. Cecchetti, *Bolle dei dogi di Venezia*, testo e tav.

braio. Questo è certo che da quel giorno, finchè ebbe vita la repubblica di Venezia, tutti i dogi, sia nell' intitolazione sia nella bolla, furono costantemente chiamati *dux Venetiarum et cetera* (1), anche quando la Dalmazia e la Croazia marittima ritornarono sotto il dominio di S. Marco e vi durarono per circa quattro secoli, senza contrasto di altri diritti e col favore e l' amore di quelle popolazioni.

La rinunzia forzata all' ampio titolo ducale che ricordava attraverso i secoli le gloriose imprese e le fortunate conquiste dei veneziani, fermò l' attenzione dei cronisti contemporanei, anche di quelli che più sono sobrii nella narrazione e nei giudizi. Il patrizio veneziano che scrisse poco avanti il 1360 il *Chronicon* che s' intitola dai Giustinian, così espone la mutazione ai suoi giorni avvenuta: « Ob quam pacem tam famosum ducis Venetorum decus et tam titulus gloriosus, tam in bulla plumblea sculptus insigniter, quam in literarum principijs seria longa verborum ornatus, cum diminutione extitit abolitus et ita scribitur tempore hodierno: Nos Johannes Delphyno dei gratia Dux Veneciarum et cetera » (2). Un altro nobile veneziano di quel tempo, Nicolò Trivisan, poi procuratore di S. Marco, enumerando le condizioni della pace coll' Ungheria, racconta che fu pattuito « ch' el titolo che per ciascadun Dose se scriveva in le letere, cioè de Dalmatia et de Crovatia, perpetualmente casar se dovesse, et cusì fo fatto, digando poi li preditti Dosi con brevitade: anno [sic] suo titulo

---

(1) La formula fu subito accolta dalle altre cancellerie: come eccezioni alla regola si possono citare due lettere dei soldani di Babilonia degli anni 1415 e 1422, nelle quali Tomaso Mocenigo è chiamato doge di Venezia, Dalmazia, Croazia e Romania — THOMAS, *Diplomatarium veneto-levantinum*, pars II (Venezia, 1899), pag. 306 e 328.

(2) *Chronicon* cit., c. 149 *b*.

Dux Venetiarum e cetera » (1). E fuori di Venezia, il giudice padovano Guglielmo de' Cortusi ricorda ancor lui che i dogi mai più signori di Dalmazia e Croazia nelle lettere ducali avrebbero dovuto chiamarsi (2).

Rimane ora a dire degli aggettivi d' onore, coi quali fu qualificato il doge nei documenti. Tratteremo soltanto di quelli che entrarono negli usi della cancelleria veneziana, poichè non finirebbe più l' enumerazione e l' illustrazione degli aggettivi usati come eccezione da imperatori, papi, re, principi e comunità, e non se ne ricaverebbe un frutto adeguato (3). Osserveremo soltanto che i pontefici furono molto parchi in questo genere di complimenti diplomatici, contentandosi per lungo tempo di indirizzarsi al doge con un semplice « nobili ».

Gli epiteti che ebbero maggior fortuna nei documenti veneziani furono *inclito*, *eccellentissimo* e *serenissimo*. Volendo ritrovare esempi antichissimi del loro uso, ricorderemo che il doge Tradonico è chiamato *eccellentissimo* nel testamento di Orso vescovo di Olivolo (853), sia nel *signum manus* che nella *notitia testium* (4); che una carta di sicurtà del 981 è rilasciata dal patriarca Vitale « domino Tribuno inclyto duci Venetiae » (5); che un placito del dic. 1095 è tenuto « residente domino Vitale Faletro Dedonis serenissimo duce » (6). Ma non sono che eccezioni, e i due ultimi esempi ricavati da una collezione privata del sec. XV. Abbiamo veduto

---

(1) *Cronaca veneta*, copia del sec. XVI in cod. Marciano, cl. VII ital. 519, c. 113.

(2) *Rer. Ital. script.*, tomo XII, col. 952.

(3) Una serie di tali aggettivi è data dal SANSOVINO, in op. cit., c. 186 t.

(4) Doc. cit.

(5) *Cod. Trevisaneo*, c. 97.

(6) *Cod. Trevisaneo*, c. 90.

due documenti nei quali Domenico Contarini è detto « inclito duce » ; e in un istrumento di poco posteriore dell'aprile 1075, Martino abate di S. Ilario si rivolge « domino Dominico Sylvio inclito duci, seniori nostro » (1). Più frequente nei documenti del secolo XII, l' « inclito » nei secoli seguenti precederà con costanza il titolo di *dux*, specialmente nelle carte giudiziarie. Del « serenissimus » e dell' « excellentissimus » non mancano esempi in documenti del sec. XIII; finchè nel secolo XIV, senza escludere l'uso di *magnificus*, di *excelsus* e di *illuster*, il più delle volte i veneziani, indirizzandosi al doge, lo chiameranno serenissimo ed eccellentissimo, ed in tempi ancor più recenti, fino alla caduta della repubblica, prevarrà il primo in modo tale, che l'espressione « il serenissimo » indicherà per antonomasia il doge di Venezia.

I sudditi del dogado e di fuori, le comunità protette, rivolgendosi al doge negli antichi documenti, lo appellano loro *domino* e *seniore*. L'espressione « seniore nostro » ritrovasi già nel secolo X e non è rara nelle carte del secolo XI (2); in seguito troveremo costantemente « dominus ». Nei primi anni del Quattrocento, durante il dogado di Michele Steno, nel momento storico dei maggiori acquisti in terraferma, al capo dello stato che rappresentava tanta signoria, si diede, nei documenti, il titolo di « princeps » (3), e contemporaneamente, mentre negli atti pubblici, a maggior gloria della repubblica, era accresciuto il grado del doge nella gerarchia dei potenti, nelle relazioni immediate tra la sua persona e i cittadini e sudditi, si volle tolta ogni espres-

---

(1) *Abbazia di S. Gregorio, Liber I membranarum* ; Gloria, *Cod. dipl. padovano dal sec. VI*, pag. 251.

(2) Alcuni esempi son ricordati nella nostra trattazione; altri ne dà il Sansovino, op. cit., c. 175.

(3) *Lettere di rettori* (sec. XIV-XVI), busta unica.

sione che potesse attribuire al doge maggiore potestà di quanto conveniva al primo magistrato della repubblica. Da alcun tempo era invalsa la consuetudine che coloro i quali erano ricevuti dal doge nelle udienze pubbliche della Signoria o in particolare colloquio, gli rivolgessero il discorso o rispondessero con un « domine mi » o un « domine noster ». Nell' occasione che si rivide la promissione ducale dopo la morte di Antonio Venier, i cinque correttori proposero e il Maggior Consiglio deliberò, il 26 novembre 1400, che nessun cittadino e suddito di Venezia osasse dire al doge, mentre stava al banco coi consiglieri o in altro luogo « domine mi », o pure « domine noster », potendo dire soltanto « Misier » o « Misier lo doxe », sotto pena di cinque lire di piccoli. E il divieto fu aggiunto nel capitolo 49 della promissione giurata dallo Steno (1).

Il Cecchetti (2), afferma che un doge estinto dicevasi « glorioso » o « gloriosissimo duce », però è facile verificare che quegli aggettivi furono usati per i vivi e per i morti. L' osservazione dei documenti ci permette di asserire che nei tempi più antichi il doge defunto era distinto con l' aggettivo *bonus*, interpretato erroneamente da alcuni eruditi come nome e stampato colla maiuscola. Nel privilegio del 900 per S. Stefano d' Altino, Pietro Tribuno chiama *bonus* il suo antecessore Orso (3). Lupo patriarca di Aquileia in un patto del marzo 944, s' indirizza a Pietro Candiano III « filio boni Petri ducis Candiani » (4). Nella costituzione del 960 che vietava il traffico degli schiavi, *bonus dux* è detto Orso II Parti-

(1) Vedi documento publ. in appendice.
(2) *Il doge di Venezia*, pag. 69.
(3) *Ducali ed atti dipl.* busta I.
(4) *Cod. Trev.*, c. 69; KANDLER, *Cod. dipl. istr.*, ad. a.

ciaco (1), e nella carta di piena sicurtà che Vitale Candiano patriarca nel 981 rilascia al doge Tribuno, si dichiara « filius boni Petri ducis », cioè di Pietro Candiano IV ch' era stato assassinato a furor di popolo (2). E così nel 1065, i giudici della Venezia, facendo cogli altri *boni homines* un breviario o carta di notizia, designano la dogaressa Marina come vedova « boni Tribuno Menio duci [sic] » (3). In tempi posteriori il nome e il titolo d' un doge trapassato saranno preceduti dalle parole « bonae memoriae ».

In quanto alla formula di devozione che trovasi nell' *intitulatio* dei documenti pubblici veneziani, a imitazione di altre cancellerie, osserveremo che nei primi secoli non si fa uso di una formula costante, e molte varianti con cui si accenna alla grazia divina ci sono date dai vari documenti che siamo andati citando in questo studio. Nel secolo XII la formula si fissò in « Dei gratia », e un' ultima eccezione riscontrasi in un decreto originale di Orio Malipiero del 1188, nel quale si legge « divina misericordia » (4).

VITTORIO LAZZARINI.

---

(1) *Cod. Trev.*, c. 75; ed. cit.
(2) Doc. cit.
(3) *Atti restituiti dal governo austriaco*, b. 11, n. 124.
(4) Cod. Marciano, cl. XIV latini, 72.

APPENDICE

[*Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Leona*, c. 109].

1400, novembre 26

Consiliarii omnes, ser Filippus Pizamano caput de XL, sapientes predicti omnes.

Item capitulo dicte promissionis quadragessimo nono continenti quod ipse dominus Dux non petet nec dabit operam ad habendum maiorem potestatem in Regimine quam sibi concessa est, et si sciverit quod aliqua persona det operam quod maiorem potestatem habeat quam sibi concessa sit, quod per eum et alios bona fide turbabit ne dent operam antedictam, dando deinde noticiam consiliariis ita quod turbetur secundum quod eis vel maiori parti videbitur — addatur: Et quia ab aliquo tempore citra jntroductum est et quasi in consuetudine ductum quod comparentes coram eo ad Regimen, et separate existente ipso extra Regimen, pro maiori parte dicant « domine mj » vel « domine noster », et talis modus loquendi quantum ad audienciam videtur repugnare intentioni terre predicte et forme sue promissionis, ordinetur quod de cetero aliquis civis vel subditus comunis Veneciarum non possit, cum ipse dominus dux fuerit cum consiliarijs ad bancham vel extra

Regimen, de per se dicere sibi « domine mj » vel « domine noster », sed solum dicere debeat « Misier » vel « Misier lo doxe », sub pena librarum quinque parvorum pro qualibet vice qua contrafaceret, quam exigant advocatores comunis habendo partem ut de alijs sui oficij. Et nichilominus ultra hoc dictus dominus dux illj vel illis talibus dicere debeat quod non debeant dicere per modum supradictum, sed solum « Misier » vel « Misier lo doxie » ; et consiliarij teneantur, sub debito sacramenti, dare noticiam infra duos dies advocatoribus comunis de omnibus quos audient dicere « domine mj » vel « domine noster », ut pena a contrafacientibus exigatur : et simili modo teneatur jdem dominus dux facere vel fieri facere, sub debito sacramenti, si aliquis sibi locutus fuerit modo supradicto cum non fuerit ad bancham, ut jntroductio et usus dictorum verborum omnino cesset.

GLI STATUTI MARITTIMI VENEZIANI

FINO AL 1255

(Cont. — Vedi Nuova Serie, Tomo V, Parte I).

STATUTI

IV.

Delle Tarrete

c. 247 **Incipiunt statuta tarretarum.**

[1]. *Qualiter extimari debent tarrete.*

ORDINAMVS QVOD NOSTRI CONSULES IN VENECIIS omnes tarretas uenetorum, tam que facte sunt quam que facte de retro fuerint, teneantur et debeant extimare quot milliaria portare poterunt, remanentibus tarretis tribus pedibus super aquam usque ad latulas que magis sunt prope aquam; accipientes sacramentum a scribanis tarete quod bona fide mensurabunt tarretam cuius sunt scribani postquam tota fuerit caricata; et si aliquam ultra
c. 247* statu || tum inuenerint caricatam, dabunt mensuram quamtum plus fuerit caricata nostris consulibus in Ueneciis infra quinque dies post eorum reditum in Uenecias. Et si per uiaticum illud Uenecias non redirent, teneantur quam cicius poterunt nostris consulibus declare [*sic*]; tunc nostri consules illud plus caricatum quot milliaria uel kantaria fuerit extimabunt secundum mensuram quam receperunt a scribanis. Et pro quolibet milliario uel kanta-

rio ultra statutum caricato duplum naulum a patronis tarrete, infra quindecim dies postquam habuerint in noticia, accipere teneantur. Et si dictam penam auferre non poterunt, nos cum nostro conscilio infra quindecim dies postquam nobis fuerint declaratum ipsam penam auferre uel auferri facere te || neamur, nos tenentes ad carius nau- c. 248
lum quod ipsa tarreta fuerit naulizatum.

Statuto Zen, XLVI.

[2]. *Qualiter possunt caricari tarrete.*

Dicimus quod quilibet patronus tarrete debeat et possit ponere subtus in tarreta ad libitum suum, saluo quod non debeat caricare ultra illud quod dictum est superius.

[3]. *Qualiter patroni tenentur tarretas dare conzatas.*

Statuimus quod patroni tarretarum debeant dare tarretas suas bene conzatas atque calcatas de foris, et coopertam eius, sub pena uiginti librarum denariorum paruorum pro quolibet centenario milliarii de hoc quod tarreta fuerit extimata; que pena in nostrum comune deueniat.

Stat. Zen, I.

[4]. *Qualiter debeant palmizari tarrete.*

Volumus quod quelibet tarreta palmizetur secundum quod patroni || concordes fuerint cum naulizatis sub c. 248*
pena uiginti quinque librarum a patronis soluenda; que pena in nostrum comune deueniat.

St. Zen, II.

[5]. *Qualiter tarrete debent de corredis ornari.*

Asserimus quod quelibet tarreta de arboribus et antennis atque antennis de dolono et temonibus sit decenter ornata.

St. Zen, VII.

[6]. *De eodem.*

Dicimus quod quelibet tarreta sic ornetur in uelis: in proda habeat artimonem, terzarolum, et uelonem de banbacino uel de fustagno. In medio uero habeat uelam unam de banbacino uel de fustagno, et unum uelonem et unum parpalionem de canauazo.

St. Zen, X.

[7]. *De anchoris, endegariis et canauis tarretarum.*

Mandamus quod quelibet tarreta que extimata fuerit
c. 249 ducentis milliariis et infra habeat ancoras ||·sex conuenientes, indagarios sex conuenientes, canapos nouos sex in corcoma conuenientes, et alios canapos tres conuenientes.

[8]. *De eodem.*

Decernimus quod tarreta extimata ducentis et quinquaginta milliariis habeat anchoras conuenientes septem, indagarios septem conuenientes, canapos nouos in corcoma septem conuenientes et alios canapos quatuor conuenientes.

St. Zen, VIII [1].

[9]. *De eodem.*

Iniungimus quod tarreta extimata trecentis milliariis habeat ancoras octo conuenientes, indagarios octo conuenientes, canapos nouos in corcoma conuenientes, et alios canapos quatuor conuenientes.

St. Zen, VIII [2].

[10]. *De eodem.*

Imponimus quod tarreta extimata trecentis quinquaginta milliariis habeat anchoras nouem conuenientes, inda-
c. 249' ||garios nouem conuenientes, canpos [*sic*] nouos in cor-

coma nouem conuenientes et alios canapos quinque conuenientes.

St. Zen, VIII [2].

[11]. *De eodem.*

Jubemus quod tarreta extimata quadrigentis milliariis habeat anchoras decem conuenientes, indagarios decem conuenientes, canapos nouos in corcoma decem conuenientes et alios canapos quinque conuenientes.

St. Zen, VIII [3].

[12]. *De mantis, et sarciis et sostis.*

Volumus quod arbores et antenne cuiuslibet tarrete ornentur de mantis, et sarciis et sostis conuenienter.

St. Zen, XII.

[13]. *De pena quam patroni tarretarum incurrunt si defectus fuerit in corredis et ornamentis predictis.*

Dicimus quod si aliquis defectus fuerit in corredis et ornamentis tarretarum superius nominatis, patro‖ni tar- c. 250
retarum duplum ualimenti tocius defectus nostro comuni debeant emendare.

St. Zen, XIV.

[14]. *Quod tarrete sint guarnite de omnibus corredis secundum tenorem nostri statuti.*

Dicimus quod quelibet tarreta que exierit de Ueneciis sit guarnita de omnibus suis corredis secundum tenorem statuti de tarretis sub pena dupli ualimenti tocius defectus, nostro comuni a patrono tarrete soluenda cui aliquid defecerit in corredis.

St. Zen, XVI.

[15]. *De brulla, stupa et acutis.*

Dicimus quod brulla, stuppa et acuti sint in expensis patronorum tarretarum.

St. Zen, XVII.

[16]. *De marinariis quos debent habere tarrete.*

Confirmamus quod quelibet tarreta extimata ducentis milliariis et infra habeat uiginti quinque marinarios,
c. 250' ||et pro quibuslibet uiginti milliariis quod plus fuerit extimata unum marinarium plus habere debeat; ordinantes quod si aliquis marinariorum moriretur uel relinqueret tarretam, patronus illius tarrete ipsum marinarium teneatur et debeat recuperare ubi tarreta portum prius fecerit. Patronus qui contra hoc fecerit penam incurrat ut in statuto nauium continetur. Qui marinarii omnes sint armati de ferro, et omnia alia arma habeant que in statuto nauium continentur, sub pena decem librarum; que pena in nostrum comune deueniat. Que arma pro aliquo debito eis auferri non possint donec patronis tarretarum tenebuntur.

St. Zen, XX, XXVII, XXVIII.

[17]. *Quod patroni tarretarum possint intromittere de bonis marinariorum qui moriuntur.*

c. 251 || Mandamus quod si aliquis marinariorum moriretur, licitum sit patrono tantum intromittere de bonis ipsius que sunt in tarreta, quantum uenit ei pro residuo quod debebat seruire tarrete.

St. Zen. XXI.

[18]. *De balistis quas debent habere tarrete.*

Mandamus quod quelibet tarreta habeat octo balistas de cornu, ex quibus due sint da pesarola; et centum quadrellos pro qualibet balista de pesarola; et quadrellos trecentos pro qualibet balista de streuo; et lanzonos trecentos; et duo arma de ferro pro qualibet [*sic*] patrono sub pena centum librarum nostro comuni soluenda; que pena in nostrum comune deueniat.

St. Zen, XXIX, XXX.

[19]. *Quod tarrete habeant unam stateram pro qualibet.*

Dicimus quod quelibet tarreta habeat unam stateram ut in statuto nauium ‖ continetur. c. 251.

St. Zen, XXXI.

[20]. *Quod patroni non possunt esse marinarii.*

Uolumus quod nullus patronus tarrete possit esse marinarius sue tarrete nisi ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XXIII.

[21]. *Quod minores decem et octo annorum non possint esse marinarii.*

Dicimus quod nullus minor decem et octo annorum possit esse marinarius in aliqua tarreta, et eciam nec miles, nec peregrinus nec seruiens, sub pena uiginti quinque librarum pro quolibet a patronis soluenda qui contra hoc marinarios receperint; que pena in nostrum comune deueniat. Qui patroni cum marinarios acceperint, ab eis accipiant sacramentum si minores decem et octo annorum fuerint, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XXIIII.

[22]. *Qualiter patroni non possunt cambire marinarios.*

‖ Dicimus quod patronus aliquem marinarium, quem in uiaticis pro sua tarreta habuerit, cambire non debeat, nisi de uoluntate maioris partis mercatorum ipsius tarrete, sub pena dupli marinaricie illius marinarii; et omnes marinarii manifestare teneantur ut in statuto nauium continetur. c. 252

St. Zen, XXXV.

[23] *Quod patroni non debeant uendere nec alienare correda tarretarum.*

Precipimus quod patronus astringi debeat sacramento quod non uendet nec uendi faciet, nec alienabit nec alienari faciet modo aliquo uel ingenio illa correda que in uiatico pro sua tarreta habuerit, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XXXVII.

[24]. *De sacramento quod patroni debent acipere marinariis.*

Inponimus cum patroni tarretarum marinarios pro
c. 252* sua tarreta acceperint || et concordes cum aliquo eorum fuerint, tale a quolibet accipant [*sic*] sacramentum:

St. Zen, XXXVIIII.

Forma dicti sacramenti.

Juro quod bona fide et sine fraude tarretam, et correda tarrete et hauere quod fuerit in ipsa tarreta, cuius sum marinarius, custodiam et saluabo. Et in uiatico isto non furabor nec furari faciam ultra soldos quinque denariorum paruorum in ipsa tarreta. Si uero per totum istud uiaticum aliquem in ipsa tarreta ultra ualimentum quinque soldorum denariorum paruorum sciero defraudantem, ipsum quam cicius potero patrono uel patronis ac nauclerio, et ad minus quinque de naulizatis, si tot fuerint in ipsa tarreta, et si tot non fuerint illis qui aderunt, manifestare non tardabo. Et arma habebo in isto
c. 253 uiatico ut in statuto de marina || riis continetur. Et si ipsa tarreta, quod Deus aduertat, naufragium pateretur, ad recuperandum res et merces et tarretam et correda ipsius per dies quindecim permanebo, si mercatores aut patroni ipsius tarrete uel maior pars eorum uoluerit; de rebus quas recuperauero per centenarium tres habendo.

St. Zen, XL.

[25]. *Quod patroni astringantur sacramento habere correda et guarnimenta et marinarios secundum formam statuti.*

Dicimus quod quilibet patronus habere teneatur sacramento omnia correda et guarnimenta sue tarrete, et eciam marinarios quos secundum formam statuti habere tenentur. Que sacramenta ab eo debeant nostri consules accipere.

St. Zen, XXXVI (in fine).

[26]. *Quod quelibet tarreta habeat duos scribanos.*

Decernimus quod quelibet tarreta habeat duos scriba || nos ut in statuto nauium continetur, qui scribani c. 253*
huiusmodi iurare debeant sacramentum:

St. Zen, XLI.

[27]. *Sacramentum quod facere debent dicti scribani.*

[Conforme in tutto, meno lievissime differenze, al cap. XLII degli Statuti Zeno, colla differenza che il nostro sostituisce la parola *tarreta*, nei casi voluti dal contesto, al *navis*; e ciò fino alle parole: « quod erit in collo suo uel fassio uel balla » indi prosegue]:

|| Et dabo et presentabo scriptum omnium suorum c. 154*
collorum uel fassorum aut ballarum, et omnium aliarum rerum suarum sicut scriptum inuenero in meo quaterno, si recipere uoluerit, cuilibet marinario uel mercatori. Et eciam dari faciam a socio meo infra octauum diem postquam tarreta uelam fecerit. Et tarretam ipsam mensurabo, et si eam ultra statutum inuenero caricatam, quantum plus fuerit caricata consulibus Ueneciarum mensuram presentabo infra quintum diem postquam Uenecias intrauero; uel si Uenecias non rediero, quam cicius potero dictis consulibus significabo. Si uero requisitus fuero de hiis que ad || meum officium pertinebunt, secundum meam c. 255
bonam conscienciam ueritatem non tacebo. Item ponderabo omnia que a patrono et mercatore ad ponderandum

michi fuerint presentata, presentibus ipsis uel eorum nunciis pro utraque parte legaliter et bona fide.

[28]. *De ponderacione mercium.*

Precipimus ut omnes merces que in tarreta aliqua caricabuntur de cetero debeant ponderari ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XLIII.

[29]. *De pena quam incurrunt patroni si aliquid ponitur in tarretis postquam sunt mensurate.*

Affirmamus quod postquam tarreta ut dictum est fuerit mensurata, si aliquid positum fuerit in eadem, patronus ipsius tarrete emendet duplum nostro comuni, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XLVII.

[30]. *De mercibus quando ponuntur in tarretis.*

c. 255* ‖ Mandamus quod quilibet mercator et marinarius, cum uoluerit conducere merces suas iuxta tarretam, det noticiam patrono, et tunc patronus, uel alius pro eo, teneatur et debeat recipere merces mercatoris et marinarii, et eas in custodia sua habere, et dare cum omni integritate ut in statuto nauium continetur. Et si dampnum aliquod euenerit in eisdem mercibus, nostri consules in Ueneciis, uel rectores loci illius in quo tarrecta fuerit, dampnum illud uidere debeant et extimare, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, L, LI.

[31]. *Quod merces non ponantur super cooperta, excepto uino, aqua et pane.*

Dicimus quod nulle merces ponantur super cooperta tarrete excepto in capsella, sub pena que in statuto na-
c. 256 uium continetur. Sed concedimus ‖ cuilibet mense portare

unum bigoncium de uino et unum de aqua, et unum saccum de pane super dicta cooperta.

St. Zen, XLVIII, LVIII e LVIIII.

[32]. *De mercibus que fuerint extracte per pilum.*

Decernimus quod si merces alique extracte fuerint de tarreta per pilum, patronus ipsius tarrete emendare teneatur ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LIIII.

[33]. *De cassellis.*

Volumus quod quilibet mercator et marinarius in tarreta unam capsellam habere possit ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LV.

[34]. *De mataraciis.*

Dicimus quod quilibet naulizatus et marinarius portare possit in tarreta unum mataracium ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LVI.

[35]. *De uino, aqua, farina et biscoto portandis in tarretis.*

Asserimus quod illi qui uadunt in tarre || tis ultra mare et ad ommes alias partes, portare debeant pro quolibet uinum et aquam et farinam et biscotum in tarretis ut in statuto nauium continetur. c. 256'

St. Zen, LVIII, LVIIII.

[36]. *Si plus fuerit positum in tarretis pena dupli tollatur.*

Imponimus quod si aliquis plus posuerit in tarreta quam ponere debuerit, de illo plus in tarreta posito duplum carius nauli in tarreta naulizati patrono tarrete soluere teneatur.

St. Zen, LX.

[37]. *Quod licitum sit patronis tarretarum accipiendi de rebus lignorum quibus esset aqua molata uel que esset periculata.*

Mandamus quod postquam tarreta de portu exierit, et contingerit ut cum alia tarreta uel alio ligno cui molata fuerit aqua, uel que uel quod periculata uel periculatum fuerit, se iunxerit in aliquo portu uel extra por-
c. 257 tum, || liceat patrono eiusdem tarrete et illis qui fuerint in ipsa tarreta de rebus illius ligni accipere ad suam uolumtatem ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXVII.

[38]. *Quod patroni tarretarum non accipiant naulum cum exierint de portu in aliquo loco.*

Affirmamus quod tarreta que exierit de aliquo portu et applicuerit in aliquem locum in quo poterit habere naulum, quod patronus illius tarrete non accipiat naulum aliquod, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXVIII.

[39]. *De uarrea tarretarum.*

Iubemus quod si dampnum aliquod alicui tarrete aduenerit, quod Deus aduertat, in arboribus uel antennis siue temonibus, dampnum illud in auaria esse non debeat. Sed si in aliis corredis dampnum aliquod euenerit, dampnum illud sit in comune hauere tarrete, et eciam de illa tarreta secundum usum.

St. Zen, LXXIIII e LXXVI (in fine).

[40]. *De eodem.*

c. 257' ||Iubemus quod si dampnum aliquod alicui tarrete aduenerit in corredis ipsius tarrete occasione cazandi aliquod lignum, uel quia cazaretur, dampnum illud sit in auarea haueris illius tarrete, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXVII.

[41]. *De restitucione facienda si dampnum aduenerit patronis tarretarum in quibus fuerint peregrini.*

Volumus quod si aliquod dampnum alicui tarrete aduenerit, mercatoribus naulizate, in qua peregrini existent, in suis corredis, fiat restitucio ipsius dampni secundum quod uenerit pro racione tocius quantitatis peregrinorum et mercatorum, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXVIII.

[42]. *De marinariis retinendis si relinquerint tarretas.*

Mandamus quod si aliquis marinarius contra pactum conuen || cionis uoluerit relinquere tarretam, licitum sit c. 258.
patrono ipsum marinarium retinere ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXX.

[43]. *De penna quam incurrunt patroni si non faciunt paccamentum marinariis.*

Ordinamus quod si patroni ad statutum terminum marinariis non fecerint paccamentum, et tunc in antea teneantur patroni ipsum paccamentum in duplum marinariis restaurare.

St. Zen, LXXXI.

[44]. *De tarretis que ex pacto ybernare debent.*

Statuimus quod tarreta naulizata transmeare ad partes Romanie, uel ultra mare uel ad alias partes, que ex pacto cum marinariis ybernare tenetur ibidem, et huc reuerti; et aliquid iungi debuerit tarrete et marinariis pro ybernare, et aduenerit quod ipsa tarreta, eundo ad alias partes de comuni uoluntate, debeat ybernare; uolumus || c. 258*
quod in illo loco in quo (a) taliter ybernauerit ipsa tarreta,

(a) *in quo* agg. in margine.

totum illud iungatur marinariis et patrono quod ex pacto stabilitum fuit iungi eis, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXXII [1].

[45]. *De eodem.*

Uolumus quod tarreta naulizata ad aliquas partes huius mundi, ita ut in illo loco debeat esse scapula, et aduenerit quod ipsa ad alias partes, eundo uel redeundo uiatico, de uoluntate mercatorum et marinariorum uel maioris partis eorumdem, debeat ybernare, dicimus quod quarta pars tocius precii debeat iungi patronis a naulizatis, et patroni quartam partem marinaricie pro ybernare marinariis iungere teneantur, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXXII [2].

[46]. *De pignore dando iudicibus pro discordiis et diferenciis.*

c. 259 Mandamus de tarretis que completo uia || tico suo ad portum applicuerint, et alique discordie uel differencie fuerint inter euntes in eisdem tarretis, infra quintum diem postquam applicuerint debeant dare pignus iudici uel iudicibus super hoc ordinato uel ordinatis ad diffiniendum ipsam racionem, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXXIII.

[47]. *De illis qui essent rebelles ad dandum pignus, uel quod non darent pignus sufficiens.*

Decernimus quod si aliquis rebellis fuerit tam in non dando pignus, quam in dando pignus insufficiens secundum arbitrium iudicis uel iudicum, ex tunc in antea liceat querenti racionem tantum intromittere de bonis quesiti que sunt in tarreta, ut de ipsis differenciis atque discordiis ualeat esse securus. Si autem bona eius non fuerint
c. 259ᵗ in tarreta, ipsi iudices debeant auferre tantum || ex bonis

eius, ubicumque fuerint, quantum eis bonum super hoc apparuerit; et propter hoc non remaneat quod tarreta non discaricetur.

St. Zen, LXXXVIIII.

[48]. *De termino ad quem patroni debent discaricare tarretas.*

Uolumus quod si patroni tarretarum ad terminum eis inpositum tarretas non discaricarent, tunc iudices possint eis penam et penas imponere et auferre, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, LXXXV.

[49]. *Si discordie fuerint inter patronos et mercatores postquam tarrete fuerint discaricate.*

Precipimus quod postquam tarreta fuerit discaricata, si alique discordie inter mercatores et patronos fuerint orte, et pignus pro illis discordiis non fuerit datum iudicibus, si infra unum mensem non pecietur racio a predictis, ex tunc in antea nulla questio ua‖leat inde mo- c. 260
ueri, saluis questionibus quas debent nostri consules diffinire.

St. Zen, L, XXXIII.

[50]. *Quantum stare debent marinarii cum patronis et mercatoribus tarretarum que fuerint passe naufragium.*

Statuimus quod marinarii tarrete naufragium pacientis cum patronis et mercatoribus ipsius tarrete per quindecim dies postquam passa fuerit naufragium stare et moram facere teneantur, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XCII.

[51]. *Quod omnes conuenciones sint firme que fuerint inter patronos et naulizatos et alios de tarretis.*

Precipimus ut omnes conuenciones que facte fuerint

inter patronos et naulizatos ac sorterios et marinarios tarretarum, uel inter omnes alias personas in eisdem tar-
c. 260* retis existentes, firme et stabiles debeant permanere || saluis omnibus nostris ordinamentis uel statutis, que integraliter obseruentur.

St. Zen, XCVII.

[52]. *Quod aduocatores comunis placitare debeant illos qui iuerint contra statuta.*

Iniungimus quod in Ueneciis aduocatores comunis ab illis hominibus qui iuerint contra nostra statuta tollere debeant et placitare ea omnia in quibus ipsi ceciderint, ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, XCVIII.

[53]. *De tarretis extimandis que fient extra Uenecias, et non uendendis foresteriis.*

Mandamus quod si aliquis uenetus faceret fieri tarretam in terris in quibus rector pro nobis extiterit, rector illius loci tarretam secundum ordinem nostri statuti de tarretis debeat extimare, dando ei ordinem illum quem
c. 261 habent tarrete uenetorum secundum || formam statuti. Si uero fieri faceret tarretam in terris in quibus rector pro nobis et comuni Ueneciarum non fuerit, cum peruenerit ad loca in quibus rector pro nobis extiterit, rector illius loci tarretam illam secundum tenorem nostri statuti de tarretis debeat extimare, dando ei ordinem quem alie tarrete uenetorum habent secundum formam statuti. Ordinantes quod tarretam illam uendere non debent alicui forensi ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, CI.

[54]. *De carico et imbolio ponendis in tarretis sicut continetur in statuto nauium.*

Uolumus quod caricum et imbolium ponantur in tarretis ut in statuto nauium continetur.

St. Zen, CII e segg. fino al CXI inclusive.

[55]. *Capitulum generale de penis tollendis patronis, tam illis quorum sunt tarrete, quam illis quibus sunt commisse.*

|| Conforme in tutto, trattene lievi differenze di grafia, al cap. CXVI dello Statuto Zen. c. 261*

[56]. || *De potestate quam habet dominus dux et conscilium minus et maius declarandi obscuritates essent in predictis statutis.* c. 262

Conforme in tutto al cap. CXVII dello Statuto Zen.

***

Notabene: Lo statuto *A* (12 marzo 1227) del doge P. Ziani quì pubblicato in capo alle altre leggi, fu pure edito, diligentemente collazionato sull' originale, nella *Storia di Venezia nella vita privata di P. Molmenti* (1880).

APPENDICE

A.

Statuti delle navi secondo il Capitolare della Corte dell' Esaminador

(carte 41-46).

Statuta Nauium

Incipit prologus statutorum nauium.

In nomine Dei, amen. Hec [*sunt*] statuta et ordinamenta super nauibus et alliis lignis, que de mandato domini Raynerii Geno Dei gratia incliti ducis Ueneciarum reformata et facta et composita fuerunt per nobiles uiros Nicolaum Quirino, Petrum Baduario et Marinum Dandulo, et per ipsum dominum ducem et suum Conscilium minus et maius et quadraginta laudata et approbata et postmodum in contione publica per colaudationem populi Ueneciarum confirmata anno Domini M.°CC.°LV.°, indictione XIIJ, die VJ intrante mense augusti, in ecclesia beati Marci.

Incipiunt capitula statutorum nauium.

[Qui sono trascritti, nell' ordine in cui stanno nel libro i titoli dei singoli capitoli].

Incipit statutus nauium.

I. *Qualiter patroni debeant naues dare conzatas* (*a*).

Corrisponde al cap. I, degli St. Zen, cod. A. e Q.

(*a*) In margine, ed in cifre arabiche, stanno accanto ai singoli articoli numeri in parte corrispondenti a quelli del codice Quiriniano, in parte no; ciò fa credere all' esistenza di codici diversamente numerati. — I numeri progressivi nel nostro Capitolare sono posti in fine dei rispettivi titoli.

II. *Quod expense que fiunt pro nauibus extraendis extra portum Ueneciarum fiant per patronos.*

Corr. al cap. XVIIII A e XXVII Q.

III. *Quod licitum est patrono, si aliquis marinariorum moritur, intromittere de bonis suis.*

Corr. al cap. XXI A e XXIX Q.

IIII. *De illis qui marinarii esse non debent.*

Corr. al cap. XXIIII A e XXXII Q.

V. *Qualiter arma non debet* [auferri] *naucleriјs et marinarijs.*

Corr. al cap. XXVIII A e XXXVI Q.

VI. *Qualiter patronus in naui debet morari.*

Corr. al cap. XXXIII A e XLIV Q

VII. *Qualiter nauclerij et marinarij tenentur esse in nauibus.*

Corr. al cap. XXXIIII A e XLV Q.

VIII. *Forma sacramenti quod facere debent scribani.*

Corr. al cap. XLII A e LIII Q.

[*Postilla in margine*]: Nunc istud capitulum tenentur scribani habere in scriptis, et scribere omnia pac-

ta patronorum et mercatorum in pena librarum XXV per cor. [*per correctionem*] (*a*).

VIIII. *Qualiter merces debent ponderari.*

Corr. al cap. XLIII A e LIV Q.

X. *Quod post mensurationem nauium aliquid non ponatur in eisdem.*

Corr. al cap. XLVII A e LVIII Q.

XI. *De rebus que possunt poni inter duas cohopertas et in cohoperta superiori.*

Corr. al cap. XLVIII A e LIX Q.

XII. *Quod notum fiat patronis quando merces conducuntur ad nauem, et qualiter tenentur caricare et descaricare.*

Corr. al cap. L A e LXI Q.

XIII. *Qualiter merces in patronorum custodia debeant permanere.*

Corr. al cap. LI A e LXII Q.

XIIII. *Qualiter patroni notum facere debeant mercatoribus quando discaricari uoluerint.*

Corr. al cap. LII e LXIII Q.

XV. *Qualiter ratio fieri debeat de mercibus que per aquam uastatur* [sic].

Corr. al cap. LIII A e LXIV Q.

XVI. *Quantum naues debent karicari supra crucem.*

Corr. al cap. LXI e LXXII Q.

(*a*) Quì si allude alle correzioni agli Statuti decretate dal doge Francesco Dandolo, pure riportate nel Capitolare, e ai numeri (ove sono riferiti) che i singoli articoli dello stesso recano in margine.

XVII. *Quod licet recipere de rebus aliorum lignorum cui fuerit aqua molata.*

Corr. al cap. LXVII A e LXXVII Q.

XVIII. *De V qui preesse debent ad naues regendas.*

Corr. al cap. LXXIII A e LXXXVIII Q.

XVIIII. *De uare* [a] *de arboribus et antenis siue temonibus nauium.*

Corr. al cap. LXXIV A e LXXXXIX Q.

XX. *De reparatione damni dictorum coredorum.*

Corr. al cap. LXXV A e CX Q.

XXI. *Si questio esset in reparatione dictorum coredorum inter patronos et mercatores.*

Corr. al cap. LXXVI A e XCI Q.

XXII. *Qualiter fieri debe*[t] *si damnum euenerit in coredis naui naulizate peregrinis.*

Corr. al cap. LXXVIIII A e XCIV Q.

XXIII. *De marinariis qui contra pactum conuentionis naues et ligna relinquerint.*

Corr. al cap. LXXX A e LXXXIV Q.

[*Postilla in margine*]: Et datur nunc persona ipsorum in carcere per cor. [*correctionem*].

[*E al secondo periodo*]: meir [*medietatem*] penarum quas incurrunt marinarii ueniunt in patronos per cor. 52 F. D. [*correctionem 52 Francisci Danduli*].

XXIIII. *De termino ad quod patroni debent facere paccamentum marinariis.*

Corr. al cap. LXXXI A e LXXXV Q.

XXV [1]. *Quod tam iungi debeat occaxione ybernandi.*

Corr. al cap. LXXXII [1] A e LXXXVI Q.

XXV [2]. *Capitulum de eodem.*

Corr. al cap. LXXXII [2] A e LXXXVII Q.

XXVI. *De pignore dando iudicibus pro discordiis.*

Corr. al cap. LXXXIII A e XCV Q.

[*Postilla in margine*]: Nunc non est necesse presentare pignus aliquod, et ratio potest exigi infra XXX dies per correctionem 48 Franc. Dand.

XXVII. *De pena aufferenda pro carico posito inter duas coopertas.*

Corr. al cap. LXXXVII A e XCIX Q.

XXVIII. *De pena pro mercimoniis positis supra cohopertis.*

Corr. al cap. LXXXVIII A e C Q.

XXVIIII. *Quantum marinarii nauium naufragium patientium cum patronis stare debent ad recuperandum res.*

Corr. al cap. XCII A e CIV Q.

XXX. *De damnis que euenerint causa liberacionis* [sic, recte *libacionis*].

Corr. al cap. XCV A e CVII Q.

[*Postilla in marg.*]: Sed de mercibus non scriptis in quaterno, perditis uel derobatis, non fit uarea, que tamen tenentur ad uaream aliarum rerum per corr. 45 F. D.

XXXI. *De damnis que euenerint causa robarie.*

Corr. al cap. XCVI A e CVIII Q.

[*Post. in marg.*]: In questionibus uaree debet esse presentem maiorem et saniorem partem tam in personis tam etiam in habere; in hiis habent iudices (?) plenam iustitiam per cor. 50 — debet etiam terminari de lignis a CC milliariis infra per corr. 49 F. D.

XXXII. *De conuentionibus factis inter patronos et nauliẓatos.*

Corr. al cap. XCVII A e CIX Q.

[*Post. in marg.*]: Tenentur etiam iudices marinariis non obseruantibus alias penas imponere et ipsos dare pro cadutis illis de nocte per corr.

XXXIII. *Hec sunt merces que poni debent pro saorna.*

Corr. al cap. CIII A e CXV Q.

XXXIIII. *De coriis sicis qualiter poni debeant.*

Corr. al cap. CX A e CXXII Q.

XXXV. *De mercibus non specificatis qualiter poni debent.*

Corr. al cap. CXI A e CXXIII Q.

XXXVI. *Qualiter merces accipere possunt pro expensis ex denarijs quos habent. XXXVI.*

Corr. al cap. CXII A e CXXIV Q.

XXXVII. *De potestate quam habet dominus dux et Consilium minus et maius declarandi obscuritates que in predictis essent.*

Corr. al cap. CXVII A e CXXIX Q.

[*Qui segue*]:

Nota quod quemadmodum dictum est de nauibus, sic suo modo intelligendum est de taretis.

Item nota quod hec nauium statuta sunt deflorata de multitudine statutorum nauium, nam hec sola sunt oportuna èt fere alij non utuntur.

[*E poscia aggiunto*]:

De pena quam soluere tenentur qui plus posuerint in nauibus et alijs lignis de eo quod debent.

Corr. al cap. LX A e LXXI.

B.

Decreto del Maggior Consiglio per la collezione delle leggi sulla navigazione.

MCCCIJ. Die XVIIIJ Ianuarii, prime indictionis (1).

Capta fuit pars in Consilio Rogatorum et Quadraginta quod debeant colligi in unum omnia statuta, ordines et consilia que spectant ad nauilia, ad modum nauigandi et ad mercadantiam. Et de ipsis fieri duo libri per se, quorum unus stare debeat in Curia maiori (2), alter ad cameram prouisorum in Riuoalto. Et debeant ipsa statuta, ordines et consilia legi omni festo sancti Michaelis in scalis Riuoalti et in platea sancti Marci, ad hoc ut omnes ea sciant, et ut nullus contrafaciens possit se excusare quod ea ignorauerit. Et omnes alii ordines qui de cetero fierent ponantur in dictis libris. Et si aliqui reuocarentur debeant cancellari in ipsis libris. Et committatur prouisoribus quod debeant inquirere si aliquis faceret de cetero contra ipsos ordines; et illi qui fecissent hactenus remaneant in statu in quo nunc sunt; et si inuenient aliquem contrafacientem cadat in pena librarum XXV pro centenario; et ipsi prouisores et duo ipsorum possit [*sic*] contrafacienti precipere quod soluant [*sic*] dictam penam. Et si duo ipsorum essent concordes de absoluere aliquem, possint ipsum absoluere; saluo si alius socius, qui nollet ipsum absoluere, uellet venire ad aliquod consilium pro placitare illum quem sotii sui

(1) A stile veneto, cioè 1303.
(2) Cancelleria ducale.

uellent absoluere, possit venire ad quod consilium uoluerit, et ipsum placitare. Et ad hoc ut pene bene exigantur a contrafacientibus, dominus dux et consiliarii et Domini de nocte (1) debeant eis dare illum fauorem quem ipsi tenentur dare Cataueris (2). Et illi qui accusarent predictis prouisoribus illos qui facerent contra predictos ordines, taliter quod per eorum accusationem ueritas inueniatur, habeant quartum pene, in qua caderent illi quos accusabunt, a libris C infra. Et si illi quos ipsi accusarent condempnarentur a libris centum supra, habeant soldos ij pro libra de eo quod condempnarentur plus C libris. Et teneantur ipsi accusatores de credentia. Et propter istum laborem qui additur istis prouisoribus, habeant, a die qua habuerint ipsos ordines ad cameram suam in antea, soldos XL grossorum de salario in anno pro quolibet ultra id quod nunc habent. Et ut melius faciant officium, dominus dux et consiliarii teneatur, quando dicti prouisores complerent officium, ponere eos ad unum ad unum in Consilio Rogatorum et Quadraginta, si videtur quod bene fecerint officium et quod sint confirmandi per unum aliam annum uel non. Et dicti prouisores teneantur, quando aliquis peteret in scriptis aliquos dictorum ordinum, ipsos facere eis dari.

Et si Consilium etc. [cioè: *est contra, sit reuocatum quantum in hoc*].

M. C. Deliberazioni, *Magnus*, c. 40.

---

(1) Signori di notte (magistrato).
(2) Ufficiali al Cattaver.

C.

Indice degli Statuti di Rainieri Zeno secondo il codice dell' Archivio di Stato (*a*).

(*a*) Crediamo utile porre qui questo indice degli St. Zeno da noi presi per testo principale; il prospetto seguente servirà per trovare i capitoli corrispondenti delle altre leggi.

XXXVIIII. Quando patroni debent accipere sacramentum marinarijs.
XL. Forma sacramenti quod marinarii facere debent.
XLI. Quod naues et alia ligna de ducentis milliariis et inde supra
c. 171* habere debeant duos scribanos || et per quos ipsi scribani constitui debent.
XLII. Forma sacramenti quod facere debent scribani.
XLIII. Qualiter merces debeant ponderari.
XLIIII. Qualiter consules ire tenentur extra portum ad mensurandum naues et alia ligna.
XLV. Similiter qualiter rectores extra Uenecias ire tenentur ad mensurandum naues et alia ligna.
XLVI. Qualiter naues et alia ligna extimari debeant si mensurare non poterunt.
XLVII. Quod post mensuracionem et extimacionem nauium et aliorum lignorum aliquid non debeat poni in eisdem.
XLVIII. De rebus que poni possunt inter duas coopertas et super cooperta superiori.
XLVIIII. Qualiter uictualia poni possunt inter duas coopertas.
L. Quod mercatores et marinarii notum faciant patronis quando merces ad naues conduxerint, et qualiter patroni eas caricare et discaricare tenentur.
c. 172 || LI. Qualiter merces in custodia patronorum debeant permanere.
LII. Qualiter patroni notum facere debent mercatoribus quando naues discaricari debebunt.
LIII. Qualiter restauracio fieri debet de mercibus que per aqua uastarentur.
LIIII. Quantum patroni soluere tenentur pro mercibus que per pilum extrahentur.
LV. De cassellis portandis in nauibus et aliis lignis.
LVI. De mataraciis portandis in nauibus et aliis lignis.
LVII. De lignis que possunt portari pro foco.
LVIII. De vino et acqua portandis.
LVIIII. De farina et biscoto portandis.
LX. De pena quam soluere tenentur qui plus posuerint in nauibus et aliis lignis de eo quod debent.
LXI. Qualiter et quantum naues et alia ligna caricari debeant supra crucem.
LXII. Qualiter caricari possunt naues et alia ligna peregrinis naulizate.
c. 172* || LXIII. Qualiter naues et alia ligna caricari debent uictualibus et sale per Culfum.
LXIIII. Qualiter et quantum naues et alia ligna que nauigauerint

infra Culfum et caricauerint de mercationibus caricari possunt.

LXV. Qualiter et quantum naues et alia ligna caricate de uictualibus ad eundum extra Culfum caricari possunt.

LXVI. Qualiter naues que caricabuntur de ualania caricari possunt.

LXVII. Qualiter licitum est patronis recipere de rebus nauium et aliorum lignorum quibus aqua fuerit molata uel que periculata fuerint.

LXVIII. Qualiter naues et alia ligna cum exiuerint de aliquo portu naulum accipere possint.

LXVIIII. De glaua dimittenda in nauibus et aliis lignis que exiuerint extra Culfum.

LXX. Quod naues et alia ligna que caricabuntur in Alexandria et ab Alexandria usque Siciliam nullam mercem habeant inter duas coopertas.

|| LXXI. De glaua dimittenda in nauibus et aliis lignis. c. 173

LXXII. Item de glaua dimittenda.

LXXIII. De quinque qui preesse debent in nauibus et aliis lignis ad ipsas regendas.

LXXIIII. De uarrea de arboribus et antennis, siue temonibus nauium et aliorum lignorum.

LXXV. De reparacione facienda de dampno, si quod euenerit, in predictis corredis.

LXXVI. Qualiter fieri debet si predicta correda taliter uastarentur quod reparari non possent, et questiones inde orirentur inter patronos et mercatores.

LXXVII. Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis nauium et aliorum lignorum occasione cazandi uel quod cazaretur ab aliis lignis.

LXXVIII. Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis nauium et aliorum lignorum que fuerint naulizate peregrinis.

LXXVIIII. Qualiter fieri debeat si dampnum euenerit in corredis nauium uel aliorum lignorum que || naulizate fuerint merca- c. 173ᵗ
toribus, in quibus fuerint peregrini.

LXXX. De marinariis qui contra pactum conuencionis naues et alia ligna relinquerint.

LXXXI. De termino ad quem patroni debent facere paccamentum marinariis.

LXXXII. Quantum iungi debeat patronis et marinariis occasione ybernandi.

LXXXIII. De pignore dando iudicibus pro discordiis et differenciis.

LXXXIIII. Qualiter obseruari debet si aliquis rebellis fuerit in dicto pignore dando.

LXXXV. Quod iudices possint penam et penas imponere et auferre patronis si non discaricauerint ad terminum eis impositum.

LXXXVI. Quod iudices eligantur in Ueneciis pro istis statutis seruandis.

LXXXVII. De pena auferenda pro carico posito inter duas coopertas.

c. 174 LXXXVIII. De pena auferenda pro mercimoniis positis || super coopertis.

LXXXVIIII. De glaua ingombrata contra tenorem statuti.

XC. De nauibus et aliis lignis euntibus ultra marinas partes uel ad alias partes causa disfaciendi ibidem.

XCI. De nauibus et aliis lignis euntibus ad aliquem locum pro ybernare in quibus non fuerint mercatores.

XCII. Quantum marinarii nauium et aliorum lignorum que naufragium pacientur cum patronis et mercatoribus stare debent ad recuperandum res et merces ipsarum nauium et lignorum.

XCIII. Quod cooperta inferior nauium et aliorum lignorum de ducentis milliariis et inde supra leuari non possit postquam ipse naues et ligna complete fuerint.

XCIIII. Qualiter non debet fieri guaita per seruientes in nauibus et aliis lignis.

XCV. De dampnis que euenerint causa libacionis.

XCVI. De dampnis que euenerint causa robarie.

c. 174' || XCVII. De conuencionibus factis inter patronos et naulizatos et alios de nauibus et lignis.

XCVIII. De aduocatoribus qualiter placitare debent et auferre penas ab hiis qui iuerint contra nostra statuta.

XCVIIII. De termino ad quem paccamentum fieri debet patronis et marinariis.

C. De termino statuto de nauibus et aliis lignis extrahendis extra portum.

CI. Qualiter naues et alia ligna que facte fuerint extra Uenecias extimari debent.

CII. Qualiter naues et alia ligna computari debent ad caricandum in kantariis.

CIII. Hee merces sunt que poni debent pro saorna.

CIIII. Hee sunt merces de quibus tantum debet poni pro saorna quantum uidebitur illis qui nauem uel aliud lignum saornabunt.

c. 175 || CV. De mercibus que poni debent pro carico.

CVI De mercibus quibus poni debent tres de carico pro quattuor de carico.

D.

Corrispondenza dei capitoli negli Statuti qui pubblicati (1)

Statuti Zeno — Codice A	Statuti Zeno — Codice Q	Statuti Tiepolo	Stat. delle Tarrete	Capitolare Corte Esaminador
I	I	A, 1	3	I
II	II	» 2	4	—
III	III	» 3	—	—
IIII	IV	—	—	—
V	V	—	—	—
VI	VI	—	—	—
VII	VII	A, 4	5	—
VIII (1)	VIII	» 8	7,8	—
» (2)	IX	» 9	9,10	—
» (3)	X	» 10	11	—
» (4)	XI	» 11	—	—
» (5)	XII	» 12	—	—
» (6)	XIII	» 13	—	—
» (7)	XIV	» 14	—	—
» (8)	XV	» 15	—	—
» (9)	XVI	» 16	—	—
VIIII	XVII	» 8-16	—	—
X	XVIII	» 8-11	6	—
XI	XIX	» 12-16	—	—
XII	XX	—	12	—
XIII	XXI	—	—	—
XIIII	XXII	A, 46	13	—
XV	XXIII	—	—	—
XVI	XXIV	—	14	—
XVII	XXV	A, 6	15	—
XVIII	XXVI	» 5	—	—
XVIIII	XXVII	» 7	—	II
XX	XXVIII	» 8-16	16	—
XXI	XXIX	—	17	III

(1) Servirà anche a rettificare qualche inesattezza incorsa nel testo.

Statuti Zeno		Statuti Tiepolo	Stat. delle Tarrete	Capitolare Corte Esaminador
Codice A	Codice Q			
XXII	XXX	—	—	—
XXIII	XXXI	—	20	—
XXIIII	XXXII	—	21	IIII
XXV	XXXIII	—	21	—
XXVI	XXXIV	—	—	—
XXVII	XXXV	A, 8-16	16	—
XXVIII	XXXVI	—	16	V
XXVIIII (1)	XXXVII	—	18	—
» (2)	XXXVIII	—	18	—
» (3)	XXXIX	—	—	—
» (4)	XL	—	—	—
XXX	XLI	—	18	—
XXXI	XLII	—	19	—
XXXII	XLIII	—	—	—
XXXIII	XLIV	D	—	VI
XXXIIII	XLV	»	—	VII
XXXV	XLVI	—	22	—
XXXVI	XLVII	—	25	—
XXXVII	XLVIII	—	23	—
XXXVIII	XLIX	—	—	—
XXXVIIII	L	—	24	—
XL	LI	—	24	—
XLI	LII	A, 17 e C, 4	26	—
XLII	LIII	—	27	VIII
XLIII	LIV	—	28	VIIII
XLIIII	LV	—	—	—
XLV	LVI	—	1	—
XLVI	LVII	—	1	—
XLVII	LVIII	—	29	X
XLVIII	LIX	A, 19	31	XI
XLVIIII	LX	—	—	—
L	LXI	—	30	XII
LI	LXII	A, 17	30	XIII
LII	LXIII	—	—	XIIII
LIII	LXIV	—	—	XV

Statuti Zeno		Statuti Tiepolo	Stat. delle Tarrete	Capitolare Corte Esaminador
Codice A	Codice Q			
LIIII	LXV	—	32	—
LV	LXVI	A, 30	33	—
LVI	LXVII	» 31	34	—
LVII	LXVIII	» 32	—	—
LVIII	LXIX	» 33	35	—
LVIIII	LXX	—	35	—
LX	LXXI	A, 47 e C, 3	36	—
LXI	LXXII	A, 20	—	XVI
LXII	LXXIII	» 21	—	—
LXIII	LXXIV	» 22, 47	—	—
LXIIII	LXXV	—	—	—
LXV	LXXVI	A, 23	—	—
LXVI	LXXVII	» 24	—	—
LXVII	LXXVIII	» 25	37	XVII
LXVIII	LXXIX	» 26	38	—
LXVIIII	LXXX	» 34	—	—
LXX	LXXXI	» 27	—	—
LXXI	LXXXII	» 28	—	—
LXXII	LXXXIII	» 29	—	—
LXXIII	LXXXVIII	—	—	XVIII
LXXIIII	LXXXIX	A, 35	39	XVIIII
LXXV	XC	» 35	—	XX
LXXVI	XCI	—	39	XXI
LXXVII	XCII	—	40	—
LXXVIII	XCIII	A, 36	—	XXII
LXXVIIII	XCIV	» 37	41	—
LXXX	LXXXIV	» 39	42	XXIII
LXXXI	LXXXV	» 40	43	XXIIII
LXXXII (1)	LXXXVI	» 41	44	XXV (1)
» (2)	LXXXVII	» 42	45	XXV (2)
LXXXIII	XCV	» 43	46, 49	XXVI
LXXXIIII	XCVI	» 44	47	—
LXXXV	XCVII	—	48	—
LXXXVI	XCVIII	A, 45	—	—
LXXXVII	XCIX	» 48	—	XXVII

Statuti Zeno		Statuti Tiepolo	Stat. delle Tarrete	Capitolare Corte Esaminador
Codice A	Codice Q			
LXXXVIII	C	A, 49	31	XXVIII
LXXXVIIII	CI	» 50	—	—
XC	CII	» 54	—	—
XCI	CIII	» 55	—	—
XCII	CIV	—	50	XXVIII
XCIII	CV	—	—	—
XCIIII	CVI	—	—	—
XCV	CVII	—	—	XXX
XCVI	CVIII	—	—	XXXI
XCVII	CIX	A, 38	51	XXXII
XCVIII	CX	» 52	52	—
XCVIIII	CXI	—	—	—
C	CXII	—	—	—
CI	CXIII	—	53	—
CII	CXIV	C, 1	54	—
CIII	CXV	» 2	»	XXXIII
CIIII	CXVI	—	»	—
CV	CXVII	C, 2	»	—
CVI	CXVIII	» »	»	—
CVII	CXIX	» »	»	—
CVIII	CXX	» »	»	—
CVIIII	CXXI	» »	»	—
CX	CXXII	—	»	XXXIIII
CXI	CXXIII	—	»	XXXV
CXII	CXXIV	—	—	—
CXIII	CXXV	—	—	—
CXIIII	CXXVI	—	—	—
CXV	CXXVII	C, 5	—	—
CXVI	CXXVIII	—	55	—
CXVII	CXXIX	—	56	—

GLOSSARIO

dei vocaboli tecnici usati nelle leggi qui riprodotte (*a*).

Acuti — chiodi.

Armoniacum — radice derivante dalla Siria, secondo Plinio che la chiama *armon*. Come anche additerebbe l'etimologia del vocabolo, la derivazione sarebbe, secondo altri invece dall' Armenia, e si tratterebbe della così detta *gomma ammoniaca* usata in medicina (tale è l'opinione che gentilmente mi ha favorito il chiariss. naturalista prof. E. De Toni).

Artimo(onis) — vela minore della nave (voc. della Crusca) «chi terzarolo ed artimon rintoppa)» DANTE, *Inf.*, 21, 15.

Auri pigmentum — orpimento (solfuro di arsenico).

Aurisium — riso (dal latino *oryza*). Il chiar. prof. De Toni mi ricorda che nel Veneto il riso durante il M.

(*a*) L' interpretazione fu desunta per più vocaboli dalla recente opera del GUGLIELMOTTI: *Vocabolario marino e militare*. Si si giovò anche delle note del PARDESSUS nelle sue « *Lois maritimes* », e si attinse pure direttamente alle fonti citate da questi due autori e ad alcune altre in ispecie all' HEYD, *Histoire du commerce du Levant au moyen âge*, Leipzig, 1886.

E. fu merce d' importazione, essendosi incominciato solo nel sec. XVI a coltivarlo.

Bacharanus — drappi provenienti dall' Armenia e dalla Persia, voce derivata dalla città di Bochara; è incerto se fossero di lino o di cotone (Heyd, *op. cit.* pag. 703).

Barachamum — stoffa di bambagia da far tende a coprir barche (V. Fanfani).

Barcha — palischermo maggiore portato da ogni bastimento.

Becune — pelle di montone (v. Ducange).

Bertesca — (v. della Crusca) « specie di riparo da guerra che si fa in su torri, mettendo tra l' un merlo e l' altro una cateratta adattata in su due perni in maniera che si possa alzare e abbassare secondo il bisogno dei combattenti ».

Bigoncium — vaso di legno fatto a doghe senza coperchio.

Breviarium — Atto di solenne testimonianza.

Buzus e *Buzus navis* — navigli poliremi a due alberi; il secondo di maggiori dimensioni (v. *Venezia e le sue lagune*, I, parte II, pag. 206).

Camarella — stanzino, cabina.

Camerare — incassare.

Capelli — zucchero in pani.

Capironi — cappucci.

Casella o *capsella* — cassetta.

Chatena collatoria — spranga di ferro che, inchiodata al bordo, tiene fermo il sartiame dell' albero.

Cazare — dar la caccia.

Collare — dar tratti di corda alle vele.

Corcoma — le corde avvoltolate a spira su sè stesse.

Crocus — uncino pendente da forte striscia di cuoio (e la voce valeva anche per ambi uniti) col quale tendevasi, fino a portarla al punto in cui si arrestava, la corda della balestra (v. Monticolo, *I capitolari delle arti, veneziane*, I, pag. 173).

Cruces — segni convenzionali composti di due linee l' una attraverso l' altra, fatti per tracciare il limite di pescagione della nave.

Dolo (onis) — vela sporgente dalla prora della nave.

Endegum — indaco; proveniva da Quilon (Ceilan) in India (Marco Polo, ediz. *Zurla*, pag. 644) e anche dai dintorni di Bagdad, e usavasi per tingere in bleu (Heyd, *op. cit.*, pag. 62).

Fascis — collo, piego od involto.

Galenga — radice di una pianta della Cina e dell' India che era in commercio quale droga simile allo zenzero. Usavasi per i mali allo stomaco, essendo una di quelle sostanze eccitanti molto usate nella terapia del medio evo. Il vocabolo deriva dall' arabo *Kalandjan*, che alla sua volta è di derivazione chinese, ed incontrasi negli scritti dei medici arabi. Si distingueva la piccola e la grande *galanga* (sinonimo di *galenga*) ed anche il Pegolotti distingue la *galenga lieve* e la *greve* (*Pratica della mercatura* nel vol. III. della *Decima* del Pagnini, pag, 295 e 375). Si veda in proposito l' *op. cit.* dell' Heyd, vol., II, pag. 616.

Gardamomus — cardamomo, rimedio e droga per vivande e bibite, proveniva per Acri ed Alessandria dall' India e dalle isole dell' Indocina. (Heyd, *op. cit.*, II, 601).

Gedoara — radice di erba indiana (dell' India orientale, Calicut), simile allo zenzero, usata pur essa per i mali di stomaco. Il vocabolo deriva dall' arabo *djedwar* o *zedwar*, e per corruzione *zitonal* e *citonal* (Pegolotti, *op. cit.*, pag. 17 e in altri luoghi). Serviva anche quale contravveleno, adoperato specialmente dagli orefici per combattere le inalazioni mercuriali, e usavasi pure quale corroborante per condimento ai cibi e alle bevande (Heyd, *op. cit.*, p. 676).

Glava — magazzino di depositi speciali nella parte inferiore del naviglio.

Gondola — palischerno minore.

Guaita — guardia.

Imbolium — materia che involge o fascia checchessia (v. della *Crusca*, vocabolo *invoglia*).

Indagarii — La voce (cc. 9-11 degli St. Z.) che non esiste nei vecchi glossarî, viene interpretata dal Pardessus (*op. cit.*) nel senso di *segnali* (da indicare) *a fior d'acqua l'ancora collocata nel fondo del mare.*

Instantes — sinonimo di *stantes* (v.).

Kantarium — misura di vario peso nei diversi luoghi. Il *cantaro* di Venezia pesava 150 libre grosse = Kgr. 71,224.

Lana de rota — lana coll' indicazione del luogo di provenienza.

Lectulus — letto.

Libacio — getto.

Maci — M' informa il chiar. Prof. De Toni che per lungo tempo si credette fosse il perianto del fiore della noce moscata, ma che invece è veramente l' invoglio che in essa copre il guscio del seme; usavasi per medicina e condimento.

Maestra o magistra — il nervo principale della balestra.

Magagna — guasto.

Manti — mantiglie o manti, cavi addoppiati che da un punto più alto dell'albero scendono divergenti per tenere in equilibrio le estremità della verga sottoposta.

Marinaricia — mercede del marinaio.

Mataracium — materasso.

Melegete — specie di pepe.

Mezalana — stoffa mista di lana e lino.

Miliarium — misura del peso di mille libbre.

Mollare — il fatto della nave cui l' acqua fosse lenta, ossia che penasse a procedere nel mare. Ciò dal significato che il vocabolo ha nei lessici. Non può accogliersi l' ipotesi del Pardessus che l' espressione *aqua mollata* usata negli statuti dello Zeno sia uno

sbaglio di scritturazione e debba leggersi *aqua molesta*, poichè il testo è identico negli statuti precedenti del Tiepolo.

Moltolina — stoffa di lana di montone (Pardessus *op. cit.*).

Mudua — campagna di viaggio marittimo.

Palmizare — spalmare d' unguento (v. Ducange).

Parpalio (onis) — vela suprema ed ultima nell' antico sistema a più ordini di vele sovrapposte.

Penesus — guardiano di stiva.

Pesarola — sistema di pulegge per sollevar pesi, il quale si applicava altresì a tendere la corda e curvar l' arco delle balestre maggiori di quelle *a crocco*, che dicevansi perciò *a pesarola.*

Pigmentum — spezie.

Pilum — leva od altro motore.

Plato — nave a fondo piatto.

Rotulus — misura costituente la centesima parte del *cantaro* (v.).

Rustica — vocabolo che trovasi al cap. 18 degli statuti del Tiepolo (*De stivatione navium*) il quale è del tenore seguente: « Statuimus quod quelibet navis taliter stivari debeat quod *cum una rustica* per trabem laborari debeat, et non pluribus; et totum sarcium quod cum ipsa rustica laborabit, in quarta laborari debeat cum duabus stangis, quarum quelibet habeat pedes XI et non plus ». Le indagini fatte per l' interpretazione di questo passo non diedero un risultato positivo. Quanto alla voce *rustica*, si trova nel *Milione* di Marco Polo che il *rustico*, presso gli architetti, è anche un apparecchio di pietre ruvide o greggie che si dicono *bugne* o *bozze*. Si richiama su ciò l' attenzione degli studiosi, poichè nuove ricerche potrebbero dimostrare che gli *statuti* usarono la parola in questo senso, e che il passo voglia alludere all' esistenza di un argano, una parte

del quale fosse resa più pesante a mezzo di pietre non lavorate.

Saornare — metter le zavorre.

Sarcia — canapi che tesi di qua e di là tengono ferma la cima dell'albero perchè non crolli, sartie, sartiame.

Scala — scala per salire a bordo della nave.

Scapulus — liberato dagli assunti impegni (termine applicato ai marinari, finito il tempo dell'arruolamento, ed alla nave, compiuto il viaggio a cui si era vincolata).

Scermum — riparo, parapetto.

Smirillum — smeriglio, minerale che ridotto in polvere serve a pulire le pietre dure e a brunire l'acciaio.

Sorterii — interessati in un esercizio; termine applicato agli interessati nella navigazione fuori delle tre categorie dei patroni, dei noleggiatori e dei marinai, come i possessori dei carati di nave, che non fossero stati insieme patroni, o coloro che avessero partecipato con una quota per l' armamento a titolo di colleganza. I suddetti caratisti di nave rientravano essi pure nella categoria dei *parcenevoli*, denominazione però che a Venezia applicavasi a tutti i possessori di carati di nave, compresi anche i patroni, secondo emerge dal così detto *Capitolare dei parcenevoli* del secolo XIII, citato in prefazione. Nel testo quiriniano, riprodotto dal Canciani e poi dal Pardessus, si legge *sorcerii*, per cui il Pardessus, non riflettendo che nella scrittura detta gotica la *c* e la *t* si prendono sovente l' una per l' altra, ricorre alla supposizione che trattisi d' una corruzione da *socius*, *sociarius*, per giungere poi parimenti ad attribuire al vocabolo il significato d' interessati, che col nostro testo viene invece addirittura dalla radice *sors* del vocabolo *sorterii*. Quest' ultima voce si trova eziandio nel manoscritto esistente a Cheltenham in Inghilterra, e il *Capitolare della Corte dell' Esami-*

nador, al cap. 32, usa l' espressione generica *inter alias personas.*

Sosti — specie di funi del naviglio (voc. della Crusca).

Stantes — sostegni.

Strevus — staffa, usato a denotare una specie balestra, *balista de strevo,* appunto perchè dotata di tal congegno.

Stupa — stoppia, che cacciavasi nelle commessure del legname con cui era fabbricata la nave per renderla impenetrabile all' acqua.

Sturum pigmentarium — storace *(styrax)*, resina odorifera dell' India, distinta nella storace calamita e nella liquida (v. Heyd, *op. cit.,* II, pag. 616).

Symoniacum — gomma, veniva chiamata ammoniaca, secondo Plinio perchè raccolta in Africa nel deserto vicino al tempio di Ammone, ma il chiarissimo Prof. G. de Toni gentilmente m' informa, essere poco probabile che s' intitolasse così la gomma ammoniaca e dovesse trattarsi piuttosto di specie esotiche di giusquiamo.

Temonaria — luogo della nave dove giuoca la barra del timone e sono raccolti al governo dello stesso i timonieri.

Terzarolum — vela minore della nave come era l' *artimone* (v.).

Tornum — tornio, congegno che serviva a tendere una delle varie specie di balestra « *balista de torno* ».

Tosoni crudi, pelli di montone non lavorate.

Valania — Pardessus, *op. cit.*, spiega per *castagne,* ramo di cui si faceva allora notevole commercio; ma le tariffe venete, come quella inedita esistente alla Biblioteca Marciana (Cod. 545 cl. VII ital.) col titolo: Tariffe delle dogane del 1493, usa all'uopo (c. 40 a) la voce *Castegne*; e la tariffa stampata dal Pasi (edizione del 1557 a pag. 199) dice: « *vallania con la quale si conzano tutti i corami* », ed aggiunge: si

trage la vallania dill' isola di Corfù: e di uno altro luogo: il quale si chiama la Rilla per mezo Corfù, e questa è buona. E si trage dil Dragameste e di Zigla nel Canale di Negroponte: e dilla Zimera: e di alcuni altri luoghi...». Nei vocabolari della lingua italiana trovasi: *valonea,* ghianda di cerro (specie di quercia), da Vallona, città dell'Albania (forse l'*altro luogo* indicato dal Pasi) da cui veniva posta in commercio per i conciatori di cuoio; con due *l*, come incontrasi nel Redi, vi sarebbe l'etimologia dal greco *balanos* quercia.

Verzi — legno da tintura proveniente dall'India e che corrisponde all' odierno *campeggio* o *legno del Brasile.* Pegolotti, (*op.* e *vol. cit.,* pag. 361) distingue il *verzino colombino (cholomani)* da Koilum (località dell'India nominata da Marco Polo) e il *verzino ameri*, da El Om, monte al sud dell' India di fronte all' isola di Ceylan. Secondo Marco Polo questo legno producevasi anche a Sumatra (v. Heyd, *op. cit.*, II, p. 587-589).

Zambalotus — ciambellotto o cambellotto, stoffa di pelo di cammello.

Zitarolus — specie di giavellotto marinaresco da lanciare a mano.

Zupa – giubba, anche maglia di ferro.

(A. S.).

INDICE

Correzioni

St. Zeno, cap. L, in fine: St. Tiep. Tarr. 30 — St. Tarr. 30

» » » LXV lin. 2: *uictalibus* — *uictualibus*

IPPOLITO NIEVO A VERONA

NOTIZIA (1)

Una delle più geniali apparizioni dell' Italia battuta e guasta dal dominio straniero innanzi al suo risorgimento; una delle meteore che brillarono e sparirono, lasciando nel cielo un solco non passeggero, fu Ippolito Nievo. Alieni dal rifare l' esame del bel libro di Dino Mantovani sul poeta soldato (2) e dal cercarne i pregi numerosi e, crediamo, le rare lacune nelle quali suol cadere facilmente chi scrive di soggetti in parte conosciuti e apprezzati; ci coglie vaghezza di compiere, con quel poco che ci venne fatto di spigolare dalla tradizione ancor viva e da alcune vecchie carte, le notizie dal Mantovani raccolte circa la dimora del Nievo a Ve-

(1) Diamo quì luogo a questo articolo che il desiderato nostro collaboratore c' inviava quando era già spenta negli amici la lusinga di vederlo restituito alla sua rara operosità; e lo pubblichiamo con un pensiero di sentito rimpianto per la sua fine immatura.

La Direzione.

(2) *Il Poeta Soldato — Ippolito Nievo* (*1831-1861*), Milano, fratelli Treves, 1900.

rona e l'istruzione ch' egli ebbe in quel Seminario, tutta classica ne' fondamenti, ma penetrata da qualche influsso della letteratura recente e da un buon avviamento filosofico.

In quegli anni la filosofia del Rosmini aveva culto nel Seminario e favore presso la nuova generazione destinata alla libertà: le lettere, un dì onorate da Antonio Cesari e da Ippolito Pindemonte, erano con amore insegnate nel pubblico Ginnasio da Giovanni Sauro, amico del Tommasèo, e da Giuseppe Capparozzo: i canti di Vittorio Merighi, ripetuti nelle piazze e ne' teatri, destavano il sospetto nella polizia austriaca, cui giungevano inascoltati i primi timidi saggi di Cesare Betteloni e di Caterina Bon-Brenzoni, e le parole pietose di Arnalda di Rocca al suo Nello nel poemetto di Aleardo Aleardi:

O Nello,
d'amor non favellarmi; in questi giorni,
che la patria perdiam, parmi delitto
un accento d'amor, qual se proferto
presso il guancial d'una madre che spiri (1).

***

Ippolito Nievo non era pur anco dodicenne, quando il padre suo, cancelliere alla Pretura di Soave, lo mandò, verso la fine del 1842, a imprendere gli studi classici nel Seminario Vescovile di Verona, l'antico Collegio de' Nobili. Quivi l'autore delle *Confessioni d'un Ottuagenario* rimase cinque anni, parte come convittore, parte

(1) *Arnalda di Rocca*, canto I, nei *Canti*, Firenze, G. Barbèra, 1867, p. 463. V. anche G. Biadego, *La dominazione austriaca e il sentimento pubblico a Verona dal 1814 al 1847*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1899, pp. 154-75.

come alunno esterno, e compì le quattro classi di Grammatica sotto la guida di don Luigi Zammonti, un uomo bravo e modesto, per quanto si afferma tuttora, e per quanto sentenziava di lui don Angelo Ganassini, prefetto agli studi nel Seminario, valente epigrafista, nel giudizio annuale su gl' insegnanti di quelle scuole:

1840-1841

Zammonti Aloysius nat. venet. prov. veron. domo veron. annos natus XXIII, sacerdos.
TALENTUM: *fere optimum ac docile ad scrupulum.*
DILIGENTIA: *pluribus efferenda laudibus.*
DONUM DIDACTICUM: *facile et perspicuum.*
MORES: *integerrimi.*
MODUS AGENDI CUM DISCIPULIS: *suavitate ac gravitate temperatus.*
LINGUARUM AC SCIENTIARUM COGNITIO: *graecarum liter. scientiarumque tum ad philos. tum ad theolog. pertinentium peritus.*
Adprobatus V Idus Xbres ann. MDCCCXLI (1).

Con tale scorta Ippolito ottenne in fine alle due prime classi il secondo premio, dopo la terza classe il primo, superando un certo Pomarolli suo ardito competitore, e dopo la quarta classe un' altra volta il secondo premio.

Ad accrescere nel Nievo il sentimento del bello e l' amore della gloria cooperò forse più dello Zammonti don Francesco Manini, giovine ardente, di calda imaginazione e poeta nell' anima. Questi, autore, fra l'altro, d' una canzone *All' Inghilterra*, d' un carme *Alla me-*

(1) Dagli Archivi del Seminario Vescovile di Verona.

moria di Daniello O' Connel (1), di versi in gran copia, d'orazioni funebri e di discorsi, fu maestro ad Ippolito nel primo anno d'Umanità (1846-47); e v'ha ancora nel Seminario di Verona chi rammenta d'averlo udito più volte affermare del suo amato discepolo press' a poco così: « Ne' miei quarant' anni di magistero non ho mai conosciuto un alunno fornito di ingegno più fecondo ed elevato. Peccato che il Nievo non abbia atteso a studi più gravi, e, verseggiando, non abbia curato a bastanza la dizione poetica! ». — Il Manini, che sotto alcuni rispetti ragionava esatto, continuò ad insegnare nel Seminario fino al 1881, e, morì quasi ottantenne il 29 marzo 1899 nel nativo Cassone sul Garda (2), compianto da più d'una generazione, cui le tradizioni magnifiche del passato furono splendore di luce sempre ardente dall' alto.

Accennammo a don Angelo Ganassini, che presiedeva agli studi; ma con lui e coi due ora ricordati mette conto di noverare: Bartolomeo Gazzolato, vicereggente o direttore del collegio, colto e pio, che morì pievano a San Martino Buon Albergo; Gaetano Salvaterra, che spiegava religione; Giacinto Montagna, discreto compositore, che insegnava canto e musica; Pietro Sidoli, maestro di disegno; il conte Giovanni Verità, poeta e « precettor d'amabil rito ». Tutti questi, che il Nievo conobbe e amò, non furono senza effetto su la sua istruzione; la quale, come risulta dalle spese minute registrate negli archivi del Seminario, ebbe compimento nelle lezioni particolari di lingua francese. Dei condiscepoli poi e dei compagni di collegio numerosissimi

(1) *All' Inghilterra, richiamo all' « Unità Cattolica »*, Verona, Civelli, 1857; *Alla memoria di Daniello O' Connel, carme polimetro*, Verona, tip. Vicentini e Franchini, 1865.

(2) Cfr. *Verona Fedele*, anno XXVIII, 29 marzo 1899.

ricorderemo il nob. Francesco Campostrini, già deputato al Parlamento; Gottardo Aldighieri, che ne' pubblici teatri colse plausi e allori; il march. Alberto Malaspina, colonnello nell' Esercito; e, rampolli di nobili famiglie o venete o delle regioni vicine: un Caminada e un Cavalli di Brescia, un Lucchi di Bergamo, un Giustiniani e un Porto di Venezia, un Melzi e un Magenta di Milano, uno Stanga di Bologna, un Giusti, un Guarienti, un Ravignani di Verona e via seguitando.

Il Nievo, molto vivace, tutto che studiosissimo, crescendo negli anni, non sapeva piegarsi alla disciplina e alle rigide consuetudini del luogo, e soleva incidere su i davanzali delle finestre e intagliare negli stipiti il suo nome e i suoi ricordi. Nel chiostro del Seminario, innanzi all' inondazione dell' 82, si leggeva il nome di Ippolito, che alcuni ricordano d' aver adocchiato più volte su la parete d' una celletta, destinata a luogo di punizione, demolita nel '66. Due imposte lo serbano ancora, e in uno stanzino dell' infermeria sta scritto a grandi caratteri di mano del poeta:

MEMORIA
IPP. NIEVO FU AMM.
DI 40 CON 6-7 ALTRI
PER LA FERSA (1)
1843

***

Tolto dal convitto, il Nievo continuò a frequentare le scuole del Seminario, quale alunno estèrno, e fu affidato alla custodia di don Francesco Pigozzi (2), profes-

---

(1) Morbillo.

(2) Non Picozzi, come scrive il Mantovani a p. 6.

sore di lettere latine nell' I. R. Ginnasio a Sant' Anastasia; « buon prete, un po' corto, austriacante sincero, di quelli persuasissimi che il mondo sarebbe andato a soqquadro senza l' amabile vigilanza de' Croati » (1). Il Pigozzi, anzi che per la scarsa dottrina e per l' indole del suo insegnamento, proseguito fino al '60, è ricordato a Verona, forse un po' a torto, come un uomo caparbio, tutto chiuso nelle armi della retorica e inghebbiato di precetti fino agli occhi, e sopra tutto come un bizzarro ammucchiatore di parole rimate e di spropositi. In quegli anni nessuno poteva acquistare nominanza, che non sapesse grattare la pancia alla cicala e farla cantare, aggirandosi intorno a tempi antipoetici, se non altro, perchè comandati nelle fiorenti accademie. Era per tanto naturale che, essendo poesia non dettata dal cuore, riuscisse ad un sonoro e futile accozzamento di frasi, ad un falso bagliore di metafore sesquipedali (2).

Nessuno in tal genere può vantare miglior fama del Pigozzi, de' cui primi saggi poetici è degna di menzione una terza rima, composta nell' occasione in cui don Jacopo Scala fu eletto paroco a San Paolo di Campo Marzo:

Spariano gli astri omai dal cielo azzurro,
e pallida mettea luce la luna
de' zeffiretti al querulo sussurro:
in quella appunto la molesta e bruna
frotta de' sogni di terror vestita
vagolando d' intorno a me s' aduna.

Il poeta ode « sibilar serpenti e anfesibene », in tanto che gli appare una rupe minacciosa, e lo insegue

(1) Mantovani, *op. cit.*, p. 6.
(2) Cfr. G. Zanella, *Versi,* Firenze, G. Barbèra, 1868, p. VIII.

una fiera. Nella fuga precipita in una voragine « scoscesa e profonda », ove lo salva un ignoto spirito celeste, che sgomenta i mostri, presagendo ch' essi saranno sterminati da don Jacopo Scala (1).

Oltre che nelle visioni, di gran moda in quegli anni, il Pigozzi amava far pompa del suo sapere, percorrendo tutta la tastiera dei metri usati nella poesia melica. Chiudendosi l'anno scolastico 1850-51, ad un arido discorso su l' amore materno fece seguire alcune odi intorno ai due figliuoli dei nostri progenitori: *Eva consolata della nascita de' figliuoli — I due primi figliuoli — Sacrificio di Abele — Adamo ed Eva trovano Abele ucciso — Conclusione* (2). Il chitarrino degli Arcadi e de' sospirosi seguaci del Chiabrera non s' era ancora scordato a mezzo il secolo decimo nono, come può dimostrare il seguente ritratto di Abele:

Gentil, delicato,
di forme leggiadre
Abele dal labbro
pendea della madre.

Ed Eva gli apprese
guidare le agnelle:
chè Abele era mite
e miti son quelle.

---

(1) *Poesie pel lieto avvenimento a parroco nella Chiesa Matrice di S. Paolo di Campo Marzo del M. R. Sac. D. Jacopo Scala*, Verona, tip. Crescini, MDCCCXXXIII, p. 15 sgg.

(2) *Primo programma dell' I. R. Ginnasio di Verona nella chiusa dell' anno scolastico 1850-1851*, Verona, tip. Vicentini e Franchini, 1851, pp. 4-32. Il curioso opuscolo è testimonianza del modo, onde erano distribuiti gli studii nel Ginnasio di Verona, e nel *Personale dell' I. R. Ginnasio* (p. 50) ci informa che nel '51 il sacerdote Don Francesco Pigozzi contava quattordici anni di servizio, e insegnava lingua latina nelle classi V e VI, cioè nelle due classi d' Umanità.

Sul candido volto
gli ride una calma,
che tutta ridice
la pace dell'alma.

Gioisce in vederle
all'ilare invito
seguirlo belando
al prato fiorito.

Pascete, pascete,
o dolce mia cura,
quì dove più abbonda
la lieta verzura.

Ma pur troppo

Era misera la terra,
poichè guerra
ruppe l' uomo al suo Signor:
ora è terra desolata,
esecrata;
è la terra del dolor;

e ciò perchè Caino uccise il fratello, lasciando nel massimo dolore i genitori:

Irto il crine già scorgon Caino
disperato, che affretta il cammino,
nè alle grida risponde o ristà.

Indi Abel miran livido, esangue,
e vicina, grondante di sangue,
di Caino la marra si sta.

Quella vista versò del dolore
tutta ad essi la piena sul core
Eva cadde ed Adamo impietrò.

E così di questo tuono. Però il meglio della lirica di « don Pipi », come il Pigozzi era detto per burla, doveva sbocciare nel gennaio del '57, quando il Nievo aveva ormai spiccato il volo per lontani lidi, e gl' inse-

gnanti dell' I. R. Ginnasio, andando a ritroso nel tempo, dirizzavano all' imperatore Francesco Giuseppe, che visitava la città scaligera con la giovine sposa Elisabetta, un albo di poesie in varie lingue, tutte senza nome di autore.

Il Pigozzi trasse fuori le sue, e le mandò in giro col suo ragguardevole nome e cognome (1). La varietà dei titoli non deve trarre inganno su la discrepanza degli argomenti: *Invito — Saluto — Religione e Patria — La Pace — Maria Immacolata ed il vessillo austriaco.* Ora la lode è tutta all' imperatore:

Vivi Augusto lunga etade
benedetto dal Signor;
di quest' Itale contrade
Sei la gloria, sei l' amor,

ora all' imperatrice:

La gran Madre del Signore
senza labe fu concetta.
O s' aderga il pio cantore
sovra l' ali della Fè:
odi, Augusta Elisabetta,
questo carme io sacro a te;

ma spesso il poeta lascia le cose di quaggiù, per salire a più alti soggetti:

Cara gioia del cielo, o benedetta
inclita pace de' più prodi vanto,
io ti saluto! Cosa più diletta
i felici non han del regno santo:

(1) *Dall' Album umiliato alla Maestà I. R. A. di Francesco Giuseppe d' Austria il giorno 8 gennaio 1857 nel quale onorò e confortò di sua augusta presenza il Ginnasio Liceale di Verona*, tip. Vicentini e Franchini, 1857, in-8, pp. 19.

tu ricca d' ogni ben, tu mite e pia,
tu sei virtude onde il mortal s' indìa.

Teco sono ineffabili diletti,
teco il gioir d' imperturbata calma,
tuo quel seren, che i volti giovinetti
irraggia, e svela il candore dell' alma,
tu conforto, tu balsamo del core,
teco lieve ogni stento, ogni dolore.



Bastano questi cenni per dimostrare chi fosse il Pigozzi in fatto d' arte poetica e di sentimento nazionale, e come la sua tutela non lasciò alcuna impronta nel giovine Ippolito; il quale, alunno del Seminario, florido d' ingegni fecondi, aveva raccolto, seguendo il vezzo de' tempi, in certi quaderni i suoi *Poetici componimenti* italiani e latini con una breve dedicazione al nonno Carlo Marin pel capo d' anno. « Roba da scolaro — dice il Mantovani — imparaticci e imitazioni spesso scorrette » (1); ed è vero; ma il cuore c' era, e questo possedeva il fuoco sacro, che la superba esplosione popolare del '48 doveva accendere nel futuro soldato della indipendenza, non più collegiale a Verona, ma scolaro ardente e fremente del Liceo di Mantova.

Per questo modo sopra gli ultimi rottami dell' Arcadia e le eleganze de' classicisti spuntava il fiore della redenzione.

GIUSEPPE BIANCHINI.

(1) MANTOVANI, *op. cit.*, p. 7.

UGO FOSCOLO A VENEZIA

De' poeti e degli scrittori veramente grandi nulla dovrebbesi negare alla pubblica luce: già al loro splendore niente scemano poche cose mediocri o anche cattive, e molto conferiscono alle notizie della lor vita e dell' ingegno e degli studi, alla critica, alla curiosità nostra umana, che pur si diletta a scrutare quel che di terreno fosse nel dio.

G. Carducci, negli *Studi intorno le poesie latine dell' Ariosto*, II ediz., 1876, p. 4.

Greco di nascita, veneto d' origine Ugo Foscolo amò di pari affetto, intenso e vivissimo, la sua Zacinto e Venezia.

A Zacinto avea trascorso la sua prima fanciullezza soave ricordo di tutta la sua vita avventurosa, Zacinto a lui adoratore dell' antica greca bellezza, pieno la mente delle gesta e dello spirito dell' età eroiche, appariva sacra.

Sacra città è Zacinto! Eran suoi templi,
Era ne' colli suoi l' ombra de' boschi
Sacri al tripudio di Diana e al coro;
Nè ancor Nettuno al reo Läomedonte
Muniva Ilio di torri inclite in guerra.
Bella è Zacinto! A lei versan tesori
L' angliche navi; a lei dall' alto manda
I più vitali rai l' eterno Sole;

Candide nubi a lei Giove concede,
E selve ampie d'ulivi, e liberali
I colli di Lïèo: rosea salute
Spirano l'aure, dal felice arancio
Tutte odorate, e dai fiorenti cedri (1).

A Venezia, prima città italiana che lo accolse, avea passato la sua adolescenza, che il genio ribollente nel profondo fece febbrilmente agitata, piena di fantasmi e d'ardimenti. A Venezia per la prima volta avea veramente conosciuto l'amore « unico spirto a *sua* vita raminga », aveva provato l'ebbrezza del trionfo come facile e invidiato poeta di salotto con le prime canzoni ed imparaticci poetici, come eloquente ed irruente tribuno coi discorsi giacobini del 1797, come tragico di stampo classico col *Tieste*; e a Venezia avea filato un amoruccio infelice che doveva poi servirgli di nocciolo al romanzo dell' *Ortis* e vi aveva conosciuto tra altri il Pindemonte, il Cesarotti e l'Albrizzi che dovevano aver poi tanta parte nella vita fortunosa di lui.

In cento luoghi delle sue meravigliose lettere e de' suoi scritti tutti si afferma *greco di nascita*, *veneto d'origine e d'elezione*; e Venezia, in più occasioni, chiama sua patria, come la città da cui la famiglia sua era oriunda, cui egli aveva dedicato i suoi entusiasmi politici dell'adolescenza, in cui i parenti e la « santa vecchierella innamorata » di sua madre vivevano.

Zacinto greco educato a' soli d'Italia, lo chiamò giustamente il Guerrazzi, chè l'Italia, quando il suo gran cuore e i suoi santi entusiasmi glielo imposero prepose alla materna sua terra: oblio apparente questo che gli attirò accuse acerbe d'ingratitudine e di malanimo, « accusa che a noi, come osservarono gli editori

(1) *Le Grazie*, Inno primo.

fiorentini delle opere di lui, anche quando mancavaci il modo di confutarla, parve sempre crudele proferita da labbra italiane. Poichè se il Foscolo, generato sì di veneto sangue, ma nato in isola greca, di greco latte nutrito e da greco affetto educato, trovandosi nel bivio tremendo di dovere scegliersi una patria, antepose l'Italia alla Grecia, ben potea questa innalzarne lamento; ma nol dovea l'Italia, se non volea palesarsi matrigna verso colui, che non solo aveva voluto esserle figlio, ma avea pur saputo ornarle la fronte di novelle corone » (1).

I.

Dal Zante a Venezia

Nato al Zante, (2) di famiglia nobile o non nobile poco importa (3), addì 26 gennaio 1778 stile vecchio, vale a dire, secondo lo stile gregoriano, addi 6 febbraio

(1) Cfr. *Epistolario*, Vol. III, p. 152 in calce.

(2) Sull'isola di Zante ai tempi della nascita del F. si legge una sapiente descrizione in una lettera del Provveditore Girolamo Donado (1767-69) ai Rettori di Zante e di Zara (Archivio di Stato di Venezia, Busta 132, Inquisitori di Stato). — Un'altra pur notevole sulla stessa isola e l'indole degli abitanti se ne legge nella *Relazione di Angelo Memmo, ritornato provveditore generale de mar, del 1794* pubblicata nel 1867 a Venezia dalla Tip. del Commercio per nozze Memmo — De Giovanni. — Per ciò che ne pensava poi il Foscolo v. *Epistolario* e *Opere* sue, passim, ma specialmente il sonetto *A Zacinto*; la lettera del 29 settembre 1808 al Bartholdy, *in fine*; e i citati versi delle Grazie. Su Zante ai giorni nostri scrisse A. Cervesato nei *Paesi e Marine di Grecia*, Roma, Loescher, 1900.

(3) Questa della nobiltà è una *vexata quaestio*. Essa sta tutta nello stabilire se, com'è tradizione, accanto al ramo patrizio dei F. v'era nel secolo XVI anche la casa cittadinesca dello stesso nome, e se è da questa, oppur da quella, che i progenitori del poeta discesero. La questione, ripeto, ha un valore molto relativo e chi vi si appas-

dell'anno medesimo, Niccolò Ugo (1) Foscolo vi trascorse la sua infanzia e vi rimase fino al 1784, anno in cui suo padre Andrea fu nominato medico fisico all'ospedale di Spalato, ove si recò verso il novembre con tutta la famiglia (2). E con tutta la famiglia Ugo vi rimase senza notevoli avvenimenti fino alla morte del padre avvenuta nell'ottobre 1788.

Due mesi circa prima, quest'ultimo, in viaggio da Venezia a Spalato, temendo, ammalato com'era, di non

---

siona mi fa rammentar sempre più versi del buon Parini, tuttavia in omaggio alla critica, nella mancanza assoluta di documenti sicuri, non mi resta che rimandare al cap. XII *De' natali, de' parenti, della famiglia di U. F.* di C. Antona-Traversi (p. 404-24; Milano, Dumolard ed., 1886), ove specificatamente se ne tratta, ed esporre poi l'opinione mia. Essa è che essendo in modo certo i Foscolo imparentati con famiglie nobili di Venezia, ed avendo poi, quando della nobiltà ebbero bisogno, trovato pronti parecchi (tra cui si ricordi il N. U. Paruta, cfr. vol. cit., p. 424) a testificarli discendenti del ramo patrizio, è molto probabile che lo siano veramente stati. (Cfr. questo lavoro, passim, ai cap.li I, II, IV).

(1) Il suo primo nome era Nicolò (v. fede battesimale in Antona-Traversi, *op. cit.*, p. 368) e così fu chiamato e si sottoscrisse fino al 1795; non è che nel 1796 che accanto al primo si trova anche quello di Ugo, impostogli, secondo crede il Bianchini, alla cresima, come venne poi fatto per Costantino Angelo, fratello di lui, chiamato allora Giulio; o da lui stesso assunto, secondo scrisse il Caffi (*Strenna italiana*, edita dal Ripamonti e Carpano di Milano nel 1847, p. 34), in memoria dell'Ugo Basville cantato dal Monti. Io starei per la prima versione, non mi è dato però di corroborarla di nessuna prova, essendo distrutti o irreperibili nella Curia di Venezia i registri delle cresime 1795-1796. Cfr. per la questione nel num. 1 dell'anno XI [1879] del giornale *Il Baretti* di Torino, l'articolo di G. A. Martinetti, *Del nome di U. F.*; nel succitato vol. dell'Antona-Traversi le pagg. 49-50, e si ricordi poi ancora il famoso epigramma del Monti che puoi vedere a p. 462 delle sue poesie curate dal Carducci (Firenze, Barbèra, 1862).

(2) C. Antona-Traversi, *vol. cit.*, p. 451 e sgg., e indicato opuscolo del Mitrovic.

giungere ad abbracciare i suoi cari, scriveva a Diamante Spathis moglie sua una sgrammaticata ma commoventissima lettera (1) in cui le raccomandava, tra altro, di recarsi a Venezia presso alcuni amici e parenti per la risoluzione di certi suoi interessi e l'avvenire « de li orfani 4 figli » .

Finito ch' ebbe di soffrire, non già in mare, come il povero uomo temeva, ma a Spalato, circondato dai suoi, addì 13 ottobre 1788, alla vedova Diamante, rimasta con quattro figli sulle braccia, toccò « spogliarsi d' ogni suo bene dotale a soddisfare i creditori del marito » (2); ma la provvidenza, invocata per i suoi dal morente, le venne in soccorso e in brevi pellegrinaggi alle isole potè allogare i figliuoli presso alcuni parenti dividendoli, secondo attesta lo zantiota Dionigi Leondarachi, in tal modo: « Nicolò (Ugo), dalla (zia materna) Giovanna (Someritti) a Zante; Giovanni, dalla Rubina nonna; Angiolo (Giulio) a Corfù, con la sorella (Rubina), presso le zie Regina (Ponzetta) e Maria (Xinda) » (3); e che la cosa sia vera conferma il Foscolo stesso scrivendo da Londra, addi 4 ottobre 1823, alla sorella: « tu, benchè più giovane di me, puoi ricordarti come furono misere agitatissime e sempre incerte le nostre vicende fino dalla fanciullezza. Orfani, divisi da nostra madre, esposti a' pericoli di una discola educazione e in sì tenera età, -- e poi abbiamo lottato contro nuove disavventure » (4). Pensato ai figli e risolto così il que-

---

(1) Fu pubblicata per la prima volta da me in *Alcune carte inedite della famiglia Foscolo*, Venezia, Visentini, 1896. (*Nuovo Archivio Veneto*. T. XI, p. I).

(2) Cfr. *Lettere inedite di U. F.* tratte dagli autografi con note e documenti per cura di G. S. Perosino. Torino, Vaccarino ed., 1875 p. 186.

(3) C. Antona-Traversi, *vol. cit.*, p. 443.

(4) In *Lettere inedite*, cit., *p.* 180.

sito più grave la vedova Foscolo si recò allora in Venezia (e ritengo fosse nei primi mesi dell' inverno 1789 se ben lo conferma, colla fretta ch' ella aveva di recarvisi, quella data di venticinque anni di dimora da parte della famiglia in Venezia, attestata dal Foscolo in una sua lettera del 6 agosto 1814 al ministro della Guerra) a risolvere le questioni lasciate pendenti dal marito e a prepararsi appoggi per l' educazione dei figli. Che cosa abbia fatto, per quanto tempo sia rimasta sola, che figli per primi sia andata a prendere o si sia fatta condurre non sappiamo, nè molto c' importa d' altra parte di conoscere.

Ugo, al quale unicamente si devono rivolgere le nostre indagini, era nel frattempo al Zante ove studiava sotto il Marteláo e faceva disperare la zia cui era affidato con vivacità e scappate d' ogni genere. Vi rimase secondo il De Winckels fino al 1788, ciò è appena un mese al più (1); secondo suo fratello Giulio e altri, fino a quattordici anni, vale a dire fino al 1792, per ritornarvi poco dopo per alcuni mesi e ripartirne definitivamente nel 1793. E per chi ne dubitasse o volesse maggiori notizie, ecco in proposito alcune particolari testimonianze.

Giuseppe Caleffi, nella Vita di Ugo Foscolo premessa all' edizione fiesolana delle opere di lui, pubblicata nel 1835 e compilata di su appunti manoscritti fornitigli dalla Donna Gentile, cui erano stati dati a sua volta da Giulio fratello del poeta, affermava, secondo ebbe a ripetere anche il Carrer (2), che Ugo era stato condotto

(1) *V.* per ciò e per *La fanciullezza di U. F.* in generale l' articolo dallo stessotitolo pubblicato da G. Taormina nei n. 6 e 7 della *Gazzetta Letteraria* del 1894 (Torino, L. Roux e C. editori).

(2) In *Prose e Poesie* del Foscolo da lui ordinate e corredate della Vita dell' autore. Venezia, coi tipi del Gondoliere, 1842; pagg. IV e V.

dal Zante a Venezia « dal gentiluomo Paruta, già provveditore nell' isola . . . e che la madre ne lo aveva di già preceduto ». E ad Emilio Tipaldo che presso a poco in quel tempo s' era accinto a stendere una vita del Foscolo che poi più non pubblicò, Giulio ripeteva la stessa cosa ai 14 agosto del 1832 in questi precisi termini: « La madre lasciò il Zante prima del figlio per stabilirsi a Venezia e nel 1792 Ugo condotto dal N. U. Paruta raggiunse sua madre a Venezia » (1).

Ora, se Giulio insisteva così su questo fatto, vuol dire ch' esso era ben chiaro nella sua mente e che il gentiluomo Paruta non aveva abbandonato il Zante per Venezia se non nel 1792. E difatto frugando all' Archivio di Stato di Venezia tra le carte e lettere agli Inquisitori e quelle ai Rettori di Corfù, Spalato e Zante. (B. 132) si trova come Polo Paruta di Lorenzo, nato nel 1746, sposatosi nel 1770 a Donna Elena Donà, ricordato da Carlo Gozzi nelle *Memorie* come uomo « scarno, alto, sottilissimo », fu provveditore al Zante dal giugno 1790 all' agosto 1792 nella cui seconda metà o poco dopo fu sostituito dall' Eccellentissimo Alvise Diedo.

Fu col Paruta quindi, al quale nel 1817, vorrà poi dedicare una delle lettere del *Gazzettino del bel mondo* (2), che Ugo giovinetto lasciava il Zante per Venezia, ove però, primogenito com' era e preoccupato innanzi tempo da cure virili, poco potè rimanere, costretto probabilmente a ritornare nell' isola da vicende o strettezze domestiche. Ma non vi fece un lungo soggiorno

(1) Cfr. C. Antona-Traversi, *Studi su U. F.*, Milano, A. Brigola e C. editori, 1884; pagg. 269-70.

(2) Cfr. U. F., *Prose letterarie*, Vol. IV, p. 9, ove però anzichè *Carlo* è da leggersi *Paolo* come porta il manoscritto. Per Bettina [*recte* Elisabetta Maria] Paruta figlia di Paolo, sposatasi nel 1792 col N. U. Z. A. Moro-Malipiero, v. *Lettere inedite*, cit. p. 48.

chè troppo l'attiravano a Venezia con l'affetto de' suoi, l'ardore del nuovo e la brama di gloria, e ne' primi mesi del 1793 vi si riconduceva, accompagnato questa volta, secondo una tradizione locale raccolta dal De Biasi, dal Canonico Marino della cattedrale del Zante e collega forse de' suoi maestri delle scuole cattoliche ov'era stato posto da ultimo, o suo maestro egli stesso, che narrò poi « a tutti di aver viaggiato con Ugo, che aveva a un circa 14 anni » (1). E che la cosa sia vera confermò il Foscolo stesso nella lettera inviata al Monti addì 11 dicembre 1808, ove dice d'aver navigato « due volte in quel tempo dalla Grecia in Italia (2), e nella dedica dell'ode *Bonaparte Liberatore* ai reggiani, pubblicata ai 12 maggio 1797, in cui si dichiara: « nato in Grecia, educato fra' Dalmati e balbettante da soli quattro anni in Italia »; e di certo per informazione di lui la stessa cosa ripete un compagno suo di giacobinismo, Odordo Samueli, in una postilla al noto sonetto

Quand'io ti vidi rabbuffati i crini

pubblicato a pag. 108 dell'*Anno poetico* quinto. Dei viaggi poi da Venezia al Zante e viceversa fatti da Ugo rimaneva ricordo anche nella memoria della di lui sorella Rubina che, già vecchia, n'ebbe a parlare, sebbene in confuso, al De Winckels.

Tirando le somme il Foscolo si recò quindi per la prima volta a Venezia nell'agosto 1792 e vi ritornò dopo breve assenza, ne' primi mesi del '93, allorquando la povera madre sua aveva riordinato alla meglio i suoi più poveri affari e tra appoggi di parenti e costanza

---

(1) C. Antona-Traversi, *De' natali, de' parenti, ecc.* p. 443.

(2) In *Biblioteca italiana* di Milano del 1830, nella *Vita* del F. del Carrer cit. e completa da ultimo nella *Rivista d'Italia* di Roma, fasc. 2 del 1900, per cura di Domenico Bianchini.

d' amore era riuscita ad assicurare ai figli una vita men che triste. In una casa ben miseranda però del sestiere di Castello, nel quale per accenni e testimonianze esistenti abitava la maggior parte dei congiunti e amici veneziani dei Foscolo, e al quale rivolse quindi il suo vedovo passo la madre del futuro poeta, appena sbarcata dal brigantino di levante che ve l' aveva condotta. Coi pochi mezzi di cui disponeva non poteva di certo pagare una elevata pigione e dovette accasarsi forse subito o poco dopo in Parrocchia di S. Francesco, Campo delle Gatte, in quella « casa o per dir meglio catapecchia » che « nelle finestre, a detta del Pieri (1), non aveva vetri, ma bensì impannate », e alla quale poco dopo il suo figliuolo riserbato all' immortalità, « ben lontano dal lasciarsi avvilire da quella intollerabile povertà », si faceva indirizzare le risposte ch' egli sollecitava da due illustri del tempo: Aurelio Bertòla e Melchiorre Cesarotti, e vi riceveva sorridente coetanei ammiratori. E vi rimase fino a quando quello stesso figliuolo, abbandonata tra le delusioni e i rimpianti la mercanteggiata regina dei mari, cominciò a guadagnare qualcosa e potè con sacrifici, per alcun tempo veramente grandi, mandarle ogni mese qualcosa e pensare all' avvenire de' suoi minori fratelli.

(1) Mario Pieri, *Opere*, Ediz. fiorentina dei Lemonnier, Vol. I, pag. 39; e un mio scritto su *Le abitazioni dei Foscolo e la data del loro arrivo in Venezia*, pubblicato nel *Nuovo Archivio Veneto*. (T. III, P. I, 1902).

II.

Primi passi

Una città come quella della Serenissima in cui agli splendori dell' arte e alle memorie della storia s' aggiungevano in quel momento le attrattive d' una spensierata decadenza non poteva non esercitare sull' animo d' un giovinetto entusiasta e pieno d' ingegno qual' era il Foscolo degli effetti straordinarî (1). E tali difatto ci appariscono la sua precoce versatilità e quell' operosa irrequietudine che caratterizza la vita privata e pubblica di lui dal 1792 al 1797.

S' è già detto in che casa abitasse e con quale giovanile baldanza egli sopportasse la miseria domestica che assai scarsamente dovevano alleviare gli aiuti dei parenti e gli appoggi degli amici.

Tra i primi, pur intricato com' è l' albero genealogico dei Foscolo, si possono qui ricordare i Bulzo; la famiglia Naranzi di cui parlerò a proposito di Costantino; Orsola, Isabella e Contarina Furlani, figlie le prime due d' un Felice, di Francesco e d' una Rosa la terza, ricordate più volte nell' Epistolario domestico del poeta e del fratello suo Giulio come cugine; Antonio Brossard marito dell' Orsola suddetta e parente di quel Donà nominato da Andrea Foscolo nella sua lettera - testamento più sopra citata; un Alessandro Foscolo che intorno al 1790 sposò un' Anna Donà congiunta dei pre-

(1) Per Venezia a quei tempi cfr. i noti scritti di V. MALAMANI e il vol. di F. GALANTI su *Carlo Goldoni e Venezia nel secolo* XVIII (Padova, Salmini, 1882). Altri ne cito nel cap. V, a suo luogo.

cedenti e al certo anche di Elena Donà moglie del Provveditore Paruta e parecchi altri.

Tra i secondi Angiolo Orio Provveditore alla Sanità, la Signora Rosa Marcocchia di Zara, l'jonio Don Giovanni Bisbardi sacerdote in San Pietro di Castello, un signor Bronza poi commilitone dei Foscolo, il medico Leonardo della Torre morto a Venezia nel 1816, il commediografo Comarolo, G. Pinoli, Albetta Vendramin e pochi altri (1).

Quest'era la cerchia delle conoscenze familiari dei Foscolo ed era più che sufficiente per loro poveri orfani che avevano da pensare ben altro che alle conversazioni: ma nelle sventure è gran conforto l'amicizia e un cuore nato fatto per amare, quale quello di Ugo, ne andò cercando di nuove, spinto dalla febbre di vita a dall'ardore del nuovo. Il mondo domestico, i parenti e gli amici de' suoi non gli bastavano, e, posto nella prima metà del '93 alle scuole laiche di San Cipriano in Murano, di cui era provveditore Gaspare Gozzi, « si diede, secondo il Carrer, con fermo intendimento agli studi, e, condiscepolo a quanti in que' giorni erano appassionati alle lettere; e con essi ascoltatore del Bregolini e d'altri uomini riputati », aprì il suo spirito a più larghi orizzonti e andò perseguendo nuovi fantasmi di gloria.

Spinto da essi e da necessità di pane fece subito nello studiò notevoli progressi, accompagnando a quello della scuola quello suo privato, come ricorda egli stesso in parecchi luoghi delle sue opere e specialmente in un frammento critico intorno a Lucrezio, ove dice d'esser

(1) Cfr. *Epistolario* generale e domestico, passim. Da esso risulta, con riscontri irrefragabili, quanto sopra fu esposto e mi basti averlo accennato senza soffermarmi, come potrei, a partitamente dimostrarlo.

venuto di Grecia «appena tinto della lingua latina, e ignaro al tutto della toscana » (1). Affermazione questa che non è che la ripetizione del concetto già espresso a sua scusa nella dedica dell' ode *Bonaparte Liberatore* ai reggiani, ove, come si vide, si disse: « balbettante da soli quattro anni in Italia » ; ma. nè in questo, nè in quel luogo è troppa esattezza, poichè già per testimonianza di Antonio Marteláo suo maestro al Zante si sa che fin d' allora era ben avanti nell' italiano e indietro invece nel greco. Cosa questa che, colla rapida italianizzazione di lui, ci spiega la conoscenza poco profonda ch' egli, pur greco nell' anima, ebbe poi sempre della lingua materna.

A quelle scuole e in quel tempo, mentre i fratelli suoi Angelo e Giovanni venivano pure avviati agli studi, fu discepolo di Ubaldo Bregolini, novalese, dotto ingegno; di G. B. Gallicciolí, poliglotta ed esegeta eruditissimo, ch' egli bistrattò poi alquanto nel discorso *Della costituzione della Repubblica di Venezia* (2); Angelo Dalmistro, purista della scuola del Gozzi, ammiratore appassionato di Dante; ebbe a compagni Antonio De Martiis, che insegnante in seguito del figlio di sua sorella Rubina egli doveva ricordare come uomo, non solo d' ingegno « cosa comune », ma anche, « cosa assai rara », d' illibatissima e cordiale onestà » (3); Salvatore Del Negro divenuto più tardi professore di fisica, e un Giuseppe Scolari che doveva poi come altri ricordarsene e indirizzargli lodi e saluti (4).

---

(1) U. Foscolo, *Appendice alle Opere* pubbl. dal Chiarini, Vol. XII, p. 113.

(2) *Prose letterarie*, IV, 339-40.

(3) In *Lettere inedite* cit., p. 156.

(4) Condiscepoli suoi furono inoltre il dalmata Giovanni Kreglianovich-Albinoni, il corcirese Achille Delviniotti, il greco Giorgio Dusmani che deriso un giorno dal Foscolo si vendicò grandinandolo di

Ma ad uno spirito quale quello del Foscolo, la famiglia, la scuola e i compagni non bastavano e altre occupazioni e conoscenze andava altrove a cercare. Fu così che recandosi a studiare alla Marciana fu conosciuto e stimato dal « rustego » Iacopo Morelli, prefetto di essa, e da lui e dall' amorevole Dalmistro fu presentato forse alle due dive del tempo, alle due incontrastate regine dei salotti veneziani: Giustina Renier-Michiel e Isabella Teotochi-Albrizzi. Cortesia maggiore non gli si poteva usare, una nuova palestra intellettuale e morale gli si apriva e, baldo com' era, potè presto farsi conoscere e stringere relazioni coi frequentatori più oscuri e più illustri di quella società. E una filza di nomi ci si fa avanti: Tommaso e Giuseppe Olivi, Angelo Chiozzotto, il Memmo, Luigi Scevola, Giuseppe Greatti, Paolo Costa, Melchiorre Cesarotti e i suoi figliuoli, Ippolito Pindemonte e le sue Terese, Marina e Vettore Benzon, Aurelio Bertola, Pier Antonio Bondioli, Leopoldo Cicognara, Giovanni Kreglianovich-Albinoni, i due fratelli Gallini, Andrea Mustoxidi, l' abate Meneghelli, Francesco Negri e altri molti già ricordati dal Malamani nelle sue monografie intorno le due dame e tutti stretti al Foscolo da qualche vincolo di simpatia, d' amicizia, di studi (1).

---

pugni (cfr. M. Caffi, in *Strenna Italiana* cit. p. 31 e sgg.) Pietro Bettio poi abate e successore del bibliotecario Morelli alla Marciana, e parecchi altri.

(1) Cfr. E. Castelnuovo, *Una dama veneziana del secolo XVIII, vol. LXIII*, A. *1882* della Nuova Antologia; Vittorio Malamani, *Isabella Teotochi-Albrizzi, i suoi amici, il suo tempo*, Torino, Locatelli, 1882 (per cui v. *Giornale storico* ecc., I, 497-99); e *Giustina Renier-Michiel, i suoi amici, il suo tempo*, in Archivio Veneto, T. 38, 1889; più suoi lavori sul *Cicognara* (ediz. delle memorie); *La satira del costume, I Francesi a Venezia*, ecc.; il vol. di G. B. Crovato su *Vettore Benzon* e le opere del Moschini e del Nani-Mo-

Il corcirese Nicolò Delviniotti lo presentò all'amico suo Mario Pieri che doveva poi nelle sue Memorie tracciare del Foscolo adolescente questo curioso profilo: « Rossi capelli e ricciuti, ampia fronte, occhi piccoli e affossati ma scintillanti, brutte e irregolari fattezze, color pallido, fisionomìa più di scimmia che d'uomo: curvo alquanto, comecchè bene aitante della persona: andatura sollecita, parlare scilinguato ma pieno di fuoco: mettea meraviglia il vederlo aggirarsi per le vie e pei caffè, vestito di un logoro e rattoppato soprabito verde, ma pieno di ardire, vantando la sua povertà infino a chi non curavasi di saperla, e pur festeggiato da donne segnalate per nobiltà ed avvenenza e dalle maschere più graziose e da tutta la gente » (1).

E che ciò non fosse un'esagerazione ce ne assicura anche l'Abate Giuseppe Greatti che chiude una lettera del febbraio '96 a lui diretta, con questo ammonimento: « Il mio grande amico Bondioli che vi stima infinitamente mi ha oggi scritto; mi dice che siete divenuto uomo di moda. Guardatevi dalla vostra celebrità. In Venezia si passa dal teatro alla predica e dalla predica a Foscolo. Interrogate voi stesso, gli amici sul vostro conto, e non il favor dei circoli oziosi » (2). Ed era saggio consiglio chè quella popolarità il Foscolo se l'era procurata col suo fare scapigliato e stravagante, coi suoi

---

CENIGO rispettivamente su la letteratura veneziana del sette e dell'ottocento. In quest'ultimo lavoro si ripete erroneamente (p. 279-80) che il Foscolo fece i suoi studi all'Università di Padova. Egli del Cesarotti fu allora ammiratore e seguace, non mai allievo. V. anche DE WINCKELS, *Vita* cit., I, p. 31-32 e *Appendice alle Opere*, p. 87.

(1) M. PIERI, *Vol. e luogo cit.*

(2) In una mia memoria su *Giuseppe Greatti*, pubbl. nell'*Ateneo Veneto* del 1900; Venezia, Visentini editore.

molteplici e facili versi, colla sua loquela irruente atta a conquistare l'animo dei più, ma sopratutto per la leggerezza dei tempi e il dilettantismo che regnava sovrano su gli spiriti e le coscienze.

III.

Lavori minori

Colla feconda baldanza del goliarda d'ingegno Ugo Foscolo volgeva nello stesso tempo il pensiero a nuovi lavori e — operosità mirabile — la scuola, i ritrovi, le discussioni non gli impedivano di fare delle larghissime letture, di empire parecchi scartafacci di versi d'ogni metro e soggetto, e di abbozzare lavori di mole, di studiarvi su e di scriverne contemporaneamente agli amici lontani . . . magari da per sè stesso criticandoli, come fece col Fornasini. Di tale sovrabbondante e primaverile produzione ben poco però sfuggì al cestino del poeta cresciuto in età, ma quel poco è più che sufficiente a giudicare de' criteri onde il poeta stesso esordì e a farci conoscere le « alluvioni e fecondazioni che si successero in quel singolare spirito giovinetto » (1).

Notizie e documenti degli studi da lui fatti in quel primo periodo della sua carriera letteraria sono nei frammenti dello scritto « Della poesia, de' tempi, della religione di Lucrezio » più innanzi citati, nel fascicolo donato nel 1794 al Naranzi, nelle lettere al Fornasini, nel Piano di studi che da sè stesso si tracciò tra il '95 e il '96, in due giornali del tempo, in alcuni opuscoletti d'occasione e nel suo romanzo dell' Ortis.

---

(1) G. Carducci, *Conversazioni critiche*, Roma, Sommaruga ed., p. 290.

Nel frammento egli dice: « . . che i primi anni della sua gioventù, sebbene circondati da molte miserie, furono nondimeno illuminati dalla Musa e fu il mio ingegno come innaffiato dalla poesia, alla quale tutta l'anima mia si abbandonava. E dal suo amore incitato tutti lessi in quel tempo e gl'italiani, e molti de' latini poeti; più assiduamente il padre nostro Alighieri, e Omero, padre di tutta la poesia. Cosi mi ravvolsi, senza avvedermi, nelle passioni degli uomini e nello studio dei tempi e delle nazioni, onde di mano in mano, dopo avere scritti molti ardenti e ineruditi poemi d' ogni specie, m' inoltrai nella storia e nelle dottrine morali e politiche » (1). Righe queste in cui è riassunta tutta l' opera intellettuale del Foscolo in quegli anni e che non solo accennano alle sue vaste e disordinate letture, allo studio paziente d' Omero e di Dante e ai suoi scarabocchi poetici, ma ancora agli studi storici da lui iniziati su Tacito e Plutarco (2), a quelli morali cui fu condotto dalla lettura appassionata della Bibbia, ai politici infine cui l'attrassero ancor giovinetto e le vicende del tempo e la bramosia d' innovazioni.

Effetti di tale svariata ed incomposta applicazione, attestataci molto più particolarmente dal citato Piano di studi, furono prima i suoi studi di storia e di riflesso quelli filosofici e politici ai quali venne accennando lui stesso nel Piano e di cui, se il gran rifiuto dell' 800 non avesse senza misericordia fatto scomparire e grano e loglio, avremmo oggi più saggi importanti e curiosi. Dal detto Piano e poi dall' Ortis (3) sappiamo che in quegli anni andava facendo la versione del secondo libro delle Storie di Tacito e quella dei primi tre degli

(1) *Appendice alle Opere*, cit., pagg. 113-14.
(2) Per Plutarco v. *ibid.*, p. 136.
(3) Ediz. Le Monnier, p. 139-40.

Annali, la qual ultima voleva poi imprimere assieme al volgarizzamento del Davanzati; e postillava pagina per pagina un suo Plutarco, aggiungendovi alcuni discorsi tra cui « uno assai lungo su la morte di Nicia ». Influenza grande ebbero queste sue fatiche giovanili e sul modo suo d'esordire e su tutta l'opera sua posteriore: a testimoniarlo, bastino, per quello, con l'Ortis, le sue vicende dal '92 al '97; per questa, gli scritti politici, pei quali tutti giova ricordare com'egli nel 1816 ebbe a scrivere che la sua professione letteraria e politica, l'una dall'altra da lui mai disgiunte, comincia dall'anno 1796 (1) e fu perciò una logica e necessaria conseguenza di quelle prime veglie veneziane sugli storici d'ogni tempo e nazione (2). Unitamente a questi studi altri ne faceva nel campo della filosofia abbozzando saggi più o meno illuministi e spesso gettando su fogli sparsi il frutto delle meditazioni alla cui tristezza unico balsamo riesciva il poetare, accademico sì e d'imitazione, ma qua e là vibrante di qualche ritmo nuovo.

I primi versi di lui furono quelli che inviò al parente ed amico suo Costantino Naranzi (3) sul finire del

---

(1) Opere, V, p. 269.

(2) Cfr. Francesco Trevisan, *Ugo Foscolo e la sua professione politica*, Mantova. Tip. Balbiani, 1872; ed Eugenia Kienerk, *Gli scritti politici di Ugo Foscolo*, Firenze, Landi ed., 1893.

(3) Questo Naranzi era parente del Foscolo perchè pronepote di Giorgio Naranzi cugino primo dei fratelli Foscolo, figlio di Rubina Bulzo e del Costantino senior cui si accenna più volte nell'Epistolario di Ugo. A questi Naranzi sono da aggiungersi poi un N. Spiridione è un N. Demetrio che furono compagni di Ugo nelle agitazioni politiche del 1797, e al secondo dei quali egli doveva poi mandare una copia del discorso *Dell'origine e dell'ufficio della letteratura*, oggi conservata, secondo m'informa l'Es. Prof. Di Mento, nella biblioteca del Zante, colla dedica seguente: Al sig. Cavaliere-Demetrio Naranzi-Console Generale — φιλίας καὶ πατρίδος μνημόσυνον. Questo

1796 o già di lì. Sono ventisei poesiuccie e quindici versioni di vario metro: rosolia letteraria d'uno scolare d'ingegno, che si distingue tuttavia per un certo carattere d'indipendenza e per la simpatia ad alcuni soggetti che ricorrono poi ancora nella sua produzione posteriore, come le versioni da Saffo, quella da Anacreonte, il tema del ritratto, (1), la partenza e la lontananza dell'innamorata e qualche altro. Fra quest' ultimi da notarsi una canzonetta da lui ricordata alla Donna Gentile nel 1816 e in cui diceva: « essere l'amore d'una donna la quale sappia amare, simile alla rosa che dopo invecchiata, serba dolcissima e perpetua ed assai più modesta la sua prima fragranza » (2).

Allo stesso '94, secondo ebbe ragionevolmente a supporre G. Mestica, appartengono anche i versi *In morte del Padre*, pubblicati la prima volta da C. Antona-Traversi in occasione di nozze e ristampati da G. Chiarini nella sua *Appendice alle Opere.* Sono una canzone e cinque sonetti che il Foscolo, dedicandoli alla madre, regalò nel 1795 a un Sig. Galvani di Cefalonia da una cui discendente, dopo molti e vani tentativi, si potè finalmente riscattarli nel 1889. Nel rispetto dell' arte non sono naturalmente gran cosa, ma con

---

Demetrio N., fin dal 1794 alunno dell' Accademia Padovana, era anche intimo poi del Cesarotti e del Greatti.

I versi inviati al N. Costantino furono pubblicati per la prima volta a Lugano, coi tipi del Ruggia, nel 1831, poi ristampati più volte: integralmente e con note, da Guido Biagi ne *Le poesie di U. F.* da lui curate nel 1883 pel Sansoni. Cfr. per tale ediz. l'importante rassegna pubblicatane da F. Novati a p. 485-6, del vol. I del *Giornale Storico*.

(1) Tema che nella letteratura nostra è un vero leit-motiv più che degno di studio.

(2) Cfr. *Epistolario Foscolo-Mocenni* ed. da E. Del Cerro, Firenze, Salani, 1888, p. 146-7.

vantaggio della critica vi si ritrova esagerato dalla vivezza delle impressioni e dall' affetto figliale quel sentimento ingenito di cupa tristezza che dovrà poi, frenato ad arte, ispirargli molte pagine dell' Ortis e non pochi mirabili versi.

Contemporaneamente si stringeva in amicizia col Fornasini e principiava con lui quel carteggio di cui ciò che restava fu pubblicato nel 1844 per nozze Fornasini — Saleri dal D.r Giacomo Uberti e ristampato poi dagli editori fiorentini nel terzo volume dell' Epistolario. Questo Gaetano Fornasini era nato a Brescia ai 6 di Giugno del 1770, ed avviato contro la sua inclinazione alla flebotomia era andato alternando le occupazioni scientifiche agli studi letterari. Ingegno aperto e versatile s' era fatto ancor giovane un buon nome e cominciava proprio allora a scrivere quelle novelle che dovevano poi farlo ricordare con onore tra *I novellieri italiani in prosa* di G. B. Passano (1). Non si sa come il Foscolo ne abbia fatto la conoscenza, ma col mezzo di qualche amico di Venezia o di Padova probabilmente; cominciò in ogni modo a scrivergli nella seconda metà del '94 e fu in relazione con lui per tempo ben più lungo del breve periodo tra cui va il loro carteggio rimasto, se ben lo confermano la lettera a V. Lancetti del luglio 1807, e il bigliettino a C. Ugoni dell' ottobre 1812 ove Ugo lo ricorda con parole affettuose e piene di stima.

A questo amico adunque, che doveva poi diventare vicebibliotecario della Queriniana, vicesegretario dell' Ateneo bresciano, autore di scritti utili e lodati, il nostro operoso adolescente mandava a rivedere, tra la

(1) Si vedano in appendice le note apposte al carteggio del Foscolo col Fornasini.

fine del '94 e quella del '95, odi, elegie e versioni, esponeva pensieri e sentimenti, chiedeva amorosi consigli e « giudiziose critiche ». E avendo trovato in lui ciò che cercava, in una lettera dei 10 decembre 1794 gli manda, « come per giunta sopra la derrata » di un' elegia — due canzonette, di cui una sua e l'altra « traduzione d' una di Thesdeher, poeta anacreontico turco. Io la ho trovata nel Muratori in italiano, egli segue, ma mi è poco giovata, mentre io ne posseggo parecchie dello stesso genere tradotte in greco-volgare. In questa per altro v' ho trovato delle variazioni, come là dove dice — radice del mio cuore — che nel Muratori, e lo stesso nel mio testo greco, dice παρηγορία καρδίας consolazione del cuore; — ma io ho seguito la lezione italiana, perchè senza rima, e tradotto alla salviniana » (1). Ora, riuscita vana ogni ricerca intorno al Thesdeher che, secondo anche ebbi dalla gentilezza del Prof. Emilio Teza, non può essere che un errore di stampa o uno sbaglio del Foscolo, il vocabolo tutto al più significando *tagebuch*, raccolta o memoria (2), vediamo almeno la canzoncina che all' opposto del poeta è conosciuta e per la versione fattane dal Tomitano e riferita dal Muratori e perchè essa contiene, come in una nota folk-loristica ebbe già ad osservare Vittorio Cian (3), un motivo tradizionale di letteratura popolare.

In mancanza della versione del Foscolo ora perduta e ch' egli deve aver fatto indubbiamente da qual-

(1) U. F., *Epistolario*, v. III, p. 277-78.

(2) Cfr. ZENKER, *Diction. Turc-arabe-persan*, Leipzig, 1866-1876, vol. I, p. 273.

(3) V. CIAN, *Un' antica canzonetta greca ed una siciliana*, ne La biblioteca delle scuole italiane, del 1 ottobre 1898.

che raccolta di canti del levante, si legga questa del Tomitano:

Basilicò ho piantato
E rose son nasciute,
Dentro delli cui rami
Cantan le rondinelle.
Deh, rondinelle mie,
Pregovi non cantate,
Poiche 'l dolce mio amante
Radice del cor mio,
Si fa da me lontano,
Fuggendo il dolce porto
Per ritrovar fra l'onde
Tempestosi travagli.
Deh, rondinelle mie,
Pregovi non cantate,
Ma più tosto piagnete,
Se pietose voi siete (1).

Di tali motivi popolari il Foscolo ne conosceva e aveva a mente parecchi, se ben ce lo confermano col luogo citato i madrigali in greco-volgare da lui, secondo il De Biasi, composti tra i 13 e i 14 anni per le fanciulle del Zante, e quelle arie « fra il barbaro e il passionato » ch'egli cantava a Pavia nel 1809 a ristoro della « penosa anima *sua* ».

Lo vediamo poi, per invito del Fornasini e per la prima messa di Don Luigi Scevola amico comune, scrivere dei versi sciolti, un sonetto e un'ode *L'olocausto* o *Il sacrifizio*, la qual'ultima l'amico gli faceva stampare in Brescia nel maggio 1795 in un foglietto ora

(1) A. Muratori, *Della perfetta poesia italiana*, p. I, Cap. XIII, p. 209 - dell'ediz. Curti del 1790. Egli la tolse dai *Ragionament della lingua toscana* del Tomitano, Venezia, G. de' Farri, 1546.

irreperibile (1); dettare su le traccie di quelli del Roncalli, concittadino della sua conoscenza, parecchi epigrammi, lontani compagni di quelli da lui scagliati più tardi contro il Paradisi e il Lamberti; inviargli finalmente nell' agosto del '95 l' ode *In morte del duca di G. C.*, ed esporgli il disegno d' un libretto di versi alla cui stampa egli stava allora pensando.

Quel libretto, secondo il Foscolo, avrebbe dovuto constare d' una dozzina di odi, tra cui quelle conservate: *A Dante*, *La verità*, *La campagna*, e quella *In morte del duca*. Esse appartengono a que' versi che si potrebbero chiamare del secondo gruppo e furono già studiate dal Chiarini, dal Carducci e specialmente da G. Mestica, basterà quindi al mio assunto osservare come l' ode *A Dante* sia primo tributo d' omaggio al poeta di cui andava allora « con rauca voce e fiammeggianti sguardi » (2) recitando i canti e ne' cui studi iniziato dal Dalmistro, ben partecipe, lo si ricordi, de' sentimenti danteschi del Gozzi, doveva recar poi più dotte fatiche col « Discorso sul testo della Divina Commedia ». Va notato in essa ode l' accenno profetico che il poeta fa alla propria fama coi versi.

ma sorgere
Giganteggiando i nostri
Carmi vedransi, e liberi

(1) G. Mestica nella sua dotta e accurata edizione de *Le poesie di U. F.*, stampata nel 1889 in Firenze dal Barbèra, e per cui cfr. *Giornale Storico*, vol. IV, p. 453 e segg., illustra i passi delle lettere foscoliane che si riferiscono a tali componimenti, ma non parla però che di quello in isciolti, mentre il poscritto della lettera del 16 maggio 95 c' informa anche degli altri.

(2) Verso di Odoardo Samueli nel noto sonetto « A Nicolò Ugo Foscolo conosciuto dall' autore mentr' ei recitava un canto di Dante », pubblicato a p. 108 dell' *Anno poetico* del 1797.

Calpestare que' mostri
Che tumidi d' orgoglio
Siedono ingiusti in soglio.

che ci richiamano a « l' alta cetra mia » dell' ottava strofe dell' ode *La verità*, e che per la loro giovanile baldanza contrastano tristemente collo scetticismo desolato delle *Ultime lettere* e dei sonetti del 1802.

Nell' ode *La campagna* scritta nel maggio '95 mentre era in villeggiatura a Motta di Livenza (1), mostrò come sentisse fieramente di sè pur tra: « i piaceri del rurale soggiorno e della semplice pace » ; e quale fosse il profitto ch' avea tratto dalla lettura dei gesneriani del suo tempo.

In quella per *La morte di*... (che tale fu il titolo appostole dall' autore nel fascicolo d' ottobre 1796 del *Mercurio d' Italia* ove fu per la prima volta stampata) Ugo Foscolo s' ispirò ad un ordine d' idee che gli era allora assai caro, biblicamente apostrofando l' empio nemico di Dio, il folle sognatore di gloria, l' orgoglioso gigante inabissato dai fulmini, Massimiliano Robespierre infine: chè lui e non altri, secondo ben s' addiede il

(1) Ospite probabilmente della famiglia del N. U. Alessandro Foscolo che aveva sposato un' Anna Donà, quasi certo cognata di quella Chiara Brossard nominata da Andrea Foscolo nella sua lettera - testamento più volte innanzi citata. Cotesti Foscolo, ch' io non oserei dire parenti diretti dei nostri per non risollevare l' oziosa e vexata quaestio della nobiltà, abitavano a Venezia nel sestiere di Castello e si recavano ogni anno a villeggiare in una loro palazzina posta, secondo m' avverte gentilmente il Chiaro sig. Lepido Rocco, sulla sinistra del Livenza, a mezzo chilometro da Motta, proprio vicinissimo all' ora distrutto Bosco della Muggia, al quale certamente allude il poeta nella sua accompagnatoria dell' ode, dicendo al « Bertola d' averla scritta due giorni innanzi « fra i boschi. »

Martinetti (1), quel *Crudele* deve e può essere. L'ode fu scritta nell'estate del '95 e il Foscolo ai 19 agosto dello stesso anno, appena uscito d'una grave malattia, la mandava al Fornasini onde la rivedesse insieme allo Scevola, « giacchè questa ode, gli diceva, unita ad un'altra dozzina, dovrà da qui a qualche mese stamparsi ». Non fu stampata invece, come si disse, che sola e nel 1796 e quasi rifatta; la copia inviata al Fornasini rimase inedita fino al 1844 nel qual anno, quasi di certo col titolo alterato, fu pubblicata nell'opuscolo nuziale ch'ebbi a citare, unitamente a quella parte del loro carteggio sfuggita al cestino.

Se tra le mani degli Uberti non fossero andati smarriti gli autografi si avrebbe ora il modo di collazionarli colla stampa e si potrebbe così reintegrare il testo e vedere se quel titolo *In morte del duca di G. C.* fu una correzione del Fornasini o un capriccio degli editori. L'ode del resto, come ben pensò G. A. Martinetti, doveva essere una cosa stessa con quella segnata nel Piano di studi col numero 12 e il nome di *Roberspiere*, come ne' due indici della sua racolta di odi, quello trasmesso nel '95 al Fornasini e quello tracciato nel '96 per entro al Piano, sono una cosa sola *L' olocausto* e *Il sacrifizio*, *L' incontentabilità* e *L' ingordigia*.

L'ode scritta nel '95, riveduta e stampata nel '96, preludia al poemetto *Il Roberspiere* (così allora si scriveva) che il Foscolo in una lettera a Paolo Costa della primavera del '96 affermava in parte già scritto e che presso a poco in quel torno andava recitando agli amici ne' crocchi e nelle conversazioni, onde l'amico suo di

(1) Nell'opuscolo su *La Laura di N. U. Foscolo*, Torino, Roux e C. ed. 1891; pagg. 62 e 63. Cfr. per esso *Giornale Storico*, vol. XVII, p. 463 - 4.

giacobinismo Odoardo Samueli nella seconda quartina di quel sonetto pubblicato nell' *Anno poetico* quinto (1797, p. 108) poteva ricordare d' averlo visto.

Segnar . . . a secoli più tardi
Di Roberspiero i luridi destini.

Nulla però ce ne rimane eccettuati i sei versi

Tal del Giordan sul mergo un dì solia
Pianger l' arsa Sionne e il tempio infranto
L' ispirato dall' Alto, Geremia.

E ad ogni verso del funereo canto
Contemplava le meste onde scorrenti
Tacito, immoto, colle luci in pianto.

dati come appartenenti al canto secondo e trascritti dal Foscolo stesso nella sua lettera al Costa (1) e non ce ne potremmo formare nemmanco un' idea se non ci restasse l' ode che abbiamo veduto, l' accenno all' amico e il giudizio che sul Robespierre e la sua politica recava nel '98 nell' *Esame* su le accuse contro Vincenzo Monti: « Inevitabile certo e necessaria fors' anche fu la dittatura di Robespierre, il quale sacrificando alla libertà, eccitò gli odj antichi e le private vendette, coronò gli scellerati, atterrì la innocenza, desolò la Francia, contaminò la libertà, ed accrebbe l' infamia dell' uman genere. La Francia cancellò quest' epoca dagli annali della sua rivoluzione » (2).

Giudizio diverso da quello del Monti, la cui *Bassvilliana* gli era stata forse modello per la sua cantica, osserva il Mestica, ma retto e tale da deplorare che,

(1) U. F., *Opere*, vol. XI, p. 343.
(2) U. F., *Opere*, vol. V, p. 18-19.

per causa del gran rifiuto dell' 800, non ci resti di essa nemmeno quel brano sul ghigliottinamento del duca Luigi Filippo, da lui letto nella sera del 25 frimaio (15 Xbre) '97 al Circolo costituzionale di Milano e che con grande probabilità vi apparteneva (1).

Insieme a questo poemetto il Foscolo nel '96 andava componendo delle nuove odi — e non odi soltanto, ma canti, elegie e sonetti. Gli studi e la vita gli suggerivano delle nuove idee, gl' ispiravano dei nuovi motivi ed egli se li andava accarezzando e svolgendo con la sua solita foga.

Tra essi quello che in que' giorni aveva più presente di tutti era il motivo religioso. Ve lo spingevano, com' egli velatamente ricorda nella Notizia intorno a Didimo, le idee domestiche, l' educazione degli anni primi, la indefessa lettura della Bibbia e dei poemi sacri del suo secolo: la Messiade e Il paradiso perduto. Frutto di tali idee, dell' influenza del Varano e del Monti, oltre che di tali letture, furono i versi su Robespierre già veduti, l' ode *Il mio tempo* e il canto *La croce*, componimenti questi da lui scritti secondo una tradizione locale in Chioggia mentre era ospite del suo amico Chiozzotto e pubblicati nell' aprile 1796 a Venezia per la monacazione della nobil donzella Maria Toderini e ristampati poi più volte altrove; e quella « . . Storia del Cristianesimo dal principio sino alla fine del mondo » segnata tra i lavori da farsi come un Canto.

Dopo il motivo religioso veniva quello preromantico ispiratogli dalla tendenza ingenita alla tristezza e dalla appassionata lettura dell' Ossian, de Le notti romane del Verri, delle opere di Young e vari altri. Quel motivo doveva diventar poi uno de' principali caratteri

(1) Cfr. Guido Mazzoni, *A Milano cent' anni fa*, in Nuova Antologia, 1898, vol. 75, p. 577 segg.

del suo spirito e dettargli per allora gli sciolti *Al sole* (1), pubblicati nel '97, ma scritti di certo verso la fine del '96. Essi, sebbene non privi di difetti e di reminiscenze preannunciano qua e là il Foscolo futuro e per l'accenno leopardiano della fine, già osservato dal Carducci, e per l' intonazione generale che — cosa finorà non osservata — richiama a quel lungo brano del sermone I (1807) ove, astraendo dall' allegoria politica che vi si contiene, Prometeo apostrofa l' immoto re degli astri (versi 61-89).

In quello stesso periodo di tempo, con prontezza di concezione invero meravigliosa, il Foscolo abbozzava inoltre parecchi altri lavori, come un poema sul Genio in tre canti: Il genio universale, Il genio nelle scienze, Il genio nelle arti, che l' amico Greatti gli raccomanda in una certa sua lettera (2) di condurre a termine; un altro poema in terza rima sul Piacere, di cui, siccome credo col Biagi, abbiamo un notevole saggio nel componimento omonimo segnato tra i cosidetti *Versi gio-*

(1) È tradizione ch' essi siano stati composti, come altri versi di lui, in Padova e a gara con Paolo Costa, che stendeva in quello stesso tempo l' ode *L' aurora*, un sonetto in morte del suo genitore e una versione da Saffo. Cfr. *Nuovo Giornale dei letterati* di Pisa A. 1833, pagg. 110-17, e V. Brocchi, La *scuola classica romagnola. p. I, Paolo Costa,* tra gli Atti del R. Ist. Veneto di scienze, lettere ed arti, T. IX, S. VII, 1897-98, pagg. 976-979, in cui però si desidererebbero maggiori particolari. Per le note preromantiche nel Foscolo giovinetto e l' influenza della letteratura sentimentale negli scritti giovanili e posteriori di lui, cfr. le memorie di F. Novati e V. Cian rispettivamente pubblicate nei voll. I e XX del *Giornale storico* ecc. pp. 485-86; 205-35; B. Zumbini, *La Poesia sepolcrale straniera e italiana e il carme del Foscolo*, a pp. 79-162 degli Studi di letteratura italiana, Firenze, Succ. Le Monnier, 1894. ed E. Bertana, *Arcadia lugubre e preromantica*, Spezia, 1899.

(2) In quella pubblicata nel mio cit. scritto sul Greatti. Cfr. in esso note alla lettera.

vànili col numero XXIII; e per ultimo la cantica il *Robespierre* di cui s' è detto più sopra.

Tanta larghezza di divagazioni e operosità d' ingegno non gli impedivano tuttavia di stringere sempre nuove amicizie e di cogliere ogni occasione di gite a Chioggia, a Padova e nelle campagne del Terraglio, nè d' indugiare soprattutto su delle avventure d' amore che più e meglio d' ogni altra gli dovevano poi riescire soggetto di poesia.

(Contin.) ADR. AUGUSTO MICHIELI

APPUNTI PER LA STORIA DELLA VITA PRIVATA IN CREMA

DURANTE IL DOMINIO VENETO

(Contin. — Vedi Nuova Serie. Tomo V, Parte I.

IV.

Ricevimenti e Banchetti. — Avventurosi furono per Crema i primi anni del Secolo XVI: caduta nel 1509 in potere di Ludovico XII, che ne fece mal uso e la perdette nel settembre del 1512, ingombra di poi delle milizie di Renzo Ceri, spadroneggianti con inaudita arroganza, ebbe a soffrire prestiti forzati, carezza di viveri, un doloroso assedio di ben quattro mesi, e da ultimo fame e pestilenza. « O poverella Crema, esclama il Terni discorrendo di questi anni, dove per conseguir pietà farai recapito, se il mondo, se il cielo, se la giustizia ti voltano le spalle? A lacrime, a patienta ed a morire disponiti, solo rifugio alli tuoi innumerevoli guai. » Guai che si rinnovarono durante la guerra fra Carlo V e Francesco I, e in particolar modo nel 1528 per il passaggio dei lanzichenecchi, dei Francesi e dei Veneziani: i Francesi con timore, « e questi liberamente

discorrevano, e i lanzichenecchi abbruciando le ville almeno lassavano dietro le ceneri, e questi altri fino le ceneri e i carboni dei focolari portavano via » (1). E l'anno stesso i podestà Loredano facevano in Crema inique estorsioni (2).

(1) Terni lib. XI, f. 160.

(2) La pagina del Terni (*lib. cit.* f. 160 r.) deve essere qui ricordata perchè lumeggia mirabilmente quei tempi e quegli uomini: a tali tristissimi ricordi lo stile dell' acuto e buon cronista si fa insolitamente efficace e vivo: « Era Lucha Loredano di etade d' anni 55 circa, senza pelo in barba come femina, largo di gotte, palidissimo, mai rideva, colerico oltremodo, biastematore crudelissimo, a ognuno facilmente diceva villanie, et a tirar il danaro solicito e vigilante. Mettevano questi due Lauredani (Andrea e Luca) il Calmiero sopra la biava, cosa ne la terra nostra inusitata, et la facevano vendere lire 20 la soma, quando tra vicini et a Bergamo era 40 e 50 lire venduta: et tuta la fecero portare dentro, cusì che neancho le semenze et il vivere gli rimasero: ne a tale effetto gl' indusse la compassione de poveretti che ne la Terra erano, ma il sfrenato desio di menare le mani, et di crassarsi nel poverello sangue de' Cremaschi, come vedrete. Mettuto il Calamiero fanno proibitione sotto pene gravissime che alcuno non venda biave, nè grossa, nè piccola, senza sua licentia, per il chè era bisogno a' poveretti stare due ovvero tre giorni a battere a la porta et pregare che fatto gli fosse il bolettino, che più di danno era il tempo perduto, che non valeva due staroli, come dicemo noi, di formento o di miglio .... Vetarono poi a Contadini che non vegnessero ne la Terra acciò non mangiassero dil pane ad effetto che maggiore quantitade di mandar via gli rimanesse, et facevano il mercato il sabato fori dele porte et se alcuno portava fuori di la Terra pane gli era tolto, anche che uno solo ne avesse, et a le done cerchavano quando ussire solevano dalla Terra fin dove non è licito ad ognuno porre mano, cun tante lacrime tal hor de' poveretti che carichi de figliuoletti erano, che morevano di fame, che i sassi avrebbero pianto: benchè gli Ufficiali più duri et crudeli sempre diventavano, che tuto il paese era disperato, et questo facevano per darlo a quatro o cinque contrabandieri che lo conducevano là dove maggior precio si sosteneva ....

Usavano anche una crudeltate non più odita, et massimamente

Eppure anche in quei giorni, non cessò mai del tutto la vita spensierata e gaudente. Ora il popolo accorreva in piazza a bere mastelli di malvasia offerti dal nuovo Podestà (1) o ad assistere a commedie e a finte espugnazioni di fortezze; ora eran balli, banchetti, giochi.

I conviti che non mancavano, a quanto pare, in nessuna solennità, e che ci sono prova dell' invidiabile appetito dei nostri avi, furono in Crema di uno sfarzo, di una luculliana profusione di cibi, che non sempre raggiunsero in città molto più importanti. Basterebbe a provarcelo quello che fu offerto a Malatesta Baglioni l' ultima domenica di carnevale dell' anno 1526 La descri-

---

Lucha Loredano che ai tempi dil raccolto, quando li contadini per dubio di la guerra ogni giorno conducevano dentro, siccome le battevano le biave, facevano serare le porte nanci l' ora consueta, et talhora a hore 21, et la matina quanti villani si trovavano ne la terra, erano mettuti in prigione, et pellati fino sul vivo, come quelli che venuti erano dentro a mangiar il pane contro le proclame fatte, cosa veramente più che crudele fino al diavolo odiosa » . . .

(1) Terni, Lib. XI, p. 147 r. anno 1520: (era podestà Andrea Foscolo): « Non voglio preterire un atto che occorse benché di puoco momento sia, che havendo fatto mettere in Piazza doi Sogli ovvero Mastelli di Malvasia per la plebe, tanta moltitudine gli corse che i primi mai potero partirsi, per il spingere di quelli di retro che aprossimare si volevano, et tanto urtarono (pensa sel fu grande urtamento), che gli mastelli scassorono, et andorono in fasso, et la Malvasia per la piazza corse. Nel Crepuscolo di la notte le nobile donne che balato havevano il giuorno in palazzo, venerono in piazza, et fu dato il fuoco ad uno castello fatto sopra di uno Monte di Legno; combatuto prima da gente armata, cun tanti strepiti et vampe di fuocho, che nel aria et ne la piazza volavano da ciascun lato che di bisogno fue di lungarsi, et la piazza vacuare. cun tanti pifferi, trombe, tamborri, campane, et gridi de plebei, che uno ragionando, ancora che dilungato dal loco fusse, non poteva da l' altro essere inteso ».

zione minutissima di quella cena ci è data dal Terni (1), e fu già pubblicata, con qualche piccola omissione, dal Racchetti nell' *Archivio Storico Lombardo* (2), ma non sarà di troppo riferirla qui per intero:

A. 1526. — Malatesta Baglioni Perossino, che da Venitiani fu poi fatto capitano generale de la fanteria, havendo in la terra nostra gli alogiamenti, l' ultima domenica di carnovale, a 11 di febbraro, fece una solenne festa et cena, come intenderete, a quale invitate furono tute le nobile donne di Crema cun li loro mariti et molte forastiere. Alogiava il splendido capitano nela casa di Santangioleschi nela Porta Umbriano ala piazza vicina; a meggio il giuorno si comincia a ballare, e nascoso il sole andorono a casa di Sermon Vimercato, dove per recitare una *comedia* (3) era aparechiato; fornisse a due hore di notte, et i convitati al luogo di la festa ritornano. Il Potestà cun tuta la corte, il Camarlengo, il sig. de la Rovere genovese, Patrone in parte di la Abbazia nostra, il sig. Renato Trivultio cun la consorte, il conte Giovan Boromeo, il sig. Alvise de Gonzaga, il sig. Cesare Fregoso genovese, la sig. Ludovica Landriana contessa di Pandino, la consorte dil conte Gian Francesco dela Somaglia, il conte Alberto Scotto capitano di gente d' arme di Venetiani, che nela terra alogiava, il conte Alexandro Donato venetiano condottiero di cavalli legieri, et la moglie, tre Capitani spagnoli che erano a la custodia di Soncino, Lione Cusmara milanese, il Ca-

(1) Lib. XI, ff. 153-154 r.

(2) Serie I, vol. VI, p. 403 e segg.

(3) Non mi fu possibile rintracciarne notizia negli storici cremaschi: la prima rappresentazione teatrale da essi ricordata è del 1555. (V. Alemanio Fino, *Storia* ecc., libro IX, e Tintori *Ms. cit.* vol. X.

gnuolo, Ronchone, Giovan de Naldo, Alexandro Marcello, Fabritio Tadino, tuti Capitani de Fanteria, che alogiavano in Crema, cun molti nobili di la terra, che al numero di ottanta tutti ascendevano.

In tavola non furono mutati luminarij alcuni, che tanto era il splendor delle torce che gli era chiaro come de meggio giuorno. Benchè sule strade coperte fossero, corsero due raggie di fuoco con grande furore sotto il coperto da un capo all' altro, mentre che si lavarono le mani; nel assetarsi tanto strepito di pifferi et trombe che insordirono le genti da ciascun lato; sentarono ala costuma francese. Dodese vasi dorati furono prima portati pieni di braggie, metuti in tavola per scaldarsi le mani, cum profumi; in uno eravi il Dio d' amore che ardeva, nel altro la Fenice, nel altro la Salamandra, nel altro un agnello sacrificato sopra l' altare, et su uno de li altri Mùtio Scevola; il resto era senza figura. Poi gli furono portate queste vivande, cinque sorte per posta a 14 piatti per sorte che erano ogni volta piatti 70:

Marzapani e fugazzette cum malvasia dolce	N.	24	Sapuore biancho	N.	14
Salata verda	»	14	Fasani	»	14
Salata da cedri	»	14	Anedre	»	14
Salata de gniffi	»	14	Pasticci di carna pista	»	14
Salata de minucij, cioè di viscere et colli di ucelli	»	14	Torta de peri	»	14
Lingua salata	»	14	Salsa verda	»	14
Pernise a tre per piatto	»	14	Due anadre che parevano rostiti e andarono via		
Tordi otto per piatto	»	14	Testa di vitello	»	14
Polpette di vitello	»	14	Brodo lardè di vitello	»	14
Torta biancha	»	14	Petti di vitello	»	14
Sapuore pavonazzo	»	14	Torta di herbe	»	14
Pipioni a lesse tre per piatto	»	14	Sapuore rosso	»	14
Mezzi agnelli de nanci	»	14	Pavoni et gallo montano	»	14
Ravioli cun grassa di vitello	»	14	Lengue di vitello	»	14
Torta verda	»	14	Meze lepore rostite	»	14
			Pasticci de oseletti vivi	»	14
			Limoni cum zucharo	»	14

Caponi a lesse	N.	14
Carne di manzo	»	14
Persuti di porcho	»	14
Pasticci di cervelli	»	14
Sapuore giallo	»	14
Porchetti da latte	»	14
Pasticci de pernise due per pasticcio	»	14
Caponi a rosto	»	14
Sfogli di zucharo, butiro e cinamomo	»	14
Sapuore beretino	»	14
Duij caponi che parevano rostiti, e che fugirono via.		
Daijni due integri a rosto in piedi dorati sulle barelle.		
Coniglij	»	14
Lepore in gelatina	»	14
Offelle	N.	14
Mostarda	»	14
Conigli due vivi in pasticio che fugirono, parevano cotti.		
Galatia di color rosso	»	14
Galatia bianca	»	14
Biancho mangiare di polpe di caponi	»	14
Latte-mele	»	14
Canoni ovvero storti	»	14
Gelo de cotogni una scatola per piatto	»	14
Copeta una scatola per piatto	»	'4
Peri guasti	»	14
Mandole candite in zucharo	»	14
Peri moscatelli canditi	»	14

Data l'acqua ale mani si rimeterono le tovaglie, et furono portate vivande quadragesimali come qua è scritto:

Pignochate cum frute di pasta et malvasia garba.		
Salata de radici cotta	N.	14
Salata de capari	»	14
Anchione inaceto, e passule	»	14
Botarge	»	14
Arenghi in brovetto	»	14
Lamprede fritte	»	14
Pescharia minuta	»	14
Temoli, e botrice fritte	»	14
Olive	»	14
Ravioli quadregesimali fritti	»	14
Trotte a lesse integre de libre 4 l'una e 5, e una de libre 17.	»	14
Luci a lessi grossi	»	14
Pasticcij de anguille	»	14
Civeli in brovetto	»	14
Mandolato	N.	14
Botatrice grosse da latte	»	14
Ove di trotta in minestra	»	14
Anguille in brodo	»	14
Schenale	»	14
Pasticcij de carpioni	»	14
Sardoni de libre 1 $^1/_2$ fritti	»	14
Carpioni de libre 2 fritti	»	14
Tonina	»	14
Fava spatulata cum pignoli et una coperta di zucchero	»	14
Composta de zuche cum zucharo	»	14
Anguille a rosto	»	14
Minestra di viscere di pesce, figadelli, budelle et latte	»	14
Pesci persegi fritti	»	14
Finochi in aceto	»	14

Sardoni in gradella fritti	N.	14	Fichi sechi	N.	14
Tenconi di laco a lesse	»	14	Mandole cum uva passa	»	14
Sapuore di mandole e zenzere	»	14	Noci bianche sparse di acqua rosa e zucharo	»	14
Lumache a guazzetto	»	14	Pistachi	»	14
Piscaria in sapore	»	14	Charobe	»	14
Torta di pistacchi e zucharo	»	14	—		
Ostrige due barili	»	24	Sono di grasso piatti	N.	788
Gambari	»	14	Di magro	»	650
Citronati di zucharo	»	14			
Latuche di paste	»	14	Fanno in summa piatti	N.	1438

Dopo la cena un pezzo si balla, e data la colazione si fornisse il giuoco.

Il giuorno seguente per il conte Alberto Scotto fu uno triumpho cum una solennissima cena fatta alli medesimi signori et cittadini, ma tutti non gli andarono, astrachi già et fastiditi, cum superbissimo aparato nela casa de figliuoli di Giangiacobo Zenaro sula Solata, cum tanto ordine et gentilezza, quanto ingenio humano si possa imaginarsi » (1).

Del secolo XVII parecchi ricchissimi banchetti ricorda il Canobio: fra i più splendidi fu quello datosi,

(1) Descrizioni di suntuosi banchetti dei secoli XV e XVI furono in questi anni pubblicate con dotte annotazioni e con larga copia di notizie. Intorno al lusso delle mense in quel tempo vedi L. Stecchetti, *La tavola e la cucina nei secoli XIV e XV* (Firenze 1884); L. A. Gandini, *Tavola, cucina e cantina delle corti di Ferrara nel Quattrocento* (Modena 1889); alcuni articoli di M. Seibt nella *Frankf. Zeitung* del 1887 (gennaio); e le opere ben note del Burckhardt, del Baudrillart, vol. III; del Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata* e *La Dogaressa di Venezia*; e altre non poche. Cfr. poi Pastor, *Storia dei Papi*, vol. II, pag. 418 e sgg. e vol III, p. 70-71 e le note del Cian al *Cortegiano*. Importantissimi a questo proposito sono anche gli statuti e le leggi suntuarie.

nel 1628 per la venuta in Crema del Granduca di Toscana con suo fratello, i quali, dopo un solenne ricevimento, furono « a superbissimo convito accolti, all' apparecchio del quale erano stati per ordine pubblico profusi tesori sì negli addobbi, che furono veramente regali, come nella varietà e squisitezza delle imbandigioni ». Gli ospiti sedettero sotto baldacchini « per fregi d' oro ricchissimi », alloggiarono in camere arredate con eleganza rara, e nei due pranzi cui presero parte videro variato « tutto l' ordine delle mense e dei cibi », e ciò per l' ingegno singolare di G. Battista detto Gavassa, il quale « rese per la brevità del tempo e tanta mutazione, congiungendo a grassi apparati le imbandigioni di magro, diletto insieme e ammirazione » (1).

Sono in grado di poter pubblicare due relazioni di questo solenne ricevimento, tratte dall' Archivio di Stato di Venezia: una è del Provveditore Francesco Basadonna, l' altra del Podestà e Capitano Gerolamo Venier. Le trascrivo integralmente.

Serenissimo Prencipe.

Doppo tanta varietà d' avisi del viaggio del S.or Gran Duca per questa Città, ne fece l' Altezza sua hieri alle hore vintiquatro finalmente l' ingresso.

Fu incontrato tre miglia lontano dalli confini di questo Territorio dal Marchese Pallavicino, dal Conte Ernesto Sant' Angelo, Co. Ruberto Benzone, et Co. Lodovico Sermone.

Questi Cavallieri eletti conforme agli ordini della Serenità V. per complire con l' Alt. Sua, comparvero

---

(1) *Op. cit*, pagg. 119-120. Il Canobio accenna anche a due altri conviti dati l' uno nel 1652 al Duca di Mantova, e l' altro due anni appresso nella occasione delle nozze del conte Carlo Vimercati con la contessa Barbara Isabella Bolognini di Milano (pagg. 294-96 e 320).

con habiti pomposi, accompagnati da diversi gentil'huomeni della Città in otto carozze con sedeci staffieri vestiti a livrea.

Mostrò il S.r Gran Duca con parole d'honore di aggradire il complimento, et arrivato alli confini di questo Territorio, dove io l'attendevo con una compagnia di corazze, et una de Capelletti con vinti carozze, cinque delle quali erano a sei cavalli, et il resto a quatro, fece l'Altezza Sua fermare la carozza, alla quale affacciatomi con numero grande de gentil'huomeni di questa Città ornatissimamente vestiti, esposi in sostanza con quella pienezza di parole somministratemi dalla mia debolezza, il desiderio grande dell'EE. VV. che l'Alt. Sua restasse con ogni maggior dimostratione d'honore servita; ma che se non seguivano gli incontri, gli alloggi, et quelle altre apparenze che convenivano alla grandezza sua, si compiacesse benignamente condonare il mancamento alle ristrette conditioni della Città.

Mi rispose, stando nella carozza scoperto, et in piedi, che conosceva l'affetto, et amore della Ser.ma Repubbl. verso la persona sua, et che gli honori, che continuava a ricevere, et le sue obligationi erano veramente grandi.

Volse che mi coprissi, et entrassi nella sua carozza, nella qual sedei in portella dalla banda di maggior honore, che fu nel loco medesimo dove sedeva l'Ill.mo Sig.or Cap.° di Bressa, che si era di già licentiato, sedendo il Prencipe frattello all'incontro dell'Alt. Sua.

Gionti alle porte della Città, dove si ritrovava con altro numero di carozze questo Ill.mo Sig.or Podestà, et Cap.°, fatta dal S.or Gran Duca fermare la carozza, io smontai.

Seguì il complimento con il solito della virtù di S. Sig. Ill.ma, al quale corrispose l'Alt. sua con parole simili a quelle, che usò con me, et lo fece coprire; et fattici poi entrare ambidoi in carozza sedessimo uno per portella. Smontassimo al Palazzo publico, et accom-

pagnassimo le loro Altezze sino all' ultima stanza del Sr Gran Duca, dalla quale poi ci accompagnò sino a mezza l' anticamera, et immediatamente volse in una delle sue stanze cenare con il Prencipe frattello, et Venosa.

La mattina seguente levassimo le loro Altezze di camera, et le servissimo alla Messa nella Chiesa di Santa Monica, dove si lasciorno intender volerla udire, et dove volsero passare a piedi; et resisi noi prima informati delle preparationi fatte per tale effetto nelle altre Città della Ser.^{tà} V.^{a}, si fece in conformità apparecchiare nella detta Chiesa un scabello con un tapeto, e cuscini di velluto cremesino per l' A. Sua et un altro scabello poco distante con un tapeto di velluto nero, et un cuscino cremesino in mezo di doi neri per il Prencipe, et noi Rappresentanti. Ma si come seguì nelle altre Città non volsero inginocchiarsi sopra scabelli, ma alquanto discosti da quelli.

La Messa fu celebrata dal Capellano del Sig.^{or} Gran Duca, et noi facessimo, che sei gentil' huomeni di questa Città giovani con bellissimi habiti tenessero li torzi all' elevatione, nè altre cerimonie seguirono in Chiesa.

Il Prencipe di Venosa venne anch' esso in Chiesa, ancorchè in niun' altro loco fosse intervenuto alla Messa col Sr Gran Duca, con fine (ogn' un s' accorse, dovendo restar tutte le cerimonie terminate in questa Città) di precederci, se poteva, et ne fece alcun tentativo, ma siamo stati in maniera avvertiti, che senza modo alcuno nè in Chiesa nè altrove ha conseguito il suo fine.

Ritornati al Palazzo servimmo, come prima, le loro Altezze sino alle stanze, et noi medesimamente fossimo accompagnati fino a mezo l' anticamera.

Volse di subito il Sr Gran Duca disnare nell' ordinaria stanza con il Prencipe frattello et Venosa, e doppo pranso rissolse immediatamente di viaggiare per Piacenza.

Noi conforme l' ordinario levassimo le Altezze loro alla Camera, et transferitisi alla sua carozza, entrato il S.r Gran Duca col Prencipe frattello, ci fece sedere all' incontro delle loro Altezze, che sederono al pari.

Gionti alla Porta della Città per uscire, si licentiò con pienissimo ufficio questo Ill.mo S.or Podestà et Cap.o al qual fu dal Sig.or Gran Duca corrisposto conforme l' ordinario.

Continuai io a servirlo nella sua carozza accompagnato da ambidoi le compagnie de cavalli et con tutte le carozze della Città con numerosa nobiltà sino alli confini del Lodesano, dove poi presi licenza, augurandole felicissimo il viaggio, et replicandole l' ottima dispositione delle EE. VV. verso l' Alt. Sua. Pienissime furono le gratie, ch' egli ne rese a V. Ser.tà mostrando di partire sodisfattissimo.

Allontanato ch' io fui alquanto dalla carozza dell' Alt. Sua, si avvicinò il Marchese Vistorini cavalliero principale Lodesano, et complì in nome del Sig.r Govern.or di Milano.

Era accompagnato da sei carozze a sei cavalli, et da doi compagnie di corazze, che sparorono le terzette, quando il Marchese si affacciò alla carozza del Sig.r Gran Duca, che lo fece coprire et entrare in essa, ma il Prencipe di Venosa ebbe il loco, quale, partito ch' io fui, entrò anche esso nella stessa carozza dell' Alt. Sua.

Altri particolari non si ha potuto osservare, perchè la strada, dove seguirono le cerimonie, era così angusta, e ristretta, che a pena poteva servire per una sol carozza; et per quanto resto informato, poche provisioni si erano fatte a Lodi (dicevano li Spagnoli) perchè l'Alt. S. voleva continuare il viaggio per Piacenza, ove il Sig.or Duca di Parma lo attendeva con ogni maggior apparenza d' honore.

Se io pressentirò particolari d' alcuna rilevanza li porterò alla notitia delle EE. VV., assicurandole che

non si è mancato d'invigilare, perchè gli incontri, gli alloggi, regali, et ogn' altra dimostratione d' honore rieschino, nelle presenti importantissime congionture de i tempi, con compita sodisfattione delle loro Altezze, le quali con la sua Corte si sono lasciate intender d'esser stati ottimamente trattati et honorati.

Et questa Nobiltà merita grandissima commendatione, perchè senza alcun riguardo alle loro fortune, hanno indifferentemente speso buona quantità d' oro, et particolarmente in habiti pomposi, havendo in tutte le occasioni fatto manifestamente apparire la sviscerata loro divotione verso l' EE. VV.

Il Conte Leonardo Martinengo, che serve al presente la Ser.^{tà} V. per Governatore di questa Piazza, Cavalliero di quelle conditioni che son note, non ha mancato anch' egli di mantener armata questa muraglia con bellissimo ordine, e di far apparir questo pressidio in molto maggior numero di quello ch' è, come successe anco delle cernide, che furono ridotte in un squadrone in campagna, et seguirono le salve così nell' ingresso, come nella partenza dell' Alt. S. conforme alle commissioni dell' Ecc.^{mo} Sig.^{or} Generale.

Questo Illmo Sig.^{or} Pod. et Cap.^{o} nel suo particolare ha procurato di comparire con quel maggior decoro publico, che è stato possibile, come mi son impegnato di fare anch' io.

Delle spese seguite non me ne essendo io in alcuna maniera ingerito, perchè in buona parte sono state fatte inanzi l' arrivo mio in questa Città, prontamente ne renderà quanto prima questo Illmo Sor Pod.^{tà} et Cap.^{o} il dovuto conto, quale al presente s' attrova addoloratissimo et afflittissimo per il mal stato della sua consorte, che con dolore universale di tutta la Città conviene fra poche hore spirar l' anima, quando dal Sig.^{or} Dio non sia miracolosamente soccorsa.

Il Marchese Giacopino Rangoni mostrò di capitare

in questa Città come privato cavalliero, teneva nondimeno lettere credentiali del Duca di Modena, per presentarle al Sig.or Gran Duca, et invitarlo a passare per quel Stato, ma per quanto intendo, non essendosi potuti accordare li titoli con li quali volevano esser quei Principi di Modena trattati, restò il negotio senza conclusione.

(omissis)

Crema a 3 luglio 1628.

FRACESCO BASADONNA Provved.or (1).

L' altra relazione è molto più breve:

Serenissimo Prencipe.

Distintissima relatione l' Ecc.ze VV. haverano veduto in lettere di questo Ill.mo S.or Provv.re intorno l' incontro et complimenti essequiti nel passaggio che ha fatto per questa Città il Seren.mo Gran Duca di Toscana, regalato et alloggiato da me in questo Pallazzo per commandamento della Serenità V.a a publiche spese; come in quest' occasione tutta la debolezza del spirito mio ho impiegata perchè ogni cosa passasse col decoro et splendore proprio della grandezza della Ser.ma Rep.ca et si conveniva a hospite di tanta Altezza, ho anco usato con tutta l' applicatione del mio zelo l' avertenza debita acciò l' apparechio caminasse con la buona regola, et col risparmio del publico errario, che più mi è stato possibile. Ma come è anco vero, che in Città ristretta, come è questa, penuriosa, et manchevole d' ogni cosa, et molto più per le provisioni necessarie et estravaganti, che in tale occorrenza bisognavano, et qui non si sono

(1) Venezia, Archivio di Stato, Dispacci da Crema al Senato, filza 15, (anno 1628).

trovate, come de Baldachini, et altro, è stato anco di necessità far expeditioni diverse extraordinarie in altre parti lontane, così la varietà delli avisi di questo arrivo, così dell' Ecc.mo Sig.or General, come d' altri Ill.mi Rettori, per il spatio di più giorni ha causato, che come varie et diverse siano statte esse provisioni, così per la dilatione del tempo, che si è fraposto, sono rimasti inutili, onde è stato di necessità rinovarle, et permutarle di carne in pesse, conforme li avisi, che non restava poi confermato, che dovesse capitare, con multiplicatione grande di spesa.

Oltre li due Pasti, che ha havuto in questa Città l' Alt. S. con la quale era unita una committiva di molte carozze con gentilhomini Bresciani, che disse il Maggior d' homo di S. Alt. che erano di sua compagnia, un altro precedentemente se ne diede alla maggior parte de la Corte arrivata il giorno innanzi qui, dove pure si spinse alhora, et alloggiò anco tre Pasti il Ressidente di Sua Altezza in Milano, venuto da quella Città con seguito di Personaggi molti; et diede tutto occasione di far accrescere la spesa maggiore.

Tra li adobbi necessarii, non essendo riuscito da parte alcuna potere haver stratto di veluto cremesino, si convenne con drappo nuovo, fatto venir da Milano, fabricarne uno con quattro Cossini, et due Sedie compagnie, con li suoi guarnimenti, et franze d' oro, che però tutto si trova in essere, insieme anco con un Rodolo di mezo raso per far due stramazzi per uso di Sua Altezza, et con altre franze, et ornamenti d' oro, et altre cose comperate per il guarnimento, et servitio de Baldachini delle quali robbe avanzate VV. EE. restarano servite commandare la volontà loro; essendo stato stimato bene far riponere in queste munitioni, conservate nelle Casselle cinquanta sei torze da vento, fatte preparare per l' aviso, che Sua Alt.a fusse per giongiere in tempo di Notte, che non si sono usate, come provisione

che possa riuscire opportuna nelle Munitioni da poter valersene in qualche pubblica occorrenza di questa Piazza.

Il conto distinto di tutto il speso, che ho ritardato sino a quest' hora a mandare per esser solam.te adesso finito di saldare, vederanno l' Ecc.ze VV. dall' allegato libro nel quale sono registrate distintamente tutte le pollizze pur troppo d' ogni spesa, et a chi soddisfatte da questa publica Camera (1). Gratie.

Di Crema 29 settem. 1628.

GERONIMO VENIER Pod. et Cap.° (2).

V.

BALLI. — Nei conviti e nelle feste tutte non mancavano quasi mai i balli, perchè del ballo erano in Crema amantissimi e nobili e popolani; e la rara perizia delle dame della sua città vantò con calda ammirazione il Tentori in una gonfia orazione inedita: « Se tanto ingegno e valore scorgesi nei Patrizi e Cittadini Cremaschi, com'è cosa fuor d' ogni dubbio, rilevando da tante e sì segnalate imprese loro, non sono tuttavia, quanto può dare il sesso loro, inferiori le Donne nostre Cremasche e specialmente le Dame, nelle vene delle quali scorrendo un sangue depurato da ogni feccia popolare e plebea, non sanno nutrire che massime e sentimenti di onore (3).

---

(1) Il 3.° libro pur troppo non è conservato nella filza.

(2) Venezia, Archivio di Stato, Dispacci da Crema al Senato, filza 15 (a. 1628). Le commissioni del Senato al Podestà e Capitano e Provveditore di Crema per le accoglienze al Gran Duca di Toscana stanno a c. 150, in data 7 giugno 1628 (registro 128, *Delibera{z}ioni Secrete di Senato*), ma nulla contengono di interessante.

(3) Nella stessa orazione, un po' più innanzi così queste Dame ci sono descritte: « Sono . . . . di bella e alta statura, per l' ordinario di di candida e morbidissima carnagione, nelle guancie a colori di vino,

Vengono esse celebrate dagli scrittori sì de' passati come de' presenti tempi, per amorose e graziose, onestissime e fedelissime a' loro talami coniugali; e ciò che è ammirabile, si è il vedere alla maestà del sembiante quel dolce e quell'amabile, che rapisce il cuore dei forestieri, senza potersi offendere la loro modestia, principal pregio delle medesime. Nelle danze che sogliono per divertimento del pubblico nel tempo carnevalesco da' nostri gentiluomini e cavalieri celebrarsi nelle gran sale della città, hanno bensì chi le ammiri, ma non chi le superi nel magistero del ballo; e sebbene nel sesso donnesco sia un gran pericolo la beltà, nelle nostre tuttavia non serve che a risvegliare motivi d'un amor rispettoso, o prendere argomento dalla loro nativa avvenenza, quanto sia grande quella del divino Prototipo .... Sono poi esse tanto gelose della loro onestà le cremasche donzelle, che non ammettono conversazione di persona veruna fuori del loro sesso, onde non intervengono a feste nuziali, a bagordi, a conviti .... » (1). Ma le cose non dovettero sempre andare così, se nel 1681 si erano dovute proibire le feste da ballo così *pubbliche* come *private*, se proclami di secolari e lettere di ecclesiastici e ammonizioni pastorali si accordavano spesso nel condannare i balli, ne' quali, secondo il Canobio, s'erano « introdotti atti, toccamenti e simiglianti altri eccessi da poco timorati di Dio, ed inimici dell'onestà » (2).

---

di minio e cinaprio dalla natura a maraviglia pennelleggiate, sì vaghe poi nel vestire, e di ricchi e preziosi abbigliamenti adorne, sì gentili e sì affabili di tratto, tutte speciose prerogative per incatenare gli affetti nel cor dell'uomo, e risvegliare i stupori ».

(1) Nella vita del Tintori scritta dal Racchetti, *ms. cit.*, vol. II, pagg. 273 e segg.

(2) Canobio, *op. cit.*, pag. 421.

I balli pubblici eran detti *da massa et da soldo* (1), perchè chi voleva ballare pagava una certa somma, e perchè forse chi li dirigeva era armato di bastone (2) per tenere a bada tanta gente facile ai litigi, alle risse, al sangue. Furono infatti più volte severamente proibiti dai Podestà « come origine di scandalo, risse e confusioni » (3).

Ogni anno feste da ballo con maschere e senza, corsi mascherati, *festini* popolari rallegravano la stagione carnevalesca: solamente nella prima metà del settecento le maschere furono permesse anche in tempo di fiera. « Quì in Crema, narra il Racchetti, nel giorno che succedeva all' Epifania, soleva la famiglia de' birri per ordine del Podestà uscire in carrozza, accompagnata dal suono del tamburro e di piffero, e quest' era il segnale che permetteva a ciascheduno mascherarsi » (4).

Le maschere godevano d' una grande libertà e di atti e di parola, causa questa di molte risa, di scherzi arguti, di motti pungenti, di satire vivacissime, e anche di liti, di duelli, di coltellate.

Abbiamo notizia che qualche volta, ad esempio nell' anno 1661, le gentildonne si dividevano in due *fazioni*, gareggiando ne' costumi sfarzosi, nel brio, nell' eleganza del presentarsi nei teatri, nelle piazze, nelle feste da ballo. L' anno predetto, un partito delle signore mascherate si chiamo delle *Olandesi*, e l' altro delle *Zelandesi*, che, a testimonianza del Canobio, diedero un « spettacolo bellissimo » (5).

---

(1) Proclama del Podestà, del 30 maggio 1681. (Registro N. III dell' Archivio Municipale di Crema, vol. VI, f. 63).

(2) Proclama dell' 8 gennaio 1682 (id., id., f. 67).

(3) Id., id.

(4) Racchetti, *prefaz. citata*.

(5) *Op. cit.*, pag. 413-14.

VI.

Giuochi. — Intorno al giuoco pochissimo pur troppo ci fu dato di raccogliere, e minimo contributo possiamo recare a quella tanto attesa storia del giuoco in Italia, che il prof. L. Zdekauer si augurava di veder compiuta mercè lavori preparatorii che agevolassero l' ardua impresa, studio bello che sarebbe, com' egli bene osservava, « un importante contributo alla storia dell' incivilimento del nostro paese, e del suo sviluppo psicologico ed intellettuale » (1).

Negli *Statuti* di Crema sono ricordati il giuoco dei dadi *(ludus aleae vel taxillorum)*. delle carte *(ludus cartarum)*, delle tavole (*ludus tabularum*), degli scacchi e dei tarocchi (*ludi schacorum et tarochornm*), e il giuoco dei trionfi (*ludus triumphorum*). I due primi erano proibiti, e si comminavano pene abbastanza severe ai giocatori: « *Nullus audeat vel presumat ludere ad azarum nec ad aliquem ludum taxilorum, chartarum vel biscalciae* (2) . . . . . *et si quis contrafecerit, si fuerit de die condemnetur in libris duodecim cum dimidia imper., si vero de nocte in libris vigintiquinque imper.* ».

Permesso a tutti il giocare « *ad tabulas et schacos et triumphos et tarochum de die et de nocte* ». Solamente nel 1457, per deliberazione del Consiglio dei Dieci, si permetteva di giocare *a dadi* e *a carte* « sino alla somma di l. 10 al giorno e non più » (3). I prestiti nel

---

(1) L. Zdekauer, *Il giuoco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze* (nell'Archivio stor. ital., s. IV, t. XVIII).

(2) « Intelligatur biscalcea omnis ludus taxillorum et chartarum, exceptis ludis tabularum, et exceptis ludis triumphorum, et schacorum et tarochorum ».

(3) Archivio Municipale di Crema, Reg. n. 3.°, vol. I, f. 116.

giuoco furon sempre e rigorosamente vietati: « *Quicumque mutuaverit, vel dederit, vel crediderit alicui personae in ludo, vel pro ludo, vel pro dando, vel pro donando lenonibus, vel meretricibus* (1) *in taberna, nundinis vel mercato, vel alibi in Crema* ... *puniatur et condemnetur in libris decem imperialium* .... » (2).

Gli *Statuti* proibiscono il giuoco della *corezola* e quello della *pulvereta*, menzionati anche dagli Statuti di Milano e di Cremona. Il Muratori che nella Dissertazione XXIX delle *Antichità Italiane* accenna brevemente ad essi, crede trattarsi di « due differenti giuochi, che dai furbi erano proposti all' incauta plebe, per ismungere con facilità dagli sconsigliati che osavano di giocare, il danaro ». Ma non sa neppur egli dirci in che veramente consistessero. *Correggiola* nei dialetti lombardi è diminutivo di *correggia*, e *pulvereta* o *polverella*, (come scrivono gli altri statuti su ricordati) deriva indubbiamente da *polvere*. Non credo trattarsi di giuochi di inganno, e tanto meno di bussolotti: forse le due parole indicano lo stesso gioco, e precisamente quello, tanto in uso ancor oggi, che consiste nel lanciare a tutta forza una ruota di legno, dopo averle intorno aggirato una correggia, la quale serve a dare una grande velocità a ciò che si gitta. La ruota correndo per le strade solleva molta polvere, e disturba i viandanti, onde quell' esercizio, che in certi casi poteva riuscire anche pericoloso, era proibito e punito.

---

(1) Noto che anche in Crema una particolare disposizione riguardava la foggia di vestire in pubblico delle meretrici. « Meretrix portare debet dum vadit per Cremam unam bandam albam cum fimbreis panni rubei, vel serici rubei, latam per tres digitos, et longam usque prope cingulum super spatulis, etc. ».

(2) *Municipalia Cremae*, ediz. cit., pagg. 89 e 99. V. *Sui giuochi nel Medio Evo* anche L. Frati, *Studio citato*, pag. 65 e segg. e le opere che cita in nota.

Nel 1423 fu imposto a Crema un dazio sul giuoco, che fu detto della *baratteria*, e il Terni così ne parla: « Non si poteva giochar in alcuno luoco di Crema, nè dil territorio, salvo dove per il Datiaro era ordinato, et chi giocava era condenato in cinque libre de Imperiali, et di pari pena erano puniti quelli che stavano a veder giochare, et che portavano danari .... » (1).

Quasi esclusivo dei signori era il giuoco del *pallone*, che tenevasi in piazza avanti la facciata principale del Duomo, cui talvolta erano ammessi, per grazia speciale, anche quei popolani che si mostravano più atti a tale esercizio.

Anche il *lotto* diventò presto popolarissimo, e in Crema fu abolito l'anno 1526 con lettera del doge Andrea Gritti, che comunicava la deliberazione del Consiglio dei Dieci presa sino dal 1521. Altre ducali si susseguirono negli anni 1529, 1669, 1703 e 1712: a queste si aggiungevano i proclami dei Podestà, frequenti pur essi in materia di lotti (2).

Ma ben più rovinosa per le famiglie si fu per tutto il sei e il settecento la frenesia pei giochi *di sorte* nel *Ridotto*, ove i più de' nobili cremaschi davano fondo spensieratamente a vistosissimi patrimoni, tanto che G. B. Terni nelle sue *Memorie* conta due sole famiglie che non si rovinarono per tale funesta passione (3).

Invano la Repubblica di Venezia emanava leggi severissime: era una piaga omai troppo incancrenita. Nel 1681 un Podestà giunse persino a proibire « li Ridotti e giochi nelle *Case private*, ove s' uniscono per-

(1) Terni, *Cronica*, lib. VI, pag. 85.

(2) Archivio Municipale. fasc. XLVII, n. 1.

(3) V. Giovanni Dolcetti, *Le Bische e il Giuoco d'azzardo a Venezia*. (Venezia, Gattinoni, 1903). Leggo quest'opera mentre correggo le bozze di stampa.

sone d' ogni ordine anco del militare, facendo conventicole e stabilendo prattiche che ponno essere pregiudiciali o almeno contrarie alla pubblica indignatione (*sic*), così vengono dalle leggi severamente proibite . . . ». Imaginiamo quanti strepiti e quali proteste! Pochi giorni dopo lo stesso Podestà era costretto ad accondiscendere « alle riverenti instanze fattegli da più gentilhuomini... et fatti li dovuti riflessi, » dichiarava che non erano *contemplati* nel precedente proclama i ridotti che si tenevano nelle case private « a solo oggetto d' onesto trattenimento, et per divertire gli animi dalle cure noiose, et *ritrahere la gioventù dàll' otio tanto pernicioso* » (1). Proprio così!

La stagione più propizia ai giuochi di sorte era quella della Fiera. « È questo, scrive G. B. Terni, il tempo della passata periodica dei giuocatori come degli uccelli », e non pochi forestieri in fatti si riducevano a Crema solamente per giocare.

VII.

Fiera. — La fiera è ricordata nei cinque capitoli aggiunti nel 1450 ai venticinque già prima approvati nella dedizione di Crema alla Repubblica di Venezia, con queste parole: «Sia concèsso alla comunità di fare ogni anno otto giorni di fiera, quattro avanti S. Michele et quattro dopo, che sia libera ed esente d' ogni datio et pedaggio » Ma certamente l' istituzione della fiera era molto più antica, e costituiva una delle principali sorgenti di ricchezza della città. Ampia descrizione degli usi e dei divertimenti della fiera ci ha lasciato il diligente Racchetti nelle pagine che servono di prefazione all' opera

(1) Archivio Municipale, Reg. N. III°, vol. VI, ff. 63-67.

sua già tante volte citata, pagine che furono pubblicate nell' *Arch. Stor. Lomb.* (Vol. X, p. 121 sgg.), e ad esse rimando il lettore.

Preferisco invece riportare i nuovi capitoli che regolarono la Fiera dall' anno 1628 in avanti, facendoli precedere dalla lettera del Doge che li accompagnava. Sono, per quanto io sappia, inediti, e non li ho trovati nell' Archivio di Crema.

1628, a 20 luglio in Pregadi.

Al Podestà et Cap.no di Crema.

Il pensiero che colle vostre lettere de 14 del presente ci rappresentate di doversi allargare et dispor con miglior ordine le botteghe per la prossima fiera di quella Città viene da noi col Senato approbbato; et havendo veduti li capitoli, et conditioni colle quali quelli che si ha pigliato l' assunto di far l' opera vuol intraprender la carica non ci sono parsi lontani dal giusto; et presuponendo Noi, che non possino incommodar, nè pregiudicar al particolare; et meno risentirne alcun danno il publico, anzi vantaggio et utile, vi diamo col medesimo Senato auttorità di stabilir essi capitoli, et permetter a quello che ve li ha proposti, et doverà far l' opera di haver quanto ricerca, ben vi aggiungèmo, che in quello vedeste di poter avantaggiarvi, che lo facciate tanto per nostro che per servitio de privati ancora che concorrono, et sono soliti di ritrovarsi colle loro mercantie, et trafichi a quella fiera; et procurarete che tutto sia fatto bene, et tutto segui in conformità di quanto si sarà accordato; dandoci poi a suo tempo avviso di quello sarà successo.

+ 124 — 2 — 15

Cristof.o Surian
Secretario

(*Allegato*)

Il fabriciero della fiera di Crema dovendo fare le botteghe per tutte le rughe secondo la regolatione d'essa fiera pretende l'infrascritti capitoli et patti.

1.° Che facendo esso le Botteghe, et tutte le rughe con li stazonali della larghezza, et altezza come sono le botteghe, che si fanno nella fiera di Bergamo o di Brescia con buon coperto; et li luoghi siino all'ordine compitamente al suo debito tempo, che ciò sia in elettione dell'Illmo Sig.^{r} Pod.^{tà}, possa riscotere per la sua fabrica tanto come si paga a Bergamo o a Brescia se bene esso fabriciero convien fare maggior spesa, che non si fa per li Bresciani o Bergamaschi per esser necessitato comperare li legnammi, et ferramenti a Brescia et a Bergamo.

2.° Che nissuno possa fabricar boteghe sopra detta fiera per affittarle ad altri, ma si bene li Cremaschi solamente per uso proprio, et dove gli sarà dissegnato dal Sr Giudice, sotto pena di scudi 25 per bottegha applicati un 3.° all'accusatione, et li due altri terzi ad arb.° del d. Sr Giudice.

3.° Che li mercanti forastieri, o altre persone forastiere non possino fabricar nè far fabricar da altri botteghe in d.^{a} fiera nè per Brazza trenta lontani da essa, ma torre le fabricate dal sod.° fabricero sotto pena come sopra, et occorendo, che le botteghe fatte dal fabriciero non bastassero in numero per li sod.^{i} forastieri, sia obligato esso fabriciero immediate farne dell'altre nel luoco dove le sarà dissegnato dal Sr Giudice dovendo prima però essi forastieri servirsi delle Botteghe, che prima fussero fatte, et si ritrovassero vote.

4.° Che alcuno non possa rompere nè tagliare assi nè altri legnammi del d.° fabriciero sotto la soprad. pena.

5.° Che alcuno non possa affittare assi, nè alcuno torle ad affitto per far botteghe sopra d.^{a} fiera, ma vo-

lendo alcuno far botteghe o gabane siano tenuti torle ad affitto dal d.° fabriciero, quale s' offerisce dargliele per quel tanto, che farebbero li altri, et quando il fabriciero non ne havesse, possino pigliarne ad affitto da altri.

6.° Che alcuno non possa fare Casotti di paglia nè careggi, nè d' altre legne nè per brazza trentasei appresso alle botteghe per schivare li pericoli di foco sotto pena come avanti, et volendone alcuno fabricare gli sia prima destinato il luoco dal Sig.r Giudice, et ciò perchè si schivino le confusioni che potessero nascere per l' occupatione di luoghi.

7.° Che le botteghe siano assignate, et annotate a tutti li mercanti dal fabriciero et Datiaro unitamente, non potendo alcuno d' essi ingerirsene, et dispensarle senza l' altro separatamente, et ciò s' intenda anco in caso, che non vi fosse Datiaro, ma che il datio andasse per S. Ser.tà, dovendola l' uno et l' altro tener conto distinto sopra un libro dell' assignatore d' esse Botteghe, et occorrendo fra di loro alcuna difficoltà sopra tal' assegnamento, debba all' hora il Sig.r Giudice fare distributione d' esse botteghe, come, et a chi stimarà conveniente, non dovendo per tal assegnamento esso fabbriciero pretendere utilità alcuna.

8.° Che occorrendo che il fabriciero fabricasse parte o tutta d' essa fiera, et poi fusse necessitato per ordine publico disfarla possa havere dalla M.ca Camera li ducatti sesanta concesseli nel capitolo, che fu confermato da S. Ser.tà al q.m m.er Giov. Batta Mighetto per le raggioni, et cause in d.° capitolo espresse.

9.° Che al d.° fabriciero sia fatta in scritto per l' Ill.mi Rettori, che si troveranno di tempo in tempo la licenza di fabricare la fiera avanti si dia principio a d.a fabrica.

10.° Che il d.° fabriciero et suoi Agenti possino portare nel tempo di d.a fiera le sue armi lecite, come fu concesso al d.° Mighetto.

11.° Che dovendo fare le botteghe di maggior grandezza possa il fab.° comperare li legnammi in ogni loco del stato veneto non ostante qualunque prohibitione in contrario, cioè Albare et peghero.

12.° Che l'assegnamento delle botteghe, che si farà a cadauno anno debba continovare per tutto il corso della d.ª Condotta, ma che siano però in obligo ogni anno tutti li Mercanti venir a farsi segnar al libro, li Cremaschi in termine de giorni dieci, et li forastieri in termine de giorni sedici doppo la deliberatione dell' Incanto del datio; altrimente passato d.° tempo possano il fabriciero et Datiaro assignarle a chi le parerà, con questo però, che essi fabriciero, et Datiaro debbano aprir, et mostrar il libro alli mercanti ad ogni suo piacere in pena de ducatti 25 applicati come di sopra.

13.° Che la presente condotta habbi a durare anni otto (1).

VIII.

Opera in Musica. — Durante la fiera non mancò mai, per tutto il settecento, l'opera in musica, splendidissima sempre, anche per l'intervento di molti forestieri e talvolta dei principi delle corti vicine (2). Antiche e gloriose sono le tradizioni musicali in Crema: sino dalla metà del cinquecento eravi cappella in duomo, e la città vi manteneva il maestro con cinque musici, e per tutto quel

(1) (Venezia, Archivio di Stato, *Senato Terra*, filza 294. Con ducale poi dell'anno 1665 del Doge Contarini era permessa un'altra fiera in Santa Maria della Croce, bella borgata vicinissima alla città, e fu anche essa ben presto molto importante. (La ducale è conservata nell'Archivio di Crema, Cod. 19, ff. 32-33).

(2) Del teatro in Crema nel cinque e nel seicento mi sono brevemente occupato in una *Comunicazione* che uscì nella *Rivista bibliografica* del D'Ancona, anno 1900, pag. 330 e sgg.

secolo e il seguente si solevano tenere frequenti concerti nel palazzo del Podestà e nelle case dei cospicui cittadini, con il più vivo e schietto entusiasmo. Ogni festa religiosa e civile era abbellita dalla musica e dal canto, e Crema ebbe egregi maestri ed eccellenti dilettanti nell' una e nell' altro. Niuna meraviglia per tanto se, allorquando si ebbe un teatro stabile, ampio, elegante (anno 1716), gli spettacoli « reggessero, come scrive il Racchetti, al confronto con quelli che si davano nelle principali città d' Italia ». A Crema cantarono nel secolo XVIII il Pacchiarotti, il Babini e la Mari; era di Crema la Banti, celebratissima cantante, applaudita in tutti i teatri della penisola. Nel 1749 *la stagione teatrale* costò quaranta mila lire, somma pei tempi e per la città rilevantissima. E nell' anno stesso il popolo affamato « si ammutinava per essere montato il frumento all' enorme prezzo di tre lire allo staio! » (1).

Con una interessante pagina del Racchetti, narratore arguto ed esattissimo sempre, termino questi miei brevi appunti.

« In occasione dell' opera e del ballo, le donne che al teatro appartenevano, facilmente eran tali, come correva la moda, d' apprezzare anche i proventi che gliene fossero per derivare dalla loro finissima civetteria. Nè de' guadagni si contentavano, ma volevano comparire in pubblico col cavalier protettore, entrare nella sua carrozza, ond' esser da tutti vedute al passeggio, e tenerselo anche vicino in teatro dietro le scene, acciocchè la *nimica* turba in grazia sua avesse a portar loro rispetto. Di queste n' erano parecchie ogni anno, sì che le donne per rabbia si maceravano, ma con tutto ciò conveniva sopportare. E se avveniva poi che qualche gran signore forastiere le accompagnasse, lo che non era strano acca-

(1) Racchetti, *prefaz. cit.*

dere, nelle case loro si facevano conviti sontuosi e feste, ai quali tutta la nobiltà maschia accorreva; lasciando le mogli e le dame servite in pienissima libertà. Un tale trionfo ottenne sopra ogni altro la ballerina Zerbi, quale negli ultimi anni della Repubblica, giungendo accompagnata dal nobile Manin figlio del Doge regnante (1), fu proprio mestieri alle dame sopportarla sovente nei loro ridotti, perchè egli medesimo ve la conduceva. Rimase poi in Crema di lei perenne memoria, poichè il vestire suo e il posto col quale sedeva al fianco di quell' illustre e giovine cavaliere, nella carrozza medesima di lui trascorrendo le vie, non abbagliavano meno gli occhi della moltitudine, di quanto succinta e coperta per metà, facea mostra sul teatro delle sue vaghe membra, danzando in modo che attoniti rimanevano gli spettatori. E a dir vero non usava, anche fuori, a troppo coprirsi, vestita per lo più di finissime lingerie, di merli, di veli, sì che se non appariva nuda, vedevasi come rinchiusa in una diafana custodia, e quantunque piccola e mingherlina, non bella nel volto e di brune carni, pure, fosse natura od arte, sembrava altrui sì leggiadra che gli uomini n' andavano pazzi .... Cessato il dominio veneto, se la prese il cavalier protettore in isposa, ma seco lei non convisse per lungo tempo, presto, essendo entrati, sposi, in discordia » (2).

Quale triste luce si diffonde su gli ultimi anni della Repubblica di Venezia!

Dott. RICCARDO TRUFFI.

---

(1) Il ms. dice chiarissimamente *figlio*, ma il Doge Lodovico Manin non ebbe figli. Forse si tratta di un fratello o di altro congiunto. Vedi S. ROMANIN *Storia documentata di Venezia*. (Venezia, 1861), Vol. VIII, IX e X; F. MUTINELLI — *Memorie storiche degli ultimi cinquant' anni della Repubblica veneta*, (Venezia, 1854); G. GOZZI — *Orazione pel Cav. Lodovico Manino*, in *Opere*. (Bergamo, 1827), vol. XI, etc.

(2) *Prefazione cit.*

L'OPPOSIZIONE DIPLOMATICA DI VENEZIA

ALLE

MIRE DI SISTO IV SU PESARO

E AI TENTATIVI

DI UNA CROCIATA CONTRO I TURCHI

1480-1481

(Cont. — Vedi Nuova Serie, Tomo V, Parte I)

II.

Keduk Achmet, pascià di Valona, il 27 di luglio del 1480, appariva improvvisamente con grossa armata turca in vista della costa pugliese; il 28 sbarcava presso l'esterrefatta città di Otranto (1).

Così si avveravano le predizioni di Venezia, la quale, più volte, aveva richiamato invano sull' imminente pericolo, l'attenzione di Sisto IV occupato a soddisfare i capricci del nipote Girolamo Riario.

I Turchi avevano profittato delle tristi condizioni d' Italia, in preda alla discordia, all' impotenza e all' igna-

---

(1) Per quanto riguarda l' arrivo dell' armata e lo sbarco dei soldati turchi in Puglia ci atteniamo alle date fissate dal Fossati nel suo opuscolo, già citato, *A proposito di una usurpazione di Sisto IV nel 1480*, p. 19, il quale suffraga, con un documento inedito del 1 agosto del 1480, quanto scrivono il Cipolla, op. cit. vol. II p. 604 e il Perrens *Histoire de Florence*, Paris, 1888, t. I, p. 459.

via dei principi e dei popoli (1), per tentare un' invasione, vagheggiata certamente da lungo tempo (2). Resta a noi ancora il dubbio se le loro mire fossero semplicemente dirette al reame di Napoli, o più in là, a Roma, o all' Italia tutta. Il numero limitato di navi e di soldati, le condizioni interne dell' impero turco, l' assenza del sultano Maometto II nella spedizione c' indurrebbero tuttavia a credere che lo scopo dello sbarco fosse esclusivamente a danno di Ferdinando d' Aragona, contro il quale, per varie ragioni, i Turchi sentivano un acutissimo desiderio di vendetta; a meno che la spedizione, guidata dal pascià di Valona, non fosse che l' avanguardia di un' altra maggiore, e avesse pertanto il modesto compito di assicurarsi, colla espugnazione di castelli e città della costa pugliese e del reame, così vicini alle opposte coste albanesi, i punti opportuni allo sbarco di un grosso esercito. I timori e i provvedimenti di difesa dei Veneziani avvalorerebbero l' ipotesi di un piano più largo di conquista, consentaneo colle grandi e ardite idee di Maometto II (3). Comunque, è certo che tutta l' Italia, allora, si sentì minacciata, come se Keduk Achmet co' suoi terribili soldati, avesse piantato lo stendardo della mezzaluna sui palazzi vaticani a Roma, o lo stesso Maometto, spirante rovina e strage, fosse sbarcato sulle coste della

---

(1) J. M. Zinkeisen, *Geschichte des osmanischen Reiches in Europa*, Gotha, 1840-1854, vol. II, p. 451.

(2) Ibidem.

(3) E allora avrebbe ragione il Reumont, quando dice che Maometto voleva coronare la serie delle sue imprese con un fatto splendido, come l' invasione d' Italia (*Lorenzo de' Medici il Magnifico*, Leipzig, 1874, vol. I, p. 510). Il Makuscev va anche più in là, e dice che il sogno di Maometto II, anelante da lungo tempo all' Italia, sede del papato, cominciava a divenire una realtà (*Historische Untersuchungen über die Slaven in Albanien während des Mittelalters*, Warschau, 1871, p. 90).

Puglia, e avesse lanciato quel grido di guerra, che un dì aveva echeggiato terribilmente sotto le mura di Costantinopoli.

A Napoli, più che altrove, fu un subito incrociarsi di infinite e terrificanti novelle; e, ben presto, gli abitanti dei sobborghi, presi da indicibile spavento, volevano abbandonare le loro case, giudicandole le prime esposte all'imminente apparire del feroce nemico, al quale si attribuiva la meravigliosa virtù di percorrere d'un fiato trecento miglia a cavallo (1). Chi parlava di 150 navigli (2), chi di 18.000 soldati e di un numero incalcolabile di cavalli, di navi di varia forma e capacità e di palandarie per l'imbarco e lo sbarco dei quadrupedi (3); chi precisava il numero delle navi a 330, e aggiungeva racconti di assalti al castello di Otranto, di scorrerie fino a

(1) Lettera 1 agosto 1480 di N. Sadoleto in Foucard, op. cit., pp. 81-82. Anche gli storici posteriori sono discordi nel precisare il numero delle navi e dei soldati. Il Zinkeisen, op. cit. vol. I, p. 453, fa salire a 70 il numero delle navi, e a 10.000 quello dei soldati, fra i quali erano Albanesi e Valacchi: tenendo poi conto delle navi da trasporto, secondo una lettera di un segretario di Roberto Malatesta, aggiunge che tutta l'armata turca era composta di 120 legni. Il Reumont, op. cit., p. 510 dice che il Pascià sbarcò con 7000 uomini, Il Sanudo, *Vite dei Dogi*, in *Rerum Italic. Scrip.*, vol. XXIII col. 1213 parla di 70 vele,

Il *Diario Parmense* in *Rerum Italic. Scrip.*, vol. XXIII, col. 347, calcola che fossero portate sulle navi turche 10.000 selle per cavalli. Comunque noi reputiamo le forze turche non dovessero superare i 10.000 uomini, anzi fossero di qualche cosa inferiori a questa cifra come afferma il citato passo del Reumont, e come si può desumere da tutto l'andamento dei fatti posteriori alla caduta di Otranto.

(2) Lettera 1 agosto 1480 di N. Sadoleto in Foucard, op. cit., pp. 81-82 citata.

(3) Lettera 2 agosto 1480 di N. Sadoleto da Napoli al duca Ercole I, in Foucard, op. cit., pp. 82-83.

Lecce, di casali bruciati, di prigioni, di piccoli fanciulli scannati come cani (1).

Il re di Napoli, pur esso colto da grande spavento, pensò subito di scrivere al figlio Alfonso, perchè lasciasse Siena, e accorresse senza indugio nel reame con tutte le genti, e al duca d'Urbino, ancora vincolato dagli antichi patti, perchè anch'esso apportasse allo stato minacciato l'opera sua di esperto e prudente capitano (2). Indi supplicò l'aiuto del papa, come capo della religione, dei potentati d'Europa e d'Italia, come cristiani, e particolarmente de' suoi alleati, i primi che avrebbero dovuto con spontaneo ardore accorrere al grido disperato di terrore, prorompente dall'estrema terra d'Italia (3).

Con la rapidità propria delle tristi notizie, l'apparizione e lo sbarco dei Turchi erano conosciuti a Roma, la notte del 4 di agosto, e, pochi giorni dopo, a Venezia per lettere del Barbaro (4).

Alberto Cortesi, ambasciatore ferrarese a Venezia, pronto nel raccogliere e nel riferire — e in ciò non era solo — quanto poteva tornare a danno della Repubblica, in fama di voler divorare tutta l'Italia, l'8 di agosto, dava notizia al suo signore, della voce diffusa in città della capitolazione di Otranto, e del modo festevole con cui era stata accolta, da credere che, se fosse stato lecito, si sarebbero fatti « fuochi e campane », benchè alcuni cittadini mostrassero dolore e reputassero non essere quello il fatto della Signoria (5). Così incominciarono a

(1) Ibidem.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Lettera 5 agosto 1480 del Bendedei oratore ferrarese da Roma al duca Ercole I, in Foucard, op. cit., pp. 110-111; Senato, Delib. Secr., XXIX, doc. 9 agosto 1480, cc. 123 t. 124.

(5) Lettera 8 agosto 1480 di A. Cortesi da Venezia a Ercole I, in Foucard, op. cit., p. 132.

correre per la penisola le voci, che, ingrossando di paese in paese, di governo in governo, di bocca in bocca, presero poi forma precisa: d' aver Venezia chiamato i Turchi in Italia (1).

Non è questo il momento di accingersi alla difesa di Venezia, ma non è nemmeno opportuno trascurare questa prima accusa, e farne rilevare la poca importanza, giacchè è naturale che il popolo di Venezia, indipendentemente dalle opinioni del proprio governo, memore delle passate sciagure e della parte così insignificante presa dagli stati italiani nella recente guerra turca, all' apprendere ora l' imbarazzo del re di Napoli, si abbandonasse un po' rumorosamente ai commenti salaci.

Invece la prima impressione provata dal governo veneto fu piuttosto penosa: ne sono testimonianza l'ammonizione al Barbaro di fuggire ogni discorso, persuasione, incitamento od altro, che a Roma si facesse, per promuovere una lega generale contro i Turchi (2), l' ordine all' armatella, che sotto il comando di Federico Giustiniani si recava a Corfù in rinforzo del grosso dell'armata, di salutare con segnali di gioia, con spari di bombarde ed altre manifestazioni d' amicizia, il naviglio turco, se mai in quello s' imbattesse (3). E tutto ciò non in odio al re di Napoli, ma semplicemente per la ragione, che Venezia si sentiva parimenti minacciata, nonostante il recente trattato di pace stretto con gl' infedeli, e vedeva compromesse le pratiche per la delimitazione

(1) In una conversazione con Niccolò Sadoleto il segretario del re di Napoli aveva chiaramente detto che i Veneziani erano la causa dell' invasione turca. Lettera di N. Sadoleto 2 agosto 1480 citata, in Foucard, op. cit., pp. 82-83.

(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 9 agosto 1480, cc. 123 t, 124.

(3) Ibidem, doc. 4 agosto 1480, c. 123-123 t.

dei confini in Oriente, e infine sentiva pienamente la superiorità di quel popolo, contro il quale aveva combattuto infelicemente per tanti anni.

Otranto intanto, investita dal feroce esercito turco, difesa da uno scarso presidio (1), che oppose debole e breve resistenza, capitolava agli 11 di agosto. Le crudeltà dei nemici della fede di Cristo furono grandissime, nè mai, narra il Sadoleto, cui giunsero le prime infauste novelle, mura di città furono più insanguinate (2).

L'armata ottomana — così riferiva alcuni mesi più tardi, un commissario milanese a Ludovico Sforza — apparve in vista di Otranto il 29 di luglio alla mattina (3), i soldati sbarcarono dalle navi a quattro miglia dalla città, scorazzarono per il paese, fecero molti prigioni, che fu-

(1) Lettera 13 ottobre 1480 del Commissario di Ludovico il Moro allo stesso Ludovico il Moro, in FOUCARD, op. cit., pp. 162-171; e ZINKEISEN, op. cit., vol. I, p. 454.

(2) Lettera 16 agosto 1480 di N. Sadoleto in FOUCARD, op. cit., pp. 88-89. Anche sulla data della capitolazione di Otranto è divergenza. Il ZINKEISEN, op. cit., vol. I, p. 454 fissa il 26 luglio del 1480, seguendo M. SANUDO, op., cit., col 1213. L'HAMMER nella sua *Geschichte des Osmanischen Reiches* ecc., Pest., 1827-1828 sta per l'11 agosto, e così IACOPO VOLATERRANO nel suo *Diario Romano* in *Muratori*, *Rerum. Italic. Scrip.* vol., XXIII; e il FOSSATI *A proposito* ecc., p. 20 in un doc. del 15 agosto del 1480. A parer nostro deve essere nata confusione tra la data dello sbarco in Puglia e quella della capitolazione. Lo sbarco deve porsi il 27 luglio 1480 come da un doc. citato dal FOSSATI *A proposito* ecc., p. 19, la fine dello assedio, che durò 15 giorni, cade proprio l'11 di agosto, come affermano l'Hammer, il Fossati, il Volaterrano. Il Sanudo dice che Otranto cade il 26 luglio 1400 Cfr. Vite de' Dogi, p. 1213. Evidentemente scambia la data della capitolazione con quella dell'avvicinarsi dell'armata turca in Puglia.

(3) Lettera 13 ottobre 1480 citata del Commissario di Ludovico il Moro, in FOUCARD, op. cit., pp. 162-171. Secondo il Sadoleto i Turchi apparvero in vista d'Otranto il 28 di luglio del 1480. e questa è la data da accettarsi come la più sicura.

rono subito trasportati nell' opposta sponda dell' Adriatico, a Valona (1).

Dopo quindici giorni di assedio si perdette la terra vuota di difensori, chè ogni poca gente armata, che vi fosse stata, avrebbe resistito. Gli uccisi furono molti, pochi poterono riscattare la vita a caro prezzo, tutti i bambini furono mandati a Costantinopoli, le donne ritenute, ma da otto in dieci anni, e così i ragazzi. Degli altri abitanti nessuno potè salvarsi, e fra le vittime si contarono i più cospicui cittadini e il vescovo, ai quali non furono risparmiati, prima della morte, i più crudeli ed orribili strazi (2).

Se volessimo raccontare, raccogliendo qua e là, tutte le notizie relative all' assedio ed alla capitolazione di Otranto, troppo ci dilungheremmo dal nostro tema, e invaderemmo il campo di altri studi già in corso (3). Quello che non possiamo lasciar passare sotto silenzio è l' impressione di terrore, che produsse in ogni parte della penisola la nuova che la mezzaluna erasi piantata in terra italiana (4). Il Pastor, risalendo a varie fonti, dice che produsse addirittura uno sbalordimento (5), e il

(1) Lettera 13 ottobre 1480 citata del Commissario ecc., in Foucard. op. cit. 162-171.

(2) Ibidem, e L. Pastor, op. cit., vol. II, p. 483, Cfr. anche Zinkeisen op. cit., I. I, pp. 454-455. Il comandante conte Francesco Largo fu segato in due parti crudelmente, l' arcivescovo, assalito e trascinato via dall' altar maggiore, mentre nella cattedrale col clero implorava l' aiuto dell' altissimo, ebbe egual sorte, Sanudo, op. cit., col. 1213.

(3) I professori Felice Fossati e Giovanni Guerrieri stanno attendendo, il primo ad un « *Saggio sulla politica italiana nella ricuperazione di Otranto* », il secondo, se bene dico, ad un lavoro « *Sulla invasione turca in Puglia e la espugnazione di Otranto* ».

(4) A. Reumont, op. cit., T. I, p. 510.

(5) L. Pastor, op. cit., T. II, p. 482.

cronista contemporaneo Jacopo Volaterrano chiama quel terribile giorno « *magni mali initium* » (1).

Fra tutti i principi italiani, come era naturale, il più agitato doveva essere Ferdinando d' Aragona, la prima vittima dei Turchi. Da lungo tempo, come altrove si è veduto, il re di Napoli era sconvolto dal pensiero di una invasione turca, e come vide che nulla più valeva a trattenerla, richiamò il figlio dalla Toscana (2), il quale affrettò la partenza, uscendo il 7 di agosto da Siena, dove rimase a presidio messer Prinzivalle di Gennaro con alcune squadre di cavalli e di fanti (3). Così la sorte toglieva ad Alfonso di Calabria il frutto di due anni di lavoro in Toscana, dove credeva di essere sicuro del fatto suo, e ardimento e lena a coloro che in Siena avevano calcolato sul suo aiuto, e ora temevano di non potersi sostenere (4). Questa partenza e la presenza dei Turchi in Italia, che mutavano l'aspetto delle cose, apparivano chiaramente favorevoli ai Fiorentini, i quali mal sopportavano che il duca di Calabria s' indugiasse in Siena, e temevano volesse impadronirsi di tutta la Toscana (5). Questo assalto di Otranto, dice il Machiavelli, quanto perturbò il duca di Calabria e il resto d' Italia, tanto rallegrò Firenze e Siena, parendo a questa di aver riavuta la sua libertà, ed a quella di essere uscita da quei pericoli, che le facevano temere di perderla (6). Onde il sorgere di più voci, accusanti Lorenzo de' Medici d' aver

(1) I. Volaterrano, op. cit., in Muratori, *Rerum. It. Scrip.* T. XXIII, col. 110.

(2) Reumont, op. cit., T. I, p. 511.

(3) Alegretti, *Diarii Senesi* in Muratori, *Rerum It. Script.*, T. XXIII, col. 807.

(4) Reumont, op. cit., vol. I, p. 511.

(5) Fabroni, *Lorenzo de Medici*, Firenze 1754, vol. I, p. 111.

(6) Machiavelli, op. cit., lib. VIII, p. 308.

spronato il sultano all'invasione delle Puglie (1). Noi, per difetto di prove maggiori e più dirette, non vogliamo raccogliere le accuse a danno dei Fiorentini: certo, per ragione di giustizia, meritano di essere tenute nel conto stesso di quelle a danno di Venezia, tanto più che, dopo la caduta di Costantinopoli in mano dei Turchi, i Fiorentini avevano saputo « abilmente sfruttare la speciale condizione in cui si trovavano: non avevano possedimenti, quindi non erano sospetti: servizievoli, insinuanti, avevano saputo piacere a Maometto II e ne avevano ottenuti i favori; e mentre da un lato scrivevano al papa ed ai principi cristiani per eccitarli alla guerra e per dichiararsi pronti a combattere gl' infedeli, *abborriti*, *cani*, *fedifraghi* di sottomano inviavano ricchi doni ai Turchi e davano ordine ai capitani di pagare per ogni galea un grazioso dono di centocinquanta o duecento fiorini a Maometto » (2). Erano perfino divenuti gli spioni dei Turchi in Europa; la qual cosa, benchè grave, non c' induce ancora a sostenere l'accusa: che i Fiorentini, ridotti a mal partito, per la presenza degli eserciti napoletani e pontificî in Toscana, dopo la congiura dei Pazzi, con intento preciso di soffocarne la libertà, siano ricorsi a Maometto, dal quale avevano già avuto altri favori. Per Venezia, tanto ancora sono inveterate le sciocche prevenzioni, simili fatti sarebbero bastati per innalzare un edificio di accuse.

---

(1) C. Porzio, *La Congiura dei Baroni*, Napoli 1769, p. 3. *Diarium Parmense*, in Muratori, *Rerum Ital. Script.* T. XX, col. 357; Angelo di Costanzo, *Storia del Regno di Napoli*, Milano, 1805, vol. III, p. 272; Bertini, *I re di Napoli*, Palermo, 1846, p. 241; Giannone, *Istoria Civile del Regno di Napoli*, Milano, 1823, vol. VIII, p. 314; Schmarsow, op. cit., p. 143; Pastor, op. cit., vol. II, p. 476; Roscoe, *Lorenzo il Magnifico*, Firenze, vol. II, p. 124.

(2) Manfroni, op. cit. c. III, p. 39.

Fattisi più gravi le minaccie e il pericolo, Ferdinando si rivolse a Sisto IV e ai principi d'Italia, accompagnando la domanda di aiuti con la minaccia di accettare dal sultano, qualora non lo si aiutasse, qualunque condizione a rovina d' altri, e il passo per Roma (1).

Il momento era veramente solenne e grave per il re di Napoli, e divenne gravissimo quando i Turchi si presentarono, come si è già narrato, dinanzi a Otranto, e s' aggiunse il dubbio, che i Veneziani di nascosto favorissero il nemico della fede. A Napoli anzi correva voce dell' approdo di due navi veneziane presso Otranto sotto colore di far acqua, ma in realtà più a fin di male che di bene, poichè tanto quelli scesi in terra, quanto gli altri rimasti sulle navi non avevano voluto palesare l'essere loro, e presero rapidamente il largo (2); altrove invece si sospettava, che i Veneziani avessero mandato a Corfù la loro armata per impedire a quella del re il passaggio per lo stretto di Messina nell' Adriatico, dove erano i Turchi, i quali di giorno in giorno portavano maggiori danni al regno (3). Non pare tuttavia che allora il re di Napoli dividesse interamente questi sospetti a carico di Venezia (4): nella sua mente conturbata agitavasi una sola idea, quella dell' urgenza di un accordo col papa e con Venezia per raccogliere un' armata potente, per non andare incontro non solo alla sua particolare rovina, ma a quella di tutta la Cristianità. Fino ad ora —

(1) Sig. de Conti, op. cit., T. I. p. 109.

(2) Sanuto, op cit, col. 1213. Nel *Diario Parmense* colgo la notizia, che Ferdinando si sarebbe rivolto ai soli cardinali non al papa perchè « Turci feudatarium propter colligationem per eum habitam cum Venetis Turco amicantibus », coll. 351-52.

(3) Lettera 13 agosto 1480 di Niccolò Sadoleto ad Ercole I d'Este, in Foucard. op. cit., p. 85.

(4) *Diario Parmense*, coll. 351-52.

scriveva il 14 di agosto all' Arcamone a Roma — nè il papa, nè i cardinali hanno mostrato di occuparsi della cosa, nè per quanti pensieri e discorsi si possano fare per sapere la ragione della mancanza di provvedimenti adeguati alla presente bisogna, nessuno occorre che onesto e sufficiente appaia. Forse — soggiungeva — il papa e i cardinali credono che il reame possa provvedere tutto da solo, senza l' aiuto altrui? (1).

Nel giorno istesso in cui Ferdinando faceva riflettere le cose già ricordate ad Anello Arcamone, giungeva a Napoli la novella della capitolazione di Otranto (2). Furono subito chiamati gli ambasciatori di Ferrara, di Firenze e di Milano per farli edotti della grave sciagura, e spronarli a chiedere pronti soccorsi ai loro governi. Ferdinando, che era presente al colloquio, dichiarò che avrebbe mandato d' urgenza lo Scales al papa, per indurre i Veneziani a muovere anch' essi contro i Turchi, fiducioso delle parole assicuratrici e lusinghiere dell' ambasciatore veneto a Roma. (3). Pertanto egli aveva impartito l' ordine di partenza per l' indomani all'armata napoletana, composta di dodici navi grosse, di tre galeazze, di sedici galere e di altri navigli (4).

Finito che ebbe il re di parlare, l' ambasciatore ferrarese Sadoleto avvertì i presenti che l' invio dello Sca-

(1) Il Sadoleto (lettera 3 agosto 1480 in Foucard, pp. 83-84), scriveva al duca di Ferrara, per conto del re, affinchè cercasse di convincere i Milanesi a mandargli d' urgenza denari, dei quali aveva estremo bisogno, e aggiungeva che, secondo le confidenze fattegli da Giovanni Guidiccioni, ambasciatore dei Lucchesi, e da un mercante fiorentino, che era carico di debiti. Cfr. anche la Lettera 14 agosto 1480 di Ferdinando d' Aragona ad Anello Arcamone in Foucard, pp. 609-613.

(2) Lettera 14 agosto 1480 di Niccolò Sadoleto ad Ercole I d'Este in Foucard, pp. 85-88.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

les al papa per smuovere i Veneziani non gli pareva dovesse sortire l' effetto desiderato, doversi invece spedire direttamente a Venezia un' ambasceria, dove fossero rappresentati tutti gli stati alleati, ai quali male avrebbe potuto la Signoria contraddire, e, quando avesse contradetto, almeno alla prima, se ne sarebbero veduti gl' intendimenti (1). Il pratico avviso del Sadoleto riscosse l'approvazione del re, del segretario, degli ambasciatori presenti, e tutti conchiusero di scrivere, per ottenere l' effetto, alle cancellerie interessate (2); e si può credere che, almeno da parte di Ferdinando, ci fosse un po' di speranza di riuscita, se all' Arcamone, nel dare la notizia della partenza del naviglio napoletano, scriveva della certezza della vittoria, quando si aggiungessero alle sue le navi veneziane (3).

Comunque il re versava sempre in grande pericolo, poichè i Turchi si fortificavano in Otranto (4), e i denari degli alleati si facevano aspettare (5), e diminuiva la speranza del concorso dei Veneziani (6). Anzi, a quest' ultimo proposito, il segretario regio metteva in giro un discorso dell' ambasciatore veneto a Roma — quello stesso che, alcuni giorni prima, si sarebbe espresso in modo ben diverso — plaudente all' invasione turca, perchè vietava al re di farsi signor di Firenze e di carpire la corona d' Italia (7). Anche questa notizia ci pare si debba met-

(1) Ibidem.

(2) Ibidem.

(3) Lettera 18 agosto 1480 di Ferdinando d' Aragona ad Anello Arcamone, in Foucard, op. cit. pp. 613-16.

(4) Ibidem.

(5) Ibidem e Lettera 20 agosto 1480 di Niccolò Sadoleto ad Ercole I d' Este in Foucard, op. cit., pp. 90-92.

(6) Ibidem.

(7) Ibidem.

tere fra quelle tante che corsero allora intorno al contegno dei Veneziani, a causa della triste leggenda, di aver essi chiamato e aiutato nella loro impresa i Turchi. Infatti il segretario nel suo colloquio usa del verbo *parere* non del verbo *essere*, il che è già una prima e forte ragione di dubbio; inoltre a tutti sono note la severità del governo veneziano verso gli ambasciatori vanamente ciarlieri, e le istruzioni precise di prudenza e di assoluto riserbo intorno alle cose turche. A queste dovevano pensare gli interessati, come il re di Napoli, in aiuto del quale era già giunto in Puglia, nella seconda metà di agosto, da Siena il figlio Alfonso, duca di Calabria (1), ed era atteso per il 4 di settembre presso Otranto il duca di Urbino (2).

Anche il papa, se vogliamo credere alle fonti pontificie e ad altri documenti del tempo, non rimase inoperoso alla notizia del pericolo turco. Restano numerose testimonianze dell' opera sua, come bolle, brevi, atti concistoriali, elargizioni d' indulgenze ed altro. Se non che tutte queste cose devono essere valutate alla stregua dei risultati ottenuti e di tutti gli altri atti della intricata e molteplice politica pontificia. Ricorderemo che, fin dall' approdo dei Turchi in Puglia, partì da Roma un primo e poi un secondo appello alle potenze d' Italia (3); che si pensò all' allestimento di una armata in Genova (4); che, il 4 di agosto, si convocò il collegio dei cardinali appunto per portare soccorso al re di Napoli,

(1) Ibidem.

(2) Lettera 25 agosto 1480 di Niccolò Sadoleto ad Ercole I d'Este in Foucard, op. cit. pp. 93-94.

(3) L. Pastor, op. cit., vol. II, p. 483. Questi riporta un doc. dell'Archivio di Stato di Firenze. Raynaldi *Annali ecclesiastici*, Lucae, 1753-54 1480, n. 20-28. *Diario Parm.*, col. 353: Bolla anteriore alla liberazione di Rodi.

(4) Chmell, op. cit., pp. 278-299, 302-325.

e si concluse di accordare indulgenza plenaria agli accorrenti in difesa del reame, e facoltà al re di esigere le decime nelle sue terre e di poter usare tutte le genti della Chiesa ancora al comune soldo per patti precedenti all'alleanza veneto-pontificia, infine si promise di concorrere subito alle spese di guerra coll'invio di diecimila ducati (1). Quando poi a Roma si ebbe la tristissima notizia della presa di Otranto, fu convocato di nuovo, nel giorno successivo, il collegio dei cardinali (2). In mezzo al grande terrore sparsosi per l'eterna città, come se i Turchi ne fossero alle porte (3), rimaneva ancora la speranza dell'aiuto dei Veneziani, secondo una lettera dell'ambasciatore ferrarese Antonio Bendedei da Roma (4).

Sisto IV, benchè dominato da immenso sbigottimento, (5), sentì il bisogno di rassicurare il re di Napoli, e di partecipargli, oltre il suo cordoglio, i provedimenti presi, come l'invio a Napoli del vescovo di Terracina, con 10.000 ducati, l'ordine di curare l'esazione della decima, l'invito al duca di Urbino, gonfaloniere della Chiesa, di recarsi nel reame di Napoli con tutte le sue genti, l'appello ai potentati d'Italia e a tutti i principi cristiani, e, in particolare, ai Veneziani (6). Se non che dell'invio

(1) Lettera 5 agosto 1480 di A. Bendedei da Roma, in FOUCARD, op. cit., pp. 110-111.

(2) Lettera 12 agosto 1480 del Bendedei da Roma, in FOUCARD, op. cit., pp. 111-112.

(3) Sig. DE CONTI, op. cit., t. I, lib. III, cap. III, p. 107.

(4) Lettera 12 agosto 1480 di Bendedei citato, in FOUCARD, op. cit. pp. 111-112.

(5) SIG. DE CONTI, op. cit., t. I, lib. III, cap. III, p. 109.

(6) Lettera 16 agosto 1480 di Sisto IV a Ferdinando, in FOUCARD, op. cit., pp. 154-155.

del vescovo di Terracina non si parlò più, e, in sua vece, coll' ufficio di cardinal legato, il 18 di agosto, fu nominato Gabriele Rangoni, che partì alla voltà di Napoli il 23 dello stesso mese (1).

Di tutti questi provvedimenti, il più discusso era l' appello ai Veneziani. Tutti opinavano che il loro intervento avrebbe portato il maggior contributo alla difesa del re, e appunto su questo argomento il papa era maggiormente compulsato, come alleato della Repubblica. E come alleato aveva mandato un caldo breve, e confortato l' ambasciatore veneto ad aiutare il re (2). E l' ambasciatore veneto, secondo il Bendedei, si era mostrato sempre ben disposto, e aveva dichiarato la buona volontà dei Veneziani in favore e in difesa della Chiesa, ma che li contristava il dubbio di essere poi abbandonati e lasciati soli nel pericolo; onde diveniva necessaria una garanzia, e tale che non potesse, in veruna maniera, venir meno (3). Per essa garanzia o sicurtà si discusse molto in corte pontificia, e l' Arcamone chiedevasi quale potesse essere, e incitava pertanto il papa affinchè cercasse di conoscerla per parteciparla ai principi italiani interessati. Ma non ebbe ad attendere molto, chè il cardinal Foscari, presente a quella discussione, e forse per correggere gl' imprudenti discorsi dell' oratore veneziano, fece intendere che la più bella sicurtà consisteva nell' armarsi contro il Turco e nel far davvero, e come ciò i Veneziani avessero veduto, allora non avrebbero mancato

(1) L. Pastor, op. cit., vol. II, p. 483. Atti Conc. — Volaterrano, op. cit. col. 110.

(2) Lettera 18 agosto 1480 di Bendedei in Foucard, op. cit., pp. 112-113.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

al dover loro, essendo essi «paratissimi e in ordine» (1). Il che all' Arcamone non parve buon modo: a parer suo, non era naturale aspettare la perdita d' Italia per volerla poi soccorrere: dover quindi il papa, per non dolersi mai, per non aver fatto ogni cosa, mandare un oratore a confortare i Veneziani a fare il debito loro, perchè avrebbe ottenuto di più con la viva voce che con brevi.

È naturale che, essendo la Repubblica oggetto principale dei discorsi della corte pontificia e dei diplomatici delle potenze italiane e straniere residenti in Roma, si sconfinasse anche dai limiti entro i quali quei discorsi si erano finora aggirati, vale a dire, del suo concorso alla difesa del re di Napoli e della Cristianità, e si volesse cercare e legittimare la ragione della sua astensione da ogni proposito di guerra coll' accusa di complicità coi Turchi. E lo scrive, senza reticenze, Giovanni Andrea Boccaccio, vescovo di Modena, a Paolo Antonio Trotti, consigliere del duca di Ferrara (2), che indubbiamente non era il solo e il primo a conoscere e a riferire discorsi di quel tenore ai propri governi. Anche, al di fuori dei circoli diplomatici, si discuteva in vario senso e calorosamente sul contegno di Venezia, secondo si rileva da un passo del *Diario Parmense*, dove si legge, come si è già visto, che i Veneziani avevano allestita la loro armata a Corfù per tagliare la via a quella napoletana, quando questa avesse voluto assalire i Turchi nell' Adriatico (3).

Di vero, in tutto questo cumulo di accuse e di ciarle, resta solo il fatto della presenza di cento navi vene-

(1) Lettera 19 agosto 1480 di Bendedei, in FOUCARD, op. cit., pp. 113-114-115.

(2) Lettera 19 agosto 1480 di Boccaccio, in FOUCARD, op. cit., pp. 141-142: « Se tiene per fermo ecc. ».

(3) *Diario Parmense*, coll. 351-52.

ziane a Corfù, presenza che il Senato — si noti bene — s' affrettò a giustificare non ad altri che al sultano, per mezzo dell' oratore Niccolò Cocco, timoroso de' suoi facili sospetti, perchè appunto quell' armata, con buona pace del re di Napoli e degli emuli della Repubblica, era stata raccolta all' unico scopo di difendere i luoghi e i sudditi veneti del Levante, proprio da un' eventuale assalto turco (1). Miglior prova non avremmo potuto offerire contro la tanto decantata intimità dei Veneziani con gli Ottomani, verso i quali il governo veneto operava con estrema cautela, come del resto il dimostra anche l' invio di un messo speciale a Costantinopoli per denunciare le arti del re di Napoli, che aveva mandato, coll' intento di seminar sospetti, alcune navi napoletane con le insegne di S. Marco, in soccorso di Rodi (2).

In fondo, quella di Venezia non era che una vera e propria politica di neutralità, dalla quale essa, in quel momento, come altrove abbiamo rilevato, credeva opportuno di non distaccarsi, e contro la quale dovevano rintuzzarsi tutti i tentativi dei sostenitori della crociata e della lega generale per tascinarla contro i Turchi; onde Sisto IV, sia per riflessioni personali, sia per ammonizione dell' ambasciator veneto, diede a divedere subito, nel concistoro del 10 d' agosto, d' aver compreso il fermo proposito della Repubblica, opponendosi all' idea di pubblicare una bolla « *pro securitate omnium Italie potentatum* » (3), la quale non avrebbe avuto, secondo il parer nostro, forza alcuna se non vi fossero stati nominati anche i Veneziani come patrocinatori della grande

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX. doc. 9 agosto 1480, cc. 123 t.-124.

(2) Ibidem.

(3) Lettera 19 agosto 1480 di A. Bendedei, in FOUCARD, op. cit., pp. 113-114-115.

impresa, e, qualora vi fossero stati nominati, avrebbe certamente sollevata la loro avversione. Non è da far colpa agli interessati se non tenessero conto alcuno delle parole del papa, che s' era guardato bene dal dire le vere ragioni della sua opposizione, e perciò erano state parole poco efficaci, e che vincesse nel concistoro il partito di pubblicare la bolla (1).

Così Sisto IV a malincuore doveva piegarsi ad un secondo atto molesto a lui, e molestissimo a' suoi alleati. Spronato e stretto da ogni parte, aveva già spedito ai Veneziani un breve, giunto al Senato mentre Niccolò Battiferro, uomo di fiducia del duca di Urbino, erasi presentato per intercedere aiuto in favore del re di Napoli (2). Ma nè il breve, nè l' ambasciata ebbero felice successo: al Battiferro fu risposto seccamente che nulla la Repubblica avrebbe fatto in danno del re (3); e al papa, per mezzo del Barbaro, che da sola aveva combattuto per 17 anni il Turco, e che ora reputavasi impotente a soccorrere la lega (4). Quando poi pervenne la notizia che, nel concistoro del 19 di agosto, s' era discussa e accettata l' idea della pubblicazione di una bolla « *pro securitate omnium Italie potentatum* » subito scoppiò l' opposizione forse prevista dal papa, nè si indugio un istante a scrivere a Roma, affinchè si soprassedesse alla pubblicazione di quel documento fino a tanto non ne avesse preso cognizione la Signoria, aliena, in modo assoluto, dall' essere nominata per qualsiasi ragione (5).

Intanto il papa aveva ricevuto la risposta al breve, del quale s' è già tenuto parola; e, messo in guardia, se

(1) Lettera 19 agosto 1480 di A. Benedei, ecc. citata.
(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 22 agosto 1480, p. 126.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem, doc. 22 agosto 1480, p. 126.
(5) Ibidem, doc. 26 agosto 1484, p. 126 t.

ve ne era bisogno, da quella nuova manifestazione degli intendimenti di Venezia, aveva protratto di sua iniziativa la pubblicazione della bolla, suscitando i malumori degli ambasciatori dei confederati residenti a Roma (1).

Il 2 di settembre, forse poco dopo d'aver ricevuto da Zaccaria Barbaro l'urgente comunicazione dei propositi dei Veneziani, il papa, stretto dalle insistenze degli oratori dei confederati, ne giustificava il ritardo. Scrivono gli oratori milanesi ai duchi di Milano, che il papa si protestò ben disposto alla pubblicazione della bolla, che questa era già fatta, e che l'avrebbe loro mostrata, subito che l'avessero veduta un cardinale, ch' egli all'uopo aspettava, e del quale non fece il nome, ed altra persona; che il ritardo non era proceduto da malo animo, ma solo dal desiderio di fare veramente opera utile ed efficace (2).

Gli oratori non sollevarono opposizioni alle parole assicuratrici del papa: essi compresero benissimo che le persone con le quali egli voleva abboccarsi altri non erano che l'ambasciatore veneto e il cardinale Foscari, e, piuttosto che accendere dispute su quell' argomento, profittarono del momento opportuno per spronarlo ad eccitare i Veneziani all' impresa turca, cui non sarebbe mancata la vittoria con l'unione delle due armate veneta e napoletana, e a mandare loro un legato (3). Chè cosa doveva dire Sisto IV? Egli sapeva già che qualunque tentativo sarebbe stato vano, e qualcuno anzi molestissimo a' suoi alleati, come quello dell' invio del legato a Venezia, che cercò di dimostrare inefficace agli stessi insistenti ambasciatori, perchè non sarebbe stato accolto volentieri, tuttavia, e quì sapeva di dire cosa non vera,

(1) Dispaccio degli oratori milanesi da Roma a Milano 2 settembre 1480, in CHMELL, op. cit., pp. 329-330-346-347.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

ma forse gli era suggerita dalla necessità di evitare il desiderato invio del legato, assicurò tutti che i Veneziani non gli avevano interamente tolta la speranza del loro concorso, quando fossero certi di essere aiutati e non abbandonati (1). Dal canto suo, soggiungeva Sisto IV, reputava più opportuno che tutti i potentati italiani mandassero a Roma, come altra volta aveva suggerito, i loro plenipotenziari, e come fossero ivi tutti convenuti — e si comprende che il papa voleva guadagnar tempo, e non mandare il suo legato a Venezia —, allora si potrebbe provvedere che i Veneziani concorressero nella spedizione, e, in caso di rifiuto, convincerli con censure o con altro modo (2).

Il dispaccio degli oratori milanesi, contenente tutte le notizie testè riferite, messo in relazione con i documenti veneti, è di un grande valore, e lumeggia assai bene la politica del papa, preso tra i due fuochi dell'alleanza veneziana e del dovere di provvedere al supremo interesse della Cristianità, in urto evidente con uno dei tanti interessi particolari dello stato pontificio, che aveva ormai perduto di vista l'universale sua missione spirituale, e che, stretto da vincoli mondani, non poteva assurgere ad uno di quegli appelli grandiosi, de' quali, in altri tempi, tutta la Cristianità aveva sentito la ragione e la forza. Onde non reca nessun stupore la malinconica riflessione degli ambasciatori milanesi, che la impresa contro il Turco, nella corte pontificia, « più facilmente se impedisse che non se eseguisse » (3).

Mentre gli stati italiani si perdevano in dispute infruttuose e i Turchi facevano continui progressi nel regno, sorgeva una nuova minaccia per il re Ferdinando.

---

(1) Dispaccio degli oratori milanesi da Roma a Milano, ecc. citato.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.

È cosa risaputa che la casa d' Angiò, cacciata dal reame napoletano, s' illudeva sempre di poter riconquistare lo scettro degli avi, e ne attendeva il momento propizio. Degli Angioini l' ultimo rampollo diretto era Renato, il quale continuava a portare il titolo reale. Il 10 di luglio del 1480, colto da grave malore, questo principe morì; e i suoi diritti furono raccolti dal nipote Renato, duca di Lorena, in nome della madre, sorella del morto re. Orbene costui, come seppe delle strettezze dell' Aragonese, pensò che fosse giunto il momento opportuno di operare a profitto proprio, e di demolire la fortuna del rivale. Sicuro, come stipendiario della Repubblica, di averne l' aiuto, non indugiò a mandare due oratori con l' incarico di ottenere commendatizie per il re di Francia, affinchè questi lo investisse dei diritti ch' ei pretendeva gli spettassero nella Provenza, ereditata da Carlo d' Angiò, conte del Maine, nipote di Renato d' Angiò, e per il papa affinchè lo investisse, come feudatario del reame, della corona napoletana (1). Il Senato, animato, secondo quello che appare dalla parte presa il primo di settembre del 1480, dal desiderio di non dar ombra alcuna circa i suoi intendimenti rispetto ai « negozi cristiani », chiamati gli oratori del Lorenese, ricordò loro l' impegno del papa di prestar aiuto al re contro i Turchi, e l' infamia che ne sarebbe venuta alla Repubblica, se, mentre il nemico della fede lacerava e dissipava il regno, essa facesse dimostrazione di desiderare e cercare nuovo turbamento e dissenzione in quello stato, e rifiutò, senz' altro, di scrivere al re di Francia, anche rispetto all' altro negozio della Provenza (2). Siccome poi

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 1 settembre 1480, cc. 129 t 30.

(2) Ibidem. *Il Diario Parmense* citato a col. 346 narra che ai 23 di agosto del 1480 giunsero a Parma notizie che i Turchi erano sbarcati in Puglia

gli oratori erano diretti a Roma, per perorare la loro causa presso il papa, il Senato prevenne con le solite ammonizioni il Barbaro di star in guardia e di non ingerirsi nella questione dell' investitura del regno (1). Ferdinando quindi poteva rimanere, anche da questa parte, tranquillo; e, in vero, se avesse conosciuta la risposta data agli oratori del Lorenese, certo non ne sarebbe stato malcontento, anche se gli fosse nato il sospetto che la Repubblica, così operando, avesse il solo scopo di non dar ombra al Turco, più che di vantaggiare la Cristianità. Comunque, i Veneziani erano sempre l' oggetto delle accuse e dei discorsi di tutti. Il re di Napoli li accusava di aver « aizzato » i Turchi contro di lui, accordando loro l' attenuante di aver così operato, più che spinti da malo animo verso la sua persona, per desiderio di tenerlo occupato e impedirgli di prestar aiuto a' suoi collegati (2); e l' oratore Niccolò Sadoleto, raccogliendo le dicerie, che s' incrociavano sull' argomento della crociata in Napoli, scriveva di sapere che Zaccaria Barbaro, intendendo il proposito del re di mandare la sua armata nell' Adriatico, si domandava se ciò avrebbe fatto senza il consenso della Repubblica, padrona di quel mare? E aggiungeva che già l' armata veneziana, ancorata a settanta miglia da Otranto, aveva di là distaccato trenta galere, dieci navi e sei galeazze, e aveva timore che, sotto

---

in nome degli Angioini. Aggiunge anche che il duca D' Angiò (intendi Carlo d' Angiò) era nell' esercito turco: « Ibique clamabantur Angioino, cum quo dicebantur esse multi ex Baronibus illius Regni a Rege Ferdinando expulsi cum filio Comitis Jacobi Picinini, cui Duci Regnum ipsum spectabat . . . » È inutile dire che tali notizie non rispondono alla verità; ma tuttavia dimostrano come era sentito il timore di una restaurazione Angioina nel Regno di Napoli.

(1) Ibidem.

(2) Lettera 6 settembre 1480 di Niccolò Sadoleto a Ercole I d'Este in Foucard, op. cit., pp. 95-96.

il pretesto del suo mare, la Repubblica, causa trovata, non si opponesse al passaggio delle navi napoletane (1). E di lì a due giorni, lo stesso Sadoleto aggravava il tenore delle sue notizie, riferendo che un mercante veneziano, residente in Napoli, interrogato sull' avvicinarsi delle navi veneziane, aveva risposto che, a parer suo, quelle s'avvicinavano piuttosto per pigliare la Puglia e tenerla per loro conto che per soccorrere il re » (2). Un altro oratore ferrarese, il Montecatino, da Firenze riferiva che Zaccaria Barbaro, ogni giorno in Roma, mostrava qualche lettera con mille bugie, e lo stesso cercava di persuadere il papa che ad Otranto i Turchi non erano più di 5000, e che, nell' opposta sponda dell' Adriatico, a Valona, non era persona alcuna (3).

Diversamente ragguagliava il suo signore un terzo oratore ferrarese, Alberto Cortesi, da Venezia, da quel solo luogo, dal quale era possibile trarre qualche notizia sicura sulla condotta e sui propositi dei Veneziani. Alberto Cortesi dunque, pur usando di quelle tinte oscure, con le quali ormai s' usava dipingere ogni atto della Repubblica, racconta che le notizie pervenute dal reame de' nuovi progressi dei Turchi avevano invece cagionato gravi preoccupazioni e sollevato mormorazioni contro il re per la sua incertezza nel provvedere alla difesa dello

(1) Lettera 7 settembre 1480 dello stesso allo stesso, in FOUCARD, op. cit., pp. 96-97.

(2) Lettera 9 settembre dello stesso allo stesso, in FOUCARD, op. cit., p. 97.

(3) Lettera 13 settembre 1480 del Montecatino a Ercole I d' Este, in FOUCARD, op. cit., pp. 125-126. I Turchi, dopo la sconfitta di Sasvaros in Ungheria si ritirarono ad Occidente, nei paesi tedeschi confinanti (1480), Carniola, Carintia, Stiria, lasciati senza difesa o limitata soltanto alla milizia locale. ZINKEISEN, op. cit., vol. I, p. 446.

stato (1). Anche uno storico veneziano molto scrupoloso, Domenico Malipiero, dell'ordine patrizio, lascia intravvedere questa preoccupazione per i progressi dei Turchi, specialmente dopo la notizia dell'acquisto di Lecce (2). Un anonimo, del quale rimane una lettera nell' Archivio di Stato di Modena, pubblicata dal Foucard, scrive da Venezia che, ai confini del Friuli, presso il quale erano alloggiati 20 mila Turchi, cacciati dal re d' Ungheria, si munivano i luoghi fortificati per i casi «buoni» e «rei», e vi si spedivano i provveditori Antonio Loredano e Alvise Lando (3).

Queste notizie erano l' eco dei discorsi, che si facevano a Venezia, molto diversi da quelli di Napoli e di Roma, e del timore, che aveva preso tanto i cittadini quanto il governo, sospettosi e di una sorpresa turca (4), e di una invasione ungherese (5), come altra volta era accaduto ai tempi dell' imperatore Sigismondo.

Tuttavia era follia sperare che i gelosi stati italiani si acconciassero alle rivelazioni di Alberto Cortesi, e desistessero dalle calunniose mormorazioni, e, nel tempo stesso, dagli intrighi per spingere Venezia in quel conflitto, pel quale a fatti essi stessi mostravano di non volersi cimentare. Si comprendeva a prima giunta che si voleva fare la crociata contro i Turchi a particolari spese di Venezia; ma essa, come aveva dichiarato al papa, al-

(1) Lettera 7 settembre 1480 di A. Cortesi a Ercole I d' Este in Foucard, op. cit., pp. 133-134.

(2) D. Malipiero, op. cit., p. 131.

(3) Lettera 9 settembre 1480 di anonimo, in Foucard, op. cit., pp. 143-46.

(4) Cons. X. Misti, R. 20, doc. 12 settembre 1480, c. 122 t. Fu preso anche di rinforzare l' armata. Ibidem.

(5) Ibidem, 15 settembre 1480, c. 22 t. Fu preso di difendere e chiudere i confini del Friuli. Ibidem.

l'inviato del duca d'Urbino e ad altri, per nessun conto, avrebbe preso le armi. E le stesse ragioni ripetè all'oratore di Massimiliano d'Austria, duca di Borgogna, figlio dell'imperatore Federico III, giunto a Venezia nella prima metà di settembre con la bella promessa che il suo signore cesserebbe dalla guerra col re di Francia per mettersi a disposizione della Cristianità, quando la Signoria accogliesse la proposta di unirsi in lega contro i Turchi (1). L'esperienza, concludeva il Senato veneto, in tanti anni di guerra contro i nemici della croce, ha dato sufficiente prova della fede, della costanza e della benevolenza dei potentati italiani verso la Repubblica, e il dipartirsi dalla stessa esperienza sarebbe imprudente, nocivo e pericoloso. « *Concursus enim noster cum predictis potentatibus et conspiratio adversus Turcum nil aliud in effectu esset quam sumere alienum bellum, revocare ex aliena in domum nostram incendium, provocare contra nos solos et terra et mari impetum et furorem potentissimi hostis, solos diximus duplici ratione, quia, relictis aliis, solos nos impeteret proculdubio turcus.* Quantum autem in sociis *spei habere possimus, non solum angustie preterite nostre declarant, sed presens etiam expressio regni* (di Napoli), *quod rex ipse vix propugnare aggreditur, et sotii sui ei non opitulentur* » (2).

Questa risposta all'oratore di Borgogna puossi considerare l'esemplare, sul quale, in avvenire, la Repubblica foggerà tutte le altre risposte ai numerosi incitamenti provenienti da ogni parte, e, tra breve, anche agli oratori degli alleati, i quali, proprio allora, sulle mosse

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 7 settembre 1480, c. 130, 130 t.; PERRET, op. cit., vol. II, p. 208.

(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 13 settembre 1480, cc. 130 t. 131; PERRET, op. cit., loc. cit.

di venire, secondo precedenti accordi, a Venezia, stavano discutendo a Firenze sul modo di formulare le loro domande, e sulle promesse da farsi per strappare al governo veneto lo sperato intervento (1).

Il papa che, nel frattempo, aveva tenuto a bada gli oratori presenti a Roma, reputò finalmente venuto il tempo di mantenere la promessa fatta di convocare un congresso di tutti i rappresentanti delle potenze nella capitale cristiana, per metterli d' accordo su una comune impresa (2). Il breve d' invito, che fissava la prima adunanza per il 1 di novembre del 1480, era accompagnato dalla copia di una lettera ricevuta dal re di Francia, promettente, secondo le induzioni del Fossati, 100.000 ducati, da riscuotersi dal papa dal clero francese, e altri 200.000, nel caso che egli fosse riuscito a concludere pace con Massimiliano d' Austria, duca di Borgogna (3). Ma quale effetto doveva produrre questo solenne atto di Sisto IV? Era la sua parola così immune da sottintesi e restrizioni da aver la forza di compiere, in quei tempi cotanto turbolenti, il miracolo dell' unione? Era egli poi così immune dagli stimoli degli interessi temporali e da legami nepoteschi, da dare piena sicurtà, che tutta l'opera sua sarebbe rivolta alla grande e gloriosa impresa, e niuna ragione ne avrebbe distolto, anche per un istante, l' attenzione? I conoscitori di Sisto IV non potevano certamente avere molta fiducia. Il re di Napoli, per primo, ne' suoi conversari, lo chiamava complice dei Veneziani nella venuta dei Turchi, perchè messo, prima del-

---

(1) Lettera 14 settembre 1480 del Montecatino a Ercole I d' Este, in FOUCARD, op. cit., pp. 126-27.

(2) PASTOR, op. cit., t. II, pp. 483-84.

(3) F. FOSSATI, *Milano e una fallita alleanza contro i Turchi.* Estratto dall' *Archivio Stor. Lombardo*, anno XXVIII, fasc. XXXI, Milano 1901. p. 3.

l' invasione, sull' avviso della cosa, era rimasto inerte (1). E poi tutti sapevano che egli era schiavo del nipote Girolamo Riario, al quale sacrificava l' interesse della Cristianità col lasciarlo libero in ogni sua illegittima aspirazione (2), proprio nel momento in cui era necessario togliere ogni causa di complicazioni politiche nella penisola, e il papa stesso, timoroso dei successi dei Turchi, chiedeva ed otteneva per sè da Venezia promessa di soccorso nel caso di un assalto di quelli nella Marca e nello stato della Chiesa (3), e per il re di Napoli l' assicurazione di assoluta astensione da qualsiasi ostilità contro il regno e i suoi collegati (4).

Quando il papa, in così grande pericolo, che lo toccava tanto da vicino, come capo della Cristianità, mostrava di occuparsi degli interessi suoi particolari e dei nipoti, e, fra breve, vedremo a quale sbaraglio stava per lasciarsi avventurare dall' amato Girolamo, può recar stupore la neutralità di una Repubblica, desiderosa di sottrarsi ad un' alleanza, che non dava alcuna garanzia di serietà? Essa poteva bene riconoscere vero con gli oratori della lega napoletana, giunti a Venezia nei primi giorni di ottobre, tutto ciò che avevano detto sul pericolo d' Italia e della Cristianità, ma ad un tempo, dopo l' isolamento nella ultima e lunga guerra turca, le spese

(1) Lettera 28 settembre 1480 di N. Sadoleto a Ercole I d' Este. in Foucard, op. cit., pp. 99-100.

(2) Come in quella di Casamurata, luogo situato nel Ravennate, di pertinenza dell' arcivescovo di Ravenna, reputato opportunissimo dai Veneziani a contenere e nutrire un esercito operante in Romagna, e per ciò a loro carissimo. Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 14 ottobre 1480, c. 126 t.

(3) Ibidem, doc. 10 ottobre 1480, c. 129 t.

(4) Ibidem, doc. 10 ottobre 1480, cc. 134 t, 135, 135 t., che si riferisce a lettere del papa scritte il 25 e il 28 settembre, e il 2 di ottobre 1480.

incredibili, l' effusione di sangue, le morti numerose di nobili e di soldati, i saccheggi delle provincie, la perdita di nobilissima parte dello stato, dichiarare solennemente che la stessa ragione, che l' aveva spinta alla pace nel gennaio, la spingeva ora a conservarla (1).

Questa legazione dei rappresentanti della lega napoletana ha una grande importanza, come l' atto collettivo più solenne per trarre i Veneziani nella guerra contro i Turchi. Ma essa fu, come si è visto, del tutto inefficace, e poco mancò che un ordine del Senato facesse partire immediatamente gli oratori, i quali, sotto colore di attendere istruzioni dai loro governi, volevano indugiarsi a Venezia (2). Prevalse anche in questa occasione il senno dei prudenti magistrati (3), i quali credettero opportuno di rendere edotto il papa di ogni cosa passata con gl'inviati delle potenze italiane, per mezzo di Zaccaria Barbaro e con l' ingiunzione del più scrupoloso segreto, poichè, se la materia dei discorsi tenuti con gli oratori degli alleati nulla aveva di compromettente, la forma poteva tornare pericolosa, qualora qualcosa fosse trapelato là dove era tutto da temere, cioè presso il Turco, contro il quale essi, pur avendo fatto dichiarazione di assoluta neutralità, avevano caldeggiato l' unione di tutte le forze cristiane (4).

In quei giorni il Senato aveva ricevuto anche varie lettere dal capitano generale da mar, notificanti l' arrivo dell' armata veneta in Dalmazia, l' invio di un provveditore con sei galere nelle acque di Corfù e il progetto di un viaggio verso l' isola di Creta. A queste informazioni nulla il Senato oppose; se non che pregò il capitano ge-

(1) Ibidem, doc. 4 ottobre 1480, c. 133-133 t.
(2) Ibidem, doc. 6 ottobre 1480, c. 133 t.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem, doc. 6 ottobre 1480, cc. 133 t, 134.

neral da mar di non allontanarsi dall' Adriatico, dove era assolutamente necessario vigilare (1). Mostrò invece vivo malcontento per altre ragioni, come la fuga di alcuni remiganti, lusingati a tradire la Repubblica, dalla falsa voce, che il re di Napoli assoldasse uomini di ciurma a cinque e a sei ducati il mese; la pretesa del Sanzachi di Coye di esigere gabelle e dazi nei porti della terra veneta di Durazzo (2); e, principalmente, il fatto di alcuni sopracomiti, i quali, imbattutisi in navigli turchi ritornanti dalla Puglia a Valona, arbitrariamente non solo si erano congiunti ad essi, ma anche li avevano rimorchiati e largheggiato di favori, e, quel che più coceva al Senato, avevano subito trovato così zelanti imitatori in tre altri navigli veneti di Durazzo, da spingere le cose al punto da trasportare alcuni Turchi in Puglia (3). I quali fatti non potevano a meno di non compromettere la Repubblica presso gli altri stati, e di esporla al sospetto di colpevoli intelligenze coi nemici della fede, proprio allorquando essa voleva essere e parere neutrale, e con ogni studio fuggire « simile infamia » (4). Perciò comandava all' ammiraglio di opporsi energicamente a qualsiasi pericolosa iniziativa dei sopracomiti, dei patroni di navi e dei rettori dei luoghi veneti (5).

Ma chi avrebbe creduto alla sincerità della Repubblica dinanzi a tanti fatti congiuranti ad accrescere i sospetti contro la sua politica, che, dalle apparenze, potevasi ritenere intesa a favorire i Turchi? Fra tutti, i potentati italiani, e primo il re di Napoli, che aveva avuto un recente rifiuto di trar armi e munizioni dal dominio

(1) Ibidem, doc. 10 ottobre 1480, c. 134-134 t.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.

veneto (1), nessuno sarebbe stato tanto credulo. Il solo papa, imbragato negli interessi mondani, a cagion del nipote, poteva acconciarsi alle giustificazioni del Senato (2), giustificazioni della cui sincerità oggi appaiono con tutta evidenza le prove, ma che allora passavano per artificii diplomatici, come artificii erano le lettere (commenticie), che si fingevano scritte e spedite da Venezia a Milano e di là a Napoli, e infine pervenute a Roma nelle mani di Anello Arcamone « *optimum harum rerum fabrum et artificem* », per mettere in trista luce la Repubblica (3).

Un nuovo fatto frattanto veniva sempre più a confermare il governo veneto ne' suoi propositi di neutralità, fatto non bene accomodato al tempo ed alla necessità delle cose (4), richiedenti la massima tranquillità nella penisola, vale a dire gli avvenimenti interni del ducato milanese, finiti con la decapitazione in Pavia, di Cicco Simonetta, il fedele ministrò del morto duca Galeazzo Sforza, il quale, nei tormenti e nella morte, come afferma Bernardino Corio, mostrò « incredibile constantia et gravitate de animo » (5), e voluta dagli esuli recentemente richiamati in Milano da Ludovico il Moro, cioè dal Borromeo e dal Pusterla (6). Bisogna sapere, per bene intendere la cosa, che, dopo l' ingresso di Ludovico in Milano, Ascanio suo fratello, vescovo di Pavia, per emulazione, aveva cominciato a favorire la fazione ghibellina,

(1) Ibidem, doc. 23 ottobre 1480, cc. 135 t, 136.

(2) Ibidem, doc. 24 ottobre 1480, c. 136-136 t.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

(5) B. Corio, *Storia di Milano*, Milano 1503, p. 330. Il Corio pone come data della decapitazione il 30 ottobre; il Sanuto, *Vite dei dogi*, col. 1213 il 19 ottobre 1480.

(6) Ibidem.

la quale, dopo essere stata la sostenitrice dei principi esuli e la loro salvatrice, era stata poi lasciata in disparte. E tutto per causa del Trivulzio, antico nemico degli Sforza; onde Pettino Birago, Alvise Terzaghi, e altri molti, privati di ogni dignità e onori, indignati ricorsero ad Ascanio come a loro capo e difensore. Di qui l' arresto di Ascanio, di Gaspare Toscano, di Cavalchino Guidobono, di Deonese e di Giovanni Lonato pavese, detto Fra, uomini pratici e di grande animo, avvenuto l' ultimo di febbraio del 1480. Indi, al Borromeo poi relegato in Mantova, e al Pusterla in Ferrara, furono tolte quelle armi con le quali Ludovico dall' esilio era stato condotto in patria, e similmente al Marliano, ai due protonotari Crivelli e a tutti gli altri ghibellini, sebbene si mostrasse di fare la stessa cosa alla contraria parte sotto il pretesto specioso di evitare discordie civili. Infine Ascanio fu bandito a Ferrara e il Vimercati a Vercelli (1). Ora, ritornando questi sbanditi, meno Ascanio, in patria per un recente decreto, si temeva che nuovi torbidi sarebbero sopravvenuti nella capitale del ducato a turbare la quiete pubblica, e, in parte, a stornare il pensiero dei governanti dalla crociata.

Venezia quindi, che aveva predicato tante volte a tutti di non avere fiducia nell' accordo degli stati italiani, come poteva dinanzi a questi e simili altri fatti, sorgenti di perturbazioni, ascoltare la voce degli oratori, che, da alcuni giorni, la eccitavano a scendere in campo contro i Turchi? Essa, che vedeva assai chiaro nelle cose, non poteva che ripetere quanto, fin dal principio del loro arrivo, aveva detto, non senza provare un senso di impazienza a cagione di una permanenza manifesta-

(1) Ibidem, pp. 229-30. Cfr. anche C. Rosmini, *Storia di Milano*, Milano, 1820, T. III, pp. 97-98-105-107.

mente prolungata ad arte per strappare qualche concessione per via obliqua ed indiretta (1). Essa non poteva che raddoppiare la sua vigilanza e la sua prudenza, per questa e per altre ragioni, ed anche in vista dell'avvicinarsi dell'epoca (1 nov.). fissata dal papa per il convegno dei rappresentanti delle potenze cristiane a Roma. La Repubblica prevedeva che, in quell'incontro, si sarebbero dette e proposte molte cose magnifiche e speciose, simili e conformi più alle passate immaginazioni che ad alcun vero e necessario effetto (2). Doveva quindi essere ufficio dell'oratore veneto a Roma di ottenere dal papa la promessa di non essere chiamato a quei discorsi e trattati, e di fuggire con destrezza, ora l'una ora l'altra cosa simulando, ogni occasione di compromettersi e un intempestivo e immaturo pericolo delle cose tanto comuni quanto particolari (3). Ed era assai opportuno che il Barbaro stesse sull'avviso, specialmente verso l'oratore napoletano Anello Arcamone, il quale aveva avanzata la proposta di modificare un'articolo dell'alleanza veneto-pontificia nel senso che Venezia non potesse fare alcuna alleanza senza il consenso del papa, e tratto con arte il Barbaro in ciarle sullo stesso argomento suscitando il malumore del Senato (4), il quale vedeva crescere di giorno in giorno attorno a lui gravi imbarazzi e la necessità di giustificare, quando che fosse, agli uni o agli altri ogni suo atto. Ora era la volta del re di Napoli, ora del papa, ora dei Turchi, di quei maledetti Turchi, sospettosi di tutto, ai quali bisognava dar spiegazione, oltre

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 28 ottobre 1480, c. 137. Poco mancò che, nelle sedute del 28 ottobre, il Senato, stanco di questa permanenza, non licenziasse gli oratori dei potentati italiani. Ibidem.

(2) Ibidem, doc. 28 ottobre 1480, c. 137-137 t.

(3) Ibidem.

(4) Ibidem.

che del resto, della presenza in Venezia degli oratori dei collegati, e perfino di quella dell' oratore veneto in Roma (1), coincidenti coll' epoca del congresso, bandito da Sisto IV per i primi di novembre, coll' ordine pontificio di celebrare per tutto il mondo cristiano con speciale solennità la ottava di Ognissanti (2), per intercedere l'aiuto dell' Altissimo contro i nemici della fede; e infine coll' inizio degli apparecchi di una armata crociata (3).

Quanto al congresso possiamo dire, che l' invito non destò verun entusiasmo. Così almeno scrissero gli óratori milanesi ai loro principi, i quali si mostrarono assai spiacenti per la freddezza con cui era stato accolto l' invito del papa, e per il timore che, aspettando aiuti oltramontani, e non unendosi i potentati italici, l' infermo non morisse prima dell' arrivo del medico (4). In fatti, giunto il primo di novembre, nessuna potenza aveva mandato a Roma i suoi rappresentanti (5), e la dieta, da quanto appare dai calcoli fatti dal Fossati su documenti milanesi di grande importanza per l' argomento, non fu aperta che dopo il 24 di novembre (6), e, secondo ogni probabilità, prima dell' arrivo degli ambasciatori esteri (7).

Lo scandaloso indugio di accedere al congresso era una novella prova di quanto aveva sempre a voce alta dichiarato il governo veneto, cioè, dell' ignavia, della discordia, della impotenza degli stati cristiani, e dava ra-

---

(1) Ibidem, doc. 4 novembre 1480, c. 139.

(2) RAYNALDI, *Annali Ecclesiastici*, Lucae 1753-54, p. 614, n. 29.

(3) VOLATERRANO, op. cit., col. 115 e GUGLIELMOTTI parlano di 25 galee, parte delle quali dovevano costruirsi in Ancona, parte in Genova.

(4) F. FOSSATI, *Milano e una fallita alleanza contro i Turchi*. Estratto dall' *Arch. St. Lomb.*, anno XXVIII, fasc. XXXI, Milano, 1901, p. 5.

(5) Ibidem, p. 7.

(6) Ibidem, p. 10.

(7) Ibidem.

gione alla sua politica di neutralità. Nonostante, esso non era un fatto così imprevedibile da fermarvi soverchiamente la nostra attenzione, come invece la ferma il turpe proposito del conte Girolamo Riario di espellere, con l'aiuto della Repubblica, Ferdinando di Aragona dal reame napoletano (1). Onde il Consiglio dei X, informato di una simile enormità da Zaccaria Barbaro, reputando indegno perfino il discutere, esortava il conte affinchè tenesse il più scrupoloso segreto, e non volesse apportare danno alla penisola con « incredibile infamia » della sede apostolica e del sommo pontefice (2). Senza questo rifiuto, osserva il Brosch nel suo libro su Giulio II, il mondo avrebbe forse assistito allo spettacolo di veder la Repubblica e il papa da una parte e il sultano dall' altra precipitarsi sopra Napoli (3).

Il nipote del papa, sicuro dell' amore dello zio, era uomo di tale immodestia da volere le cose più strane, senza riflettere ai pericoli, alle responsabilità e, come nel caso presente, all' infamia cui andava incontro. Egli non mirava che a soddisfare le sue grossolane passioni e gli smodati desideri di regno concepiti dalla sua mente ottusa, e non regolati da alcun senso di opportunità e di possibilità, stimolati dal pregiudizio che al nipote del papa tutto fosse lecito e fattibile. Girolamo conosceva l' odio di Sisto IV per Ferdinando d' Aragona, odio ch' egli aveva istillato e alimentato e del pari divideva con ardente desiderio di vendetta, specie dopo la pace coi Fiorentini, con la quale erano svaniti i suoi sogni sulla Toscana, e ravvivato continuamente da Virginio Orsini, figlio di Napoleone, reclamante da Ferdinando

(1) Cons. X, Misti, R. 20, doc. 9 novembre 1480 c. 32, citato dal Brosch. p. 20.

(2) Ibidem.

(3) Brosch, op. cit., cap. I, p. 21.

d' Aragona le contee di Alba e di Tagliacozzo, situate tra i Marsi e i Peligni, dovutegli per la paterna eredità. Ma il re le aveva vendute al protonotario Oddone Colonna e ai fratelli di lui per 12.000 ducati d' oro: la qual cosa, scriveva Sigismondo de' Conti, sembrava tanto più indegna a Virginio, perchè di famiglia, che sempre, qualunque fosse stato il vento della fortuna, aveva parteggiato pel re, il quale le doveva essere molto debitore. Onde, volendo rientrare nel possesso delle paterne contee, e non potendolo sperare fino a che il re fosse fortunato e potente, desiderava la guerra, ad essa eccitava Girolamo, cui aveva promesso avrebbe uniti tutti i suoi soldati e le sue fortune, non che la gente degli Orsini in allora potenti per milizie. La cosa, conclude lo storico fulginate, pareva a Sisto e a Girolamo utile e assai opportuna; nondimeno essi non vedevano non doversi tentare se non vi prendevano parte i Veneziani (1).

L' autorità di Sigismondo de' Conti in questa narrazione, e specialmente nella chiusa, è sommamente preziosa, poichè appare sempre più manifesto su quali basi poggiasse tutto l' edificio della crociata contro i Turchi, e quale fosse l' intima condizione delle cose nella penisola, la cui tranquillità e salvezza erano alla discrezione di un uomo come il Riario e di un papa nepotista come Sisto IV, i quali, non contenti dell' incendio che volevano attizzare nell' Italia meridionale, un altro ne volevano accendere nella centrale con le loro insistenti pretese sul luogo di Casamurata in quel di Ravenna, contro l' opinione stessa della Repubblica, loro alleata (2).

A Roma tuttavia si raccoglieva il collegio dei cardinali per la crociata, e vi si leggevano le lettere del re

(1) Sig. de Conti, op. cit., T. I, pp. 114-15.

(2) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 9 novembre 1480, c. 140, 140 t.

d' Ungheria, piene di acerbe parole pei Veneziani, e si ascoltavano gli acerbi discorsi del cardinale d' Aragona dello stesso tenore, smorzati un po' dalle risposte del Foscari e di qualche altro (1), e infine si accreditavano le dicerie che sette triremi veneziane avessero accompagnato le fuste dei Turchi, fino ad Otranto (2), e che il capitano generale di mare avesse fatto rotta per le coste del Friuli, collo scopo di turbare, nel presente scompiglio, le cose dei Milanesi (3).

Per sfuggire l' infamia di simili accuse, il Senato scrisse al Barbaro, fiducioso che già egli, nel riguardo dell'accompagnamento dei Turchi a Otranto, avesse smentita la notizia. Quanto al resto, bastava, per convincersi della falsità dell' accusa, tener conto che sulle navi dirette al Friuli erano imbarcati soli trentasei cavalieri, certo insufficienti a recar, come si voglia, danno ad altri. E poi non c' era veramente da pigliar ombra per la partenza dell' armata, poichè il capitan generale, per non tenerla oziosa, l' aveva fatta navigare verso quella provincia, collo scopo di visitarla e di esaminare i passi idonei a vietare ogni invasione, e quindi erasi diretto verso Rimini, dove fra breve sarebbe arrivato (4). E l' ammiraglio, in questa bisogna, aveva profittato della rilassatezza dei Turchi, i quali, è da credere, non si sentissero per allora così preparati a proseguire l' impresa. Anche il Senato, così pauroso dei Turchi, credette diminuito il pericolo, e fece disarmare alcune navi, ma, per la prossima primavera, essendosi divulgata la voce che i Turchi

(1) Senato, Delib. Secr. XXIX, ecc. citato.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.

avrebbero raccolto una potentissima armata, deliberò di ingrossare per quel tempo anche la propria (1).

Il papa finalmente, spronato da quelli che l'attorniavano, la maggior parte gelosi della sua alleanza con Venezia (2), diede segno di occuparsi con più alacrità delle cose della crociata. Ricorse da prima, per rifornire l'esausto erario pontificio, a gravezze straordinarie, chiedendo per ogni focolare dello stato pontificio un ducato d'oro (3), e ad ogni chiesa e convento una decima per due anni (4); indi, per dar saggio de' suoi sentimenti tutti rivolti alla pacificazione degli stati cristiani, si mostrò propenso di riconciliarsi coi Fiorentini. « E dove prima, scrive il Machiavelli, non aveva mai voluto ascoltare alcun oratore fiorentino, diventò intanto più mite, che egli udiva qualunque della universale pace ragionasse » (5). Tanto che i Fiorentini furono certificati, che quando s' inclinassero a domandare perdono al papa, che lo troverebbero. Non parve adunque di lasciar passare questa occasione e mandarono al pontefice dodici ambasciatori muniti di concilianti istruzioni, i quali, poi che arrivarono a Roma, il 25 di novembre, complimentati solo dai loro compatrioti e amici, giacchè valevano ancora le censure (6), il papa con diverse pratiche, prima di dar loro udienza, intrattenne. Pure alla fine si fermò tra le parti come per l'avvenire si avesse a vivere, e quanto nella pace e nella guerra per ciascuna di esse contribuire. Ven-

(1) Ibidem, doc. 11 novembre 1480, c. 141 t.

(2) Ibidem, doc. 17 novembre 1480, c. 142.

(3) L. Pastor, op. cit., T. II, p. 484.

(4) Raynaldi, *Annales Ecclesiastici* ecc., n. 28, 1480, e Pastor, op. cit., T. II, p. 484.

(5) N. Machiavelli, op. cit., p. 308.

(6) Volaterrano, op. cit., col. 113, li fa arrivare al 25 novembre del 1480.

nero poi gli ambasciatori ai piedi del pontefice, che con soverchia pompa coi cardinali li aspettava innanzi alla porta di bronzo chiusa della navata centrale della basilica di S. Pietro, seduto su sedia coperta di porpora, circondato dai cardinali e alla presenza di una grande moltitudine. Alle loro parole di scusa, rispose con altre piene di superbia ed ira. Si lesse poi la formula dell' accordo e della benedizione, alla quale il papa aggiunse, fuori delle cose praticate e ferme, che se i Fiorentini volevano godere il frutto della benedizione, tenessero armate di loro denari quindici galee tutto quel tempo che il Turco combattesse il regno. Nè tal peso gli ambasciatori riuscirono ad alleggerire. Ma, ritornati a Firenze, la Signoria, per fermare questa pace, mandò al papa oratore G. A. Vespucci. Questi per sua prudenza ridusse ogni cosa a termini sopportabili, e dal pontefice molte grazie ottenne, che fu segno di maggiore riconciliazione (1).

Intorno allo stesso tempo (4 dic.), il papa affidava al cardinale Savelli la missione di mettere d' accordo in Genova i partiti fra loro in contesa, ed invigilare in quel porto all' allestimento dell' armata pontificia, noleggiata per la crociata (2), e alla quale doveva presiedere il cardinal Fregoso (3).

Pure il re di Francia pensava di fare qualche cosa

---

(1) MACHIAVELLI, op. cit., p. 309. Più tardi furono restituite le castella occupate durante la guerra dal duca di Calabria, che, alla sua partenza, aveva lasciato in custodia ai Senesi. Ibidem. Cfr. anche il REUMONT, *Lorenzo de' Medici*, Leipzig, 1874, vol. I, pp. 370, 512-13-14. C. MANFRONI, op. cit., cap. VIII, p. 116. ROMANIN, op. cit., t. IV, p. 397. SISMONDI, *Repubbliche Ital.*, 1850, Milano IV, pp. 26, 147, 148. Frantz, *Sixtus* IV ecc., cap. V, pp. 262-263.

(2) PASTOR, op. cit., T. II, p. 484. GUGLIELMOTTI, op. cit., T. II, pp. 432 e segg. VOLATERRANO, op. cit., col. 116. RAYNALDI, op. cit., pp. 614-615.

(3) GUGLIELMOTTI, op. cit., t. II, p. 432.

per la crociata. come si è detto nel capitolo precedente, e l' attesta l' ambasceria a Venezia di Giovanni Binel, reggente della Facoltà di diritto all' Università di Angers e giudice di Angiò (1), pochi giorni dopo che il Senato aveva dichiarato al Barbaro, in procinto di lasciar Roma (2), di rispondere alle aperture del papa sullo stesso argomento, di sentire più che mai, in quel tempo, assoluto bisogno di pace, nonostante la convenienza particolare della Repubblica di una crociata di tutti gli stati cristiani contro il Turco. Ma il tentarla fuor di tempo ad alcun atto contro il Turco, perchè questo convergesse poi la guerra solo su di essa, non sarebbe stato liberare l' Italia, nè opporsi agli imminenti mali, nè provvedere alle cose cristiane (3). Non molto diversa fu quindi la risposta all' oratore francese quando si presentò a Venezia con l' offerta dell' alleanza regia e della somma di 300,000 scudi all' anno come contributo nell' impresa turca e con l' assicurazione da parte del re di unirsi alla Repubblica per punire quei potentati che, dopo aver dato promessa, avessero mancato all' obbligo loro di combattere al suo fianco (4). La stessa nota di neutralità appare anche nella risposta data nel giorno stesso ad Antonio Graziadio, secondo messo di Massimiliano d' Austria (5), e nel dispaccio spedito alcuni giorni prima al Barbaro circa il modo di comportarsi dato che fosse

---

(1) Perret, op. cit., t. II, p. 209.

(2) Il permesso di lasciar Roma fu dato al Barbaro il 18 dicembre 1480, c. 146 t.

(3) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 11 settembre 1480, cc. 144 e 144 t.

(4) Ibidem, doc. 18 dicembre 1480, cc. 144 t., 145, 145 t. riportato per intero dal Perret. op. cit. in Appendice, doc. XLIV.

(5) Senato, Delib. Secr. XXIX, doc. 18 dicembre 1480, cc. 145 t. e 146.

interrogato dell' opinione del governo veneto sulla partenza del duca di Urbino per il regno (1), partenza altra volta annunciata, ma che ora pareva non si dovesse più a lungo differire.

Federico Montefeltro, duca di Urbino, vanto delle armi e della prudenza politica italiana, da più mesi era in rapporti con Venezia e col papa, che volevano prenderlo ai comuni stipendi. Le pratiche, fatte prima dal Consiglio dei X e poi dal Senato per raggiungere lo scopo, erano andate finora a vuoto, e vi avevano concorso, oltre che la questione dell' ammontare del soldo, le condizioni d' Italia dopo la caduta di Otranto; poichè, a parer nostro, il duca, sapendo che qualora avesse accettato la condotta veneto-pontificia, gli sarebbe stato impossibile rispettare i patti stretti in precedenza, durante la guerra toscana, col re di Napoli, ma non ancora scaduti, non voleva macchiare la sua coscienza tuttora immune dalle turpi diserzioni dei capitani venturieri del tempo. E chi conosce bene la vita del Montefeltro, certo non potrà a meno di non convenire nel nostro asserto. È da credere poi che gli stesse molto a cuore la liberazione d' Italia dai Turchi come italiano e come uomo di preclare virtù e di sentita fede. Ne è testimonio solenne una lettera del 21 dicembre del 1480 a Niccolò Battiferro, inviato, per una seconda volta, a Venezia allo scopo di chiedere consiglio circa il comando dell' esercito napolitano, e che quì riassumiamo per la sua importanza. Il duca, dopo di aver premesso la necessità e il debito di non tacere alla Repubblica il pensiero suo, narra che il pontefice aveva mandato Giordano Orsini a Otranto, perchè ne studiasse la condizione insieme a quella del campo del re, e riferisse intorno alla facilità e difficoltà della

(1) Ibidem, doc. 11 dicembre 1480, c. 143 t.

espugnazione e del ricupero della terra; che Giordano Orsini era venuto a lui col disegno della città e che la sua opinione, alla quale egli aderiva completamente, era tale che, quando si facessero le debite provvigioni, finora trascurate, molto facilmente si potrebbe ricuperare, perchè situata in modo, da stare sicuramente a campo e da non aver danno alcuno, anche se il turco mandasse grande soccorso. Inoltre era da tener conto che, anche dalla parte di mare, dove il turco credevasi potentissimo, si poteva fare un grande sforzo per la presenza dell' armata regia e, per le obbligazioni testè contratte, di quella del papa e del re di Castiglia.

Ciò posto, soggiunge il duca, benchè io mi vergogni a dirlo, tutti, e specialmente il re, mostrano il desiderio della mia andata al campo con speranza di pronta vittoria. Dall' altra parte il papa, sospettoso per molte cose occorse per il passato, le quali sono ben note alla Signoria, non ha voluto intendere fino a quì parola di questo mio andare e meno al presente che mai. E perchè io credo che questa sia importantissima impresa non solo per l' Italia, ma per tutta la Cristianità, sarebbe gravissimo errore il mio, se, attesa la singolare mia servitù verso la Signoria, con quella non conferissi liberamente ogni pensiero. E però io ricorro a lei per aiuto e consiglio, supplicandola con tutto il calore, che si degni di voler considerare il grandissimo pericolo, che molto facilmente sta per seguire, quando alla grande potenza e ambizione di questo potentissimo nemico non si faccia resistenza, mediante le necessarie provvigioni, le quali a me pare non possano essere sufficienti, se principalmente non concorre la singolare sapienza e potenza della Signoria, la quale fino a quì ha avuto giustissima cagione di star sopra di sè, per non intendere l' intenzione delle altre potenze cristiane, potendo verosimilmente sospettare che, quando fosse entrata in nuova briga con il Turco, non fosse lasciata sola nella pesta. I quali sospetti

dovrebbero ora essere cessati, poichè il re per esperienza si è certificato dell' interesse, che gli è risultato e risulta, di non aver seguito con tutte le sue forze, in altri momenti, la Signoria. Ora egli offerisce per mio mezzo di voler essere in perpetuo « *ad unum velle et ad unum posse* », con quella, e parla per modo e con tanta efficacia, che la ragione costringe a prestargli fede, tanto più che dice di aver potestà a obbligare solennemente il re di Spagna, quello d' Ungheria, il papa, il collegio dei cardinali. Infine Ferdinando ha tanto interesse in questa impresa, che non si può verosimilmente dubitare di lui. E così cessa non solo il sospetto di dover essere abbandonata, quando la Signoria si discopra, ma si può aver certezza che qualora il papa, il re di Napoli, la Repubblica con gli altri sopradetti potentati s' intendano, li seguirebbe tutto il resto dei Cristiani, i quali, in ogni loro dimostrazione, per quanto si possa comprendere, si mostrano ben disposti. Nondimeno se la Signoria desiderasse alcuna altra sicurtà, la quale le paresse dover essere proposta per terza persona a lei fidatissima, a che io domando di grazia, che in questa parte sia preso fede di me, perchè io obbedisco con tanta sincerità a quello che mi sarà domandato; ond' ella si chiamerà bene soddisfatta di me, e, in niun minimo punto, passerò la mia commissione, e tacerò quello che si dovrà tacere, e dirò quello che mi sarà comandato di dire. E quando pure alla Signoria non paresse di scoprirsi palesemente, almeno voglia, secondo il suo beneplacito, aiutare il papa, del quale può prendere ogni fede, per farne crescere l' animo, e, mediante la provvigione che facesse il papa, aiutato come si è detto, farlo crescere al re, poichè mi pare che il tempo che corre abbia più necessità de' suoi savi consigli e potentissimo aiuto, che ne occorresse mai all' età dei nostri proavi. E questo è quanto alla parte dell' aiuto.

Il consiglio che io aspetto, continua l' Urbinate, è

che la Signoria si degni di ricordarmi se questa mia andata, ricercata dal re, si debba favorire, non perchè, quando io intenda quella sembrarle conveniente, io mi governi in un modo, e quando intenda il contrario mi governassi in un altro. È vero che a me pare che parte dei sospetti del papa, mossi dalla poca fede riposta nei Milanesi e nei Fiorentini, avendo egli vera intelligenza con la Repubblica, non siano da stimare, perchè nè gli uni nè gli altri si trovano in condizione che si possa temere che si movessero a una minima cosa. Infine, ancorchè la condizione della mia persona e molte cose seguite in quest' anno non dovessero indurre a desiderare ogni altra cosa che questa andata — e forse quì alludeva alla parte da lui avuta nello stringere l' alleanza veneto-pontificia —; nondimeno, quando io andassi con volontà del papa e di Venezia, confesso che io mai andai in luogo alcuno con maggior animo nè maggior speranza di fare qualche bene. Quando poi alla signoria spiacesse la mia andata, essa sappia che io mi vergogno come soldato del re — diffatti non erano ancora scaduti i suoi impegni coll' Aragonese — io mi vergogno di non comparire, richiesto a un tanto bisogno e massimamente quando mi stringe ancor più la necessità che io vedo del bene universale (1).

Splendido documento invero della rettitudine di carattere del Montefeltro e del nobile e profondo sentimento di italiano e di cristiano, ma che, nonostante la nota personale di onestà e di patriottismo, non trovò adeguato ascolto, nè giunse a ferire l' animo della Repubblica, incrollabile nell' idea di mantenersi neutrale in

(1) Da una copia conservata nell' Archivio di Stato di Venezia, Senato, Delib. Secr., doc. 21 dicembre 1480, cc. 156-156 t., Il Montefeltro si firma Capitano generale regio e Confaloniere della Chiesa.

quella grave bisogna. Essa solamente gli lasciò, dopo un lungo esame, ora dell' una parte con le ragioni dello scritto ricevuto, ora dell' altra con i dubbi, i riguardi e i rispetti propri, libertà piena di andare alla espugnazione di Otranto, certa che egli non avrebbe in questa, che era la maggiore e più degna del consiglio suo, che reputava il primo d' Italia, errato come non era usato a errare nelle altre cose (1).

Tale la risposta alla nobile lettera del Montefeltro, effetto di un determinato ordine di idee, come da poco aveva potuto anche sperimentare il doge di Genova, il quale, dopo la conciliazione delle parti avversarie in quella città, aveva mostrato il desiderio di entrare in lega con la Signoria (2).

Si comprende bene che tali recisi rifiuti dovessero far diminuire la speranza di una vittoria sui Turchi, e ravvivare su Venezia sempre più quel senso di diffidenza, formatosi già intorno alla sua politica, tacciata di egoismo e di rapacità.

Erano passati ormai più di quattro mesi dalla perdita di Otranto, e niun provvedimento era stato ancora preso contro i nemici della fede, e niuna cosa lasciava sperare che sarebbero tra breve scacciati. Racconta anzi Sigismondo de' Conti, che Sisto IV avvilito avesse un istante pensato di rifugiarsi in Francia (3); ma a noi, che ne abbiamo rilevato i reconditi propositi, questa cosa pare una finzione. Tuttavia riconosciamo che il papa, preso alle strette dai potentati italiani, dagli ambasciatori residenti in Roma, dai cardinali s' inducesse a condurre innanzi i famosi preparativi della crociata. Anello Arca-

(1) Ibidem, doc. 17 gennaio 1480, c. 157-157 t.
(2) Ibidem, doc. 29 dicembre 1480, c. 152 t.
(3) Sigismondo de Conti, op. cit., T. II, p. 108.

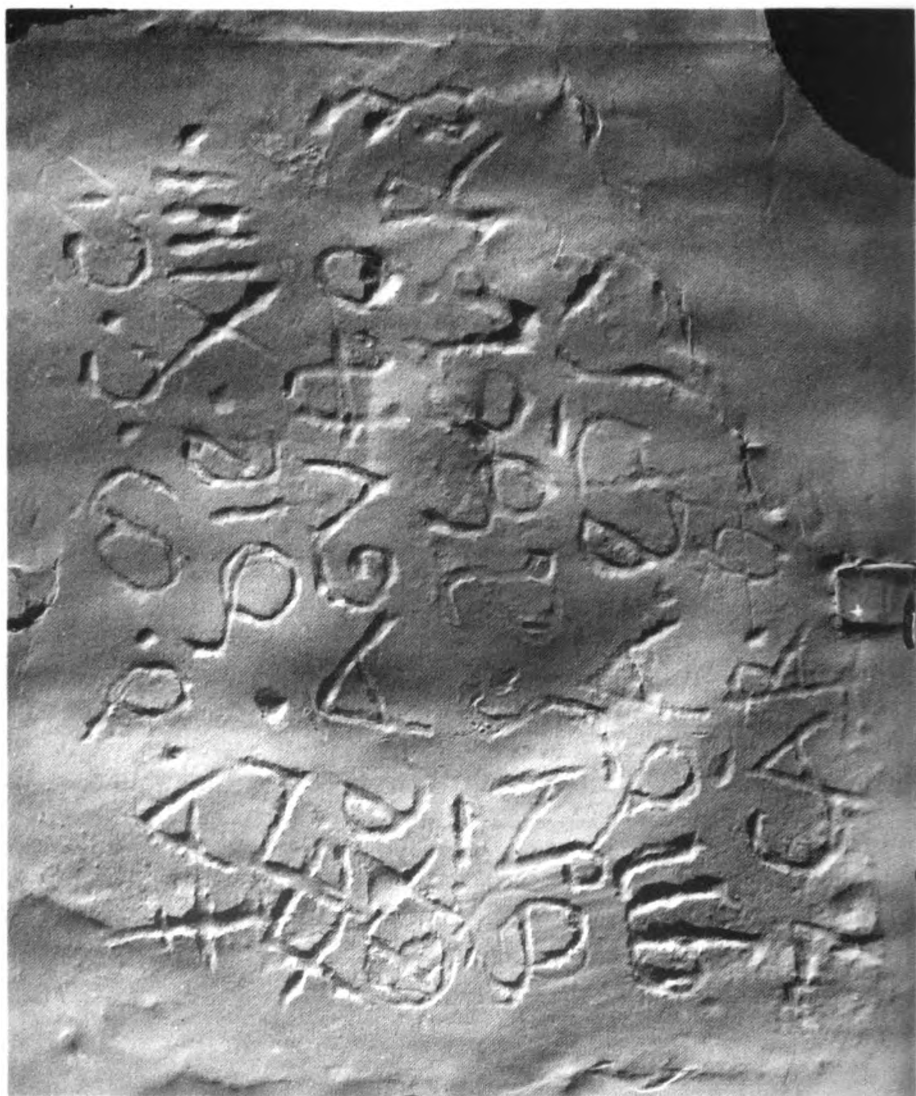
mone, nella seduta del 31 dicembre del famoso congresso, lo spinse anche a sussidiare il re d'Ungheria, affinchè movesse contro il Turco, e non è improbabile che sotto la volontà dello stesso scaltro oratore napoletano, nella stessa seduta, alla presenza dei ministri di Spagna, di Milano, di Ferrara, di Genova e di Siena, esponesse la necessità della spedizione, fissasse le quote dei sussidi da versarsi da ciascun governo, e annunziasse l'invio di un legato a Venezia, coll'incarico di toglierla dalla sua ostinazione (1).

L'anno 1480 stava per chiudersi, e pareva che Venezia dovesse reputarsi contenta dei risultati della sua politica, sia nei riguardi della propria tranquillità, sia in quelli del pericolo turco e della pace d'Italia. Ma le apparenze spesso ingannano. Difatti l'orizzonte politico si offuscava dalla parte del ducato di Ferrara e di Romagna per i litigi sorti fra la Repubblica e il duca Ercole d'Este per ragioni commerciali, e fra la Repubblica e Galeotto Manfredi per ragioni territoriali e di confine.

(Continua) Dott. EDOARDO PIVA.

---

(1) CHMELL, op. cit., pp. 347-48-49. PERRET, op. cit., T. II, p. 210. PASTOR, op. cit., T. II, pp. 384-85. MAKUSCEV, op. citata, T. II, pp. 311-12.



NOTE DI STORIA VERONESE

XV.

Due iscrizioni del sec. XIII.

Ripublico due iscrizioni già note, e lo faccio non tanto per il loro valore storico, quanto per l'interesse che destano esaminate sotto il punto di vista paleografico. Una di esse, l'iscrizione obituaria del card. Adelardo vescovo di Verona, è notissima. L'altra fu stampata da G. B. Biancolini, ma inesattamente; la sua riproduzione di quest'ultima ha quindi anche un tenue valore storico.

In questo momento tuttavia mi preoccupo sopratutto della paleografia. Si tratta di due iscrizioni nelle quali il maiuscolo mescolasi col minuscolo. Esse non sono addirittura in minuscolo, ma neppure conservano il carattere, che ordinariamente si riguarda come proprio dell'epigrafia, cioè il maiuscolo.

Iscrizioni completamente in minuscolo non mancano a Verona. Come tali si possono riguardare quelle incise, a ricordo di fatti storici, sulla facciata della chiesa di san Stefano. Sino dal 1749 vennero rappresentate in facsimili in legno, non molto precisi, ma neanche spre-

gevoli, dal Biancolini (1). Esse ricordano fatti succeduti negli anni 1195, 1212, 1223, 1236, 1239, 1253, 1303. Non affermerò in modo assoluto che siano state tutte scritte, rispettivamente, nell'anno in ciascuna di esse menzionate. Ma presso a poco devono spettare al tempo che in ognuna viene indicato.

Al principio del sec. XII, essendo vescovo di Verona Zufeto, vennero riconosciute le relique di santo Ippolito, nella chiesa di san Lorenzo. Fecesi allora una laminetta di piombo, con una iscrizione commemorativa. Questa è tutta in maiuscolo (2).

Non è tale il caso delle lamine di piombo, coi nomi di san Kiberto e di santa Vittoria, che un tempo trovavansi nella soppressa chiesa di s. Maria della Fratta, e che ora stanno in san Lorenzo. Le loro iscrizioni sono mescolate di lettere maiuscole e di minuscole (3).

Il ch. cav. Pietro Sgulmero (4) ripubblicò, in bel facsimile, l'iscrizione commerativa della costruzione della chiesa, ora comunemente denominata di s. Maria della Stra, presso Caldiero. Essa dice così: « Ani Domini milesimo | centesimo quadra | iesimo tercio. indicio | ne sesta, tempore Tebaldi episcopi | prope festivitatem sancti Mar | tini. Sacerdos Ambrosius | fuit autor uius operis. Borgo | et Malfato qui tunc abitabant | in Veronensi castro existentibus | magistris ».

Rozza è la lingua, rozza la tecnica del quadratario.

(1) *Chiese*, I, 19-23.

(2) Un facsimile ne diede il cav. P. SGULMERO, *Zufeto vescovo di Verona*, Verona, 1894. Altro facsimile ne pubblicai io pure, *Due ripostigli dt reliquie*, in *Rend. Accad. Lincei*, serie V, t. III (1894), pag. 896.

(3) Ne parlai nei *Rend. Accad. Lincei*, loc. cit., pag. 898.

(4) *S. Michele di Porcile veronese*, in *N. Archivio Veneto*, IX (1895), pag. 325 con tav.

Le lettere t, ed r, il nesso st, ricorrono qui spessissimo e sempre di forma minuscola. La g una volta ha forma maiuscola, al r. 7 in « Borgo », e una volta si presenta invece in forma minuscola al r. 10 in « magistris ».

A questa classe di epigrafi spettano le due di cui ora mi occupo.

Quella riguardante il card. Adelardo ha l' interesse storico, che deriva dalla celebrità del personaggio di cui ricorda il giorno emortuale. Sta rozzamente incisa, con punta metallica, in un fittile, non squadrato, che venne rinchiuso nella tomba, insieme coi resti mortali del famoso prelato. Venne levata dalla tomba nel 1873, e riposta nel Civico Museo di Verona (1). Essa è così concepita :

+ a*nno* D*omini* M. C. C.
XXV. die. XIIII.
ex*eunt*e agusto
d*omi*n*us* Adelard*us*
5. q*uo*nda*m* ep*iscop*u*s*
et car*dinalis* o*biit*.

Ne presi il calco, dal quale, a mia preghiera, gentilmente trasse la fotografia il cav. avv. Secondo Pio di Torino.

L'altra iscrizione — che parimenti dal mio calco venne fotografata dal cav. Pia — si credeva da molto tempo perduta. Spettava all' antichissima chiesa di Sant' Ambrogio di Tomba Susana, che venne barbaramente distrutta verso il 1870. Dei ruderi di questa chiesa alcuni vennero impiegati a costrurre una casa in località detta *Tomba Vecchia*, dove la chiesa esisteva. Altri si

(1) Cfr. quanto dissi a tale proposito nell' articolo *Una mitra del secolo XIII*, in *L' Arte* IV (1901), pag. 151.

riconoscono nella casa n. 27 della contrada *Valle*, distante di lì poco più di un chilometro. Sono frammenti di colonne e di sculture. Di ciò assicurommi (1898) il cav. avv Giovanni Belviglieri, il quale potè ricuperare e salvare nella sua casa in Verona qualcuno di quei preziosi ruderi. Fra questi c'è una delle due iscrizioni commemorative.

Il Biancolini (1) asserisce che ai due lati della porta maggiore ai suoi tempi stavano due pietre inscritte. Da quella di destra egli pubblica l'iscrizione seguente:

« Angulus hic reedificatus | tempore archipresbiteri Winici | et presbiterorum Primi et Widonis | an. D. MCCXX, indic. VIII ».

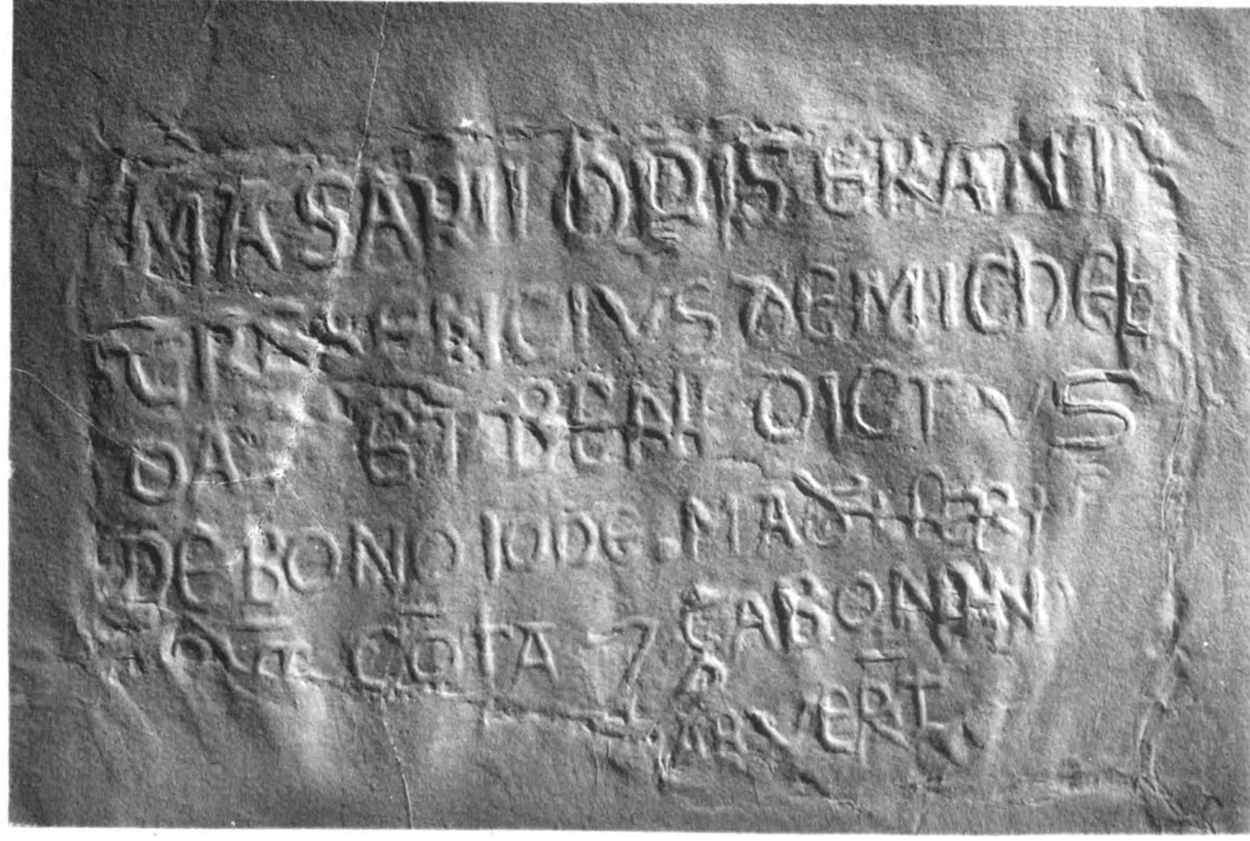
L'altra, secondo il Bianchini, suona così:

« Massarii operis erant | Crescentius de Michelda et | Benedictus de Bonoiohanne. | Magistri tunc erant Conta et | Caroninus. C et X lib. habuerunt ».

La prima iscrizione pare sia andata realmente distrutta. Per buona sorte la seconda fu quasi per intero conservata, ed io potei studiarla presso il cav. Belviglieri, al quale rendo qui le debite grazie. Dall'esame risulta che la lettura del Biancolini va leggermente modificata e corretta così:

masarii op*er*is erant
Crescencius de Michel-
da et Benedictus
de Bonoioh*ann*e. Magistri f
[ue]ru*n*t Ço*n*ta
et Ça*m*boninvs | | | | | | | abuer*unt*.

(1) *Chiese*, III, 292. L'una e l'altra epigrafe riprodusse il cav. Sgulmero, loc. cit., pag. 344, nel mentre soggiungeva che le epigrafi furono viste ancora in luogo nel 1840 da A. Bellorti (Ms. 1939, p. 53, della Biblioteca Commerciale di Verona). Lo Sgulmero deplorava che tanto l'una quanto l'altra fosse andata « miseramente perduta ».



La cediglia di Çonta non è molto chiara, ma pur si intravvede.

Nella iscrizione per il card. Adelardo l'elemento minuscolo è abbondante, e lo si riconosce nelle lettere d, e, p, q, s. In quella di Tomba Susana esso si afferma nella h, e più evidentemente nel nesso st.

I resti della chiesa di Tomba Susana dovrebbero venire raccolti tutti insieme e illustrati. Sono residui preziosi della nostra arte. Desidero che questo abbia ad avvenire. Aspettando che ciò possa esser fatto, parevami che intanto l'iscrizione doveva essere messa in pubblico, ora specialmente che ritorna in discussione il progetto per la compilazione del *Corpus* delle iscrizioni medioevali d'Italia. (1).

CARLO CIPOLLA.

(1) Cfr. *Arch. stor. Lombardo,* 1903, I, 505 sgg.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

D.r Alfred Doren. — *Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften in mittelälterlichen Italien* (Berlin-Prager, 1903).

Il Doren, nome già noto in Italia fra l'altro per i suoi pregiati studi sulle corporazioni artigiane di Firenze, ha pubblicato in questi giorni un nuovo lavoro sopra un argomento molto interessante; rivolgendo la propria attenzione e le sottili ricerche alle immigrazioni di operai tedeschi e alle loro fratellanze, sorte nel medio-evo in qualche città italiana.

Soltanto verso la metà del sec. XIV cominciano a mostrarsi abbastanza numerosi i lavoratori venuti d'oltr'Alpe. Già in Firenze troviamo operai stranieri, impiegati nell'arte del tessere; appariscono quindi in Venezia, a Treviso ed a Milano, dove fondarono le loro fratellanze. Prima di scendere in Italia essi si erano già recati in Inghilterra, protetti da Enrico I dei Plantageneti, da Eduardo IV e dal suo successore. Una causa intima però spinge questi artieri a lasciare la loro terra natìa: è il bisogno di libertà politica e di una migliore vita economica. Infatti è appunto nel quindicesimo secolo che avviene in Germania una fortissima emigrazione: in gran numero i purgatori di lane, i tintori e i tessitori per il rincaro dei viveri lasciano la patria con le loro famiglie, venendo a stabilirsi specialmente nell'Italia settentrionale; poichè solo più tardi si incontrano nell'Italia meridionale. Alle prime, altre industrie si aggiungono. Giustamente nota l'A. come questo numeroso concorso di operai stranieri fra noi doveva determinare necessariamente la venuta di osti e di albergatori, loro connazionali. Già fin da quando gli studenti tedeschi vennero a studiare

nelle nostre università, troviamo nelle cronache gogliardiche e negli atti delle Nazioni ricordo di albergatori venuti con loro dalla Germania. A Padova era notissima infatti, nel 500, l' *ancilla Anna, natione germana, arte mensae magistra*, ch' ebbe spesso a fare con gl' inquisitori veneti per avere permesso che si radunassero in casa sua gli studenti luterani.

Ma ritorno al nostro Autore e al suo bel libro. Già nei documenti di quest' epoca si possono facilmente constatare i vantaggi e i progressi delle varie industrie portati da queste immigrazioni. L' industria dei panni raggiunge il suo massimo sviluppo; l' arte di ricamare nella seta comincia con la scoperta di strumenti che perfezionavano la tessitura; nella lavorazione dei metalli e del legno i tedeschi già si occupano con successo, mentre architetti stranieri disegnano i progetti della chiesa di S. Francesco d' Assisi e della torre pendente di Pisa. L' arte della pittura viene ancor essa molto coltivata, distinguendosi maggiormente i tedeschi nella pittura sul vetro. Operai tedeschi cesellatori si trovano alle corti dei Papi e dei Principi. Essi si dedicano ad arti diverse, mentre alcuni si danno all' umile professione di sensali o di merciai ambulanti, altri invece esercitano la medicina, coltivano la musica, miniano pazientemente i manoscritti, e (aggiungiamo) sono talvolta chiamati dai Comuni (come da quello di Padova per copiare il codice carrarese) (1) per trascrivere i volumi delle leggi.

In un altro capitolo il Doren studia più largamente le condizioni degli operai tedeschi, che si erano dedicati alle varie industrie. Fra tutti, i più difficili a seguire nella loro vita girovaga sono gli stampatori, costretti spesso a cambiare paese per procurarsi nuovo lavoro. Verso la metà del quattrocento si sentiva vivamente il bisogno di usare dei tesori del sapere, ma i manoscritti erano ancora scarsi. Nel 1464 Corrado di Svevia e Arnaldo da Praga aprono la prima officina tipografica in Italia. Roma però è il primo centro, nel quale si svolge largamente l' arte nuova: un altro centro sarà più tardi Venezia con Nicola Jenson. Accanto all' Jenson fioriscono il Marzi, il Dalen e il Numeister; mai però fissi in una città per lungo tempo, sempre cambiano dimora seguendo il miglior offerente. Ai tedeschi si aggiungono poi i fiamminghi, gli olandesi, i dalmati, gli ungheresi: e in Italia l' arte tipografica, che riceveva un impulso così forte dalle straniere energie, poteva rivaleggiare gloriosamente con la vicina Germania.

---

(1) « *per manus Johannis de Lyebenberch de Alamania* ». *Cod. Carrarese*, ms. in bibl. civ. di Padova a c. 316 r.

Anche le industrie costruttrici sono con onore esercitate dai tedeschi venuti fra noi. A Strasburgo, a Colonia, a Praga l'arte, con lo stile gotico trasportato dalla Francia, trionfava. Galeazzo Visconti e il suo successore si rivolgevano alla nazione tedesca, per avere ingegneri ed operai per fabbricare il duomo di Milano. I nomi degli architetti Gmund e Füssingen, degli scultori Hans von Fernach e Anex Marchestem sono ricordati nella storia di quel monumento: più tardi un altro tedesco attende al duomo di Assisi, ed altri al duomo di Modena, a quello di Ferrara, ed alla chiesa di S. Zeno a Verona, mentre Pietro di Giovanni di nazione germana adorna il duomo di Firenze di pregevoli sculture.

Operai stranieri abbelliscono con le invetriate dipinte le nostre chiese: Giacomo da Ulm lavora in una capella a S. Petronio in Firenze, mentre altri suoi connazionali sono a Roma ed in Orvieto. A Venezia nel XV secolo Giovanni Alemanno e Antonio da Murano gareggiano con gli artisti italiani, e Giusto da Gand dipinge una Crociata nella chiesa di S. Maria di Castello e viene sopranominato il maestro della morte di Maria.

Non solo nelle arti maggiori, ma nelle più minute, nella fabbricazione degli organi, nell'arte dell'intaglio, nel lavorare l'oro, nel ricamo paziente, troviamo sempre qualche operaio tedesco; che non vive certo isolato nelle nostre città dove i Signori, sia a difesa propria, o per imprese guerresche, sono circondati da compagnie di soldati stranieri.

La parte però più interessante nell'opera dell'egregio A. è lo studio delle fratellanze, che si sono formate poco a poco nelle varie città italiane. Queste corporazioni, che si presentano sotto l'aspetto piuttosto di confraternite, poichè quasi tutte avevano scopi religiosi ed umanitarî, vengono dal Doren divise in due gruppi: secondo che hanno, o meno, una base industriale e commerciale.

Con scopi puramente religiosi ed umanitari ci è rimasto ricordo di una associazione di negozianti, albergatori ed operai tedeschi in Treviso, la quale aveva la propria sede nella chiesa del Beato Antonio; il suo carattere però si trasforma più tardi con la venuta in Treviso di operai svizzeri ed austriaci. A Genova soldati ed operai tedeschi insieme riuniti, si radunavano nella chiesa di S. Barbara. Nel sec. XV questa corporazione raggiungeva il massimo della sua grandezza, essa possedeva perfino parecchie case in città; fu però sciolta nel 1607. Anche a Milano i tedeschi riuniti costruiscono una cappella della Vergine, sotto la cui protezione avevano posta la loro confraternita. A Firenze i tessitori stranieri si riuniscono in una associazione con scopi umanitari e religiosi: nell'elenco dei fratelli troviamo nomi di brabantini, fiamminghi, olandesi, pochi tedeschi; essi si radunavano

in una cappella dell' Annunziata, detta poi di S. Barbara loro patrona. Questa confraternita si cambiò più tardi da popolare in aristocratica. Nè a Roma, questa meta, fino dai tempi più antichi, di devoti pellegrinaggi, dovevano mancar le fratellanze di operai tedeschi. Infatti nel 1350, durante il giubileo, veniva istituito un ospizio per i romei, presso il « *Camposanto* », che diede il nome alla stessa confraternita. Il carattere puramente laico di questa si cambiò in religioso, e da democratico in aristocratico. Più tardi ne sorge una seconda consacrata alle « *Anime* », alla quale si unisce quella di S. Barbara. Altre ne troviamo in tempi più recenti: quella dei boemi, dei fiamminghi; ma fra tutte però primeggia sempre quella del Camposanto.

Quì l' A. passa a studiare le altre corporazioni di stranieri, sorte sopra una base economica, oltre che religiosa. È l' interesse materiale che spinge operai e padroni ad unirsi insieme, lavorando così di comune accordo per la prosperità delle industrie e dei commerci.

A Venezia, questo centro di traffico con la Germania, si forma un associazione di imballatori e speditori di merci: sono nella massima parte tedeschi ed austriaci; la loro confraternita è fiorente; i suoi membri si radunano in una cappella di loro proprietà a S. Giovanni e Paolo. Pure a Venezia, nel sec. XIV sotto la protezione dell' Annunziata, troviamo riuniti in S. Stefano i calzolai tedeschi; essi fondano altresì un ospitale, che dura per più di due secoli. Anche a Firenze i calzolai tedeschi formano una confraternita che si scioglie però nel 1502; nè hanno sorte migliore simili associazioni sorte a Lucca, a Pisa ed in Siena. A Roma invece è fiorente l' Arte dei calzolai tedeschi; essi si fondono più tardi prima col « *Composanto* » e poi con le « *Anime* ».

Accanto ai calzolai, troviamo insieme associati a Venezia anche i fornai stranieri, che vengono però scacciati nel XVII secolo. E le stesse lotte essi sostengono a Roma; per le loro idee religiose non potevano nel centro della cristianità che essere tollerati.

Potenti, per il grande loro numero, sono i tessitori, sparsi in tutte le città (1), ma specialmente a Firenze; dove soltanto la peste può

(1) Anche a Padova fino dal sec. XIV troviamo, nelle matricole delle varie Arti, nomi di operai stranieri. Così nella matricola della corporazione dei lanaioli, che si conserva nella Bibl. civ. di Padova, troviamo un *Johannes Baroncini de Bosnio* (1395); un *Moises filius Davidis de Alemania* (1413); un *Andreas Theotonicus filius Corradi habittatore in Padoa* (1446), un *Magister Rainierius Theotonicus filius q. ser Petri de alemanea habitator in Padua*, *magistri biretorum* (1446); un *Georgius filius magistri Nicolai Theotonici textii pannorum lane* (A. 1457), un *maestro Hiacomo Todesco capellaro* (1616) e molti altri.

spingerli ad emigrare. Ricchi, e protetti essi fondano quattro confraternite, ridotte nel 1450 a due, divisi in tedeschi del nord e del sud. Hanno il loro tribunale, amministrano i loro beni; le larghe rendite nella massima parte vengono impiegate in iscopi religiosi ed umanitari. Anche a Venezia i tessitori tedeschi ci appariscono riuniti fortemente; mentre altre confraternite di minore importanza essi formano a Milano, a Como ed a Siena.

Gli operai stranieri immigrati in Italia vengono giustamente dal Doren distinti in alti e bassi tedeschi. I primi, appartenenti alla nazione germana, per la via delle Alpi facilmente venivano in Italia, fermandosi a Treviso (1), a Venezia e a Milano. Invece nell' Italia centrale, i porti di mare liguri e toscani (Genova, Spezia, Livorno, Porto pisano) facilitavano la venuta dell' elemento fiammingo ed olandese; mentre pochi operai venivano a stabilirsi fra noi dalla Sassonia e dall' alta Germania.

Nei secoli di mezzo vennero in modo diverso trattati nelle nostre città gli stranieri. Per lungo tempo una generale diffidenza fu loro di ostacolo: e le stesse corporazioni di operai nazionali, se non li escludevano del tutto, li sottoponevano a dure prove, e solo dopo avere abitato per dieci anni in una città potevano godere i diritti concessi ai cittadini. Questa condizione di cose, notata da parecchi scrittori, muta nell' epoca delle Signorie; le quali favoriscono la venuta di operai ed artisti stranieri; ma gli italiani, ingelositi dei loro successi, li costringono a vita randagia, così che essi spesse volte traggono magro compenso al loro lavoro.

Nell' ultimo capitolo il Doren nota le ragioni che condussero i Tedeschi in Italia (le spedizioni militari, gli studî universitarî, i pellegrinaggi, i giubilei, il commercio ed il movimento artististico) e le conseguenze più o meno importanti della loro venuta fra noi. Sia nell' arte del costruire con le linee severe ed ardite dello stile gotico; nell' arte della stampe e dell' intaglio in legno; sia con l' aver introdotte certe tecniche specialità in qualche arte; sia per l' impulso dato al movimento generale delle industrie e dei commerci.

---

(1) Per Treviso si può vedere un documento interessante nell' opera del FEDERICI: *Memorie trevigiane sulle opere di disegno da 1100 al 1800* pag. 184; nel quale si legge: *Item pouere me in ordine cum Ser Ioanne Teotonico aurifexe de facte teste Broudine de mediolano* (A. 1335); e più sotto son ricordate certe *fenestre vitree* fatte a Venezia *ab antiguo* da un certo *frater Theotonicus.*

Questo un pallido riassunto delle ricerche minuziose del Doren, il quale ha voluto aggiungere al suo lavoro un'appendice di alcuni interessanti documenti tratti dagli archivi fiorentini.

Dott. M. Roberti.

Vianini Dott. Giuseppe, Corsale Avv. Amedeo. — *Notizie paleografiche-storiche sulle monete, pesi e misure che si riscontrano negli atti dell'Archivio notarile di Rovigo.* — Rovigo, tipo-litogr. Biasin, 1902, pp. 89-XXII.

È un volumetto utile per quanti hanno bisogno di ricorrere all'Archivio notarile di Rovigo. Esso è preceduto da un cenno storico sull'Archivio medesimo. Così pure è data per sommi capi la storia del Polesine di Rovigo, del territorio già del Dogado e del territorio già ferrarese dal sec. XIV al sec. XIX. Indi i due Autori con cura trattano delle monete, dei pesi e delle misure che si riscontrano negli atti esistenti nel suddetto Archivio, e per maggior chiarezza riproducono in tavole litografiche le abbreviazioni riguardanti le loro pazienti ricerche. Chiude il volumetto l'*Indice dei notari* i cui atti in originale o in copia si conservano nell'Archivio summentovato. Questo lavoro, meno alcune mende circa la storia del Polesine, è condotto con rigore di metodo. È sperabile che i due Autori vogliano anche continuare le loro ricerche sulla computazione dell'anno e su quanti altri argomenti si collegano colle ricerche paleografiche ed archivistiche.

E. P.

Levi Dott. Ugo. — *I monumenti più antichi del dialetto di Chioggia.* — Venezia, 1901, pag. 81, in 8.

Nell'introduzione il giovine Autore dice essersi proposto di occuparsi « via via della storia e delle condizioni passate e presenti dei » dialetti del veneto estuario ». E in questo « primo saggio » si mostra ben preparato al non facile nè ameno còmpito. Nel suo lavoro egli prende a studiare tre documenti: 1, la Mariegola (statuto) di S. Nicolado dei Galafadi; 2, la Mariegola (della confraternita) di S. Croce; 3, la Mariegola della Scuola di S. Marco dei calegheri. Cerca nell'introduzione di stabilire la cronologia delle fonti, e della

prima mariegola, giuntaci in copia, fa risalire le origini al 1211, dandone una diligente bibliografia che discute; il che fa pure per le altre due, cioè per la seconda, il cui originale è nella biblioteca del Seminario di Chioggia, e porta come prima data l'anno 1387, e per la terza, (probabilmente del principio del sec. XV) conservata nella Biblioteca comunale di quella città. All'introduzione segue la bibliografia di opere generali sulla glottologia italiana antica, poi di quelle che si occupano del dialetto veneziano, quindi del padovano e del veronese antichi, e in fine del tosco-veneto.

Succede il testo dei tre documenti preceduto da un'avvertenza circa l'edizione. Sottoscrivo alla interpunzione e all'uso delle maiuscole al modo odierno, ma mi permetto di non essere d'accordo coll'egregio A. quando dice di aver purgato il testo da evidenti errori di trascrizione, tralasciata qualche parola ripetuta, fatta, dove il senso lo esigeva, qualche lieve mutazione nell'ordine delle parole » e « scritto doppio *s* in qualche caso per togliere l'ambiguità ».

Io stimo che nella edizione dei documenti antichi si debba conservarsi fedeli agli originali, ponendo in nota i propri apprezzamenti; la credibilità dell'edizione diventa così inattaccabile, e qualche volta gli stessi errori possono dar luogo a non inutili commenti. Queste lievi mende, non devono menomare il valore alla pregevolissima pubblicazione, che viene ad arricchire la storia delle nostre istituzioni popolari antiche, ancor povera relativamente e pur feconda di insegnamenti; e quella dei nostri vernacoli col tesoro di osservazioni fatte dal ch. A. nelle glottologiche che compiono il volume, divise in: fonologia, morfologia e sintassi, e terminate da un glossario.

R. Predelli.

Fontes rerum polonicarum e tabulario Reipublicae venetae, exhausit, collegit, edidit D.r Augustus Cieszkowski. *Series II, fasciculus primus: Litterae ambaxatorum venetorum apud regem Poloniae sub anno 1574 usque ad annum 1606 — Venetiis, 1892-1902*, pag. 318 in 8°.

Questo libro era destinato a formar parte di più serie che l'illustre conte A. Cieszkowski aveva divisato di mandare in luce per pubblicarvi tutti i documenti relativi alla sua Polonia conservati negli Archivi di Venezia, di cui amava il soggiorno ed ammirava la storia, non platonicamente, come si vede. Della prima di tali serie erano già comparsi due volumi, ambi della tipografia *Dziennik Posnanski*

di Posen, l'uno nel 1890 contenente gli *Acta Vladislao Jagellone regnante* (pag. 145 in 8°). cioè 62 documenti tratti dalle *Deliberazioni secrete del Senato*, meno uno dal libro XIII dei *Commemoriali*, per gli anni 1411-1444; l'altro nel 1891 per gli anni 1463-1491.

Nel 1892, il nobile uomo, aveva consegnato alla tipografia dell' « Ancora » di Lauro Merlo il manoscritto del libro che ci occupa, nell'intendimento di condur di fronte l'edizione delle due serie, la prima delle quali destinata a dare in luce tutti i documenti risguardanti le relazioni fra le due repubbliche, e fra la Polonia e Roma, la seconda a riprodurre tutti i dispacci degli ambasciatori veneti alla Corte polacca. Il materiale era già tutto in mano dell' illustre editore, ed ora è posseduto dal figlio di lui, il quale, dopo la morte di quello, volle fosse terminata la stampa, già condotta ben innanzi, del nostro volume. L'edizione fu curata dal cav. Giuseppe Giomo, primo archivista nel nostro Archivio di Stato, che la dotò d'un breve proemio da cui ho tratto in parte queste queste notizie.

Il libro contiene 41 lettere di Girolamo Lippomano, con molti documenti allegati, i quali vanno dal 5 gennaio al 20 novembre 1574; 11 di Pietro Duodo, dal 15 maggio al 9 luglio 1592; 16 di Alvise Foscarini, dal 27 maggio al 4 agosto 1606; in fine si aggiungono 10 lettere del Lippomano ai Capi del Consiglio dei Dieci, dal 7 marzo al 22 ottobre 1574, che parmi sarebbe stato opportuno inserire al luogo indicato dalle rispettive date fra le precedenti.

Il Lippomano fu eletto il 20 settembre 1573 quale ambasciatore residente presso Enrico di Valois che stava per ascendere al trono di Polonia (ebbe la *commissione* il 19 dicembre), e vi si trovava quando esso re. in modo poco corrispondente alla fiducia in lui riposta dalla nobile nazione, abbandonò i nuovi suoi sudditi per prendere lo scettro di Francia.

Scorrendo quelle lettere assistiamo all'esequie di re Sigismondo Augusto, all'incoronazione di Enrico, ai primi suoi atti di governo reclamati dalle condizioni politiche interne ed esterne, alla sua poco lodevole dipartita; troviamo esposte le accennate condizioni, notizie curiose su fatti e su persone della Corte; finalmente vediamo i provvedimenti iniziali determinati dall'abbandono del trono. Forse non sarebbe stato male riprodurre in fine anche la *Relazione* letta dal Lippomano, al suo ritorno, in Senato, quantunque già stampata da E. Albèri nella sua raccolta (Serie I, vol. VI, pag. 271 e sgg.), tratta da un codice posseduto già da Gino Capponi e non dall'esemplare ufficiale conservato nell' Archivio di Stato di Venezia.

Dopo di lui Venezia non credette necessario di mantenere relazioni continuate colla Corte polacca, ma colse ogni occasione per dimostrarle amicizia in eventi solenni mandandovi degli ambasciatori

straordinari. Tali furono il Duodo, che eletto il 19 marzo 1592 ebbe la *commissione* il 5 maggio successivo, per le nozze di re Sigismondo III colla figlia dell' arciduca Carlo d' Austria; e il Foscarini, che fu eletto il 27 settembre 1605, ed ebbe la *commissione* il 27 aprile 1606, pel matrimonio del medesimo sovrano con Costanza sorella della precedente. Del Duodo abbiamo pure la relazione a stampa a cura dell' Albèri (*luogo cit.*, pag. 317 e sgg.), non è noto che esista quella del Foscarini.

R. PREDELLI.

SAC. D. LUIGI ZANUTTO. — *Il Protonotario Jacopino del Torso e le sue legazioni al tempo del grande scisma.* — Udine, tip. D. Del Bianco, 1903.

Nell' epoca dello scisma di Occidente, che fu conseguenza naturale dell' esilio avignonese, la chiesa cattolica e il papato parvero prossimi a rovinare. Interessi personali, ambizioni di principi, odî e rivalità nazionali furono certo le cagioni che contribuirono alla lunga durata della divisione, la quale, del resto, non sarebbe forse finita nè pure nel 1414, se finalmente l' imperatore Sigismondo, rappresentante in quel momento dell' intero mondo cattolico, stanco dello scandalo, che, da oltre trentacinque anni, dava la chiesa, non avesse costretto il famigerato Giovanni XXIII a convocare il celeberrimo concilio di Costanza.

Di questo periodo di storia si occupa da par suo il sacerdote Luigi Zanutto in una nuova opera (1), che merita di essere letta e meditata dagli studiosi. Il chiaro Autore, con quella diligenza che gli è propria, ha consultato non soltanto gli scritti contemporanei e moderni che trattano dello scima occidentale, ma li ha sottoposti a critica severa e non ha trascurato di consultare i documenti esistenti nell' Archivio vaticano e in altri archivi della penisola.

Invero, colla sua narrazione, che abbraccia soltanto gli avvenimenti occorsi dall' elezione di Gregorio XII (30 novembre 1406) al maggio 1408, lo Zanutto si propose principalmente di lumeggiare la figura dell' udinese Jacopino del Torso, che di quel pontefice romano fu amico fedele e caldo sostenitore, ma, per riuscire in tale intento, egli fu costretto ad esporre tutti i fatti, che diedero origine alla sinodo

(1) Dello scisma di Occidente lo ZANUTTO trattò in un altro volume dal titolo: *Itinerario del pontefice Gregorio XII*, Udine, 1901.

pisana, la quale, se aggiunse nuova esca al fuoco, affrettò pure l'ultimo atto del grande dramma e perciò, indirettamente, contribuì a rinnovare l'unità del mondo cattolico.

Le condizioni miserande della chiesa, il carattere dei due pontefici contendenti, le varie, lunghe, laboriose ed intralciate negoziazioni corse tra loro, l'opera diplomatica della Francia e degli stati italiani, specialmente di Firenze e di Venezia, e le arti del re angioino Ladislao sono chiaramente e mirabilmente descritte dal valente storico, al quale si devono perciò lodi ampie e sincere.

In un solo punto non possiamo convenire con lui, che, cioè, la colpa della fallita concordia si debba attribuire esclusivamente allo spagnuolo Benedetto XIII. Ed, invero, lasciando pure da parte il fatto che quest'ultimo colla sua accortezza riuscì sempre ad apparire molto più dell'avversario desideroso di finire lo scisma, è certo che, se il vecchio Gregorio XII era disposto a mantenere la promessa fatta nel giorno del suo inalzamento alla tiara, fu sempre impedito di metterla in atto dagli avidi nipoti, i quali seppero dominare il suo animo debole e pusillo e rendergli impossibile il compimento del suo dovere. Infatti non era forse del loro interesse che lo zio conservasse il trono apostolico? D'altra parte, così Leonardo Bruni (1), come il Niem (2), lo storico dello scisma, direttamente o indirettamente, non affermano anch'essi che nessuno dei due papi voleva sul serio l'unione? Infine, sino dal primo istante, l'uno e l'altro pontefice compromisero il buon esito della grande impresa, alla quale dichiaravano di accingersi con puri intendimenti, perchè, mentre riconoscevano che il loro diritto poteva e doveva essere discusso ed aveva bisogno di solenne sanzione, lo sostennero come inoppugnabile (3).

In ogni modo i negoziati si protrassero inutilmente sino al maggio del 1408, sino all'epoca in cui, come aveva antecedentemente protestato, il re francese, comandò che nè al papa romano, nè all'avignonese si prestasse più obbedienza, ed allora Gregorio XII, reputando rotto il patto impostogli dal conclave di non eleggere alcun nuovo cardinale, stanco di esssre osteggiato (molto probabilmente a cagione delle prepotenze dei suoi nipoti) dal sacro Collegio, diede la porpora a quattro fidi suoi partigiani, uno dei quali fu Jacopino del Torso.

---

(1) *Epistularum*, libro II., n. 21.
(2) *Nemoris Un. Tractatus VI*, capo 31.
(3) Gregorio XII scrisse a Benedetto XIII: T'invitiamo ad un convegno, pronti a cedere al nostro diritto, quando tu vorrai far altrettanto col *tuo preteso papato*, e Benedetto, dal canto suo: In questo convegno si farà la convenzione, dopo la quale rinunzieremo al *nostro verissimo diritto e papato*, (ZANUTTO, pag. 13-14.

A questo punto, come dicemmo, finisce la bella e dotta narrazione dello Zanutto, dal quale attendiamo, in un tempo non lontano, una storia completa di quel famoso scisma, che affrettò lo scoppio della rivoluzione protestante.

V. Marchesi.

N. Busetto. — *Carlo De' Dottori letterato padovano del sec. XVII.* — Studio biografico-letterario. — Città di Castello, S. Lapi, 1902.

Alla trattazione dell' importante argomento l' Autore si era preparato con un precedente pregevole lavoro pubblicato l' anno innanzi nell' *Ateneo Veneto* su *Alcune satire inedite* del Dottori medesimo e di Alessandro Zacco *in relazione con la storia della vita padovana nel secolo XVII.*

Nel nutrito volume, ricco di numerose appendici, di cui ora parleremo brevemente, egli riprese e allargò di molto le sue ricerche sulle condizioni civili di Padova e su quelle letterarie d' Italia per lumeggiare opportunamente la figura del Dottori; del quale, se già altri avevano parlato di proposito, nessuno però discorse con tanta competenza quanta ora il dott. Busetto, cui va data molta lode per l' accuratezza e larghezza delle indagini, e per la ricchezza, talora fin anche soverchia, dei particolari, dei raffronti e delle analisi critiche delle opere del Dottori. Certo per questo poeta sarebbe stato sufficiente un lavoro di minor mole; ma di siffatta esuberanza nel testo e nelle appendici ci compensano la copia e la precisione delle notizie biografiche e letterarie, onde questo libro riesce utilissimo.

Carlo Dottori, nato di nobile famiglia in Padova nel 1618, non differì per nulla dai nobili del tempo suo amanti del lusso, dell' allegro vivere e degli amori sensuali; boriosi, battaglieri e prepotenti. Fu ai servizi del cardinale d' Este in Roma; poi, aggregato al Consiglio cittadino, deputato *ad utilia*, censore alle pompe, assessore alle vittuarie e vicario ad Oriago. Le amicizie potenti contratte col cardinale d' Este, col granduca di Toscana, con l' imperatore Leopoldo e con l' imperatrice Eleonora egli seppe bene sfruttare a vantaggio proprio e de' suoi cari. Nel 1662, per desiderio dello stesso imperatore, andò a Vienna col figlio Gianfrancesco, ma dopo un solo mese di dimora colà rimpatriò « colmo di onori », lasciando in Corte il figlio tredicenne in qualità di paggio dell' imperatrice Eleonora. Gli ultimi anni della vita di lui furono funestati da molte e varie sventure, che egli cercò di alleviare co' suoi studi prediletti. Con lo sfiorire della giovinezza e della salute, al gaio umore della vita giovenilmente spensierata sottentrò l' ipocondria, che le traversie e le tristi vicende do-

mestiche contribuirono ad accrescere sempre più. Morì a Padova il 23 luglio 1686.

L'autore volle intrecciare « non senza difficoltà », com'egli dice, il racconto della vita con l'esame degli scritti del Dottori: secondo noi, egli poteva seguire una via più agevole, trattando cioè separatamente della vita e delle opere, con vantaggio del suo libro, così per maggiore brevità, come per una più chiara evidenza che avrebbe acquistata la figura del Dottori, che ora vediamo come infranta, o, vogliam dire, con troppe inframmettenze nel corso del lungo lavoro.

Non è questo il luogo di parlare delle opere letterarie del Dottori: basti dire, che egli, pur essendo una figura secondaria nella storia della letteratura italiana, nella lirica però fu il miglior seguace del Testi, nel poema eroicomico il miglior imitatore del Tassoni, di cui non ebbe certo tutta la gioconda festività, mentre seppe pervadere il suo *Asino* di un più forte realismo satirico; e nella tragedia fu tra i migliori del suo secolo, segnando un passo notevole nell'evoluzione del dramma italiano.

Il Busetto c'informa con ricchezza di particolari dei rapporti e della corrispondenza che il Dottori ebbe coi letterati del tempo suo, tra i quali avrebbe anche potuto ricordare quel Giovanni Prati, poeta e pittore veneziano, che gli diresse ben quattro sonetti, chiamandolo « poeta unico nel nostro secolo », e cui il Dottori rispose con un altro sonetto nel quale lo dice il *Gran Gioan* (1).

Ma, più di questo, ai lettori dell'*Archivio* interesserà sapere che il Dottori scrisse parecchie poesie in lode di Venezia e più specialmente su varii episodi della guerra di Candia (2): notevoli fra tutte le ottave onde Venezia *supplicante generosa* si duole dell'abbandono in cui la lasciava l'Europa, e invoca il soccorso divino, col quale, pur rimanendole soltanto le « patrie navi », è sicura di vincere i Turchi.

Anche in queste liriche storiche l'influenza formale del Testi è palese, nè vi mancano i difetti del tempo; ma non perciò dobbiamo dubitare della sincerità dell'ispirazione e dell'affetto che le anima e le riscalda. Finalmente vogliamo ricordare il rarissimo opuscolo di lui, intitolato *Cretae oppugnatio*, dove esalta in forma epigrafica l'assedio di Candia.

A. Medin.

---

(1) G. Prati, *La Musa delirante*, Venezia, 1677, p. 387 e sgg., e *Il genio divertito*, Venezia, 1690, pag. 24 e sgg.

(2) Vedile tutte nei due voll. delle *Opere* del Dottori, Padova, Frambotto, 1695.

INDICE

Rassegne bibliografiche.

Rassegne bibliografiche.

GIOVANNI BIANCHI *Gerente responsabile.*

ARNALDO SEGARIZZI

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO DELLA REGIONE VENETA

1901

APPENDICE

AL « NUOVO ARCHIVIO VENETO »

NUOVA SERIE ANNO III.

VENEZIA

PREM. STAB. TIP.-LIT. VISENTINI CAV. FEDERICO

1903

PREFAZIONE

A questa prima puntata del *Bollettino* è necessario far precedere poche parole. Esso comprende il titolo delle pubblicazioni riguardanti l'odierno Veneto, dai tempi più remoti fino ai nostri giorni, ed i luoghi dell'antico Dominio per il solo periodo, in cui essi furono soggetti alla Serenissima. Restano però esclusi: 1.° i lavori che appartengono alle scienze matematiche, fisiche, naturali, mediche, quando non abbiano qualche rapporto con fatti storici; 2.° gli statuti e le relazioni statistico-amministrative di società ed istituzioni contemporanee; 3.° quelle pubblicazioni d'occasione che sono semplici sfoghi retorici; 4.° le opere di carattere generale: pure, in certi casi, stimai opportuno fare qualche eccezione. Con ciò non oso tuttavia asserire d'aver raccolto i titoli di tutte le pubblicazioni del 1901 riguardanti la regione Veneta, tanto più che il materiale bibliografico qui non abbonda: ragione principale che mi consigliò a fare le sopraccennate esclusioni. Infatti nei vari Istituti scientifici di Venezia potei fare lo spoglio di non più di 350 pubblicazioni periodiche ed accademiche ed avere sott'occhio un numero relativamente modesto di libri stampati a parte, persino — doloroso a dirsi! — di quelli usciti da tipografie venete. Per la conoscenza di questi mi furono però di cortese aiuto il prof. Giuseppe Biadego, l'abate

Sebastiano Rumor, il sig. Giuseppe Bragato, il sig. Carlo Seppenhofer insieme col sig. Enrico Fillak. Ed assai utile mi riuscì il *Bollettino*, che al Museo Civico di Padova dovrebbero invidiare troppe altre Biblioteche.

Di alcuni articoli poi, ch' io non potei vedere, riporto il titolo quale lo trovai citato, premettendovi un asterisco, e delle recensioni ricordo quelle che contengono qualche fatto nuovo o per lo meno un buon riassunto dell' opera recensita. Osservo in fine che solo quando mi trovai dinanzi ad un titolo troppo oscuro o generico, vi feci seguire poche parole per far meglio conoscere il contenuto del lavoro, e che, quanto all' ordinamento alfabetico, certo non lodevole, riparerò con opportuni indici, se, come spero, questo primo saggio potrà essere continuato.

Venezia, Ottobre 1902.



1. * **Ah!** que Venise est belle! — In: *Le Gaulois*, 4 ottobre 1901.

2. **Alacevic' Giuseppe.** — Due documenti del conte Vincenzo Dandolo Provveditore generale in Dalmazia. — In: *Bullett. di archeologia e storia dalmata*, v. XXIV, 1901, pp. 148-155.

3. — — I libri « ducali e terminazioni » [dell' Archivio della Luogotenenza dalmata]. Libro I. — In: *Tabularium*, v. I, 1901, pp. 48 e cont. [Dominio veneto].

4. — — La guerra della sacra lega detta pure la guerra di Morea dal 1684 al 1699. — In: *Tabularium*, v. I, 1901, pp. 64 e cont.

5. **A. L.** — Freschi di Cuccagna. — In: *Bollett. araldico storico genealogico del Veneto*, v. I, 1901, pp. 72-73. [Cenni sulla famiglia Freschi signori di Cuccagna].

6. **Albàro Paolo (d').** — Il teatro Olimpico. — In: *Riv. d' Italia*, a. IV, 1901, v. III, pp. 348-355.

7. **Album** della Esposizione d' arte. Venezia 1901. Testo di Eduardo Ximenes. — Milano, Treves, 1901, in-4°, pp. 72.

8. **Alfonsi A.** — Nuove tracce di abitazioni preromane in Este e scoperta di una forma da getto. — In: *Bullettino di paletnologia italiana*, v. XXVIII, 1901, fasc. 1-3.

9. **Algarotti Bonomo.** — Lettera di Bonomo Algarotti al fratello Francesco, Vienna, 23 marzo 1743. — Treviso, L. Zoppelli, 1901, in-8°, pp. 12.

10 **Alla memoria** cara e venerata di Pietro Biasutti, presidente del Consiglio provinciale del Friuli, 9 dicembre 1843 — 11 ottobre 1900. — Udine, D. del Bianco, 1901, in-4.°, pp. 189, ritr. 1.

11. **Allievo Giuseppe.** — La pedagogia italiana antica e moderna. — Torino, tip. Subalpina, 1901, in-8.°, pp. 192. [Dell' istruzione nel Veneto dal 1847 al 1866, di Aristide Gabelli e Niccolò Tommaseo].

12. **Alpago-Novello Luigi.** — Un sonetto colla coda in dialetto rustico cisonese della prima metà del secolo XIX. — In: *Antologia Veneta*, v. II, 1901, pp. 178-181.

13. **Alpi (Le)** italiane. — In: *La Lettura*, v. 1, 1901, pp. 673-752. [1. Giacosa, La cerchia delle Alpi. — 2. Taramelli, Cenni geologici. — 3. Mattirolo, La flora. — 4. Camerano, La fauna. — 5. Grasso, I valichi alpini nell' antichità. — 6. Novati, Infames frigoribus Alpes. — 7. Salvioni, I dialetti alpini d' Italia. — 8. Giacosa, Variazioni sull' alpinismo. — 9. Rey, Una esplorazione alpina. — 10. Brentari, Acque salutari. — 11. Salmoiraghi, Le forze idrauliche delle Alpi].
14. **Aly-Belfàdel Arturo.** — Gergo dei seggiolai di Rivamonte (Belluno). — In: *Arch. di psichiatria*, v. XXII, 1901, pp. 194-201.
15. **A. M.** — Di alcuni pittori di Gemona. A proposito della vendita della collezione Gernazai. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1900-1, pp. 110-111.
16. — — La loggia veneziana di Candia. — In: *Gazzetta degli artisti*, a. VII, 1901. n. 33.
17. — — Sul ristauro della Madonna degli Alberetti nelle RR. Gallerie di Venezia. — In: *Gazzetta degli artisti*, a. VII, 1901, n. 26, 27.
18. — — Salviamo Venezia moderna! — In: *Gazzetta degli artisti*, a. VII, 1901, n. 8.
19. **Ambrogio D. (Sant').** — Di alcune recenti contribuzioni all' arte lombarda. — In: *Rass. bibliograf. dell' arte italiana*, v. IV, 1901, pp. 152-156. [Articolo riportato dalla *Lega Lombarda* del 28 luglio 1901, in cui si accenna ad un sarcofago esistente in Santa Maria Maggiore di Treviso e proveniente da Pavia].
20. **Amersdorffer Alexander.** — Kritische Studien über das venetianische Skizzenbuch. — Berlin, Mayer u. Müller, 1901, pp. 71.
21. **Ancona Alessandro (D').** — Federico il Grande e gli Italiani. — In: *Nuova Antologia*, s. IV, v. XCVI, 16 novembre, 1 e 16 dicembre 1901. [Relazioni con Veneti: specialmente con Anton Maria Lorgna, col card. Angelo Maria Quirini, con Francesco Algarotti].
22. **Andrich Gianluigi.** — Statuta de Cadubrio per illos de Camino (1325). A proposito della loro recente pubblicazione. — In: *Nuovo Arch. Veneto*, N. S., a. I, 1901, v. I, pp. 333-370.
23. — — Il laudo di San Nicolò del Comelico (1402-1405). — Belluno, Cavessago, 1901.
24. — — Sullo statuto dato al Cadore da Biaquino III da Camino (1235). — In: *Arch. storico cadorino*, v. IV, 1901, pp. 128-132, 135-138.
25. — — La leggenda longobarda di Autari a Reggio. — In: *Rivista storica calabrese*, a. IX, 1901, pp. 133-240.
26. **Angeli Diego.** — L' Esposizione di Venezia. — In: *Il Marzocco*, a. VI, 1901, n. 18-26.

27. **Angelique de Montpellier.** — Vie de la B.^{se} Marie-Madeleine Martinengo de Barco, abbesse des religieuses capucines de Brescia. — Clermont-Ferrand, impr, Malleval, 1901, in-16.°, pp. 117.
28. **Angelis d' Ossat G. (de).** — Seconda contribuzione allo studio della fauna fossile paleozoica delle Alpi Carniche. — In: *Mem. della R. Accad. dei Lincei - cl. di sc. fis. mat. e nat.*, s. V, v. III, 1901, pp. L-32.
29. **Annuario** della nobiltà italiana. — Bari, la direzione, 1901 (a. XXIII), in-24.°, pp. XXIII, 1464, ill. [La parte III contiene cenni genealogici delle Famiglie nobili italiane, disposte in ordine alfabetico. Molte sono venete].
30. — — vicentino pel 1901 (anno 1). — Vicenza, tip. s. Giuseppe, 1901, in-8.°, pp. 134, 82, ill.
31. **Antona Traversi Giannino.** — Lesbia Cidonia. — In: *Il Marzocco*, a. VI, 1901, n. 15.
32. **Antonii** patavini sermones dominicales et in solemnitatibus quos ex mss. saeculi XIII codicibus qui Patavii servantur .... ed. A. M. Locatelli. — Patavii, typ. Antoniana, 1895 e cont.
33. * **Aravjo Joaquim (de).** — Proverbios venezianos cum equivalentia portuguêsa. — In: *A. Tradiçao*, a. III, 1901, n. 1.

— **Arcano Orazio (d').** — V. Memoriale dell' arma Portia.

34. **Arce G. (di).** — Ricordi veneziani. — In: *L' Ateneo*, v. XXXIII, 1901, pp. 279-280. [A proposito del libro d' ugual titolo di M. Pratesi].
35. **Arias Gino.** — I banchieri toscani e la Santa sede sotto Benedetto XI. — In: *Arch. della società romana di storia patria*, XXIV, 1901, pp. 497-504.
36. * **Art (Modern)** in Venice. — In: *Nation*, 3 ottobre 1901.
37. **Artioli Romolo.** — Sesta esposizione del gabinetto delle stampe a Roma. I chiaroscuri. — In: *Emporium*, v. XIII, 1901, pp. 117-130. [Di Nicola da Vicenza, di Antonio da Trento, del Mantegna].
38. **Artistas (Los grandes).** Escultores italianos. — Madrid, F. Marqués, 1901, in-8.°, pp. 78, ill. [Vi si parla del Sansovino].
39. **Asquini Girolamo** e **Zorutti Pietro.** — Lettere inedite. — Udine, D. Del Bianco, 1901, in-4.°, pp. 18.
40. **Assegnazione (L')** del castello di Buja al Patriarca nel 1302. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, p. 60.
41. **Attems Sigismondo.** — Lettere inedite al p. Bern. Mar. de' Rubeis ed al conte Daniele Florio (1745, 1747) [a cura di Carlo Seppenhofer]. — Gorizia, Paternolli, 1901, in-8.°, pp. 13.
42. **Atto** riguardante il convento di s. Domenico a Spalato. — In: *Bullett. di archeol. e storia dalmata*, v. XXIV, 1901, 155-156. [28 agosto 1674].

43. **Aubert Henry.** — Venise. — In: *Bibliothèque universelle et Revue suisse,* v. XXXIII, 1901, pp. 346-361. [Impressioni di viaggio].

44. **Austria (L'),** la Santa Sede e i Gesuiti nell'anno 1805. — In: *La Civiltà Cattolica,* s. XVIII, v. III, 1901, pp 165-186. [Tentativo di ristabilimento dei Gesuiti nel Veneto].

45. **Avogaro Carlo.** — L'opera di Giacomino da Verona nella storia letteraria del secolo XVIII. — Verona, Franchini, 1901, in-8.°, pp. 53. [Estr. dagli *Atti e Mem. della Accad. di Verona*].

46. — — Appunti di toponomastica veronese. — Verona, Civelli, 1901, in-8.°, pp. 63.

47. **Baduri Francesco.** — San Nazario, patrono di Capodistria, nella storia e nella tradizione. — Capodistria, Cobol e Priora, 1901.

48. **Baldacci A.** — La lingua italiana in relazione al nostro commercio nell'Albania e nell'Epiro. — In: *Rivista geografica italiana,* v. VIII, 1901, pp. 42-48. [Cenno all'antica influenza di Venezia].

49. **Baldissera Giacomo.** — Artegna, antico castello, comune e pieve del Friuli. Notizie storiche. — Udine, D. Del Bianco, 1901, in-8.°, pp. 250.

50. **Balladoro Arrigo.** — Impronte maravigliose in Italia. — In: *Arch. per lo studio delle tradizioni popolari,* v. XX, 1901, pp. 48-50. [Riguardano Verona: La coppa di s. Zeno e Il sangue di Berengario].

51. — — Spigolature poetiche veronesi. — In: *Arch. per lo studio delle tradizioni popolari,* v. XX, 1901, pp. 195-201.

52. — — Filastrocche popolari veronesi. — In: *Arch. per lo studio delle tradizioni popolari,* v. XX, 1901, pp. 311-318.

53 **Ballarini G.** — Un condottiere del 1400. — In: *Rivista di Cavalleria,* v. IV, 1901, pp. 613-622. [Giovanni Vitelleschi capitano di Eugenio IV].

54. **Balzo Carlo (Del).** — Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri raccolte da Carlo Del Balzo. — Roma, Forzani e C., 1901, v. VII, in-8.°, pp. 606. [Contiene scritti di G. Gozzi, di F. Algarotti, A. Cesari, ecc.].

55 **Baratta Mario.** — I terremoti d'Italia. Saggio di storia geografica e bibliografia sismica d'Italia. — Torino, Bocca, 1901, in-8.°, pp. 950 ill. [Son ricordati i terremoti della regione Veneta].

56. — — Carta sismica d'Italia con fascicolo esplicativo. — Roma, Voghera, 1901.

57. — — I recenti terremoti di Salò. — In: *Bollett. della Soc. geografica ital.,* s. IV, v. II, 1901, pp. 973-975. [Con riguardo al Veneto].

58. **Barbarani Berto.** — Canzoniere veronese. — Milano, Società Editr. lombarda, 1901, in-16°, pp. IX, 251.

59. **Barbarich Eugenio.** — Osoppo. 24 marzo — 13 ottobre 1848. — In: *Riv. militare italiana*, v. XLV, 1900 e XLVI, 1901, pp. 126-140, 303-325, 512-518.

60 **Barbiera Raffaello.** — Immortali e dimenticati. — Milano, Cogliati, 1901, in-8.°, pp. VIII, 487. [Ippolito Nievo].

61. — — Il salotto della contessa Maffei e Camillo Cavour. — Milano, Baldini-Castoldi e C., 1901, in-16.°, pp. 451. [Accenni a cose venete].

62. — — Giuseppe Verdi e Andrea Maffei. — In: *Gazzetta Musicale di Milano*, 1901, pp. 354-355. [Di un' ottava del Maffei per la prima rappresentazione dell' *Attila* alla Fenice di Venezia].

63. **Bardusco Luigi.** — Sul commercio delle sete in Friuli nel 1839. — Udine, Bardusco, 1901, in-4.°.

64 **Barnaba D.** — Un viaggetto artistico in mandamento di S. Vito. — In: *Pagine friulane*, v XIII, 1901, pp. 121-125, 137-140, 163-165.

65. **Basilica (La)** di s. Giustina [di Padova]. Numero unico. — Padova, tip. Antoniana, 1901, f. v.

66. **Bass Alfred.** — Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien. — Leipzig, E. Lucius, 1901, in-8.°, pp. 6 n. n. 105 ill. — Recensione di L O[ESTINGHEL] in: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 282-288.

67. **Battistella Antonio.** — L' ultimo ufficio pubblico di Baiamonte Tiepolo. — In: *Nuovo Archivio veneto*, N. S., a. I, v. II, 1901, pp. 5-34.

68. **Beduschi Mazzini.** — L' arte e la critica. Considerazioni generali e esame critico della IV Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia. — Verona, R. Cabianca, 1901, in-16.°, pp. 161.

69 **Bellini Arturo.** — Comacchio pescherecccia. Impressioni. — In: *Neptunia*, v. XVI, 1901, pp. 3-8.

70.* **Bellini** and Titien. — In: *The Architectur*, 30 agosto 1901.

71. **Bellio Vittore.** — Un' antica descrizione della Lombardia. — In: *Bollett. della Società pavese di st. pa.*, v. I, 1901, pp. 75-83, c. I. [Il B. illustra un documento (sec. XIV), in cui si descrive la Lombardia, comprendente la Liguria, le Alpi marittime, l' Emilia, la Venezia, il Trentino].

72. **Belloni Antonio.** — Intorno a una tragedia di Goldoni. — In: *Raccolta di studi critici dedicata ad Alessandro d' Ancona*, Firenze, G. Barbèra, 1901, pp 77-84.

73. — **Luigi.** — La carrozza nella storia della locomozione. — Milano, Bocca, 1901, in-4.°, pp. 271 ill. [Interessa anche il Veneto].

74 **Beltrami Luca.** — Vicende della tomba di s. Pietro Martire in Milano. — In: *Emporium*, v. XIII, 1901, pp. 188-201. [È l' inquisitore veronese].

75. **Beltrami Luca.** — La cà del Duca sul Canal Grande ed altre reminiscenze sforzesche in Venezia. — Milano, Allegretti, 1901, in-8.°, pp. 62, ill.

76. **Bembo Pietro.** — Epitalamio latino, con la versione italiana a fronte, pubblicato da GIUSEPPE GRAZIANI. — Faenza, G. Montanari, 1901, in-8.°, pp. 47.

77. **Benacchio Adalgisa.** — Pio Enea II degli Obizzi letterato e cavaliere. — In: *Bollett. del Museo Civico di Padova*, v. IV, 1901, pp. 61-72, 95-102, 123-130.

78. **Benassi Davide.** — Monelli veneziani: Racconto. — Palermo, R. Sandron, 1901, in-8.°, pp. 208.

79. **Benedeks** nachgelassene Papiere herausgegeben von H. FRIEDJUNG. — Leipzig, Grübel u. Sommerlatte, 1901, in-8.°, pp. XIX, 459, c. I ill. — Recensione di B. D. in: *Rivista Militare Italiana*, v. XLVI, 1901, pp. 899-922. [Pubblicazione notevole per le guerre dell' indipendenza italiana].

80. **Benedictis Luigi (De).** — Della vita e delle opere di Bernardino Tomitano. Parte I: La Vita. — Padova, Prosperini, 1901, in-8.°, pp. 48.

81. **Benelli Sem.** — La IV Esposizione d' Arte a Venezia. — Firenze, G. Calvetti, 1901, in-16.°, pp. 205, tav. 18.

82. **— Zulia.** — Epigoni foscoliani. — In: *Rivista delle biblioteche e degli archivi*, v. XII, 1901, pp. 161-165 (e cont.).

83. **Benzoni Andrea.** — L' Accademia de' Nobili in cà Zustinian a Venezia. — In: *Antologia veneta*, v. II, 1901, pp. 135-154, 224-239, 329-345 (e cont.).

84 **Berchet Federico.** — Quinta Relazione (esercizio 1899-1900, 1900-1901) dell' Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti del Veneto. — Venezia, tip. dell' Orfanotrofio, 1901, in-8.°, p. 364 ill.

85. — **Guglielmo.** — Relazione sulla missione del R. Istituto Veneto di s. l. ed a. per la ricerca e lo studio dei monumenti veneziani nell' isola di Creta. — In: *Atti del R. Istituto veneto di s. l. ed a.*, s. VIII, v. III, 1900-1, parte I, pp. 63-69, 181-191.

86. **Berenson Bernhard.** — Lorenzo Lotto. Au essay in constructive art criticism. Revised Edition. — London, G. Bell, 1901, p. XXI, 292.

87. — — The Study and Criticism of italian Art. — London, G. Bell, 1901, in-8.°, pp. XIV, 152, ill. [La memoria VI riguarda un gruppo di quadri del Giorgione e la VII la pittura veneziana anteriore a Tiziano].

88. **Berella Fabio.** — In morte del co. cav. Giuseppe Uberto Valentinis. — Udine, Del Bianco, 1901, in-16°.

89. **Bergenroth A. (von).** — Wanderings in Venice. Transal. by H. A. Clay. — Zürich, Schröder, 1901, in-4.°, pp. 156 ill.

90. **Bernardini Giorgio.** — I dipinti nel Museo Civico di Pavia. — In: *Rass. d'Arte,* v. I, 1901, pp. 151-154. [Quadri di G. Bellini, del Mantegna, dello Squarcione, il ritratto di P. Bembo attribuito al Tiziano].

91. — — Alcuni dipinti della collezione del conte Stronganoff in Roma. — In: *Rass. d' arte,* v. I, 1901, pp. 116-120 [Notizie su Carlo Crivelli].

92. **Bertaldus Jacobus.** — Splendor venetorum civitatis consuetudinum prodit curante Francisco Schupfer. — In: *Bibliotheca juridica medii aevi collegit atque edidit Augustus Gaudentius,* v. III, 1901, pp. 96-153.

93. **Bertani Carlo.** — Pietro Aretino e le sue opere secondo nuove indagini. — Sondrio, tip. E. Quadrio, 1901, in 8.°, pp. XI, 408. [Soggiorno dell' Aretino a Venezia].

94. **Bertana Emilio.** — Il teatro tragico italiano del sec. XVIII prima dell' Alfieri. — Torino, Loescher, 1901, in-8.°, pp. 180. [Supplemento IV del *Giorn, storico della letterat. ital.*]. — [L'A. parla anche di Veneti, specialmente di A. Carli, del Cesarotti, del Goldoni, del Gozzi, di A. Montanari, di S. Maffei, di I. Pindemonte, di G. Tartarotti, di A. Zeno].

95. — — La contessa d' Albany e Ugo Foscolo. — In: *Giorn. stor. della letteratura ital.,* v. XXXVIII, 1901, pp. 244-247.

96. — — Recensione a: Guido Zacchetti. La fama di Dante in Italia nel sec. XVIII. Roma, soc. editr. D. Alighieri, 1900. — In: *Giorn. stor. della letterat. ital.,* v. XXXVII, 1901, pp. 125-133.

97. **Berti C.** — Della vita e delle opere del dott. Antonio Zambaldi. — In: *Pagine friulane,* v. XIV, 1901, pp. 52-56. [A. Zambaldi da Portogruaro, sec. XIX].

98. **Bertoldi A.** — Il Tommaseo e il Vieusseux. — In: *La Rassegna nazionale,* v. CXIX, 1901, pp. 413-449.

99. **Bertolini A.** — Commemorazione di Francesco Ferrara nel primo anniversario della sua morte, fatta dalla R. Scuola Superiore di Commercio di Bari. — Bari, Avellino e C., 1901, in-8.°, pp. 56. [F. Ferrara fu direttore della Scuola Superiore di Commercio di Venezia].

100. — **G. Lodovico.** — La filosofia della parola « estuario ». — In: *L'Ateneo Veneto,* a. XXIV, v. I, 1901, pp. 170-173. [Accenni all' estuario veneto].

101. — — Di una piena del fiume Lemene in relazione alla funzione moderatrice dell' estuario. — In: *Riv. geografica ital.,* v. VIII, 1901, pp. 637-640.

102. **Bertolla Pietro.** — Note storiche friulane. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, pp. 120, 125, 140, 165, 166, 173, 200; v. XIV, 1901, pp. 11, 24, 47, 48, 57 (e cont.).

103. **Bertoni Giulio.** — Nuove rime di Sordello di Goito. — In: *Giorn. storico della letteratura ital*, v. XXXVIII, 1901, pp. 269-309. [Soggiorno di Sordello presso i conti Sambonifacio. Relazioni con Cunizza da Romano].

104. **Besta Enrico** e **Predelli Riccardo.** — Gli Statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta. — In: *Nuovo Arch. Veneto*, N. S., a. I, v. I, 1901, pp. 5-117, 204-300.

105. **Bettòli Parmenio.** — Teatro drammatico italiano: I « Gelosi » e la commedia dell'arte. — In: *Emporium*, v. XIV, 1901, pp. 197-214.

106. **Biadego Giuseppe.** — Galeazzo Florimonte e il « Galateo » di mons. Della Casa. — In: *Atti del R. Istituto veneto di s. l. ed a.*, s. VIII, v. III, parte II, 1900-1, pp. 530-557. [Soggiorno del Florimonte a Verona e sua lettera al conte Alberto Serego].

107. — — Intorno al sogno di Polifilo. — In: *Atti del R. Istituto veneto di s. l. ed a.*, s. VIII, v. III, parte II, 1900-1, pp. 699-714. [L'A. parla di Leonardo Crasso veronese, a cui spese fu pubblicato il *Sogno* nel 1499].

108. — — Angelo Messedaglia. — In: *Atti e Mem. della Accademia di Verona*, s. IV, v. II, 1901, pp. 1-10.

109. **Biancale Michele.** — La tragedia italiana nel Cinquecento. — Roma, tip. Capitolina, 1901, in-8.°, pp. XII, 299. [Lodovico Dolce, Sperone Speroni, G. B. Trissino].

110. **Bianchi Giovanni.** — Proverbi e modi proverbiali veneti raccolti ed illustrati con massime e sentenze di vari autori. — Milano, Bernardoni, 1901, in-16.°, pp. 320. — Recensione di Cesarini Sforza, in: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 37-40.

111. **Bianchini Giuseppe.** — Recensione a: Guido Sartorio, Luigi Carrer, parte I: La Vita. Roma, 1900. — In: *Giorn stor. della letteratura ital.*, v. XXXVIII, 1901, pp. 179-186.

112. **Biasutti Giuseppe.** — I francesi a Tricesimo [1797-98]. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, pp. 180-181.

113. — — Cartografia friulana. — In: *In Alto*, 1901, n. 1.

114. — — Un poeta friulano nelle carceri del castello di Udine nel sec. XVIII. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, pp. 117-118. [è Giuliano Liliano da S. Daniele].

115. — — Studenti friulani a Bologna nel 1337. — Udine, Del Bianco, 1901, in-4.°, pp. 8.

116. — **Pietro.** — Due articoli giovanili sull'istruzione agraria. — Udine, Seitz, 1901, in-8.°.

117. **Biasutti Pietro.** — Sulla questione delle decime in Friuli. — Udine, Del Bianco, 1901, in-8.°

118. **Bidoli Lorenzo.** — La strada maestra. — In: *Pagine friulane*, v. XXII, 1901, pp. 144-145. [Ricordi sulla strada « maestra » dal Livenza al Tagliamento].

119. **Bigge.** — La guerra di Candia negli anni 1667-1669. Traduzione del Comando del Corpo di Stato Maggiore. — Torino, Unione tip.-ed., 1901, in-8.°, pp. 130, c. 7, ill.

120. **Bigoni Guido.** — Recensione a: Sante Ferrari, I tempi, la vita, le dottrine di Pietro d'Abano, Genova, 1900. — In: *Arch. stor. it.*, s. V, v. XXVII, 1901, pp. 170-178.

121. **Billows E.** — Zeoliti, Prehnite, Rodonite ed altri minerali dell'Agordino superiore. — In: *Riv. di mineralogia e cristallografia italiana*, v. XXVII, 1901, pp. 49-90.

122. **Bini Giuseppe.** — Sei lettere di Giuseppe Bini arciprete di Gemona all'ab. Antonio Raffaelli [edite da] A. M. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1900-1, pp. 185-189.

123. **Biscaro Gerolamo.** — Ancora di alcune opere giovanili di Lorenzo Lotto. — In: *L'Arte*, v. IV, 1901, pp. 152-161, ill.

124. — — Il comune di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218. — In: *Nuovo Arch. ven.*, N. S, a. I, v. II, 1901, pp. 95-130 (e cont.).

125. **Bischoffshausen Sigismund.** — Papst Alexander VIII und der Wiener Hof (1689-1691). — Stuttgart, Both, 1901, in-8°, pp. XIV 188.

126. **Bizzaro Paolo (De).** — Sull'elevazione secolare del mare Adriatico dimostrata in confronto della falsa supposizione di abbassamento del suolo e sulle conseguenze per le città costiere e specialmente per la città di Venezia. — Gorizia, Seitz, 1901.

127. [**Bocazzi**] **Isotto.** — La Pasqua del Doge. — In: L' *Adriatico*, 7 aprile 1901.

128. **Böhm Anna.** — Notizie sulle rappresentazioni drammatiche a Padova dal 1787 al 1797. — In: *L'Ateneo veneto*, a. XXIV, v. II, 1901, pp. 97-131, 310-321 (e cont.).

129. **Bolchini Ferruccio.** — Frammenti inediti di storia patria. — Varese, Macchi, 1901, in-4°, pp. 33. [Documenti per la storia di Verona nel 1848 e '49].

130. **Bollettino** araldico, storico, genealogico del Veneto pubblicato dallo studio araldico G. De Pellegrini di Venezia e diretto da A. E. Luxardo. — Venezia, succ. M. Fontana, 1901-2, v. I. [Oltre gli articoli citati al loro posto, contiene varie notizie araldiche e genealogiche di famiglie Venete].

131. **Bologna Lucio.** — Giacomo Zanella. — In: *Antologia veneta*, v. II, 1901, pp. 102-110.

132. **Bolognini Giorgio.** — Recensione a: Giuseppe Biadego, Dante e gli Scaligeri, Venezia, 1899. — In: *Arch. stor. ital.*, s. V, vol. XXVIII, 1901, pp. 386-387.
133. — — Recensione a: Giuseppe Biadego, La dominazione austriaca e il sentimento pubblico a Verona dal 1814 al 1847. Roma, 1899. — In: *Arch. stor. ital.*, s. V, v. XXVIII, 1901, pp. 426-431.
134. — — Recensione a: Carlo Cipolla, Compendio della storia politica di Verona, Verona, 1900. — In: *Arch. stor. ital.*, s. V, v. XXVIII, 1901, pp. 339-357.
135. **Bonamico D.** — Recensione a: W. Cloves Laird, The naval Campaign of Lissa. — In: *Rivista maritt.*, a. XXXIV, trimestre IV, 1901, pp. 367-375.
136. **Bonardi Antonio.** — Note sulla diplomazia veneziana nel primo periodo della lega di Cambray. — In: *Atti e Memorie della R. Accademia di s. l. ed a. in Padova,* N. S., v. XVII, 1900-1, pp. 15-29.
137. **Bonatelli Francesco. (A).** XXVII gennaio MCMI. — Treviso, Turazza, 1901, f. v. [Per il 50° anniversario dell'insegnamento, di cui parte all'Università di Padova].
138. **Bonaventura Arnaldo.** — Recensione a: N. Taccone-Gallucci, L'evoluzione dell'arte italiana nel sec. XIX, Messina, 1900. — In: *Rass. bibliografica della letteratura italiana*, v. IX, 1901, pp. 125-128.
139. **Bonazzi Benedetto.** — Pio papa VII già monaco benedettino della Congregazione cassinese ed il conclave del 1800: poche parole dette in S. Giorgio di Venezia. — Salerno, Jovane, 1901, in-8.°, pp. 30.
140. **Bondoni Giuseppe.** — Recensione a: G. E. Saltini, Bianca Cappello e Francesco I De Medici, Firenze, 1898-1900. — In: *Arch. stor. ital.*, s. V, v. XXVIII, 1901, pp. 412-423.
141. **Bonfanti R.** — Uno scenario di Basilio Locatelli. — Noto, Zammit, 1901, in-16.°, pp. 14. [Ha attinenza colla *Serva amorosa* del Goldoni].
142. **Bonmartini Silvio.** — Guida di Venezia. — Venezia, tip. Ferrari, 1901, in-16.°, pp. 208.
143. **Bonomi Celso.** — Il primo centenario della morte di Lorenzo Mascheroni, 14 luglio 1900: commemorazione. — Pavia, Fusi, 1901, in-8.°, pp. 16.
144. **Borzelli A.** — Le relazioni del Canova con Napoli al tempo di Ferdinando I e di Gioachino Murat. — Napoli, Prass, 1901.
145. **Bosco A.** — Per la bibliografia di Angelo Messedaglia. — In: *Giornale degli economisti*, s. II, v. XXII, 1901, pp. 616-618.

146. **Botteon Vincenzo.** — Ricerche storiche intorno alla chiesa dei ss. Rocco e Domenico di Conegliano. — Conegliano, A. De Beni, 1901, in-8.°, pp. 128, tav. 1.

147. **Böttner E.** — L'Archivio degli Atti antichi presso la i. r. Luogotenenza dalmata: L'Archivio del soppresso monastero di San Domenico in Zara. — In: *Tabularium*, v. I, 1901, pp. 50 (e cont.). [Periodo veneto].

148. **Bouchot Henry.** — Le prétendre graveur italien Gasparo Reverdino. — In: *Gazette des beaux arts,* s. III, v. XXVI, 1901, pp. 102-108, 229-238. [L'A. nega l'italianità (di Padova) di Gasparo o Cesare Reverdino e lo vuole francese].

149. **Bourrilly Y. L.** — L'ambassade de la Forest et de Marillac à Constantinople (1535-1538). — In: *Revue historique*, v. LXXVI, 1901, pp. 297-328. [Relazioni con Venezia].

150. — — La première défection de Clement VII a la ligue de Cognac (août-septembre 1526). — In: *Bulletin Italien*, v. I, 1901, p. 213-231. [Relazioni di Venezia].

151. **Bouvy Eugéne.** — « Zaïre » en Italie. — In: *Bulletin italien*, v. I, 1901, pp. 22-28. [Rassegna delle traduzioni italiane della *Zaira* di Voltaire: una è di Gasparo Gozzi].

152. **Bozzetti** in dialeto venezian de un Canaregioto. — Venezia, tip. Cordela, 1901, in-16°, pp. 256. [Riguardano la vita contemporanea].

153. **Braidotti Federico.** — La popolazione del Comune di Udine nel passato e secondo il censimento 9 febbraio 1901. — Udine, Vatri, 1901, in-4.°

154. **Bratti R.** — Miniatori veneziani. — In: *Nuovo Archivio veneto*, N. S, a. I, v. II, 1901, pp. 70-94.

155. * **Brinton Selwyn.** — In: *The Hensington,* v. I, 1901, n. 3. [Delle Gallerie italiane e specialmente di Milano e Venezia].

156. **Broll Enrico.** — Studi su Girolamo Tartarotti. — Rovereto, tip. C. Tomasi, 1901, in-8.°, pp. 135. [Relazioni del Tartarotti con Veneziani].

157. **Brugi Biagio.** — Per una storia della giurisprudenza italiana. La Facoltà giuridica di Padova e le onoranze a Baldo in Perugia. — In: *Atti del R. Istituto veneto di s. l. ed a.*, s. VIII, v. III, parte II, 1900-1, pp. 229-238. [Rassegna degli scritti pubblicati dai professori della Facoltà giuridica padovana per il centenario di Baldo].

158. **Brumat.** — San Paolino patriarca di Aquileia. — In: *Almanacco del Popolo per l'anno 1902*. Strenna della federazione delle casse rurali e sodalizi coop. per la parte italiana della provincia di Gorizia-Gradisca, pp. 65-68.

159. **Brunelli Vitaliano.** — Giovanni Lucio. — In: *Rivista dalmatica*, v. IV, 1901, pp. 17-24 (cont. e fine).

160 **Brusoni Girolamo.** — [Brano storico riguardante Guglielmo Azzoni-Avogaro]. — Padova, Prosperini, 1901, in-4.°, pp. 5. [Estr. dall' *Historia dell' ultima guerra tra Veneziani e Turchi di Girol. Brusoni*. In Venetia presso Stefano Curti, 1673].

161. **Bullo Carlo.** — Che s' intende per nobiltà? — In: *Bollettino araldico storico genealogico del Veneto*, v. I, 1901, pag. 67-69. [Della nobiltà veneziana].

162. **Buschmann P.** — Carlo Crivelli e le sue opere alla « National Gallery » di Londra. — In: *Emporium*, v. XIII, 1901, p. 323-338.

163. **Busetto Natale.** — Alcune satire inedite. Loro relazione con la storia padovana nel sec. XVII. — In: *L'Ateneo veneto*, a. XXIV, v. I, 1901, pp. 221-239, 398-404; v. II, pp. 60-81, 161-227.

164. [**Cabianca Jacopo**]. — La scuola di pittura veneziana [Canto]. — Padova, P. Prosperini, 1901, in-8.°, pp. 14.

165. **Calligaris Giuseppe.** — Ancora di alcune fonti per lo studio della vita di Paolo Diacono. — In: *Arch. stor. lombardo*, N. S, v. XVI, 1901, pp. 207-259.

166. — — Sul significato della parola « romanus » in Paolo Diacono. — In: *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, v. XXXVI, 1900-1, pp. 283-307.

167. — — Recensione a: L. Arezio, La politica della Santa Sede, rispetto alla Valtellina, dal concordato di Avignone alla morte di Gregorio XV (12 nov. 1622-8 luglio 1623), Cagliari, Meloni e Aitelli, 1899. — In: *Archivio Storico Lombardo*, N. S., v. XV, 1901, pp. 191-193.

168. **Calza Filippo.** — La firma di Eleonora Duse. — In: *Riv. teatrale italiana*, v. II, 1901, pp. 21-22.

169. **Calzini E.** — Di un' opera giovanile del Filotesio. — In: *Rass. bibliografica dell' arte italiana*, v. IV, 1901, pp. 26-31. [L' A. parla anche di Carlo Crivelli].

170. **Campani Annibale.** — Antonio Cesari e l' Accademia della Crusca. — In: *La Rassegna Nazionale*, vol. CXXII, 1901, p. 678-696.

171. * **Canova.** — In: *Intermédiaire des chercheurs et curieux*, 20 ottobre e 10 novembre 1901.

172. **Cantalamessa Giulio.** — Un dipinto di Carlo Crivelli nella pinacoteca Vaticana. — In: *Rassegna d' arte*, v. I, 1901, pp. 49-53. [Cfr. Rassegna bibliografica d' arte italiana, v. IV, 1901, p. 164-165].

173. **Cantarelli Luigi.** — La diocesi Italiciana da Diocleziano alla fine

dell' impero occidentale. — In: *Studi e documenti di storia e diritto*, v. XXII, 1901, pp. 83-148 (e cont.) [Vi era compresa la Venezia].

174. **Cantù Cesare.** — Ezelino da Romano. Storia d' un ghibellino esumata da Cesare Cantù. — Milano, Sonzogno, 1901, in-16.°, pp. L. 275.

175. * **Capitan.** — [La questione del Mediterraneo]. — In: *Revue du cercle militaire*, 3, 10, 17, 24 agosto 1901. [Vi è ricordata l'influenza che vi esercitò Venezia]. — Recensione in: *Riv. militare italiana*, a. XLVI, 1901, pp. 1696-1700.

176. **Carabellese Francesco.** — La Puglia nel secolo XV da fonti inedite. Bari [Trani, Del Vecchio], 1901, in-8.°, pp. XV 363. [Documenti e Monografie per la storia di Terra di Bari, pubblicati dalla Commissione provinciale di Archeologia e storia patria, v. III]. [Per Venezia e altri luoghi del Veneto, cfr. l' Indice].

177. — — Recensione a: Cartulaire général de l'ordre des Hospitaliers de s, Jean de Jerusalem (1100-1310) par I. Delaville Le Roulx, Paris, 1899, t. III. — In: *Arch. storico italiano*, s. V, v. XXVII, 1901, pp. 129-133. [Alcuni documenti riguardano Venezia].

178. — — e **Colangelo B.** — Il consolato veneto in Puglia nei primi anni del sec. XV. — In: *Rassegna Pugliese*, v. XVIII, 1901, pp. 58-60.

179. **Carletta.** — Intorno a una commedia di Goldoni. — In: *Fanfulla della Domenica*, 1901, n. 22.

180. **Carlo Achille (de).** — IV Esposizione internazionale d' arte della città di Venezia. — In: *Cosmos cattolico*, v. III, 1901, pp. 451-526 ill.

181. **Carotti Giulio.** — Troni di Madonne nei dipinti del Rinascimento. — In: *Arte italiana decorativa ed industriale*, v. X, 1901, pp. 29-34, 40-43, tav. 3. [L' A. discorre anche di parecchi pittori di scuola veneta].

182. **Carrara Enrico.** — Studi sul teatro ispano-veneto di Carlo Gozzi. — Cagliari, tip. Valdés, 1901, in-16.°, pp. 61.

183. **Carreri F.** — Notizie di Felettano e di Castelpagano. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, pp. 6-8.

184. — — I conti Monaco del Friuli. — In: *Giornale araldico genealogico e diplomatico*, N. S., v. IX, 1901, pp. 10-11, tav. 1.

185. **Casanova E.** — Recensione a: Alex. Tausserat-Radel, Correspondance politique de Guillaume Pellicier, ambassadeur de France à Venise (1540-1542), Paris, 1899. — In: *Arch. storico ital.*, s. V, v. XXXVII, 1901, pp. 155-157.

186. **Cassarini Alessandro.** — Castelli, rocche e roccie storiche. Ve-

dute dell' Appennino e paesaggi alpini del Cadore e de' monti bellunesi. — Bologna, tip. Zamorani e Albertazzi, 1901, in-8.° obl. pp. 61, ill.

187. **Castagnedi Fiorente.** — Cenni storici dei vecchi ospitali di Soave e relazione del nuovo che si sta erigendo. — Verona, Franchini, 1901, in-4.°, pp. 32, tav. 1.

188. **Castellani G.** — Gli statuti di Fano. — In: *La bibliofilia*, v. II, 1900-1, pp. 351-355. [Vi si parla di Jacopo Moscardo tipografo veronese].

189. **Castelli friulani.** Illustrazione storico-artistica di tutti i castelli del Friuli dal Livenza alle Alpi Giulie [compilata da Alfredo Lazzarini e Giovanni Del Puppo]. — Udine, D. Del Bianco, 1901 e cont.

190. **Catalogo** delle pubbliche case in Parenzo visitate da S. E. signor Pietro Quirini cap.° di Raspo [1754 circa]. — In: *Atti e Memorie della società istriana di archeologia e storia patria*, v. XVII, 1901, pp. 200-207.

191. **Cavicchi Filippo.** — Il Friuli e Venezia nella « Caccia » di Erasmo di Valvasone. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, pp 153-156.

192. **Ceci Luigi.** — Per la storia della civiltà italica. Discorso. — Roma, 1901. [Influenze illiriche nella lingua degli antichi Veneti].

193. **Cecchini Laudomia..** — La Ballata romantica in Italia. — Torino, Paravia, 1901, in-8.°, pp. 75. [Ne traccia lo svolgimento storico dal Berchet al Prati, studia il Berchet, il Carrer, il Prati e più brevemente il Dall' Ongaro, il Capparozzo, il Gazzoletti].

194. **Cena Giovanni.** — L' Esposizione veneziana. — In: *Nuova Antologia*, s. IV, v. XCV, 1901, pp. 534-543.

195. **Cenacchi Oreste.** — Il Teatro di Alfredo De Musset. — In: *Rivista teatrale italiana*, v. II, 1901, pp. 347-352. [Venezia luogo della scena].

196. **Cenni** biografici del m. r. arciprete di Soave Perazzini Bartolomeo in occasione del centenario della sua morte. — Soave, Farfaglia, 1901, in-8.°, p. 8.

197. * **Centenario** (Il primo) del cav. architetto Giuseppe Segusini. — In: *Vittorino da Feltre*, a. XXX, 1901, n. 1-2.

198. — — (nel primo) della morte di Lesbia Cidonia (contessa Paolina Grismondi Secco Suardo), (1801-1901, 27 marzo). — Bergamo, Istituto ital. d' arti grafiche, 1901, in-4.°, pp. 16 ill.

199. — — (nel primo) natale del cav. Giuseppe Segusini architetto feltrense. — Feltre, Zanussi e C., 1901.

200. **Cenzatti Gemma.** — Spigolature padovane — Padova, tip. del *Veneto*, 1901 in-8.°, pp. 20. [Estr. dal giornale *Il Veneto*, 3, 23,

24 maggio, 8, 9 giugno 1901]. [1. Nomi macabri delle vie, 2. Feste e spettacoli, 3. Ville e castelli].

201. **Cesari Cesare**. — San Bernardino da Siena o San Giacomo della Marca? — In: *Rassegna d'arte*, v. I, 1901, pp. 178-180. [A proposito di un dipinto di Carlo Crivelli].

202. **Cessi Camillo**. — Ricordi polesani nelle opere di Lodovico Carbone. — In: *L'Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. II, 1901, pp. 132-152, 286-302.

203 — — Recensione a: Maria Ostermann, La poesia dialettale in Friuli, Udine, 1900. — In: *L'Ateneo Veneto*, a. XXV, v. I, 1901, pp. 405-410.

204. **Cessi Ugo**. — Una dottoressa rodigina del secolo XVIII: Nuove notizie e documenti intorno a Cristina Roccato. — In: *L'Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. I, 1901, pp. 43-76.

205. **Checchi Eugenio**. — La casa di Goldoni. — In: *Natura ed Arte* 1900-1, v. I, pp. 55-59. [Parlando dell'istituzione di E. Novelli, rievoca la Venezia del secolo XVIII].

206. **Chieregato Giuseppe**. — La parrocchia di Lugagnano e le sue chiese. Cenni storici. — Verona, G. Marchiori, 1901, in-8.°, pp. 27.

207. **Chiminelli Ild**. — Parole pronunciate il 29 luglio 1901 consegnando il busto di Re Umberto alla città di Bassano. — Bassano, Roberti, 1901, in-8.°, pp. 21.

208. **Chini Giuseppe**. — Passeggiate trentine: Lavarone, Asiago, Schio, Vallarsa. — Trento, Scotoni e Vitti, 1901, in-8.°, p. 9. [Estr. dall'*Alto Adige* di Trento, 1901, n. 189, 190].

209. **Cian Vittorio**. — Varietà letterarie del Rinascimento — Maestro Pasquino e Pietro Bembo. — In: *Raccolta di studii critici dedicata ad Aless. D'Ancona*, Firenze, G. Barbèra, 1901, in-4., pp. 23-45.

210. — — Un medaglione del Rinascimento. — Cola Bruno messinese e le sue relazioni con Pietro Bembo. — Firenze, G. C. Sansoni, 1901, in-8.°, pp. 103. [*Biblioteca critica della letteratura italiana*, n. 41].

211. **C[ian] V[ittorio]**. — Recensione a: I. Paquier, L'Humanisme et la Réforme: Jerôme Aléandre de sa naissance à la fin de son séjour a Brindes (1480-1529), Paris, 1900. — In: *Giornale storico della letteratura italiana*, v. XXXVII, 1901, pp. 155-158.

212. **Ciani Lodovico**. Giuseppe Segusini, cenni biografici. — In: *Fior d'Alpe*, 1901, n. 6.

213. — — Ricordi della vita di G. Segusini. — In: *Fior d'Alpe*, 1901, n. 7, 8.

214. — — Le opere architettoniche del cav. Giuseppe Segusini. — In: *Vittorino da Feltre*, 1901, n. 9, 10, 11, 12 e in: *Fior d'Alpe*, 1 agosto 1901.

215. **Cicconetti G.** — Collegamento della specola geodetica dell' Istituto tecnico di Udine alla rete di 1.° ordine dello Stato — In: *Riv. di topografia e catasto*, v. XIV, 1901, n. 1-4.

216. **Ciconi Teobaldo.** — Lettera inedita [1846] di Teobaldo Ciconi [edita da] G. B. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1900-1, pp. 131-132.

217. **Cieno Gianfrancesco.** — La parrocchia di Badia Calavena per l' ingresso parrocchiale del m. r. don Innocenzo Zandomeneghi. — Verona, Franchini, 1901, in-8.°, pp. 38.

218. **Cillenio Giuseppe** da Tolmezzo. — Canzoniere del sec. XVI. — Udine, Patronato, 1901, in-8°.

219. **Cima da Conegliano**. — In: *Les trésors d' art en Russie*, 1901, pp. 22-23, tav. 1 [L' Annunciazione del Cima conservata nel museo de l' Ermitage].

220. **Cipolla Carlo.** — Scipione Maffei e il suo soggiorno a Roma nel 1739. — Verona, Franchini, 1901, in-8.°, pp. 19.

221. — — Degli atti diplomatici riguardanti il dominio di Cangrande I. in Padova. — In: *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei - classe di sc. mor. stor. e filol.*, s. V, v. XI, 1901, pp. 229-238.

222. — — Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel secolo XIII. — Milano, U. Hoepli, 1901, in-8.°, p. XI, 453. [*Bibliotheca historica italica edidit societas aperiendis fontibus rerum Langobardicarum medii ac recentioris aevi*, s. II, v. I].

223. — — Una mitra del secolo XIII. — In: *L' Arte*, v. IV, 1901, pp. 145-151 ill. [La mitra episcopale appartiene alla chiesa di S. Zeno di Verona].

224. — — Un litigio tra Venezia e Savona nel 1324. — In: *Atti della R. Accademia delle scienze di Torino*, v. XXXVI, 1900-1, pp. 388-390. [Litigio sorto per la cattura d' una nave da parte dei Savonesi].

225. — — Antichi documenti del monastero trevigiano dei santi Pietro e Teonisto. — In: *Bullett. dell' Istituto storico italiano*, n. 22, 1901, pp. 35-75, tav. 3. [sec. VIII e IX].

226. **Ciscato Antonio.** — Gli Ebrei in Padova (1300-1800). — Padova, soc. cooper. tip, 1901, in-8.°, pp. 317.

227. — — L' arte vetraria in Padova. — In: *Boll. del Museo Civico di Padova*, v. IV, 1901, pp. 172-176.

228. — — Un epigramma storico: Bartolomeo d' Alviano a Padova, (1513). — In: *Boll. del Museo Civico di Padova*, v. IV, 1901, pp. 46-48 (cont. e fine).

229. — — Biagio Lombardo e l' archeologia atestina. — Este, Apostoli, 1901, in-8.°, p. 12.

230. **Ciscato Antonio.** – Discorso pronunciato in Sovizzo il 25 agosto 1901 per la inaugurazione della bandiera di quella società operaia di M. S. — Vicenza, Fabris, 1901, in-8.°, pp. 12.

231. **Città (La)** di Feltre durante la lega di Cambrai. — In: *Vittorino da Feltre*, 1 agosto 1901.

232. **Claudianus [Claudius].** – Abano, saggio di versione di Vittorio Trettenero. — Padova, Drucker, 1901, in.16.°, p. 20.

233. **Claudin A.** — Liste chronologique des imprimeurs parisiens du XV siècle. — In: *Bulletin du bibliophile*, 1901, pp. 309-327. [Contiene un cenno alla tipografia veneziana].

234. **Cochin Enrico.** – Boccaccio. — Firenze, G. C. Sansoni, 1901, in-8.°, pp. 109. [*Biblioteca della letteratura italiana*, n. 40]. [È ricordata la visita del B. a Venezia].

335. **Cogo Gaetano.** — L' ultima invasione de' Turchi in Italia in relazione alla politica europea dell' estremo quattrocento. — Genova, Sordo-Muti, 1901, in-8.°, pp. 115. [Estr. degli *Atti della R. Università di Genova*, v. XVII].

236. — — Notizia storica intorno alla nuova edizione de « Le Vite dei Dogi » di Marin Sanudo. — In: *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., a. I, v. I, 1901, pp. 165-175.

237. — — Intorno alle « Battaglie navali » del contrammiraglio G. Gavotti. Difese e critiche. — Genova, stab. art. tip., 1901, in-8.°, pp. 20.

238. — — Tre lettere inedite di Ippolito Nievo. — In: *Nuovo Arch. Veneto*, N. S., a. I, v I, 1901, pp. 152-164.

239. — — Recensione a: Antonio Battistella, Vincenzo Joppi, Bologna, 1900 e P. S. Leicht, L' opera di Vincenzo Joppi, Udine, 1901. — In: *Nuovo Archivio Veneto*, N. S., a. I, v. I, 1901, pp. 197-200.

240. **Colangelo Bartolo.** — I pesi, le monete e le misure nel commercio veneto-pugliese alla fine del XIII e principio del XIV secolo da un documento inedito. — In: *Rassegna pugliese*, v. XVIII, 1901, pp. 253-255, 285-287.

241. **Colasanti Arduino.** — Due strambotti inediti per Antonio Vinciguerra e un ritratto di Vettor Carpaccio. — In: *Fanfulla della Domenica*, 1901, n. 28.

242. **Coletti Francesco.** — Le associazioni agrarie in Italia dalla metà del secolo XVIII alla fine del XIX. — Roma, Un. Coop. tip., 1901, in-8.°, pp. 147. [Vi si discorre anche delle associazioni agrarie del Veneto].

243 **Collini Giovanni.** -- Antonio Savorgnan. Racconto storico friulano del secolo XVI. — Udine, tip. del Crociato, 1901, in-16.°, pp. 204.

244 **Colonia (La prima)** alpina in Friuli. — Udine, D. Del Bianco, 1901.

245. **Commemorazione** nel 1.° anniv. della morte di Pietro Biasutti. — Udine, Del Bianco, 1901, in-4.°, con ritr.

— **Commemoriali,** v. Libri Commemoriali.

246. **Concilium tridentinum.** — Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum Nova Collectio. Edidit societas Goerresiana promovendis inter Germanos catholicos litterarum studiis. Tomus primus: DIARIORUM. Pars prima: HERCULIS SEVEROLI *Commentarius*, ANGELI MASSARELLI *Diaria*, I-IV. Collegit, edidit, illustravit SEBASTIANUS MERKLE. — Friburgi Brisgoviae, Herder, 1901, in-4.°, pp CXXXII, 932, tav. 1. [Per le persone e per i luoghi del Veneto, cfr. Indice].

247. **Congedo Umberto.** — La vita e le opere di Scipione Ammirato. — In: *Rassegna pugliese*, v. XVII, 1901, pp. 306-314, 321-328 e cont. [Soggiorno dell' Ammirato a Venezia e Padova].

248. [**Contarini Pietro**]. — Ordini emanati da Pietro Contarini, podestà di Lonigo a dì 15 novembre 1632, ed estratti dall' archivio di Torre. — Lonigo-Cologna, G. Gaspari, 1901, in-8.°, pp. 20.

249. **Contessa Carlo.** — Note e relazioni del marchese di Paulmy daldall' Italia (1745-1746). Da un ms. della Biblioteca dell' Arsenale di Parigi. — G. Civelli, 1901, in-4.°, pp. 123. [Le pp. 85-98 si riferiscono a Venezia].

250. **Conti Angelo.** — Un altro ponte. — In: *Il Marzocco*, a. VI, 1901, n. 11. [Il ponte progettato della Giudecca].

251. **Controversia (La)** di s Girolamo degli Schiavoni — Litterae apostolicae d. n Leonis pp. XIII quibus extinguitur Capitulum ecclesiae Collegiatae s. Hieronymi Illyricorum et Collegium Hieronymianum in Urbe erigitur. — In: *La Civiltà Cattolica*, s. XVIII, v. IV, 1901, pp. 257-279 (1).

252. **Cook Herbert.** — Giorgione — London, G. Bell, 1901, in-8.°, pp. XI 145, ill. — Recensione in: *The Academy*, v. LX, 1901, pp. 144. — Recensione di E. BRUNELLI in: *L' Arte*, vol. IV, 1901, p. 126-127.

253. **Corà Angelo.** — Nelle solenni esequie del m r. d. G. B. Stievano arciprete di Caltrano. — Padova, tip. del Sem., 1901, in-8.°, pp. 16.

254. **Corazzini F.** — Risposta alla critica fatta all' opera del contrammiraglio Gavotti intorno alle battaglie navali della Repubblica di Genova. — Roma, Forzani, 1901, in-8.°, pp. 22.

— **Cordenons Federico**, v. Moschetti Andrea.

(1) Sulla questione di S. Girolamo degli Schiavoni in Roma comparvero numerosi articoli, dei quali cito i più notevoli.

255. **Corrispondenze** d' altri tempi: Il marchese di Mantova a Tiziano. — In: *Gazzetta degli Artisti*, a. VII, 1901, n. 7. [Lettera del 19 aprile 1531 riguardante il quadro di S. Maddalena del Tiziano].

256. **Cosentini Francesco.** – Perchè fu grande Venezia. Studio scientifico. — Palermo, 1901, in-8.°, pp. 17. [Estr. dalla *Scienza sociale*, vol. IV).

257. **Cosentino Giuseppe.** — Modena, Lombardi e Vestri a Bologna. — Bologna, Zanichelli, 1901, in-16.°, pp. 124.

258. — — Una pagina della vita di Giulia Modena. — In: *Rivista teatrale italiana*, v. I, 1901, pp. 77-80. [Moglie di Gustavo Modena].

259. **Cosser Giovanni.** — Brevi notizie su i monti Lessini. — Ala, B. Azzolini, 1901, in-8.°, pp. 14.

260. **Costantini G.** — Sul dizionario inedito friulano-italiano di G. A. Pirona. — Udine, Tosolini, 1901, in-16.°, pp. 16.

261. **Costetti Giuseppe.** — Il teatro italiano nel 1800. Con prefazione di R. Giovagnoli. – Rocca S. Cassiano, L. Cappelli, 1901, in-16.°, pp. XII, 539.

262. **Crawford F. Marion.** — Marietta, a Maid of Venice. — London, Macmillan and Co., 1901, in-8.°, pp. 450 [1].

263. **Crescini Vincenzo.** — Rambaldo di Vaqueiras a Baldovino imperatore. — In: *Atti del R. Istituto veneto di s. l. ed a.*, s. VIII, vol. III, parte II, 1900-1, pp. 871-921. [Accenno alla parte presa da Venezia alla quarta crociata].

264. — — Per la biografia di Antonio da Tempo. – In: *Raccolta di studi critici dedicati ad Alessandro d' Ancona*, Firenze, G. Barbèra, 1901, in-4.°, pp. 577-581.

265. — — Dell' antico frammento epico bellunese. – Torino, Loescher, 1901, in-8.°, pp. 10

266 **Crispolti Filippo.** — L' ultimo romanzo di A. Fogazzaro. — In: *La lettura*, v. I, 1901, pp. 429-433.

267. **Cristofori Giovanni.** — Una fama usurpata: Riassunti di conferenza. — In: *Atti e Memorie della Accademia Virgiliana di Mantova*, 1901, pp. XXIII-XXIV. [Aleardo Aleardi].

268. **Cronaca** dell' Ateneo Veneto. – In: L' *Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. I, 1901, pp. 193-194, 289-290.

269. **Crugnola G.** — Alfred de Musset e la sua opera. Studio critico. — In: *Rivista Abruzzese*, v. XVI, 1901, pp. 97-110, 281-290, 329-340, 409-424 (e cont.). [Nel capitolo: Viaggio in Italia, l' A. discorre a lungo del soggiorno a Venezia di A. de Musset e della Sand, nonchè della relazione di costei col medico Pagello da Castelfranco].

270. **Cruttwell Maud.** — Andrea Mantegna. — London, G. Bell and Sons, 1901, in-16.°, pp. [X], 132, tav. 40.

271. **C. S.** — Proverbi friulani. — In: *Pagine Friulane*, v. XIII, 1901, pp. 112-113, 126-127, 141-143.

272. — — Di un quadro di Palma il Vecchio che esisteva in Gorizia nel secolo scorso e che ora non si trova più. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, p. 199.

273. **Dallari Umberto.** — Carteggio tra i Bentivoglio e gli Estensi dal 1401 al 1542 esistente nell'Archivio di Stato in Modena. — In: *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le Provincie di Romagna*, s. III, v. XVIII, 1900, pp. 1-88, 285-332; v. XIX, 1901, pp. 244-372. [Alcuni documenti riguardano Venezia ed altre città del Veneto].

274. **Dantisti** e dantofili dei secoli XVIII e XIX. — Firenze, Direzione del *Giornale Dantesco*, 1901 e cont. [Veneti: fasc. I: Giovanni Jacopo Dionisi, Giulio Cesare Becelli; fasc. II: Francesco Algarotti; fasc. III: G. B. Carlo Giuliari].

275. **Daumet Georges.** — Recensione a: J. Paquier, L'Humanisme et la Réforme: Jerôme Aléandre de sa naissance à la fine de son sejour a Brindes [1480-1529], Paris, 1900. — In: *Bibliothéque de l'école des chartes*, v. LXII, 1901, pp. 407-409.

276. ***Delattre A. I.** — Trois voyageurs vénitiens au XIII siécle. — In: *Revue des questions scientifiques*, ottobre 1901.

277. **Depeschen (Venetianische)** vom Kaiserhofe (Dispacci di Germania) herausgegen. von der historischen Commission der k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, II Abth. I Bd. (1657 April — 1661 Juli) bearbeitet von Alfred Francis Pribram. — Wien, Gerold, 1901, in-8.°, pp. XXXIII, 729.

278. **Descrizione** dell'isola di s. Lazzaro in occasione del secondo centenario dalla fondazione della congregazione mechitarista. — Venezia, tip. della Società di Mutuo Soccorso fra tipografi, 1901, in-4.°, pp. 26, ill.

279. **Devescovi Raimondo.** — Il castello di Rovigno. Saggio del vernacolo rovignese. — In: *Atti e Memorie della società istriana di archeologia e storia patria*, v. XVII, 1901, pp. 332-368. [Vicende di Rovigno descritte in versi dialettali].

280. **Dian Girolamo.** — Cenni storici sulla farmacia veneta al tempo della Repubblica. Parte II: La Triaca. — Venezia, tip. dell'Orfanotrofio, 1901, in-8.°, pp. 54, tav. 3.

281. **Difnico F.** — La delimitazione della Dalmazia nel 1671 detta del vecchio acquisto. — In: *Tabularium*, v. I, 1901, pp. 40 (e cont.).

282. ***Diocesi (La)** di Feltre. — In: *Vittorino da Feltre*, a. XXX, 1901.

283. **Documenti** reggiani sul cardinal Bessarione. — In: *Bessarione*, v. IX, 1901, pp. 161-166

284. **Doglioni Lucio.** — Trentasette lettere inedite al conte Fabio Asquini [edite da] ANTONIO FIAMMAZZO. — In: *Antologia veneta*, v. II, 1901, pp. 1-30, 67-79.

285. * **Dohna G.** — Creta sotto il vessillo di S. Marco. — In: *Nord und Süd*, maggio 1901 (Breslavia).

286. **Dopsch A.** — Ein antihabsburgischer Fürstenbund im Iahre 1292. — In: *Mittheilungen des Institut für oesterr Geschichtsforschungen*, v. XXII, 1901, pp. [Documenti riguardanti il Friuli].

287. **d. q. p.** — Una tragedia greca in teatro greco. — In: *L' Adriatico*, 10 Giugno 1901. [Del teatro Olimpico di Vicenza].

288. **E. G.** — Un quadro di G. B. Tiepolo. -- In: *Rassegna d'arte*, v. I, 1901, pp. 110-111.

289. **Elementi** geodetici dei punti contenuti nei fogli 11-12 (Monte Marmolada, — Pieve di Cadore); 22-23 (Feltre-Belluno); 37 (Bassano); 52-53 (San Donà - Foce del Tagliamento); 39 (Pordenone); 64-65 (Rovigo-Adria); 38 (Conegliano) della carta d' Italia [dell' Istituto geografico militare]. — Firenze, G. Barbèra, 1901, in-4.°

290. **Elenco** dei nomi delle vie di Padova coi mutamenti deliberati dal Consiglio comunale. — Padova, Soc. coop. tip., 1901, in-16.°, pp. 42.

291. **Ellero Giuseppe.** — S. Paolino d' Aquileia. — Cividale, Strazzolini, 1901, in-8.°, pp. 78.

292. **Epidemia (Un')** a San Daniele nel 1759 descritta da Gian Vincenzo Lirutti. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, pp. 46-57.

293. **Epistolario** da burla. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, p. 114-117. [Tre lettere attribuite allo Zorutti].

294. * **Erizzo Nicolò.** — Come viaggiavano e in quale conto erano tenuti gli ambasciatori della rep. veneta: [dispaccio di Nicolò Erizzo cavalier ambasciatore, da Roma li 30 maggio 1699]. — Treviso, L. Zoppelli, 1901, in-8.°, pp. 19.

Errard Ch., v. Gayet A.

295. **Espinchal Hippolyte (De).** — Souvenirs militaires, 1792-1814, publiés par FRED. MASSON ET FRANÇ. BOYER. — Paris, 1901, v. 2. [Notizie sulle Campagne d' Italia (Veneto)].

296. **Esplorazione (L')** degli archivi del Trentino. — In: *Tridentum*, v. IV, 1901. — [Archivio di Stato in Venezia. Archivio vescovile di Feltre. Biblioteca comunale di Udine, Biblioteca comunale di Verona, pp. 461-464].

297. **Esposizione (IV)** internazionale d' arte della città di Venezia. — In: *Gazzeta degli artisti*, a. VII, 1901, n 1 e sgg.

298. **Ettoris Elio.** — Sette giorni a Venezia per la IV Esposizione d'arte. — In: *La vita internazionale*, 20 settembre 1901.

299. **Fabbrini Francesco.** — Uno squarcio di vita italiana nel sec. XVIII. — In: *Fanfulla della Domenica*, 1901, n. 30-31. [Riguarda specialmente Venezia].

300. **Fabiani Ramiro.** — Di un nuovo crostaceo isopodo delle grotte dei Colli Berici nel Vicentino. — In: *Bollettino della società entomologica italiana*, v. XXXIII, 1901, pp. 169-176.

301. **Fabricio Daniele.** — Dissertazione . . . . . . sulli feudi giurisdizionali della Patria [edita da P. Leicht]. — Udine, D. Del Bianco, 1901, in-8.°, pp. 6, nn. 70.

302. **Fabriczy (C. (von).** — Giovanni Damatta neues zum Leben und Werke des Meisters. — In: *Iahrbuch der k. preussischen Kunstsammulungen*, v. XXII, 1901, pp. 224-252, tav. 1, ill.

303. — — Un ciclo di quadri del Tintoretto. — In: *Rasssegna d'arte*, v. I, 1901, pp. 77-78.

304. — — Ein Madonnenrelief in S. Maria Mater Domini zu Venedig. — In: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 157-159.

305. — — Marcianus Cappella und seine sonderbare Dichtung. — In: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 159-161. [Dei dipinti di Giusto agli Eremitani di Padova].

306. — — Der Palast Francesco Sforza's in Venedig. — In: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 329-330.

307. — — Die Bildnisse Isabella's d'Este. — In: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 491-496. [Del Mantegna e di Tiziano].

308. — — Domenico Capriolo. — In: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 156-157. [A proposito dello studio di G. Biscaro].

309. **Faguet Émile.** — Darwinisme idealiste d'aprés M. Antoine Fogazzaro. — In: *Revue politique et littéraire* (*Revue bleu*), s. IV, v. XV, 1901, pp. 718-721.

310. **Faloci Pulignani M.** — Leggenda francescana liturgica del XIII secolo. — In: *Miscellanea francescana*, v. VIII, 1901, pp. 49-74. [Il F. pubblica, con prefazione, la leggenda di s. Francesco, che fa parte della cronaca di fra' Paolino da Venezia].

311. **Favaro Antonio.** — Intorno ai cannocchiali costruiti ed usati da Galileo Galilei. — In: *Atti del R. Istituto Veneto di s. l. ed a.*, s. VIII. v. III, parte II, 1900-1; pp. 317-342, tav. 2. [Cannocchiali costruiti a Padova e presentati alla Signoria].

312. — — Il metro proposto come unità di misura nel 1675. — In: *Annales internationales d'histoires. Congrès de Paris 1900*

— Paris, Q. Colin, 1901. – [Primo a proporre il metro fu Tito Livio Burattini di Agordo].

- **Fazzari Gaetano.** — v. L. Mascheroni.

313. **Felder Hilarinus.** — S. Francisci Assisiensis et s. Antonii Patavini officia rythmica auctore fratre Juliano a Spira in littera et cantu adiectis tabulis phototypicis. – Freiburg, Veik, 1901, in-8., pp. 180, LXXII.

314. **Ferracina G. B.** – Le relazioni di Giovanni Bonifacio storico trevigiano colle città di Belluno e di Feltre (sec. XVI-XVII). — In: *Antologia Veneta*, v. II, 1901, pp. 210-223.

315. — — Memorie inedite riguardanti Perarolo durante il periodo napoleonico. — In: *Antologia Veneta*, v. II, 1901, pp. 57-61.

316. — — Lettere inedite dirette a monsignor Bartolomeo Villabruna da dotti ammiratori ed amici (sec. XVIII-XIX). — In: *Antologia Veneta*, v. II, 1901, pp. 283-287, 355-369 (e cont.).

317. — — Lo Statuto della fraglia dei fornai e pistori feltresi (1534). — In: *Antologia Veneta*, v. II, 1901, pp. 120-124.

318. **Ferraris Carlo F.** – Angelo Messedaglia. — In: *Nuova Antologia*, serie IV, v. XCII, 1901, pp. 699-704.

319. **Ferretto Arturo.** — Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante. Parte I: 1265-1274. – In: *Atti della Società Ligure di storia patria*, v. XXXI, 1901, pp. XLVIII, 452. [Parecchi documenti riguardano Venezia ed altri luoghi del Veneto, cfr. Indice].

320. **Festi Cesare.** – Briciole lodroniane e castrobarcensi. – In: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 6-13.

321. **Fiammazzo Antonio.** — A proposito di Quirico Viviani. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, p. 45.

322. — — Per la fortuna di Dante. – In: *Giornale dantesco*, v. IX, 1901, pp. 4-5. [Vi si parla del veronese Dionisi].

323. — — Lettere di dantisti con prefazione di Raffaello Caverni. — Città di Castello, S. Lapi, 1901, in-16.°, v. 3, pp. 55, 66, 140. [*Collezione di opuscoli danteschi*, n. 64-67]. [Lettere di Pier Caterino Zeno, Giulio Gagliardi, Giuseppe Gennari, Baldassare Lombardi, Jacopo Ferrazzi, ecc.].

324. — — Le rubriche del Lolliano e d'altri codici del « Cento ». — In: *Antologia Veneta*, vol. II, 1901, pp. 205-282, 370-381 (e cont.).

325. — — Fra bibliografi. – Bergamo, Istituto ital. d'arti grafiche, 1901, in-16.°, pp. 20. [Contiene lettere di B. Gamba, di A. Marsand e di P. U. Uliva ad A. Bartolini e di A. Bartolini a G. B. Stratico colla risposta].

326. **Fiammazzo Antonio.** — Recensione a: GUIDO ZACCHETTI, La fama in Italia di Dante nel secolo XVIII. Roma, 1900. — In: *Giornale dantesco*, v. IX, 1901. pp. 53-56.

— v. L. Doglioni.

327. **Filelfo Francesco.** — Due autografi inediti pubblicati da DOMENICO ORANO. — Roma, Forzani, 1901, in-8.°, pp. 15. [Nella lettera del 1469 il F. informa Galeazzo Maria Sforza delle segrete intelligenze di Piero dei Medici con Venezia].

328. **Flament Pierre.** — Philippe de Harlay comte de Césy ambassadeur de France en Turquie (1619-1641). — In: *Revue d' histoire diplomatique*, v. XV, 1901, pp. 225-251, 371-398. [Relazioni con Venezia].

329. **Flamini Francesco.** — Il Canzoniere inedito di Leone Orsini. — In: *Raccolta di studii critici dedicati ad Alessandro D' Ancona*, Firenze, G. Barbéra, 1901, in-4.°, pp. 637-655. [L' Orsini cantò Beatrice Pio degli Obizzi].

330. — — Commemorazione del prof. Ferdinando Gnesotto, letta nell' Aula Magna della R. Università di Padova il 25 maggio 1901. — Padova, G. B. Randi, 1901, in-8.°, pp. 38.

331. **F. M.** — Il monumento Colleoni a Venezia. — In: *Rassegna d' arte*, v. I, 1901, p. 106. [Documento sull' inaugurazione del monumento].

332. **Foffano Francesco.** - Per un' edizione dell' Orlando Innamorato. — In: *Raccolta di studii critici dedicata ad Alessandro d' Ancona*, Firenze, G. Barbéra, 1901, pp. 47-51. [L' A. parla anche dell' edizione veneziana del 1506].

333. **Fogazzaro Antonio.** — Minime. — Milano, Aliprandi, 1901, in-8.°, pp. 280. [Parecchie memorie riguardanti uomini e istituzioni di Vicenza].

334. **Fogazzaro Antonio** ed il cristianesimo de' suoi romanzi. - In: *Civiltà cattolica*, s. XVIII, v. III, 1901, pp. 35-47.

335. **Foletto Angelo.** — La valle di Ledro. Cenni geografici, statistici e storici. — Riva, tip. F. Miori, 1901, in-8.°, pp. VIII, 136. [L' A. parla anche del dominio veneto].
Recensione di CESARINI SFORZA in: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 362-370.

336. **Forgiarini G.** — Leggende Osoppane. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, pp. 29-31.

337. * **Fornoni Elia.** — Giacomo Negretti detto il Palma Vecchio. — In: *Pro Familia*, 1901, n. 45.

338. **Förster Richard.** — Studien zu Mantegna und den Bildern im Studierzimmer der Isabella Gonzaga. — In: *Jahrbuch der k. preussischen Kunstsammlungen*, v. XXII, 1901, pp. 78-87, 154-180 ill.

339. * **Foscoliana:** Bibliografia del Foscolo estratta dalla bibliografia di operette italiane pubblicate nel secolo XIX. . . . . di F. A. Casella. — Napoli, Trani, 1901, in-16.°, pp. 21.

340. **Foscolo Ugo.** — Ultime lettere di Jacopo Ortis. — Milano, O. Ferrario, 1901, in-16.°, pp. 134.

341. **Fossati Felice.** — Sulle cause dell' invasione turca in Italia l'anno 1480. — Vigevano, Unione tip., 1901. [Venezia fu accusata da taluno di essere stata causa dell' invasione].

342. — — Milano e una fallita alleanza contro i Turchi. — In: *Archivio storico lombardo*, N. S., v. XVI, 1901, pp. 49-95. [Si ricorda la parte che v' ebbe Venezia, 1481].

343. **Foulkes Jocelyn Constance.** — Notizie intorno ai pittori di « Barde ». — In: *Rassegna d' arte*, v. I, 1901, pp. 164-166. [È ricordato Bartolomeo de Prata bresciano del secolo XV].

344. * **Fraknoi.** — L'ambassade de Pétrarque à Vérone (1347). — In: *Annales internationales d' histoire*. Congrès de Paris 1900. 1.e section. Histoire générale et diplomatique. Paris, Colin, 1901, in-8.°.

345. **Frammento** dantesco tratto da un codice scritto in dialetto veneziano [edito da G. B. De Toni]. — Padova, tip. del Seminario, 1901, in-12.°, pp. 12.

346. **F[ranceschinis] D[omenico]**. — Teobaldo Ciconi: sfumature, con lettere e versi inediti. — Ceva, Randazzo, 1901, in-8.°.

347. **Frangipane Luigi.** — Da chi furono possedute alla metà del 700 gran parte delle case di Udine. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1901, pp. 174-177, 190-193.

348. — — Documento relativo ad Enrico Zucco. — Udine, del Bianco, 1901, in-8.°.

349. — — Un omicidio a Porpetto. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, p. 148. [Omicidio di Bartolomeo Bertolazzi da Zara commesso da Mattia Hofer signore di Duino, 1547].

350. — — Regesti e genealogia della famiglia Rinaldi. — Udine, D. Del Bianco, 1901, in-4.°, pp. 24, tav. 1.

351. **Frassineti Antonio.** — S. Antonio di Padova. Brevi ragionamenti e orazione panegirica. — Padova, tip. Antoniana, 1901, in-16.°, pp. 52.

352. **Freeman L. I.** — Italian Sculpture of the Renaissance. — New York, the Macmilan Company, 1901, in 8°., pp. VIII. 212.

353. **Frati Carlo.** — Un codice autografo di Bernardo Bembo. — In: *Raccolta di studii critici dedicati ad Alessandro D' Ancona*, Firenze, G. Barbèra, 1901, pp. 193-208. [Codice della Nazionale di Torino contenente il Fedone tradotto da Leonardo Bruni.

354. **Frenzi Giulio (De).** — Un commediografo: Il conte Giovanni Giraud. — Roma, tip. del Giornale *La Tribuna*, 1901.
Recensione di E. MADDALENA, in: *Rivista teatrale italiana*, v. II, 1901, pp. 185-186. [Imitazione dell'opera goldoniana].

355. **Friedensburg Walter.** — Karl V und Maximilian II (1551). Ein venetianischer Bericht über vertrauliche Aeusserungen des letzteren. — In: *Quellen u. Forschungen aus italienischen Archiven u. Bibliotheken*, v. IV, 1901, pp. 72-81. [La relazione è del veneziano Giovanni Michiel].

356. **Friedjung Heinrich.** — Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866. I. Bd. — Stuttgart und Berlin, Cotta'sche Nachfolger, 1901, in-8.°, pp. XVIII, 480.]Risorgimento italiano].

— — — v. Benedeks nachgelassene Papiere.

357. **Frizzoni Gustavo.** — Ricordi di un viaggio artistico oltralpe. — In: *L'Arte*, v. IV, 1901, pp. 221-238, ill. [A Trento, Bolzano, Bressanone ed oltre il Brenner, l'autore trova opere d'arte di scuola veneta].

358. — — Titian, von Georg Gronau. — In: *Nuova Antologia*, serie IV, v. XCIV, 1901, pp. 722-727.

359. **Fumagalli Giuseppe.** — La mostra retrospettiva di comunicazioni, viaggi e trasporti. — In: *Emporium*, v. XIII, 1901, pp. 381-399, 458-477. [Molti accenni a Venezia].

360. **Fusinato Arnaldo.** — Poesie patriottiche, con prefazione di EUGENIO CHECCHI e note esplicative — Milano, P. Carrara, 1901, in-16.°, pp. 176.

361. **Gabrielli Annibale.** — Il teatro Olimpico. — In: *Fanfulla della Domenica*, 1901, n. 41. [A proposito della progettata apertura].

362. — — Scritti letterari. — Città di Castello, S. Lapi, 1901, in-16.° pp. 6, n. 252. [Nello studio dedicato a Sordello, l'Autore parla di Cunizza da Romano].

363. **Gachot Edouard.** — Histoire militaire de Massena: La première campagne d'Italie (1795-1798). — Paris, Perrin, 1901, in-8.°, pp. 405, tav. 3.

364. **Gaio.** — Un libro sulla Duse. — In: *Il Marzocco*, a. IV, 1901, n. 27. [A proposito del libro di L. Rasi, La Duse, Firenze, 1901].

365. **Galanti Ferdinando.** — San Marco. — Discorso. In: *Atti del R. Istituto Veneto di s. l. ed a.*, s. V, v. III, parte I, 1900-1, pp. 230-259, e Venezia, C. Ferrari, 1901, in-8.°, pp. 31.

366. **Galilei Galileo.** — Le opere. Edizione nazionale [a cura di A. Favaro]. — Firenze, G. Barbèra, 1901, v. XI, in-4.°, pp. 636. [Il v. XI contiene il Carteggio 1611-1613. Parecchie lettere sono dirette a Veneti o scritte da Veneti].

367. **Galletti Alessandro.** — Le teorie drammatiche e la tragedia in Italia nel secolo XVIII. Parte I (1700-1750). — Cremona, Fezzi, 1901, in-8.°, pp. VI, 264. [La *Merope* di S. Maffei].

368. **Galletti Alfredo.** — Recensione a: J. Ebner, Beitrag zu einer Geschichte der drammatischen Einheit in Italien, Erlangen und Leipzig, A. Deichert, 1898. — In: *Giornale storico della letteratura italiana*, v. XXXVII, 1901, pp. 99-110.

369. **Galli Ettore.** — Recensione a: Ulrico Martinelli, La Campagna del marchese di Coeuvres, 1624-1627. Episodio della guerra per la Vattellina, Città di Castello, S. Lapi, 1898. — In: *Arch. stor. Lombardo*, N. S., v. XV, 1901, pp. 194-198.

370. **Galli-Valerio Bruno.** — La malaria nella poesia di A. Aleardi. — In: *Rivista italiana di scienze naturali*, v. XXI, 1901, pp. 8-10.

371. **Garofalo Francesco.** — Studio sull' « Itinerarium Antonini ». Parte relativa all' Italia. — In: *Rendiconti del R. Istituto lombardo di s. e l.*, S. II, v. XXXIV, 1901, pp. 323-354. [Vi è compreso l' odierno Veneto].

372. **Garzoni Tito.** — Altri ricordi di Giacinto Gallina. — In *Coltura e Lavoro*, v. XLIII, 1901, pp. 17-20.

373. **Gasparella Girolamo.** — Un critico d' arte musicista: Filippo Filippi. — Prato, Vestri, 1901, in-8.°, pp. 36.

374. **Gasparini A.** — Pietro Zorutti. — In: *Pagine friulane*, v. XIV, 1901, p. 48. [Sonetto inedito riguardante lo Z.].

375. **Gavagnin Roberto.** — Venezia nei versi di Gasparo Gozzi. — In: *L' Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. II, 1901, pp. 153-160.

376. — — La pittura nel carme « Le Grazie » di Ugo Foscolo. — In: *L' Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. I, 1901, pp. 365-372.

377. **Gayet A.** et **Errard Ch.** — L' art byzantin. I. Venise. La Basilique de Saint Marc. — Paris, 1, May, 1901, in f.°, pp. X, 41, tav. 29.

378. **Gazzetta degli Artisti.** — Venezia, tip. Garzia, a. VII, 1901, f.° [oltre gli articoli citati, contiene altre notizie d' arte moderna riguardanti il Veneto].

379. **Gemälde** des XIV bis XVI Jahrhundert. Aus der Sammlung von Richard von Kaufmann. — Berlin, Ascher u. Co., 1901, in-4.°, pp. XII, tav. 67.
Recensione di v. T. in: *Repertorium für Kunstwissenschaft*, v. XXIV, 1901, pp. 482-484. [Si parla anche di opere di pittori veneti].

380. **Gentille Attilio.** — Dell' arte di Giacinto Gallina. — In: *Rivista teatrale italiana*, v. I, 1901, pp. 175-186.

381. — — Una lettera inedita di Carlo Goldoni. — In: *Riv. teatrale italiana*, v. II, 1901, copertina del fasc. 1.°. [La lettera del Goldoni e le osservazioni del Gentille comparvero dapprima nell' *Archeografo triestino*, v. XXIII, 1900].

382. **Gentille Attilio.** — Giacinto Gallina. Un monologo per la Servetta. — In: *L'Ateneo Veneto*, a. XXIV, v. II, 1901, pp. 245-252.

383. **Gerini G. B.** — Gli scrittori pedagogici italiani del secolo XVIII. — Torino, Paravia, 1901, in-8.°, pp. VIII, 448. [Veneti: G. C. Becelli, G. Camposampiero, G. Gozzi, S. Maffi, I. Stellini, L. Torri, G. A. Volpi, ecc.].

384. **Gerola Giuseppe.** — Candia veneziana. — In: *L'illustrazione italiana*, 1901, n. 3.

385. — — Sull'origine boema dei Castelbarco. — In: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 241-254. [Registro qui gli articoli riguardanti i Castelbarco per le frequenti relazioni ch'ebbero con Venezia e Verona].

386. — — Guglielmo Castelbarco. — In: *Annuario degli Studenti trentini*, v. VII, 1900-1, pp. 167-200, tav. 6.

387. — — Frammenti castrobarcensi. — In: *Archivio Trentino*, v. XVI, 1901, pp. 43-52, 216-227.

388. — — I Signori di Castelbarco. — In: *Tridentum*, v. IV, 1901, pp. 131-137. [A proposito del libro di Rocco Caterina, *I Signori di Castelbarco*. Camerino, 1900].

— — — v. Ricci L.

389. **Gervasi Giacomo.** — Il terremoto di Tolmezzo del 20 ottobre 1788. Lettera dell'ab. Giacomo Gervasi a Giuseppe Brignoli. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1900-1, p. 193.

390. **G. G.** — Saggio del dialetto di Cordenons. — In: *Pagine friulane*, v. XIII, 1900-1, pp. 198-199.

391. **Ghirardini Gherardo.** — I Veneti prima della storia. — In: *Annuario della R. Università degli Studi di Padova*, 1900-1, pp. 20-57.

392. — — La situla italica primitiva studiata specialmente a Este. Parte III. — In: *Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Accad. dei Lincei*, v. X, 1901, pp. 1-222, tav. 5.

393. — — Di una singolare scoperta archeologica avvenuta presso la basilica del Santo. — In: *Atti e Mem. della R. Accad. di s. l. ed a. in Padova*, N. S. v. XVII, 1900-1, pp. 203-206.

394. — — Padova - Di un singolare bronzo paleoveneto scoperto presso la basilica di s. Antonio. — In: *Notizie degli scavi d'antichità*, 1901, pp. 314-321.

395. — — Este: Avanzi di abitazioni preromane scoperti in via Restara. — In: *Notizie degli scavi di antichità*, 1901, pp. 223-227.

396. — — Bertipaglia: Reliquie di un sepolcreto paleoveneto. — In: *Notizie degli scavi di antichità*, 1901, pp. 171-174.

397. — — Casaleone: Tesoretto monetale e altre antichità scoperte nei fondi dei sigg. Romanin-Jacur. — In: *Notizie degli scavi di antichità*, 1901, pp. 290-293.


C006065349



